Bibl. Theol.
Prov. Rom.

Monitor ecclesiasticus,

IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

SECONDA SERIE

VOLUME VI.

(VOL. XVI. DELLA INTERA COLLEZIONE)

ALMA COLLEGE
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA

Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1904

15696

PROPRIETÀ LETTERARIA

Napoli — *Tipografia Artigianelli* — S. Raffaele.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa le ragioni del concedere l' indulto di giubilazione.

Viterbien. Iubilationis — 19 Dic. 1903 — *Per summaria precum* — Il sac. Angelo Franciosoni, canonico della insigne chiesa collegiata di Vetralla in Dioc. di Viterbo, espose alla S. C. che, essendo egli, per ben cinquant' anni, stato sempre assiduo al coro, sì che nelle divisioni semestrali delle fallenze era sempre creditore; ed essendo ora di avanzata età, con una affezione morbosa alla gola, che gl' impediva di vociferare, di che esibiva gli attestati medici, supplicava la S. C. per l' indulto della giubilazione.

Furono ascoltati, d' ordine della S. C., il Capitolo ed il Vescovo. Il Capitolo diè suffragio negativo, per la ragione che ivi i canonici erano ridotti a sei, fra cui uno ottuagenario, che avea 63 anni di lodevole servizio; un altro infermo, con 50 anni di servizio, benchè non molto esatto; e l' Arciprete parroco, spesso assente dal coro per ragione del suo officio; e però se si concedeva l'indulto chiesto dal Franciosoni, il servizio del coro, ridotto già ai soli giorni festivi, non solo veniva a soffrirne grave danno, ma correva rischio di essere di frequente omesso, e forse di essere abolito.

Il Vescovo appoggiava il dissenso del Capitolo, aggiungendo che altrimenti verrebbero a mancare le messe pel popolo nei giorni festivi in certe ore determinate, alle quali era obbligato il Capitolo.

La S. C. però, prendendo in considerazione le ragioni del supplicante, nei comizii generali dei dì 19 dicembre 1903, decise:

Pro gratia iubilationis, cum solitis clausulis, servato onere missarum.

Corollarii:

a) Benchè i sacri canoni non parlino dell' indulto di giubilazione, pur lo si è introdotto per benignità della Chiesa (ad esempio della milizia civile *ex l. a muneribus ff. de valat. et excus.*), in riguardo a coloro che l' abbiano lodevolmente servita per quarant' anni (Garcia

De benef. p. 3, c. 2, n. 134; Bened. XIV *De Syn.* l. 13, c. 9; S. C. C. *in Maceraten. Iubilationis* 8 mai. 1698; *in Constantien.* 4 mai 1737 e specialmente *in Dubia Iubilationum* 24 sept. et 17 dec. 1718).

b) La Chiesa concede ancora la giubilazione, " ut spe immunitatis a servitio et perceptionis omnium redituum alacriores fierent canonici et beneficiati in praestando Ecclesiae famulatu „ (Fagnanus in cap. *Licet de probat.*, n. 166).

c) Benchè per norma di procedura si suol sentire il capitolo; pure spesso non si tien conto del suo dissenso, come avvenne *in Civitatis Plebis*, 21 nov. 1782; *in Firmana*, 9 apr. 1859; *in Sutrina Iubilationis*, 22 sept. 1855 etc.

d) Quando trattasi di capitolo di numero assai ristretto, la S. C. non ha seguita una norma costante circa l' indulto di giubilazione: si riserba a giudicare ciascun caso nelle sue circostanze: " An indulgenda sit iubilatio illis qui inservierunt spatio annorum 40, non obstante parvo numero aliorum, qui remanent addicti ecclesiae servitio? — Resp.: Dabitur resolutio in casibus particularibus „ (*Dubia Iubilationum* 24 sept. et 17 dec. 1718).

e) Perciò talune volte l' ha conceduto, come *in Ripana Iubilationis*, 15 iul. 1820, ed *in Sutrina* 21 febr. 1824 benchè, in amendue i casi, tolti gli assenti, rimanevano tre soli al coro.

f) Altre volte l' ha negato, come *in Brictinorien. iubilationis*, 12 mai. 1792, perchè sarebbe tornato di grave danno al coro.

g) Certe volte l' ha concesso, ma riconoscendo al Vescovo la facoltà di richiamare al servizio del coro il giubilato nei casi di urgente necessità, come *in Civitatis Castellanae* 15 iul. 1820, in cui al dubbio: " An concedendum sit indultum iubilationis canonico Ercoli in casu? „ — rispose: " Affirmative, salvo iure Episcopi revocandi ad servitium in casibus urgentis necessitatis. „

h) Finalmente qualche volta, invece di concedere l' indulto di giubilazione, ha conceduto quello di assenza dal coro durante il tempo d' infermità, come *in Urbinaten. indulti*, 18 sept. 1802, in cui al dubbio: " An et quomodo sit concedendum indultum iubilationis in casu „ — rispose: " Negative, sed concedendum indultum abessendi a choro durante infirma valetudine. " Così pure *in Firmana iubilationis*, 15 sept. 1862.

i) Nel caso trattavasi di canonico che per 50 anni avea prestato sempre lodevolissimo servizio, ed ora, vecchio ed infermo, gli era stata vietata fa vociferazione. La S. C. giustamente gli concesse la giubilazione, non dispensandolo però dall' obbligo della messa.

II.

Se valga una transazione ecclesiastica in base di una sentenza del foro laicale contro i sacri canoni.

Cassanen. Interpretationis rescripti — 19 Dic. 1903 — A pag. 50 del precedente vol. demmo conto di una causa agitatasi presso la S. C. fra il Clero della SS. Trinità di Castrovillari (Dioc. di Cassano) ed il parroco di S.ª Maria del Castello in S. Giuseppe dello stesso luogo. La quistione era se dovea riconoscersi valida una transazione fatta in base di una sentenza del foro laico contro le leggi di quelle ricettizie che non attribuivano al detto parroco la piena amministrazione della chiesa di S.ª Maria del Castello. La S. C. al dubbio: " An conventio diei 10 iunii 1875 sustineatur in casu „ — il dì 31 gennaro 1903 rispose: " Ad mentem. Mens est quod electio cappellani (procuratoris) *S. Mariae del Castello* fiat a Clero; et rationum redditio exhibeatur Episcopo; quoad reliqua nihil immutetur. „

Poste le parole *quoad reliqua nihil immutetur*, si sollevò un dubbio fra le parti contendenti intorno all' articolo IV della convenzione così espresso: " Sarà libero ai sacerdoti ed ai parroci di andare a funzionare e cantar messe nella chiesa della Vergine del Castello, serbandosi nelle funzioni l' ordine stesso tra parroci, che suole serbarsi nella Trinità, con l' obbligo solo di renderne informato il procuratore cappellano, nominato come sopra dal parroco di S.ª Maria del Castello in S. Giuseppe, onde possa far trovare pronto in quella chiesa quanto occorrerà per la decenza delle sacre funzioni. „

Il Clero interpretava queste parole nel senso che in S.ª Maria del Castello vi potesse funzionare solo il Clero *collegialiter*, e non già i singoli parroci e preti; e se quando qualche funzione votiva si richiedesse col ministero di un solo sacerdote, questi dovrebbe essere il cappellano locale che per decisione della S. C. va nominato dal Clero.

Il parroco di S.ª Maria del Castello in S. Giuseppe, per contrario, insistendo più sulle parole del rescritto *quoad reliqua nihil immutetur*, anzichè sullo spirito di esso, voleva interpretato quell' articolo nel senso che fosse lecito ad ogni parroco o prete di far funzioni in quella chiesa anche senza intervento del Clero, coll' obbligo solo di tenerne avvisato il cappellano; credeva pure che niente si fosse mutato circa l' amministrazione dei beni parrocchiali e circa le prestazioni funerarie e le altre funzioni ecclesiastiche.

La S. C. esaminò accuratamente la nuova controversia, ed il dì 19 dicembre 1903 decise:

Servetur solitum, ut ante bonorum direptionem.

Si raccolga:

a) È legge per le Chiese Ricettizie che le messe con canto debbano essere celebrate non da un solo sacerdote, ma da tutto il Clero. Così l' art. 16 del Piano normale per le Chiese Ricettizie (*Atti* Vol. III. p. 238): " Tutte le messe con canto, per le quali i fedeli offeriranno l' elemosina, saranno solennizzate da tutto il Clero; nè alcun partecipante, che privatamente ne ha ricevuta la offerta, potrà farla celebrare a suo nome, anche dal Clero istesso, ma deve trasmetterne la limosina in mano del procuratore, che avrà la cura di farle celebrare dall' intero Clero. „

b) Nel caso, coll' art. IV della convenzione, si contravveniva chiaramente alla prefata legge. Ma poichè quella convenzione fu fatta sotto la pressione delle leggi civili, contrarie ai sacri canoni, perciò non poteva sostenersi il contenuto del cit. articolo.

III.

Quando il timor grave annulli il matrimonio.

Parisien. Nullitatis Matrimonii — 19 Dic. 1903 — Ivona C. ebbe la disgrazia di perdere la madre fin dai teneri anni. Il padre, chiusa la figlia in un istituto di educazione, passò a nuove nozze, vivendo spesso lontano dalla famiglia, ingolfato nei suoi negozii. La moglie, dedita a vizii, per salvaguardarsi nel pubblico, richiamò in casa la figliastra, credendo che la convivenza con questa facesse dissipare i sospetti e le dicerie sollevatesi contro di sè. Ma, dura nei modi e disamorata di Ivona, non fè che irritarla ed alienarne l' animo. Di qui nuovo pericolo che la figliastra l'accusasse presso il padre e presso il pubblico. Affine di scongiurare questo pericolo, pensò di allontanare dalla casa la giovane e darla in moglie a tale che, abitando lungi da Parigi, le fosse obbligato e fedele. Lo sposo fu presto trovato in persona di Pietro D., il quale nativo di altra città, e privo di beni di fortuna, volentieri consentì a far sua la Ivona che portava una dote considerevole. — Non così la povera Ivona, che abborriva quel giovane e non volea sentirne di matrimonio. A nulla valsero però le sue proteste presso la matrigna e presso il giovane; a nulla le sue lagrime e le sue querele. La matrigna la tenne in casa come in prigione; la bistrattò con ingiurie, con percosse, con contumelie. E così, anche per non perdere la riputazione continuando a convivere con tale matrigna, come una vittima, Ivona si presentò il 14 aprile 1891 nella chiesa di S. Dionigi e innanzi a quel parroco con Pietro fu congiunta in matrimonio.

Tre sole settimane gli sposi vissero insieme, non però in pace: poi si separarono, e poco appresso la giovane ottenne dal tribunale civile prima la separazione legale e poscia il divorzio.

Nel 1901 fece istanze alla Curia di Parigi per la dichiarazione di nullità *ex capite vis et metus*; ed anche quella Curia, dopo un processo diligentissimo, decretò: " Constare de nullitate matrimonii inter Petrum D. et Ivonam C. ex capite vis et metus, salva tamen legitimitate prolis. „ — Il difensore del vincolo, come di diritto, appellò alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa nei pieni comizii del 19 dicembre 1903 col dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Parisien. sit confirmanda vel infirmanda in casu?

E risolse:

Sententiam esse confirmandam.

E giustamente; imperocchè:

a) Per provare il timore che dirime il matrimonio occorrono tali amminicoli e congetture da formare una certezza morale: " Tunc habetur probatio metus matrimonium irritantis, quando tales coniecturae et adminicula simul iuncta concurrant, ut moralem certitudinem in iudice pariant „ (Gasparri *De matrim.* Vol. II, c. 5, n. 823).

b) Deve credersi più a pochi testi che depongono intorno al timore, anzichè a molti che lo escludono. Si ascolti il Mascardo il quale ne dà pur la ragione (*De probat.* concl. 1057, n. 1, 2, 5): " Doctores illam constituunt conclusionem, quod magis sit credendum duobus testibus de metu deponentibus, quam mille negantibus, vel asserentibus de libera voluntate... nam deponentes super spontanea, ut sic loquar, voluntate, deponunt de actu mentali et invisibili, qui soli Deo notus est: alii vero deponentes de metu attestantur de minis et tormentis et similibus quae sensu corporis percipiuntur... Hanc opinionem ampliabis veram esse, etiamsi unicus testis deponeret de metu, quia illi magis crederetur, quam mille negantibus vel spontaneam voluntatem affirmantibus. „ — Così pure Sanchez *De matrim.* L. IV, disp. 27, n. 1 etc.

c) È quistione fra i DD. se il timore grave pel matrimonio, non incusso *ad extorquendum consensum*, lo renda nullo. Alcuni negano, per la ragione che veramente si vuole ciò che si fa per timore. Così Sanchez L. IV, disp. 12, n. 3; Pirhing L. IV, tit I, n. 100; D'Annibale P. III, n. 315; Gury T. II, n. 832; S. Alfonso L. VI, n. 1049; De Angelis L. IV, tit. 1, n. 19; Santi L. IV, tit. 1, n. 148 ecc.

d) Altri, per contrario, affermano, come Schmalzgueber L. IV, tit. 1, n. 398 sq. e De Lugo *De Just. et Jure* Disp. XXII, n, 175 sq.; dac-

chè, o il timore è impedimento di diritto di natura o di diritto ecclesiastico. Se di diritto di natura, non ammette la condizione di essere incusso *ad extorquendum consensum*. Se di diritto ecclesiastico, Alessandro III c. *Cum locum*, 14, *de sponso* vuole che il consenso matrimoniale " plena securitate debet gaudere, ne per timorem dicat sibi placere quod odit, et sequatur exitus, qui de invitis solet nuptiis provenire. „

e) Stante il dubbio, fa d' uopo ritenere invalidi i matrimonii da contrarre; validi poi quelli già contratti, quando non si provi che il timore sia stato incusso anche *ad extorquendum consensum*.

f) Nel caso si è provato con un cumulo di testimonianze, di amminicoli e di presunzioni, abbondantemente il timore ingiusto e grave incusso dalla matrigna alla giovane figliastra *ad extorquendum consensum;* e però, quantunque Ivona andò al matrimonio anche per evitare il pericolo d' infamia se continuava a convivere colla matrigna, giustamente la S. C. risolse come sopra.

S. Congregazione de' Riti

I.

Si riprova l' uso del canto della Salve Regina
dopo la messa cantata di morti.

Congr. Resurrectionis D. N. I. C. – 20 Nov, 1603 — R.mus P. Ladislaus Marszalkiewicz, Congregationis a Resurrectione D. N. I. C. Procurator Generalis, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humiliter exposuit; nimirum: In Instituti sui Ecclesiis invaluit usus cantandi a Cantoribus in choro antiphonam *Salve, Regina*, post Missam cantatam de Requie et immediate post absolutionem ad tumulum, cum Celebrans revertitur ad Sacristiam. Inde quaeritur:

I. An hoc sit conforme Rubricis?

II. An poterit hoc in posterum fieri?

Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Negative ad utrumque; et servetur Rituale Romanum.

Atque ita rescripsit: die 20 Novembris 1903,

S. Card. Cretoni, *S. R. C., Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Se e come debbano dirsi privilegiati i funerali celebrati pel Sommo Pontefice, pel Vescovo Ordinario etc.

Pharen. – 20 Nov. 1903 — Hodiernus R.mus Ordinarius Pharen. a Sacra Rituum Congregatione reverenter expostulavit:

I. An absolutiones quae fiunt in exsequiis Summi Pontificis, Episcopi Ordinarii vel Imperatoris etc., iuxta Caeremoniale Episcoporum et Pontificale, peragendae sint a Dignitatibus, et in Ecclesia cathedrali; vel etiam a simplici Sacerdote ex Clero sive saeculari sive regulari et in aliis Ecclesiis?

II. An Rubricae et Decreta circa Missas de Requie privilegiatas respiciant etiam Missas de Requie, quae celebrantur pro Summo Pontifice, Episcopo Ordinario vel Imperatore etc., ita ut hae postremae Missae nullo gaudeant speciali privilegio, diebus per Rubricas vel Decreta impeditis?

Et Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Dictae absolutiones fieri debent a Dignitatibus et in Ecclesia cathedrali, vel in alia, arbitrio Ordinarii, eligenda, si ipsa Ecclesia cathedralis impedita fuerit. In ceteris autem Ecclesiis et a simplicibus Sacerdotibus non sunt faciendae, nisi interveniente Apostolico Indulto.

Ad II. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit. Die 20 Novembris 1903.

S. Card. Cretoni, *S. R. C., Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Debbono considerarsi rivocati tutti gl' indulti, riguardanti pie cantilene in lingua volgare, durante la messa cantata.

Plocen. 29 Ian. 1904 — Quum quaedam Ephemerides Polonicae, quae Varsaviae eduntur, nuper asseruerint aliquem Ordinarium huius Provinciae Varsavien. obtinuisse a S. Sede permissionem pro populo canendi iuxta antiquum morem, tempore Missae Solemnis, sine Ministris sacris celebratae, varias cantilenas pias in lingua vernacula, omissis iis, quae a rubricis cani praescribuntur, hodiernus R.mus D.nus

Episcopus Plocensis a Sacrorum Rituum Congregatione opportunam sequentium dubiorum solutionem reverenter expetivit:

I. Sitne reapse data talis permissio cuidam Antistitum huius Varsaviensis Provinciae?

II. In casu affirmativo ad I. sitne hoc merum tantummodo privilegium pro una Dioecesi; vel extendi possit ad omnes Dioeceses huius Provinciae?

III. In casu affirmativo ad II., sintne Decreta Sacrae Rituum Congregationis n. 3365 *Clodien.* 7 Aug. 1875. ad VII, n. 3496 *Praefecturae Apostolicae de Madagascar* 21 Iunii 1879 ad I, n. 3880 *Bisarchien.* 31 Ian. 1896, et n. 3994 Plocen. 25 Iunii 1898 ad I abrogata?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative et ad tempus; sed haec permissio iam fuit revocata Motu proprio SS.mi D. N. Pii Papae X super musica sacra 22 Novembris 1903 et Decreto S. R. C. Urbis et Orbis 8 Ianuarii 1904

Ad II. Provisum in primo.

Ad III. Negative et serventur Decreta praedictis Motu Proprio et Decreto Urbis et Orbis confirmata (1).

Atque ita rescripsit, die 29 Ianuarii 1904.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulgenze annesse ad alcune preghiere a S. Gio. Battista.

Il Sacerdote Giambattista M. Menghini, Ceremoniere Apostolico, prostrato al Trono della S. V., La supplica umilmente, affinchè ad alimentare la divozione verso il grande precursore di N. S. G. C., S. Giovanni Battista, voglia degnarsi di concedere in perpetuo a tutti i fedeli, che reciteranno divotamente e con cuore contrito le infrascritte preghiere, l'Indulgenza di duecento giorni da lucrarsi una volta al giorno; di trecento giorni da lucrarsi in ciascun giorno, se le reciteranno per lo spazio di un triduo o di una novena; la plenaria nel decorso di detto spazio di tempo, o in uno degli otto giorni susseguenti, se si accosteranno, avendole recitate ogni giorno del triduo o della novena, ai SS. Sacramenti della Confessione e Comu-

(1) Vedi questi documenti più innanzi a pag. 15 sg.

nione, e pregheranno secondo l' intenzione del Sommo Pontefice. La supplica inoltre a concedere che le predette Indulgenze possono applicarsi a modo di suffragio alle anime del Purgatorio.

Che, ecc.

Orazione a S. Giovanni Battista.

I. — O glorioso S. Giovanni Battista, fra i nati di donna il profeta più grande (Luc. VII, 28), voi, benchè santificato sin dal seno materno, e di vita innocentissima, purtuttavia voleste ritirarvi nel deserto, per ivi predicare l' austerità e la penitenza; deh! otteneteci dal Signore la grazia, che, distaccati, almeno coll' affetto del cuore, da ogni bene terreno, pratichiamo la cristiana mortificazione col raccoglimento interiore e con lo spirito di santa orazione.

Pater, Ave, Gloria.

II. — O Apostolo zelantissimo, che senza operare in altri alcun prodigio, ma solamente coll' esempio della vostra vita penitente e coll' efficacia della vostra parola, vi traeste dietro le turbe, per disporle ad accogliere degnamente il Messia e ad ascoltarne le celesti dottrine; deh! fate, che ancora a noi sia dato coll' esempio di una santa vita e coll' esercizio delle buone opere, di condurre molte anime a Dio; quelle soprattutto che sono avvolte dalle tenebre dell' errore e dell' ignoranza e traviate dal vizio.

Pater, Ave, Gloria.

III. — O Martire invitto, che per l' onore di Dio e per la salute delle anime, con fermezza costante vi opponeste, a costo pur della vita, all' empio Erode, rimproverandogli apertamente la vita perversa e dissoluta; deh! impetrateci un cuore forte e generoso, affinchè, vincendo ogni umano rispetto, francamente professiamo la nostra santa fede, e seguiamo gl' insegnamenti di Gesù Cristo nostro divino Maestro.

Pater, Ave. Gloria.

℣. Ora pro nobis, S. Ioannes Baptista.

℟. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Oremus.

Deus, qui praesentem diem honorabilem nobis in Beati Ioannis nativitate (commemoratione) fecisti; da populis tuis spiritualium gratia gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirige in viam salutis aeternae. Per Christum Dominum Nostrum. Amen.

" Pro gratia iuxta preces, servatis servandis, et absque ulla Brevis expeditione. „

Die 9 Ianuarii an. 1904.

PIVS PP. X.

Praesens rescriptum exhibitum fuit huic S. Cong. Indulg. Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C, die 11 Ianuarii 1904.

Iosephus M. Can.cus Coselli, *Substitutus.*

MOTV PROPRIO

Gratiae et Privilegia
Clericis Conclavistis postremi Conclavis concessa.

Peculiaria quaedam benevolentiae Nostrae argumenta dilectis filiis, ecclesiasticis viris daturi, qui Nobis et Venerabilibus Fratribus Nostris Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus in Conclavi, quo divina favente clementia ad Summum Pontificatum assumpti fuimus, operam adhibuere, aut variis ibidem muneribus sunt perfuncti, traditam a Decessoribus Nostris consuetudinem sic sane tenuimus, quemadmodum per conditionem temporum licuit. Quapropter id maxime gratiarum privilegiorumque genus animo spectantes, quod esset cum eorumdem Conclavistarum praesenti utilitate coniunctum, haec auctoritate Nostra Nostroque Motu proprio decrevimus:

I. Clericis Conclavistis S. R. E. Cardinalium in Urbe commorantium aut Italiae dioecesibus praesidentium libellae centum et quinquaginta singulos in annos, pensionis nomine, erunt.

II. Gratiae, provisiones aut commendae quorumvis beneficiorum ecclesiasticorum, Litteraeque Apostolicae de hisce conficiendae, gratis iisdem semel tantum impertientur.

III. Si quando infirma valetudine utantur, Sacrum per se facere, servatis servandis, in suo cuiusque Oratorio quod ipsorum Ordinarius probaverit, ius eisdem erit. Ceteris vero Clericis Conclavistis, qui Venerabiles Fratres Nostros S. R. E. Cardinales dioecesibus extra Italiam regendis praepositos sunt secuti, memoratae expers conditionis, servatisque ut supra servandis, Oratorii privati ius erit.

IV. Expediendae de his privilegiis ac iuribus Litterae gratis omni ex causa concedantur.

V. Declaratae modo gratiae aliis gratiis quovis ex capite habitis vel assequendis detrimento ne sint: omnis tamen efficacitas praescriptis maneat, quae a Leone XIII fel. rec. Decessore Nostro, die XXIV Maii a. MDCCCIC sunt edita.

Non obstantibus Constitutionibus, Ordinationibus, Nostris ac Cancellariae Apostolicae Regulis, aliisque licet speciali et individua men-

tione dignis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis specialis et individua habenda mentio, eorumque tenores inserendi forent, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse Motu proprio derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque, cum clausulis opportunis.

Fiat motu proprio J.

Et cum absolutione a censuris ad effectum etc. Et cum declaratione quod reliqua privilegia et indulta contenta in similibus Motus proprii schedulis a nonnullis Romanis Pontificibus Praedecessoribus Nostris favore Conclavistarum alias editis, ob hodiernas rerum ac temporum circumstantias pro nunc in suspenso remaneant. Et quod praesentis Nostri Motus proprii schedulae signatura sufficiat et ubique fidem faciat in iudicio et extra illud, Regula quacumque contraria non obstante; et quod praemissorum omnium et singulorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in Litteris, si videbitur, expediendis, in quibus singulorum Conclavistarum nomina et cognomina exprimi et describi, seu pro expressis et descriptis haberi possint, inter quos Sacrista et Magistri Caeremoniarum Cappellae Nostrae, nec non Secretarius Collegii eorumdem Cardinalium. Volumus autem quod Litterarum super praesentibus conficiendaram ac etiam praesentis Nostri Motus proprii transumptis impressis ac manu alicuius personae in ecclesiastica dignitate constitutae subscriptis et sigillo munitis, eadem fides, tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae originalibus Litteris vel praesenti Motui proprio originali adhibeatur, si forent exhibitae vel ostensae, aut exhibitus vel ostensus foret. — *Fiat J.*

Datum Romae apud S. Petrum decimo nono Calendas Ianuarii anno primo.

A. Card. Di Pietro, *Pro-Datarius.*

MOTV PROPRIO

Sacra Congregatio Indulgentiis et Sacris Reliquiis praeposita cum S. Rituum Congregatione perpetuo conjungitur.

Quae in Ecclesiae bonum integre provehendum spectant et ad animarum salutem valde conferre noscuntur, ea cuncta, pro Apostolici muneris sollicitudine, Pontificum decessorum vestigiis,ut par est, religiose inhaerentes, Nos etiam omni opera providere et ad exitum perducere contendimus. — Hinc fit, ut ad sacrum quoque Consilium, cuius est de Indulgentiis Sanctorumque Reliquiis cognoscere, speciatim cogita-

tionem convertamus, eique, ad diuturnam stabilemque formam fructuosius perficiendam, sedulum curarum Nostrarum officium optemus impertiri. Hoc sane permulta suadent, sed ipsa, imprimis, sacri eiusdem Consilii dignitas, iure veluti suo, maxime requirit. Vix enim attinet dicere, quanti semper momenti res sit habita, indulgentiarum thesaurum naviter inviolateque custodire, de Sanctorum Reliquiis earumque veneratione recte peragere, gravissima alia in id genus munia pie adimplere, deque normis iam statutis, ad temporum rerumque usum et necessitatem, iura declarare. Has profecto ob causas Romani Pontifices facere non potuerunt, quin, reputando experiendoque, quanto maiore valerent accuratione, huius rei prosperitati indesinenter consulerent. Nam, ut praetereamus quæ Innocentius III (1) et Pius IV (2) cæterique plures, praesertim post Synodi Tridentinae decreta (3), sapienter caverunt, neminem plane latet quas tulerint leges Clemens VIII et Clemens IX, qui de peculiari delectorum quorundam S. R. E. Cardinalium Congregatione instituenda peropportunum oppido consilium inierunt; quasque deinceps regulas Clemens XIII, Benedictus XIV, Leo XII, Pius IX et Leo XIII, datis in id haud semel Litteris, conficiendas curaverint. Scilicet, rei gravitate permoti, ut maior in hoc Apostolica evigilaret diligentia, conspiciebant apprime Antecessores Nostri de facto quidem agi, quod, in Christiani nominis decus, permagni interesset, et ad uberem Christifidelium utilitatem pertineret potissimum. Quapropter eadem Nos impellit causa, ut partem providentiæ Nostræ non postremam idem sibi opus vindicet. — Quo autem plurimum auxilii, pro sanctis Ecclesiae institutis, possit accedere, illud Nobis præcipue desiderandum animo obversatur, ut, nempe, quae arctissima quadam obiecti, spiritus, officiorum, methodique gerendae, vel identitate, vel saltem affinitate et similitudine inter se adiunguntur, ea simul in unum etiam corpus coalescere et coagmentari spectentur; prouti ratio et naturalis ordo expostulat, eventa quotidie comprobant, atque experientia perspicuae esse opportunitatis omnino confirmat. *Virtus*, enim, ut S. Thomas (4) docet, *quanto est magis unita, tanto est fortior, et per separationem minuitur*. Ac propterea, nihil finis obtinendi efficacitatem alacrius promovere dignoscitur, quam conspirantium virium cumulata possessio, nihil optima incolumitatis adiumenta in bonum melius devincit, quam reflorens voluntatum communio; nihil copiam ad fructus efferendos salutares potiorem haurit, quam facultatum in

(1) Cap. *Cum ex eo*; De Reliq. et vener. Sanctorum.
(2) Bull. *Decet Roman. Pontif.* die 7 Nov. 1562.
(3) Conc. Trid. Sess. 21; Decr. *De Indulg.*
(4) 2.ª 2.ª Quaest. XXXVII, a. 2, ad 3um.

societatem adiunctio. — Porro non est cur pluribus ostendamus, huiusmodi similitudinem et affinitatem vel maxime vigere inter S. Congregationem Indulgentiis ac SS. Reliquiis praepositam et S. Rituum Congregationem, cuius id proprium est, ut de Dei et Sanctorum cultu, praecipuo sibi munere expediendo, pertractet, atque iis, quae in hanc rem obveniunt, assiduo sollerterque prospiciat. Quae cum sic se habeant, ut quod e re penitus esse censemus, id tandem a Nobis absolvatur, et spes utilitatum exploratarum, quas Romana instituta gignere nemo non videt, plenius in dies augeatur, omniaque ex votis salubrius cedant, Nos, motu proprio, certa scientia, causaque mature perpensa, decernimus et statuimus, ut Congregatio Indulgentiis et SS. Reliquiis praeposita cum S. Rituum Congregatione in posterum tempus perpetuo coniungatur ; salvis ex integro manentibus sui muneris, officialium et facultatum ratione et forma hucusque servatis. Hunc praeterea in finem, dilecto Filio Nostro S. R. E. Cardinali Aloisio Tripepi, ipsius Congregationis Indulgent. et SS. Reliq. Praefecto, munus etiam Pro-Praefecti S. Rituum Congregationis conferimus et demandamus. — Consiliis hisce curisque Nostris exitum, hoc praesertim temporum cursu, perutilem non defore summopere confidimus, benignitate annuente Dei providentissimi. — Praesens autem decretum, ratum et firmum deinceps consistere, et auctoritatis Nostrae Apostolicae rebore muniri volumus, edicimus et declaramus, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXVIII Ianuarii MCMIV, Pontificatus Nostri anno primo.

PIVS PP. X.

SULLA RESTAURAZIONE DELLA MUSICA SACRA

I.

Lettera al Sig. Cardinale Respighi Vicario generale di Roma.

Signor Cardinale,

Il desiderio di veder rifiorire in ogni luogo il decoro e la dignità e santità delle funzioni liturgiche Ci ha determinato di far conoscere con un nostro particolare Chirografo quale sia la volontà Nostra rispetto alla musica sacra, che sì largamente si adopera a servigio del culto. Nutriamo fiducia che tutti Ci asseconderanno in questa desiderata restaurazione, nè già solamente con quella cieca sommes-

sione, pur sempre lodevole anch' essa, onde si accettano pel puro spirito di obbedienza i comandi onerosi e contrarii al proprio modo di pensare e sentire, sì bene con quella prontezza di volontà, che nasce dall' intima persuasioue di dover così fare per ragioni debitamente apprese, chiare, evidenti, irrepugnabili.

Per poco infatti che si rifletta al fine santissimo, per cui l' arte è ammessa a servigio del culto, e alla somma convenienza di non offrire al Signore, se non cose per sè buone e, dove torni possibile, eccellenti, si riconoscerà subito, che le prescrizioni della Chiesa a riguardo della musica sacra non sono che l' immediata applicazione di questi due principii fondamentali. Quando il clero ed i maestri di cappella ne siano penetrati, la buona musica sacra rifiorisce spontaneamente, come si è osservato e di continuo si osserva in gran numero di luoghi; quando invece quei principii si trascurano, non bastano nè preghiere, nè ammonizioni, nè ordini severi e ripetuti, nè minacce di pene canoniche a far sì, che nulla si cangi: tanto la passione e, se non questa, una vergognosa ed inescusabile ignoranza trova modo di eludere la volontà della Chiesa e di continuare per anni ed anni nel medesimo biasimevole stato di cose.

Tale prontezza di volontà Ci promettiamo in modo particolarissimo dal clero e dai fedeli di questa Nostra diletta città di Roma, centro del Cristianesimo e sede della suprema Autorità della Chiesa. Sembra invero che niuno dovrebbe sentir meglio l' influsso della Nostra parola, quanto coloro che direttamente l' ascoltano dalla bocca Nostra, e che l' esempio di amorosa e filiale sommessione ai Nostri inviti paterni, da niun altro dovrebbe esser dato con maggiore sollecitudine, quanto dalla prima e più nobile porzione del gregge di Cristo, che è la Chiesa di Roma, specialmente commessa alla Nostra cura pastorale di Vescovo. S' aggiunga che tale esempio dev' essere dato al cospetto del mondo tutto. Da ogni parte qua vengono continuamente e vescovi e fedeli per riverire il Vicario di Cristo e per ritemprare lo spirito, visitando le nostre venerande basiliche e le tombe dei Martiri ed assistendo con raddoppiato fervore alle solennità, che con ogni pompa e splendore qui si celebrano in ogni tempo dell' anno. " *Optamus, ne moribus nostris offensi recedant,* „ diceva fin dai suoi tempi Benedetio XIV, Nostro Predecessore, nella sua lettera Enciclica " *Annus qui,* „ parlando appunto della musica sacra: *bramiamo che non ritornino alle patrie loro, scandalizzati dalle nostre consuetudini.* E toccando più innanzi dell' abuso degli strumenti, allora invalso, il medesimo Pontefice diceva: " *Qual concetto si formerà di noi, chi venendo da paesi, dove gli strumenti non si adoperano in chiesa, gli udirà nelle chiese nostre, nè più, nè meno di quel che si soglia fare nei*

teatri e negli altri luoghi profani? Verranno pure da luoghi e paesi, dove nelle chiese si canta e suona, come si fa ora nelle chiese nostre. Ma se sono uomini di buon senno, si dorranno di non trovare nella nostra musica quel rimedio al male delle chiese loro, che erano venuti cercando. „

In altri tempi nelle musiche, solite eseguirsi in chiesa, si avvertiva forse assai meno la loro difformità dalle leggi e dalle prescrizioni ecclesiastiche, e lo scandalo per avventura era più ristretto, appunto perchè l'inconveniente era più diffuso e più generale. Ma ora, poichè tanto studio si è messo da uomini egregi nell'illustrare le ragioni della liturgia e quelle dell'arte a servigio del culto, poichè in tante chiese del mondo si sono ottenuti nella restaurazione della musica sacra così consolanti e non di rado così splendidi risultati, non ostante le difficoltà gravissime che si opponevano e che furono felicemente superate, poichè infine la necessità di un pieno mutamento di cose è entrata universalmente negli animi, ogni abuso in questa parte diviene intollerabile e dev'essere rimosso.

Ella pertanto, Sig. Cardinale, nell'alto suo officio di Nostro Vicario in Roma per le cose spirituali, con la soavità che le è propria, ma con non minore fermezza, si adopererà, ne siamo certi, perchè le musiche che si eseguiscono nelle chiese e cappelle sì del clero secolare che regolare di questa Città, rispondano pienamente alle Nostre Istruzioni. Molte cose si dovranno o rimuovere o correggere nei canti delle messe, delle litanie lauretane, dell'inno eucaristico; ma ciò che abbisogna di un compiuto rinnovamento è il canto dei Vesperi nelle feste che si celebrano nelle varie chiese e basiliche. Le prescrizioni liturgiche del *Caeremoniale Episcoporum* e le belle tradizioni musicali della classica Scuola romana non vi si riscontrano più. Alla devota salmodia del clero, alla quale partecipava anche il popolo, si sono sostituite interminabili composizioni musicali sulle parole dei salmi, tutte foggiate alla maniera delle vecchie opere teatrali a per lo più di sì meschino valore d'arte, che non si tollererebbero affatto neppure nei concerti profani di minor conto. La devozione e la pietà cristiana non ne vanno certo promosse; si pasce la curiosità di alcuni meno intelligenti, ma i più ne ricevono disgusto e scandalo e si meravigliano che un tanto abuso perduri ancora. Noi dunque vogliamo ch'esso sia interamente tolto di mezzo e che la solennità dei Vesperi sia per tutto celebrata secondo le norme liturgiche da Noi indicate. Precederanno nell'esempio le basiliche patriarcali per la cura sollecita e lo zelo illuminato dei Signori Cardinali alle medesime preposti, e con quelle gareggeranno anzitutto le basiliche minori, le chiese collegiate e parrocchiali, come pure le chiese e cappelle degli Ordini religiosi. Ed Ella, Sig. Cardinale, non adoperi

indulgenza, non conceda dilazioni. Col differire, la difficoltà non isminuisce, anzi aumenta, e poichè il taglio è da fare, si faccia immediatamente, risolutamente. Abbiano tutti fiducia in Noi e nella Nostra parola, con la quale va congiunta la grazia e la benedizione celeste. Sulle prime la novità produrrà in alcuni qualche meraviglia; si troverà forse alquanto impreparato qualcuno tra' maestri di cappella e tra' direttori del coro; ma a poco a poco la cosa riprenderà, da se medesima, e nella perfetta rispondenza della musica alle norme liturgiche ed alla natura della salmodia tutti ravviseranno una bellezza e bontà, forse non mai dapprima avvertite. Invero la solennità dei Vesperi sarà così notabilmente raccorciata. Ma se i rettori delle chiese vorranno in qualche circostanza prolungare alquanto le funzioni, affine di trattenere il popolo, che così lodevolmente suol rendersi nelle ore vespertine alla chiesa dove celebrasi la festa, nulla vieta, anzi sarà tanto di guadagnato per la pietà ed edificazione dei fedeli, se al Vespero succeda un acconcio sermone e si chiuda poi con una solenne benedizione del SSmo Sacramento.

Desideriamo infine che la musica sacra sia coltivata con cura speciale e nei debiti termini in tutti i seminari e collegi ecclesiastici di Roma, dove una sì numerosa e tanto eletta schiera di giovani chierici di ogni parte del mondo si vengono educando alle scienze sacre ed al vero spirito ecclesiastico. Sappiamo, e questo grandemente Ci conforta, che in parecchi istituti la musica sacra è in fiore così che essi possono servire altrui di modello. Ma alcuni seminari ed alcuni collegi, sia per la noncuranza dei superiori, sia per la poca capacità e pel gusto non buono delle persone, alle quali l' istruzione del canto e la direzione della musica sacra sono affidate, lasciano molto a desiderare. Ella, Signor Cardinale, vorrà provvedere con sollecitudine anche a questo, insistendo soprattutto perchè il canto gregoriano, secondo le prescrizioni del Concilio tridentino e d' innumerevoli altri Concili provinciali e diocesani di ogni parte del mondo, sia studiato con diligenza speciale e per solito preferito nelle funzioni pubbliche e private dell' istituto. In altri tempi, a dir vero, il canto gregoriano dai più non si conosceva, se non sui libri scorretti, alterati, raccorciati. Ma lo studio accurato e diuturno, postovi intorno da uomini insigni e grandemente benemeriti dell' arte sacra, ha cambiato faccia alle cose. Il canto gregoriano restituito in modo tanto soddisfacente alla sua primiera purezza, quale ci fu tramandato dai padri e si trova nei codici delle varie Chiese, appare dolce, soave, facilissimo ad apprendere e di una bellezza sì nuova ed inaspettata, che dov' esso fu introdotto, non tardò ad eccitare vero entusiasmo nei giovani cantori. Or quando nell' adempimento del dovere entra il di-

letto, tutto si opera con maggiore alacrità e con frutto più duraturo. Vogliamo adunque che in tutti i collegi e seminari di quest' alma Città s' introduca di nuovo l' antichissimo canto romano, che già risonava nelle nostre chiese e basiliche e formò le delizie delle passate generazioni nei più bei tempi della pietà cristiana. E come altra volta dalla Chiesa di Roma quel canto si era sparso nelle altre Chiese d' Occidente, così bramiamo che i giovani chierici, istruiti sotto i Nostri occhi, lo rechino e lo diffondano di nuovo nelle diocesi loro, quando vi ritorneranno sacerdoti ad operare per la gloria di Dio. Ci gode l' animo di dare queste disposizioni, mentre stiamo per celebrare il XIII centenario dalla morte del glorioso ed incomparabile Pontefice San Gregorio Magno, al quale una tradizione ecclesiastica di molti secoli ha attribuito la composizione di queste sante melodie, donde alle medesime è derivato il nome. Si esercitino diligentemente in quelle i Nostri carissimi giovani; chè Ci sarà caro udirli, se come Ci viene riferito, essi si raccoglieranno insieme nelle prossime feste centenarie presso la tomba del Sommo Pontefice nella Basilica Vaticana affine di eseguire le melodie gregoriane durante la sacra Liturgia, che a Dio piacendo, sarà da Noi in tale fausta occasione celebrata.

Intanto a pegno della Nostra particolare benevolenza riceva, Signor Cardinale, l' Apostolica Benedizione, che dall' intimo del cuore impartiamo a Lei, al clero ed a tutto il Nostro dilettissimo popolo.

Dal Vaticano nella festa della Immacolata del 1903.

PIUS PP. X.

II.

Sulla Musica Sacra.

MOTV PROPRIO

PIVS PP. X

Tra le sollecitudini dell' officio pastorale, non solamente di questa Suprema Cattedra, che per inscrutabile disposizione della Provvidenza, sebbene indegni occupiamo, ma di ogni Chiesa particolare, senza dubbio è precipua quella di mantenere e promuovere il decoro della Casa di Dio, dove gli augusti misteri della religione si celebrano e dove il popolo cristiano si raduna, onde ricevere la grazia dei Sacramenti, assistere al santo Sacrificio dell' Altare, adorare l' augustissimo Sacramento del Corpo del Signore ed unirsi alla preghiera comune della

Chiesa nella pubblica e solenne officiatura liturgica. Nulla adunque deve occorrere nel tempio che turbi od anche solo diminuisca la pietà e la divozione dei fedeli, nulla che dia ragionevole motivo di disgusto o di scandalo, nulla soprattutto che direttamente offenda il decoro e la santità delle sacre funzioni e però sia indegno della Casa di orazione e della maestà di Dio.

Non tocchiamo partitamente degli abusi che in questa parte possono occorrere. Oggi l' attenzione Nostra si rivolge ad uno dei più comuni, dei più difficili a sradicare e che talvolta si deve deplorare anche là, dove ogni altra cosa è degna del massimo encomio per la bellezza e sontuosità del tempio, per lo splendore e per l' ordine accurato delle ceremonie, per la frequenza del clero, per la gravità e per la pietà dei ministri che celebrano. Tale è l' abuso nelle cose del canto e della musica sacra Ed invero, sia per la natura di quest'arte per se medesima fluttuante e variabile, sia per la successiva alterazione del gusto e delle abitudini lungo il correr dei tempi, sia pel funesto influsso che sull' arte sacra esercita l' arte profana e teatrale, sia pel piacere che la musica direttamente produce e che non sempre torna facile contenere nei giusti termini, sia infine per i molti pregiudizi che in tale materia di leggieri s'insinuano e si mantengono poi tenacemente anche presso persone autorevoli e pie, v' ha una continua tendenza a deviare dalla retta norma, stabilita dal fine, per cui l' arte è ammessa a servigio del culto, ed espressa assai chiaramente nei canoni ecclesiastici, nelle ordinazioni dei Concilii generali e provinciali, nelle prescrizioni a più riprese emanate dalle Sacre Congregazioni romane e dai Sommi Pontefici Nostri Predecessori.

Con vera soddisfazione dell' animo Nostro ci è grato riconoscere il molto bene che in tal parte si è fatto negli ultimi decennii anche in questa Nostra alma Città di Roma ed in molte Chiese della patria Nostra, ma in modo particolare presso alcune nazioni, dove uomini egregi e zelanti del culto di Dio, con l' approvazione di questa Santa Sede e sotto la direzione dei Vescovi, si unirono in fiorenti Società e rimisero in pienisssimo onore la musica sacra pressochè in ogni loro chiesa e cappella. Codesto bene tuttavia è ancora assai lontano dall' essere comune a tutti, e se consultiamo l' esperienza Nostra personale e teniamo conto delle moltissime lagnanze che da ogni parte Ci giunsero in questo poco tempo, dacchè piacque al Signore di elevare l' umile Nostra Persona al supremo apice del Pontificato romano, senza differire più a lungo, crediamo Nostro primo dovere di alzare subito la voce a riprovazione e condanna di tutto ciò che nelle funzioni del culto e nell' officiatura ecclesiastica si riconosce difforme dalla retta norma indicata. Essendo infatti Nostro vivissimo

desiderio che il vero spirito cristiano rifiorisca per ogni modo e si mantenga nei fedeli tutti, è necessario provvedere prima di ogni altra cosa alla santità e dignità del tempio, dove appunto i fedeli si radunano per attingere tale spirito dalla sua prima ed indispensabile fonte, che è la partecipazione attiva ai sacrosanti misteri e alla preghiera pubblica e solenne della Chiesa. Ed è vano sperare che a tal fine su noi discenda copiosa la benedizione del Cielo, quando il nostro ossequio all' Altissimo, anzichè ascendere in odore di soavità, rimette invece nella mano del Signore i flagelli, onde altra volta il Divin Redentore cacciò dal tempio gli indegni profanatori.

Per la qual cosa, affinchè niuno possa d' ora innanzi recare la scusa di non conoscere chiaramente il dover suo e sia tolta ogni indeterminatezza nell' interpretazione di alcune cose già comandate, abbiamo stimato espendiente additare con brevità quei principii che regolano la musica sacra nelle funzioni del culto e raccogliere insieme in un quadro generale le principali prescrizioni della Chiesa contro gli abusi più comuni in tale materia. E però di moto proprio e certa scienza pubblichiamo la presente Nostra *Istruzione*, alla quale, quasi a *codice giuridico della musica sacra*, vogliamo dalla pienezza della Nostra Autorità Apostolica sia data forza di legge, imponendone a tutti col presente Nostro Chirografo la più scrupolosa osservanza.

I. — Principii generali.

1. La musica sacra, come parte integrante della solenne liturgia, ne partecipa il fine generale, che è la gloria di Dio e la santificazione ed edificazione dei fedeli. Essa concorre ad accrescere il decoro e lo splendore delle ceremonie ecclesiastiche, e siccome suo officio principale è di rivestire con acconcia melodia il testo liturgico che viene proposto all' intelligenza dei fedeli, così il suo proprio fine è di aggiungere maggiore efficacia al testo medesimo, affinchè i fedeli con tale mezzo siano più facilmente eccitati alla devozione e meglio si dispongano ad accogliere in sè i frutti della grazia, che sono proprii della celebrazione dei sacrosanti misteri.

2. La musica sacra deve per conseguenza possedere nel grado migliore le qualità che sono proprie della liturgia, e precisamente la *bontà delle forme*, onde sorge spontaneo l' altro suo carattere, che è *l' universalità*.

Deve essere *santa*, e quindi escludere ogni profanità, non solo in se medesima, ma anche nel modo onde viene proposta per parte degli esecutori.

Deve essere *arte vera*, non essendo possibile che altrimenti abbia

sull' animo di chi l' ascolta quell' efficacia, che la Chiesa intende ottenere accogliendo nella sua liturgia l' arte dei suoni.

Ma dovrà insieme essere *universale* in questo senso, che pur concedendosi ad ogni nazione di ammettere nelle composizioni chiesastiche quelle forme particolari che costituiscono in certo modo il carattere specifico della musica loro propria, queste però devono essere in tal maniera subordinate ai caratteri generali della musica sacra, che nessuno di altra nazione all' udirla debba provarne impressione non buona.

II. — Generi di musica sacra.

3. Queste qualità si riscontrano in grado sommo nel canto gregoriano, che è per conseguenza il canto ch' essa ha ereditato dagli antichi padri, che ha custodito gelosamente lungo i secoli nei suoi codici liturgici, che come suo direttamente propone ai fedeli, che in alcune parti della liturgia esclusivamente prescrive e che gli studi più recenti hanno sì felicemente restituito alla sua integrità e purezza.

Per tali motivi il canto gregoriano fu sempre considerato come il supremo modello della musica sacra potendosi stabilire con ogni ragione la seguente legge generale: " *Tanto una composizione per chiesa è più sacra e liturgica, quanto più nell' andamento, nell' ispirazione e nel sapore si accosta alla melodia gregoriana, e tanto è meno degna del tempio, quanto più da quel supremo modello si riconosce difforme.* „

L' antico canto gregoriano tradizionale dovrà dunque restituirsi largamente nelle funzioni del culto, tenendosi da tutti per fermo, che una funzione ecclesiastica nulla perde della sua solennità, quando pure non venga accompagnata da altra musica che da questa soltanto.

In particolare si procuri di restituire il canto gregoriano nell' uso nel popolo, affinchè i fedeli prendano di nuovo parte più attiva all' officiatura ecclesiastica, come anticamente solevasi.

4. Le anzidette qualità sono pure possedute in ottimo grado dalla classica polifonia, specialmente della Scuola Romana, la quale nel secolo XVI ottenne il massimo della sua perfezione per opera di Pierluigi da Palestrina e continuò poi a produrre anche in seguito composizioni di eccellente bontà liturgica e musicale. La classica polifonia assai bene si accosta al supremo modello di ogni musica sacra che è il canto gregoriano, e per questa ragione meritò di essere accolta insieme col canto gregoriano, nelle funzioni più solenni della Chiesa, quali sono quelle della Cappella Pontificia. Dovrà dunque anch' essa restituirsi largamente nelle funzioni ecclesiastiche, specialmente nelle più insigni basiliche, nelle chiese cattedrali, in quelle

dei seminarii e degli altri instituti ecclesiastici, dove i mezzi necessarii non sogliono fare difetto.

5. La Chiesa ha sempre riconosciuto e favorito il progresso delle arti, ammettendo a servizio del culto tutto ciò che il genio ha saputo trovare di buono e di bello nel corso dei secoli, salve però sempre le leggi liturgiche. Per conseguenza la musica più moderna è pure ammessa in chiesa, offrendo anch' essa composizioni di tale bontà, serietà e gravità, che non sono per nulla indegne delle funzioni liturgiche.

Nondimeno, siccome la musica moderna è sorta precipuamente al servigio profano, si dovrà attendere con maggior cura, perchè le composizioni musicali di stile moderno, che si ammettono in chiesa, nulla contengano di profano, non abbiano reminiscenze di motivi adoperati in teatro, e non siano foggiate neppure nelle loro forme esterne sull' andamento dei pezzi profani.

III. — Testo liturgico.

7. La lingua propria della Chiesa Romana è la latina. È quindi proibito nelle solenni funzioni liturgiche di cantare in volgare qualsivoglia cosa; molto più poi di cantare in volgare le parti variabili o comuni della messa e dell' officio.

8. Essendo per ogni funzione liturgica determinati i testi che possono proporsi in musica e l' ordine con cui devono proporsi, non è lecito nè di confondere quest' ordine, nè di cambiare i testi prescritti in altri di propria scelta, nè di ometterli per intero od anche solo in parte, se pure le rubriche liturgiche non consentono di supplire con l' organo alcuni versetti del testo, mentre questi vengono semplicemente recitati in coro. Soltanto è permesso, giusta la consuetudine della Chiesa Romana, di cantare un mottetto al SS. Sacramento dopo il *Benedictus* della messa solenne. Si permette pure che dopo cantato il prescritto offertorio della messa, si possa seguire nel tempo che rimane un breve mottetto sopra parole approvate dalla Chiesa.

9. Il testo liturgico deve essere cantato come sta nei libri senza alterazione o posposizione di parole, senza indebite ripetizioni, senza spezzarne le sillabe, e sempre in modo intelligibile ai fedeli che ascoltano.

IV. — Forma esterna delle sacre composizioni.

10. Le singole parti della messa e dell' officiatura devono conservare anche musicalmente quel concetto e quella forma, che la tradizione ecclesiastica ha loro data e che trovasi assai bene espressa nel canto gregoriano. Diverso dunque è il modo di comporre un *in-*

troito, un *graduale*, un' *antifona*, un *salmo*, un *inno*, un *Gloria in excelsis* ecc.

11. In particolare si osservino le norme seguenti:

a) Il *Kyrie*, *Gloria*, *Credo* ecc., della messa devono mantenere l' unità di composizione, propria del loro testo. Non è dunque lecito di comporli a pezzi separati, così che ciascuno di tali pezzi formi una composizione musicale compiuta e tale che possa staccarsi dal rimanente e sostituirsi con altra.

b) Nell' officiatura dei Vespri si deve ordinariamente seguire la norma del *Caeremoniale Episcoporum*, che prescrive il canto gregoriano per la salmodia e permette la musica figurata pe' versetti del *Gloria Patri* e per l' inno.

Sarà nondimeno lecito nelle maggiori solennità di alternare il canto gregoriano del coro coi cosidetti *falsibordoni* o con versi in simile modo convenientemente composti.

Si potrà eziandio concedere qualche volta che i singoli salmi si propongano per intero in musica, purchè in tali composizioni sia conservata la forma propria della salmodia; cioè purchè i cantori sembrino salmeggiare tra loro, o con nuovi motivi, o con quelli presi dal canto gregoriano, o secondo questo imitati.

Restano dunque per sempre esclusi e proibiti i salmi cosiddetti *di concerto*.

Negli inni della Chiesa si conservi la forma tradizionale dell' inno. Non è quindi lecito di comporre p. e. il *Tantum ergo* per modo che la prima strofa presenti una romanza, una cavatina, un adagio, e il *Genitori* un allegro.

d) Le antifone dei Vespri devono essere proposte d' ordinario con la melodia gregoriana loro propria. Se però in qualche caso particolare si cantassero in musica, non dovranno mai avere nè la forma di una melodia di concerto nè l' ampiezza di un mottetto o di una cantata.

V. — Cantori.

12. Tranne le melodie proprie del celebrante all' altare e dei ministri, le quali devono essere sempre in solo canto gregoriano senza alcun accompagnamento d' organo, tutto il resto del canto liturgico, è proprio del coro dei leviti, e però i cantori di chiesa, anche se sono secolari, fanno propriamente le veci del coro ecclesiastico. Per conseguenza le musiche che propongono devono almeno nella loro massima parte, conservare il carattere di musica da coro.

Con ciò non s' intende del tutto esclusa la voce sola. Ma questa non deve mai predominare nella funzione, così che la più gran par-

te del testo liturgico sia in tale modo eseguita ; piuttosto deve avere il carattere di semplice accenno o spunto melodico, ed essere strettamente legata al resto della composizione a forma di coro.

13. Dal medesimo principio segue che i cantori hanno in chiesa vero officio liturgico, e che però le donne, essendo incapaci di tale officio, non possono essere ammesse a far parte del coro o della cappella musicale. Se dunque si vogliono adoperare le voci acute dei soprani e contralti, queste dovranno essere sostenute dai fanciulli, secondo l' uso antichissimo della Chiesa.

14. Per ultimo non si ammettono a far parte della cappella di chiesa se non uomini di conosciutà pietà e probità di vita, i quali col loro modesto e devoto contegno durante le funzioni liturgiche si mostrino degni del santo officio che esercitano. Sarà pure conveniente che i cantori, mentre cantano in chiesa, vestano l' abito ecclesiastico e la cotta, e se trovansi in cantorie troppo esposte agli sguardi del pubblico, siano difese da grate.

VI. — Organo ed istrumenti.

15. Sebbene la musica propria della Chiesa sia la musica puramente vocale, nondimeno è permessa eziandio la musica con accompagnamento d' organo. In qualche caso particolare, nei debiti termini e e coi convenienti riguardi, potranno anche ammettersi altri strumenti, ma non mai senza licenza dell' Ordinario giusta la prescrizione del *Caeremoniale Episcoporum.*

16. Siccome il canto deve sempre primeggiare, così l' organo o gli strumenti devono semplicemente sostenerlo e non mai opprimerlo.

17. Non è permesso di premettere al canto lunghi preludii o d' interromperlo con pezzi d' intermezzo.

18. Il suono dell' organo negli accompagnamenti del canto nei preludii, interludii, e simili, non solo deve essere condotto secondo la propria natura di tale strumento, ma deve partecipare di tutte le qualità che ha la vera musica sacra e che si sono precedentemente annoverate.

19. È proibito in chiesa l' uso del pianoforte, come pure quello degli strumenti fragorosi o leggeri, quali sono il tamburo, la grancassa, i piatti, i campanelli e simili.

20. È rigorosamente proibito alle cosiddette bande musicali di suonare in chiesa ; e solo in qualche caso speciale, posto il consenso dell' ordinario, sarà permesso di ammettere una scelta limitata giudiziosa e proporzianata all' ambiente, di strumenti a fiato, purchè la composizione e l' accompagnamento sia scritto in stile grave, conveniente e simile in tutto a quello proprio dell' organo.

21. Nelle processioni fuori di chiesa può essere permessa dall' Ordinario la banda musicale, purchè non si eseguiscano in nessun modo pezzi profani. Sarebbe desiderabile in tali occasioni che il concerto musicale si restringesse ad accompagnare qualche cantico spirituale in latino o volgare, proposto dai cantori o dalle pie congregazioni che prendono parte alla processione.

VII — Ampiezza della musica liturgica.

22. Non è lecito per ragione del canto o del suono fare attendere il sacerdote all' altare più di quello che comporti la ceremonia liturgica. Giusta le prescrizioni ecclesiastiche, il *Sanctus* della messa deve essere compiuto prima dell' elevazione, e però anche il celebrante deve in questo punto avere riguardo ai cantori. Il *Gloria* ed il *Credo*, giusta la tradizione gregoriana, devono essere relativamente brevi.

23. In generale è da condannare come abuso gravissimo, che nelle funzioni ecclesiastiche la liturgia apparisca secondaria e quasi a servizio della musica, mentre la musica è semplicemente parte della liturgia e sua umile ancella.

VIII. — Mezzi precipui.

24. Per l' esatta esecuzione di quanto viene qui stabilito, i Vescovi, se non l' hanno già fatto, istituiscano nelle loro diocesi una commissione speciale di persone veramente competenti in cose di musica sacra, alla quale, nel modo che giudicheranno più opportuno, sia affidato l' incarico d' invigilare sulle musiche che si vanno eseguendo nelle loro chiese. Nè badino soltanto che le musiche siano per sè buone, ma che rispondano altresì alle forze dei cantori e vengano sempre bene eseguite.

25. Nei seminarii dei chierici e negli istituti ecclesiastici, giusta le prescrizioni tridentine, si coltivi da tutti con diligenza ed amore l prelodato canto gregoriano tradizionale, ed i superiori siano in questa parte larghi d' incoraggiamento e di encomio coi loro giovani sudditi. Allo stesso modo, dove torni possibile, si promuova tra i chierici la fondazione di una *Schola Cantorum* per l' esecuzione della sacra polifonia e della buona musica liturgica.

26. Nelle ordinarie lezioni di liturgia, di morale, di gius canonico che si dànno agli studenti di teologia non si tralasci di toccare quei punti che più particolarmente riguardano i principii e le leggi della musica sacra, e si cerchi di compierne la dottrina con qualche particolare istruzione circa l' estetica dell' arte sacra, affinchè i chierici non escano dal seminario digiuni di tutte queste nozioni, pur necessarie alla piena cultura ecclesiastica.

27. Si abbia cura di restituire, almeno presso le chiese principali, le antiche *Scholae Cantorum*, come si è già praticato con ottimo frutto in buon numero di luoghi. Non è difficile al clero zelante d' istituire tali *Scholae* perfino nelle chiese minori di campagna, anzi trova in esse un mezzo assai facile d' adunare intorno a sè i fanciulli e gli adulti, con profitto loro proprio ed edificazione del popolo.

28. Si procuri di sostenere e promuovere in ogni miglior modo le Scuole superiori di musica sacra, dove già sussistono e di concorrere a fondarle, dove non si possedono ancora. Troppo è importante che la Chiesa stessa provveda all' istruzione dei suoi maestri, organisti, secondo i veri principii dell' arte sacra.

IX. — Conclusione.

29. Per ultimo si raccomanda ai maestri di cappella, ai cantori, alle persone del clero, ai superiori dei seminari, degli istituti ecclesiastici e delle comunità religiose, ai parroci e rettori di chiese, ai canonici delle collegiate e delle cattedrali, e sopratutto agli Ordinari diocesani di favorire con tutto lo zelo queste sagge riforme, da molto tempo desiderate e da tutti concordemente invocate, affinchè non cada in dispregio la stessa autorità della Chiesa, che ripetutamente le propose ed ora di nuovo le inculca.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico al Vaticano, il giorno della Vergine e Martire S. Cecilia, 22 Novembre 1903, del Nostro Pontificato l' anno primo.

PIVS PP. X

III.

Decreto della S. C. dei Riti che abolisce ogni contraria consuetudine.

Urbis et Orbis — 8 Ian. 1904 — Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X *Motu Proprio* diei Novembris 1903 sub forma *Instructionis de musica sacra* venerabilem Cantum Gregorianum iuxta codicum fidem ad pristinum Ecclesiarum usum feliciter restituit, simulque praescriptiones, ad sacrorum concentuum sanctitatem et dignitatem in templis vel promovendam vel restituendam, in unum corpus collegit, cui tamquam *Codici iuridico musicae sacrae* ex plenitudine Apostolicae Suae Potestatis vim legis pro universa Ecclesia habere voluit. Quare idem Sanc.mus Dominus Noster per hanc Sacrorum Rituum Congregat. mandat et praecipit, ut *Instructio* praedicta ab omnibus accipiatur Ecclesiis sanctissimeque servetur, non obstantibus privilegiis atque exemptionibus quibuscumque, etiam speciali nomine dignis, ut sunt privilegia

et exemptiones ab Apostolica Sede maioribus Urbis Basilicis, praesertim vero Sacrosanctae Ecclesiae Lateranensi concessa. Revocatis pariter sive privilegiis sive commendationibus, quibus aliae quaecumque cantus liturgici recentiores formae pro rerum ac temporum circumstantiis ab Apostolica Sede et ab hac Sacra Congregatione inducebantur, eadem Sanctitas Sua benigne concedere dignata est, ut praedictae cantus liturgici recentiores formae, in iis Ecclesiis ubi iam invectae sunt, licite retineri et cantari queant, donec quamprimum fieri poterit venerabilis Cantus Gregorianus iuxta codicum fidem in eorum locum sufficiatur. Contrariis non obstantibus quibuscunque.

De hisce omnibus Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X huic Sacrorum Rituum Congregationi praesens Decretum expediri iussit. Die 8 Ianuarii 1904

Seraphinus Card. Cretoni, *S. R. C. Praefectus.*
Diomedes Panici, Archiep. Laodicen., *S. R. C. Secretarius.*

CONSULTAZIONI.

Se e come possano i Superiori regolari esenti, ma laici, esercitare la giurisdizione ecclesiastica.

L' Ordine religioso N. N. formato di laici, con qualche raro sacerdote, ha per lo più superiori che sono laici. Eppure quest' Ordine gode la esenzione dalla potestà ordinaria e la comunicazione dei privilegii e delle facoltà concessi agli altri Ordini regolari. Or si chiede:

1.° Possono esercitare la piena giurisdizione ecclesiastica i superiori laici di quest' Ordine?

2.° E nel caso affermativo, in qual modo possono esercitarla?

Al 1.° Che l' Ordine religioso di cui parliamo goda la esenzione dalla giurisdizione ordinaria, e la comunicazione dei privilegii e delle facoltà concesse ad altri Ordini regolari, è fuori dubbio. I Sommi Pontefici concessero al detto Ordine " omnia et singula privilegia, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes, conservationes, immunitates, exemptiones, libertates caeterasque gratias etc. „ che sono proprii di altri Ordini religiosi esenti.

Or è proprio di tale esenzione che i Vescovi non hanno potestà ordinaria sugli Ordini esenti, ma il Romano Pontefice esercita in essi la giurisdizione ecclesiastica per mezzo dei superiori regolari; i qual perciò hanno la qualità di prelati sui loro sudditi con potestà quasi episcopale. Si ascolti il Suarez (De Relig. Tom. IV, tr. 8, l. 2, c. 1,

n. 6): " Eo ipso quod religio a iurisdictione Episcoporum eximitur, manet immediate subiecta solius Pontificis iurisdictioni. Non poterat autem convenienter gubernari immediate per solum Summum Pontificem aut per commissarios vel delegatos ab ipso: quia in omni congregatione necessarii sunt pastores ordinarii, quibus eius cura ex officio incumbat: ergo si huiusmodi pastores proximi non sunt Episcopi, necessarium est ut sint praelati proprii uniuscuiusque religionis „ (V. Mon. Eccl. Vol. VIII, Par. II, pag. 56, in cui cotal teorica fu ampiamente spiegata).

Dovendo adunque ammettere la esenzione dalla giurisdizione ordinaria in un istituto religioso composto di laici, possiamo dire che i superiori di cotale istituto esercitano la vera giurisdizione ecclesiastica loro delegata dalla S. Sede?

Innanzi tutto fa d'uopo vedere se può delegarsi a laici la giurisdizione ecclesiastica.

È costante insegnamento dei DD. che la si possa, però solo dal Rom. Pontefice, e nei casi particolari. Così il Ferraris (v. *Delegatus* n. 40): " Summus Pontifex ex certa scientia potest non solum causas civiles et criminales clericorum, sed etiam quasdam alias ecclesiasticas seu spirituales delegare alicui laico v. gr. imperatori, regi etc. „ Così pure il Reiffenstuel L. I, tit. 29, n. 92; il Pignatelli Tom. II, cons. 45, n. 7; il Suarez. Tom. XXIV *Def. fidei cath. advers. Angl.* L. IV, c. 2, n. 12, etc.

I detti Autori provano questa tesi con molti testi del diritto. Così nel c. *Mennam, caus. 2, qu. 4,* S. Gregorio PP. commette alla Regina dei Franchi Brunechilda la causa del Vescovo Menna. — Nel c. *Hadrianus Papa, Dist. 63,* Papa Adriano nel Concilio Lateranese concesse all'imperatore Carlo M. " ius et potestatem eligendi Pontificem et ordinandi Apostolicam Sedem. „ — Lo stesso attribuì Papa Leone ad Ottone re de' Teutoni ed ai suoi successori nel regno d'Italia, come nel c. *In synodo Dist. 63.* — Nel c. *Illud, Caus. X, qu. 3,* Papa Pelagio a Cresconio laico commette di vigilare sopra i Vescovi ed i parroci di Sicilia circa l'equo pagamento del cattedratico. Onde la Glossa (in c. *Decernimus,* 2, *de Iudiciis* v. *non praesumant*) giustamente deduce: " Papa vero civiles, criminales et spirituales causas potest laico delegare. „

Ed infatti altra è la potestà di ordine, altra quella di giurisdizione. La prima non può validamente delegarsi se non a chi va insignito dell'ordine necessario per esercitarla. La seconda regolarmente dovrebbe delegarsi a chierici, specie se trattasi di cause ecclesiastiche. Anzi quando la delegazione promana dalla S. Sede la si suol commettere a persone costituite in dignità, giusta il cap. *Statutum,* 2, *de Rescript.*

in 6. — Però il Papa che è superiore ai canoni ed ha la suprema e pienissima giurisdizione sulla Chiesa, può esercitarla per mezzo di chi vuole, conforme fu detto nel c. *Proposuit*, 4, *de Concessionib. praeb :* " Secundum plenitudinem potestatis de iure possumus supra ius dispensare. „

Queste ragioni inclinerebbero a credere che i superiori laici dell' Ordine di cui parliamo avessero la piena giurisdizione che compete ai veri prelati.

Però considerata la quistione più addentro, la soluzione apparisce tutt' altrimenti.

I sacri canoni vogliono che per la giurisdizione sulle cose sacre, come sulle dispense, sulle censure ecc., non siano idonei che i soli chierici. Si ascolti il Suarez l. c. Lib. II, cap. III, n. 23 : " Necessarium esse ut eligendus ad praelationem regularem, praesertim supremam, clericus ordinatus sit saltem in minoribus ordinibus, seu aliquo eorum. Hoc aperte colligetur ex c. *Tuam*, 10, *De aetat. et qualit.*, ibi : *Cum instante necessitatis articulo possit in Abbatem assumi etiam in minoribus constitutus.* Et ratio... quia laicus omnino, seu non clericus, non potest rite eligi ad dignitatem ecclesiasticam, quia non est capax eius, ut saepe dictum est ; nemo autem eligi potest ad id cuius non est capax. Adeo ut in cap. *Contingit*, de Arbitris, dicat Innocentius III : *Generaliter prohibemus ne super rebus spiritualibus compromittatur in laicum ;* et idem in c. 2 de Iudiciis, prius dicitur laicos non posse tractare ecclesiastica negotia ; postea vero additur : Sed *Episcopi, Abbates* etc., ubi supponitur Abbates non posse esse laicos ut sint apti ad res ecclesiasticas tractandas ; et quoad hoc, ut Abbas notat, mos, seu ius antiquum immutatum est. Et ratio fundamentalis est quia olim Abbas monachorum non habebat iurisdictionem spiritualem. Quæri vero potest an sufficiat prima tonsura, quia in dicto c. *Tuam* dicitur : *In minoribus ordinibus* constitutus, cum tamen prima tonsura ordo non sit. Dico tamen sufficere ; quia intentio iuris solum est ut sit clericus et capax spiritualis iurisdictionis. „

Dai citati testi del diritto adunque dimostrasi chiara la incompatibilità della giurisdizione spirituale in un laico. E però un superiore generale laico non potrebbe averla nè esercitarla.

Così pure insegna il Pellizzari *(Manual. Regular.* Tr. IX, cap. II, n. 167) : " Quaeres XI : An Regulares laici quos vocant *conversos*, possint admitti ad praelaturas et administrationes Religionis ? — R. Non posse ; et si forte admittantur (uti olim admittebantur in Ordine Minorum) non posse exercere actus verae iurisdictionis spiritualis (v. g. imponere censuras, dispensare etc. talis enim iurisdictionis non est capax laicus), quod tamen non facit, quin possent imponere prae-

cepta, etiam obligantia ad peccatum mortale, cogere ad observantiam regulae, punire transgressores, irritare vota aliaque similia exercere, cum haec omnia spectent ad potestatem dominativam. „

Il Superiore generale adunque di un Ordine religioso esente, che almeno non sia tonsurato, avrà la pienezza della potestà dominativa; non però la vera giurisdizione ecclesiastica spirituale, che è incompatibile in un laico.

Ma il Papa che sovrasta ai canoni, come sopra s' è visto, può concedere la giurisdizione spirituale a laici e tante volte l' ha concessa: non può dirsi perciò che l' abbia conceduta all' Ordine laico del nostro caso nel concedere ad esso la esenzione dalla potestà ordinaria?

Rispondiamo innanzi tutto con osservare che il Papa non ha concessa mai tutta la giurisdizione spirituale a laici, ma solamente in alcuni casi: *quasdam alias causas*, come disse il Ferraris *l. c.*; il quale così soggiunge al n. 41: " Notanter autem fuit dictum posse Summum Pontificem *etiam quasdam alias causas ecclesiasticas seu spirituales delegare alicui laico*, quia non potest Papa tollere clericorum exemptionem in totum, seu quoad omnes clericos, omnesque causas ipsorum... et ratio est quia ex tali derogatione, seu immutatione, decoloraretur universalis status Ecclesiae, contra quem nequit Papa dispensare; arg. cap. *Et illa*, 23, caus. 1. quaest. 7. cap. *Memor sum*, 6. caus. 24 q. 1; et tenet expresse Glossa, adductis multis iuribus in cap. *Proposuit* 4. de concession. praebendar. vers. *supra ius dispensare*. „ Così pure insegnano il Farinacio L. I *Crimin.* qu. 8, n. 4; il Claro *Praet. Crimin.* L. V § fin, qu. 41, n. 8; il Reiffenstuel l. c. n. 92, e generalmente i DD.

Ma poi come ha concesso all' Ordine, di cui parliamo, la esenzione dalla giurisdizione ordinaria? L' ha fatto con termini assai generali e soprattutto colla comunicazione dei privilegii di altri Ordini religiosi, ed aggiungendo alcune clausole che ne restringono la portata. Ecco infatti come si dice nelle Bolle di tal natura: " Omnia et singula privilegia, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes, conservationes, immunitates, exemptiones, libertates, caeterasque gratias, praeeminentias et indulta, cuiusvis generis existentia, spiritualia et temporalia qualiacumque illa sint quae pariter sint in usu, et non sint revocata, vel sub aliquibus revocationibus comprehensa, neque sacris canonibus et Concilii Tridentini decretis aut Apostolicis Constitutionibus adversentur. „

Dove è da notare: 1.° Che la esenzione si concede come fu concessa agli altri Ordini religiosi, dove per lo più sono i sacerdoti chiamati ad occupare le prelature. 2.° Che si concedono tutti quei privilegii che non si oppongono ai sacri canoni ed alle costituzioni apo-

stoliche: or la piena giurisdizione spirituale in persone laiche si oppone, come sopra s'è visto, ai sacri canoni. — Di qui fa d'uopo conchiudere che i superiori monastici, quando non sono almeno tonsurati, non possono esercitare la giurisdizione meramente spirituale.

Nè si dica che quando un privilegio diverrebbe frustraneo, come questo della esenzione in persone laiche, s'intende conceduto specificamente anche senza le derogazioni del diritto. Imperocchè in questo caso i privilegii sono stati conceduti invece colla condizione espressa che non si oppongano al diritto. — E poi si ponga mente a questa dottrina del Pellizzari l. c. Tr. VIII, c. 1, sect. 2, n. 13: " An sit de ratione privilegii ut in eius concessione per formalia verba derogetur iuri communi? — Resp. distinguendo: vel privilegium potest esse utile absque dicta derogatione, et sic non habet vim ad derogandum iuri communi, nisi formaliter ac expresse habeat hanc extensionem; vel esse inutile non derogando in aliqua re iuri communi simpliciter disponenti; et sic illud derogat; idque licet illius mentionem non faciat neque in specie (quod est certius) neque in genere, dicendo v. g. *non obstante quacumque lege.* — Solo adunque quando il privilegio resterebbe inutile senza la derogazione del diritto comune, la derogazione, anche specifica, si suppone implicita. Non così poi quando la concessione sarebbe utile pur non derogandosi al diritto comune: in tal caso deve osservarsi la prescrizione del diritto e restringersi la concessione.

Or nel nostro caso abbiamo che non una concessione sola vien fatta all'Ordine di cui parliamo, ma molte *(privilegia, praerogativas, concessiones, favores, facultates, declarationes etc.)*; e però anche a non servirsi in tutto della esenzione, non sarebbe mica frustranea la benevolenza della S. Sede. Se per speciali ragioni l'Ordine non può goderne di una, può goderne benissimo delle altre. Molto più poi quando nel detto Ordine non mancano i sacerdoti i quali possono essere eletti a superiori anche generali.

In questo caso l'Ordine può senz'alcun dubbio usufruire del detto privilegio, riconoscendo nel suo superiore il prelato con piena giurisdizione così *in spiritualibus*, come *in temporalibus*.

E che sia sommamente opportuno eleggere a superiore generale un sacerdote anche quando le costituzioni permettono di eleggere un laico, lo dimostra con valide ragioni il Suarez l. c. n. 20 et 21; soprattutto per la spirituale potestà che, in virtù della esenzione, deve risedere in esso, e perchè i prelati religiosi hanno la cura delle anime. Ecco come ragiona questo esimio teologo l. c.: " Ratio vero est quia nunc Abbates seu praelati religionum habent propriam curam animarum; necessarium autem est ut pastores animarum sacerdotes

sint, quia alias nec poterunt per seipsos subditis peccata remittere, neque pro eis offerre, aut Eucharistiae sacramentum tribuere; quod magnum inconveniens est, quia deesset illis potestas ad praecipua munera sui officii, cui non semper possunt per alios convenienter satisfacere; et praeterea postquam in religionibus quamplures et praecipui sunt presbyteri, indecens profecto esset praelatum non esse sacerdotem. „

Dal fin qui detto adunque possiamo raccogliere che quando il superiore generale dell' Ordine N. N. è sacerdote o almeno chierico, può avvalersi della piena giurisdizione spirituale e temporale su tutto l' Ordine. Così pure i provinciali per le loro provincie e limitatamente i superiori locali per le proprie case. Quando però cotali superiori non sono sacerdoti, o almeno chierici, avranno senza dubbio tutta la potestà dominativa sui loro sudditi, non però la potestà spirituale di giurisdizione.

Al secondo. — Ma in qual modo si potrà esercitare questa doppia potestà?

Non v' ha dubbio alcuno quando i superiori sono chierici: potranno essi esercitare l' una e l' altra potestà secondo le leggi e secondo crederanno nel Signore, cumulandosi entrambe, o tutte o in parte, sopra ciascun superiore, nell' ordine di gerarchia, in cui si ritrova.

Ma quando non sono chierici? — Qui per verità la risposta non è così semplice, nè così chiara.

In tal caso fa d' uopo vedere che cosa competa a superiori regolari di un Ordine esente, che non hanno la giurisdizione spirituale.

Hanno innanzi tutto la potestà dominativa, la quale si estende:

a) a curare l' osservanza della regola e delle costituzioni;

b) a fare leggi e precetti secondochè permettono la regola e le costituzioni;

c) a punire i delinquenti; e però anche a far processi contro di loro, e ad emanare sentenze permesse dalla regola e dalle costituzioni;

d) a ricevere nuovi confratelli, secondo le leggi dell' istituto;

e) ad espellerne i criminosi, giusta le leggi dell'istituto e della Chiesa;

f) ad amministrare i beni dell' istituto, ed a non alienarli senza le dovute solennità;

g) ad aprir nuove case secondo le leggi dell' istituto e della Chiesa;

h) a dispensare dalle regole e dalle costituzioni per giuste cause ammesse dalle medesime;

i) ad irritare (non a dispensare) i voti semplici in forza del voto di obbedienza emesso dai confratelli.

Sono questi gli atti precipui della potestà dominativa, consentiti a superiori laici.

Quanto poi alla potestà giurisdizionale non sembra vietata loro (godendo l' Ordine del privilegio di esenzione) la giurisdizione temporale meramente ecclesiastica, la quale non proviene dalla potestà delle somme chiavi. E però cotali superiori laici possono:

a) aver cura delle chiese materiali dell' Ordine, della loro erezione, delle decorazioni di esse; delle funzioni da dovervisi compiere per mezzo dei sacerdoti;

b) spedire le dimissoriali dei giovani aspiranti al sacerdozio perchè ricevano da un Vescovo gli ordini, giusta le leggi della Chiesa;

c) vietare ai sacerdoti l' esercizio dell' ordine (non già sospenderli), dovendo questi sottostare all' autorità dei superiori.

Queste cose ed altrettali non riguardano la giurisdizione meramente spirituale che promana dall' autorità delle somme Chiavi. Gli atti di questa giurisdizione, non consentiti a superiori laci, sono:

a) fulminare pene spirituali, come scomuniche, sospensioni, interdetti;

b) dar facoltà ai confessori di udire le confessioni dei confratelli;

c) dar facoltà di predicare la divina parola;

d) dare dispense dai voti semplici e dai giuramenti.

Tutto ciò un superiore laico non potrebbe farlo, quand' anche sia generale di un Ordine esente.

Or qui potrebbero farsi due ipotesi che giova considerare e risolvere: 1.° Se il solo superiore generale sia sacerdote e tutti gli altri laici — 2.° Se il solo superiore generale sia laico e gli altri o tutti o in parte sacerdoti.

1.° Nella prima ipotesi, quando il superiore generale è sacerdote o almeno chierico, ha la pienezza della giurisdizione sì spirituale come temporale, e può esercitarla su tutto l' Ordine senz' alcuna limitazione. In tal caso, dovendosi o fulminare censure o dar facoltà ai confessori o predicatori, o concedere dispense, si dovrà ricorrere direttamente al superiore generale, non essendo gli altri capaci di tale giurisdizione.

Ma non la si potrebbe delegare dal generale ai subalterni; p. e. al provinciale laico che approvi quei confessori o quei predicatori che egli crede? Il solo Papa, come s' è dimostrato innanzi, può delegare ad un laico la potestà spirituale: nessun altro inferiore al Papa. Perciò sarà nulla cotal delegazione fatta ad un superiore laico. Nondimeno se il generale sacerdote deleghi tale giurisdizione a qualche sacerdote o chierico, sia pur suddito, può questi bene esercitarla.

2.° Nella seconda ipotesi, quando il superiore generale sia un laico e gli altri o tutti o in parte chierici, in tal caso il generale non può esercitare nessun atto di giurisdizione spirituale.

Ma possono esercitarla i superiori subalterni, p. e. i provinciali che siano sacerdoti? — A noi sembra che sì. Imperocchè il privilegio della esenzione non è stato concesso unicamente al superiore generale; ma a tutto l'Ordine: onde appena eletti i superiori subalterni, se chierici, godono di per sè la parte che loro spetta di giurisdizione spirituale. Nella ipotesi adunque che il generale sia laico, egli non può esercitare la giurisdizione spirituale, mentre può esercitarla il provinciale o il superiore locale chierico. Però il generale laico potrebbe, in forza della potestà dominativa, imporre al provinciale chierico di sospendere o di abilitare alle confessioni qualche suddito sacerdote o di fare altro atto di giurisdizione ecclesiastica. In tal caso il generale che non può fare quegli atti di per sè, li compie per mezzo di chi può farli. Ciò però, sempre nella cerchia delle attribuzioni del superiore subalterno; onde non potrebbe il generale laico ordinare ad un provinciale chierico di sospendere un sacerdote suddito di altra provincia.

Un ultimo quesito. Nel caso che tutti i superiori siano laici, come dovrebbesi esercitare la giurisdizione spirituale in quest'Ordine esente? — Non vi sarebbe altro mezzo che ricorrere alla S. Sede perchè la giurisdizione spirituale venga attribuita a qualche sacerdote o chierico, sia pur suddito, da esercitarla sotto la dipendenza dei superiori.

Queste cose sembrano a noi doversi dedurre dai principii dimostrati nella risposta al primo quesito; e doversi osservare, secondo la forza dei sacri canoni, da un Ordine religioso, che per lo più ha superiori laici col privilegio della esenzione.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

1.

Circa il cooperare al sacrilegio di un sacerdote.

Il parroco di M. nei giorni di Domenica non può disporre che d'un solo sacerdote, pubblico scandaloso, perchè i suoi parrocchiani soddisfacciano al precetto della messa. Conviene meglio non far adempire il precetto festivo che permettere nuovi sacrilegi a quel disgraziato?

Rispetto alla cooperazione materiale, S. Alfonso, colla comune dei TT., insegna, secondo la sentenza più probabile (L. II, n. 47 *Secunda*);

che quando la cosa che si chiede è buona e se ne ha una giusta causa, la cooperazione non è vietata. E la ragione si è, come dice il cit. Dottore l. c., " quia licite potest homo causa alicuius sui notabilis boni permittere peccatum alterius, quod provenit tantum ex ipsius malitia. „ In altro luogo (L. VI, n. 89) lo stesso S. Dottore esamina il caso del chiedere i sacramenti ad un sacerdote indegno, ed allega la dottrina di S. Tommaso il quale scrive (In 4. d. 24, q. 1, a. 3, q. 5, ad 3): " Praeter necessitatis articulum non esset tutum quod eum (pastorem) induceret ad aliquod sui ordinis exequendum durante tali conscientia, quod ille in peccato mortali esset. „ Per la *necessità* poi S. Alfonso con altri molti DD. intendono qui *moralem necessitatem;* " unde (segue a dire il S. Dottore) probabiliter sufficit ad excusandum etiam causa gravis utilitatis. „ E lo stesso S. Dottore ne allega gli esempii: " 1.° Si urgeat praeceptum confessionis, vel communionis — 2.° Si ex dilatione susceptionis immineat periculum lapsus — 3.° Si debes implere praeceptum missae audiendae — 4.° Si alias diu debeas permanere in mortali, et nequeas alium adire confessarium. „ — Dall' esposto fin qui chiaramente si raccoglie che basta il motivo di fare adempiere il precetto della messa ai proprii filiani perchè si possa far celebrare un sacerdote certamente indegno, e per colpa sua; giacchè potrebbe, se volesse, mettersi in buona regola di coscienza (1).

Nel caso però parlasi di un sacerdote pubblicamente scandaloso. Laddove la sua nequizia fosse manifesta a tutti e non la si potesse con nessuna tergiversazione nascondere, non crediamo che in tal caso il parroco possa permettere lo scandalo fra i fedeli di vedere, anche per soddisfare al precetto della Chiesa, un sacerdote profanare con orribili sacrilegii il santo altare. Il dovere di evitare il pubblico scandalo che è, di diritto naturale, è giusta ragione che disobbliga dal precetto positivo.

2.

Circa le orazioni nelle messe solenni dei defunti che non si celebrano in giorni privilegiati.

Nella cattedrale di B. si è celebrato solennemente un funerale alla

(1) Non manca chi insegna, fra i Teologi antichi e recenti, che anche senza speciale e ragionevole motivo, ma solo per ovviare a qualche inconveniente che non mai si potrebbe evitare, sia lecito chiedere a sacerdoti indegni il S. Sacrifizio. Questa dottrina per verità non sembra troppo ragionevole, nè consentanea ai principii ammessi generalmente dai DD.

s. m. di Leone XIII in giorno di rito semidoppio. Bastava una sola orazione; ovvero se ne richiedevano tre?

Il decreto della S. C. de' Riti 30 giugno 1896, n. 3920 prescrive: " Unam tantum esse dicendam orationem in missis omnibus, quae celebrantur in commem. Omnium Fidelium Defunctorum, die et pro die obitus seu depositionis, atque etiam in missis cantatis, vel lectis, permittente ritu diebus III, VII, XXX, et die anniversaria, necnon quandocumque pro defunctis missa solemniter celebratur, nempe sub ritu qui duplici respondeat; uti in officio, quod recitatur post acceptum nuntium de alicuius obitu et in anniversariis late sumptis. „ — Donde si raccoglie che nelle messe solenni di defunto deve recitarsi una sola orazione solo nei seguenti casi:

a) Il dì de' Morti.

b) Il dì e pel dì della morte e della deposizione; cioè non oltre due giorni dalla morte (S. R. C. 19 mai. 1896, n. 3903).

c) Nei giorni 3.°, 7.°, 30.° e anniversario.

d) Dopo ricevuto l'annunzio della morte, cioè nel primo giorno non impedito da rito doppio di 1.ª o 2.ª classe o da festa di precetto (S. R. C. 2 dec. 1891, n. 3755).

e) Negli anniversarii largamente presi (d'intere classi o comunità).

In questi casi solamente la messa solenne di defunto ha una sola orazione. Negli altri casi, permessi per le messe quotidiane, la messa solenne, di orazioni, deve averne almeno tre.

Or nel caso qui proposto, a meno che il funerale non si sia celebrato post *primum mortis nuntium*, le orazioni doveano essere tre (V. De Herdt S. Lit. Pr. Vol. n. 65 ed. X; Van der Stappen *Sacra Liturg.* tom. 2, n. 324).

3.

Di un parroco che ha il regio placet *molto prima del possesso canonico.*

Fabrizio novello parroco ha il regio *placet* tre mesi prima del possesso canonico. Si chiede: 1.° Da quando gli corre l'obbligo della messa pro populo, dal *regio placet*, o dal possesso canonico? — 2.° Se dal possesso canonico, deve egli niente perchè l'economo spirituale per privilegio celebrava *pro populo* solo nei dì solenni?

Al 1.° Tutti gli obblighi e tutti i doveri beneficiali si assumono non dal dì del regio *exequatur* o *placet*; ma dal dì del possesso canonico (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 92).

Al 2.° Nel caso però Fabrizio ha ricevuto il r. *placet* tre mesi prima del possesso canonico: la congrua corrispondente ai detti tre mesi può farla sua? Crediamo di sì, giacchè per diritto le rendite di un beneficio vacante vanno alla chiesa, giusta il c. *Cum in officiis*, 7, *de testam.* Che s' intenda poi per chiesa lo spiega il c. *Relatum*, 12, *de testam.*: " Nomine autem Ecclesiae non Episcopus vel successor clerici morientis ubi est collegium clericorum, sed communis congregatio intelligitur, quae rerum illarum debet canonicam distributionem et curam habere. Ubi autem in loco defuncti tantum est unus ordinandus, is ea bona (sicut et alia et ipsius ecclesiae) in Dei timore dispenset. „ — Adunque le rendite dei beneficii vacanti debbono amministrarsi dal capitolo, se il beneficiato defunto apparteneva al capitolo; devono amministrarsi dal successore se la chiesa non ha capitolo. Trattandosi perciò di un parroco novello, le rendite della parrocchia ricevute durante la vacanza devono amministrarsi da esso.

Nel caso nondimeno vi ha che l' economo spirituale in quei tre mesi ha celebrata la messa *pro populo* nei soli giorni solenni per privilegio; forse, cioè, per la esiguità del suo assegno. In questo caso *converrebbe* (non per obbligo stretto di giustizia) che Fabrizio o supplisca o faccia supplire le messe *pro populo* non celebrate negli altri dì festivi durante i tre mesi prima del canonico possesso.

4.

Circa il trasferimento della festa del SS. Cuor di Gesù; e quando può celebrarsene la messa solenne ed altre messe piane.

Nella 3.ª Domenica di Avvento può celebrarsi la Messa solenne del S. Cuore di Gesù (S. R. C. 23 iul. 1897 — *Mon. Eccl.* Vol. X, P. I, p. 145), dovendo, secondo un altro decreto (S. R. C. 30 nov. 1889— *Mon. Eccl.* Vol. VI, P. II, p. 53), trasferirsi, non anticiparsi?

Il secondo dei citati decreti è scomparso dall' ultima Raccolta autentica. Il primo 23 iul. 1897 *in Romana*, n. 3960 stabilisce: " Firmiter manente festo SS. Cordis Iesu affixo feriae VI post octavam Corporis Christi quotannis recolendo cum officio et missa propriis iuxta Rubricas et Decreta, eiusdem festi externam solemnitatem, ad tramitem rescripti supra relati (7 iul. 1815), in aliam diem a R.mis Ordinariis locorum disignatam posse in unoque anno transferri, etiam cum privilegio celebrationis missae propriae de ipsomet SS. Corde Iesu: hoc autem privilegium, iuxta praxim S. R. C. excludi quoad missam solemnem a duplicis primae classis et a Dominicis privile-

giatis item primae classis; et quoad missas lectas etiam a duplicibus secundae classis, necnon a Dominicis, feriis, vigiliis octavisque privilegiatis; atque ea sub lege illud adhiberi posse ut nunquam omittatur missa conventualis vel parochialis officio diei respondens, ubi eam celebrandi adsit obligatio; et serventur Rubricae. „

Donde si deduce che non la festa, ma la solennità esterna di detta festa può trasferirsi dall' Ordinario col privilegio della messa solenne propria votiva e di altre messe lette, non tralasciata però la messa conventuale o parrocchiale dove sia di obbligo.

Sono eccettuati, per la messa solenne, i giorni di rito doppio di 1.ª classe e le Domeniche privilegiate di 1.ª classe (la Domenica I di Avvento, la Dom. I di Quaresima, la Dom. di Passione, la Dom. delle Palme, la Dom. di Pasqua, la Dom. in Albis, la Dom. di Pentec. e la Dom. della SS. Trinità).

Sono eccettuati, per le messe basse, oltre ai predetti giorni, anche le Domeniche privilegiate comuni (Dom. II, III e IV di Avvento, Dom. di Settuagesima, Dom. di Sessagesima, Dom. di Quinquagesima, Dom. II, III e IV di Quaresima) — le ferie privilegiate (Mercoledì delle Ceneri e le ferie tutte della Settimana Santa) — le vigilie privilegiate (di Natale, di Epifania, di Pentecoste) — le ottave privilegiate (di Natale, di Epifania, di Pasqua, di Pentecoste, di *Corpus Domini*).

Rispondendo ora al caso, possiamo dire che la festa del SS. Cuor di Gesù può trasferirsi dall' Ordinario nella Domenica terza di Avvento; in detto giorno però può celebrarsi la sola messa solenne della detta festa, non già altre messe piane.

QUESITI

con brevissime risposte.

1. *Circa il consenso per le composizioni su beni di seminarii o di ricettizie estinte.*

D. Per le composizioni sopra acquisti di beni di chiese si richiede il consenso del capitolo o del clero. Ma se trattasi di chiese ricettizie, ed il clero sia estinto, da chi dovrà richiedersi il consenso? Da chi dovrà richiedersi quando si tratta di beni del Seminario?

R. Se trattasi di clero ricettizio estinto, il consenso si richiederà dal parroco che virtualmente lo rappresenta; ovvero, se non si tratti di chiesa parrocchiale, basterà il consenso del Vescovo. Circa i beni del Seminario, il consenso potrà darlo il Vescovo, udita la commissione tridentina per l' am-

ministrazione del pio luogo. È vero che il Vescovo deve chiedere il consenso del capitolo cattedrale per le composizioni che riguardano i beni della propria mensa; ma questo è un caso eccezionale, che non si deve estendere ad altri (V. Mon. Eccl. Vol. VII, Par. I, pag. 169).

2. *Di chi abbia ottenuto un rescritto pontificio, e prima della esecuzione cade in censura.*

D. Il *Monitore Eccl.*, nel fasc. precedente a pag. 469, dice valida la esecuzione della dispensa, quando chi l'ha di già ottenuta sia caduto in censura prima della esecuzione. Il d'Annibale intanto nel Vol. I, n. 361 nota 17 sostiene il contrario, recandone una doppia autorità del Garcia e del De Justis. *Cui igitur credendum?*

R. È vero che il D'Annibale nel luogo cit., parlando delle dispense in forma commissoria date ad uno scomunicato colla solita assoluzione dalle censure, dice che non vale se il supplicante prima della esecuzione cade in nuova censura. È vero altresì che il De Justis *(De Disp. Matr.* L. I, c. 6, n. 217) insegna lo stesso. Però amendue si fanno forti dell'autorità del Garcia, il quale Par. VII, c. 13, n. 64, dice così, ma parlando della collazione dei beneficii. Or altro sono i beneficii; altro i matrimonii. È noto infatti che un beneficio conferito ad uno scomunicato, qualunque sia il tempo in cui abbia contratta la scomunica, è nullamente conferito, in forza del c. *Postulastis de Clero excommunicato ministrante*, come insegna lo stesso Garcia l. c. n 3. Non così però un matrimonio, il quale sarà sempre valido, benchè i contraenti siano prima incorsi nella scomunica. La quistione sta solo a vedere se le dispense pontificie, conseguite validamente, si rendano nulle quando prima della esecuzione l'impetrante cade in censura. A noi sembra molto forte la ragione allegata a pag. 469, con cui si dimostrano valide; giacchè quella ragione è poggiata sulle parole del diritto che vale più di ogni altra autorità.

3. *Circa l'uso della stola nelle confessioni.*

D. Nella Diocesi di C. è invalso l'uso di confessare senza la stola. Può tollerarsi?

R. Ad un caso simile, ecco come rispose la S. C. dei Riti (*in Patavina*, 7 dec. 1844 ad 2. n. 2883): " In Cathedrali Patavina ex immemorabili consuetudine in publica administratione Sacramenti Poenitentiae sacerdotes confessarii abstinent ab usu stolae a Rituali Romano praescriptae. Quaeritur: an standum sit huiusmodi consuetudini? — Resp.: Negative; sed standum omnino Rituali et aliis decretis. „ Con altri decreti infatti s'inculcò sempre l'osservanza del Rituale, come in quelli n. 3426 ad 4; 3545 ad 3. — Però in quello del n. 3158 *in Ambianen.*, 31 aug. 1867 ad 2, la S. C. raddolcì il rigore. Al quesito infatti: " Utrum consuetudo ministrandi sacramentum Poenitentiae absque stola, etiam in ecclesia et sede confessionali servari possit; cum Rituale Romanum, dum praescribit usum stolae in administratione Sacramentorum, addat: nisi in sacramento poenitentiae ministrando occasio, vel *consuetudo* vel locus interdum aliter suadeat; et alibi idem Rituale subdat: stola violacei coloris utatur, prout tempus

vel locorum *consuetudo* feret? „ — fu risposto: " *Convienens est* ut in ecclesia adhibeatur stola, iuxta S. R. C. decreta. „ Questa rubrica dunque è *direttiva*, non *precettiva;* e si può bene in ciò seguire la consuetudine del luogo, ammettendolo anche il Rituale, al quale si rapportano tutti i decreti della S. C.

4. *Se debba restituirsi lo stipendio della seconda messa da un sacerdote binante.*

D. A pag. 123 del Vol. XV fu detto che non v' ha obbligo per giustizia commutativa di restituire lo stipendio della seconda messa: ma non potrebbe esservi quest' obbligo in forza del divieto fatto dalla Chiesa? Non può la Chiesa rendere incapace il sacerdote di ritenere l' altro stipendio?

R. Può certamente. Ma ciò non lo ha mai dichiarato, nè direttamente, nè indirettamente. Già la proibizione dello stipendio della seconda messa non è neppure per decreto generale, nè gli antichi TT., fino a Bouvier e Gousset, ne sapevano nulla. Fu solo *in Ventimiliae.*, 19 dec. 1835 che la S. C. del Conc. concesse la facoltà di binare ad un parroco colla clausola *ita tamen ut parochus non recipiat eleemosynam pro secunda missa:* la quale restrizione fu solamente locale e del caso proposto. La detta limitazione fu appresso sempre mantenuta in simili concessioni e formò lo stile della S. C. predetta e degli altri dicasteri (come quello di Propaganda, del S. Officio ecc.), che concedono cotali indulti. Lo stesso Santi mostrò dubitare della generalità del divieto colle parole (*Prael. Iur. Can.* De cel. Miss., n. 6, tom. 3, p. 359 Ed. Ratisb.): " At ex mente canonum videtur non posse recipi eleemosynam pro secunda missa. „ Noi però ci sottoscriviamo alla opinione del Many (*Prael. de Missa* C. IV § 6, num. 5°), il quale riconosce per consuetudine cotal divieto generale, sì che oggidì n' è diventata una legge da doversi imporre anche ai Vescovi che concedono la facoltà di binare, in forza del Breve *Declarasti nobis* di Bened. XIV. Ecco dunque in che consiste la proibizione di ricevere stipendio nella binazione per la seconda messa. Ma ciò è solo un divieto semplice, non una inabilitazione, fino a che non sia dichiarato espressamente così.

5. *Per una cooperativa ecclesiastica.*

D. Per ovviare all' abuso della cera adulterata, in B., si vuol formare una cooperativa ecclesiastica di azionisti allo scopo di acquistare e smerciare la vera cera con piccolo guadagno. È lecito ciò?

R. È vietato il negozio agli ecclesiastici sotto qualunque colore (C. 6 *Ne clerici vel monachi* — Ben. XIV Const. *Apostolicae servitutis*). La cooperativa non è che un negozio. Nè vale il dire che è per fine santo; giacchè il fine non coonesta i mezzi. Solo se la cooperativa non si facesse a nome personale, ma a nome dei luoghi pii, che si amministrano, a cui cedesse il vantaggio, e non se ne facesse un monopolio nel luogo; sì che vi cooperassero i luoghi pii solamente (le chiese i conventi ecc.) che consumano la detta cera; solo in questo caso la crederemmo lecita.

6. *Circa il canto delle donne nelle chiese.*

D. Le donne in chiesa possono cantare il rosario od altre canzonette devote dopo o durante la messa piana?

R. Alle donne è interdetto il canto nelle funzioni solenni e liturgiche. E perciò la S. C. dei Riti dichiarò abusiva e da eliminare la consuetudine che donne e fanciulle cantino in chiesa durante la messa solenne. Così in *De Truxillo*, 17 sept. 1897, n. 3964 — Permise poi che le donne cantino durante le processioni, ma fuori della chiesa, quando non cantano i sacerdoti. Così *in Valven. et Sulmonen.* 29 nov. 1901 *(Mon. Eccl.* Vol. XIV, pag. 50). — Nondimeno allorchè non si compiono funzioni solenni e liturgiche, non è proibito che le donne cantino in chiesa il rosario ed altre pie canzonette.

7. *Circa la benedizione dell' abito e la professione dei fratelli di congregazione.*

D. Deve benedirsi l' abito di un confratello di congregazione? Con qual rito deve farsi in essa la professione? È lecito cambiare la preghiera che si suol recitare in tale occorrenza?

R. Innanzi tutto diciamo che se la congregazione, istituita canonicamente, ha un rituale approvato, questo dovrà osservarsi. Se poi non l' ha, si osservi la consuetudine purchè ragionevole. — In genere possiamo affermare non vi essere obbligo di benedire l' abito dei confratelli; ma se si voglia benedire e non v' ha formola propria, potrà usarsi la *benedictio ad omnia*, posta nell' appendice del Rituale Romano. Quanto alla orazione da recitare, è chiamato il Vescovo ad approvarla.

8. *Circa il giuramento nella professione dei fratelli di congregazione.*

D. In varie edizioni degli Officii piccoli della B. V. ad uso delle congregazione laicali vi è il rito della così detta professione del confratello, in cui si prescrive il giuramento della fedele osservanza delle regole ecc. Si può ammettere questo giuramento?

R. Cotal giuramento è irragionevole e pericoloso: espone infatti a frequenti violazioni i confratelli meno esatti alla osservanza. Se va escluso simile giuramento nelle professioni religiose, come lo si può richiedere in una professione di congregazione laicale? Se le regole e le costituzioni monastiche e d' istituti di voti semplici non obbligano per lo più a peccato; come si può permettere che le regole di congregazioni laicali obblighino sotto la grave santità del giuramento? — Siffatto giuramento adunque non si deve permettere in detta funzione, e dovranno correggersi le regole che lo richiedono.

9. *Se le preci prescritte debbano dirsi dopo la messa parrocchiale.*

D. A pag. 42 di questo Vol. fu detto che le preci prescritte dal S. Padre possono omettersi dopo la messa conventuale letta. Possono anche omettersi dopo la messa parrocchiale parimenti letta, alla quale precede l' *Asperges?*

R. La messa parrocchiale e *pro populo* regolarmente dovrebbe dirsi cantata, anche nelle feste soppresse (S. R. C. 18 oct. 1818 ad 4 *in Aquilana*, n. 2592; 29 febr. 1868 *in Lingonen.*, n. 3166). Se però si celebra letta, non può paragonarsi alla messa letta conventuale che deve celebrarsi alla presenza del capitolo; e quindi non devono in fine omettersi le preci pre-

scritte. Così la S. C. de' Riti *in Agennen.* ad 3, 28 mai 1897, n. 3957 : " Num missa parochialis, etiam non cantata, rationem habeat missae conventualis, ita ut in ea supprimi debeant tum commemoratio simplicis, tum preces post missam ? — Resp. : *Negative.* „

BIBLIOGRAFIA

Berardi Emilio — Praxis Confessariorum, auctore Aemilio Berardi SS. D. N. Prael. Dom., can. praep. Cath. Faventin. et S. T. D. — Editio IV ab auctore emendata et aucta — Vol. I — Faventiae typ. Novelli, 1903 — in 8.° di pag. 533.

Ecco già una quarta edizione di quest' opera dotta e preziosa, tante altre volte da noi commendata. È più corretta e più ampia delle precedenti ristampe, ed ha più cose che riguardano i tempi nostri e le ultime decisioni della S. Sede. È opera perciò di grandissima utilità ai confessori non solo, ma ai parroci ed a quanti sono intenti alle teologiche discipline. Questo volume comprende i trattati delle virtù teologali, del decalogo e dei peccati capitali. Gli altri tre volumi tratteranno della giustizia e del diritto, dei precetti della Chiesa, degli stati particolari, dei sacramenti e delle censure. Tutto con dottrina soda, con chiarezza ammirabile, con pratiche applicazioni ai bisogni odierni. La intera opera in quattro volumi costa L. 32. Ma chi si rivolge direttamente all' A. in Faenza può averla con un notevole ribasso.

Camele Giuseppe M.ª — Della Formazione del Clero, secondo i bisogni dei tempi nostri. Disquisizioni tre del can. Giuseppe M.ª Camele cam. d' on. di S. S. — Introduzione e prima Disquisizione — Lagonegro tip. Lucano 1900 — in 8.° gr. di pag. 72.

È opera questa d' inapprezzabile valore per la formazione del Clero secondo i bisogni odierni. L' Autore si è valso di tutto quello che hanno scritto i più celebri autori di pedagogia ecclesiastica, e di tutto quello che i consigli di uomini insigni, la lunga sua esperienza, ed un acceso e prudente zelo di procurare alla Chiesa degni ministri gli han suggerito. È opera quindi che tutti i Vescovi, tutti i rettori di seminarii, tutti i parroci, anzi tutti i sacerdoti dovrebbero avere tra mano, giacchè tutti costoro sono chiamati a concorrere alla buona riuscita del Clero, da cui l' odierna società dovrà ripetere la salute. Contiene perciò un tesoro di ragioni e di avvisi pratici che la *Civiltà Cattolica*, citandola in un poderoso articolo sul Clero, la disse *preziosa* (quad. 1246, pag. 414). Molti Vescovi d' Italia, che n' ebbero notizia dall'Autore, gli furono larghi di lodi e d' incoraggiamenti. Quest'opuscolo riguarda le doti dei superiori di un seminario e suggerisce i mezzi opportuni come poterli avere. Negli altri che saranno fra non guari pubblicati, si tratterà della *ricerca*, della *scelta*, e della *educazione* dei giovani leviti e del *valore pratico* di alcune fondamentali verità, che gli educatori dei chierici debbono avere in vista. Facendo voti che presto veggano la luce le altre due parti, annunziamo intanto questa prima in cui sono cose im-

portantissime. — Costa L. 1 presso il libraio A. Festa in Napoli, S. Biagio de' Librai, 39.

De Luca Mariano — Summa Praelectionum in Libros Decretalium, quas harum ordine servato in Universitate Gregoriana habebat P. Marianus De Luca S. J. — Commentarii in Lib. IV, seu de Sponsalibus et Matrimonio — Prati, ex off. libr. Giacchetti, 1904. — in 8.° di pag. 537.

Il chiaro P. De Luca, dottissimo professore di diritto nell' Università Gregoriana di Roma ed autore di opere canoniche stupende, condensa in questo volume l' ampia materia degli sponsali e del matrimonio con quella vastità di cognizioni e con quella rara competenza che sono tutte sue. Esamina ogni quistione colla dovuta larghezza e con esatta precisione. S' addentra soprattutto sulle quistioni a cui dànno luogo le odierne scienze fisiologiche progredite. Parla di ogn' impedimento non solo canonicamente ma sì ancora storicamente, affinchè se ne abbia il giusto concetto. Dà infine tutte le norme pratiche pei processi matrimoniali, con tutti quegli avvedimenti che la S. Sede vuole osservate in simili cause. È un' opera perciò interessantissima non solo per gli allievi e pei professori di diritto, ma sì ancora per le Curie ecclesiastiche, pei confessori, pei parroci ed in genere per ogni sacerdote—Prezzo L. 8 in Roma presso l'Università Gregoriana.

Rinieri P. Ilario S. J. — Il Caporale Trasteverino o le peripezie di Roma negli anni 1796-1799 — Roma, Via di Ripetta 246, 1904 — In 8.° gr. di pag. 543.

Più che un romanzo, questo libro è una storia di fatti così straordinarii e così tragici, da sembrare un romanzo. La storia è tolta da documenti sicuri dopo ricerche molte e diligenti nelle più celebri biblioteche di Roma. Ed è storia interessantissima per la Chiesa e per lo stato, a cui fanno riscontro molti degli avvenimenti odierni. Scritto con stile colto e spigliato, si legge tutto avidamente. Appena compitane la pubblicazione sulla *Civiltà Cattolica*, se n' è già chiesta la traduzione in lingua tedesca. La edizione è bella ed elegante con trenta illustrazioni in zincotipia nel testo ed in foglietti aggiunti. È libro opportunissimo per premio nei collegi e nei seminarii, e per regalo di strenne alla gioventù. — Costa solo L. 2 presso l' Amministrazione della *Civiltà Cattolica* in Roma, via di Ripetta, 246.

Domenico Card. Svampa Arcivescovo di Bologna — Vita di S. Serafino da Montegranaro, laico cappuccino — Bologna tip. Arcivescovile 1904 — In 8.° di pag. 262.

È uno splendido tributo di devozione reso dall' E.mo Cardinale Svampa al santo concittadino, S. Serafino da Montegranaro, ad occasione del terzo centenario dalla sua morte. Con diligente premura ha raccolto dalle memorie patrie e dalle cronache dall' Ordine tutto quello che riguarda quest' umile frate, che, senza compiere grandi imprese, ha potuto acquistare una santità eroica,da potersi additare come tipo di perfezione ad ogni persona. È questa la fisonomia speciale di cotal Santo, descritta con stile nobile e attraente e con quella dottrina soda e profonda di cui il chiariss. Autore è maestro. Aggiungono pregio alla elegante edizione ben 56 fotozincotipie onde è illustrata. — Costa L. 2.20 presso la Tipografia Arcivescovile in Bologna.

CRONACA GOVERNATIVA

La tassa del 30 °/o, la sua restituzione, e la massa piccola — Per la legge 15 agosto 1867 tutto il patrimonio ecclesiastico fu sottoposto alla tassa del 30°/o, e patrimonio ecclesiastico è la massa piccola del capitolo, al quale non compete la restituzione della tassa stessa per la disposizione dell' art. 25 della legge 19 giugno 1873, riguardando questa disposizione i canonicati e beneficii conservati ed anche quelli soppressi, ma soltanto durante la vita degli investiti.

La restituzione della tassa del 30°/o è dovuta ai mansionari conservati presso i capitoli cattedrali e che pure parteciparono alla massa piccola, sempre che non abbiano un reddito superiore alle lire 500. (Corte di Cassaz. di Roma, Giurisdiz. speciale, 8 luglio 1801 — Capit. Cattedr. di Cosenza e Intendenza di Cosenza) (*La Corte Suprema di Roma*, anno XXVI, pag. 394).

Ente autonomo soppresso — Si ha ente autonomo quando le rendite, specificatamente designate per opere di culto, siano state tutte erogate per esse, sicchè chi venga chiamato ad eseguire le opere suddette non è che un *nudus minister* della volontà del disponente.

L' apprezzamento del contenuto di un testamento sfugge alla censura della Cassazione (Cassaz. di Roma, giurispr. spec., 18 maggio 1901 — Congr. di Car. di Tempio e Capit. Catt. di tempio) (*La Corte Supr. di R.* l. c. pag. 397).

Tassa di ricchezza mobile ad elemosine di fabbriceria — Anche alle elemosine fatte ad una fabbriceria è applicabile la tassa di ricchezza mobile (Cassaz. di Roma, giurispr. spec., 30 maggio 1901 — Intend. di fin. di Padova, Venezia e Roma contro Fabbriceria di S. Eufemia ed altri) (*Corte Supr. di R.* l. c. pag. 406).

Tassa di svincolo quando non soggetta al *solve et repete* — I casi in cui lo svincolante può opporsi all' ingiunzione pel pagamento della tassa di svincolo senza la previa soluzione della medesima, non si limitano alla mancanza del soggetto od oggetto della imposta, ma si estendono anche alla misura della medesima, quante volte non siasi liquidata di accordo, o, posto il dissenso, non sia stata notificata la liquidazione prima dell' ingiunzione. (Cassaz. di Roma., giurispr. spec., 31 maggio 1901 — Desideri contro Ricevit. del registro di Ripatranzone) (La *Corte Sup. di R.* l. c. pag. 409).

Parrocchie annesse a monasteri circa le spese di culto e l'aumento del 15 °/o — Una parrocchia può essere unita ad un monastero, e, questo soppresso, incombe al fondo culto l' onere di provvedere alle spese di culto e di ufficiatura della stessa parrocchia, non soppressa, alle quali doveva prima provvedere il monastero.

Le leggi del 7 luglio 1866 e 4 giugno 1899 non derogarono alla disposizione contenuta nell' art. 16 del decreto Pepoli 11 dicembre 1860 circa l' obbligo imposto alla cassa ecclesiastica di provvedere alle spese di ufficiatura delle chiese annesse ai monasteri soppressi.

L'aumento del 15% sull'ammontare della congrua non si applica alle parrocchie annesse a monasteri soppressi. (Cassaz. di Roma, giurisp. spec. 17 lugl. 1901 — Intend. di fin. di Perugia contro Andreoli) (*La Corte Sup. di R.* l. c. pag. 415).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Marzo 1904).

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano. — Il 10 gennaio il S. Padre ricevè la Federazione Piana, il Comitato Diocesano ed i Comitati parrocchiali di Roma, ed i membri della Commissione d'Archeologia Sacra, preseduta dal Card. Vicario.

Il 28 detto nell'Aula Concistoriale ricevè il Comitato romano per la commemorazione centenaria della Badia di Grottaferrata con a capo il R.mo P. Pellegrini Abate della medesima, il quale recitò una splendida conferenza sulla detta Badia con plauso di tutti e ancora del S. Padre.

Il 31 detto nelle Sale del Museo Lapidario ricevè il Presidente Generale della Società primaria Romana per gl'interessi cattolici coi Presidenti delle diverse opere, il Consiglio direttivo, gli ascritti, gli alunni, i bambini degli asili, gl'insegnanti, i comitati delle Scuole, dell'Opera Antischiavista, e di tutte le altre opere dipendenti dalla Società in numero di tremila persone. Il Presidente lesse un nobile indirizzo, al quale S. Santità rispose con affettuoso discorso, che commosse tutt'i presenti.

Il giorno 11 febbraio nella Sala del Concistoro ricevè la Pia Unione delle Donne cattoliche di Roma, presedute dalla Marchesa Eugenia di Baviera, alla quale rivolse affettuose parole, e segnandole un diploma, che le conferisce la Croce *Pro Ecclesia et Pontifice* con la relativa insegna.

Il 10 detto nella Loggia delle Carte Geografiche ricevè le educande e le orfanelle delle Religiose del SS. Sacramento, condotte dalle loro maestre. Le educande eseguirono un Coro mediovale di bellissimo effetto, ed una di esse declamò una poesia in puro dialetto veneziano, per la quale molto si compiacque Sua Santità.

Il 21 nella Sala Clementina furono ricevuti gli ascritti all'arciconfraternita della Divina provvidenza Ausiliatrice dei cristiani, eretta nella Chiesa di S. Carlo ai Catinari, i quali gli offrirono l'obolo, ed una tela, raffigurante l'immagine di M.ª SS.ª — Dopo, nella terza Loggia, ricevè il Ricreatorio di quel Rione, che eseguì belle marcie e l'inno pontificio.

Il 26 ammise alla Sua presenza un pellegrinaggio viennese di circa 100 persone.

Il 28 gli alunni delle scuole notturne di Roma cogl'insegnanti e Presidenti: ed un pellegrinaggio francese di Arras di circa 200 persone, preseduto dal Vescovo Mons. Williez.

Il 6 sp. nel Museo Lapidario un pellegrinaggio belga con a capo il conte d' Ursel: e nel giorno seguente il primo pellegrinaggio francese, condotto dal Vicario Generale dell' Archidiocesi di Parigi.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni. —Nel Palazzo Apostolico Vaticano il 12 genn. ult. si tenne, coll'intervento degli E.mi Cardinali e col voto dei Prelati e Consultori Teologi componenti la S. C. dei Riti, una nuova Congregazione preparatoria per discutere il dubbio sopra l' eroismo delle virtù della Ven. Maddalena Sofia Barat, fondatrice della Società delle Suore del S. Cuore di Gesù.

Il 21 u. s., 1ª Domenica di Quaresima, nella Sala del Concistoro, alla presenza di S. S., della Sua Corte, del Pro-prefetto e Segretario e altri Ufficiali della S. C. dei Riti, nonchè dei Postulatori, Promotori, Avvocati, del Preposito generale dei Gesuiti, dei Vescovi di Belley, e di altre Diocesi francesi, furono solennemente pubblicati due decreti. Il primo sul *tuto* per la beatificazione dei Ven. martiri Crisino, can. di Stigonia, e Pongracz e Grodecz gesuiti, e fu sancito: *Tuto procedi posse ad solemnem Venerabilium Servorum Dei Marci Crisini, Stephani Pongracz, et Melchioris Grodecz beatificationem.* Il secondo sopra due miracoli, operati da Dio per intercessione del Ven. Vianney, Curato di Ars, e fu definito: *Constare de duobus miraculis; de primo, instantaneae, perfectaeque sanationis pueri Claudii Leonis Roussat a gravissimo morbo epilectico: de altero, instantaneae perfectaeque sanationis adolescentulae Adelaidis Ioly a tumore albo in laevo brachio.*

Il giorno 8 sp. nel Palazzo Apost. Vaticano alla presenza di S. S. si è tenuta la Congreg. Generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, i Prelati, e Consultori teologici han discusso e dato il loro voto dapprima sul *tuto* per la solenne Beatificazione del Ven. Vianney, Parroco di Ars nella Diocesi di Belley in Francia, e quindi sopra due miracoli, operati da Dio per intercessione del Beato Alessandro Sauli, barnabita, Vesc. di Aleria, e poi di Pavia, che vengono proposti per la sua Canonizzazione.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato sono stati annoverati fra i Porporati componenti la S. C. della Visita Apostolica gli Eminentissimi Cassetta, Martinelli, Gennari e Cavagnis. Con altri biglietti sono stati nominati: l' E mo Svampa Protettore delle Maestre Pie di Rimini; l' E.mo Martinelli, Protett. dell' Istituto delle Suore di S. Carlo di Maney: l' E.mo Gennari Protett. dei Chierici regolari minori: e l' E.mo Taliani Protett. dei maestri sarti in Omobono. Con altro biglietto è stato nominato Segretario alla Nunziatura di Vienna il R.mo Mons. Rossi-Stockalper: e finalmente con altro è stato nominato Consultore della S. C. dei Riti il R.mo Coccia dei Carmelitani.

Necrologio — È morto, da tutti compianto, il dotto e zelante Vescovo di Conza e Campagna Mons. Buglione. Sono morti altresì Mons. Torregiani Vescovo di Armidale in Australia e Mons. Angelo Gessi Consultore della della S. C. di di Propaganda. — Sono pure morti: il maresciallo Waldersee, capo dello Stato Maggiore generale tedesco, ed il prof. De Martino, senatore italiano, valente medico e fervente cattolico colla benedizione del S. Padre, munito di tutt' i conforti religiosi.

CRONACHETTA POLITICA

— Il governo russo ha comunicato a tutte le Potenze per mezzo dei rispettivi rappresentanti una energica protesta contro il Giappone, che ha violato le leggi del dritto internazionale, attaccando la flotta russa, ed occupando militarmente la Corea, che aveva dichiarata la sua neutralità nel conflitto, e ciò prima della dichiarazione di guerra. Infatti 30 mila giapponesi trovansi nei punti più strategici della Corea, facendo sapere a quel Sovrano che d' ora innanzi la Corea sarà amministrata dal Giappone, ed in caso di resistenza sarà occupata da truppe giapponesi il palazzo imperiale. La squadra del Giappone ai 24 u. s. tentò un altro attacco a Port Arthur, ma una corazzata russa, protetta dai forti, la sbaragliò, danneggiando alcune navi e torpediniere. Non vi potrà essere per ora una battaglia decisiva per le nevi ed il ghiaccio, ma dal teatro della guerra non si hanno che notizie incerte e contraddittorie, sottoponendole i giapponesi a severa censura, ed avendo pur tagliati i fili telegrafici. La Cina e tutte le Potenze han dichiarato che saranno neutrali nel conflitto.

— Nella Macedonia si procede alle attuazioni delle riforme. Presso Salonicco circa ventimila Albanesi si sono ribellati. Sono però restati sconfitti dalle truppe turche con gravi perdite di quelle, ed anche degl' insorti, che sono irreconciliabili nemici.

— In Serbia continuano le proteste anche dei ministeriali, affinchè vengano allontanati i regicidi: molti ufficiali cospiratori si sono arrolati nell'esercito russo.

— Nella Nigeria meridionale è scoppiata una grave insurrezione.

— Il 7 sp. la Camera dei deputati francese ha approvato il progetto di legge che sopprime le Congegazioni insegnanti autorizzate. Non si tenne conto delle ragioni esposte da alcuni valorosi deputati, nè del peso di 40 milioni che dovranno assumersi governo e popolo per le spese scolastiche, rese necessarie per l' abolizione delle scuole cattoliche. Si accolsero invece le basse, ingiuste, ed empie diatribe del Combes contro i religiosi, ed il loro insegnamento!

— A Washington è stato firmato il decreto che ratifica e rende esecutivo il trattato per la costruzione del Canale di Panama, compilato dal rappresentante degli Stati Uniti, e da quello della Repubblica di Panama.

— È stato approvato dalla Camera francese il progetto di legge per l' acquisto del palazzo Farnese a Roma. Si è riunita la Corte di Cassazione per discutere la revisione dell' affare Dreyfus, già condannato alla deportazione nell' Isola del diavolo.

— Allo scopo di non provocare agitazioni nazionali il governo austriaco ha creduto di creare a Rovereto l' Università italiana.

— L' Imperatore di Austria ha ricevuto cordialmente il Re di Svezia.

— Re Alfonso di Spagna ha visitato le scuole universitarie, ed è stato vivamente acclamato dagli studenti, che vollero accompagnarlo fino alla Reggia.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se possa ottenersi la dispensa dalla irregolarità contratta per duello.

Friburgen. Dispensationis ab irregularitate — 23 Gen. 1904 — *Per summaria precum* — Guglielmo Molitor della diocesi di Friburgo, già innanzi negli studii teologici, era impedito di ascendere agli ordini per irregolarità contratta da che, quando era studente laico alla università di Heidelberg, si era battuto più volte in duello ed era stato spettatore e complice nei duelli di molti altri. È solito che ivi i duelli si fanno sino alla effusione di sangue; onde egli diede e ricevè delle ferite, di cui portava le cicatrici sulla bocca. — Ora, pentito di questi fatti criminosi, chiedeva la dispensa dalla irregolarità, contratta *ex infamia* e ancora *ex defectu lenitatis.* — L' Ordinario lo raccomandava, attestando la buona condotta e la buona indole di lui, benchè durante gli studii laici fu costretto a dare il nome a quell' associazione che avea nei suoi statuti il duello. Aggiungeva che quella diocesi pativa difetto di sacerdoti, ed il Molitor facea molto bene sperare di sè.

La S. C., esaminato ponderatamente il caso, nei comizii generali del dì 23 gennaio 1904, benignamente rescrisse:

Attentis peculiaribus circumstantiis, pro gratia dispensationis, dummodo non adsit scandalum, super quo oneratur Archiepiscopi conscientia, praevia salutari poenitentia, facto verbo cum SS.mo.

Si raccolga:

a) I duellanti non solo sono perpetuamente infami giusta il Tridentino, *Sess. 25, cap. 19 de ref.*, ma incorrono pure la scomunica riservata alla S. Sede, e rimangono privi di sepoltura ecclesiastica. Così le Costit. di Gregorio XIII *Ad tollendum*, di Clemente VIII *Illius vices*, di Benedetto XIV *Detestabilem*, e recentemente di Leone XIII *Pastoralis officii.*

b) Gli scontri che sono in uso presso le università della Germania sono veri duelli, come dichiarò la S. C. del Conc. *in Wratislavien. irregularitatis.* 9 aug. 1890, in cui al dubbio: " An, a quibus et ex quonam titulo irregularitas contrahatur quando duellum ea ratione committitur, qua his temporibus inter Germaniae universitatis alumnos fieri solet in casu. „ — fu risposto: " Affirmative a duellantibus eorumque patrinis ex infamia iuris. „

c) Quantunque gli autori non siano concordi in definire se tante irregolarità si contraggano quanti sono gli atti ripetuti di un delitto punito di quella pena (Lega *De iud. eccles.* tom. 3, pag. 298), pur la ripetizione degli atti accresce la colpa e rende più difficile il condono della pena.

d) Nondimeno la S. C. ha dispensato anche altre volte dalla irregolarità, di cui si parla, quando concorrevano cause giuste e ragionevoli. Nel caso furono tenute presenti le buone qualità del giovane; il suo vero pentimento; l'essersi del tutto separato da quella rea società; la poca ammirazione del popolo per quegli scontri giovanili, divenuti usuali; la scarsezza di sacerdoti in quella diocesi. Onde, considerato bene il caso, *attentis peculiaribus circumstantiis,* la S. C. giustamente rescrisse come sopra.

II.

Circa la congrua del parroco, stralciata dalle rendite di una chiesa ricettizia, e circa la partecipazione del parroco alle distribuzioni.

Baren. Iurium — A Palo del Colle, in Dioc. di Bari, vi è una Chiesa ricettizia che, oltre l'Arciprete con una Congrua di ducati 240, avea trenta partecipanti con assegno di ducati 50 pei maggiori e ducati 40 pei minori.

Sopraggiunte le infauste leggi eversive d'Italia, furono soppresse le participazioni, ed ai partecipanti allora in vita fu data una pensione eguale al rispettivo assegno; pel parroco poi, dai fondi di quel clero venne stralciata una quota che potea rendere l'antica congrua di annui ducati 240.

Col succedere degli anni, morti gli antichi partecipanti, vi furono sostituiti dei nuovi meramente statutarii, con diritto ai soli emolumenti avventizii od a posteriori largizioni che venissero fatte a quella Chiesa, e coll'obbligo di servirla come per lo addietro.

Intanto varie quistioni sursero fra il nuovo clero ed il parroco. Dovendo il parroco avere la doppia porzione nelle associazioni funebri

praesente cadavere o intervenga personalmente o per mezzo di un sostituto (in forza dell' art. 18 dello statuto organico per le chiese ricettizie del Napoletano del dì 18 novembre 1822 e del successivo decreto ministeriale del 14 luglio 1830), fu sollevato il dubbio se cotal doppia porzione competesse al parroco anche nelle altre funzioni avventizie com' era uso in quel luogo, ed anche quando il parroco si faccia sostituire da un partecipante che pigli la sua porzione. Inoltre fu domandato se il parroco dovesse venir soggettato a puntatura corale quando non è occupato nell' esercizio della cura.

Le dette quistioni furono portate al giudizio dell'Arcivescovo di Bari, il quale con decreto del 3 settembre 1900 decise che, stante la consuetudine, il parroco non debba essere soggetto a puntatura, benchè nel tempo del coro non sia occupato alla cura delle anime. Decise altresì che il delegato del parroco ha diritto alla propria porzione, oltre la doppia del parroco. Lasciò poi insoluta la prima quistione.

Il clero, non soddisfatto di questo decreto, si rivolse alla S. C. esponendo i tre detti quesiti ed aggiungendone anche un quarto, relativo allo stralcio di congrua che di presente rende assai di più di quello che competeva al parroco prima della confisca dei beni clerali. In forza del decreto della S. C. del Conc. *Ad dirimendas* del 22 febbraio 1876, domandavano che il di più della congrua sia devoluta al Clero.

La causa fu trattata, con allegazioni d' ambo le parti, il dì 23 gennaio 1904 e coi seguenti dubii:

I. An confirmandum sit vel infirmandum Archiepiscopi decretum diei 3 septembris 1890 in casu?

II. An in sacris functionibus etiam non funerariis Archipresbytero ius competat ad duplam, sive praesens sit sive absens, etiam sine legitima causa in casu?

III. An Archipresbytero, titulo praebendae parochialis, ex bonis ei a fisco assignatis, praeter summam ducatorum 240, alii redditus debeantur in casu? — Et quatenus negative;

IV. An de reditibus, ultra summam debitam perceptis, ratio reddenda sit ab Archipresbytero in casu?

E, dopo matura discussione, la S. C. risolse:

Ad I. Quoad exemptionem Archipresbyteri a punctatura, confirmandum decretum cum declaratione, ut parochus praesens habeatur quoties curae animarum incumbit, onerata super hoc eius conscientia; infirmandum quoad alteram partem.

Ad II. Serventur consuetudines legitimae praescriptae; ita tamen ut parochus praesens habeatur quoties curae animarum incumbit, onerata super hoc eius conscientia.

Ad III. et IV. Ad mentem. Mens est ut, conservato Archipresbytero in possessione et administratione bonorum, eidem imponatur pensio 100 libellarum favore participantium; salvo iure providendi pro aliqua aequa pensione in nova beneficii provisione.

Eccone le precipue ragioni:

a) In materia di distribuzioni ogni consuetudine, anche immemorabile, contraria al diritto, va del tutto esclusa. Così Bonifacio VIII *cap. unic. de cler. non resid. in 6.*: " Consuetudinem quae in quibusdam partibus (circa distributiones) inolevit... penitus improbantes. „

b) Il qual decreto fu confermato dal Tridentino *sess. 24, cap. 12 de reform.*: " Distributiones vero qui statis horis interfuerint, recipiant; reliqui quavis collusione aut remissione exclusa, his careant iuxta Bonif. VIII decretum, quod incipit *Consuetudinem*, quod S. Synodus in usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis et constitutionibus. „

c) Donde i DD. deducono che per effetto di tal condanna non solo non può tollerarsi qualsivoglia contraria consuetudine passata, anche immemorabile; ma nessun' altra può introdursene in futuro. Così il Card. De Luca *De can. et dignit.* disc. 3, n. 3, et in *Adnot. ad Conc. Trid.* disc. 1, n. 14; il Pitonio *Discept. eccles.* 23, n. 16, e specialmente il Reiffenstuel L. III, tit. 4, n. 173, il quale ne allega la ragione: " Quia ubi ius resistit consuetudini eamque penitus improbat, nempe ut irrationalem et iniquam, censetur sublata consuetudo non tantum praeterita, verum et futura, imo et immemorialis. „ Così pure la S. C. del Conc., come *in Anagnina, distribut.*, 27 febr. 1744; *in Derthonen., constit. capit.*, 12 sept. 1829; *in Turritana, distrib.*, 14 dec. 1839 etc. (V. Pallottini v. *Distribuit. quotidianae*).

d) Vuolsi però riflettere che il diritto e i DD. qui parlano delle distribuzioni quotidiane, che riguardano l' officiatura corale; non già delle distribuzioni incerte o avventizie che non hanno relazione coll' officio del coro. Per queste i DD., ed anche la S. C., ammettono l'osservanza delle consuetudini legittime. Così Vecchiotti, il quale (*Instit. Can.* Vol. I, Cap. VIII), dopo aver allegate varie risoluzioni della S. C. del Conc. che negano agli assenti, qualunque sian le distribuzioni avventizie, soggiunge: " Haec est generalis iuris regula, quae tamen statuto capitulari ac legitima consuetudine cohiberi potest. Unde fit, ut in casibus peculiaribus in primis videndum est an iuris praescriptio opponatur statutum, vel consuetudo; quin imo sedulo attendendum est, an statuto concedendi canonicis distributiones cuiusque generis, adversetur consuetudo, quandoquidem in casu consuetudo vincit statutum, ut S. C. C. decrevit in Tudertina an. 1573, Vide decis. 28 apr. 1860, 27 ian. et 28 febr. 1865. „

e) Ciò venne posteriormente confermato dalla S. C. del Conc. il dì 13 giugno 1885 *in Isernien. distributionum*. Trattandosi della consuetudine di dare le distribuzioni avventizie anche agli assenti per giusti motivi, ai quesiti: " 1.° Se debba rispettarsi tale consuetudine — 2.° Nell' affermativa, se ne possono godere egualmente i canonici giubilati, quando fossero infermi o impediti per morte dei loro parenti „ — rispose: " Ad 1.m 2.m Affirmative, dummodo non obstet voluntas dantis et fundatoris. „

f) Nel caso però non fu potuta provare la consuetudine che esenta il parroco da puntatura sempre in tutti gli avventizii o incerti. Il detto uso fu spesso interrottto dai reclami del clero, e posteriormente da un decreto di Mons. Mazzella, già Arcivescovo di Bari, che in data 19 sett. 1889 escluse dalla puntatura degli avventizii gli aventi cura di anime solo quando si trovano *actu* nell' esercizio del loro ministero, ed il parroco, o chi per lui, quando trovasi a predicare nei giorni che vi è obbligato.

g) È vero che la commissione de' Vescovi per le ricettizie del Napoletano, secondo la ministeriale del 30 aprile 1830, lascia al prudente arbitrio del Vescovo il determinare quando i parroci debbano essere sottoposti a puntatura. Ma nel caso abbiamo il cit. decreto di Mons. Mazzella che lo ha determinato.

h) Chi sostituisce il parroco, e riceve la doppia per questo, non può parimenti ricevere per sè la propria porzione. Le sostituzioni, ammesse dal diritto, devono d' ordinario essere affidate a persone che non sono obbligate al medesimo officio: così Benedetto XIV, *Inst.* 107, n. 17; e la S. C. del Conc. *in Eugubina*, 15 dec. 1605. E poi se ciò, nel caso, si ammettesse, il parroco potrebbe dispensarsi dall' intervenire mai più alle esequie dei defunti: il che non può approvarsi. Una consuetudine di tal fatta sarebbe irragionevole, e quindi insostenibile. E però quando il parroco si fa sostituire e riceve la doppia, deve egli indennizzare colui che lo sostituisce, il quale per altro, può essere anche estraneo al clero partecipante.

i) Il parroco può percepire la doppia nei soli funerali *praesente cadavere*. Però dove ci sia vera consuetudine che la riceva in tutte le altre funzioni avventizie, cotal consuetudine può e deve ammettersi come s' è visto innanzi. Nel caso fu dimostrato che vi era la detta consuetudine.

l) Il decreto *Ad dirimendas* (V. *Mon. Eccl.* Vol XI, p. 198) vuolsi estendere a tutte le chiese parrocchiali con clero partecipante (dai cui beni fu stralciata la congrua), che va regolato colle stesse norme dei capitoli. Così lo stesso decreto: " Dub. VIII. An eadem norma quoad bona parocho tradita, eorumque redditus, servanda sit tum

pro Ecclesiis Cathedralibus, tum pro Collegiatis et Receptitiis — Resp.: *Affirmative.* „

m) Non vale il dire che l' aumento è del tempo, non della stima nel punto della confisca; giacchè se la confisca non fosse avvenuta, l' aumento del tempo sarebbe andato a vantaggio del clero che non dovea essere spogliato de' suoi beni.

n) Neanche vale eccepire la prescrizione; giacchè il Decreto *Ad dirimendas*, benchè di antica data, pur non fu pubblicato; onde non si è conosciuto che da poco tempo. Nel caso però fu presa una determinazione di equità. Non avendosi una stima esatta dell' aumento nella congrua; e d' altra parte non essendo conveniente che l' amministrazione dei fondi di essa venga ritolta al parroco; in vista pure degli aumenti fatti dal parroco su quei fondi, e della età e dei meriti di lui, è stata imposta una lieve pensione sulle sue rendite a vantaggio del Clero. Ciò però non toglie che nella vacanza della parrocchia, accertate le vere condizioni della congrua, l' Ordinario possa e debba imporvi una pensione maggiore.

III.

Decreto per la Visita Apostolica agli Ordinarii d' Italia.

Ad Italiae Ordinarios de Visitatione Apostolica. — 7 Mar. 1904 — Constat apud omnes, supremae Romani Pontificis auctoritati ius esse atque officium de statu ecclesiarum omnium cognoscendi, et a singulis Praesulibus exigendi, ut sui quisque ministerii rationem Ipsi reddant. Id profecto sibi volunt Christi verba: " *Pasce agnos, pasce oves*, „ id Ecclesiae unitatis postulat ratio, id actum ab initio et non intermissa consuetudine servatum docet historia.

Iugi autem experientia compertum est, quo plenius et intimius hic nexus Romanum Pontificem inter et Episcopos viguerit, eo felicius religioni contigisse. Nam ex unione auctae vires, Ordinariorum auctoritas maior effecta, vitiis et erroribus obex citius et efficacius paratus, animarum saluti melius consultum.

Duplex autem modus est quo Romani Pontifices de statu ecclesiarum certiores fieri consueverunt. Aut enim ipsarum rectoribus mandarunt, ut de sua quisque dioecesi ad Apostolicam Sedem fideliter pleneque referrent; aut legatos miserunt, variis nominibus pro temporum, locorum adiunctis, aut pro natura munerum designatos.

Ita sane consueverunt Apocrisarios, Nuntios, aut Delegatos Apostolicos ad principes temporales destinare, non alia quidem de causa quam ut quae ad christianam rempublicam spectarent cum eis age-

rent. Ita quoque Legatos frequenter miserunt ad particulares ecclesias aut ad alicuius regionis regnive fideles, ut religiosa illius loci negotia directo curarent, nunc ordinaria quadam et stabili ratione, uti Legati nati, nunc extraordinario modo ac temporario ut Visitatores Apostolici.

Peculiaris vero Summorum Pontificum cura fuit ut Italia, quae sua ipsius conditione Romanam Ecclesiam propius attingit, arctiori vinculo Apostolicae Sedi obstringeretur, cum eaque frequentius communicaret. Idcirco S. P. Sixtus V in Const. *Romanus Pontifex* decrevit, ut eius Episcopi crebrius quam ceteri, idest unoquoque triennio, SS. Apostolorum limina visitarent ac de suarum dioecesium statu referrent; eademque de causa Visitatores Apostolici ad diversas Italiae dioeceses aut regiones, praesertim post SS. Tridentinam synodum saepe missi, etsi iam penes principes et respublicas, queis olim Italia constabat, Apostolici Nuntii essent, qui negotia religionis vigilarent.

At nunc civilibus Italiae conditionibus mutatis, quum alia complura, tum etiam esse desiit institutum hoc saluberrimum. Quo factum est ut una quoque ex potissimis rationibus defecerit, quibus Romanus Pontifex possit cognoscere quid boni ac meriti alicubi sit, aut quid forte reprehensione dignum, ut valeat opportune providere.

Quod quum diuturna satis experientia docuerit haud sine Ecclesiae detrimento accidisse, ven. mem. Pontifex Leo XIII S. Concilii Congregationi commisit, ut videret si quis forte modus esset quo defectus ille pro temporum conditione suppleretur.

Haec autem, omnibus mature perpensis, optimum factu censuit Apostolicam quandam Visitationem instituere per sacri ordinis viros, dignitate, doctrina et prudentia praestantes, qui certis temporibus varias Italiae regiones perlustrarent; ab Episcopis audirent, quae cleri esset, quae seminarii, quae populi, quae cultus divini conditio; ubi forte opus esset, suis ipsi oculis cernerent atque, interposita fide silentii, ad Apostolicam Sedem referrent.

Consilium Leoni XIII probatum, sed Ipsius morte interceptum, Pio X, vixdum ad Petri cathedram evectus est, magnopere placuit. Imo necessarium duxit ut quamprimum perficeretur.

Iussa itaque SS.mi D.ni Nostri paragens S. Congregatio Concilii praesentibus litteris mandat, ut singuli Italiae Ordinarii recipiant Visitatores Apostolicos, quos statis temporibus S. Sedes ad eos in posterum missura est: eisque de statu suarum dioecesium referant iuxta legem in adiecto folio statutam.

Multa ex hac Visitatione licet sperare bona. Ea enim in primis ipsius episcopalis auctoritatis praesidio est instituta, quo iuvari possunt Antistites, sive ad clerum gregemque suum in officio continen-

dum, sive ad citius expedienda negotia, de quibus consulenda sit Apostolica Sedes. Praeterea hac ratione subiici poterunt fidelibus oculis multa quae saepe frustra desiderantur, sive ad pastorale munus aut utilius obeundum aut commodius, sive ad arcendas difficultates quae in animarum regimine interdum occurrunt. Denique coniunctius agendo cum Romano Pontifice ipsa Ordinariorum dignitas augebitur, et facilius episcopale ministerium evadet.

Praesentibus valituris, contrariis quibuslibet sive ex privilegio, sive ex consuetudine, sive ex specialibus statutis aut constitutionibus minime obstantibus.

Datum Romae die 7 Martii 1904.

VINCENTIUS Card. Episc. Praenestinus, *Praefectus.*
C. DE LAI, *Secretarius.*

REGOLE PER LA VISITA APOSTOLICA

1.° Il Visitatore Apostolico, prima di partire per la sua missione, presterà giuramento innanzi all'E.mo Prefetto, od a Mons. Segretario della S. C. del Concilio, *de munere fideliter adimplendo, et de secreto servando* per tutto ciò che risguarda la visita apostolica: il quale secreto dovrà osservarsi inviolabilmente, perchè venga tutelata la piena libertà del Visitatore e dei Visitati.

2.° Sono severamente vietati i ricevimenti solenni con suono di campane e con altri apparati esteriori, sia al primo arrivo del Visitatore, sia nelle visite particolari susseguenti. Il suo arrivo sarà privatissimo. Egli si recherà avantutto dall'Ordinario per rendergli il dovuto omaggio, e per presentargli le lettere che accreditano la sua missione.

3.° Sarà cura dell'Ordinario stesso di procurare al Visitatore un conveniente alloggio. In ogni caso poi il vitto pel Visitatore sarà frugale, e senza invito di persone estranee.

4.° Egli respingerà qualsiasi invito a pranzi o a ricevimenti in suo onore, e qualsiasi dono o regalo che gli venisse sotto qualsiasi pretesto, o in qualsiasi modo profferto; allegando il giuramento prestato per l'adempimento del suo dovere, e che si intende espressamente vincolare il Visitatore all'osservanza del disposto di questo articolo.

5.° Il Visitatore non ha, nè eserciterà atti di giurisdizione alcuna, fuori di quanto è necessario per il compimento della sua missione, cioè fuori di quella di esaminare cose e persone, e di deferire agli esaminati il giuramento *de veritate dicenda*, e *de secreto servando*.

Ma anche in ciò fare si guarderà da ogni ostentazione di autorità; e cercherà piuttosto colla sua pietà, riservatezza e modestia di essere di edificazione al clero ed ai fedeli che visiterà.

6.° Comincerà col prendere dall'Ordinario cognizione di quanto può risguardare lo stato generale della diocesi, del clero, dei fedeli, del Seminario, degli istituti religiosi, sia maschili, sia femminili, delle opere pie e delle associazioni cattoliche, sia quanto al materiale, sia quanto al morale.

Dopo ciò l' Ordinario fornirà al Visitatore sue lettere, onde venga riconosciuta la sua missione dal clero e dai fedeli della diocesi.

7.° La visita sarà locale, reale e personale. E nella visita personale, più ancor che nelle altre, si osserverà secreto inviolabile, tanto dal Visitatore, quanto dai Visitati, i quali dovranno giurare di osservarlo con chicchessia.

8.° Visiterà in primo luogo la Curia e gli Archivi, sentendo separatamente il Vicario Generale e gli altri officiali: osservando se vi sia uno stato regolare del clero, delle parrocchie, quale sia la tassa per gli affari etc. — se l' amministrazione ecclesiastica sia in regola secondo le norme della S. Sede, — se gli Archivi siano ben ordinati e custoditi, secondo le regole canoniche.

9.° Particolare attenzione e cura userà nella visita del Seminario, sia quanto al materiale, sia quanto agli studii, sia quanto alla pietà degli alunni. Ed a tale effetto non si limiterà ad interrogare il Rettore, l' Economo, i Deputati; ma visiterà le scuole, e personalmente, in particolare udienza, gli alunni, esaminandoli con paterna bontà sui loro sentimenti, studi, propositi.

10.° Visiterà anche la Cattedrale tanto nel materiale, quanto per ciò che risguarda il Culto divino — cioè il servizio corale, la cura delle anime, se siavi annessa, il modo di fare le sacre funzioni, il canto, i paramenti ed i sacri utensili.

11.° Visiterà quindi anche altre parrocchie della città, sia per la parte materiale sia per la parte formale, onde vedere se e come si istruisca il popolo, come si faccia il catechismo, come si fomenti la pietà, come si tengano i libri parrocchiali etc., rimettendo alle visite successive quello che non possa fare nella prima.

12.° Visiterà nello stesso modo anche le parrocchie della diocesi, non tanto le più insigni, ma pur anche quelle più modeste e povere, onde farsi un concetto il più adeguato possibile dello stato del clero e dei fedeli.

13.° Se vi sia qualche insigne Santuario non mancherà di recarvisi, e costatare come esso sia custodito, quali offerte sia per messe, sia per altri fini, ivi si facciano, e come vengano esse amministrate.

14.° Visiterà anche le case religiose non esenti sia di uomini sia di donne, — lasciando cioè quelle che hanno per ordinario la visita dei rispettivi superiori monastici. Ed esaminerà come si osservino le regole, e quali frutti queste case apportino con le loro opere.

15.° In tutto ciò poi cercherà di informarsi dello stato religioso del popolo, se vi sia indifferenza religiosa, se vi sia frequenza di sacramenti: o si amino più le pompe esterne di culto, che la coltura dello spirito e l' osservanza delle leggi della Chiesa: se vi siano in prevalenza vizii od abitudini viziose, specialmente per rapporto alla bestemmia, al mal costume, all' intemperanza: se la stampa irreligiosa vi sia diffusa. Se ad essa si contrapponga la buona stampa, e con che frutto. Se vi siano confraternite, od associazioni pie, e quali frutti se ne cavino per ritenere il popolo nella fede e nella pietà.

16.° Di tutto ne farà giornalmente una breve ed esatta relazione, tenendo

calcolo non solo del male, ma anche del bene che rileverà, onde renderne edotta pienamente la S. Sede.

Però quanto alle cose di indole segreta o delicata, ne prenderà nota in maniera che se anche lo scritto venisse a smarrirsi, non possa essere compreso e recare danno.

Ma soprattutto fin dal principio della sua missione, ed ogni giorno in seguito, il Visitatore dovrà raccomandarsi fervorosamente al Signore ed agli Angeli tutelari della diocesi visitata, onde aver lume ed assistenza nel delicato ministero che è chiamato a compiere, ed affinchè questo riesca a gloria di Dio ed a salute delle anime, secondo il fine per cui è stato istituito.

Roma 7 Marzo 1904.

VINCENZO Card. Vesc. di Palestrina, *Prefetto.*
G. DE LAI, *Segretario.*

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari

Si sanano in radice e si convalidano le ricezioni, i tirocinii e le professioni invalide de' Terziarii Francescani.

Beatissime Pater,

Frater Bonaventura Marrani, Ordinis Fratrum Minorum Procurator Generalis, annuente supremo ipsius Ordinis Moderatore, ad Sanctitatis Tuae pedes humillime se provolvit, sequentia exponens:

Experientia compertum Oratori est, plures ex vestitionibus et professionibus Fratrum ac Sororum Tertii Ordinis poenitentium Sancti Francisci irritas esse, sive ex legitimarum defectu facultatum in Sacerdotibus Congregationum directoribus, sive ex vitiis essentialibus in receptione Tertiariorum ad habitum et professionem, sive ex materia deficienti in scapularibus admissa.

Itaque, cum perdifficile sit tot probationes Tertiariorum professionesque innovari, humillimus idem Orator enixe Sanctitatem Tuam rogat, ut omnia in hanc usque diem vitia, quae sic admissionem ad habitum ac tyrocinium professionemque Sodalium Tertii Ordinis saecularis substantialiter inficiunt, suprema Auctoritate tollere digneris, atque omnes huiusmodi receptiones ac tyrocinia professionesque Tertiariorum sanes in radice ac rati habeas, ne alioquin Christifideles Tertio Ordini Seraphico nomen dantes, spiritualibus bonis hinc resultantibus immerito priventur.

Et Deus etc.

Vigore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro concessarum, Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis, receptiones

omnes, tyrocinia ac professiones Sodalium Tertii Ordinis saecularis in radice sanat atque convalidat in omnibus iuxta preces. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Romae, 3 Februarii 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
P. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Dichiarazioni intorno i privilegii dei Protonotarii Apostolici ad instar participantium.

Cum nonnullae obortae fuerint difficultates super aequa interpretatione Constitutionis Pii fe. re. Papae IX, quae incipit " Apostolicae Sedis officium „ datae IV Kal Septembris MDCCCLXXII (1), et ad Sanctissimum Dominum Nostrum Pium Papam X delatae, occasione praesertim privilegiorum, quibus Capitulum Tarvisinum decoratum nuper fuit; eadem Sanctitas Sua, quo unica ab Apostolicis Protonotariis ad instar ubique norma servetur, per Sacrorum Rituum Congregationem sequentia declaranda statuit:

I. Quoad § II praefatae Constitutionis: Biretum, quo Protonotarii Apostolici ad instar Participantium in sacris functionibus utuntur, nigrum profecto esse debet; nihilo tamen minus ornari poterit, iuxta usum quasdam in regiones iam invectum, lemnisco eiusdem coloris ac vitta seu cordula qua pileum circumgingere solent.

II. Quoad § XV: Protonotarius Missam pontificaliter celebrans, omnia quae vel legenda sunt vel canenda, nunquam ad scamnum sed semper ad Altare leget vel cantabit. In fine autem Missae, simplicem benedictionem, non trinam, impertiens, non audeat, more Episcoporum, praemittere: Sit nomen Domini... et Adiutorium nostrum...; sed, mitra coopertus, tantummodo canat: Benedicat vos omnipotens Deus...

III. Quoad § XVI: Cum petit Ecclesiam, pontificaliter celebraturus, Crucem pectoralem super mantelletum et annulum in digito gestare poterit.

IV. Quoad § XVII: Protonotarius item poterit Mitra, Cruce pectorali et annulo ornatus, ad scamnum celebrare Vesperas more presbyterorum, illius festi, cuius Missam ipse pontificaliter acturus est, vel peregit, iisdem quoque ornamentis uti poterit, de speciali tamen

(1) Vedi questa Costituz. di Pio IX nel *Monit. Eccles.* nella Ser. I, Vol. IV, Par. II, pag. 102 sq.

commissione Ordinarii loci, in Vesperis festi, cuius Missa in pontificalibus ab alio quolibet Praelato celebratur; in benedictione cum SS.mo Sacramento solemniter impertienda, atque etiam in processionibus, necnon in una ex quinque absolutionibus in solemnioribus exsequiis de quibus in Pontificali Romano.

V. Quoad § XVIII : Protonotarius lectam Missam facere, etiam extra Urbem, poterit, iuxta modum et formam in § XIX praescripta, quando id muneris, in aliqua solemnitate adimplendum, eidem commiserit loci Ordinarius.

Contrariis non obstantibus quibuscumque, firmisque in reliquo manentibus, quae in praedicta Constitutione Protonotariis Apostolicis ad instar vel permittuntur, vel inhibentur. Die 9 Martii 1904.

S. Card. Cretoni, *S. R. C., Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Le feste di doppio precetto, che occorrono in Venerdì Santo o in Sabbato Santo, devono trasferirsi quanto all' officio, non quanto al precetto.

S. Marci et Bisinianen. — 2 Sept. 1903 — R. D. Franciscus Maria Greco, S. Theol. Doctor, Archipresbyter Curatus Acrii, Redactor Kalendarii pro Dioecesibus aeque principaliter unitis S. Marci et Bisinianen., sequentis dubii opportunam solutionem a Sacrorum Rituum Congregatione humillime efflagitavit; nimirum :

S. Franciscus de Paula est Patronus Praecipuus Civitatis et Dioeceseos Bisinianen., cuius festum, sub ritu duplici primae Classis cum Octava et praecepto audiendi Sacrum et a servilibus vacandi, agitur die 2 mensis Aprilis; sed anno proxime venturo 1904 occurrit in Sabbato Maioris Hebdomadae. Quaeritur :

An Festum supradictum et Festum quodlibet sub utroque praecepto etiam particulare aut Patroni praecipui regionis, dioecesis, civitatis vel oppiduli occurrens in Feria VI Parasceves vel Sabbato Sancto transferri debeant quoad Officium et utrumque praeceptum ad primam diem sequentem liberam iuxta Rubricas et Decreta?

Et Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, exquisito voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit : " *Affirmative* quoad Officium, *negative* quoad utrumque praeceptum iuxta Decreta N. 2164 *Monopolitana* 20 Martii 1706 et N. 2305 *Barcinonen.* 10 Decembris 1733. "

Atque ita rescripsit. Die 2 Septembris 1903.

M. Card. Mocenni.
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

Circa la determinazione della povertà per le dispense matrimoniali della S. Penitenzieria.

Il Vescovo di Nicastro prega di volergli indicare la norma precisa che, in tante opinioni di varii Autori, debba tenersi nell' indicare lo stato di povertà o quasi povertà degli oratori per le dispense matrimoniali.

Che ecc.

Sacra Poenitentiaria ad praemissa respondet: Donec aliud a S. Sede non statuatur, standum decreto Benedicti XIV, dato per S. Congr. S. Officii fer. V die 25 septembris 1754, iuxta quod, in ordine ad dispensationes matrimoniales, pauperes, in Italia, censendi sunt tum qui ex labore et industria tantum vivunt, tum qui aliqua possident bona, sed non ultra summam scutatorum romanorum 300 in capitali (idest libellarum 1612, 50). Fere pauperes autem ibidem ii dicendi sunt, quorum bona non excedunt in capitali summam scutatorum mille (idest libellarum 5735), a quibus tamen fere pauperibus modicum taxae augmentum exigi solet.

Datum in S. Poenitentiaria, die 20 Ianuarii 1904.

ALEXANDER CARCANI *Regens.*
I. PALICA, *Secretarius.*

MOTV PROPRIO

DE ECCLESIAE LEGIBUS IN UNUM REDIGENDIS

PIUS PP. X

Arduum sane munus universae Ecclesiae regendae ubi primum, arcano divinae Providentiae consilio, suscepimus, praecipua Nobis mens fuit et quasi lex constituta, quantum sinerent vires, istaurare omnia in Christo. Hanc voluntatem vel primis encyclicis Litteris ad catholici orbis Antistites datis patefecimus; ad hanc veluti metam omnes animi nostri vires hactenus intendimus; huic principio coepta Nostra conformanda curavimus. Probe autem intelligentes ad instaurationem in Cristo ecclesiasticam disciplinam conferre maxime, qua recte ordinata et florente uberrimi fructus deesse non possunt, ad ipsam singulari quadam sollecitudine studia Nostra animumque convertimus.

Equidem Apostolica Sedes sive in Oecumenicis Conciliis sive extra

Concilia nunquam intermisit ecclesiasticam disciplinam optimis legibus instruere pro variis temporum conditionibus hominumque necessitatibus. At leges, vel sapientissimae, si dispersae maneant, facile ignorantur ab iis qui eisdem obstringuntur, nec proinde, uti par est, in usum deduci possunt. Hoc ut incommodum vitaretur, atque ita ecclesiasticae disciplinae melius consultum esset, variae sacrorum canonum Collectiones confectae sunt. Antiquiores praetereuntes, commemorandum heic ducimus Gratianum, qui celebri *Decreto* voluit sacros canones non modo in unum colligere, sed inter se conciliare atque componere. Post ipsum Innocentius III, Honorius III, Gregorius IX, Bonifacius VIII, Clemens V cum Ioanne XXII, Decessores Nostri, Iustinianeum opus imitati pro Iure romano, Collectiones authenticas Decretalium confecerunt ac promulgarunt, quibus postremis tribus cum Gratiani Decreto vel hodie *Corpus* quod dicitur *iuris canonici* praesertim coalescit. Quod quum Tridentina Synodus et novarum legum promulgatio impar reddiderint, Pontifices Romani Gregorius XIII, Xystus V, Clemens VIII, Benedictus XIV, animum adiecerunt sive adornandis novis corporis iuris canonici editionibus, sive aliis sacrorum canonum Collectionibus parandis; quibus novissime Collectiones authenticae decretorum accesserunt sacrarum quarundam Congregationum romanarum.

Verum per haec si quid allatum est quo pro temporum adiunctis difficultates minuerentur, rei tamen haud satis prospicitur. Ipsa namque Collectionum congeries non levem difficultatem parit; saeculorum decursu leges prodiere quamplurimae, in multa congestae volumina; non paucae, suis olim aptae temporibus, aut abrogatae sunt aut obsoleverunt; denique nonnullae, ob immutata temporum adiuncta, aut difficiles ad exequendum evaserunt, aut communi animorum bono minus utiles.

His incommodis pro nonnullis iuris partibus quae urgentioris erant necessitatis, occurrere curarunt ex Decessoribus Nostris praecipue Pius IX et Leo XIII sa. me., quorum alter per Constitutionem " *Apostolicae Sedis* „ censuras coarctavit latae sententiae, alter leges de publicatione ac censura librorum temperavit per Costitutionem " *Officiorum et munerum* „ ; et normas constituit Congregationibus religiosis cum votis simplicibus per Constitutionem " *Conditae a Christo.* „ At illustres Ecclesiae Praesules, iique non pauci etiam e S. R. E. Cardinalibus, magnopere flagitarunt ut universae Ecclesiae leges, ad haec usque tempora editae, lucido ordine digestae, in unum colligerentur, amotis inde quae abrogatae essent aut obsoletae, aliis, ubi opus fuerit, ad nostrorum temporum conditionem propius aptatis; quod idem plures in Vaticano Concilio Antistites postularunt.

Haec Nos iusta sane vota probantes ac libenter excipientes, consilium cepimus eadem in rem tandem deducendi. Cuius quidem coepti quia Nos minime fugit quanta sit amplitudo et moles, idcirco motu proprio, certa scientia et matura deliberatione decernimus et perficienda mandamus quae sequuntur.

I. Consilium, sive, ut aiunt, *Commissionem* Pontificiam constituimus, quam penes erit totius negotii moderatio et cura, eaque constabit ex nonnullis S. R. E. Cardinalibus, a Pontefice nominatim designandis.

II. Huic Consilio ipse Pontifex praeerit, et Pontifice absente, Cardinalis decanus inter adstantes.

III. Erunt praeterea iusto numero Consultores, quos Patres Cardinales e viris canonici iuris ac theologiae peritissimis eligent, Pontifice probante.

IV. Volumus autem universum episcopatum, iuxta normas opportune tradendas, in gravissimum hoc opus conspirare atque concurrere.

V. Ubi fuerit constituta ratio in huiusmodi studio sectanda, Consultores materiam parabunt suamque de ipsa sententiam in conventibus edent, praeside illo, cui Pontifex mandaverit Consilii Cardinalium esse ab actis. In eorum deinde studia et sententias PP. Cardinales matura deliberatione inquirent. Omnia denique ad Pontificem deferantur, legitima approbatione munienda.

Quae per has Litteras a Nobis decreta sunt, ea rata et firma volumus, contrariis quibusvis etiam speciali aut specialissima mentione dignis minime obstantibus.

Datum Romae apud S. Petrum XIV April. die festo S. Iosephi, Sponsi B. M. V., MDCCCCIV Pontificatus Nostri anno primo.

PIUS PP. X

SS. D. N. PII DIV. PROV. PAPAE X

LITTERAE APOSTOLICAE

DE ACADEMICIS IN SACRA SCRIPTURA GRADIBUS A *Commissione* BIBLICA CONFERENDIS.

PIVS PP. X

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

Scripturae sanctae magis magisque in Clero promovere studium, conscientia Nos Apostolici officii in primis admonet hoc tempore, quum eum maxime divinae revelationis fideique fontem videmus ab intemperantia humanae rationis passim in discrimen adduci. Id ipsum quum intelligeret Noster fel. rec. decessor Leo XIII, non satis habuit dedisse anno MDCCCXCIII proprias de re biblica Encyclicas litteras

Providentissimus Deus; nam paucis ante exitum mensibus, editis Apostolicis litteris *Vigilantiae*, peculiare instituit ex aliquot S. R. E. Cardinalibus pluribuspue aliis doctis viris urbanum Consilium, quod, praelucente doctrina et traditione Ecclesiae, etiam progredientis eruditionis praesidia conferret ad legitimam exegesim biblicam, et simul catholicis praesto esset, tum ad adiuvanda ac dirigenda eorum in hoc genere studia, tum ad controversias, si quae inter ipsos extitissent, dirimendas.

Nos quidem, ut par est, praeclarum istud pontificalis providentiae monumentum a Decessore relictum, Nostris quoque curis et auctoritate complectimur. Quin etiam iam nunc, eiusdem Consilii seu *Commissionis* navitate confisi, ipsius operam in negotio, quod magni censemus esse momenti ad Scripturarum provehendum cultum, adhibere constituimus. Siquidem hoc volumus, certam suppeditare rationem, unde bona paretur copia magistrorum, qui gravitate et sinceritate doctrinae commendati, in scholis catholicis divinos interpretentur Libros. Huius rei gratia percommodum profecto esset, quod etiam in votis Leonis fuisse novimus, proprium quoddam in Urbe Roma condere Athenaeum, altioribus magisteriis omnique istrumento eruditionis biblicae ornatum, quo delecti undique adolescentes convenirent, scientia divinorum eloquiorum singulares evasuri. At quoniam eius perficiendae rei deest in praesens Nobis, non secus ac Decessori, facultas, quae quidem fore ut aliquando ex catholicorum liberalitate suppetat, spem bonam certamque habemus, interea quantum ratio temporum sinit, id, harum tenore litterarum, exsequi et efficere decrevimus.

Itaque, quod bonum salutareque sit, reique catholicae benevertat, Apostolica auctoritate Nostra, Academicos Prolytae et Doctoris in sacrae Scripturae disciplina gradus instituimus, a *Commissione* Biblica conferendos ad eas leges, quae infra scriptae sunt.

I. Nemo ad Academicos in Sacra Scriptura gradus assumatur, qui non sit ex alterutro ordine Cleri Sacerdos; ac praeterea nisi Doctoratus in Sacra Theologia lauream, eamque in aliqua studiorum Universitate aut Athenaeo a Sede Apostolica adprobato, sit adeptus.

II. Candidati ad gradum vel prolytae vel doctoris in Sacra Scriptura, periculum doctrinae tum verbo tum scripto subeant: quibus autem de rebus id periculum faciendum fuerit, *Commissio* Biblica praestituet.

III. *Commissionis* erit explorandae candidatorum scientiae dare iudices: qui minimum quinqe sint, iique ex consultorum numero. Liceat tamen *Commissioni* id iudicium, pro prolytatu tantummodo, aliis idoneis viris aliquando delegare.

IV. Qui prolytatum in Sacra Scriptura petet admitti ad periculum faciendum, statim ab accepta sacrae Theologiae laurea, poterit: qui vero doctoratum, admitti non poterit, nisi elapso post habitum prolytatum anno.

V. De doctrina examinanda candidati ad lauream in Sacra Scriptura, hoc nominatim cautum sit, ut candidatus certam thesim, quam ipse delegerit et *Commissio* Biblica probaverit, scribendo explicet, eamque postea in legitimo conventu Romae habendo recitatam ab impugnationibus censorum defendat.

Haec volumus, edicimus et statuimus, contrariis quibusvis non obstantibus. — Restat, ut Venerabiles Fratres Episcopi ceterique sacrorum Antistites in suae quisque dioecesis utilitatem ex hisce statutis Nostris eum fructum quaerant, quem inde Nobis uberem pollicemur. Ideo, quos in suo Clero viderint singularibus Bibliorum studiis natos aptosque, ad promerenda etiam huius disciplinae insignia hortentur et adiuvent: insignitos porro habeant potiores, quibus in sacro Seminario Scripturarum magisterium committant.

Datum Romae apud S. Petrum sub anulo Piscatoris die XXIII Februarii, festo S. Petri Damiani, an. MDCCCCIV, Pontificatus Nostri anno primo.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PAPAE X

Litterae Encyclicae

AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS
ALIOSQUE LOCORVM ORDINARIOS
PACEM ET COMMVNIONEM CVM APOSTOLICA SEDE HABENTES.

—

VENERABILES FRATRES
SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Iucunda sane accidit recordatio, Venerabiles Fratres, magni et *incomparabili viri* (1), Gregorii Pontificis huius nominis primi, cuius, vertente anno millesimo tercentesimo ab eius obitu saecularia solemnia celebraturi sumus. Nec absque singulari Dei providentia, qui *mortificat et vivificat..., humiliat et sublevat* (2), factum esse arbitramur, ut, inter apostolici ministerii Nostri paene innumerabiles curas, inter tot animi anxietates ob plurima eaque gravissima, quae universae Ecclesiae per Nos regendae debemus, inter sollicitudines queis

(1) *Martyrol. Rom.* 3 sept.
(2) *1 Regum* II, 6, 7.

premimur, ut et vobis, Venerabiles Fratres, in apostolatus Nostri partem vocatis, et fidelibus omnibus curae Nostrae commissis quam optime satisfiat, vel a Nostri summi Pontificatus exordiis, in sanctissimum hunc et illustrem Decessorem, Ecclesiae decus atque ornamentum, oculorum aciem converteremus. Erigitur quippe animus ad magnam fiduciam in eius patrocinio penes Deum validissimo, et eorum, sive quae sublimi magisterio praecepit, sive quae sancte gessit, memoria recreatur. Quod si ipse et praeceptorum vi et fecunditate virtutum in Ecclesia Dei tam ampla, tam alta, tam firma vestigia signavit, ut iure ab aequalibus et a posteris *Magni* nomen sit consequutus, apteturque illi vel hodie, tot saeculorum intervallo, ipsius inscripta sepulcro laudatio : *innumeris semper vivit ubique bonis* (1), fieri profecto non potest, ut admiranda illius exempla sectantibus, divina opitulante gratia, non liceat, quantum humana sinit infirmitas, sua officia tueri.

Ea persequi vix opus est quae ex historiae monumentis nota sunt omnibus. Summa erat publicarum rerum perturbatio quo tempore supremum inivit pontificatum Gregorius ; exstincta prope vetus humanitas, romani ruentis imperii dominatus omnes barbaries invaserat. Italia vero, a Byzantinis imperatoribus derelicta, facta fere Longobardorum praeda fuerat, qui, suis nondum compositis rebus, huc illuc excurrebant, omnia ferro flammaque vastantes, luctu omnia caedibusque complentes. Haec ipsa Urbs, minis hostium exterius perculsa, interius afflicta pestilentia, eluvionibus, fame, eo miseriae devenerat, ut iam procurandae incolumitatis, non modo civium, sed confertae multitudinis se intus proripientis, ratio nulla suppeteret. Cernere namque erat sexus omnis et conditionis homines, episcopos, sacerdotes sacra vasa rapinis erepta portantes, religiosos viros, intemeratas Christi sponsas, fuga se, vel ab inimicorum gladiis, vel a perditorum hominum turpi violentia subducere. Romae autem Ecclesiam ipse Gregorius appellat : *vetustam navim vehementerque confractam... undique enim fluctus intrant, et quotidiana ac valida tempestate quassatae putridae naufragium tabulae sonant* (2). At quem Deus suscitaverat nauta manu pollebat, et clavo tractando praepositus, non modo inter aestuantes procellas ad portum appellere, sed navim a futuris tempestatibus praestare tutam valuit.

Ac mirum quidem quantum ipse perfecit spatio regiminis annorum vix supra tredecim. Exstitit enim christianae vitae instaurator universae, excitans pietatem fidelium, observantiam monachorum, cleri di-

(1) Apud Ioann. Diac. *Vita Greg.* IV, 68.
(2) *Registrum* I, 4 ad Ioann. episcop. Constantinop.

sciplinam, sacrorum antistitum pastoralem sollicitudinem. *Prudentissimus paterfamilias Christi* (1), Ecclesiae patrimonia custodivit, adauxit, egenti populo, cristianae societati et singulis ecclesiis, pro sua cuique necessitate, large copioseque suppeditans. Vere *Dei consul factus* (2), actuosae voluntatis fecunditatem ultra Urbis moenia porrexit, totamque in bonum consortii civilis impendit. Byzantinorum imperatorum iniustis postulationibus restitit fortiter; exarcharum et imperialium administrorum fregit audaciam, sordidamque avaritiam coercuit, publicus iustitiae socialis adsertor. Longobardorum ferociam mitigavit, minime veritus ad portas Urbis obviam ire Agilulfo, ut ipsum ab ea obsidione dimoveret, quod idem cum Attila Leo magnus pontifex egerat; nec a precibus blandisque suasionibus, aut ab agendo sagaciter ante destitit, quam formidatam eam gentem tandem aliquando pacatam vidit, aequiore reipublicae forma constituta, eandemque catholicae fidei additam, opera in primis piae reginae Theodolindae, in Christo filiae suae. Quare Gregorius iure sibi vindicat nomen servatoris et liberatoris Italiae, huius nempe *terrae*, quam ipse suaviter vocat *suam* (3). Pastoralibus eius nunquam intermissis curis, in Italia, in Africa errorum reliquiae exstinguntur, Ecclesiae res ordinantur in Galliis, Visigoti in Hispaniis inchoatae conversionis incrementa suscipiunt, Britannorum inclyta gens, quae, *dum in mundi angulo posita in cultu lignorum ac lapidum perfida nunc usque remaneret* (4), et ipsa ad veracem Christi fidem accedit. Cuius tam pretiosae acquisitionis accepto nuntio Gregorius eo gaudio perfunditur, quo carissimi filii complexu pater, Iesu Servatori accepta referens omnia, *cuius amore*, inquit ipse, *in Britannia fratres quaerimus, quos ignorabamus; cuius munere, quos nescientes quaerebamus, invenimus* (5). Ea vero gens adeo se memorem Pontifici sancto probavit, ut ipsum usque appellarit: *magistrum nostrum, Apostolicum nostrum, Papam nostrum, Gregorium nostrum*, seque tamquam sigillum apostolatus eius existimarit. Denique tanta in ipso fuit operae vis, tanta salubritas, ut rerum ab eo gestarum memoria alte insederit in animis posterorum, media aetate potissimum, quae spiritum quodammodo ab eodem infusum ducebat, eius verbo quasi alimentum trahebat, eius ad exempla vitam moresque conformabat, succedente feliciter in orbe terrarum christianae societatis humanitate adversus romanam, quae, saeculorum emensa cursum, esse omnino desierat.

(1) Ioann. Diac., *Vita Greg.*, 11, 51.
(2) *Inscr. sepulcr.*
(3) *Registr.* V, 36 (40) ad Mauricium Aug.
(4) Ibid. VIII, 29 (30) ad Eulog. episcop. Alexandr.
(5) Ibid. XI, 36 (28) ad Augustin. Anglorum episcop.

Haec mutatio dexterae excelsi! Ac vere quidem affirmare licet, sic persuasum fuisse Gregorio, non aliam nisi Dei manum talia patrasse. His enim verbis de Britanniæ conversione sanctissimum monachum Augustinum affatur, quae sane de ceteris omnibus in ministerio apostolico ab ipso gestis intelligi possunt. *Cuius opus hoc est,* inquit, *nisi eius qui ait: Pater meus usque nunc operatur et ego operor?* (1) *Qui ut mundum ostenderet, non sapientia hominum, sed sua se virtute convertere, praedicatores suos, quos in mundum misit, sine litteris elegit; hoc etiam modo faciens, quia in Anglorum gente fortia dignatus est per infirmos operari* (2). Equidem Nos minime latent, quae sancti Pontificis oculis, de se abiecte sentientis, omnino fugiebant, et rerum gerendarum peritia, et in coeptis ad exitum perducendis ingenium sagax, et in rebus disponendis mira prudentia, et sedula vigilantia et non intermissa sollicitudo. At compertum pariter est, ipsum, non qua huius mundi principes, vi et potentia fuisse progressum, qui in altissimo illo pontificiae dignitatis fastigio primus voluerit appellari: *Servus servorum Dei,* non profana tantum scientia aut *persuasibilibus humanae sapientia verbis* (3) viam sibi munivisse, non prudentiae tantum civilis consiliis, non instaurandae societatis rationibus diuturno studio praeparatis ac deinde in rem deductis, non denique, quod admirationem habet, mente concepto sibique proposito vasto aliquo tramite, in apostolico ministerio sensim percurrendo; quum contra, ut notum est, in ea esset cogitatione defixus, qua putaret imminere mundi finem, adeoque modicum tempus reliquum esse ad grandia facinora. Gracili admodum et infirmo corpore, diuturnis afflictatus morbis, ad extremum saepe vitae discrimen, incredibili tamen pollebat animi vi, cui nova semper alimenta suppeditabat vivida fides in Christi verbo certissimo in eiusque divinis promissis. Maximam quoque fiduciam collocabat in collata divinitus Ecclesiae vi, qua ipse rite posset suo in terris fungi ministerio.

Quare hoc illi propositum in omni vita fuit, quale singula dicta eius factaque comprobant, ut eandem fidem ac fiduciam et in se ipse foveret et in aliis vehementer excitaret, dumque supremus sibi dies adveniret, quantum hic et nunc liceret, optima quaeque sectaretur.

Inde sancti viri firma voluntas in communem salutem derivandi uberrimam illam caelestium donorum copiam, qua Deus Ecclesiam ditavit, cuiusmodi sunt et revelatae doctrinae certissima veritas, et eiusdem, qua patet orbis, efficax praedicatio, et sacramenta, quae

(1) Ioann. v, 17.
(2) *Registr.* XI, 36 (28).
(3) *1 Cor.* II, 4.

vim habent sive infundendi sive augendi animae vitam, ac denique, superni praesidii auspex, gratia precum in Christi nomine.

Harum rerum recordatio, Venerabiles Fratres, mire Nos recreat. Qui si ex hoc Vaticanorum vertice moenium circumspicimus, eodem quo Gregorius, ac maiore fortasse metu vacare non possumus; tot undique coactae tempestates incumbunt, tot promunt hostium instructae phalanges; adeoque sumus humano quovis praesidio destituti, ut nec illas propulsandi nec horum impetum sustinendi ratio suppetat. Verum reputantes Nostri ubi sistant pedes, quo loco sit pontificia haec Sedes constituta, in arce Ecclesiae sanctae tutos Nos esse sentimus. *Quis enim nesciat*, ita Gregorius ad Eulogium patriarcham Alexandrinum, *sanctam Ecclesiam in Apostolorum principis soliditate firmatam, qui firmitatem mentis traxit in nomine, ut Petrus a petra vocaretur?* (1). Divina Ecclesiae vis nullo temporis decursu excidit, neque Christi promissa exspectationem fefellerunt; ea sic perseverant, quemadmodum Gregorii animum erexere; quin etiam ex tot saeculorum comprobatione, ex tanta rerum vicissitudine multo Nobis validius roborantur.

Regna, imperia dilapsa; sui fama nominis et humanitatis laude florentissimae gentes occiderunt; saepe, quasi senio confectae, ipsae se nationes diremerunt. At Ecclesia, suapte natura non deficiens, nexu nunquam dissolvendo cum caelesti Sponso coniuncta, heic non caduco flore viget iuventutis, eodem instructa robore quo prodiit e transfosso Christi corde in cruce iam mortui. Potentes in terris adversus eam sese extulerunt. Evanuere hi, sed illa superfuit. Philosophandi vias pene infinita varietate excogitarunt magistri de se gloriose praedicantes, quasi Ecclesiae doctrinam tandem aliquando expugnassent, fidei capita refellissent, eius magisterium omne absurdum demonstrassent. Eas tamen historia, singulas obliteratas recenset funditusque deletas; quum interea lux veritatis ex arce Petri eodem fulgore coruscet, quem Iesus ortu suo excitavit aluitque divina sententia: *caelum et terra transibunt, verba autem mea non praeteribunt* (2).

Hac Nos fide alti, hac petra solidati, dum sacri principatus munia omnia gravissima, simulque manantem divinitus vigorem animo sensuque percipimus, tranquilli expectamus quoad voces conticescant tot obstrepentium, actum esse de catholica Ecclesia, eius doctrinas aeternum cecidisse; brevi eo deventuram, ut cogatur aut scientiae atque humanitatis Deum reiicientis placita excipere, aut ab hominum consortio demigrare. Inter haec tamen facere non possumus quin cum ipso Gregorio in mentem omnium, sive procerum sive inferio-

(1) *Registr.* VII, 37 (40).
(2) Matth. XXIV, 35.

rum, revocemus, quanta cogat necessitas ad Ecclesiam confugere, per quam detur et sempiternae saluti, et paci atque ipsi terrestris huius vitae prosperitati consulere.

Quamobrem, ut sancti Pontificis utamur verbis, *mentis gressus in eius petrae sedulitate sicut coepistis, dirigite, in qua Redemptorem nostrum per totum mundum fundasse nostis Ecclesiam, quatenus recta sinceri cordis vestigia in devio itinere non offendant* (1). Sola Ecclesiae caritas et cum ipsa coniunctio *divisa unit, confusa ordinat, inaequalia sociat, imperfecta consummat* (2). Retinendum firmiter, *neminem recte posse terrena regere, nisi noverit divina tractare, pacemque reipublicae ex universalis Ecclesiae pace pendere* (3). Hinc summa necessitas perfectae concordiae inter ecclesiasticam et civilem potestatem, quam utramque Dei providentia voluit mutuâ sese ope iuvare. *Ad hoc enim potestas... super omnes homines caelitus data est, ut qui bona appetunt adiuventur, ut caelorum via largius pateat, ut terrestre regnum caelesti regno famuletur* (4).

Ex hisce principiis invicta illa Gregorii fortitudo manabat, quam, opitulante Deo, imitari curabimus, Nobis proponentes modis omnibus, sarta tectaque iura et privilegia tueri, quorum Pontificatus romanus custos ac vindex est, coram Deo et coram hominibus. Quare idem Gregorius ad patriarchas Alexandriae atque Antiochiae, quum de iuribus agatur Ecclesiae universae, *etiam moriendo*, scribit, *debemus ostendere, quia in damno generalitatis nostrum specialiter aliquid non amamus* (5). Ad Mauricium autem Augustum : *Qui contra omnipotentem Dominum per inanis gloriae timorem atque contra statuta Patrum suam cervicem erigit, in omnipotenti Domino confido, quia meam sibi nec cum gladiis flectit* (6). Atque ad Sabinianum diaconum : *Ante paratior sum mori, quam beati Petri apostoli Ecclesiam meis diebus degenerare. Mores autem meos bene cognitos habes, quia diu porto ; sed si semel deliberavero non portare, contra omnia pericula laetus vado* (7).

Eiusmodi edebat Gregorius pontifex potissima monita, erantque dicto audientes ii quibus ea nuntiabantur. Ita, dociles aures praebentibus quum principibus tum populis, mundus verae salutis repetebat iter, et ad humanitatem grassabatur eo nobiliorem ac fecundiorem quo firmioribus innixam fundamentis ad rectum usum rationis et ad mo-

---

(1) *Registr.* VIII, 24 ad Sabinian. episcop.
(2) Ibid. V, 58 (53) ad Virgil. episcop.
(3) Ibid. V, 37 (20) ad Mauric. Aug.
(4) Ibid. III, 61 (65) ad Mauric. Aug.
(5) *Registr.* V, 41 (43).
(6) Ibid. V, 37 (20).
(7) Ibid. V, 6 (IV, 47).

rum disciplinam, vim hauriens omnem a divinitus revelata doctrina et ab evangelii praeceptis.

Sed eo tempore populi, etsi rudes, inculti atque omnis humanitatis expertes, erant vitae appetentes; hac autem donari a nemine poterant nisi a Christo per Ecclesiam: *Ego veni ut vitam habeant et abundantius habeant* (1). Habuerunt quidem vitam, eamque affluentem. Nam, quum ab Ecclesia non alia possit nisi supernaturalis vita procedere, haec vitales etiam naturalis ordinis vires in se includit ipsa fovetque. *Si radix sancta, et rami*, sic Paulus ethnicae genti;... *tu autem cum oleaster esses, insertus es in illis et socius radicis et pinguedinis olivae factus es* (2).

At nostra aetas, etsi tanta christianae humanitatis luce fruatur, ut nulla ratione possit cum aevo Gregoriano comparari, videtur tamen eam vitam fastidire, a qua praecipue, saepe unice, quasi a fonte, tot, nedum praeterita, sed etiam praesentia bona sunt repetenda. Nec modo, ut quondam subortis erroribus ac dissidiis, se ipsa detruncat quasi ramum inutilem, sed vel imam arboris radicem petit, id est Ecclesiam, conaturque vitalem exsiccare succum, quo certius illa corruat nullum in posterum emissura germen.

Hodiernus hic error idemque maximus, unde ceteri fluunt, causa est cur tantam aeternae hominum salutis iacturam ac tam multa religionis detrimenta doleamus, plura etiam, nisi medica adhibeatur manus, impendentia extimescentes. Negant enim quidquam esse supra naturam; esse Deum rerum conditorem, cuius providentia cuncta regantur; fieri posse miracula; quibus de medio sublatis necesse est cristianae religionis fundamenta convelli. Impetuntur ipsa argumenta, quibus Deum esse demonstratur, atque incredibili temeritate, contra prima rationis iudicia, repudiatur invicta illa argumentandi vis, qua ex effectibus causa colligitur, id est Deus eiusque attributa, nullis circumscripta limitibus. *Invisibilia enim ipsius a creatura mundi, per ea quae facta sunt, intellecta conspiciuntur; sempiterna quoque eius virtus, et divinitas* (3). Facilis inde aditus patet ad alia errorum portenta, rectae rationi repugnantia aeque ac bonis moribus perniciosa.

Enimvero gratuita supernaturalis principii negatio, quae propria est *falsi nominis scientiae* (4), fit postulatum critices historicae pariter falsae. Quae ordinem rerum supra naturam ratione quavis attingunt, sive quod illum constituant, sive quod cum illo coniuncta, sive quod

(1) Ioann. X, 10.
(2) *Ad Rom.* XI, 16, 17.
(3) *Ad Rom.* I, 20.
(4) *I Tim.* VI, 20.

ipsum praesumant, sive denique quod nisi per ipsum explicari multa non queant, ea omnia, nulla investigatione instituta historiae paginis eraduntur. Eiusmodi sunt Iesu Christi divinitas, mortalis ab eodem assumpta caro Sancti Spiritus opera, sua Ipse virtute a mortuis excitatus, omnia denique fidei nostrae cetera capita. Qua falsa semel inita via, nulla iam lege critica scientia cohibetur, suoque marte quidquid non arridet aut rei suae demonstrandae adversari putatur, id omne sacris libris adimitur. Sublato enim supernaturali ordine, longe alio fundamento exstrui necesse est historiam de Ecclesiae originibus, ideoque suo lubitu novarum rerum molitores monumenta versant, ea non ad sensum auctorum, sed ad suam ipsorum voluntatem trahentes.

Magno istorum doctrinæ apparatu et argumentorum speciosa vi multi sic decipiuntur, ut, vel a fide desciscant, vel in ea valde infirmentur. Sunt etiam qui, sua in fide constantes, critices disciplinæ, quasi demolienti, succensent, quæ quidem ipsa per se culpa vacat, legitimeque adhibita conducit ad investigandum felicissime. Neutri tamen animum advertunt ad ea quæ perperam ponunt ac præsumunt, hoc est ad falsi nominis scientiam, a qua profecti, necessario ad falsa concludenda ducuntur. Falso nempe philosophiae principio corrumpi omnia necesse est. Hi autem errores satis refelli poterunt nunquam, nisi acie mutata, hoc est, deductis errantibus a suae critices praesidiis, ubi se munitos existimant, ad legitimum philosophiae campum, quo relicto, errores hauserunt.

Taedet interim ad subtili mente viros eosdemque solertes Pauli verba convertere, increpantis illos, qui a terrenis hisce ad ea quae oculorum aciem fugiunt non assurgerent: *Evanuerunt in cogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor eorum*; *dicentes enim se esse sapientes, stulti facti sunt* (1). Stultus enim omnino dicendus quicumque vires mentis insumit ut fabricet in arena.

Nec minus dolendæ ruinæ quæ moribus hominum vitæque societatis civilis ex ea negatione proveniunt. Etenim, opinione sublata, praeter adspectabilem hanc rerum naturam esse divinum aliquid, nihil plane superest, quo excitatae cupiditates vel turpissimae coerceantur, quibus mancipati animi ad pessima quaeque rapiuntur. Itaque *tradidit illos Deus in desideria cordis eorum, in immunditiam*; *ut contumeliis afficiant corpora sua in semetipsis* (2). Ac vos quidem Venerabiles Fratres, minime latet, quam undique perditorum morum exundet lues, cui continendae impar erit civilis potestas, nisi ad altio-

(1) *Ad Rom.* I, 21, 22.
(2) Ibid. I, 24.

ris, quem diximus, ordinis praesidia confugiat. Sed neque ad sanandos ceteros morbos humana quidquam valebit auctoritas, si memoria excidat aut negetur omnem potestatem a Deo esse. Tunc enim, unico freno, vi cuncta gerentur quae vis neque adhibetur constanter nec in manu semper est; quo fit ut populus occulto quasi morbo laboret, omnia fastidiat, ius praedicet arbitrio suo agendi, seditiones conflet, reipublicae conversiones interdum turbulentissimas paret, divina omnia et humana iura permisceat. Amoto Deo, nulla civitatis legibus, nulla vel necessariis institutis constat reverentia, iustitia contemnitur, ipsa opprimitur quae iuris est naturalis libertas; eo usque devenitur, ut domesticae societatis compages, civilis coniunctionis primum fundamentum atque firmissimum, dissolvatur. Quo fit ut, infensis hisce Christo temporibus, difficilius aptentur efficacia remedia quae ad populos in officio continendos Ecclesiae suae ipse comparavit.

Non aliunde tamen quam in Christo salus: *Nec enim aliud nomen est sub caelo datum hominibus, in quo oporteat nos salvos fieri* (1). Ad Ipsum redire necesse est, eius advolvi pedibus, ex ore illo divino verba vitae aeternae haurire; solus quippe potest instaurandae salutis indicare viam, solus vera docere, solus ad vitam revocare, qui de se dixit: *Ego sum via et veritas et vita* (2). Tentata denuo est mortalium gestio rerum seorsim a Christo; aedificari coepit reprobato angulari lapide, quod Petrus iis exprobrat, qui Iesum cruci affixerant. Ecce autem rursus exstructa moles ruit aedificantium cervices infringens. Iesus interim superest, humanae societatis angularis lapis, iterum comprobata sententia, non esse nisi in ipso salutem: *Hic est lapis qui reprobatus est a vobis aedificantibus, qui factus est in caput anguli, et non est in alio aliquo salus* (3).

Ex his facile intelligetis, Venerabiles Fratres, quanta unumquemque nostrum urgeat necessitas, animi vi qua possumus maxima quibusque pollemus opibus, huiusmodi supernaturalem vitam in omni ordine humanae societatis excitandi, ab infimae sortis opifice, cui panis apponitur diuturno sudore comparatus, ad arbitros terrarum potentes. In primisque privata prece ac publica exoranda Dei misericordia, ut potenti auxilio suo adsit, qua voce olim tempestate iactati clamabant Apostoli: *Domine, salva nos, perimus* (4).

Quamquam nec ista satis. Gregorius enim vitio tribuit episcopo, quod,

(1) *Act.* IV, 12.
(2) Ioann. XIV, 6.
(3) *Act.* IV, 11, 12.
(4) Matt. VIII, 25.

sacri amore secessus et orandi studio, in aciem non prodeat, pro Domini causa strenue dimicaturus, inquiens: *Vacuum episcopi nomen tenet* (1). Ac iure quidem; lux enim est afferenda mentibus iugi praedicatione veritatis et valida refutatione pravarum opinionum per veram solidamque philosophiae ac theologiae scientiam et per auxilia omnia, quae ex genuino historicae investigationis incremento provenerunt. Oportet insuper omnibus apte inculcentur tradita a Christo morum documenta, ut discant sui imperium exercere, motus animi appetentes regere, tumentem superbiam deprimere, parere auctoritati, iustitiam colere, omnes caritate complecti, disparis in civili convictu fortunae acerbitatem christiana dilectione temperare, a terrenis bonis avocare mentem, quam Providentia dederit sortem ea esse contentos, suisque tuendis officiis benigniorem efficere, ad futuram vitam contendere spe sempiternae mercedis. Illud autem praecipue curandum, ut haec se insinuent animisque penitus insideant, quo vera et solida pietas altiores radices agat, sua quisque et hominis et christiani officia, non ore tenus, sed re profiteatur, et fiducia filii ad Ecclesiam confugiat ad eiusque ministros, quorum ministerio impetrent admissorum veniam, Sacramentorum gratia roborentur, vitam ad cristianae legis praecepta componant.

Sacri muneris praecipuas has partes comitetur oportet Christi caritas, cuius instinctu nemo sit quem iacentem non erigamus, quem lugentem non consolemur, necessitas nulla cui non occurramus. Huiusmodi nos caritati totos devoveamus, huic res nostrae cedant omnes, huic propriae utilitates posthabeantur et commoda, ut *omnibus omnia facti* (2), salutem omnium quaeramus vel ipso vitae pretio, ad Christi exemplum ab Ecclesiae pastoribus id postulantis: *Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis* (3). Insignibus his documentis referta sunt quae Gregorius scripta reliquit, multiplici exemplo vitae admirandae multo expressa potentius.

Quia vero ista, quum e principiorum christianae revelationis natura, tum ex intimis nostri apostolatus proprietatibus necessario fluunt, iam videtis, Venerabiles Fratres, quanto in errore versentur qui existimant bene se de Ecclesia mereri ac frugiferam operam in aeternam hominum salutem conferre, si profana quadam prudentia, falsi nominis scientiae multa largiantur, vana spe ducti, posse ita facilius errantium sibi gratiam conciliare, re autem vera ipsi se perditionis periculo committentes. Sed veritas una est nec dividi potest; eadem

(1) *Registr.* VI, 63 (30). Cfr. *Regul past.* I, 5.
(2) I *Cor.* IX, 22.
(3) Ioann. X, 11.

aeterna perdurat, nullis obnoxia temporibus: *Iesus Christus heri, et hodie: ipse et in saecula* (1).

Illi etiam valde falluntur qui in collocandis publice beneficiis, praesertim popularium causam agentes, quae ad corporis victum cultumque pertinent ea maxime curant, animorum salutem et cristianae professionis officia gravissima silentio praetereunt. Nec eos pudet interdum summa quaedam evangelii praecepta quasi velis obtegere, veriti ne forte minus audiantur aut prorsus deserantur. Alienum quidem a prudentia non erit, etiam in proponenda veritate, sensim procedere, ubi res agatur cum iis, qui a nostris istitutis abhorrent a Deoque sunt omnino seiuncti. *Resecanda vulnera*, ita Gregorius, *leni prius manu palpanda sunt* (2). Verum haec ipsa industria speciem prudentiae carnis assumet, si ad agendi normam assurgat constantem atque communem; eoque magis quod per eam divina gratia parvi haberi videatur, quae non sacerdotio tantum conceditur eiusque ministris, sed Christi fidelibus omnibus, ut ipsorum animos dicta nostra et facta percellant. Fuit autem eiusmodi prudentia ignota Gregorio, quum in praedicatione evangelii, tum in ceteris ab eo mire gestis ad proximos relevandos miseriis. Is Apostolorum vestigia constanter est persequutus, quorum, cum primum peragrandum terrarum orbem susceperunt nuntiaturi Christum, fuit ista vox: *Praedicamus Christum crucifixum, Iudaeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam* (3). Atqui si tempus ullum exstitit, quo humanae praesidia prudentiae maxime opportuna viderentur, illud profecto fuit, quum ad excipiendam tam novam doctrinam, communibus cupiditatibus tam repugnantem, tam oppositam graecorum et romanorum florentissimae humanitati, nulla esset animorum praeparatio. Nihilominus id genus prudentiam Apostoli a se alienam duxerunt, quibus divina erant comperta decreta: *Placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes* (4). Ea stultitia, quemadmodum semper, sic adhuc *iis... qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est* (5). In *scandalo* crucis, uti antea, sic in posterum arma suppetent omnium potentissima; ut olim, sic deinceps nobis erit in eo signo victoria.

Haec tamen arma, Venerabiles Fratres, vim exuent omnem nec erunt profutura quidquam, si tractentur ab iis, qui interiorem vitam cum Christo non agant, qui non sint vera firmaque pietate instituti,

(1) *Ad Hebr.* XIII, 8.
(2) *Registr.* v, 44 (18) ad Ioannem episcop.
(3) *I Cor.* I, 23.
(4) Ibid., I, 21.
(5) Ibid., I, 18.

qui Dei gloriae eiusque regni amplificandi studio non flagrent. Quae omnia Gregorius adeo esse necessaria putabat, ut maximam curam impenderet in episcopos et sacerdotes creandos, qui divini honoris hominumque verae salutis magno desiderio tenerentur. Idque sibi proposuit in libro, qui *Regula pastoralis* inscribitur, ubi, ad cleri salubrem institutionem et ad sacrorum antistitum regimen normae traduntur, non iis modo temporibus sed etiam nostris aptissimae. Idem, prout eius enarrator vitae describit, *velut Argus quidam luminosissimus per totius mundi latitudinem suae pastoralis sollicitudinis oculos* (1) circumferebat, ut si quid in clero vitii aut negligentiae deprehenderet, in id statim animadverteret. Quin etiam vel ipsa periculi cogitatio, ne forte illuvies et corruptelae in mores clericorum irreperent, trepido metu eum afficiebat. Si quid vero contra Ecclesiae disciplinam actum comperisset, ea re vehementer angebatur, nec ullo poterat pacto quiescere. Tunc cerneres admonere, corrigere, canonicas poenas minitari violatoribus, has interdum ipsemet irrogare, indignos, nulla interiecta mora, nulla rerum hominumve habita ratione, ab officio identidem prohibere.

Multa praeterea monebat, quae his verbis in scriptis eius frequenter expressa leguntur: *Qua mente apud Deum intercessionis locum pro populo arripit, qui familiarem se eius gratiae esse per vitae meritum nescit?* (2) — *Si ergo in eius opere passiones vivunt, qua praesumptione percussum mederi properat, qui in facie vulnus portat?* (3) — Quinam poterunt in Christi fidelibus exspectari fructus, si veritatis praecones *quod verbis praedicant, moribus impugnant?* (4) — *Profecto diluere aliena delicta non* valet *is, quem propria devastant* (5).

Veri sacerdotis exemplar huiusmodi censet, atque ita describit: *Qui cunctis carnis passionibus moriens iam spiritualiter vivit*; *qui prospera mundi postposuit*; *qui nulla adversa pertimescit, qui sola interna desiderat*;... *qui ad aliena cupienda non ducitur, sed propria largitur; qui per pietatis viscera citius ad ignoscendum flectitur, sed nunquam plus quam deceat ignoscens, ab arce rectitudinis inclinatur*; *qui nulla illicita perpetrat, sed perpetrata ab aliis ut propria deplorat*; *qui ex affectu cordis alienae infirmitati compatitur*; *sicque in bonis proximi sicut in suis provectibus laetatur*; *qui ita se imitabilem caeteris in cunctis quae agit insinuat, ut inter eos non habeat quod saltem de transactis erubescat*; *qui*

(1) Ioan. Diac. lib. II, c. 55.
(2) *Reg. past.* I, 10.
(3) *Reg. Past.* 9. I,
(4) Ibid. I, 2.
(5) Ibid. I, 11.

sic studet vivere ut proximorum quoque corda carentia doctrinae valeat fluentis irrigare; qui orationis usu et experimento iam didicit, quod obtinere a Domino quae poposcerit possit (1).

Quam serio igitur, Venerabiles Fratres, episcopo secum et coram Deo est reputandum, antequam novis levitis manus imponat! *Neque gratia alicuius*, inquit Gregorius, *neque supplicatione, aliquos ad sacros ordines audeat promovere nisi eum, quem vitae et actionis qualitas ad hoc dignum esse monstraverit* (2). Quanta eidem opus est maturitate consilii, antequam recens iniunctis sacerdotibus apostolatus munia committat! Qui, nisi iusto fuerint experimento probati sub vigili custodia prudentiorum sacerdotum, nisi habeant unde plane constet de honeste acta vita, de prono in pietatem ingenio, de animo ad obediendum parato iis omnibus quae vel Ecclesiae consuetudo induxerit vel diuturna experientia comprobarit vel quos *Spiritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei* (3) ipsi praeceperint, sacerdotio fungentur, non in plebis christianae salutem, sed in perniciem. Nam et iurgia serent, et plus minus latentes ciebunt rebelliones, triste sane spectaculum populo exhibentes quasi discrepantium in coetu nostro voluntatum, quum deploranda haec paucorum superbiae et contumaciae sint adscribenda. Procul, oh procul ab omni officio sunto excitatores discordiarum; nec enim his apostolis eget Ecclesia, neque hi pro Christo cruci adfixo apostolatum gerunt, sed ipsi sibi apostoli sunt.

Adhuc ante oculos versari nostros imago Gregorii videtur, in Lateranensi pontificio Consilio coactorum undique antistitum corona septi, adstante clero Urbis universo. Quam fecunda ex eius ore fluit adhortatio de officiis clericorum! Quanto ardoris aestu consumitur! Illius oratio, instar fulminis, pravos homines percellit; sunt eius verba quasi totidem flagella, queis excutiuntur inertes; divini amoris flammae sunt, quibus vel ferventissimi animi suaviter corripiuntur. Perlegite, Venerabiles Fratres, et clero vestro legendam, considerandam, in sacro potissimum annuo recessu, proponite admirabilem istam sancti pontificis homiliam (4).

Idem, non sine animi magna tristitia, haec inter cetera queritur: *Ecce, mundus sacerdotibus plenus est, sed tamen in messe Dei rarus valde invenitur operator; quia officium quidem sacerdotale suscepimus, sed opus officii non implemus* (5). Ac vere quidem, quantum hodie virium

(1) *Reg. Past.* I, 9.
(2) *Registr.* V, 63 (58) ad universos episcopos per Hellad.
(3) *Act.* XX, 28.
(4) *Hom. in Evang.* I, 17.
(5) Ibid., n. 3.

Ecclesia colligeret, si operatores tot numeraret, quot sacerdotes ? Quam uberes fructus ex divina Ecclesiae vita hominibus provenirent, si eidem explicandae vacarent singuli ? Huiusmodi in agendo alacritatem naviter excitavit Gregorius, dum vixit, suoque impulsu effecit ut posterioribus temporibus eadem vigeret. Quare, quae media intercessit, aetas, Gregoriana quasi nota distinguitur, quod ei pontifici accepta omnia fere essent referenda, sive regulae cleri regendi, sive caritatis et beneficentiae publice exercendae multiplex ratio, sive perfectioris sanctimoniae magisterium et vitae religiosae instituta, sive denique ceremoniarum et sacri ordinatio concentus.

Verum longe alia temporum ratio successit. Quod saepe diximus, in vita Ecclesiae immutatum est nihil. Ipsa enim haereditate acceptam a divino Institutore eiusmodi vim possidet, qua aetatibus omnibus, quamvis inter se dissimillimis, valeat, non animis tantum, quod sui muneris est, providere, sed plurimum etiam ad verae humanitatis incrementa conferre, quod quidem ex ipsa ministerii sui natura consequitur.

Nec sane fieri potest ut quae revelata divinitus Ecclesiae custodienda commissa sunt, eadem quidquid verum, bonum, pulchrum in terrestri rerum natura conspicitur, non maxime provehant, eoque efficacius, quo magis haec ad summum totius veritatis, bonitatis, pulchritudinis principium, Deum, referantur.

Magnus ex divina doctrina humanae scientiae proventus, sive quod per illam latior patefiat campus novis rebus etiam naturalis ordinis expedite cognoscendis, sive quod per eandem rectum investigationi sternatur iter; erroresque circa disciplinae rationem viamque eam adipiscendi amoveantur. Sic in portu emicans ignis e turri, dum nocturno itinere navigantibus multa pandit, quae tenebris involuta laterent, simul de vitandis scopulis admonet, ad quos allisa navis naufragium pateretur.

Quae autem de moribus disciplinae sunt, quandoquidem Servator Dominus supremum nobis perfectionis exemplar divinam ipsam bonitatem proponat, Patrem suum (1), eccui non patet, quanta inde incitamenta illis addantur, ut insculpta in omnium animis naturae lex altius et perfectius retineatur, adeoque tum singuli, tum domestica societas, tum denique hominum universa communitas prosperiore vita fruantur ? Fuit ista profecto vis quae barbaros homines ex ferocitate ad humanitatem transtulit, mulieris proiectam dignitatem vindicavit, servitutis iugum excussit, ordinem, remissis cum aequitate vinculis quibus variae civium conditiones invicem continentur, instauravit, iura

(1) Matth. V, 48.

restituit, veram animi libertatem promulgavit, domesticae ac publicae tranquillitati tuto prospexit.

Denique artes ad aeternum exemplar omnis pulchritudinis, Deum, assurgentes, unde species et formae singulae, quae sunt in rerum natura, dimanant, facilius a vulgari sensu recedunt, conceptamque animo rem, in quo artis vita consistit, exprimunt multo potentius. Ac vix quidem dici potest quantum attulerit boni ratio adhibendarum artium in famulatum religionis, quo Numini offertur quidquid ipso dignius ubertate et copia, venustate atque elegantia formae praeseferant. Hinc artis origo sacrae, quo fundamento nixa est profana quaevis ars, et nititur adhuc. Rem nuperrime attigimus peculiari *Motu proprio*, de romano cantu ad maiorum instituta revocando, ac de sacris concentibus. Atqui ceterae artes, pro sua quaeque materia, iisdem legibus continentur, ita ut, quae dicuntur de cantu, eadem et pingendi et sculpendi et exstruendi artibus conveniant, quas humani ingenii nobilissimas faces Ecclesia semper excitavit et aluit. Hac specie sublimi universum hominum genus enutritum templorum erigit moles, ubi, in domo Dei, tamquam in propria sede, inter artium omnium splendidissimam copiam, inter augustas ceremonias, inter suavissimos concentus, mentes ad caelestia revocantur.

Haec, uti diximus, beneficia potuit aetati suae ac posterioribus afferre Gregorius. Eadem, his quoque temporibus, qua fundamenti soliditate consistimus et quibus mediis instructi sumus, consequi licebit, si, quae adhuc bona, Dei gratia supersunt, omni studio retineantur, quae vero instituta a recto tramite deflexerint *instaurentur in Christo* (1).

Placet Nostris hisce Litteris finem imponere iisdem verbis, quibus ipse Gregorius memorabilem illam in Lateranensi pontificio Consilio habitam orationem absolvit: *Haec, Fratres, vobiscum sollicite cogitate, haec et proximis vestris impendite; omnipotenti Deo fructum vos reddere de negotio quod accepistis parate. Sed ista quae dicimus melius apud vos orando quam loquendo obtinebimus.* Oremus: *Deus, qui nos pastores in populo vocare voluisti, praesta quaesumus, ut hoc quod humano ore dicimur, in tuis oculis esse valeamus* (2).

Dum vero confidimus, deprecatore pontifice sancto Gregorio, Deum supplicibus his votis benignas aures admoturum, caelestium donorum auspicem ac paternae Nostrae benevolentiae testem, Apostolicam Benedictionem vobis omnibus, Venerabiles Fratres, clero ac populo vestro peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum IV Idus Martias an. MDCCCCIV, die festo S. Gregorii I Papae et Ecclesiae Doctoris, pontificatus Nostri anno primo. PIVS PP. X.

(1) *Ad Ephes.* I, 10. (2) Hom. cit., n. 18.

ALLOCUZIONE DEL SANTO PADRE

AL SACRO COLLEGIO DE' CARDINALI

del 18 Marzo 1904 (1).

Accogliamo con viva soddisfazione i felici auguri che il Sacro Collegio Ci porge, per la prima volta, nella fausta ricorrenza della festa di San Giuseppe, il cui nome venerato Ci fu dato in sorte di ricevere nel Santo Battesimo. Questi augurii sono una testimonianza a Noi graditissima dei filiali e devoti sentimenti del Sacro Collegio e Ci raddoppiano la letizia di una festività già cara al mondo cattolico per tanti titoli.

Mentre pertanto rendiamo al Sacro Collegio sentiti ringraziamenti, eleviamo la Nostra mente e il Nostro cuore al dolcissimo Patrono della Chiesa universale, affinchè, a compimento dei voti offertici, ottenga a Noi dal Sovrano Datore di ogni bene lumi ed aiuti nell' esercizio dell' arduo Nostro ministero ed alla Chiesa quella efficace e benigna protezione, di cui ha tanto bisogno nelle dure e perigliose lotte del tempo.

E queste lotte certamente non mancano anche ai giorni nostri. Ed in vero se volgiamo lo sguardo alle condizioni della grande famiglia cattolica, Noi troviamo, senza dubbio, argomenti ben solidi di consolazione, scorgendo la bella e stretta unione dell' Episcopato con questa Sede Apostolica, il movimento affettuoso dei popoli verso il centro dell' unità ed il fecondo e sempre crescente sviluppo che vanno prendendo le opere cattolice presso tutte le nazioni. Dall' altro lato però abbiamo larga materia di preoccupazione e di amarezza nel vedere con quanto ardore sono oppugnati i principii cattolici, con quanta pertinacia sono sparsi in mezzo alle moltitudini errori funesti non meno alla Chiesa che al civile consorzio e con quanta aberrazione sono distrutte in alcuni luoghi istituzioni ed opere saluberrime, fondate dalla Chiesa con tanta sollecitudine e con tanti sacrifizii pel bene morale e materiale del popolo.

Ed in ordine a quest' ultimo punto, a Voi son noti, Signori Cardinali, i dolorosi avvenimenti che da qualche anno si vanno svolgendo in Francia. Da che fummo assunti, per inscrutabile consiglio della di-

(1) Crediamo opportuno inserire qui testuale questo interessantissimo discorso del S. Padre, tenuto la vigilia di S. Giuseppe, suo onomastico, al S. Collegio dei Cardinali.

vina Provvidenza, alla cattedra del Principe degli Apostoli, Noi non mancammo, come già il Nostro glorioso Predecessore, di dar prove di sincero affetto all' illustre nazione francese e di speciale deferenza al suo Governo.

Senonchè, Ci è d' uopo confessarlo, mentre Ci allietano grandemente le continue dimostrazioni di pietà e di attaccamento che Ci vengono da quel popolo cattolico, Ci addolorano profondamente le misure già adottate ed altre che stanno adottandosi nella sfera legislativa contro le Congregazioni religiose, che formarono in quel paese, colle loro opere esimie di carità e di educazione cristiana, la gloria non meno della Chiesa cattolica che della patria. Come se non fosse stato immensamente grave e deplorevole quanto erasi fin qui compiuto a detrimento di esse, si è creduto di andar più oltre, malgrado i Nostri ripetuti sforzi per impedirlo, col presentare e propugnare un progetto, che ha per scopo non solo d' interdire, con ingiusta e odiosa eccezione, qualsiasi insegnamento ai membri degli Istituti religiosi anche autorizzati, e ciò unicamente perchè religiosi, ma eziandio di sopprimere gl' Istituti medesimi approvati a scopo preciso di insegnamento e di liquidare i loro beni. Siffatta misura avrà, come ognuno comprende, la triste conseguenza di distruggere in grandissima parte l' insegnamento cristiano, fondamento precipuo di ogni civile società, preparato ed alimentato dai cattolici, sotto l' egida della legge ed a prezzo dei più generosi sacrifizii. In tal guisa si avranno innumerevoli fanciulli allevati, contrariamente alla volontà dei loro genitori, senza fede e senza morale cristiana, con danno incalcolabile delle anime; come pure si avrà di nuovo il pietoso e sconfortante spettacolo di religiose e di religiosi, costretti, senza aver demeritato in nulla, ad andar raminghi e privi di risorse su tutti i punti del territorio francese, ovvero profughi in terre straniere. Noi deploriamo e riproviamo altamente siffatti rigori essenzialmente contrarii al concetto di libertà benintesa, alle leggi fondamentali del paese, ai diritti inerenti alla Chiesa cattolica ed alle norme della stessa civiltà, che vieta di colpire i cittadini pacifici, i quali pur dedicandosi, sotto la garanzia della legge, ad opere di cristiana educazione, non vennero mai meno ad alcuno dei doveri e degli oneri imposti agli altri cittadini. Nè a questo proposito possiamo dispensarci dall' esprimere il Nostro dolore per la presa disposizione di deferire al Consiglio di Stato, come abusive, lettere rispettose, rivolte al Supremo Magistrato della Repubblica da alcuni benemeriti Pastori, tre dei quali membri del Sacro Collegio, Senato augusto della Sede Apostolica, quasi potesse costituire una colpa l' indirizzarsi al Capo dello Stato per richia-

mare l' attenzione di lui sopra argomenti strettamente connessi coi più imperiosi doveri della coscienza e col bene pubblico.

Ma benchè questa situazione amareggi profondamente il Nostro cuore, non diminuisce però il Nostro coraggio; nutriamo invece ferma speranza che il Signore, accogliendo benignamente le Nostre suppliche e quelle di tante anime pie, affretterà l' ora delle sue misericordie ed aprirà anche il cuore di quelli che oggi son sordi alla voce della Chiesa. A questi sentimenti di fiducia e di conforto si ispireranno sopratutto, ne siamo certi, le religiose ed i religiosi di Francia, figli eletti della Chiesa cattolica, che Noi seguiamo nel loro dolore col più profondo affetto del Nostro animo paterno e colle Nostre più ferventi preghiere. Che la dura prova del momento non scuota la loro fermezza, e si dieno, anzi, con raddoppiato fervore ad una vita di fede e di opere sante, perdonando a quanti avversano comechessia i loro Istituti e tenendo sempre alti i loro pensieri ed i loro sguardi. La tribolazione è il retaggio della Chiesa, ma attraverso le ombre e le vicende di quaggiù, la fede ci addita i puri orizzonti di un' altra patria ove, in premio delle nostre virtù e delle angustie pazientemente sofferte, Ci sarà dato godere, nella visione di Dio, pace e dolcezze senza fine.

Vediamo bene, Signori Cardinali, che le Nostre parole sono trascorse dalla letizia della festa ad argomento del tutto differente; ma Ci è sembrato opportuno, che Voi, come Nostri figli carissimi, foste a parte delle Nostre gioie e delle Nostre pene. Ed ora nell' augurarvi dal Cielo, in ricambio dei vostri voti, i più eletti favori, Vi impartiamo di tutto cuore l' Apostolica Benedizione.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

5.

Se una confraternita, già cessata da lunghi anni per manco di confratelli, possa rivivere senza nuova approvazione e senza perdita d' indulgenze.

In T., per bolla pontificia del 1657, fu eretta una confraternita del SS. Sacramento e fu aggregata all' arciconfraternita omonima di Roma ed arricchita di moltissimi privilegi ed indulgenze. Però da lunghi anni è stata abbandonata per manco di confratelli. Or la si vorrebbe

risuscitare coll' annuenza dell' Ordinario. Vi ha bisogno di nuova erezione canonica e di nuova aggregazione? Si possono godere senza altro gli antichi privilegi a le antiche indulgenze?

È sentimento de' DD. che un collegio, qualunque sia, canonicamente eretto perchè sia annullato, fa mestieri di un nuovo decreto della competente autorità ecclesiastica; e però non cessa di esistere quand' anco per lunghi anni fossero cessati i membri che lo costituivano. Se non esiste *in actu*, esiste *in habitu*. Si ascolti il Ferraris (v. *Collegium*, n. 22 et 23): " Si contingat collegium deficere ob mortem v. g. canonicorum vel aliam consimilem causam... licet desinat esse collegiata actu, remanet tamen adhuc talis habitu. „ Così pure il Mascardo *De probat.* concl. 584, n. 5; il Barbosa *Iur. Eccl. Univ.* L. II, c. 6, n. 9; la S. Rota *in Cremonensi Praepositurae* 25 febr. 1622 cor. Rambaldo et decis. 221 part. 6 recentior. n. 25 et 26.

Lo stesso deve dirsi di una confraternita, la quale va pure nel genere dei collegii. E però una confraternita non abolita per decreto della competente autorità ecclesiastica, ma cessata per mancanza di confratelli, non può dirsi del tutto estinta, ma può anche rivivere senza bisogno di nuova fondazione canonica; e se godeva prima di privilegii o d'indulgenze, di tutto può ripigliarne senz' altro il godimento. Questo venne espressamente dichiarato dalla S. C. delle Indulgenze il dì 18 gennaro 1839 *in Tornacen.* (Collect. Auth. n. 269); onde non ammette dubbio. E poichè tal decreto è di grande importanza, noi lo diamo qui testuale:

" Episcopus Tornacen. Sacrae Congregationi hoc dubium solvendum proposuit:

" Inter chartas, quae in ecclesia S. Waldetrudis, dioecesis Tornacensis, asservantur, inveniuntur bullae et decreta episcopalia, quibus conceditur facultas erigendi confraternitatem dictae S. Waldetrudis, sed dubitatur an praefata confraternitas unquam erecta sit, vel an defectu confratrum desierit existere. Cum vi et tenore bullarum confraternitatis in perpetuum erigenda esset, petitur, an nova erectione canonica opus sit ad instaurandam hanc confraternitatem, vel, si nondum erecta fuit, bullis et decretis praedictis uti nunc adhuc liceat?

" Sac. Congregatio, auditis Consultorum votis, rebusque mature perpensis, die 28 ianuarii 1839 declaravit: *Non indigere nova canonica erectione pro sodalitate S. Waldetrudis instauranda; ac si etiam ob defectum confratrum ipsa desierit, tamen indulgentiae ac privilegia in enuntiata bulla contenta minime amissa esse*; *proindeque vigere.* „

Niun dubbio perciò, nel caso, che la confraternita del SS. Sacramento di T. possa ripristinarsi senza bisogno di nuova erezione canonica e senza perdita di privilegii e d' indulgenze.

6.

Se le insegne canonicali possano mutarsi fra l' anno.

Il Capitolo di B. ha l' uso della cappa: nelle ore pomeridiane però suole usare la cotta sul rocchetto; ovvero la sola cotta colle sottomaniche a forma di rocchetto. Che dire di questa usanza?

Che nei mesi estivi si possano mutare le cappe di ermellino in quelle di seta, o anche usare la cotta sul rocchetto, è cosa certa, e si ha dal Ceremoniale de' Vescovi, dove sta detto (L. I, cap. 3, n. 18): " In solemnioribus festis... poterit Episcopus uti etiam cappa ex camelotto coloris violacei... quibus quidem cappis pelliculae circa collum et pectus de more consutae sint, quae deinde vigilia Pentecostes, seu pro diversitate locorum, citius aut tardius, prout Episcopo opportunum videbitur, praeintimatis etiam canonicis, qui cappis utuntur, quo die mutari debeant, removentur, et loco pellicularum sericum rubrum apponitur. Canonici vero regulariter in ecclesiis, ubi illis utuntur, eas deponunt, et loco earum assumunt cottas supra rocchettum. „

E la S. C. dei Riti su tal proposito emanò le seguenti risoluzioni (*in Cusentina*, 16 ian. 1677, n. 1586): " I. An canonicis habentibus usum cappae magnae liceat, cessante consuetudine, in choro et in canonicalibus functionibus uti superpelliceo supra rochetum? Resp. Ad I. *Affirmative.* — II. An liceat uti ad eorum libitum dicto superpelliceo supra rochettum promiscue cum cappa magna tam aestivo quam hyemali tempore? Resp. Ad II. *Tempore congruo.* — III. An hoc etiam in publicis supplicationibus, seu processionibus et esequiis defunctorum? Resp. Ad III. *Affirmative.* „

E posteriormente la stessa S. C. (*in Cusentina* 22 ian. 1678, n. 1608) dichiarò pel capitolo di Cosenza: " A 1. vesperis vigiliae Omnium Sanctorum usque ad Sabbatum Sanctum Paschae Resurrectionis, canonici deferant cappam supra rochettum, et deinde postea cottam seu superpelliceum ad instar canonicorum S. Petri. „

Finalmente la medesima S. C., quanto al colore della seta in cui venga mutata la cappa di pelle sancì (12 apr. 1823 *Decretum*, n. 2629): " In illis capitulis, in quibus aestivo etiam tempore cappae pellibus depositis retinentur, sericum operimentum in anteriori parte capparum eorumdem beneficiatorum debere respondere colori pellium, quas ipsi dimittunt. „

Da' riferiti documenti si può raccogliere:

a) Che il Vescovo può mutare nei mesi estivi la pelle della sua cappa in seta color rosso.

b) Che i canonici e gli altri beneficiati coll' uso del rocchetto nei detti mesi debbono usare la cotta sul rocchetto.

c) Che dove vi sia consuetudine, invece della cotta sul rocchetto, possono usare la seta sulla cappa, tolte le pelli.

d) Che il colore della detta seta deve corrispondere al colore delle pelli che prima si usavano, affinchè vi sia distinzione fra canonici e mansionarii, che hanno pure l' uso delle pelli di colore diverso da quello dei canonici.

e) Che il tempo di tale mutazione può essere dal Sabato Santo, o dalla vigilia di Pentecoste, fino alla vigilia di Tutt' i Santi, ovvero più presto o più tardi, secondochè al Vescovo sembra opportuno.

f) La detta mutazione deve farsi da tutti, vale a dire dal Vescovo, dai canonici e dagli altri beneficiati; e però il Vescovo dovrà darne l' avviso.

Dopo il fin qui detto possiamo facilmente risolvere il caso. Il capitolo di B. può usare la cotta sulla cappa nei soli mesi estivi, dopo l'avviso del Vescovo; e allora deve usarla sì di mattina e sì di sera, non potendo fare il detto cambiamento a sua volontà e solo nelle ore della sera. L' uso poi di avere la sola cotta colle sottomaniche a forma di rocchetto, non sembra potersi consentire, perchè irregolare.

7.

Se l' eddomadario può separare l' applicazione dalla messa conventuale.

Tizio eddomadario in un giorno della sua eddomada deve celebrare una messa con pingue stipendio. Che fa? Applica la messa conventuale pel munifico oblatore, riserbandosi poi ad applicare *pro benefactoribus* in altro giorno privatamente, o affidandola ad altro sacerdote. Commette ingiustizia che richiede riparazione?

A prima fronte sembra che ciò sia una ingiustizia. La messa conventuale deve applicarsi necessariamente *pro benefactoribus*, perchè a quel sacrifizio deve stare presente tutto il coro (S. R. C. 3 aug. 1839 *in Bobien.* ad 1, n. 2791). L' eddomadario perciò non potrebbe applicare ad altri quella messa, senza che i benefattori fossero defraudati del suffragio di quei che stanno in coro. Nè si dica che la messa produce effetto *ex opere operato* e basta la messa privata che celebrerà poi l' eddomadario. Imperocchè il santo sacrifizio produce effetto ancora *ex opere operantis* sì del celebrante, come di coloro che sono coofferenti. E poi, come insegnano i DD., anche i coofferenti possono

partecipare al frutto della messa *ex opere operato*. Per questo motivo, quando il parroco-canonico è obbligato alla conventuale e deve celebrare la messa *pro populo*, non può applicare la conventuale *pro populo*, ma *pro benefactoribus*, dovendo commettere ad altro sacerdote la messa *pro populo* (Bened. XVI Const. *Cum semper oblatas*).

Queste ragioni persuaderebbero che applicare ad altri la messa conventuale, per poi supplirla privatamente, sarebbe una ingiustizia, da doversi riparare.

Se non che, esaminato più addentro il caso, par che non abbia luogo la detta ingiustizia. — Imperocchè il coro che sta presente alla messa ed è coofferente può applicare benissimo ai benefattori il frutto *ex opere operantis*, benchè il sacrifizio a cui assiste si applichi ad altri. Cotal frutto promana dall' opera buona e personale, che si esercita, di assistere ad una messa, e può applicarsi a qualsivoglia persona (v. Pasqualigo *Sacr. Nov. Leg. qu. 115, n. 2*). Quanto poi al frutto *ex opere operato*, questo non può applicarsi ad altri che dal solo sacerdote celebrante, non dai coofferenti, messo pure che questi ne partecipino per sè. Imperocchè il solo sacerdote celebrante compie il sacramento con quella intenzione. Ed il Suarez osserva (checchè altri ne dicano) che il frutto *ex opere operato* dei sacramenti non può trasferirsi ad altri tranne che a coloro che partecipano de' sacramenti, come la remissione della pena nel battesimo e la soddisfazione nella penitenza, e ancora, secondo l' insegnamento dell' Angelico (in 4 Dist. 20, art. 5, qu. 3 ad 2), l' applicazione delle indulgenze che, senza una espressa concessione del Sommo Pontefice, non può trasferirsi nè a viventi e neanco alle anime purganti.

Ecco l' insegnamento esplicito del Suarez (*De Sacr. Euchar.* Quaest. 83, disp. 79, sect. 9, n. 10). Dopo aver cennata la opposta opinione, soggiunge: " Nihilominus censeo contrarium esse probabilius, scilicet, non posse huiusmodi offerentes aliis applicare hunc fructum (ex opere operato), quia in universum censeo omnem effectum ex opere operato esse proprium et personale beneficium et quasi privilegium personae concessum, quod non potest ipse in alium transferre. „ — Lo stesso dice il Pasqualigo *De Sarif. Nov. Leg.* qu. 115 n. 1, colle parole: " Quod si offerentes perciperent aliquem fructum ex opere operato et ex vi oblationis, seu quatenus coofferentes sunt, non possent illum alteri applicare. „ Così pure il Filliuccio Tr. 5, cap. 3, qu. 7; il Dicastillo *De Sacram.* tr. 5, disp. 5, dub. 6, n. 157 ed altri.

Par chiaro adunque che le anime de' benefattori niente perdono da questa separazione d' intenzione che fa l' eddomadario, purchè celebri quanto prima privatamente *pro benefactoribus*. Non il frutto *ex opere operantis* del coro che si può loro applicare benchè la messa corale

si applichi ad altri. Non il frutto *ex opere operato* che non può eccedere quello del semplice sacrifizio che privatamente si celebrerà per essi. Hanno perciò tutto quello che loro compete.

Donde si raccoglie che nel caso la condotta di Tizio si può appuntare di poca regolarità e, senza giusto motivo, di qualche avidità di guadagno; non già di vera ingiustizia che richiegga riparazione.

QUESITI

con brevissime risposte.

10. *Se le traslazioni di officii hanno luogo durante l' anno ecclesiastico; ovvero durante l' anno civile.*

D. Una festa da trasferirsi, fino a quando può trasferirsi? sino alla fine dell' anno ecclesiastico che comincia dall' Avvento; ovvero sino alla fine dell' anno civile che comincia da Gennaro?

R. Le dette traslazioni non sono regolate secondo l' anno ecclesiastico, ma secondo l'anno civile, e però possono farsi da gennaro sino a tutto dicembre nei giorni consentiti dalle Rubriche. Ecco un decreto della S. C. dei Riti 30 aug. 1755 *in Angelopolitana*, n. 2438: " Decreta (de translatione sanctorum) esse intelligenda de anno vulgari et communi, qui a calendis incipit ianuarii. „

11. *Di un concorso con un concorrente infedele.*

D. In B., durante un concorso per parrocchia, si è scoperto uno dei concorrenti che leggeva un manoscritto con degli appunti. Che dire di questo concorso? Che del concorrente infedele?

R. Il concorso, se vi sono altri concorrenti, non può dirsi nullo. L' Onorante dice che presso il Vicariato di Roma vi è proibizione rigorosa di parlare e di portar libri al concorso, sotto pena di sospensione *a divinis* e di espulsione dal concorso (*Praxis Secr. Trib. Card. Urbis Vicarii* Cap. XIX): " Coadunatis concurrentibus ac praescripta eis lege ut silentium omnino servent nec libros ibi legendos secum afferant sub poena suspensionis a divinis et expulsionis a concursu etc. „ — In molte diocesi vi ha simile legge, che dovrà osservarsi. Dove questa legge non vige, crediamo che il Vescovo possa far grazia ad un concorrente che abbia recato libri o scritti, purchè si provi che non abbia preso nulla da questi.

12. *Se e quando il Vescovo debba mandare alla sacra Dataria gli atti del concorso.*

D. Nei concorsi di parrocchie di collazione Pontificia il Vescovo deve sempre mandare alla sacra Dataria gli atti del concorso? Non basta che ne mandi la relazione coll' esito riportatone?

R. Ecco come prescrive Bened. XIV nella celebre Bolla *Cum illud* (V.

Mon. Eccl. Vol. III, Par. I, pag. 72): " Absoluto concursu, si res sit de beneficiis curatis, quae tantum ratione mensium reservata sint, Episcopus inter approbatos eliget magis idoneum et Datariae significet, nec acta concursus transmittat, nisi a Datario, cum id opportunum duxerit, requirantur. Sin vero dicta beneficia, quibus cura imminet animarum, ex alio quovis capite quam mensium apostolicorum Sanctae Sedi reservata sint, eo sane casu, veteri non immutato more, abstineat Episcopus a ferendo dignioris iudicio et acta concursus ultro Datariae exhibeat. Licebit tamen Ordinariis pro suo arbitrio familiaribus litteris Datario scriptis, eidem nunciare personam, quam censent regendae Ecclesiae magis idoneam, eumdemque commonere an occulta aliqua et in actis iusta reticita subsit causa quae cuipiam obstet ad beneficium curatum obtinendum. „

Donde si deduce che solo quando per ragione dei mesi la collazione è riservata alla S. Sede, il Vescovo può esimersi dallo spedire gli atti del concorso, bastando che ne dia conto al Card. Pro-Datario. Quando poi per altre ragioni la collazione è riservata o devoluta alla S. Sede (come per la dilazione oltre i sei mesi), in tal caso fa d' uopo spedire tutti gli atti del concorso ben sigillati, senza proferirne il giudizio. Il Vescovo però può sempre in lettere riservate manifestare la sua opinione al Card. Pro-Datario.

13. *Se ha diritto alle distribuzioni il beneficiato che s' inferma quando soleva stare assente per indulto pontificio.*

D. Tizio, beneficiato della Cattedrale di B. e cooperatore del parroco di detta Cattedrale, spesso si assenta dalla residenza per causa della cura, e ne ha già ottenuto l' indulto pontificio. Tizio ora si ammala, ed il Capitolo si ricusa di dargli le distribuzioni dal perchè, in forza del detto indulto, non è stato diligente al coro. Ha diritto Tizio alle distribuzioni ?

R. Ha diritto alle distribuzioni, purchè la malattia non sia avvenuta nel tempo, in cui per concessione pontificia soleva stare assente. Lo si prova da che il beneficiato che s' inferma durante le vacanze conciliari neanco percepisce le distribuzioni (S. C. C. 6 dec. 1794 *in Oriolen.* ap. De Herdt Prax. Cap. Cap. XXVIII, § 9, II). — Nè vale il dire che trattasi di cura di anime, che scusa dalla presenza in coro e non fa perdere le distribuzioni. Imperocchè la cura d' anime, per ottenere questi effetti, fa d' uopo che sia annessa al beneficio. Nel caso poi si tratta di assenza non dal coro, ma dalla residenza.

14. *Circa l' uso delle spese di culto fornite ai parroci dal Governo.*

D. Il governo versa a ciascun parroco di T. L. 150 per spese di culto. Possono i parroci far propria questa somma quando non vi sia bisogno di spenderla tutta; ovvero quando per le dette spese provvedono i benefattori ?

R. Potrebbero, qualora avessero sofferta eguale ed ingiusta falcidia dal Governo sulla loro antica congrua e le spese di culto non fossero dovute alla Chiesa: in tal caso, non avendo diritto il Governo di assottigliare le congrue dei parroci, quello che danno ad essi per altro titolo non dovuto, i parroci possono prenderlo in risarcimento dei loro danni.

Ma se i parroci nessun danno han sofferto sulla congrua che ad essi com-

peteva prima delle attuali leggi eversive; molto più poi se ne hanno avuto un aumento dal governo; non possono per giustizia far propria la somma, o in tutto o in parte, che ricevono per spese di culto dal governo medesimo. Non avrebbero nessun titolo per ritenerla; sarebbe ciò un' appropriazione indebita e furtiva. Sia pure che non faccia d' uopo spendere tutta la prefata somma per le funzioni dell' anno; sia pure che pel culto provvedono i benefattori: la somma che essi ricevono del governo per questo titolo dovrà sempre andare in benefizio della chiesa, che potrà essere meglio corredata e con più decoro officiata. In coscienza dovranno restituire alla chiesa quello che per lo addietro senza titolo ed ingiustamente appropriarono a sè.

15. *Se il Vescovo può abrogare* extra synodum, *una legge sancita nel sinodo, o derogare ad essa.*

D. Può il Vescovo abrogare una legge promulgata nel sinodo diocesano, proprio o del suo predecessore; ovvero derogare ad essa?

R. Essendo il Vescovo l' unico legislatore delle costituzioni sinodali nella propria diocesi, e non essendo queste approvate dalla S. Sede, può benissimo, per giusta ragione, abrogarle o derogare ad esse anche fuori del sinodo. E ciò quand' anco si tratti di leggi sinodali sancite dai suoi predecessori. Si ascolti Benedetto XIV *De Syn.* L. XIII, cap. 5, n. 2: " Quod diximus synodales constitutiones esse perpetuas, non est ita accipiendum, quasi nequeant ab eodem Episcopo eiusve successore revocari: etenim perpetuae dicuntur hoc tantum nomine quod scilicet sint regulae stabiles, propositae communitati, quae moraliter eadem perseverat; atque insuper quia, spectata earumdem natura, durant post mortem legislatoris, nisi ab ipsomet aut a successore abrogentur: nequaquam vero perpetuae dicuntur, quasi sint immutabiles; cum interdum novae emergentes rerum circumstantiae illas delendas atque abrogandas suadeant. „

16. *Se si può concorrere all' asta di un fondo parrocchiale espropriato.*

D. Si può concorrere all' asta di un fondo parrocchiale espropriato per debiti, o per tasse non pagate?

R. Il fondo parrocchiale è inalienabile, per diritto ecclesiastico, senza le debite solennità; e però non è soggetto ad espropriazione. Se il parroco ha fatto debiti, deve pagarli dalle rendite parrocchiali e dai beni proprii; e non può soggettare ad ipoteche i fondi della sua congrua. Nel caso perciò che questi andassero all' asta, non sarebbe lecito concorrervi e si coglierebbe la censura della estrav. *Ambitiosae.* Molto meno poi sarebbe lecito concorrere a tale asta quando il fondo fosse espropriato per tasse non soddisfatte. I fondi beneficiali sono immuni da balzelli per diritto divino ed ecclesiastico (*Conc. Trid.* Sess. 25, c. 20 de ref.); e però una espropriazione fatta per balzelli non pagati sarebbe una vera usurpazione, alla quale non si può concorrere senza cadere nella censura del Tridentino (Sess. 21, cap. 11 *de ref.),* riservata alla S. Sede.

17. *Se si può permettere che nella processione di S. Luigi precedano le scolaresche e le associazioni cattoliche.*

D. Nella città di N. il dì della festa di S. Luigi suol farsi la processione

del Santo, con andare innanzi alle confraternite ed al clero le scolaresche e le associazioni cattoliche. Si è provato a collocarli dopo la statua del Santo, ma non s' è potuto mantenere l'ordine, stante la ressa del popolo. Si può tollerare tal consuetudine?

R. Il Rituale al tit. *de Processionibus* prescrive: " Laici a clericis, foeminae a viris separatae orantes prosequantur. „ E il Baruffaldo commenta *(Ad Rit. Rom.* tit. 76, n. 54) " Locus laicorum est immediate post sacros ministros. „ E S. Carlo *(Act.* p. 4 *Instr. var.)*: " Mulieres moneantur ut nonnisi velatae incedant; nec sit aliquis, qui in processione Clero misceatur, sed omnes post Clerum homines, et post eos mulieres, omnesque cum devotione et silentio procedant. „

La S C. dei Riti, sul detto luogo del Rituale, ha dichiarato il dì 31 Maggio 1642 *in Hipporegien.*, n. 797: " Rituale requirere ut in processionibus post Clerum viri a foeminis separatim incedant; ceterum quoad locum et modum eundi nihil statuisse. „ — E la medesima S. C. interrogata: " An in associationibus cadaverum societates catholicae in abitu laicali cum vexillis benedictis possint praecedere Clerum cum cruce, an debeant sequi feretrum? „ — il dì 14 marzo 1903 *in Stabien. seu Castrimaris* rispose: " Negative ad primam partem: affirmative ad secundam. „

La regola generale adunque si è che i corpi o le associazioni laiche senza sacco non debbano precedere, ma seguire il Clero. Questa legge è poi così rigorosa da non ammettere qualche ragionevole eccezione? A noi sembra di no, e che questa sia norma direttiva più che precettiva. Infatti nei citati decreti della S. C. dei Riti non vi ha nessuna sanzione precettiva e nel Rituale neppure si prescrive con chiaro precetto che i laici debbano andar dietro al Clero. Siamo perciò di credere che, quando intervenga una giusta causa, l'autorità ecclesiastica possa permettere che i corpi o le associazioni laiche precedano la processione, la quale si apre colla croce delle Confraternite o del Clero.

Nel caso adunque sembra potersi tollerare, per la esposta causa, la consuetudine di cui si tratta.

18. *Se l'aumento di stipendio fa crescere il frutto della messa* ex opere operato.

D. Tizio dà l'elemosina sinodale per una messa. Caio dà il doppio per un'altra messa. Si può sostenere che Caio, oltre ad acquistare il merito di aver fatto un'elemosina maggiore, partecipi maggiormente, che non Tizio, al frutto della santa messa?

R. Può sostenersi benissimo. Insegna così il Pasqualigo, classico scrittore di tal materia (*De Sacrif. novae Leg.* qu. 1015, n. 4): " Eleemosyna relicta pro missis quo est maior, legatum est magis proficuum testatori, non solum quia erogat maiorem eleemosynam, quae proinde est magis satisfactoria pro defuncto: sed etiam quia concurrit ad oblationem sacrificii maiori influxu, qui crescit ex incremento eleemosynae, et proinde facit ut sacrificium sit ipsi magis proficuum. „ Quantunque perciò il santo sacrifizio sia di valore infinito, pur non se ne applica il frutto se non limitatamente, secondo l'in-

flusso con cui si concorre alla sua celebrazione. Or chi dà maggiore stipendio concorre con maggiore influsso, di chi ne dà minore. E però il maggiore stipendio è causa di frutto maggiore non solo *ex opere operantis* per la elemosina che si fa al sacro ministro; ma altresì *ex opere operato* per l' influsso maggiore onde si concorre al Santo Sacrificio.

BIBLIOGRAFIA

Civiltà Cattolica. — Indice Generale della *Civiltà Cattolica* (aprile 1850 - decembre 1903), compilato da Giuseppe De Chiaro, segretario della Direzione — Roma, Uff. della Civiltà Catt., 1904 — In 8.° di pag. 272.

Fra i mezzi più efficaci, onde la Provvidenza si è valsa a presidio della Chiesa nel periodo tempestoso dalla seconda metà del secolo XIX fino ad oggi, senz' alcun dubbio deve riconoscersi la pubblicazione della *Civiltà Cattolica*. Questo insigne periodico, iniziato d' ordine della s. m. di Pio IX, e proseguito col plauso di lui e della s. m. di Leone XIII, è stato un faro luminoso che in un mare fremente, e spesso buio, per oltre un mezzo secolo, ha additato a tutti il vero porto di salute; è stato un castello formidabile che ha fiaccata in ogni assalto l' audacia dei nemici del nome cristiano; è stato un emporio di ogni ramo di scienza e di letteratura, che ha reso onore alla Religione ed a cui hanno fatto omaggio in ogni tempo amici ed avversarii. Non vi ha, può dirsi, disciplina di cui la *Civiltà Cattolica* non siasi resa maestra. La teologia, la filosofia, la storia, la politica, l' archeologia, l' economia, la linguistica, le scienze naturali di ogni specie, e poi racconti originali e opportunissimi, riviste ampie e bibliografie della maggior parte delle opere venute a luce, e una cronaca degli avvenimenti minuziosa ed esatta, interessantissima per la storia di questo lungo periodo di tempo, sono tutte cose di cui van ricolmi i dugento quattordici volumi della *Civiltà Cattolica* pubblicati fino al 1903, che formano da soli una ricca e cospicua biblioteca.

Era desiderio comune che un indice generale raccogliesse in sintesi alfabetica la grande mole di materie svariate che si contengono in questa pregiatissima collezione; e già il desiderio è stato soddisfatto. L' Indice generale che qui annunziamo assomma e coordina quanto mai fu pubblicato d'interessante dal 1850 al 1903, sì che si renda facilissima a tutti la ricerca di qualsivoglia materia si abbia bisogno. Vi ha pure i nomi dei chiari Autori di ciascuna trattazione: ciò che non si trova nel corpo dei volumi. Quest' Indice può essere utile non pure a chi ha la sorte di possedere l' intera Collezione, o di consultarla nelle pubbliche biblioteche, ma anche a chi ne ha solo una parte, essendo ivi con precisione inappuntabile indicata ciascuna serie e ciascun volume. Ne facciano loro prò quanti posseggono cotal prezioso periodico; mentre noi facciamo voti che questa provvidenziale pubblicazione, fedele alle sue antiche tradizioni, percorra sempre alacre e prospera il suo corto fino a che la Chiesa e la società cristiana abbiano bisogno della sua valida difesa; e che non vi sia ecclesiastico, nè famiglia cat-

tolica dove non giungano i suoi dotti quaderni. — L'Indice generale costa L. 7 presso l'Amministraz. della *Civiltà Catt.*, Roma, via Ripetta, 246 — Il periodico, che esce due volte al mese in quaderni di pag. 128 ognuno, costa annue L. 20; per l'estero, L. 25.

Palmieri Domenico. S. J. — Esame d'un opuscolo, il quale gira intorno ad un piccolo libro — Roma, tip. Artigianelli di S. Giuseppe, 1904 — In 16.° gr. di pag. 160.

L'Ab. Loisy, dopo aver pubblicato *l'Èvangile et l'Èglise*, pretese difendersi dagli attacchi onde fu fatto segno, coll'altro opuscolo *l'Autour d'un petit livre*. La S. Sede condannò giustamente l'una e l'altra pubblicazione che minavano l'insegnamento cattolico sopra i punti di maggiore interesse, disseminando il discredito contro quanto si è scritto e creduto da secoli. Il chiariss. P. Palmieri che scrisse sì bene sul primo opuscolo (v. *Mon. Eccl.* Vol. XV, p. 92 e 522), ora toglie ad esame il secondo. E con ragionamento preciso e stringente scopre le molte fallacie di quell'Autore e della sua scuola, e le confuta trionfalmente. Mostra come in fondo ad essa non vi si scorge che un pretto razionalismo, onde si pretende snaturarle oggidì il santo Vangelo e la vera dottrina della Chiesa, e quanto vana cosa sia quella *critica storica*, venutaci d'oltremonte, di cui da molti si mena tanto scalpore. Questo dotto libro, come i precedenti dell'esimio Autore, dovrebbe andare per le mani di tutti, massime del giovine Clero, perchè sia preservato dal nuovo pericolo che minaccia oggidì l'insegnamento cattolico. — Costa L. 2 presso l'Università Gregoriana, in Roma, via del Seminario, n. 120.

Simeone Gennaro — Lezioni di Dritto Canonico, per il sac. Gennaro Simeone, prof. di Canoniche Istituzioni nel Liceo Arciv. di Napoli — Ediz. seconda riveduta e corretta dall'A. — Napoli tip. Arcivesc. 1900 — Volumi due in 8.° di pag. 382, 381, LXX.

Due ragioni hanno indotto l'egregio Autore a pubblicare queste lezioni di Diritto Canonico in italiano. La prima è in grazia di quei giovani ecclesiastici che, non potendo per cause speciali dare opera allo studio delle Decretali, devono contentarsi di spendere un solo anno ad un corso completo di questo diritto. La seconda, in grazia di quei giovani laici che, obbligati ad apprendere le nozioni de' canoni, e non avendone un corso italiano, sarebbero costretti di ricorrere a fonti impure di gallicanismo e di regalismo. E l'opera ben corrisponde a' lodevoli fini, intesi dell'Autore. In due non grossi volumi va qui contenuto quanto sia necessario ed utile dell'intero diritto canonico privato, e di buona parte pure del pubblico, sì da riuscirne di molta facilità l'apprendimento. Le dottrine sono solide e sanissime, desunte dai fonti del diritto e da' dottori più accreditati. Si tien conto anche delle ultime norme date dalla S. Sede. Se ne giovino quanti bramano un corso ben fatto di diritto canonico, chiaro, facile, ordinato.

Vives Card. Gius. Calasanzio — Compendium Theologiae Moralis B. Mariae Virgini dicatum, auctore Fr. Josepho Calasanctio Card. Vives O. M. Cap. — Edictio VIII — Romae Frid. Pustet, 1904 — In 16.° di pag. 670.

Questo manuale prezioso di Teologia Morale è già alla ottava edizione,

e tutti lo chiedono a ruba. L' insigne Autore lo destina modestamente ad un quotidiano ricordo delle cose teologico morali pei parroci e pei confessori: però più che ricordo, è un corso breve non ha dubbio, ma pieno, chiaro, dottissimo, come non potea non uscire dalla penna del dottissimo Autore. Condensa materia vasta e sommamente opportuna. Dà conto di decreti e decisioni della S. Sede non da tutti conosciuti. E poi, dedicato alla beata Vergine, con una carissima sua effigie in fronte, chiude tutte le trattazioni con un soave ricordo, con una fervida invocazione e con un efficace ossequio a Maria. Se ne valgano non solo i parroci ed i confessori, non solo gli allievi di sacre discipline, ma tutti gli ecclesiastici che non vogliono essere instrutti del loro augusto ministero. — L. 5 in Roma, presso Pustet.

Wernz Francesco Saverio — Ius Decretalium ad usum Praelectionum in Scholis Textus Canonici; sive Iuris Decretalium, auctore Francisco Xav. Wernz S. I. — Tomus IV. Ius Matrimoniale Eccles. Catholicae — Romae ex typ. polygl. S. C. de Propaganda Fide, 1904 — In 8.° mass. di pag. 1136.

Siamo al quarto volume di quest'opera magistrale. La dottrina profonda, la erudizione vasta, l' ampiezza delle trattazioni, il rigore logico delle parti sono dati che lo rendono oltre ogni altro dire prezioso. La materia canonica del matrimonio non poteva essere svolta con maggior perizia, nè con maggiore accuratezza. Dopo i prolegomeni, in cui fra le altre cose, parlasi della letteratura del diritto matrimoniale, il volume comprende sette parti: il matrimonio in genere, gli sponsali, la celebrazione del matrimonio, gl' impedimenti del matrimonio, gli effetti del matrimonio, i divorzii e le seconde nozze, i giudizii nelle cause matrimoniali. Di quasi tutti gli scrittori di tal materia, antichi e recenti, si tiene conto sì nel testo e sì nelle profuse note. Non vi ha quistione che non sia risoluta dottamente sull' autorità o del diritto o de' dottori più classici. I professori e gli alunni di sacri canoni, le Curie vescovili, i parroci, qualsivoglia ecclesiastico dovrebbero aver fra le mani il volume annunziato per conoscere adequatamente questa parte interessante del giure canonico e per ben regolare la propria condotta nei casi svariati e difficili, che possono incontrare. Costa L. 15 presso l' Università Gregoriana in Roma, via del Seminario, 120.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Aprile 1904).

Ricevimenti al Vaticano — Il 13 u. s. Sua Santità ricevè il Comitato Romano per le feste centenarie di S. Gregorio Magno col Presidente il principe Chigi, ed il Consiglio superiore coi componenti le Conferenze di S. Vincenzo de' Paoli di Roma con a capo il Protettore E.mo Vannutelli.

Il 17 detto il Comitato tedesco per gli affari romani, ed il Duca di Alencon col Principe di Broglie.

Il 18 una Commissiome della Patriarcale Basilica Liberiana preseduta

dall' Arciprete E.mo Vannutelli, che gli presentò un' urna contenente gl' indumenti, dei quali era rivestito il corpo di S. Pio V., ed un ricco reliquiario con l' osso di una falange del dito della mano del Santo Pontefice.

Il 20 le rappresentanze delle Associazioni operaie che concorsero alla erezione del monumento internazionale a Leone XIII. Erano circa settecento persone italiane ed estere.

Il 28 un gruppo di pellegrini messicani, presentati dal Vescovo coadiutore di Zamora nel Messico.

Il 30 un gruppo di studenti dell' Università di Friburgo coi professori. E nel giorno di Pasqua una deputazione del Comitato centrale dei Congressi cattolici della Germania.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato: Patriarca di Venezia Mons. Aristide Cavallari, Arciv. tit. di Filadelfia, e l' E.mo Cassetta Protettore delle Religiose di S.ª Chiara in Assisi.

In esecuzione del *Motu proprio* per l' unificazione del dritto canonico S. S. ha nominata una Commissione, composta dagli E.mi Cardinali, Vannutelli Serafino e Vincenzo, Agliardi, Satolli, Rampolla, Gotti, Ferrata, Cassetta, Mathieu, Gennari, Cavicchioni, Merry del Val, Steinhuber, Segna, Vives y Tuto, e Cavagnis. L' ufficio di segretario della Commissione e di presidente della Consulta è stato affidato a Mons. Gasparri, Arcivescovo di Cesarea.

A Consultori poi della medesima Commissione sono stati nominati: Mons. Befani Gio., Uditore della S. Rota R.; P. Benedetti Claudio del SS. Red.; Mons. Binzecher Ermete; P. Bucceroni Gennaro S. J.; Mons. Budini Luigi sotto-segret. della S. C. de' VV. e RR.; Conte Capogrossi Guarna Baldassarre, decano degli Avvocati Concist.; Mons. Checchi Pietro segret. del Vicariato; Mons. Costa Gio. Batt.; P. Pio da Langogne de' Min. Capp.; Mons. De Lai Gaetano, segret. della S. C. del Conc.; P. De Luca Mariano S. J.; Mons. De Montel Gio., decano della S. Rota R.; P. Eschbach. A. della Congr. dello Spirito S.; P. Esser Tommaso, Segr. della S. C. dell'Indice; P. Fernandez Vinc. de' Romitani di S. Agostino; Mons. Giorgi Oreste, uditore e Mons. Giustini Filippo segret. della S. C. de' VV. e RR.; P. Janssens Lorenzo O. S. B.; P. Kaiser Mauro M. O. P.; P. Klumper Bernardino de' Min. Francescani; Mons. Latini Gius. Fiscale del S. O.; Mons. Lega Michele sotto-segret. della S. C. del Conc.; P. Lepicier Alessio de' Servi di Maria; P. Lepidi Alberto O. P. maestro del S. Palazzo; Mons. Lombardi Carlo, difensore del vincolo matrim. presso la S. C. del Conc.; Mons. Lucidi Evaristo, assessore della S. C. del Conc.; Mons. Lugari Gio. Batt., assessore del S. Off.; Mons. Mannajoli Domenico; Mons. Melata Benedetto; Mons. Nervegna Gius. segret. della S. C. sulla Disciplina Regol.; P. Noval Gius. O. P.; P. Ojetti Benedetto S. J.; P. Palmieri Domenico S. J. teologo della S. Penitenz.; Mons. Pezzani Enrico; Mons. Pillet Alberto; Mons. Pompili Basilio, datario della S Penit; Mons. Sebastianelli Guglielmo uditore di S. Rota R.; R.mo Sili D. Augusto; P. Valenzuela Pietro, maestro generale de' Mercedarii; P. Von Rossum Guglielmo del SS. Red.; Mons. Veccia Luigi segret. della S. C. di Propaganda; P. Wernz Franc. Sav. S. J.

Cause di canonizzazione e di Beatificazioni — Il 22 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti, nella quale è stato discusso il dubbio intorno al martirio, la cagione del martirio ed i miracoli nelle due cause di beatificazioni o dichiarazioni del martirio dei Venerabili Servi di Dio Francesco Gil de Federich, Matteo ed Alonso Leziniana, Giacinto Castaneda. e Vincenzo Liem di Pace, domenicani uccisi in odio alla fede dagl' idolatri nel Tonchino: e dei Ven. Agatangelo e Cassiano dei Minori, Capp. uccisi dagl' idolatri in odio alla fede nell' Abissinia.

Per S. Gregorio Magno. — Il 12 u. s. si sono celebrate splendide feste in onore di S. Gregorio Magno nella ricorrenza del XIII centenario della sua morte in Subiaco: a Montecassino, ove pontificò Mons. Bonazzi, Arciv. di Benevento e si tenne un accademia letteraria e musicale: a Roma nella Chiesa di S. Gregorio, ove celebrarono l' E.mo Svampa e l' E.mo Satolli in presenza dei Benedettini di Roma ed altri dell' estero.

Ma la maggiore, anzi, la massima delle solennità fu compiuta il dì 11 sp. nella basilica di S. Pietro dove coll' intervento del Sacro Collegio, dell' Episcopato presente in Roma e di tutta la prelatura romana, il S. Padre celebrò un solenne pontificale che destò ammirazione ed entusiasmo generale. Ben mille e dugento voci eseguivano il canto voluto da S. Gregorio e dalla Chiesa, come quello che si conviene alla casa di Dio. Fu di un effetto sorprendente. Proibiti gli applausi, la moltitudine di oltre cinquantamila persone, onde l' immenso tempio era stipato, assistè con pietà edificante all' augusta funzione.

Il battesimo di un negro. — Il 17 u. s. dal Card. Cassetta nella Chiesa di S. Crisogono fu amministrato il battesimo ad un piccolo negro, riscattato nel Benadir dal Sig. Rebecchi-Bricchetti. Gli furono offerti ricchi donativi dal Cardinale, e dal patrino Principe Rospigliosi. Fu indescrivibile l' entusiasmo del popolo di ogni classe, che intervenne alla commovente cerimonia.

Pei gesuiti in Germania — Dal Consiglio federale tedesco è stata approvata l' abolizione del secondo paragrafo della legge del 4 Luglio 1872, col quale i gesuiti potevano essere espulsi se stranieri, ed ai nazionali venire assegnata una speciale residenza nel territorio degli Sati federali.

Cardinale defunto — La notte tra il 14 e 15 sp., ricco di anni e di meriti addormentossi nel Signore l' E.mo Card. Celesia Arcivescovo di Palermo. — Era nato il 15 gennaio 1814. Entrato nell' Ordine di S. Benedetto, fu Abate di Montecassino, poi Procuratore generale dell' Ordine ed Abate di Farfa. Nel 1860 venne preconizzato Vescovo di Patti; nel 1871 promosso Arcivescovo di Palermo e finalmente nel Concistoro del 10 novembre 1884 fu elevato alla sacra porpora. Prelato dotto, pio, zelantissimo, lascia gran desiderio di sè, rimpianto vivamente dai suoi diocesani.

Necrologio — È morto a Lugano Mons. Molo, Vesc. tit. di Gallipoli, amministratore apostolico del Ticino nella Svizzera. E morto pure a Londra il Duca di Cambridge, cugino del Re Edoardo d' Inghilterra: a Parigi l' ex Regina Isabella, ava di Alfonso XIII, Re di Spagna.

CRONACHETTA POLITICA

— Un gravissimo disastro è toccato alla flotta russa nella baia di Porto Arthur. La corazzata *Petropaulawski*, nello entrare in porto dopo una ispezione, urtò contro una mina e si capovolse, mandando in fondo l' equipaggio. L' ammiraglio Makaroff col suo stato maggiore e settecento persone perirono. Soli trentadue poterono salvarsi a nuoto, fra i quali l' Arciduca Cirillo, nipote dell' Imperatore!

— In Francia il Governo ordinò la rimozione de' Crocifissi dalle aule della giustizia. Un grido d' indignazione è scoppiato da per tutto. Non pochi magistrati si sono dimessi.

— Il presidente della Repubblica Francese, Loubet, il dì 24 sp. è venuto in Roma a restituire la visita a Re Vittorio. È stato accolto con grandi feste, promosse soprattutto dalla massoneria, lieta della ingiuria recata così al S. Padre. Si è trattenuto fino al giorno 28 e poi è andato a Napoli.

— Si sono constatate sottrazioni enormi di danaro, di libri e di altri oggetti sotto il ministero Nasi. Una commissione di cinque deputati sta facendo una severa inchiesta contro l' ex-ministro.

— Dall' inchiesta fatta nel Benadir dal Sig. Rebecchi-Brichetti, per conto della Società antischiavista, risulta con evidenza che il turpe mercato degli schiavi esiste colà in tutte le forme: gli stessi funzionarii hanno schiavi al loro servizio, ed i rappresentanti della Società e del governo italiano non si sono mai curati di reprimere tali infamie.

— L'Imperatore Guglielmo ha fatto un viaggio di piacere, fermandosi poche ore a Vigo nella Spagna, ove fu a visitarlo il giovane Re Alfonso; a Gibilterra, a Napoli, ove trovò il Re Vittorio, ed invitò a pranzo sul battello imperiale l' Abate Kruger di Montecassino: a Messina, a Palermo, e ad altre città marittime di Sicilia: a Corfù, in Atene, e poi a Bari, ricevuto da per tutto con entusiastiche acclamazioni dalle popolazioni.

— Il Duca degli Abruzzi ha pure visitate le principali città dell' Argentina, del Chilì, e di altre Repubbliche americane, festeggiato da tutti.

— Dalla Camera francese furono approvati due emendamenti, che riguardano il progetto di legge contro le congregazioni: il primo che la legge venga applicata tra lo spazio di 10 anni, l' altro che le Congregazioni insegnanti nell' estero e nelle colonie siano escluse dalla soppressione.

— Durante la processione del Venerdì santo a Cagliari ed a Corato i socialisti provocarono i cattolici, e ne avvennero colluttazioni e percosse: le guardie han dovuto far uso delle armi per sedare i tumulti, e parecchi rimasero feriti e contusi.

— Il Re Alfonso di Spagna ha intrapreso un viaggio per le provincie, e conversando affabilmente con tutti senza scorta, è vivamente acclamato.

— La Regina di Olanda col Principe suo consorte si è recata a Napoli ed a Sorrento.

— L' Inghilterra ha concluso colla Francia un accordo per la quistione del Marrocco.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Si concede all' Ordinario di Strasburgo la dispensa dall' impedimento di mista religione in articulo mortis, *non esclusi gli altri impedimenti.*

Beatissime Pater,

Infrascriptus, Ordinarius Dioecesis Argentinensis, ad Sanctitatis Vestrae pedes provolutus, humillime quae sequuntur exponit:

Per Decreta S. R. et U. Inquisitionis dierum 20 Februarii 1888 et 1 Martii 1889 Sanctitas Vestra benigne facultatem fecit Ordinariis, parochis communicabilem, etiam per habitualem subdelegationem, qua, urgente mortis periculo, dispensare valeant cum iis qui iuxta leges civiles sunt coniuncti, aut alias in concubinatu vivunt, super impedimentis, excepto S. Presbyteratus Ordine et affinitate lineae rectae ex copula licita proveniente.

Verum, cum non sit parvus numerus matrimoniorum mixtorum, quae, spretis Ecclesiae legibus, coram solo magistratu civili vel coram ministello quoque acatholico attentantur, neque raro eveniat ut pars catholica cum parte acatholica in concubinatu vivat, infrascriptus Ordinarius humillime rogat, ut facultas, parochis quoque, etiam per habitualem subdelegationem, communicabilis, sibi benigne tribuatur, qua, urgente mortis periculo, super impedimento mixtae religionis dispensare valeat cum iis catholicis qui iuxta leges civiles vel coram ministello quoque acatholico cum parte acatholica sunt coniuncti, aut alias cum parte acatholica in concubinatu vivunt.

Insuper idem Ordinarius humillime postulat facultatem, parochis quoque communicabilem, etiam per habitualem subdelegationem, qua, urgente mortis periculo, cumulare valeat indultum quod petitur, cum supramemorato indulto diei 20 Februarii 1888 et 1 Martii 1889, quando praeter impedimentum mixtae religionis alia adsunt impedimenta, de quibus supra, ut morituri in tanta temporis angustia in facie Ecclesiae rite copulari propriae conscientiae consulere valeant. — Et Deus...

Feria V, loco IV, die 10 Decembris 1903.

SSmus D. N. Pius divina providentia Papa X, in audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, habita relatione suprascripti supplicis libelli, necnon auditis E.morum Patrum suffragiis, benigne annuit pro gratia iuxta preces, exclusis tamen impedimentis de quibus in citatis decretis annorum 1888-1889, ac servatis servandis. Contrariis quibuscumque non obstantibus (1).

J. Can. Mancini, *S. R. et U. Inq. Not.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se il Vescovo canonico, assente dal coro per la visita della diocesi, perde le distribuzioni.

Cajacen. Indulti — 27 Febbr. 1904 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Caiazzo espose alla S. Sede: " 1.° Che in questa sede vescovile vi ha l'immemorabile consuetudine che il Vescovo è in obbligo di andare al coro della sua Cattedrale, come qualunque altro canonico, sicchè partecipa dei proventi capitolari come gli altri, ed è soggetto alla *puntatura* in tutte le sue assenze dal coro. — 2.° Che in questo capitolo tutta la rendita della massa capitolare va sottoposta alla puntatura corale, e non già la sola terza parte; di modo che il mancare al coro fa perdere tutti i frutti, e non già il solo terzo di essi. — 3.° Che, come è antica tradizione, il fine per cui il Vescovo fu ammesso a partecipare dei proventi canonicali si è quello di poter con essi sopperire alla meschinissima tenuità della mensa episcopale. — 4.° Che il Vescovo, dovendo soddisfare principalmente alle molteplici obbligazioni del ministero episcopale a pro di 36 parrocchie assai disperse, non può riuscirgli di essere assiduo al coro, come pur vorrebbe. Frattanto è ben increscevole e indecoroso il vedersi *puntato* come un colpevole, pur nel tempo delle più note e laboriose fatiche episcopali e finanche nelle sue corse apostoliche pel disimpegno della santa Visita pastorale!

(1) Vedi: cit. decreti del 1888 e 1889 nel Monit. Eccl. Vol. V, P. II, pag. 265. Con questi decreti si concesse facoltà di dispensare in articolo di morte dai soli impedimenti dirimenti, non da quelli impedienti, quale è questo di religione mista, riservato strettamente alla S. Sede. Al solo Ordinario di Strasburgo vien qui concessa la facoltà di dispensare (delegandola ai curati colle condizioni apposte nei cit. decreti) dall'impedimento di mista religione e cumulandola pure in detto caso con quella di dispensare dagli altri impedimenti dirimenti. — N. d. R.

" Ciò premesso, l' umile supplicante implora dalla Santità Vostra la grazia di essere, vita durante, esente dalla puntatura corale, ovvero di godere di un indulto a somiglianza di quello che suol concedersi ai *canonici giubilati*; pur onerando la sua coscienza quanto all' obbligo di andare al coro sempre che non ne sia impedito dalle cure pastorali. „

Il Capitolo, interrogato delle ragioni onde esso considerava come assente e soggetto alla puntatura il Vescovo occupato per la S. Visita, rispose: " Si sottomette alla puntatura e si considera come assente il Vescovo per una immemorabile consuetudine, la quale poggia sul principio che l' Ordinario di Caiazzo gode della sola massa capitolare quando interviene al coro; nè la S. Visita è stata mai ritenuta come causa scusante; tanto vero che gli ultimi due Vescovi sentirono il bisogno di ricorrere alla S. Sede per l' esenzione dalla puntatura. „

La S. C., considerata attentamente la istanza, nei generali comizii del dì 27 febbr. 1904 benignamente rescrisse:

Pro gratia iuxta petita, amissis distributionibus inter praesentes tantum, onerata Episcopi conscientia super necessitate absentiae durante munere.

Si raccolga:

a) Bonifacio VIII *in cap. un. de Cler. non resid. in 6.*, il Tridentino *sess. 24, c. 12 de ref.* e tutti i DD. insegnano non potersi partecipare alle distribuzioni corali, esclusa ogni contraria consuetudine, se non dai soli presenti in coro, tranne che dagl' impediti o per infermità, o per ragionevole necessità di corpo, o per evidente utilità della chiesa.

b) Per *evidente utilità della chiesa*, non s' intende di qualunque chiesa, ma di quella sola cui si appartiene il capitolo. Così Ferraris v. *Distributiones*, art. 2, n. 7: " Evidens ecclesiae utilitas intelligitur de utilitate ecclesiae particularis, de cuius distributionibus agitur, non autem de alterius ecclesiae particularis vel ecclesiae generalis. „ Così pure il Fagnano L. III Decret. c. *Licet*, n. 160.

c) Donde deriva che il Vescovo canonico, quando è assente per la S. Visita della diocesi, non lucra le distribuzioni. Così ancora il Ferraris l. c.: " Episcopus canonicus, dum abest ex causa visitationis suae dioecesis, distributiones quotidianas non lucratur. „

d) È vero che il parroco canonico (la cui cura è annessa al canonicato), quando è assente per l' esercizio della cura, non perde le distribuzioni, giusta il Tridentino *sess. 22, c. 3, de ref.* — Non così però quando la cura non è annessa al canonicato, come di un Vescovo canonico.

e) Anzi Benedetto XIV ha scritto (*Instit. Eccl.* 107, n. 56): " Qui canonicatum ipsique coniunctam obtinet parochiam, sed extra civita-

tem sedem in parochia tenere debet, et pro tempore quo resederit in parochia ac ministraverit tamquam in choro praesens habetur, ita ut praebendae quidem fructus, non vero distributiones consequatur. Id sanxit S. Pius V, idemque Fagnanus et Gonzalez sapienter advertunt. „

f) Il Concilio di Trento (*sess. 22, cap. 3. de ref.*) quando prescrisse che la terza parte dei frutti della prebenda deve andare in distribuzioni quotidiane, non riprovò quegli statuti capitolari, come quelli del caso, che tutte le rendite beneficiali destinano in distribuzioni capitolari.

g) Nondimeno, trattandosi di Vescovo canonico, la S. C. non è stata restia a concedergli l'indulto di assentarsi dal coro per la santa visita senza perdere le distribuzioni; *amissis tantum distributionibus inter praesentes*; come nella causa *Dubia indultorum*, 6 mai 1820 e *in Caiacen.* 4 mar. 1899.

h) Nel caso poi vi era l'altra e speciale ragione della tenuità della mensa vescovile; onde la necessità di supplirvi in parte colla prebenda capitolare.

II.

Non così facilmente si concede la commutazione di volontà in un legato recente.

Tridentina Commutationis voluntatis. — 27 Febbr. 1904 — *Per summaria precum* — Con testamento del dì 15 aprile 1896 Domenico Mattivi di *Regnana-Bedollo*, in Dioc. di Trento, istituì quattro eredi di tutte le sue sostanze, fra i quali chiamò erede il così detto Fondo Curaziale (fabbriceria): a questo, in conto della quota ereditaria, assegnò una casa col patto *che non la venga venduta mai*; *in fittanza sì, venduta no.* E soggiunse: " E se a questi patti il fondo curaziale non potesse accettarla, dovrebbe andare a quello a cui tocca degli eredi, sempre con questo obbligo di non poterla mai vendere. Al fitto sì; venduta no. „

Morto il testatore, e accettata la eredità, di comune concerto gli eredi ricorsero alla S. Sede perchè concedesse la facoltà di alienare la detta casa, la quale avea bisogno di restauri e dava pochissima rendita (sole 10 corone) col pericolo di non più poterla dare in fitto, mentre vi era chi volea comprarla per corone 600 che darebbero 25 corone di reddito.

La S. C. però, considerando la volontà contraria del testatore ri-

petutamente espressa, e la recente data del testamento, non credè di potere annuire. E però nei comizii generali del dì 27 febbraio 1904 rescrisse:

Negative.

III.

Di una pensione della quale si chiede la riduzione e l' esonero della tassa di ricchezza mobile.

Aversana Reductionis pensionis. — 27 Febbr. 1904 — Con bolla di Pio IX del 5 luglio 1855, munita di regio *exequatur*, fu imposta la pensione di ducati 200 (lire 850) sulle rendite della parrocchia di S. Andrea Ap. allora vacante, a favore di un convitto di chierici poveri. Questo convitto, nel 1860, per pontificio indulto, fu aggregato al seminario dioecesano *cum omnibus bonis et reditibus*; e però anche colla detta pensione, che fu pagata esattamente fino all' anno 1889.

In questo anno 1889 la parrocchia di S. Andrea fu conferita al sac. Giovanni Saporito, attuale parroco, il quale, non credendosi obbligato alla detta pensione, ne' due primi anni non volle pagarla; poi ricorse all' Ordinario ed alla S. C. per l' esonero; ma inutilmente. In fine il Vescovo di quel tempo gli condonò, in premio di speciali officii affidati a lui, la metà della pensione, che il Vescovo medesimo pagò del suo al Seminario. Però nel 1897, venuto in diocesi il novello Vescovo attuale, richiese al parroco l' intero pagamento. Il parroco invece ricorse alla S. Sede, domandando che venisse confermata la diminuzione ottenuta dal Vescovo predecessore e condonato ogni attrasso per queste ragioni: che le rendite parrocchiali erano diminuite; che la chiesa avea bisogno di restauri; che era cessato l' ente a cui doveasi la pensione, per essersi incorporato al Seminario; e che infine la tassa di ricchezza mobile era inflitta al Seminario, non a lui che già sopportava tutte le gravezze governative della sua congrua.

La causa fu trattata il dì 27 febbraio 1904 in pieni comizii, con allegazioni da ambe le parti e coi dubbii:

I. An et in quanam mensura sit locus diminutioni pensionis impositae super praebenda paroecialis ecclesiae S. Andreae favore v. Seminarii in casu.

II. An et quomodo sit locus favore Seminarii solutionis reditiuum titulo pensionis hactenus non solutorum in casu.

III. A quo solvendum sit tributum vulgo ricchezza mobile *super pensionem impositum in casu.*

E fu deciso:

Ad I. Negative.

Ad II. Attentis omnibus, pro gratia condonationis libellarum 1600 tantum, et ad mentem.

Ad III. In casu, de quo agitur, a Seminario.

E giustamente; imperocchè:

a) Da documenti officiali si è dimostrato che la congrua non è mica scemata da quello che era quando la pensione fu imposta.

b) Si dà luogo a diminuzione proporzionale nelle pensioni sulle congrue parrocchiali, in forza del decreto *Cum nuperrimis* della S. C. de' VV. e RR. (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 334), solo quando si ha diminuzione notabile delle rendite per i nuovi e gravosi balzelli. Ma quando le rendite siano accresciute da non esservi tal diminuzione, non può applicarsi la concessione di quel decreto.

c) Così insegna il Santi (*Prael. iur. can.* L. III, Tit. 12): " Quoad hoc decretum adverto rationem eius fundamentalem in eo esse positam, ut verificetur notabilis seu gravis diminutio redituum beneficii: porro ut haec rite computetur attendendus est status beneficii cum pensio collata fuit. Hinc si ob quascumque rationes vel circumstantias beneficium aliquod non fuerit passum hanc diminutionem, norma decreti nequit a beneficiario contra pensionarium invocari. „

d) Così pure ha confermato la medesima S. C. de' VV. e RR., la quale il dì 28 sett. 1878 in *Romana pensionis,* al dubbio: " An pensionarii redintegrari debeant quoad damnum hactenus sibi illatum, signanter per taxam vulgo *ricchezza mobile del 13,20* pro quolibet centenario a titularibus retentam in casu „ — la S. C. risolse: " Quoad annos 1871 — 1874 inclusive negative; quoad annos posteriores, affirmative. „ E la ragione si fu che le rendite di quella chiesa erano così cresciute da agguagliarsi, non ostante i balzelli, a quelle che erano quando la pensione fu imposta.

e) Nel caso nostro però è stato deciso che la tassa di ricchezza mobile si pagasse non dal parroco, ma dal seminario. Imperocchè quantunque a stretto diritto la pensione debbasi pagare franca e libera d' ogni peso, pure fa d' uopo riflettere che la tassa di ricchezza mobile nel caso non colpisce il parroco, ma il seminario. Il parroco ha già pagate tutte le molte e pesanti tasse che gravano sulle sue rendite, non esclusa quella di ricchezza mobile per le rendite del consolidato. Dà perciò al Seminario per quanto è da sè, franca e libera la pensione. Se poi il Seminario deve pagare anche per conto suo la tassa di ricchezza mobile per quel reddito che incassa, non è giusto che debba di ciò essere onerato il parroco. Chi restituisce franca e libera una somma dovuta al suo creditore, non è giusto che risponda del danno che reca al creditore un prepotente che ne rapisca una parte.

f) L' arretrato di L. 1,600 fu condonato al parroco pei restauri di cui la sua chiesa ha bisogno, e per la quale deve essere spesa quella somma.

IV.

Circa l' amministrazione di una prestazione, data dal municipio per l' associazione dei cadaveri di poveri al cimitero.

Melevitana Emolumenti funerarii — 27 Febbr. 1904 — Nei comizii generali di questa S. C. del 20 dic. 1902. (V. *Mon. Eccl.* Vol. XIV, pag. 481 sq.), fu trattata una causa fra il Vicario curato ed il Capitolo della perinsigne Chiesa Collegiata di Malta Cospicua. Il Capitolo che ha la cura abituale ed attuale e ancora l' amministrazione dei proventi parrocchiali, dà al parroco uno stipendio fisso.

Fra gli altri dubbii proposti allora alla S. C. vi era il V. che riguardava una certa prestazione che il municipio pagava al parroco. Era per l' associazione al cimitero pubblico dei cadaveri dei poveri, che prima si tumulavano in quella chiesa collegiata. Al dubbio: " An Vicario curato, vel potius capitulo spectet emolumentum a Gubernio solutum pro associatione cadaverum pauperum in casu „ — fu risposto: " Dilata et ad mentem. „

La mente era: " Ut Episcopus partes ad concordiam inducere curaret, ita ut Capitulum integrum emolumentum quod Gubernium solvere solet, sibi retinere non praesumat, sed congruam portionem Vicario curato assignet, ut iustam compensantionem consequatur ob augmentum laboris pro associatione cadaverum ad publicum coemeterium. „

La concordia non fu potuta ottenere dal Vescovo. Il vicario curato voleva tutto per sè il nuovo assegno perchè posteriore alla convenzione fatta col Capitolo e perchè dato pel solo incomodo di associare i cadaveri de' poveri. Il Capitolo d' altra parte eccepiva il suo diritto di amministrare tutti i proventi del parroco; e però volea dare al vicario curato per le dette associazioni quello che era solito dargli per le associazioni dei defunti ricchi.

Portata di nuovo la causa presso la S. C., fu proposto a risolvere il seguente dubbio:

An Vicario curato vel potius Capitulo spectet emolumentum a Gubernio solutum pro associatione cadaverum pauperum in casu.

E la S. C. il dì 27 Febbraio 1904, prendendo in considerazione le dette ragioni dell' una parte e dell' altra, sentenziò:

Emolumentum esse aequis partibus inter Capitulum et Vicarium Cura-

tum, sub lege ut in posterum pauperum cadavera decenter deferantur ad ecclesiam parochialem iuxta praescriptum Ritualis Romani, et cum onere Vicario Curato comitandi eorumdem cadavera ad coemeterium, sive per se sive per alium.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Se il voto del Capitolo regolare debba essere consultivo o deliberativo quando si ottiene l' accorciamento del triennio dei voti semplici prima dei solenni.

Nomine plurium Superiorum Regularium S. Congregationi proponitur dubium circa admissionem ad vota solemnia, triennio nondum expleto. Cum de iure communi Superior ante admissionem candidati ad vota solemnia, expleto triennio debeat exquirere votum Capituli mere cunsultivum, nequaquam decisivum (quod Capitulo convenit solum quoad admissionem ad vota simplicia), quaeritur circa triennium nondum expletum, sed Apostolica dispensatione abbreviatum,

I. *Utrum ob temporis abbreviationem per dispensationem Apostolicam, votum consultivum Capituli transmutetur in decisivum?*

II. *Utrum Superior debeat exquirere votum Capituli (sive consultivum sive decisivum), antequam supplicatur pro gratia, vel ipsa obtenta?*

III. *Utrum standum sit praxi communiori, iuxta quam Superior ante expostulationem dispensationis exquirit votum Capituli mere consultivum, adnotando tamen in ipsa supplicatione, quale fuerit iudicium Capituli circa personam candidati quin postea, obtenta S. Sedis dispensatione, alterum votum expostulet?*

Sacra Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimorum S. Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus mature perpensis, ad proposita dubia respondit:

Ad I.^{um} II.^{um}: *Providebitur in Tertio.*

Ad III^{um}: *Affirmative.*

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 26 Ianuarii 1903.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
P. Giustini, *Secret.*

II.

Le Suore Trinitarie possono aggregarsi al terz' ordine della SS. Trinità, portando solo internamente lo scapolare dell' ordine.

Beatissime Pater,

Fr. Stephanus a P.mo Corde Mariae, Procurator Generalis Ordinis Excalceatorum R. C., ad S. V. pedes humiliter provolutus exponit: Institutum Sororum Trinitariarum existit Matriti in Hispania, cuius finis est, foeminas puellas vitiorum coeno immersas vel certe magno praecipites in peccata labendi periculo expositas colligendi atque ommimode instruendi. Nomen mutuatae sunt a praefato Ordine SS.mae Trinitatis, cuis finis primaevus fuit captivorum, quorum fides vel mores periclitabantur, redemptio. Cum igitur praedictae sorores non solum idem nomen, sed et similem finem ac praefatus Ordo habeant, huic aggregari maxime peroptant. Superiores Ordinis ancipites haerent utrum id ipsis praestare liceat, eo quod praedictae Sorores habitum caerulei coloris gestent et non proprium Ordinis, qui albus est cum scapulari, cruce rubei ac caerulei coloris insignito. S. C. Episcoporum et Regularium, quum de adprobatione constitutionum ageretur, habitu Ordinis SSmae Trinitatis eas uti debere iniunxit, ast cum dictae Sorores ex fine sui Instituti pluries e domo egredi debeant, et habitus Ordinis proprius facile adstantium oculos percellat, rogaverunt praedictam S. Congregationem, ut eas hac in re dispensare dignaretur. Responso autem accepto: *Ad Episcopum*, huius venia habitum caeruleum, ut prius, gestant. Praedictae Sorores instantissime ac iterato a superioribus petunt praefatam aggregationem, promittentes se interius tunica alba et scapulari Ordinis continuo incessuras. His expositis praefatus Procurator sequentis dubii solutionem enixe rogat, nempe:

Utrum praefatae Sorores Trinitariae habitum caeruleum exterius, et tunicam albam cum scapulari Ordinis interius gestantes, Tertio Ordini SSmae Trinitatis cooptari et aggregari a Superioribus possint; vel an ad id licite faciendum necessarium omnino sit ut saltem domi habitum Ordinis proprium etiam exterius portent.

Et Deus etc.

Sacra Congregatio E.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus mature perpensis, proposito dubio respondendum censuit, prout respondet: " *Affirmative ad primam partem; ad secundam provisum in 1ª* "

Romae, 18 Martii 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Circa l' uso della lingua volgare del Passio, *del* Tantum ergo, *nella comunione, nel battesimo e nelle preci dopo la messa.*

Utinen. — 5 Mar. 1904 — R.mus Dominus Petrus Zamburlini, Archiepiscopus Utinensis, Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur, pro opportuna declaratione, reverenter exposuit; nimirum:

In extrema parte orientali Archidioeceseos Utinensis sunt paroeciae quae in toto vel in parte costant ex incolis sermonem linguae slavicae affinem habentibus. In duabus ex his viget immemorialis consuetudo feria VI in Parasceve Passionem Domini lingua slavica vulgari cantandi dum celebrans eamdem latine recitat. Insuper in eisdem aliisque paroeciis supradictis a viginti circiter annis atque opera sacerdotum agitationi panslavisticae adhaerentium, paulatim inducta est lingua slavica vulgaris in quasdam liturgicas functiones. Hinc idem R.mus Archiepiscopus, ut huiusmodi functiones recte peragantur, expostulavit:

I. Num cantari liceat Passio Domini Feria VI in Parasceve lingua vernacula in duabus praefatis paroeciis, attenta consuetudine immemorabili?

II. An cantari possint in lingua vulgari hymnus *Tantum ergo*, *Genitori*, et Litanie Lauretanae, exposito SS.mo Sacramento?

III. An adhiberi possit idioma vernaculum in administratione communionis extra Missam?

IV. Et in administratione baptismi?

V. Et tandem in precibus a Summis Pontificibus Missa finita praescriptis?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia alterius ex suis Consultoribus et Commissionis Liturgicae, omnibusque sedulo perpensis rescribendum censuit:

Ad I. *Negative* et ad mentem. Mens est: Responsio negativa respicit tam Missam lectam quam cantatam, et Rmus Archiepiscopus Utinensis curet pro sua prudentia removere abusum ubi invaluit et impedire quominus alibi introducatur.

Ad II. *Negative* et serventur Decr. N. 3496 *Praefecturae Apostolicae*

de Madagascar 21 Iunii 1879 ad I ; N. 3530 *Neapolitana* 23 Martii 1881 ; et N. 3537 *Leavenworthien.* 27 Februarii 1882 ad III. (1).

Ad III. *Negative,* iuxta Decretum N. 2725 *Ordinis Minorum Capuccinorum Provinciae Helveticae* 23 Maii 1835, ad V. (2).

Ad IV. *Affirmative* quoad quaestiones et responsa patrini vel matrinae, si eadem a parocho prius sermone latino recitentur.

Ad V. *Affirmative,* dummodo versio sit fidelis et ab Ordinario approbata.

Atque ita rescripsit. Die 5 Martii 1904.

S. Card. Cretoni, *S. R. C., Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

---

(1) Ecco il tenore dei cit. decreti :

N. 3496: " Num tolerentur cantica in lingua vernacula etiam in missis quae cum cantu celebrantur, salvo semper remanente usu cantandi Introitum, *Gloria*, *Credo*, *Sanctus* et *Agnus Dei* ? — Resp. : " Cantica in vernaculo idiomate in functionibus et officiis liturgicis solemnibus non esse toleranda, sed omnino prohibenda ; extra functiones liturgicas, servetur consuetudo. „

N. 3530 : " 1. An eiusmodi consuetudinem (canendi post orationem et ante benedictionem SS. Sacramenti alteram ex antiphonis ferialibus divini officii de tempore occurrentem, nempe *Ave Regina coelorum*, *Regina Coeli*, *Salve Regina*, *Alma Redemptoris*) continuare liceat ? — 2. An in aliis quoque ecclesiis permitti valeat quasdam preces in vulgari idiomate recitari ante et post Sacramenti benedictionem ? — Resp. : Ad 1.am Antiphonae praedictae cantentur immediate post litanias cum oratione B. M. V. congruente ; si vero non cantentur litaniae, antiphonae eaedem praemittantur hymno *Tantum ergo.* — Ad 2.um Negative, si immediate ante benedictionem. „

N. 3537 : " 1. Num liceat sacerdoti celebranti, ante vel post expletum missae sacrificium, publice recitare preces vel hymnos in lingua vernacula, v. g. novendiales B. M. V. vel alicuius Sancti coram SS. Sacramento publice exposito ? — Resp. : Affirmative quoad preces tantum. — 2. Num liceat sacerdoti coram SS. Sacramento solemniter exposito, ob devotionem SS. Cordis Iesu in ecclesia publice celebranti, recitare actus vel alias preces in honorem eiusdem SS. Cordis in lingua vernacula ad auditum populi fidelis adstantis, ita ut ad istas preces vel actus ipse respondere valeat ? — Resp. : Affirmative ; seu provisum in praecedenti. — 3. Num liceat generaliter ut chorus musicorum (idest cantores) coram SS. Sacramento solemniter exposito decantet hymnos in lingua vernacula ? — Resp. : Posse ; dummodo non agatur de hymnis *Te Deum* et aliis quibuscumque liturgicis precibus, quae nonnisi latina lingua decantari debent. „ — N. d. R.

(2) Il cit. decreto n. 2725 suona così : " 5. An consuetudo dicendi in communione fidelium ; *Ecce Agnus Dei* et *Domine non sum dignus* idiomate vulgari sit sustinenda ; vel potius eliminanda, utpote contraria Rituali et Missali Romano ? — Resp. : Consuetudinem esse eliminandam. „

N. d. R.

II.

Se in camice e stola si possa far l' assoluzione al tumolo.— Se, mancando il lettore nella messa cantata, il celebrante può da sè cantar l' epistola.— Se il sacerdote parato prima della messa può amministrare la comunione in altro altare.

Ceneten. — 5 Mar. 1904 — R. D. Victorinus Costa cui concredita est Paroecia loci " Vidor „ nuncupati, intra fines Dioeceseos Ceneten., de consensu sui Rmi Episcopi, sequentia Dubia Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime exposuit; nimirum:

I. In dicta Paroecia omnibus feriis sextis per annum non impeditis, de more celebratur Missa cum cantu pro defunctis et postea celebrans, deposita casula et manipulo, sine pluviali et absque incensatione, peragit exequias super stratum: quaeritur: Rectene id fit? et quatenus negative, debet celebrans induere pluviale et incensare?

II. In Missis cum cantu absque ministris, deficiente lectore qui epistolam canat, potest vel debet celebrans eam canere?

III. Sacerdos celebraturus potest paratus cum casula distribuere communionem fidelibus ante Missam, et postea ad aliud altare pergere ad Missam celebrandam? et quatenus negative, potest indutus alba et stola Eucharistiam distribuere et inde, assumpta casula, pergere ad celebrandum in alio altari?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Negative* ad primam partem; *Affirmative* ad secundam, iuxta Rubricas Missalis de Ritu Absolutionis et *Decretum* N. 3108, *Sancti Marci*, 7 Septembris 1861 ad VI (1).

Ad II. Servetur Rubrica Missalis (Ritus servandus, tit. VI, N. 8) et *Decretum* N. 3350, *Lisbonen.* 23 Aprilis 1875 (2).

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " 4. An in exequiis ad tumulum liceat cantoribus incipere responsorium *Libera me Domine*, antequam sacerdos celebrans compleat legere ultimum Evangelium missae et se exuat planeta et manipulo et se induat pluviali ac se sistat in castro doloris? — Resp.: Responsorium *Libera me Domine* canendum non esse nisi finita missa: et illud cantores incipiunt cum sacerdos fuerit pluviali indutus, et subdiaconus cum cruce ad pedes tumuli pervenerit, etiam si castrum doloris adsit in medio chori. „

(2) Il cit. decreto suona così: " Scribatur E.mo Patriarchae Lisbonensi ad mentem. Et mens est, quod quum missa cantetur sine ministris et nullus sit clericus inserviens, qui superpelliceo indutus epistolam decantet iuxta Rubricas, satius erit quod ipsa epistola legatur sine cantu ab ipso celebrante: nunquam vero in ecclesiis monialium decantetur ab una ex ipsis. „

Ad III. Servetur *Decretum* N. 2740, *Tridentina*, 12 Martii 1836, ad XI (1).

Atque ita rescripsit. Die 5 Martii 1904.

S. Card. Cretoni, *S. R. C., Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Di consuetudini condannevoli nell' amministrazione dei sacramenti, specie del battesimo, e nell' esequie dei defunti.

Clusina — 12 Mar. 1904. — Hodiernus Ecclesiae Cathedralis Clusinae Canonicus Coadiutor Parochi, Baptismum solemniter administrans in eadem Ecclesia hunc sequitur morem: si baptizandus sit divitis viri filius, sese induit rochetto, stola, pluviali, et altare prope sacrum fontem erigit: e contra, si baptizandus pauperis viri sit filius, neque altare erigit, neque pluviali sese induit, sed tantum indumento canonicali atque stola. Hinc a Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum est:

I. Utrum haec consuetudo seu agendi ratio sit probanda vel saltem toleranda?

II. Utrum idem Canonicus Parochi Coadiutor, quia Canonicus, in sacramentis administrandis atque in deferendis defunctis sese induere possit canonicali indumento, quamvis Rituale Romanum superpelliceum stolamque praescribat?

Sacra porro Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita etiam sententia Commissionis Liturgicae, rescribere rata est:

Ad I. *Negative* ad utrumque et servetur Rituale Romanum.

Ad II. Serventur *Decreta* N. 2684, *Pisana*, 12 Novembris 1831 ad XXII; N. 3556, *Adiacen.*, 25 Septembris 1882, et *Decretum Generale* N. 3784, d. d. 12 Iulii 1892, ad II. (2).

Atque ita rescripsit. Die 12 Martii 1904.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

(1) È questo il decreto cit.: " 11. An toleranda sit vel eliminanda consuetudo, qua sacerdos qui ad altare aliquod ad celebrandum accedit, vel ab eo recedit, sic sacris vestibus sacrificii indutus et prae manibus crucem tenens, ascendat in transitu ad altare, in quo adest SS. Eucharistia, ut ibi sacram communionem fidelibus distribuat? et quatenus non sit toleranda: An depositis planeta et manipulo in sacristia, accedere possit cum alba et stola? — Resp.: Ad primam partem, si adsit necessitas, posse tolerari; ad secundam, provisum in prima. „

(2) Ecco il tenore de' citati decreti:

N. 2684: " 1. Utrum dignitates, Canonici, Parochi et Sacerdotes, tum Ec-

IV.

Sulla facoltà che hanno i sacerdoti terziarii francescani di seguire nell' officio e nella messa il calendario dell' Ordine.

Ordinis Fratrum Minorum — 15 Apr. 1904 — Hodiernus R.mus Procurator Generalis Ordinis Fratrum Minorum, annuenti supremo eiusdem Ordinis Moderatore, ut omnis removeatur ambigendi causa, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia dubia pro opportuna solutione humillime proposuit, nimirum:

I. Utrum facultas adhibendi Kalendarium Romano Seraphicum a Summo Pontifice Pio VI per Bullam „ Religiosos Ordines „ sub die

---

clesiae Primatialis tum aliarum Ecclesiarum Dioecesis Pisanae, adigi debeant ad superpelliceum cum Stola in administratione Sacramentorum iuxta Rituale Romanum, deposita cappa et mozzetta vel caputio? 2. Utrum in Ecclesia Conventuali Sancti Stephani Papae et Martyris exempta, Presbyteri ministrantes Sacramenta sine superpelliceo cogi valeant ab Archiepiscopo ad servandam recensitam Ritualis Romani Rubricam? — Resp.: Affirmative, quoad utramque partem. „

N. 3556: " An tolerari possit Canonicos quoscumque, sive in Cathedrali sive in aliis Ecclesiis, iuxta veterem Dioeceseos consuetudinem, uti rochetto, mozzetta et stola supra mozzettam in administratione Sacramentorum, in benedictione domorum quae fit in Sabbato Sancto, nec non in aliis benedictionibus, processionibus et associationibus funerum, gallice *convois funebres?* — Resp.: Negative, iuxta Decreta, praesertim in Valentina die 12 Martii 1836. „

N. 3784: " Sacra Rituum Congregatio, Decretis alias editis inhaerens, declarat et statuit:

I. " In omni seu Sacramentorum seu Sacramentalium confectione et administratione, tam in propriis quam in alienis quibuscumque Ecclesiis, utendum esse semper superpelliceo et stola: retento nihilominus quod Rituale Romanum docet circa Sacramentum poenitentiae (Tit. III, cap. 1, n. 9). „

II. " Canonicis et Parochis quocumque privilegio fruentibus, etiam deferendi rochettum et mozzettam coram Pontifice, in iisdem Sacramentis et Sacramentalibus conficiendis et administrandis, usum cappae, mozzettae, vel caputii esse omnino interdictum; ii nihilominus, qui rochetti privilegio gaudent, idem retinere, sed in propria tantum Ecclesia, privilegio secluso, permittuntur, dummodo super illud superpelliceo ac stola induantur: qui vero superpelliceum super rochettum induere prohibentur, nonnisi cum superpelliceo ac stola, Sacramenta et Sacramentalia conficiant et administrent. „

III. " In concionibus autem, nec non in publicis conventibus sacris, usum cappae, mozzettae vel caputii Sacra Rituum Congregatio permissum declarat iis tantum, qui eiusmodi insignibus gaudent, in solis tamen Ecclesiis propriis, haud vero in alienis, privilegio pariter secluso, nisi in his capitulariter conveniant; nunquam autem in aliena Dioecesi. „

6 Septembris anno 1785 facta Monialibus.... Tertii Ordinis S. Francisci.... aliisque... quae vel sint Instituti connexionem aliquam seu conjunctionem in sui origine aut progressu cum Ordine Minorum habentis... necnon personis tertii status, competat jam, non solum tertiariis utriusque sexus divinum quotidie recitantibus Officium, sed etiam Tertiariis officium Deiparae parvum aliasque preces dumtaxat persolventibus; atque in eorum Ecclesiis et Oratoriis?

II. Utrum licentia adhibendi Kalendarium Romano Seraphicum, concessa per memoratam superius Bullam ab eodem Pio VI „ personis Tertii Status tertii Ordinis S. Francisci choro non obligatis „ intelligenda sit dumtaxat de Sacerdotibus in privato Oratorio celebrantibus, vel nullius Ecclesiae servitio canonice addictis: an etiam de Sacerdotibus tertiariis alicui Ecclesiae sive simplici sive Parochiali canonice mancipatis?

III. Et quatenus Affirmative ad secundam praecendentis dubii partem: num iidem Sacerdotes Tertiarii alicui Ecclesiae canonice adjuncti, in festis Patroni Principalis, tituli ac Dedicationis Ecclesiae cum propriae quam cathedralis, necnon quibus diebus debent Missam applicare pro populo, teneantur in officio et Missa sequi Kalendarium Dioecesis, prouti Fratres Primi Ordinis: ac deinde recurrente iuxta Kalendarium Minoriticum aliquo Officio secundum Ordinem Dioecesanum iam recitato, utrum se conformare possint Kalendario Romano Seraphico, an vero habita ratione huiusmodi Officiorum de praecepto debeant prouti fit in primo Ordine, impeditorum festorum repositionem seu translationem disponere?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto commissionis Liturgicae, omnibusque diligenter perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad. II. Affirmative ad primam partem: Negative ad secundam quoad sacras functiones in Ecclesia.

Ad III. Ad primam partem: Affirmative: ad secundam partem: Negative quoad primam quaestionem et Affirmative quoad secundam.

Atque ita rescripsit, die 15 Aprilis 1904.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

V.

Sulla precedenza di due Vescovi, promulgati in concistoro e consacrati lo stesso giorno.

Ianen. — 15 apr. 1904 — Sacrorum Rituum Congregationi ea, quae sequuntur pro opportuna declaratione proposita fuerunt; nimirum: R.mus D. Dionysius Dougherty, Episcopus Neo Segubiae in Insulis Philippinis, consecratus fuit Romae, in Ecclesia SS. Joannis et Pauli, die XIV Junii 1903; et caeremonia seu ritus incepit hora septima antemeridiana. Rmus D. Fridericus Rocker, Episcopus Jarensis in eisdem Insulis, consecratus fuit eadem die XIV Iunii 1903, Romae, in sacello Pont. Collegii Americae septentrionalis; ritus vero consecrationis incepit hora octava antemeridiana. Ambo publicati fuerunt in eodem concistorio die XXII Junii 1903; sed nomen Rmi Rocker fuit proclamatum prius.

Quaeritur: Quisnam ex hisce duobus praelatis alteri praecedere debet?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae respondendum censuit: Praecedat ille qui prius in Concistorio propositus et confirmatus fuit, iuxta decreta N. 270 *Segobricen.* 21 Martii 1609 et N. 1606 *Terulen.* 20 Novembris 1677.

Atque ita rescripsit; die 15 Aprilis 1904.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulgenze annesse ad un atto di apparecchio alla morte.

Urbis et Orbis—9 Mar. 1904 — Christifideles iam prope morituros pia Mater Ecclesia nunquam praetermisit opportunis pro rei necessitate solari subsidiis. Saluberrimis autem hisce adiumentis recens aliud iamnunc accenseri potest. Nam plerique e clero, iique potissimum, qui curae animarum incumbunt, ut in dies spirituali hominum bono in supremo vitae discrimine provideatur, Sanctissimo Domino Nostro Pio PP. X, preces admoverunt, quo Christifidelibus sequentem actum adhuc in vita emittentibus: " Domine Deus meus, iam nunc quodcumque mortis genus prout Tibi placuerit, cum omnibus suis angoribus, poenis ac doloribus de manu tua aequo ac libenti animo su-

" scipio, „ plenariam indulgentiam in articulo mortis consequendam elargiri dignaretur. Has vero preces, relatas in Audientia habita die 9 Martii 1904 ab infrascripto Cardinali praefecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, Eadem Sanctitas Sua peramanter excipiens, benigne concessit, ut omnes Christifideles, qui, die ab eisdem eligendo, sacramentali confessione rite expiati sacraque Synaxi refectis, cum vero charitatis in Deum affectu, praedictum actum ediderint, plenariam indulgentiam in ipso mortis articulo lucrari valeant. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibns.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 9 Martii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*

Iosephus M. Can.cus Coselli, *Substitutus.*

Secreteria de' Brevi

I.

Indulgenze annesse ad una orazione proposta dalla Società di temperanza di Liegi.

PIUS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut ad Nos retulit dilectus Filius Iosephus Blasius Senden Sacerdos, in diocesi Leodiensi, pia, suffragante Episcopo, temperantiae societas instituta reperiatur, cuius socii abstinentiam ab excessibus ebrietatis inter fideles provehere student, potissimum quotidiana recitatione piae oblationis seu deprecationis, qua salutarem ipsam abstinentiam pollicetur; Nos, ut exercitatio tam frugifera cum uberiori spirituali emolumento evadat, de Onnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis ex utroque sexu fidelibus, qui quovis anni die, contrito saltem corde, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, piam oblationem, quae, iuxta exemplar quod a Sacrorum Rituum Congregatione probatum et latina lingua inscriptum in tabulario Secretariae Nostrae Brevium asservari iussimus, verbis incipit " DEUS PATER MEUS „ et desinit in haec verba " AD GLORIAM TUAM IMMOLAT IN ALTARI. AMEN „ (1) devote recitent, in forma Ecclesiae

(1) Deus Pater meus, ad ostendendum meum erga te amorem, ad reparandum honorem tuum sauciatum, ad obtinendam salutem animarum, firmiter statuo hac die neque vinum, neque siceram, nec ullum potum inebriantem sumere. Hanc tibi mortificationem offero in unione sacrificii Filii tui Iesu Christi, qui quotidie sese ad gloriam tuam immolat in Altari. Amen.

consueta de numero poenalium dierum trecentos expungimus. Largimur insuper fidelibus iisdem, si malint, liceat partiali supradicta indulgentia functorum vita labes poenasque expiare. Non obstantibus contrariis quibuscumque. Praesentibus in perpetuum valituris. Volumus autem ut praesentium litterarum authenticum exemplar transmittatur ad Secretariam Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae; utque pariter praesentium transumptis seu exemplis, etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXIX Martii MCMIV. Pontificatus Nostri Anno Primo.

A. Card. Macchi.

Presentium Litterarum authenticum exemplar trasmissum fuit ad hanc Secretariam Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 16 Aprilis 1904.

J. M. C. Coselli, *Substit.*

II.

Indulgenze generali per la festa di S. Francesco di Assisi.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Suffragiis votisque annuentes Ministri Generalis Ordinis Fratrum Minorum, quo festum Sancti Francisci Assisiensis uberiori cum spirituali emolumento, in universo terrarum orbe agatur, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli App. eius auctoritate confisi, omnibus et singulis ex utroque sexu Christifidelibus, vere poenitentibus et confessis ac S. Communione refectis, qui quamlibet ubique terrarum Ecclesiam sive publicum Sacellum die festo Sancti Francisci Assisiensis vel uno ex septem diebus continuis immediate subsequentibus, cuiusque fidelium arbitrio eligendo visitaverint ac pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione ibi ad Deum preces effuderint, Plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis fidelibus, corde saltem contritis, quoties similiter in qualibet Ecclesia,

sive publico Oratorio vel novemdialibus supplicationibus, vel piis per mensem exercitiis in S. Francisci honorem celebrandis adfuerint, in forma Ecclesiae solita de numero poenalium dierum trecentos expungimus. Tandem largimur fidelibus iisdem, si malint, liceat plenaria ac partialibus hisce indulgentiis functorum vita labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Sed praecipimus ut praesentium Litterarum authenticum exemplar transmittatur ad Congregationem Sacris Sanctorum Reliquiis Indulgentiisque praepositam, alioquin praesentes nullae sint; utque praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsi praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Ann. Piscatoris die XXVIII Februarii MCMIV Pontificatus Nostri Anno Primo.

Pro D.no Card. Macchi
N. Marini, *Substit.*

Praesentium Litterarum Authenticum exemplar transmissum fuit ad hanc S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Cong.nis die 11 Martii 1904.

J. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

Sacra Penitenzieria Apostolica

Dubbi circa il Giubileo, indetto dal S. P. Pio X.

Beatissime Pater,

Episcopi regni Borussici per infrascriptum Episcopum Wratislaviensem quoad obligationes pro iubilaeo lucrando litteris encyclicis Sanctitatis Tuae d. d. 2 februarii a. cr. impositas sequentia exponunt dubia, quorum solutionem humillime efflagitant.

1. Potestne ecclesia respectiva visitari ter uno eodemque die an debet hoc fieri tribus diversis diebus?

2. Debetne Epp.us in iis locis, in quibus non est ecclesia cathedralis, sed plures sunt ecclesiae parochiales, designare unam ex istis, quae visitetur, an ab omnibus et singulis est visitanda propria ecclesia parochialis?

3. Ieiunium et abstinentia praescripta estne ieiunium dictum " *ma-*

gro stretto „ an licet saltem apud nos usus ovorum, lacticiniorum, pinguedinis, vel *strutto, iuris* ex carnibus expressi, qui usus apud nos in diebus ieiunii sive cum sive absque abstinentia permissa est? Et Deus.

Sanctitatis V.ae *humillimus et devotissimus servus*

G. Card. Kopp Princeps Epp.us Wratislaviensis.

Sacra Poenitentiaria perpensis propositis dubiis,

Ad I. respondet: " *Visitationes fieri posse pro lubitu fidelium sive tantum uno sive diversis diebus.* „

Ad II. " *In casu iuxta Litteras Apostolicas visitandam esse ecclesiam parochialem propriam uniuscuiusque fidelis.* „

Ad III. " *Ieiunium pro iubilaeo consequendo praescriptum adimpleri non posse nisi adhibeantur cibi esuriales vetito uso circa qualitatem ciborum cuiuscumque indulti seu privilegii. — In iis vero locis ubi cibis esurialibus uti difficile sit, Ordinarios posse indulgere ut ova et lacticinia adhibeantur, servata in ceteris ieiunii ecclesiastici forma.* „

Romae 23 martii 1904.

B. Pompili S. P. Dat.

Secreteria di Stato

I.

Che tutte le associazioni della gioventù cattolica si aggreghino alla medesima società eretta in Roma.

Illustrissimo Signore,

Nel breve lasso di tempo dacchè il novello Vicario di Cristo regge le sorti della Chiesa, non sono mancate molteplici occasioni, le quali attestassero all' Augusto Pontefice i nobili e commendevoli sensi, onde la Società della Gioventù Cattolica Italiana è animata verso la venerata Persona di Sua Santità, e fossero al tempo stesso alta prova della Cattolica operosità dispiegata da tutti i soci nei singoli rami della civile e religiosa vita d' oggigiorno. Siffatti argomenti di generoso zelo e di consolanti successi, mentre hanno aperto l' animo del Santo Padre ad una ferma fiducia per ciò che si attiene ai futuri progressi dell' anzidetto sodalizio, hanno fatto altresì rilevare a Sua Santità quanto dovrebbero riuscire maggiori gl' incrementi delle opere giovanili d' Italia, se tutte le associazioni di giovani venissero ad unirsi in cotesto centro. Per il che il Sommo Pontefice si è degnato commettermi di significare alla S. V. Illma essere suo vivo desiderio che

tutti gli altri sodalizi giovanili cattolici d'Italia, i quali reggonsi con dissimili regolamenti e sono fra loro disgregati, si stringano insieme in un solo fascio e si aggreghino a cotesta benemerita Società della Gioventù Cattolica Italiana. Per tal guisa unico ed universale sarà il principio onde le sullodate Istituzioni Cattoliche trarranno indirizzo ed impulso nell'esercizio della loro attività, e in quella stessa che saranno messe in grado di partecipare ai molti vantaggi spirituali accordati al Sodalizio Centrale, potranno eziandio sempre meglio adornarsi del particolare vanto di cotesta Società, di distinguersi, cioè, nel più splendido dei modi per lo spirito di soggezione e di illimitata obbedienza verso il Capo Supremo dei cattolici.

Nella speranza pertanto che, in omaggio al suesposto desiderio del Santo Padre, i circoli e le associazioni autonome giovanili entrino quanto prima nella grande famiglia della Gioventù Cattolica Italiana, passo a raffermarmi con sensi di distinta stima

Di V. S. Ill.ma

Roma, 22 marzo 1904.

Aff.mo per servirla

R. Card. MERRY DEL VAL.

Sign. Cav. Paolo Pericoli, Presidente Generale della Società della Gioventù Cattolica Italiana, Roma.

II.

Circolare a tutti gli Ordinarii sulla codificazione del diritto canonico.

Illme ac R.me Domine,

Pergratum mihi est Amplitudini Tuae mittere Litteras, quas Beatissimus Pater nuper, Motu proprio, edidit de Ecclesiae legibus in unum redigendis.

Ad normam autem tertiae ipsarum paragraphi, inter Consultores a Patribus Cardinalibus, Pontifice probante, hi, Romae commorantes, adnumerati sunt, quibus alii postea adiungentur:

Albertus Pillet. — Alexius Lèpicier. — Aloisius Veccia. - Alphonsus Eschbach. — Bernardinus Klumper.—Caietanus De Lai.—Carolus Lombardi. — Franciscus Xav. Wernz. — Guillelmus Sebastianelli. — Guillelmus Van Rossum. — Laurentius Janssens. — Maurus Kaiser. — Petrus Armegaudius Valenzuola. — Philippus Giustini. — Pius a Langonio — Thomas Esser. — Vincentius Fernandez y Villa.

Cum autem, ut in quarto paragrapho edicitur, ea Sanctitatis Suae mens sit, ut universus Episcopatus in gravissimum hoc opus, quod

totius catholicae Ecclesiae bonum utilitatemque summopere spectat, concurrat atque conspiret, idcirco Beatissimus Pater mandat, ut singuli Archiepiscopi, auditis Suffraganeis suis aliisque, si qui sint, Ordinariis qui Synodo Provinciali interesse deberent, quamprimum, idest non ultra quatuor menses a receptis his Litteris, huic Sanctae Sedi paucis referant, an et quaenam in vigenti iure canonico, sua eorumque sententia, immutatione vel emendatione aliqua prae caeteris indigeant.

Insuper Summus Pontifex *singularum nationum* Episcopis facultatem tribuit ut unum vel alium virum sacrorum canonum ac theologiae scientia praestantem, ab eisdem Episcopis electum, atque ipsorum sumptibus alendum, Romam mittant, qui Consultorum coetui adscribi possit. Quod si eis magis libuerit, poterunt item Episcopi singularum nationum unum ex illis designare, qui iam a Patribus Cardinalibus Consultores, ut supra, electi sint, eique sua desideria transmittere cum Consultorum coetu communicanda ; vel etiam aliquem e sua natione nominare, qui, licet extra Urbem commorans, per epistolas consultoribus adiutricem operam aliqua ratione praestet. Ut igitur huiusmodi Beatissimi Patris iussa perficiantur, singuli Archiepiscopi consilia conferant tum primum cum suis Suffraganeis aliisque Ordinariis, si qui sint, qui Concilio Provinciali interesse deberent, tum postea cum caeteris Archiepiscopis eiusdem nationis ut quam citius Sancta Sedes certior reddatur quid hac de re communi consensu statutum fuerit.

Dum haec Tibi nuntio, interim praecipuae erga Te existimationis meae sensus testor, meque profiteor

Amplitudinis tuae

Romae die 25 Martii 1994.

Addictissimum

R. Card. Merry del val.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PAPAE X

INDICTIO VISITATIONIS APOSTOLICAE

OMNIUM ECCLESIARUM ET LOCORUM PIORUM ALMAE URBIS

—

UNIVERSO CLERO ET POPULO ROMANO

SALVTEM ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM.

Quum, arcano Dei consilio, ad supremi apostolatus apicem, nihil tale cogitantes, evecti fuimus, illud ex ore Domini audire visi Nobis sumus : *Pasce agnos meos, Pasce oves meas* ; quo scilicet intelligeremus,

universae Ecclesiae Nobis procuratione commissa, debere Nos *impendere* Nos ipsos ac *superimpendere* pro salute omnium, aequo studio, provehenda. At vero illud primum perspeximus romano populo episcopos Nos esse datos: non enim aliter quam ob romanum Episcopatum, et Beati Petri conscendimus Cathedram, et catholici nominis supremum gerimus pontificatum. Quamobrem huc etiam, ante omnia, curas Nobis advertendas esse sensimus, ut Ecclesiae huius utilitatibus ecclesiarum caeterarum nobilissimae, praecipua studiorum Nostrorum laborumque impenderemus.Idque eo vel amplius imponitur Nobis,quod, cum Roma, divinis praeordinationibus, catholicae unitatis centrum sit constituta, unde lux veritatis, quae in omnium gentium revelatur salutem, tamquam a capite per totum mundi corpus effundatur; necesse omnino est ut inde etiam Christi bonus odor ad fideles omnes permaneat, atque ex ea pariter credendi lex ac vivendi exemplum petatur. Quam igitur Nobis instaurationem omnium in Christo proposuimus, a Clero populoque romano exordia capiat oportet; ita ut, renovato spiritu, quotquot e sacro vel laicorum ordine in hac Urbe versantur, sanctitatis et iustitiae semitas, tempestate licet virtuti infensissima, alacrius instituant percurrendas.

Hanc ob rem, pastoralem Visitationem, pro episcopali munere, suscipiendam decrevimus; eamque, ad Omnipotentis Dei laudem et honorem, ac Romanae Ecclesiae exaltationem, per praesentes litteras indicimus; quae a Sacrosancta Lateranensi Basilica inchoabitur Dominica in Albis, in caeteris postea tam patriarchalibus, quam collegiatis et parochialibus ecclesiis earumque capitulis et personis, item Monasteriis, Conventibus et Ecclesiis quorumvis Ordinum tam virorum quam mulierum, Collegiis, Confraternitatibus laicorum aliisque locis ecclesiasticae potestati subiectis peragenda.

Hanc quidem Visitationem Nos per Nos ipsos instituere magnopere cuperemus. At quoniam per adversa temporum prohibemur; Decessorum etiam Nostrorum exemplis usi, Viris dignitate, doctrina ac rerum experientia praestantibus tanti momenti negotium dare statuimus, quibus et necessarias facultates et instructiones opportunas ad commissum officium rite exequendum trademus. — Quare Dilectum Filium Nostrum Petrum Tituli Sanctorum Quatuor Coronatorum S. R. E. Presbyterum Cardinalem Respighi, Nostrum in Urbe in Spiritualibus Vicarium Generalem, eligimus et deputamus ut dictam Visitationem Nostro Nomine Nostraque Auctoritate peragat eique praesit; eidemque adiungimus nonnullos Antistites et Romanae Curiae Praelatos, nimirum Venerabiles Fratres Iosephum Ceppetelli Patriarcham Constantinopolitanum, Henricum Grazioli Archiepiscopum Nicopolitanum, Nicolaum Iosephum Camilli Archiepiscopum Tomitanum, Mau-

rum Nardi Episcopum Thebanum, qui Secretarii munere fungetur, Raphaelem Virili Episcopum Troadensem, et dilectos Filios Basilium Pompili, cui Assessoris officium committimus, Gulielmum Sebastianelli, quem iudicem causarum et executorem decretorum Visitationis constituimus, Benedictum Melata, Petrum Piacenza, Fridericum Polidori, Ioannem Baptistam Nasalli-Rocca, Ludovicum Schüller, Ioannem M. Zonghi, Alexandrum Avòli, Evaristum Lucidi et Augustum Sili. Insuper nominamus dilectos Filios Bonitacium Oslaender Monachum Ordinis Sancti Benedicti Congregationis Cassinensis Abbatem Monasterii S. Pauli extra Urbem, Paulum a Plebe Cotronis Concionatorem Apostolicum Def. Gen. Ordinis Capulatorum, Hyacinthum M^a^ Cormier Proc. Gen. Ordinis Praedicatorum et Aloisium Palliola Congregationis SSmi Redemptoris, ut operam suam in iis praesertim navent, quae ad religiosas utriusque sexus familias pertinent. Quod si porro opus esse videbitur, alios praeterea idoneos e clero viros ad eumdem effectum designabimus.

Quum vero, in tanto opere peragendo, maioris momenti res occurrere procul dubio necesse erit; volumus hasce deferri ad Sacram Congregationem Venerabilium Fratrum et Dilectorum Filiorum Nostrorum S. R. E. Cardinalium negotiis Visitationis Apostolicae ecclesiarum Urbis praepositorum, qui maturo examine adhibito, sententiam deinde Nobis aperiant.

Ne autem, in id operis, auxilium ab Eo petere praetermittamus, a quo est omne datum optimum et omne donum perfectum, publicas haberi supplicationes ac praesertim Sacramentum augustum, in patriarcalibus Basilicis aliisque templis publice ac solemni ritu proponi mandamus, additis etiam sacrarum indulgentiarum muneribus, prout per Cardinalem Vicarium fusius edicendum curabimus.

Hortamur igitur romanum clerum et populum ne in vacuum gratiam Dei recipiat; sed, optatis Nostris studiosissime obsecundantes, ad felicem exitum sacrae Visitationis, pro sua quisque conditione adlaboret. Utinam, emendatis moribus, aucta sacrarum aedium reverentia, festis diebus sancte servatis, omnique virtutum genere exculto, Urbis, quae Petri Sede illustratur, sit universo terrarum orbi dux et magistra sanctitatis!

Speramus equidem atque adeo confidimus Deum clementissimum benigne industriis Nostris adfuturum. Ope namque utimur et imploratione potentissima Immaculatae Genitricis Christi, cui, hoc anno, a romano populo, aeque ac a fidelibus caeteris, peculiares adhibentur honores; nec non precibus Apostolorum Petri et Pauli aliorumque Caelitum, qui Urbem Nostram vel irrigarunt sanguine vel virtutibus consecrarunt.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, Incarnationis Dominicae millesimo noningentesino quarto, tertio Idus Februarii, Pontificatus Nostri anno primo.

A. Card. Di Pietro, *Pro-Dat.*
A. Card. Macchi.

SS. D. N. PII DIV. PROV. PAPAE X

LITTERAE IN FORMA BREVIS

QUIBUS AMPLISSIMAE FACULTATES PRO APOSTOLICA VISITATIONE IN URBE PERAGENDA CONCEDUNTUR.

Dilecte Fili Noster, Venerabiles Fratres ac dilecti Filii, salutem et apostolicam benedictionem.

Quae Nostra fuerit mens in indicenda Sacra Visitatione omnium Ecclesiarum piorumque Locorum Almae Urbis, Nostrae sub plumbo Litterae nuper editae, quarum initium " *Quum arcano Dei consilio* " satis aperte testantur. Vestrum nunc studium, diligentiam, vigilantiam requirimus, Dilecte Fili Noster, Venerabiles Fratres ac dilecti filii, quos in hoc munere elegimus ac deputavimus. Ne quid ergo ministerium vestrum impediat, immo ut Vobis praesto sint omnia, quae ad illud sancte ac feliciter obeundum conferre possint, exemplo Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum amplissimis Vos facultalibus instruere decrevimus, quas in primis, Tibi, dilecte Fili Noster, qui nomine Nostro Visitationem peragis, eidemque praeesse debes, Vobisque omnibus et Vestrum cuilibet per hasce in forma Brevis Litteras communicamus, nimirum :

I. Mandata quaecumque circa Visitationem ipsam, eaque durante etiam vivae vocis oraculo per Vos a Nobis accepta, illis ad quos ea res pertinet, referendi et oretenus per Nos ordinata mandandi, quibus relationi, ac mandatis vestris et cuiuslibet vestrum Nostro nomine factis plenam et indubiam fidem adhiberi, ac firmiter obtemperari tamquam mandatis Nostris Apostolicis volumus et iubemus.

II. Mandata et praecepta quaecumque necessaria et opportuna illis in rebus, quae Visitationis praeparationem, statum, progressum et executionem concernunt, decernendi, faciendi atque exequi iubendi.

III. Personas quasque tam Ecclesiasticas saeculares et regulares cuiusvis Ordinis et Instituti, quam laicas pro rebus et negotiis ad Visitationem pertinentibus ad Vos vocandi et ad personaliter coram Vobis comparendum citandi, opportunisque iuris et facti remediis compellendi.

IV. Personas easdem et tamquam principales et tamquam testes, seu tamquam principales quoad se, et tamquam testes quoad alios, examinandi, et ut veritati testimonium perhibeant, admonendi, atque etiam cogendi, iuramenta eis deferendi, et ab ipsis exigendi et recipiendi ad Sacrorum Canonum praescriptum, ac recusantes per Censuras Ecclesiasticas, aliasque poenas Vobis benevisas compescendi.

V. Libellos supplices et memorialia etiam Nobis inscripta et directa, atque instructiones, relationes, delationes, querelas, etiam secretas contra quascumque personas accipiendi, et Nobis referendi, seu alias, prout rerum et personarum qualitas requiret, iuxta Ordinationes Nostras ex Auctoritate Vobis tradita providendi.

VI. Congregationes aliquarum personarum, quae Vobis in consilium super praemissis adhibendae videbuntur faciendi, easdemque personas Auctoritate Nostra vocandi, et cum eis de negociis Visitationis tractandi, consultandi et deliberandi.

VII. Unum sive plures Commissarium, seu Fiscalem, nec non Cancellarium, itemque Ratiocinatorem, aliosque ministros, quibus in opere Visitationis utamini, eligendi et deputandi, electum sive electos toties quoties Vobis videbitur removendi et alium sive alios subrogandi.

VIII. Quotiescumque videbitur atque etiam seorsum a Te, dilecte Fili Noster, qui Nostro nomine Visitationem peragis, eidemque praesse debes, vobisque omnibus, Venerabiles Fratres ac dilecti filii, et iteratis vicibus quarumvis dictae Urbis, seu extra illam, intra tamen illius Districtum consistentium Ecclesiarum omnium, etiam ab ipsius Urbis Vicarii ordinaria iurisdictione exemptis, sublatis abrogatisque, ad hunc dumtaxat effectum, Sacrae nempe Visitationis, quacumque veteri consuetudine sive Apostolicis Constitutionibus, nec non universim quibuslibet iuribus ac privilegiis speciali vel etiam specialissima mentione dignis, Patriarchalium, Collegiatarum seu aliarum Ecclesiarum etiam S. R. E. Cardinalium ratione Tituli aut Denominatione sui Cardinalatus et alias quomodolibet vel ex quavis causa subiectarum, seu cuiusvis capellae vel Oratorii, nec non Monasteriorum tam Virorum quam Mulierum, Prioratuum, Domorum et Locorum saecularium, seu cuiuslibet Ordinis etiam Mendicantium, Congregationis aut Instituti Regularium, aut Hospitalium, quantumvis exemptorum, Nobisque et apostolicae Sedi immediate subiectorum, et generaliter quorumcumque Locorum et Operum piorum quomodolibet nuncupatorum, et quocumque privilegio, exemptione et immunitate suffultorum, etiam si de iis specifica et individua mentio habenda foret, eorumque Capitulorum, Conventuum, Universitatum, Collegiorum, Congregationum, Confraternitatum, Archiconfraternitatum etiam Laicorum, etiam nullo

alio speciali Nostro expectato ordine vel mandato, aut etiam requisito consensu, vel licentia, Visitationem faciendi, et illa et quaelibet illorum visitandi, et in illorum statum, formam, regulas, instituta, regimen, statuta, consuetudines, vitamque, ritus, mores, disciplinam, doctrinam et idoneitatem singularum personarum coniunctim vel divisim, et tam in capite, quam in membris, nec non circa divinum cultum, religiosas functiones, Ecclesiarum decorem, fructum et reddituum dispositionem, regularem Religiosorum tam Virorum quam Mulierum observantiam, aliaque omnia et singula ad actum huiusmodi Visitationis quomodolibet spectantia, diligenter inquirendi, et ad hunc effectum quaecumque illorum Archivia, Bibliothecas, et quaecumque in illis continentur documenta et instrumenta authentica, scripturas, libros rationum dati et accepti, computa et ratiocinia perlustrandi, inspiciendi, perscrutandi; praesertim vero SS.mum Eucharistiae Sacramentum et Sacras Reliquias et quibus ipsum Augustissimum Sacramentum et Sacrae Reliquiae, et res ad alia Ecclesiastica Sacramenta pertinentes continentur, S. Vasa, Pyxides, thecas, tabernacula; nec non indumenta, ornamenta et instrumenta, utensilia, et suppellectilem ecclesiasticam, etiam pretiosam, diligenter et accurate inspiciendi, et ad praedicta exhibendum quascumque personas cogendi et compellendi; et in praemissis omnibus et singulis quacumque correctione, emendatione et reformatione indigere cognoveritis, corrigendi, emendandi et reformandi, uniendi, transferendi, in melius immutandi, processusque necessarios desuper faciendi, et Nobis referendi, seu iuxta ordinationes Nostras in his opportune providendi, mandata, decreta, statuta et ordinationes executioni demandandi, ac custodiri et observari praecipiendi, demum omnia alia et singula quae huiusmodi Visitationis negocium, ulteriorem progressum, executionem, et in ea facta et facienda mandata, decreta, statuta et ordinationes concernunt, et concernent, seu ad ea quomodolibet spectant et spectabunt, faciendi, gerendi, exequendi, mandandi et ordinandi.

IX. Contradictores et Vobis in praemissis inobedientes et rebelles, eisque auxilium, consilium vel favorem publice vel occulte, directe vel inderecte quomodolibet praestantes, per suspensionis atque etiam privationis Beneficiorum, et officiorum Ecclesiasticorum, ac per censuras et poenas Ecclesiasticas et temporales, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita compescendi.

X. In Visitatione huiusmodi eum ordinem tenendi quem commodiorem, utilioremque iudicabitis, quin praecedentiam inter Ecclesias, Monasteria et Loca quaecumque per Vos visitanda servare adigamini, Nos enim ex hac agendi ratione nulli Ecclesiae, Monasterio, vel Loco, neque ulli Capitulo, Conventui, Confraternitati, aut personae

tam coniunctim, quam divisim, seu alias quomodolibet in aliquo etiam minimo quoad praecedentiam , aliasque praerogativas quascumque praeiudicari, aut quicquam novi iuris acquiri decernimus.

XI. In perlustrandis Urbis Paroeciis, pauperibus infirmis graviter decumbentibus, quos Nostro nomine visitabitis, spiritualibusque ac temporalibus subsidiis iuvabitis, Apostolicam Benedictionem semel impertiendi, iisdemque, dummodo ante vel post Visitationem vestram vere poenitentes et confessi, Sacra Communione refecti fuerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem, quam unicuique eorum semel largimur, denunciandi.

XII. Tibi, Dilecte Fili Noster, Vobisque Venerabilibus Fratribus specialem facultatem concedimus in Ecclesiis etiam Patriarchalibus, aliisque Ecclesiis et Locis per Vos visitandis Altaria atque ipsasmet Ecclesias consecrandi aut illa vel easdem Ecclesias, aut illis adnexa reconciliandi, seu etiam coemeteria, campanas, calices, patenas, Cruces, indumenta et ornamenta Ecclesiastica quaecumque, et aquam, ut moris est, benedicendi, Sacramentum Confirmationis ministrandi, Sacrosanctum quoque Missae sacrificium, nec non Vesperas et quaecumque alia divina officia solemni et Pontificali ritu celebrandi et decantandi, verbi Dei praedicationes, et conciones ad Dei amorem et timorem in cordibus fidelium excitandum et accendendum publice ad Clerum et Populum, seu alias privatim prout occasio et necessitas postulabit, habendi, aliaque omnia et quaecumque munia Pontificalia, etiam quae notam et expressionem requirerent magis specialem, et sub generali huiusmodi concessione non comprehenderentur, etiam erga personas alioquin habiles et idoneas exercendi.

XIII. Ubi contigerit alicui Altari, etiam pro defunctis privilegiato, seu Capellae tam magnum Missarum celebrandarum numerum ex variis defunctorum legatis impositum esse, et singulis diebus praescriptis nequeat illis satisfieri, quidquid magis ad Dei honorem, Ecclesiarum utilitatem, salutemque animarum eorum, qui legata pia reliquerunt, etiam per translationem partis Missarum huiusmodi ad aliud Altare, seu Altaria etiam non privilegiata, videritis expedire, re tamen diligenter perspecta, statuendi, et ordinandi, et in eisdem Altaribus commodius ac plenius piae voluntati defunctorum satisfiat, ita quod Missae ad Altaria huiusmodi, ad quae illarum celebrationem transtuleritis celebratae, illis pro quibus celebrabuntur, perinde suffragentur, ac si ad Altaria privilegiata, seu alias iuxta eorumdem defunctorum voluntatem celebratae fuissent.

XIV. Ad faciliorem et expeditiorem Visitationis progressum et complementum Secretario et Assessori facultatem tribuimus eiusdem Visitationis decreta, statuta, ordinationes, mandata, praecepta, inhibitiones,

informationes, relationes, nec non seriem ordinandi, describendi, et in libellos seu commentarios, sive etiam in publica et authentica forma documenta et instrumenta redigendi, caeteraque omnia, et quaecumque ad eorum munus spectantia gerendi et exercendi, etiam si notam et expressionem requirerent magis specialem, et sub generali commissione huiusmodi non venirent. Nos enim volumus iis documentis et scripturis, quae de rebus in Visitatione gestis a Secretario et Assessore praefatis, vel ab eorum altero fient et emanabunt, ipsorum manu ac Visitationis signo munitis, plenam et indubitatam fidem nunc et perpetuis futuris temporibus tam in iudicio, quam extra illud, omnino haberi, neque ad id probationis alterius adminiculum requiri.

XV. Quascumque querelas, accusationes, denunciationes contra quascumque personas tam Ecclesiasticas saeculares vel regulares, quam laicam cuiuscumque status, gradus, dignitatis et praeeminentiae existentes, recipiendi et audiendi, causasque exinde aut alias quomodolibet ex dicta Visitatione vel illius causa emergentes tam Ecclesiasticas quam profanas ex officio audiendi, cognoscendi ac iuxta mandata Nostra, seu alias, prout iustitia suaserit, et ordo dictaverit rationis, illas decidendi et terminandi. Utque liberius ab omnibus, denunciationes, querelae et accusationes et causae quaecumque ad dictam Visitationem pertinentes deferri possint, omnibus similiter et singulis personis tam laicis, quam Clericis etiam in Sacris et Presbyteratus Ordinibus constitutis saecularibus, et quorumvis Ordinum, Congregationum, et Instituti regularibus, quavis etiam Episcopali vel maiori Ecclesiastica vel mundana dignitate vel praeeminentia fulgentibus, qui in actu eiusdem Visitationis, seu alias, illius occasione aliquid, quod ad praedictas causas pertineat, per viam denuntiationis, querelae vel accusationis palam vel occulte, sponte vel ad aliorum instantiam in iudicio, vel extra iudicium revelaverint, aut in praemissis testimonium dixerint, vel aliquid propterea scripserint, subscripserint, indicaverint, dictaverint, detulerint, interrogaverint, vel interrogati responderint, vel ad reos defendendos, convincendos, indicia, votum, auxilium, consilium vel favorem per se, vel aliud directe vel indirecte praestiterint, sive tamquem Iudices ordinarii, vel delegati, consultores, procuratores, advocati seu alias se in praemissis quomodolibet, ingesserint, ut nullam propterea poenam, vel censuram Ecclesiasticam, aut irregularitatis notam incurrant, Nostro nomine et Auctoritate indulgendi.

XVI. Omnes et singulas causas occasione Visitationis huiusmodi coram quibuscumque Iudicibus tam ordinariis quam delegatis pendentes et etiam instructas, et terminis in quibus reperiuntur, cum omnibus et singulis eorum incidentibus, dependentibus, emergentibus,

adnexis et connexis, totoque negotio principali ad Vos Auctoritate Nostra avocandi, illasque summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, audiendi, cognoscendi, et fine debito, prout iuris fuerit terminandi.

XVII. Iudici causarum et executori decretorum Visitationis praefatae Auctoritate Nostra deputato omnia in eadem Visitatione decreta, statuta et ordinata exequendi, et observari faciendi, contra inobedientes et negligentes, nec non cuiuscumque criminis occasione dictae Visitationis detectos reos et deliquentes, eorumque complices et fautores cuiuscumque status, dignitatis, ordinis et conditionis fuerint, per viam accusationis etiam summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, inquirendi et procedendi, reosque, prout canonicae requirunt sanctiones, puniendi, ac tam super praemissis, quam etiam alias quascumque in eadem Visitatione, aut etiam antea per Nos tamen Tibi etiam absque speciali commissione committenda causas Ecclesiasticas inter Capitula, Conventus, Collegia, Universitates, Confraternitates, Archiconfraternitates, eorumque superiores ac singulares personas Ecclesiasticas saeculares vel cuiusvis Ordinis etiam Mendicantium regulares, etiam exemptas, et quovis privilegio vel immunitate suffultas, etiam Nobis et Apostolicae Sedi immediate subiectas, motas et movendas, cum earum omnibus incidentibus, emergentibus, adnexis et connexis, etiam summarie et simpliciter et de plano, et alias prout praefertur, terminis substantialibus unico contextu, vel etiam non servatis, sed illorum loco praefixo termino arbitrio Tuo et de eiusdem Visitationis mandato procedendi, audiendi, ac fine debito terminandi, et ad hunc caeterorumque contingentium effectum, quoscumque etiam per Edictum publicum, constituto summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu citandi et monendi, eisque ac quibusvis Iudicibus et caeteris personis, quibus et quoties opus fuerit, etiam per simile Edictum, atque etiam sub censuris et poenis Ecclesiasticis, nec non pecuniis eiusdem Secretarii arbitrio moderandis et ampliandis, inhibendi, contra inobedientes quascumque censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravandi, mandata, prohibitiones, inhibitiones et monitoria etiam sub censuris et aliis poenis praedictis, caeterisque sibi benevisis remediis, omni et quacumque appellatione postposita decernendi, omniaque in praemissis, et circa et necessaria et quomodolibet opportuna faciendi, mandandi et exequendi, etiam quae expressionem requirerent magis specialem, et sub generali concessione non venirent, iis tamen servatis limitibus, quos Visitatores collatis insimul consiliis praescribent, et exceptis semper causis maioris momenti, ad Congregationem VV. EE. NN. S. R. E. Card. super negotiis Visi-

tationis Apostolicae Ecclesiarum et Locorum piorum Urbis praepositorum vigore citatae Bullae Indictionis deferendis.

XVIII. Pro celeriori causarum expeditione, et ad parcendum quantum fieri potest, partium dispendiis, simplici et nudae scripturarum ac iurium in tribunalibus, seu archivis, aut notariorum officiis eiusdem Urbis existentium indicationi, eorumque notis ac privatis copiis standi, et illis ad probationem eamdem fidem in iudicio adhibendi, quae adhiberetur, si alia in forma publica et authentica forent transumpta, aut alias originaliter exhibita.

Mandamus autem omnibus et singulis ad quos spectabit, quacumque dignitate, auctoritate, potestate et praeeminentia fulgentibus, ut Vobis et cuilibet Vestrum in praemissis omnibus et singulis prompte pareant et obediant, alioquin sententias sen poenas, quas rite tuleritis seu statueritis in rebelles, ratas habebimus et faciemus, auctore Domino, usque ab satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Non obstantibus Constitutionibus, et Ordinationibus Apostolicis etiam Conciliaribus, et Ecclesiarum, Monasteriorum, Hospitalium, Ordinum, Congregationum, Archiconfraternitatum, Confraternitatum et aliorum Locorum et Operum piorum huiusmodi etiam iuramento, confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, stabilimentis, usis et naturis ac stylo Curiae ; privilegiis quoque, indultis, exemptionibus et Litteris Apostolicis praemissis et cuiusvis illorum, ac superioribus et personis eorum quomodolibet, nuncupatis et qualificatis, sub quibuscumque verborum tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis, et insolitis clausulis et decretis etiam irritantibus in genere, vel in specie, etiam motu proprio, vel ad Catholicorum Principum quorumlibet preces, et istantiam, seu eorum contemplatione et intuitu, atque etiam consistorialiter, et alias quomodocumque et quandocumque concessis, confirmatis et pluries innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorum totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, formas et occasiones praesentibus pro plene et sufficientes expressis, insertis et servatis respective habentes, illis alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effectum specialiter, et expresse ac plenissime derogamus, et derogatum esse volumus, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris die III Martii MCMIV, Pontificatus Nostri anno primo.

Aloys. Card Macchi.

MOTV PROPRIO

DE INSTRUENDA EDITIONE VATICANA LIBRORUM LITURGICORUM IUXTA MELODIAS GREGORIANAS.

Col Nostro *Motu proprio* del 22 novembre 1903 e col susseguente Decreto, pubblicato per nostro ordine dalla Congregazione dei Sacri Riti l' 8 gennaio 1904 abbiamo restituito alla Chiesa Romana l' antico suo canto gregoriano, quel canto che essa ha ereditato dai padri, che ha custodito gelosamente nei suoi codici liturgici e che gli studî più recenti hanno assai felicemente ricondotto alla sua primitiva purezza. A fine però di compiere, come è conveniente, l' opera incominciata e di fornire alla Nostra Chiesa Romana ed alle Chiese tutte del medesimo rito il testo comune delle melodie liturgiche gregoriane, abbiamo decretato d' imprendere coi tipi della Nostra Tipografia Vaticana la pubblicazione dei libri liturgici contenenti il canto della sacrosanta Chiesa Romana da Noi restituito.

E perchè ogni cosa proceda con piena intelligenza di tutti coloro che sono o saranno chiamati da noi ad offerire il tributo dei loro studii ad un' opera di tanta importanza, e il lavoro proceda con la debita diligenza ed alacrità, stabiliamo le norme seguenti:

a) Le melodie della Chiesa, così dette gregoriane, saranno ristabilite nella loro integrità e purezza secondo la fede dei codici più antichi, così però che si tenga particolare conto eziandio della legittima tradizione, contenuta nei codici lungo i secoli, e dell' uso pratico della odierna liturgia.

b) Per la speciale Nostra predilezione verso l' Ordine di S. Benedetto, riconoscendo l' opera prestata dai monaci benedettini nella restaurazione delle genuine melodie della Chiesa Romana, particolarmente poi da quelli della Congregazione di Francia e del Monastero di Solesmes, vogliamo che per questa edizione, la redazione delle parti che contengono il canto, sia affidata in modo particolare ai monaci della Congregazione di Francia ed al Monastero di Solesmes.

c) I lavori così preparati saranno sottomessi all' esame ed alla revisione della speciale Commissione romana, da noi recentemente a questo fine istituita. Essa ha l' obbligo del segreto giurato per tutto ciò che riguarda la compilazione dei testi ed il corso della stampa; il quale obbligo dovrà estendersi anche alle altre persone fuori della Commissione, che fossero chiamate a prestare al medesimo fine l' opera loro. Dovrà inoltre procedere nel suo esame con la massima diligenza, non permettendo che nulla sia pubblicato, di cui non si

possa dare ragione conveniente e sufficiente e, nei casi dubbii, chiedendo il parere di altre persone, fuori della Commissione e della Redazione, che siano riconosciute valenti in questo genere di studii e capaci di pronunciare un giudizio autorevole. Che se nella revisione delle melodie occorressero difficoltà per ragione del testo liturgico, la Commissione dovrà consultare l' altra Commissione storicoliturgica, già precedentemente istituita presso la Nostra Congregazione dei Sacri Riti, in guisa che ambedue procedano concordi in quelle parti dei libri che formano oggetto ad ambedue comune.

d) L' approvazione da darsi da Noi e dalla nostra Congregazione dei Sacri Riti ai libri di canto così composti e pubblicati sarà di tal natura, che a niuno sarà più lecito di approvare libri liturgici, se questi, eziandio nelle parti che contengono il canto, o non siano del tutto conformi all' edizione pubblicata dalla Tipografia Vaticana sotto i Nostri auspici, o per lo meno, a giudizio della Commissione, non siano per tal modo conformi, che le varianti introdotte si dimostrino provenire dall' autorità di altri buoni codici gregoriani.

e) La proprietà letteraria dell' edizione Vaticana è riservata alla Santa Sede. Agli editori e tipografi di ogni nazione, che ne faranno dimanda e che sotto determinate condizioni offriranno sicura guarentigia di saper ben condurre il lavoro, accorderemo la grazia di poterla riprodurre liberamente come loro meglio aggrada, di farne estratti e di spargerne ovunque le copie.

Così con l' aiuto di Dio, confidiamo di potere restituire alla Chiesa l' unità del suo canto tradizionale in modo rispondente alla scienza, alla storia, all' arte e alla dignità del culto liturgico, per quanto almeno consentono gli studi odierni e riservando a Noi ed ai Nostri successori la facoltà di altrimenti disporre.

Dato in Roma presso S. Pietro, il 25 aprile 1904, festa di S. Marco Evangelista, del Nostro Pontificato l' anno primo.

PIUS PP. X.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio

§ 5. Tela processuale.

(Contin. — V. Vol. XV, pag. 502 — 507)

q) *Esame dei testi.*

" XVII. Le persone che convenga di esaminare, si sentono sempre " separatamente.

" XVIII. I testimoni a prova o a difesa, quando non vi si oppon- " gano legali ostacoli, devono essere intesi con giuramento, esten- " dibile, se occorra, anche all' obbligo del secreto.

" XIX. I testimoni, trovandosi lontani, o in un' altra Diocesi, se ne " domanda in sussidio all' Autorità ecclesiastica del luogo, con invio " alla medesima di un prospetto di fatto : e l' Autorità requisita cor- " risponde alla richiesta, osservando le norme della presente istruzione.

" XX. Qualora vengano indicati testimoni per fatti e circostanze " essenzialmeute interessanti al merito della causa e non possono " aversi in esame perchè non si reputi conveniente d' intimarli, ov- " vero perchè invitati vi si ricusino, se ne fa menzione in atti, e si " procura di supplire alla deficienza di essi con le attestazioni di altri " testimoni che *de relato* o in altro modo sieno informati di quanto " si ricerca. „

Questi quattro articoli riguardano la materia delle testimonianze, che è la più interessante nei processi criminali. Noi ne discorremmo in apposito articolo, esponendo le principali nozioni di essa. Ora giova considerare brevemente le norme che qui si aggiungono, e poi parlare di una gravissima difficoltà che s' incontra per lo più oggidì nel raccogliere le prove testimoniali.

La Istruzione adunque vuole :

a) Che i testi da esaminare si sentano separatamente : e ciò è di regola generale in qualsivoglia processo, affinchè le risposte degli uni non si facciano proprie anche dagli altri ; molto più poi in questi processi che sono inquisitivi.

b) Che i testi siano giurati, altrimenti non provano le loro deposizioni ; e devono giurare di dire la verità e tutta la verità ; devono giurare prima di deporre, altrimenti, giusta il Reiffenstuel (L. II, tit.

XX, n. 492) e secondo la più probabile opinione, non valgono le testimonianze.

c) Che del giuramento si può fare a meno nei soli casi consentiti dal diritto. Questi sono: 1.° quando la istruzione versa sopra cosa notoria (c. *Ad nostram*, 11, *de iureiur.*) — 2.° quando versa su di una consuetudine comune e nota (c. *Tua nos de cohabit.* iuncta Glossa v. *testimonio*) — 3.° quando si può procedere *sine forma et figura iudicii* (Farinacius *De probat.* q. 74, n. 106).

d) Che si può deferire al teste pure il giuramento di secreto. Tal giuramento può essere esteso anche in quello *de veritate dicenda* che si premette alla deposizione; ovvero può deferirsi alla fine della deposizione. E, specie nei processi inquisitivi, è bene che si deferisca: anzi non mancano DD. che lo esigono sempre in tutti i processi, almeno fino a che questi non siano pubblicati, pel timore di subornazione degli altri testi (Abbas in c. *Fraternitatis de Iur.*, n. 23; Farinacius l. c. n. 18).

e) Che, trovandosi lontani i testi, od in altra diocesi, il loro esame si può delegare ad altri; ed in ciò giova avvertire: 1.° che nella delegazione deve darsi una qualche relazione del fatto: sarà però meglio dare le domande medesime da rivolgere ai testi, con quelle dilucidazioni che si credano opportune al Giudice delegato perchè rivolga secondo le risposte altre domande — 2.° che, trattandosi di altra diocesi, la rogatoria dell' esame deve mandarsi alla Curia diocesana, non a qualche autorità ecclesiastica del luogo che non sottostà alla propria giurisdizione — 3.° che il giudice delegato deve osservare tutte le norme necessarie per ricevere validamente le testimonianze; e però se trattasi di persona inesperta, è mestieri che vi aggiunga una istruzione, affinchè le testimonianze non si abbiano ad infermare.

f) Che quando non si possono avere alcuni testi, deve supplirsi con altri che depongano almeno *de relato*, cioè di aver sentita la cosa dai primi, *tempore non suspecto*; e di tutto deve farsi menzione negli atti processuali. Vale a dire, deve inserirsi l' atto di citazione, del perentorio, della ripulsa scritta od orale ed anche, quando non si creda di citarli, il motivo per cui non furono citati, p. e. perchè inabili a testificare. Si avverta che, se i testi sono ecclesiastici, si debbono costringere a deporre con pene canoniche (v. Dichiaraz. della S. C. dei VV. e RR. nel Mon. Eccl. Vol XV, pag. 220 nota 1).

La difficoltà gravissima che oggidì s' incontra nelle prove testimoniali si è che i testi ricusano di comparire pel timore che le loro deposizioni giungano a conoscenza dell' imputato e che questi se ne vendichi o con farne querela presso i tribunali laici o con recare loro altri danni. Fa d' uopo adunque trovar modo come, salva la regola-

rità del processo, possa promettersi assoluto secreto ai testimoni che sono chiamati a deporre, affinchè vengano al giudice senza timore.

E il detto modo potrà fornirlo la *Disposizione della S. C. dei VV. e RR. per gli atti di appello nelle cause criminali* del 26 marzo 1886, da noi data nel *Mon. Eccl.* Vol IV, Par. II, pag. 176. In essa sta detto: " 1.° Il difensore del reo o rei, da scegliersi fra gli avvocati approvati dalle Sacre Congregazioni, previo il consueto deposito, prende riservatamente cognizione del ristretto e del processo innanzi il giudice relatore. — 2.° Ove per la qualità della causa si reputi conveniente dall' E.mo Sig. Cardinale Prefetto, viene ingiunto al difensore di conservare il secreto col vincolo del giuramento. „

È fuori dubbio che la procedura in genere prescritta per le cause di appello può usarsi altresì per le cause di prima istanza. Or questi due articoli della cit. *Disposizione* possono fornire i mezzi giusti per salvaguardare la tranquillità dei testimoni. Da essa si raccoglie:

a) Che ogni ecclesiastico imputato di delitto, può scegliersi un avvocato di sua fiducia che lo difenda.

b) Deve scegliere però uno fra gli avvocati approvati dalla Curia che abbiano anche la fiducia di questa.

c) Scelto l' avvocato, questi può essere sottoposto al giuramento di secreto, il quale si estenda al medesimo imputato (1).

d) All' avvocato si permette di leggere il ristretto ed il processo, sotto gli occhi però del procuratore fiscale o di altro officiale della Curia.

e) L' avvocato deve custodire religiosamente il secreto di quanto ha letto; e se può comunicare all' imputato gli addebiti ed il contenuto nelle deposizioni, non può però far note a lui le persone dei testi.

Con questa forma processuale può ottenersi e la sicurezza dei testimoni e la giusta difesa dell' imputato.

Può ottenersi la sicurezza dei testimoni, i quali, chiamati a deporre in secreto, ed anzi col vincolo e colla promessa del secreto, potranno essere certi che il loro nome non si saprà se non dal tribunale ecclesiastico e dall' avvocato, persone tutte di fiducia che non possono parlare. L' imputato nulla conoscerà di loro, e però non potrà recare ad essi alcun aggravio.

(1) Che i nomi dei testi debbano occultarsi all' imputato quando se ne prevedano danni, lo prescrive chiaramente pei processi di eresia il c. *Statuta*, 20, *de haereticis* in 6., dove sta detto: " Iubemus quod si accusatoribus vel testibus in causa haereticis intervenientibus seu deponentibus (propter potentiam personarum, contra quas inquiritur) videant Episcopus et inquisitores grave periculum imminere, si contingat fieri publicationem nominum eorum; ipsorum nomina non publice sed secreto coram dioecesano Episcopo, vel eo absente ipsius vicario.... exprimantur. „

Può ottenersi altresì la giusta difesa dell' imputato, il quale a mezzo del difensore, che si suppone di sua fiducia, potrà far valere le proprie ragioni. Egli può conoscere gli addebiti; anzi deve conoscerli dal giudice medesimo quando vien chiamato al costituto, come si dirà appresso. È vero che non può conoscere i nomi dei testimoni; ma può dire all' avvocato ed anche al giudice i nomi di coloro che gli sono nemici o che hanno interesse di malignarlo.

È questo il mezzo più agevole onde oggidì possano menarsi a porto presso le Curie diocesane i processi ecclesiastici criminali anche più difficili; e noi sappiamo che questo mezzo è stato approvato ed anzi consigliato dalle SS. CC. de' VV. e RR. e del Concilio.

r) *Citazione del reo.*

" XXI. Riunito tutto ciò che sia necessario a stabilire il fatto e la " responsabilità dell' imputato, viene questi intimato all' esame.

" XXII. Nella intimazione, se la prudenza non lo vieti, gli si espon- " gono per esteso le accuse portate a suo carico, onde possa prepa- " rarsi a rispondere.

" XXIII. Quando poi per la qualità delle accuse o per altre circo- " stanze, non sia prudenziale di esprimerle nella intimazione, in que- " sta gli si accenna soltanto che è chiamato all' esame per discol- " parsi in una causa che lo riguarda come inquisito. "

Che cosa sia la citazione, e come debba farsi, vedemmo già in altro luogo (*Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 405 sg.). Qui fa d' uopo avvertire:

a) Che compilato il processo inquisitivo e secreto, se non risulta la prova e neanco una semi-prova della reità, il giudice deve smettere, apponendo in fine degli atti il decreto *de non ulterius procedendo.* (Bouix *De Iud.* Vol. II, P. II, Subs. II, cap. V).

b) Se poi ne risulta almeno una semi-prova, deve fare il decreto che il reo sia citato.

c) Nella citazione basta il dire che è chiamato all' esame per discolparsi di alcuni addebiti fatti a lui presso il giudice ecclesiastico.

d) Può anche, se la prudenza non lo vieti, esporsi nell' atto di citazione i detti addebiti, perchè il reo si prepari a rispondere. Altrimenti, dopo la comparsa in giudizio, gli si dovrà dare se lo chiede, il tempo necessario per le risposte.

s) *Reo contumace.*

" Rifiutando egli di presentarsi, si rinnova la intimazione, nella " quale gli si prefigge un congruo termine perentorio a comparire, " e gli si notifica che, rendendosi ancora disubbidiente, si avrà come " contumace: e per tale sarà effettivamente tenuto, posto che, senza

" dar prova di legittimo impedimento, trasgredisse pur questa inti-
" mazione. „

Qui fa d' uopo ricordare qualche cosa della contumacia: 1.° la sua definizione e divisione — 2.° i modi onde vien costituita — 3.° gli effetti che produce.

1.° La contumacia in giudizio si definisce: *inobedientia a legitime vocato erga iudicem, in iis quae ad iudicem pertinent commissa.* (Schmalzgrueber L. II, tit. 14, n. 38). La contumacia, riguardando tutti coloro che sono disobbedienti alla chiamata legittima in giudizio, può essere o dell' accusatore, o del reo, ovvero dei testimoni. Qui parliamo solo della contumacia del reo.

Perchè uno sia dichiarato contumace per diritto comune dev' essere citato tre volte e l' ultima volta, con un perentorio di alquanti giorni. Basta pure una sola citazione per tre, come fu detto altrove (Mon. Eccl. Vol. XV, p. 172). La Istruzione nondimeno ne richiede due, e la seconda col perentorio e la notificazione della contumacia.

La contumacia è doppia: *vera* e *presuntiva*. La contumacia vera è quando uno è citato perentoriamente in persona e senza nessuna giusta ragione non vuol comparire. La contumacia presunta è quando la citazione non fu fatta alla persona; ma fu lasciata alla propria casa, o fu emanata per editto, o fu affissa alla porta. In questi casi non comparendo chi fu citato, nè personalmente nè per mezzo di procuratore, nè mandando a fare le proprie scuse, *si presume* contumace.

Fa d' uopo ben distinguere questa doppia contumacia. Imperocchè il vero contumace non più viene udito, nè viene reintegrato contro ciò che si è fatto durante la sua contumacia. Per contrario il contumace presunto se presentasi in giudizio, recando le scuse dell' assenza, viene udito, e vien redintegrato anche contro la sentenza (C. *Cum Bertholdus*, 18, *de Sententia et re iudic.;* Schmalzgrueber l. c. n. 39).

2.° I modi onde vien costituita la contumacia sono varii, giusta Schmalzgrueber l. c. n. 40:

a) Quando il reo dopo la doppia citazione perentoria, senza giusta causa, non si presenta (1).

b) Quando il reo maliziosamente si allontana, ovvero procura per sè o per altri che la citazione non possa giungere a lui.

---

(1) Il Pellegrini *(Praet. Crim.* P. IV, sect. VII, n. 12, sull' autorità del Menochio, assegna le seguenti cause che scusano della contumacia: " Absentiam causa Reipublicae; infirmitatem; carcerationem; locum non tutum; pestilentiam; hostium periculum; impetum fluminis; mortem patris; praeceptum superioris, et huiusmodi impedimenta. „ Del resto basta qualunque causa, purchè giudicata ragionevole dal giudice.

c) Quando, dopo essersi presentato, si allontana senza permesso del giudice prima che la causa sia finita, nè più comparisce.

d) Quando non risponde alle cause (nè alle posizioni nè agli articoli); ovvero dà risposte oscure, non categoriche: da queste tergiversazioni il diritto presume una certa tacita confessione.

e) Quando non ubbidisce al mandato del giudice, p. e. circa il giuramento di calunnia, circa documenti da presentare ecc.

f) Quando ricusa di sottostare alla sentenza, passata in cosa giudicata.

3.° Gli effetti poi o le pene della contumacia pel reo che non si presenta sono molte: noi ne indichiamo le principali:

a) La causa si prosegue in contumacia, la quale contumacia deve esser prima chiarita e dichiarata negli atti.

b) La contumacia dà forte presunzione della colpabilità, e però bastano minori prove per condannarlo.

c) Il difensore si deputerà d' officio.

d) La condanna (tranne quella di degradazione che richiede la presenza del reo), provati gli addebiti, verrà senz' altro pronunziata.

e) Non si ammette appello: si dà luogo solo al ricorso.

f) Non suffraga al contumace la pendenza della lite: onde, pur procedendosi contro di lui nel luogo del delitto, può anche iniziarsi processo nel luogo del domicilio.

g) Il contumace può essere punito con multe pecuniarie, ed anche con censure, o con altre pene, ad arbitrio e prudenza del giudice, il quale per le censure deve andare a rilento e comminarle quando le altre pene furono inefficaci, e dopo una doppia monizione (Trid. sess. 25, cap. 3, *de ref.*).

E se il reo, dopo la dichiarazione della sua contumacia, si presenti in giudizio? — In tal caso può non essere ascoltato se prima non paghi le spese del giudizio, e non dia cauzione di non allontanarsi più dal giudizio medesimo (c. *Ut lite non contestata*, 10, II, 6.). Se allega giuste ragioni dell' assenza, il processo si riapre e si ricevono le sue allegazioni (1). Se compare dopo la sentenza, deve purgarsi della contumacia e del delitto di cui viene imputato: qualora si purga solo del delitto e non della contumacia, viene assolto quanto al delitto e punito quanto alla contumacia.

t) *Esame del reo e sua confessione.*

" XXV. Presentandosi (l'imputato), si sente in esame: e se fa indu-
" zioni valutabili, devono queste, per quanto si può, essere esaurite. „

(1) Cautamente però perchè in queste tardive comparse sono facili le collusioni coi testi ecc.

Questo articolo riguarda due cose: 1.° l' esame dell' inquisito — 2.° le sue *induzioni*. Parliamone separatamente.

1.° Quanto all' esame, ne demmo un cenno altrove *(Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 34). Ora diciamo che questo esame è interessantissimo, perchè ha lo scopo di conoscere la verità sulla imputazione fatta al reo. E però dovrebbe ottenersi da questo o la confessione della propria colpa onde dichiarasi meritevole di pena; ovvero le discolpe che valgano a giustificarlo.

L' esame deve compiersi con oculatezza e con prudenza. Il Pellegrini (*Prax. Vicar.* Par. IV, sect. 9,) parla a lungo, sull'autorità de'DD., di questo esame, detto anche *costituto*, dalla prima parola onde se ne comincia l' atto *(constitutus personaliter)*. Noi ne raccogliamo qui le norme più interessanti:

a) Fa d' uopo cominciare dalle generalità: nome, cognome, età, patria, famiglia, professione dell' inquisito, dopo aver notato il luogo dove si prende l' esame e innanzi a chi si prende.

b) Si chiegga al reo se conosce il motivo della citazione, se pure il detto motivo non fu notificato nella citazione medesima.

c) Gli si domandi inoltre se ha persone nemiche, quali e perchè, e da quanto tempo, e chi conosce queste inimicizie. Se eccepisca dopo inimicizie, non gli si deve d' ordinario credere.

d) Si evitino le domande suggestive, come fu detto altrove (Vol. XV, pag. 34). Si eccettua solo il caso, giusta il Pellegrini l. c. n. 31, quando vi siano indizii certi della sua reità: su di ciò lo si può interrogare in ispecie.

e) Ma le domande comincino sempre dalle circostanze lontane, e tante volte anche da cose che non han che fare col suo delitto (1), e poi man mano si passi alle circostanze prossime, contestando le inesattezze e le contraddizioni in cui l' inquisito possa cadere.

f) Le circostanze specifice non si contestino che in fine; e se non vi è tempo di terminare in una volta l' esame, le dette circostanze si riserbino per l' esame ultimo, affinchè l' inquisito non abbia l' agio di escogitare risposte fraudolente. Gli si potrà far sentire altresì il tenore delle deposizioni dei testi, ma cosa per cosa in distinte domande, dopo avergliele contestate in genere, badando a non manifestare i nomi dei testi.

---

(1) P. e., trattandosi di incontinenza, se conosce che il clero nella sua patria gode buona fama — se si sparla di qualcuno — se da queste dicerie sorge grave scandalo nel popolo — se egli sia convinto del grave peccato d' incontinenza in un sacerdote — se egli faccia visite ed a chi, e per quanto tempo, e dove, ecc. ecc. e poi finalmente si giunge a dirgli che le accuse sono contro di lui — anzi la Curia ne conserva le prove.

g) Si scriva tutto dall' attuario, le intere domande e le intere risposte, affinchè le domande non si possano notare di suggestive. Le domande potranno scriversi in latino, ma le risposte siano sempre in volgare. L' attuario scriva sempre da sè: può anche in casi difficili scrivere sotto dettatura del giudice o del reo.

h) Se l' inquisito comincia a confessare, gli si faccia dir tutto, senza interromperlo: in fine potrà contestarglisi qualche cosa che abbia voluto nascondere, o che non corrisponde a ciò che prima depose.

i) L' attuario dovrà registrare la confessione con tutte le circostanze anche minime, e dovrà notare anche l' effetto delle domande sulla persona dell' inquisito, p. e. il pallore, il tremore, il pianto ecc., le quali cose possono formare indizii non disprezzevoli.

l) Se l' inquisito nega o fa eccezioni, gli si richieggano le prove di ciò, in documenti e testimoni.

m) Se domanda tempo a rispondere, questo tempo d' ordinario non gli si deve concedere, per non dargli ansa ad escogitar frodi. Trattandosi di fatto proprio, può e deve risponder subito nettamente. Ogni tergiversazione si presume per confessione.

n) Terminato l' esame, lo si legge alla presenza dell' inquisito perchè lo approvi o lo modifichi e tutto si scriva dall' attuario. In fine l' atto sarà firmato dall' inquisito, dal giudice e dall' attuario.

Sono queste le norme, consigliate da' DD., per l' esame dell' imputato, da lunga esperienza riconosciute efficaci. I DD. medesimi però insegnano che le norme ponno ancor variare secondo le varie circostanze, e tranne le cose sostanziali dell' atto, il resto è affidato alla sagacia ed alla perizia del giudice (V. Bouix *De Jud.* P. II, Subs. III, Cap. 3, qu. 3.ª).

2.° Se, nel discolparsi, l' imputato fa induzioni valutabili, vale a dire arreca prove e ragioni non disprezzevoli, devono queste bene esaminarsi, e trovatele convincenti, senz' altro il giudice deve sentenziarne la innocenza Ove poi non dimostrano pienamente la innocenza, devono, per quanto si può, essere esaurite, cioè devono chiarirsi giudizialmente. Laonde nelle discolpe, ove trattasi di testimonianze, devono, secondo le norme date, citarsi ed esaminarsi i testi. Trattandosi poi di documenti, devono questi esibirsi colle convenienti autentiche e vidimazioni.

I DD. dànno molte norme per le dilazioni probatorie e per la varia produzione dei testi. Ma poichè la Istruzione non parla di ciò, non ne parleremo neanco noi, contenti solo di dire che il giudice deve accordare il tempo necessario al reo per la esibizione delle prove in discarico, e trattandosi di testimoni deve ascoltarne quanti e quali il reo ragionevolmente crede opportuni. Abbiamo detto *ragionevolmente*;

imperocchè se possa presumersi la intenzione del reo di stancare il giudice con eccessive testimonianze, il giudice può ricusarne le superflue (Reiffenstuel L. II, tit. 20, § 13, n. 448). Tre sole volte poi, secondo il diritto (c. *Ultra tertiam, de testib. et attestationib.*) i testi possono prodursi. La quarta volta ciò non si concede, se non colla solennità legale, che consiste nel giuramento del reo di non aver occultato o sottratto nulla di quanto siasi prima testificato, di non aver nulla esplorato delle deposizioni a sè contrarie, ma di voler produrre quei testi che prima non potè avere (1).

QUESITI

con brevissime risposte.

19. *Se il sacerdote può ricorrere al giudice laico per ottenere lo stipendio della messa che gli si ricusa.*

D. Giulio sacerdote, non potendo ottenere lo stipendio di varie messe celebrate ad istanza di Cesare laico, lo cita presso il giudice anche laico Fa bene?

R. Che per aver il detto stipendio promesso, quando lo si nega, si possa ricorrere al giudice, lo ammettono i DD. (Navarra *De restit.* l. 2, c. 2, n. 305; Suarez *De Euch.* disp. 86 sect. 1; Bonacina *De Sacram.* q. ult. pu. 8, n. 2 ecc). Ed è ragionevole; imperocchè, avendo il sacerdote soddisfatto all' obbligo proprio nel compiere quel ministero sacerdotale, ha diritto di ripetere lo stipendio che è pel proprio sostentamento, avendo diritto chi serve all' altare di vivere dell' altare. E si desume ciò dal c. *Ad apostolicam, de simon.*, dove Innoc. III nel Conc. Lateranese ingiunge ai Vescovi di costringere i laici all' osservanza delle pie consuetudini di dare ai chierici ciò che spetta al loro sostentamento allorchè esercitano il proprio ministero a vantaggio di quelli.

Ma i DD. negano che in tal caso si possa ricorrere al foro laicale. Imperocchè quantunque l' attore deve seguire il foro del reo, e però il foro laico quando il reo è laico, in questo caso nondimeno trattasi di cosa ecclesiastica, cioè dello stipendio di un sacerdote e per intuito di ministero spirituale; e tutti sanno che le cause di cose ecclesiastiche spettano al giudice ecclesiastico, secondo il c. 2 *de foro competenti*, in cui sta detto: " Ut

---

(1) Ecco il tenore del cit. capo: " Ultra tertiam productionem non debent testes produci in causa; nisi praestito ab eo, et qui hoc postulat, iuramento quod neque per se, neque per alium testificata subtraxerit, vel fuerit percunctatus; nec per dolum aut artem aliquam quartam productionem exposcat; sed quia, quos desiderat de novo producere prius habere nequivit „ (V. Reiffenstuel L. II, tit. 20 § 13, n. 446 et 447).

laici ecclesiastica tractare negotia non praesumant „ (1). Così Pasqualigo *De Sacrif. novae Leg.* qu: 914, n. 6, citando molti Autori.

Nel caso adunque il sacerdote Giulio non opera bene ricorrendo per elemosine di messe dovutegli al giudice laico: dovea rivolgersi alla Curia, la quale, in forza del cit. c. *Ad apostolicam De simon.*, ha tutto il diritto di costringere con pene canoniche Cesare a soddisfare l'obbligo suo.

Ma se Cesare non cura le pene canoniche? Allora il sacerdote Giulio, con permesso della S. Sede (ora d'ordinario delegato ai Vescovi), potrebbe adire il tribunale laico.

20. *Di messe collo stipendio ceduto ad uso pio, e fatte poi celebrare da altri.*

D. Tizio promette di celebrare delle messe e rilasciarne la elemosina a beneficio di un pio istituto. Non potendo poi più celebrarle da sè, le commette ad un altro sacerdote, cui dà la elemosina secondo la tassa diocesana. Fa bene?

R. È principio ammesso da tutti e sancito dalla Bolla *Nuper* di Innoc. XII, dalla Costit. *Quanta cura* di Bened. XIV, e dalla S. C. del Concilio in molti decreti (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 462 e *Consultaz. mor.* Vol. I, pag. 549 ed 2ª) che lo stipendio delle messe manuali, dato ad intuito solo delle messe, deve andare *interamente* al sacerdote che le celebra, senza potersene applicare nessuna parte ad altri, neanco per cause pie, e quand'anche il celebrante liberamente consenta. S. Alfonso dice che nel solo caso che il celebrante *spontaneamente* e senza invito di sorta cedesse parte dello stipendio, sarebbe ciò consentito (Ligor. *De Euch.* n. 321). E la ragione si è che lo stipendio che si dà solo ad intuito della messa, secondo la intenzione del pio oblatore, deve essere tutto di chi celebra la messa; e però lederebbesi la giustizia in fare diversamente (V. *Acta S. Sedis* Vol. III, pag. 558). Ed oltre a ciò si è dimostrato innanzi che l'aumento di stipendio al sacerdote celebrante fa aumentare altresì il frutto del sacrifizio (n. 18): e però defrauderebbesi il pio oblatore di tale aumento di frutto. Nè vale il dire che questi, avendo dato il maggiore stipendio, ne ha già acquistato l'aumento di merito: imperocchè questo aumento gli viene così *ex opere operantis*; ma egli può riceverne maggiore *ex opere operato*, in virtù del santo sacrifizio, quando vi coopera col maggiore influsso dello stipendio, come si è detto innanzi (n. 18).

Tizio perciò fa malissimo in dare al sacerdote, cui commette le messe, la sola elemosina diocesana quando le messe hanno stipendio maggiore, benchè ceda a benefizio del pio istituto il di più dello stipendio. Deve dare al celebrante l'intero stipendio, per obbligo di giustizia, e per non ledere il diritto non solo del detto celebrante, ma ancora del pio oblatore (2).

(1) Lo stesso dicasi dei diritti parrocchiali e di ogni altro provento per ministeri sacri.

(2) Lo stesso deve dirsi del sacerdote che, avendo accettate messe a vantaggio di una qualche opera pia, prima di soddisfare, viene a morte. Gli eredi (quando l'opera pia non voglia assumere per conto suo la celebrazione delle messe non soddisfatte) sono obbligati di far celebrare le messe residuali collo stipendio fissato dai pii oblatori, benchè il sacerdote defunto niente ne abbia ricevuto.

21. *Come la S. Sede possa ridurre lo stipendio delle messe.*

D. Ammessa la precedente teoria, che cioè vi sia obbligo di giustizia commutativa in attribuire al celebrante l' intero stipendio dato dal pio oblatore, ne verrebbe che neanco il Papa potrebbe ciò consentire, non potendo ledere il diritto dei terzi. Eppure la S. Sede suol concedere del continuo non solo riduzioni di stipendio, ma condonazione altresì di messe non celebrate.

R. Il Sommo Pontefice in far ciò esercita un suo diritto, vale a dire, si vale della potestà sul tesoro di S.ª Chiesa a lui affidato. Così egli compensa il danno dei pii oblatori, applicando ad essi quella parte dei meriti di N. S. e dei Santi che corrisponde al loro merito; ed in tal guisa i pii oblatori nulla perdono del frutto che loro compete, sì pel numero delle messe e sì per la quantità dello stipendio dato al celebrante. Per giusta ragione il Papa poi può benissimo mutare le volontà dei pii disponenti, come tante volte si è dimostrato.

22. *Circa le messe per associazioni a giornali.*

D. Un sacerdote, abbonato ad un periodico, ottiene dalla direzione, per facoltà pontificia di soddisfare al suo abbonamento colla celebrazione di sante messe. Nel caso che costui debba far celebrare ad altri queste messe, quale stipendio dovrà dare? Basterà lo stipendio usuale della diocesi?

R. Basterà, se il sacerdote è certo che il detto stipendio fu fissato dai pii oblatori. Se non lo sa, deve dare lo stipendio proporzionato al prezzo del suo abbonamento, presumendosi che la direzione del periodico non faccia ingiusta ritenuta sull' eccesso di stipendio. Quando poi sappia certamente che lo stipendio, dato dai pii oblatori, fu minore del prezzo di abbonamento, in tal caso può far celebrare le messe con quel minore stipendio.

23. *Circa i viaggi frodolenti in ferrovia.*

D. Chi riesce a fare un viaggio in treno senza pagare i biglietti, perchè sa eludere la vigilanza dei controllori, è reo di furto? E nel caso affermativo, qual somma sarebbe in ciò materia grave?

R. È fuori dubbio un furto eludere la vigilanza dei controllori e non pagare il prezzo delle ferrovie, segnatamente perchè queste sono per conto di società private. Quanto poi alla materia grave, crederemmo che non si debba qui ricorrere alle norme assegnate da' TT. per la materia relativa, trattandosi di società ricchissime; ma che si possa stare alla norma per la materia assoluta. È questo pure l' opinare del chiariss. P. Bucceroni, il quale (*Comment. Theol. Mor De materia gravi in furto*, n. 6) scrive: " Tandem pro personis extraordinarie divitibus uti sunt principes regnantes, nobiles et mercatores ditissimi, corpora moralia et societates exorbitantia capitalia possidentes, designari non potest materia relative gravis; recurrendum est ad materiam absolute gravem. „ — Ed il medesimo Autore l. c., come ancora il D' Annibale (P. II, n. 201), sono di opinione che questa possa essere di franchi 30. — Crediamo perciò che questa medesima sia la materia grave del furto ad una grande società ferroviaria (V. nostre *Consultaz. morali*, Vol. I, Cons. LXIV, n. 11, pag. 284).

BIBLIOGRAFIA

Calandruccio Giuseppe. Parroco — I Vescovi d'Italia e le leggi dello Stato — Napoli stab. tip. Arciv. di G. Pisanzio 1904 — in 8.° di pag. 184.

Ecco un'altra opera del solerte parroco Calandruccio, che merita ogni commendazione. Egli, versatissimo nelle leggi ecclesiastico-civili d'Italia, dopo di aver fornito ai parroci un manuale opportunissimo per la tutela dei loro diritti di fronte allo Stato italiano, già da noi annunziato e lodato (Vol. XIII, fasc. 11), ora presenta ai Vescovi un'opera simile riguardante i loro diritti in ordine alla mensa, perchè senz'aiuto di intermediarii, spesso imperiti e sempre interessati, possano guardarsi e difendersi da' soprusi del fisco. Qui sono messi in bell'ordine e con limpida chiarezza tutte le leggi, tutti i decreti, i regolamenti e le massime di giurisprudenza, che sarebbero di per sè un ginepraio inestricabile; e vi si ragiona con tal criterio, che facilmente possa risolversi qualsivoglia dubbio. Assai ben trattato è il capo che riguarda il supplemento di rendita fino a L. 6,000, a cui ogni Vescovo, anche di presente, ha diritto. Le molte e svariate tasse, che colpiscono la mensa vescovile ed il seminario e che spesso diventano insopportabili per le avidità fiscali, sono riportate nella loro giusta misura. Le varie relazioni coll'economato, col demanio, col ministero per l'*exequatur* e pel *placet* e per ogni altro atto di amministrazione, sono descritte con vera competenza. Insomma è un manuale che ogni Vescovo dovrebbe avere sott'occhi per tutelare i diritti della sua mensa e per non essere vittima di soperchierie. Facciamo voti che l'egregio Autore non tardi a dare in luce l'altra opera promessa che riguarda il Vescovo come capo della diocesi nei suoi molteplici rapporti con tutta la compagine del vigente diritto ecclesiastico civile. — Il libro qui annunziato costa L. 5 presso l'A. in Cannitello (Reggio Calabria).

Giovannini Enrico—I Doveri cristiani esposti alla Gioventù italiana da Mons. Enrico Giovannini Dott. coll. di S. T. etc. — Duodecima ediz. ritoccata ed ampliata — Bologna, tip. pont. Mareggiani, 1904 in 16.° di pag. 275 con appendici di pag. 283.

È una nuova edizione (la 12.ª) del riputatissimo catechismo di religione che Mons. Giovannini da lunghi anni diffonde in mezzo alla gioventù con tanto successo e vantaggio. Noi che molte altre volte lo abbiamo annunziato e commendato, siamo lieti di farlo di bel nuovo, affinchè se ne giovino quegl'istituti educativi e quelle famiglie bennate che ancora non lo conoscono. Questa edizione però, con savio divisamento, contiene in un sol volume la parte catechistica che in forma dialogica discorre della *fede*, della *morale* e del *culto*: e in un altro volume le appendici, col titolo *splendori del vero*, che dimostra e difende eruditamente le cose della religione, impugnate dalla incredulità moderna. I quali volumi possono giovare assai meglio, il primo ai giovanetti di poca età, perchè vengano istruiti nelle verità religiose; il secondo ai più adulti, perchè siano communiti contro gli assalti della empietà. Facciamo voti che questi volumetti così separati siano accolti con maggior favore e diffusi più ampiamente pel bene della insidiata gioventù.— La parte catechistica costa L. 1,60; le appendici o *splendori del vero*, L. 1,80.

Amendue i volumi uniti insieme, L. 2,50 in Bologna, presso la tip. Mareggiani.

Lombardo Fr. V. G. dei Predicatori — Conferenze Religiose e sociali—Vol. secondo—Palermo, Scuola tip. *Boccone del povero* 1904—in 8.° di pag. 330.

Quando fu pubblicato il primo volume di queste magistrali conferenze, noi lo annunziammo incontanente e ne dicemmo gli alti pregi (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 333). Siamo lieti ora di annunziarne il secondo volume, fratello germano del primo, che ha con sè tutte le bellezze artistiche di quello. Tutte le bellezze *artistiche*, diciamo; giacchè qui è la vera arte del pergamo, che ha fatto i sommi oratori, e che disgraziatamente va sì poco conosciuta e tanto meno osservata da molti oratori moderni. Ed è arte che non preterisce i bisogni e le esigenze de' tempi nostri, nè snatura la fisonomia tutta propria del pergamo italiano che illuminando l'intelletto, riscalda e commuove potentemente il cuore. Arte che sa tener desta l'attenzione degli uditori dal principio sino al termine, trasportandoli e padroneggiandoli fino ad espugnarne pienamente la volontà. Oh! se tutti gli oratori si modellassero su questo tipo! — Ma pregevolissima sopra tutto è la prefazione, in cui si parla del porgere che è parte sì rilevante dell'arte del dire; e con esimia competenza se ne assegnano le regole giustissime, che la modestia dell'A. dice semplici suggerimenti; ma tali che se si osservassero con esattezza, oh! con quanta maggiore facilità si conseguirebbe lo scopo della sacra eloquenza! — Se ne avvalgano quanti sono amatori di quest'arte nobilissima che rende apostoli i suoi cultori.—Questo vol. costa L. 5 presso l'A. in Palermo (S. Domenico). Insieme col primo, L. 9.

Scala Francesco, Can. Dott. — Saggio storico critico sul Corpo del Diritto Canonico; ossia Evoluzione storica del Diritto canonico nel medio evo. Studi d'introduzione al Corso delle Decretali — Napoli, stab. tip. Michele d'Auria, 1904 — in 8.° di pag. 279.

A chi vuole intraprendere lo studio delle Decretali, o del *Corpus Iuris canonici*, quest'opera torna opportunissima. Sapere le vicende di queste compilazioni, l'oggetto di esse, l'autorità che loro compete, gli autori moltissimi che le illustrarono, è cosa utile sopra ogni dire. E tutto questo si svolge nella prima parte del libro annunziato con dottrina e con erudizione non ordinaria. Nella seconda parte si descrivono i detti libri e si dà conto della letteratura canonica dall'epoca di Graziano fino al presente: cose ancor queste di molto interesse agli studiosi. Chiude il volume il *Motu proprio* di Pio X sulla codificazione del diritto canonico; e l'Autore giustamente osserva che in tale occasione l'opera sua torna ancor più opportuna, dovendosi aver sott'occhi, anche dopo la pubblicazione del codice canonico, tutte le nozioni qui svolte per ben capire la portata di quello; il quale non sarà certo un codice di cose nuove, ma sibbene una collezione delle cose antiche e contenute in tanti libri e decreti che dovranno redigersi in un sol corpo ordinato.—Costa L. 3,50 presso l'A. in Napoli, Rua Francesca al Duomo, 36.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1904).

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano. — Il Santo Padre ha ricevuto: nel 9 u. s. il pellegrinaggio dei medici cattolici, ed i pellegrini provenienti da Lourdes, presentati dal Vesc. di Tarbes: nel 16 detto nella Sala Clementina il pellegrinaggio Ungherese, preseduto dal Vesc. di Csanad: nel 17 nel Museo Lapidario un pellegrinaggio francese della Diocesi di Amiens, composto di circa mille persone, e nelle ore pomeridiane il pellegrinaggio belga con diversi giornalisti cattolici: il 20 il Comitato internazionale dei pellegrinaggi formato da illustri personaggi appartenenti agl' Istituti storici esteri di Roma, e nel pomeriggio nella Basilica Vaticana i pellegrini dell' Italia centrale e settentrionale con alcuni Vescovi in numero di circa quattromila persone: e nel 21 detto nella stessa Basilica i pellegrini della Provincia Romana, dell' Italia meriodinale, e di Orvieto coi Vescovi di quelle Diocesi.

Cause di beatificazione e di canonizzazione — Nel 12 u. s. si è tenuta la Congr. ordinaria dei Sacri Riti, nella quale sono state sottoposte al giudizio dei Cardinali le seguenti materie: Introduzione della causa di beatificazione del Ven. Falzon, chierico della Diocesi di Malta: Revisione degli scritti della Ven. Maddalena, Arciduchessa di Austria, fondatrice del Regio Partenone di Hall in Bressanone: Conferma ed approvaz. della elezione di M. SS.ª sotto il titolo della Salute, Patrona principale di Solarolo, Dioc. di Faenza colla concessione di officio e messa propria: Concess. ed approvaz. della elezione di S. Antonio di Padova a Patrono princip. di Fragagnano, Archidioc. di Taranto: Concess. ed approvaz. dell' officio e messa di M.ª SS.ª di Caravaggio per la Dioc. di Cremona: come pure dell' officio e messa in onore delle Primizie dei Santi martiri di Roma: dell' officio e messa in onore del B. Agostino Chapdelaine per la Dioc. di Coutances: di talune benedizioni in onore di S. Cornelio martire per la Dioc. di Ruremonda, e finalmente di alcuni privilegii e dubbii liturgici.

Domenica 17 detto nella Sala Concistoriale del Palazzo Apost. Vaticano il S. Padre assistè alla lettura di quattro Decreti della S. C. dei Riti, nei quali furono pubblicate le solenni definizioni: 1.º sul Tuto del Ven. Parroco d' Ars Vianney: *Tuto procedi posse ad solemnem Ven. Servi Dei Ioannis Baptistae Vianney beatificationem.* — 2.º Sui miracoli del B. Alessandro Sauli dei Barnabiti, Vesc. di Pavia: *Constare de duobus miraculis: de primo: Instantaneae perfectaeque sanationis Caroli Riva a diuturna et gravi paraplegia e mielite chronica transversa exorta: de altero: Instantaneae perfectaeque sanationis Mariae Canessa a gravi et diuturna affectione strumo tuberculari.* — 3.º Sul martirio, sulla causa del martirio e sui prodigii dei martiri domenicani del Tonchino: *Constare de martyrio, eiusque causa et de miraculis Ven. Francisci Gil, Matthiae Alonso, Hyacinthi Castaneda, et Vincentii Lem in casu et ad effectum de quo agitur.* — 4.º Pei Martiri cappuccini del l' Abissinia: *Ita constare de martyrio, eiusque causa, et de miraculis ipsum*

martyrium illustrantibus Ven. Agathangeli et Cassiani ut procedi possit ad ulteriora.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E.mo Card. Satolli Protettore del Capitolo Catted. di Ventimiglia, e l' E.mo Vincenzo Vannutelli Protett. della Congr. del Cuore di Maria di Schent nel Belgio.

Necrologio. — Sono morti: Mons. Bonfigli, Arciv. di Cabasa, Vicario e Delegato Apostolico di Egitto e di Arabia ; Mons. Pietro Goux, Vescovo di Versailles ; e Mons. Paolo Emmanuelian, Patriarca degli Armeni cattolici.

CRONACHETTA POLITICA

— Per la venuta in Roma del Presidente della Repubblica Francese, la S. Sede ha protestato contro tale ingiuria presso le potenze cattoliche e presso la stessa Francia. Di qui novelle ire settarie ed il richiamo dell' Ambasciatore francese presso la S. Sede, lasciando però a Roma il personale dell' Ambasciata. In una tumultuosa tornata della Camera Francese del 28 spirante fu detto che a gennaro prossimo discuterebbesi il progetto della totale rottura colla S. Sede.

— In Germania dal Reichstag e dai Governi dei varii Stati dell' Impero è stato abolita la legge contro i Gesuiti, i quali possono risedere in Germania e liberamente esercitare ivi i loro ministeri.

— Nel Jalù vi è stato un gran combattimento tra le truppe russe e giapponesi. I russi che aveano forze minori sono stati costretti ad indietreggiare, abbandonando la posizione con cannoni, e molti furono fatti prigionieri dopo una viva resistenza. Sono morti moltissimi soldati dell' uno e l' altro esercito, tra i quali non pochi ufficiali. Altri rilevanti fatti d' armi hanno pure avuto luogo con perdite considerevoli dei russi.

— Combes fu invitato ad un banchetto dai socialisti e radicali del dipartimento dell' Aisne. Il Municipio però si rifiutò di contribuire alle spese, e quel che più meraviglia si è che il Sindaco non volle prender parte al banchetto. Il discorso del Combes, condito delle solite invettive anticlericali poco concludenti, è stato acremente censurato da molti.

I rappresentanti dell' industria e del commercio francese, in numero di 200, sono venuti in Italia, visitando le principali città, ricevuti da per tutto con dimostranze di onore.

— Sono avvenuti scioperi a Budapest, a Roma, a Torre Annunziata ed a S. Giovanni a Teduccio con gravi disordini, conflitti colla pubblica forza, e ferimenti.

— A Seoul in Corea un incendio ha totalmente distrutto il palazzo imperiale. L' Imperatore è fuggito rifugiandosi in una casina colla sua famiglia. Non si è potuto constatare se l' incendio fosse stato doloso.

— Un altro incendio a Toronto nel Canadà ha distrutto 130 case, devastando alcuni quartieri: seimila persone sono senza lavoro: il danno ascende a 13 milioni di dollari.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se gli sponsali a vita *abbiano valore di matrimonio.*

Agrigentina Matrimonii — 26 Mar. 1904 — Calogero Parlapiano, ricco signore di Ribera, in Dioc. di Girgenti, invaghitosi di una povera donzella, di nome Paola Piazza, nativa di Monteleto, si presentò con questa presso quel parroco, di notte, per conchiudere il matrimonio. Il parroco chiese loro: " Volete voi contrarre sponsali a vita? „ E dietro risposta affermativa volle conoscere se poteva fare in chiesa le pubblicazioni.

Ma il Parlapiano fece intendere che di ciò se ne parlerebbe appresso. Il parroco li accomiatò, segnando nei libri parrocchiali quel contratto sponsalizio.

Paola, credendosi moglie di Calogero, stette con lui otto anni e procreò quattro figli che furono annotati nei libri parrocchiali col nome della madre, ma di padre ignoto. — Calogero però volse l'animo ad altra donna di condizione pari alla sua colla quale intendeva contrarre matrimonio; onde richiese alla Curia il documento di libertà, pronto a dare il necessario per la collocazione dei figli illegittimi. La Curia negò il documento, potendo la locuzione *sponsali a vita*, come la interpretava la donna e la madre di lei, significare anche un vero matrimonio.

La Curia, esaminato solo l'uomo e quei della parte sua, non avendo voluto la donna comparire in giudizio, trasmise gli atti alla S. C., domandando se potesse rilasciare il chiesto documento di libertà. La S. C. il 15 dic. 1900 rispose: *Dilata et compleantur acta iuxta instructionem dandam a defensore matrimonii ex officio.* — La istruzione fu: " ut examini subiicerentur ipsa Paula eiusque mater et soror Calogera aliique si adessent, praesertim Paulae parentes, qui germanam factorum cognitionem habere possent. Insuper curaret a Calogero dignoscere quomodo et in qua mensura substentationi Pau-

lae et filiorum providere intenderet, adeo ut si non posset obligationem ab eo consequi in forma iuris validam, saltem seriam obtineret promissionem consulendi congruae substentationi Paulae eiusque filiorum ; secus oppositum impedimentum in toto suo robore mansurum ipsi Calogero significaret. „

Compiuti i nuovi atti, e rimessi in S. C., non ostante che la donna e la costei madre insistessero a far dichiarare valido il matrimonio, la S. C., esaminato il caso col voto di un consultore e del difensore del vincolo, il dì 26 marzo 1904 al dubbio :

An de matrimonio constet in casu

Rispose: *Negative, firma manente obligatione viri, prout et quatenus de iure.*

E giustamente, imperocchè :

a) Gli sponsali, comunque fatti, non possono mai aver forza di matrimonio. Gli sponsali invero sono *de futuro;* il matrimonio è *de praesenti.*

b) La locuzione *sponsali a vita* è per sè impropria ; ma può bene intendersi nel senso che, stante i detti sponsali, per tutta la vita si obbligavano gli sposi di non contrarre con altri.

c) Che nel caso si trattasse di soli sponsali lo dimostrano le domande fatte dal parroco ; le risposte date degli sposi ; l' annotazione dell' atto ne' libri parrocchiali ; la registrazione dei nomi e della paternità dei figli naturali, e ancora una dichiarazione sottoscritta dalla donna, con cui rinunziava ai diritti che le competevano dai *fatti sponsali.*

II.

Circa la riduzione e la traslazione delle messe.

Romana Reductionis et Translationis missarum — *Per summaria precum* — 30 Apr. 1904 — Il sac. romano Guido Latuile ottenne, nel 1872, come parte di sacro patrimonio, una cappellania fondata nella chiesa collegiata di S. Eustachio in Roma, del reddito di L. 214,70, e col peso di annue messe dugento. Nel 1900 impetrò *ad triennium* dalla S. C. una riduzione, onde lo stipendio delle messe fu elevato a L. 2. — Spirato il triennio, ha chiesto alla medesima S. C. non solo la proroga della detta riduzione, ma la facoltà pure di celebrar le messe nella chiesa parrocchiale de' Ss. Vincenzo ed Anastasio, trasferendo ivi temporaneamente la cappellania.

Il Capitolo di S. Eustachio, interrogato, si oppose all' una ed al-

tra concessione, allegando la poca frequenza in quella chiesa del sac. Latuile, per forma che il Capitolo era stato costretto di far soddisfare all' obbligo di quelle messe.

La S. C. però, esaminata accuratamente la cosa nei comizii generali del 30 aprile 1904, ha creduto di annuire alla istanza del Sac. Latuile, col rescritto:

Dummodo orator missis per se ipsum satisfaciat, pro gratia prorogationis reductionis onerum cum dispensatione a conditione loci ad triennium, docto Capitulo de onerum adimplemento, et facto verbo cum SS.mo.

Eccone le precipue ragioni:

a) Gli officii divini devono celebrarsi nella misura e nel luogo assegnati dal testatore, dovendosi la costui volontà osservarsi religiosamente (Pasqualigus *De sacrif. nov. legis*, qu. 1139).

b) Quando però intervenga una giusta e grave causa, la volontà dei testatori può commutarsi dalla legittima autorità ecclesiastica (Trid. sess. 22, cap. 6 *de ref.*).

c) Nel caso trattavasi di cappellania, conferita al sac. Latuile per titolo di ordinazione, e però non potendo bastare per lo scarso stipendio al suo sostentamento, aveva egli bisogno della ottenuta riduzione e di altre applicazioni ancora, che non potea trovare in chiesa diversa da quella de' Ss. Vincenzo ed Anastasio. E d' altra parte fu provato che la Chiesa di S. Eustachio non avea bisogno di quelle messe, essendo ben provvista di cappellanie.

III.

Circa la consuetudine contraria al diritto parrocchiale sui funerali de' filiani morti in villa.

Melevitana Iuris elevandi et associandi cadavera — 30 Aprile 1904 — Nella diocesi di Malta era invalsa la consuetudine *ab immemorabili* che, morto un filiano fuori i confini della propria parrocchia, il cadavere dovesse associarsi non dal parroco proprio, ma da quello del luogo dove la morte fosse avvenuta, ed il parroco di questo luogo, giunto ai confini della parrocchia, lo consegnerebbe al parroco proprio del defunto.

Però il Vescovo riferiva che, dopo contrarie decisioni della S. Sede specie di questa S. C. *in Bononien.* dei 14 maggio 1881, la detta consuetudine in quasi tutte le parrocchie cominciò a smettersi e si ritornò al diritto comune, che ascrive al proprio parroco il diritto di associare i cadaveri dei filiani fin dal luogo del decesso.

A questa nuova disciplina due parroci non si sottomisero, quello della parrocchia di Sliema, eretta nel 1879, e quello della parrocchia di S. Giuliano, eretta nel 1891.

Or avvenne che, trovandosi a diporto nella parrocchia di Sliema il giudice Lorenzo Xueber (appartenente alla parrocchia di S. Paolo Naufrago in Valletta) ivi il dì 10 ottobre 1900 ebbe a morire. Il Vicario Curato di S. Paolo Naufrago, saputo ciò, recossi a Sliema e di lì menò seco il cadavere di Xueber, associandolo fino alla propria chiesa parrocchiale. Di ciò mosse querela il parroco di Sliema, poggiato sulla predetta consuetudine; e per salvaguardare il suo diritto si rivolse alla S. C.

La causa fu trattata il dì 30 aprile 1904 con allegazioni d'ambe le parti e col dubbio:

An parocho Sliemae competat ius levandi cadavera ducendique funus usque ad limites propriae paroeciae, eorum qui cum parochiani non sint, in eadem paroecia moriuntur in casu.

E, dopo matura discussione, definì:

In casu standum iuri communi.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il diritto comune vuole che, avendo alcuno domicilio in città e recandosi in villa per diporto o per affari, se muore in villa senza aver ivi eletto il suo sepolcro, il cadavero dev'essere tumulato nella propria chiesa parrocchiale della città, purchè ivi possa venire senza pericolo trasportato. Così il c. *Is qui, de sepult.* in 6: " Is qui habet domicilium in civitate vel castro quandoque ad villam ruralem se transfert recreationis causa, vel ut ruralia exerceat in eadem, si non electa sepultura decedat ibidem, non in ecclesia dictae villae, sed in sua parochiali, vel in ea potius, in qua maiorum ipsius ab antiquo sepultura extitit, sepeliri debebit, dummodo absque periculo ad ipsam valeat deportari. „

b) Ed ecco come Benedetto XIV spiega tal disposizione (Inst. CV, n. 44): " Itaque debet expendi an defunctus sepulturam in aliqua ecclesia sibi constituerit, et tunc extremae ipsius voluntati parendum est. Si nihil ille de sepultura sua decreverit, in tumulo maiorum suorum condatur, si ipsius familia peculiarem in aliqua ecclesia tumuli locum habeat. Quod si defunctus nihil de suo sepulchro deliberaverit, si ipsius quoque familia peculiari tumulo careat, tum civitatis incola, licet in agro decesserit, ad urbanam parochiam deferendus est, modo tamen absque ullo periculo gravique incommodo id fieri nequeat. „ — E prosegue per la diocesi di Bologna: „ Id vero obtingere tunc solum declaramus pro evitandis dissidiis, cum ager, ubi civis occubuit, tribus ab urbe milliariis distet, tum parochus agrestis illum tumulo mandare

poterit, nec urbanus parochus cadaver deposcet, nec aliquid sepulturae percipere contendat. „ Si noti che la distanza di tre miglia vale solo per la diocesi di Bologna, e pei tempi del Card. Lambertini, quando non vi erano ferrovie e da per tutto strade rotabili.

c) Ma che dire delle consuetudini contrarie? Qui dovrà dirsi fluttuante la giurisprudenza canonica. Imperocchè in alcuni casi la Santa Sede non ha riconosciute cotali consuetudini; come la S. C. del Conc. il 15 luglio 1882 *Iuris funerandi (Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, p. 17); il 28 luglio 1878 *Funeris et emolumentorum (Mon. Eccles.* Vol. I, p. 522); il 23 luglio 1892 *in Melevitana Finium et iurium parochialium* (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par, II, p. 146).

d) In altri casi le ha riconosciute. Così la S. C. de' VV. e RR. il 22 agosto 1901 *in Thelesina Iurium parochialium* (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, p. 289); la S. C. del Conc. il 27 maggio 1893 *in S. Severi Iuris funerandi* (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, p. 122).

e) Però non qualsivoglia consuetudine basta per disconoscere al parroco il diritto ai funerali, ma la immemorabile o almeno la centenaria; giacchè la consuetudine centenaria, come insegna il Pitonio (Discept. Eccl. V. I, Disc. IX, n. 23), " fungitur vice principis valentis tollere et dare praesumendo meliorem titulum de mundo, praesumit per consequens novum privilegium, seu novam bullam... omnemque alium titulum magis proficuum et necessarium. „

f) Il Card. Petra attribuisce tal virtù anche alla consuetudine quadragenaria con titolo colorato, o senza titolo alla consuetudine immemorabile (Tom. II, Constit. Innoc. III, n. 55): " Assistentia iuris pro parocho (circa ius funerandi) non habet eam vehementem iuris praesumptionem ut non possit infringi saltem per quadragenariam cum titulo colorato vel per immemorabilem, ut *Rota in Aretina Iurium parochialium super manutentione 1 iulii 1701 coram D. Almo*, prout in terminis consuetudinis, ut Cathedralis tumulet omnia cadavera clericorum sibi inservientium, etsi in aliena parochia existentium, ut sit servanda *Rota in cit. decis. Mantuana et cit. Aretina*; ita de consuetudine sepeliendi advenas. *Rota, dec. 454 pag. 18 recen.* „ — Così pure insegna il Ferraris (v. Quarta funeralis, n. 3), quanto alla quarta funeraria.

g) Nel caso la consuetudine era dubbia e monca: dubbia, perchè già abrogata nella maggior parte dei luoghi della diocesi; monca perchè la parrocchia di Sliema fu fondata nel 1879, e però la consuetudine, se vera, non poteva essere neanco quadragenaria. Perciò giustamente la S. C. sentenziò pel diritto comune.

IV.

Se il decreto Impensa *di Pio VII del 1819, per le chiese ricettizie del Napoletano, non eseguito fino ad ora, debba eseguirsi.*

Potentina Jurium. — 21 Maggio 1904 — Nel Clero della Cattedrale di Potenza, anticamente ricettizio innumerato, il 1221 dal Vescovo Garzia fu stabilito un capitolo con 12 canonici, nella mancanza dei quali i rimanenti doveano eleggere i successori e presentarli al Vescovo per la debita conferma. Nel 1742 il Vescovo Melendez vi aggiunse altri sei canonicati di nuova erezione, con fondi proprii, che non doveano aver nulla di comune con quelli di prima erezione. Il resto de' chierici, che potevano alimentarsi dalla massa comune, detti cappellani, non venivano ammessi alla partecipazione della prefata massa, se non dopo un lungo e gratuito servizio alla chiesa, e niuno poteva essere eletto a canonico, se non dopo aver prestato servizio da cappellano.

Uscì pertanto, nel 1819, il celebre Breve *Impensa* di Pio VII, col quale fu prescritto che le partecipazioni delle chiese ricettizie del Napoletano dovessero darsi per concorso, e però ciascun clero dovesse essere numerato. Nel capitolo di Potenza non fu eseguito il detto decreto, e si continuò come pel passato.

Ma nel 1867 vennero pubblicate le leggi eversive dal governo italiano, con che i canonici furono ridotti a dodici ed i cappellani a sei, ed i rimanenti allora in vita ebbero una pensione.

Il capitolo intanto pretendeva continuare nell' esercizio degli antichi diritti di eleggere i canonici e di esigere il servizio gratuito per la partecipazione. Più casi avvennero in cui lottarono il capitolo ed il Vescovo presso la S. Sede; ma non essendosi definita in merito la quistione, si fè ricorso d'ambo le parti a questa S. Congregazione per la decisione dei seguenti dubii:

I. An ecclesia Cathedralis Potentina subiaceat dispositionibus Brevis Impensa *Pii VII 13 Augusti 1819.*

II. An et quomodo providendum sit quoad aggregationem clericorum et servitium ab iisdem praestandum in casu.

III. An Episcopus possit libere canonicatus praedictae ecclesiae conferre in casu. Et quatenus negative;

IV. An et quomodo idem ius competat Capitulo.

V. An qui canonici eliguntur, non facto vel non completo servitio, servitium pro admissione ad participationem massae communis facere vel complere teneantur in casu.

VI. An Archipresbyter parochus subiaceat legi concursus et quomodo deputandi sint sacerdotes eidem Archipresbytero assistentes in casu.

VII. An Episcopus ius habeat exigendi rationem administrationis a Capitulo in casu.

E dietro maturo esame, con allegazioni d'ambo le parti, la S. C. nei pieni comizii del dì 21 maggio 1904 decise:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative iuxta Breve Impensa; *et Capitulum conficiat constitutiones intra sex menses, approbandas ab Episcopo; quo tempore inutiliter elapso, Episcopus ipse constitutiones conficiat.*

Ad III. Affirmative, iuxta art. X Concordati anni 1818.

Ad IV. Provisum in III.

Ad V. Provisum in praecedentibus.

Ad VI. Affirmative ad 1.am partem. Ad 2.am vero: A Capitulo simul cum Archipresbytero, salvo iure Ordinarii pro examine et approbatione, et firma obligatione Archipresbyteri gerendi animarum curam.

Ad VII. Affirmative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Breve *Impensa* del dì 13 agosto 1819, dato per le Chiese ricettizie sì numerate come innumerate del Napoletano, prescrive: " Iubemus proinde, ut quoties aliquis in possessionem iuris praestitutae portionis assequendae in receptitiis ecclesiis fuerit immittendus, specimen antea ingenii ac morum de iis habeatur, qui in illam admitti desiderant, et examen de ipsis instituatur coram Ordinariis ipsis, vel eorum Vicariis generalibus et tribus saltem ex synodalibus examinatoribus, eoque rite peracto, Ordinarius pro sua fide et integritate, quos digniores iudicaverit, eos eligat, atque in possessionem immittat iuris praestitutae portionis assequendae... adempta cuilibet, ac praesertim competentoribus non electis, facultate interponendi appellationem ad Metropolitanum, seu ad Episcopum provinciae antiquiorem, pro quibus dumtaxat causis usum appellationum huiusmodi interdictum declaramus. „

b) Dovendo perciò le partecipazioni delle dette Chiese darsi per concorso, era mestieri che tutte, anche le innumerate, fossero numerate. Di qui la Commissione dei Vescovi, istituita per la esecuzione del detto Breve, ed approvata dagli esecutori del Concordato, formolò un *piano* da applicarsi a tutte le dette chiese, dichiarando abolite tutte le contrarie consuetudini ed i contrarii statuti (Istruz. gen. 18 nov. 1822; giusta la *Collez. degli Atti del Concord. del 1818,* Par. III, n. 70).

c) E dandosi per concorso le partecipazioni, doveano esservi ammessi i naturali del luogo, ed in loro mancanza, o pel numero o per la idoneità, i diocesani o anche quei di altre diocesi, abolita qualun-

que contraria disposizione, sia statutaria, sia consuetudinaria (Istruz. cit. art. 3 e Minister. 16 apr. presso la Collez. cit. Par. V, n. 89).

d) E doveano essere abrogati anche gli antichi statuti o le antiche consuetudini che richiedevano un lungo o breve servizio gratuito, come del tutto opposti allo spirito ed alla lettera del Breve *Impensa* (Minist. 17 ott. 1829, 13 mar. 1830 presso la Collez. cit. Par. V, n. 30 e 43). E neanco aveano più vigore gli antichi diritti di ozione (Min. 9 mag. 1829 presso la collez. cit. Par. V, n. 13) (1).

e) Lo stesso Breve *Impensa* abroga ogni contrario statuto e privilegio, ed ogni consuetudine, colle parole: " Non obstantibus... dictarum ecclesiarum etiam iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. „

f) Abrogate le antiche consuetudini contrarie ad una legge, non possono sorgerne delle nuove? Ed in tal caso varranno le consuetudini

(1) Ecco come il Torelli, accreditato scrittore di tal materia, descrive le mutazioni recate dal Breve *Impensa* nelle Chiese Ricettizie del Napoletano *(Chiave del Concordato 1818* Vol. II, par. 2, pag. 75, nota 27): " E certamente quei beni, che come si è accennato una volta dell' intutto laicali, erano affidati ad amministratori laicali, oggidì sono di esclusiva ingerenza de' rispettivi Cleri. — I Vescovi, i quali pria non potevano in alcun modo immischiarsi negli affari e negl' interessi delle Ricettizie, eccetto la facoltà di poterle visitare *quoad spiritualia tantum*, e di deputare un ecclesiastico per la revisione de' conti, oggi regolano e dirigono con pienezza di potestà le officiature di tali Chiese, e sono giudici propri ed indipendenti per qualsiasi controversia riguardante gl' interessi e l' amministrazione delle Chiese stesse. — Gli stessi Vescovi, i quali un tempo nelle nomine de' Partecipanti non aveano altro diritto che quello di una nuda conoscenza d'idoneità, ora conferiscono le partecipazioni con giudizio indipendente ed inappellabile, e con facoltà ancora di accordarle ad extradiocesani, qualora la loro coscienza tanto gli detti. — Quelle rendite che per lo innanzi erano indivisibili, per così conservare la loro natura laicale, al presente sono ripartibili, per modo che ogni partecipazione ha rendita certa a somiglianza di tutti i benefici ecclesiastici. — Le partecipazioni, le quali non mai obbligavano a residenza, nè erano incompatibili con altri beneficii, come semplici legati pii, oggi si sono renduti residenziali, operano l'incapacità per altri consimili benefici. — I partecipanti stessi i quali per l' antica legislazione non erano soggetti a pene canoniche, perchè sottratti a giurisdizione ecclesiastica, attualmente son sottoposti al rigore delle puntature ed altre punizioni maggiori per la poca assistenza o per l' assenza dalla Chiesa. — Infine le partecipazioni, che per lo innanzi non poteano in veruna guisa servire per gli Ordini Sacri, oggidì sonosi elevate a titoli di Sacre Ordinazioni. — Chi dunque non ammira con soddisfazione e letizia la incommensurabile utilità, che mercè il novello ordine di cose, a differenza di prima, è ridondata al Clero? „

nuove e contrarie? Ciò è oggetto di una grave quistione fra i DD. Alcuni col Reiffenstuel affermano, purchè la consuetudine non sia stata riprovata come iniqua e irragionevole; per la ragione che ogni consuetudine legittima, come può derogare ad una legge positiva, così può derogare altresì alla legge che riprova la consuetudine. Ecco le sue parole (L. I, Tit. IV, n. 185 seq.): " An per clausulam generalem *non obstante quacumque consuetudine* etiam derogetur consuetudini futurae seu in posterum introducendae?... Resp.: Lex, sive constitutio sub dicta clausula reprobans consuetudinem, praesentem seu existentem dumtaxat non etiam futuram improbare censetur, nisi simpliciter eam reprobet seu damnet ut iniquam et irrationabilem.... Ratio est, quia in *cap. ult. h. tit.* (*de consuetud.*) generaliter dicitur quod per consuetudinem rationabilem ac legitime praescriptam derogetur priori legi positivae humanae; ergo hoc ipsum etiam procedit respectu legis consuetudinem reprobantis, dummodo haec non fuerit damnata ut irrationabilis, et fovens iniquitatem. „

g) Altri per contrario col Barbosa negano che possa valere una nuova consuetudine contraria ad una legge che abroga ogni contraria consuetudine. Ecco come questi insegna (*De Clausulis*, Claus. 87, n. 12): " Si lex per verba universalia vel aequipollentia absolute prohibet quamcumque consuetudinem, non solum de praesenti, verum etiam illa quae de futuro emergit et ex nova causa prohiberi censetur. Exemplum... si concipiatur per haec verba: *Omni sublata consuetudine*, vel: *non obstante quacumque consuetudine* etc. „ — E ne allega la ragione: " Cum lex absolute et generaliter prohibet consuetudinem, exinde consequi videtur comprehendere novam, et ex nova causa de futuro emergentem: primo quia lex de sui natura in futurum et ad futoros casus ordinatur... secundo quia eo ipso quod consuetudo etiam futura improbatur, non potest ex quacumque causa de novo emergente rationabilis reputari, quippe quae supposita praesumptione iniusta et minus rationabilis praesumitur, cum sit legis auctoritate destituta, cuius prohibitio non cessat, quantumvis ratio in casu particulari cesset. „

h) Nel caso però abbiamo: 1.° Che non sono sorte consuetudini nuove per causa diversa dopo il Breve *Impensa*; ma sono gli antichi statuti e le antiche consuetudini che si vollero continuate per non essersi volute mai eseguire le prescrizioni di quel Breve. — 2.° Che nondimeno quel Breve fu promulgato nella chiesa potentina, come risulta dal Sinodo diocesano del 1834.— 3.° Che la consuetudine contraria non fu pacifica; risultando ciò infatti dalle relazioni dei Vescovi alla S. Sede che, non ostanti i loro sforzi, non poterono ottenere da quel Clero l' esecuzione del Breve *Impensa*. Qualunque sia perciò la soluzione della

precedente quistione, nel caso, lo statuto e le consuetudini, opposte al Breve *Impensa*, erano assolutamente da abrogare.

i) Quanto alla collazione de' canonicati, nel Napoletano, ecco ciò che stabilisce l' art. X del Concordato del 1818: " Canonicatus liberae collationis respective conferentur a Sancta Sede et ab Episcopis; scilicet sex primis anni mensibus a S. Sede, aliis vero sex mensibus ab Episcopis. Prima dignitas semper erit liberae collationis Sanctae Sedis. „ Gli esecutori poi del Concordato, nominati nel Concordato medesimo, con rescritto del 24 ottobre 1818 dichiararono che in virtù di questo articolo consideravansi abrogati tutti i diritti di elezione o di collazione esistenti nei Capitoli (Collez. cit. Par. II, n. 29).

l) In ordine all' arcipretura curata, il medesimo Concordato nell' art. XI dispone: Sanctitas Sua concedit Episcopis Regni huius conferendi paroecias, quae quovis anni tempore erunt vacaturae. Praevio concurso in paroeciis liberae collationis, Episcopi eas conferent iis inter adprobatos, quos digniores iudicabunt. „ Su di che venne dichiarato nella ministeriale 13 mar. 1850: " Poichè tanto nel Concordato in vigore, del quale sono rimasti in piedi solo i veri patronati, e non altre concessioni o privilegi, che col Breve pontificio *Impensa* e Sovrane Istruzioni, non deve indursi servitù alcuna nella istallazione dei parroci, ma sia sempre di libera collazione dei Vescovi, meno nei patronati di vera natura, e che possano trovarsi tali „ (Collez. cit. Par. XII, n. 52).

m) Che finalmente il Vescovo abbia diritto e dovere indeclinabile di rivedere annualmente i conti dell' amministrazione de' beni del Capitolo, si dimostra chiaramente dal Tridentino, il quale nella Sess. 22, cap. IX così prescrive: " Administratores tam ecclesiastici quam laici fabricae cuiusvis ecclesiae etiam cathedralis... singulis annis teneantur reddere rationem administrationis Ordinario, consuetudinibus et privilegiis quibuscumque in contrarium sublatis. „

n) Ed il De Herdt, sull' autorità de' DD., commenta (*Prax. Cap.* Cap. XVI, § 4, n. VII): " Episcopus potest occasione visitationis sibi facere deferri libros capitulares, in quibus apparent administrationem tam reddituum Capituli, quam aliorum piorum operum, eisdem incumbentium, ad proprium palatium, absque eo quod teneatur ipse accedere ad aulam capitularem ad revidendos libros dictarum administrationum, ut plene decrevit *Rota* in Hispalen. *Visitationis* 30 apr. 1700 et 25 1701 cor. Molines; ita ut si canonici renuerent obtemperare mandato Episcopi demandantis transportationem librorum ad suum episcopale palatium, posset contra eos per censuras procedere, *Scarfantonius* libr. IV, tit. IV, n. 16 seq. „

V.

Nuovo decreto su ciò che deve osservarsi ed evitarsi nella soddisfazione delle messe manuali (1).

Decretum de observandis et evitandis in missarum manualium satisfactionem — 11 Mai. 1904.—Ut debita sollicitudine missarum manualium celebratio impleatur, eleemosynarum dispersiones et assumptarum obligationum obliviones vitentur, plura etiam novissimo tempore S. Concilii Congregatio constituit. Sed in tanta nostrae ætatis rerum ac fortunarum mobilitate et crescente hominum malitia, experientia docuit cautelas vel maiores esse adhibendas, ut piae fidelium voluntates non fraudentur, resque inter omnes gravissima studiose ac sancte custodiatur. Qua de causa E.mi S. C. Patres semel et iterum collatis consiliis, nonnulla statuenda censuerunt, quae SS.mus D. N. Pius PP. X accurate perpendit, probavit, vulgarique iussit, prout sequitur.

Declarat in primis Sacra Congregatio manuales missas presenti decreto intelligi et haberi eas omnes quas fideles oblata manuali stipe celebrari postulant, cuilibet vel quomodocumque, sive brevi manu, sive in testamentis, hanc stipem tradant, dummodo perpetuam fundationem non costituant, vel talem ac tam diuturnam ut tamquam perpetua haberi debeat.

Pariter inter manuales missas accenseri illas, quae privatae alicuius familiae patrimonium gravant quidem in perpetuum, sed in nulla Ecclesia sunt constitutae, quibus missis ubivis a quibuslibet sacerdotibus, patrisfamilias arbitrio, satisfieri potest.

Ad instar manualium vero esse, quae in aliqua ecclesia costitutae, vel beneficiis adnexae, a proprio beneficiario vel in propria ecclesia hac illave de causa applicari non possunt ; et ideo aut de iure, aut cum S. Sedis indulto, aliis sacerdotibus tradi debent ut iisdem satisfiat.

Iamvero de his omnibus S. C. decernit: 1° neminem posse plus missarum quaerere et accipere quam celebrare probabiliter valeat intra temporis terminos inferius statutos, et per se ipsum, vel per sacerdotes sibi subditos, si agatur de Ordinario diocesano, aut Praelato regulari.

2° Utile tempus ad manualium missarum obligationes implendas esse mensem pro missa una, semestre pro centum missis, et aliud

(1) Richiamiamo l'attenzione di tutti i nostri lettori su questo gravissimo decreto della S. C. del Concilio.

longius vel brevius temporis spatium plus minusve, iuxta maiorem vel minorem numerum missarum.

3° Nemini licere tot missas assumere quibus intra annum a die susceptae obligationis satisfacere probabiliter ipse nequeat; salva tamen semper contraria offerentium voluntate qui aut brevius tempus pro missarum celebratione sive explicite sive implicite ob urgentem aliquam causam deposcant, aut longius tempus concedant, aut maiorem missarum numerum sponte sua tribuant.

4° Cum in decreto *Vigilanti* diei 25 mensis Maii 1893 (1) statutum fuerit " ut in posterum omnes et singuli ubique locorum beneficiati " et administratores piarum causarum, aut utcumque ad missarum " onera implenda obligati, sive ecclesiastici sive laici, in fine cuius- " libet anni missarum onera, quae reliquia sunt, et quibus nondum " satisfecerint, propriis Ordinariis tradant iuxta modum ab iis defi- " niendum; „ ad tollendas ambiguitates E.mi Patres declarant ac statuunt, tempus his verbis praefinitum ita esse accipiendum, ut pro missis fundatis aut alicui beneficio adnexis obligatio eas deponendi decurrat a fine illius anni intra quem onera impleri debuissent: pro missis vero manualibus obligatio eas deponendi incipiat post annum a die suscepti oneris, si agatur de magno missarum numero; salvis praescriptionibus praecedentis articuli pro minori missarum numero, aut diversa voluntate offerentium

Super integra autem et perfecta observantia praescriptionum quae tum in hoc articulo, tum in praecedentibus statutae sunt, omnium ad quos spectat conscientia graviter oneratur.

5° Qui exuberantem missarum numerum habent, de quibus sibi liceat libere disponere (quin fundatorum vel oblatorum voluntati quoad tempus et locum celebrationis missarum detrahatur), posse eas tribuere praeterquam proprio Ordinario aut S. Sedi, sacerdotibus quoque sibi benevisis, dummodo certe ac personaliter sibi notis et omni exceptione maioribus.

6° Qui missas cum sua eleemosyna proprio Ordinario aut S. Sedi tradiderint ab omni obligatione coram Deo et Ecclesia relevari.

Qui vero missas a fidelibus susceptas, aut utcumque suae fidei commissas, aliis celebrandas tradiderint, obligatione teneri usque dum peractae celebrationis fidem non sint assequuti adeo ut si ex eleemosynae dispersione, ex morte sacerdotis, aut ex alia qualibet etiam fortuita causa, in irritum res cesserit, committens de suo supplere debeat, et missis satisfacere teneatur.

7° Ordinarii diocesani missas, quas ex praecedentium articulorum

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII P. I, p. 120.

dispositione coacervabunt, statim ex ordine in librum cum respectiva eleemosyna referent, et curabunt pro viribus ut quamprimum celebrentur, ita tamen ut prius manualibus satisfiat, deinde iis quae ad instar manualium sunt. In distributione autem servabunt regulam decreti *Vigilanti*, scilicet " missarum intentiones primum distribuent " inter sacerdotes sibi subiectos, qui eis indigere noverint; alias de- " inde aut S. Sedi, aut aliis Ordinariis committent, aut etiam, si ve- " lint, sacerdotibus extra-dioecesanis dummodo sibi noti sint omnique " exceptione maiores, „ firma semper regula art. 6 de obligatione, donec a sacerdotibus actae celebrationis fidem exegerint.

8° Vetitum cuique omnino esse missarum obligationes et ipsarum eleemosynas a fidelibus vel locis piis acceptas tradere bibliopolis et ephemeridum administratoribus, etiamsi religiosi viri sint, nec non venditoribus sacrorum utensilium et indumentorum, quamvis pia et religiosa instituta, et generatim quibuslibet, etiam ecclesiasticis viris, qui missas requirant, non taxative ut eas celebrent sive per se sive per sacerdotes sibi subditos, sed ob alium quemlibet, quamvis optimum, finem. Constitit enim id effici non posse nisi aliquod commercii genus cum eleemosynis missarum agendo, aut eleemosynas ipsas imminuendo: quod utrumque omnino praecaveri debere S. Congregatio censuit. Quapropter in posterum quilibet hanc legem violare praesumpserit aut scienter tradendo missas ut supra, aut eas acceptando, praeter grave peccatum quod patrabit, in poenas infra statutas incurret.

9° Iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt decernitur, pro missis manualibus stipem a fidelibus assignatam, et pro missis fundatis aut alicui beneficio adnexis (quae ad instar manualium celebrantur) eleemosynam iuxta sequentes articulos propriam, nunquam separari posse a missae celebratione, *neque in alias res commutari aut imminui*, sed celebranti ex integro et in specie sua esse tradendam, sublatis declarationibus, indultis, privilegiis, rescriptis sive perpetuis sive ad tempus, ubivis, quovis titulo, forma vel a qualibet auctoritate concessis et huic legi contrariis.

10° Ideoque libros, sacra utensilia vel quaslibet alias res vendere aut emere, et associationes (uti vocant) cum diariis et ephemeridibus inire ope missarum, nefas esse atque omnino prohiberi. Hoc autem valere non modo si agatur de missis celebrandis, sed etiam si de celebratis, quoties, id in usum et habitudinem cedat et in subsidium alicuis commercii vergat.

11° Item sine nova et speciali S. Sedis venia (quae non dabitur nisi ante constiterit de vera necessitate, et cum debitis et opportunis cautelis), ex eleemosynis missarum, quas fideles celebrioribus San-

ctuariis tradere solent, non licere quidquam detrahere ut ipsorum decori et ornamento consulatur.

12° Qui autem statuta in praecedentibus articulis 8, 9, 10 et 11, quomodolibet aut quovis praetextu perfringere ausus fuerit, si ex ordine sacerdotali sit, suspensioni *a divinis* S. Sedi reservatae et ipso facto incurrendae obnoxius erit ; si clericus sacerdotio nondum initiatus, suspensioni a susceptis ordinibus pariter subiacebit, et insuper inhabilis fiet ad superiores ordines assequendos ; si vero laicus, excommunicatione latae sententiae Episcopo reservata obstringetur.

13° Et cum in const. *Apostolicae Sedis* statutum sit excommunicationem latae sententiae Summo Pontifici reservatam subiacere " colligentes eleemosynas maioris pretii, et ex iis lucrum captantes, " faciendo eas celebrare in locis ubi missarum stipendia minoris pretii " esse solent, „ S. C. declarat, huic legi et sanctioni per praesens decretum nihil esse detractum.

14° Attamen ne subita innovatio piis aliquibus causis et religiosis publicationibus noxia sit, indulgetur ut associationes ope missarum iam initae usque ad exitum anni a quo institutae sunt protrahantur. Itemque conceditur ut indulta reductionis eleemosynae missarum, quae in beneficium Sanctuariorum aliarumve piarum causarum aliquibus concessa reperiuntur, usque ad currentis anni exitum vigeant.

15° Denique quod spectat missas beneficiis adnexas, quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, Eminentissimi Patres declarant ac statuunt, elemosynam non aliam esse debere quam synodalem loci in quo beneficia erecta sunt.

Pro missis vero in paroeciis aliisque ecclesiis fundatis eleemosynam, quae tribuitur, non aliam esse debere quam quae in fundatione vel in successivo reductionis indulto reperitur in perpetuum taxata, salvis tamen semper iuribus, si quae sint, legitime recognitis sive pro fabricis ecclesiarum, sive pro earum rectoribus, iuxta declarationes a S. C. exhibitas in *Monacen.* 25 Iulii 1875 et *Hildesien.* 21 ianuarii 1897.

In *Monacen.* enim " attento quod eleemosynae missarum quorumdam legatorum pro parte locum tenerent congruae parochialis, " E.mi Patres censuerunt licitum esse parocho, si per se satisfare non " possit, eas missas alteri sacerdoti committere, attributa eleemosyna " ordinaria loci sive pro missis lectis sive cantatis. „ Et in *Hildesien.* declaratum est, " in legatis missarum aliqua in eccclesia fundatis " retinere posse favore ministrorum et ecclesiarum inservientium eam " redituum portionem quae in limine fundationis, vel alio legitimo " modo, ipsi assignata fuit independenter ab opere speciali praestando " legati adimplemento. „

Denique officii singulorum Ordinariorum erit curare ut in singulis ecclesiis, praeter tabellam onerum perpetuorum et librum in quo manuales missae quae a fidelibus traduntur ex ordine cum sua eleemosyna recenseantur, insuper habeantur libri in quibus dictorum onerum et missarum satisfactio signetur.

Ipsorum pariter erit vigilare super plena et omnimoda executione praesentis decreti: quod Sanctitas Sua ab omnibus inviolabiliter servari iubet, contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae ex Sacra Congregatione Concilii die 11 Maii 1904.

Vincenzo Card. Vesc. di Palestrina, *Prefetto.*
G. De Lai, *Segretario.*

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

La dote di una monaca, defunta nel triennio dei voti semplici, si appartiene al monastero.

Beatissimo Pater,

Il P. Procuratore Generale dei Carmelitani scalzi prostrato ai piedi della S. V. umilmente implora che si degni dichiarare:

Se venendo a morire una monaca, mentre ancora decorre il triennio dei voti semplici, a norma del Decreto della S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, in data 3 maggio 1902 (1), la dote in tal caso debba rimanere al monastero, oppure restituirsi ai parenti od eredi, ab intestato, della stessa defunta. Che per la grazia ecc.

Sacra Congregatio Emorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus mature perpensis, proposito dubio respondendum censuit prout respondet:

" *Affirmative* ad 1^am^ *partem, negative* ad 2^am^. "

Romae 26 Martii 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

---

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIV.

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenze annesse alla Novena della grazia *in onore di S. Francesco Saverio.*

Urbis et Orbis — 23 Mar. 1904—Abhinc tribus fere saeculis Christifideles ad S. Franciscum Xaverium Indiarum Apostolum praedicatione et miraculis insignem confidenter confugere consueverunt devoto praesertim exercitio, quod propter magnam in praesentibus vitae necessitatibus compertam efficaciam " *Novendiales a gratia* „ appellare non dubitarunt. Ad quod pium exercitium magis fovendum Summi Pontifices indulgentias sive partiales sive plenarias iam pridem elargiti sunt, quae tamen ad quasdam regiones et praecipue ad ecclesias Societatis Iesu coarctabantur. Nunc vero, quo uberiores ex his novendialibus precibus pietatis fructus colligantur, SSmo Dno Nro Pio PP. X preces sunt exhibitae, ut easdem, ubivis peractas, sacris indulgentiis ditare dignaretur. Has vero preces idem SSmus, in audientia habita die 23 Martii 1904 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, peramanter excipiens, universis Christifidelibus memoratum exercitium quovis anni tempore sive publice sive privatim peragentibus, sequentes indulgentias, defunctis quoque applicabiles bis tantum in anno acquirendas, concedere dignatus est; nempe: 1° tercentum dierum quovis earumdem novendialium die lucrandam ab iis, qui vel subsequentem orationem vel, si illam ad manum non habeant, quinquies *Pater, Ave et Gloria Patri* etc., corde saltem contrito ac devote recitaverint; 2 plenariam autem iis, qui post huiusmodi pium expletum exercitium infra octo dies confessi ac S. Synaxi refecti ad mentem Sanctitatis Suae pie oraverint:

Oratio quolibet novendialium die recitanda:

" O valde amabilis et charitate plenus, Sancte Francisce Xaveri,
" tecum Maiestatem Divinam reverenter adoro; et quoniam summo-
" pere gaudeo de singularibus gratiae donis, quae Ipsa tibi contulit
" in hac vita, et gloriae post mortem, Ei maximas ago gratias, teque
" toto cordis affectu deprecor, ut efficaci tua intercessione praecipuam
" mihi gratiam velis obtinere sanctam vitam agendi sancteque mo-
" riendi. Insuper te rogo, ut mihi impetres... *(hic exprimatur gratia*
" *sive spiritualis sive temporalis imploranda*). Si vero id, quod a te sup-
" pliciter peto, ad Dei gloriam et ad maius bonum animae meae mi-

" nime confert, tu, quaeso, mihi impetres quod utrique est utilius. " Amen. *Pater*, *Ave* et *Gloria Patri* etc. „

Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis die 23 Martii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*
J. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

III.

Indulgenza annessa alla Invocazione Tota pulchra es Maria etc.

Urbis et Orbis — 23 Mar. 1904 — Ex quo Immaculati Beatae Mariae Virginis Conceptus a f. r. Pio IX, dogmatica definitio solemniter proclamata fuit, ardens efferbuit in Cristifidelibus studium prosequendi singularibus pietatis argumentis Beatissimam Virginem absque originali labe conceptam. Ad id vero studium hoc anno vertente, qui quinquagesimus advenit ab illa solemni definitione, impensius augendum, utque tam auspicatissimi Jubilaei perennis aliqua extet memoria, enixae plurium Sacrorum Antistitum, Religiosorum Ordinum Moderatorum, necnon Cristifidelium postulationes SS.mo D.no N.ro Pp. Pio X delatae sunt, ut sacro indulgentiarum thesauro ditare dignaretur infrascriptas invocationes; quae apud christianum populum in honorem eiusdem Immaculatae Virginis iam frequentatissimae evaserunt, videlicet:

℣. Tota pulchra es, Maria.
℟. Tota pulchra es, Maria.
℣. Et macula originalis non est in Te.
℟. Et macula originalis non est in Te.
℣. Tu gloria Jerusalem.
℟. Tu laetitia Israël.
℣. Tu honorificentia populi nostri.
℟. Tu advocata peccatorum.
℣. O Maria.
℟. O Maria.
℣. Virgo prudentissima.
℟. Mater clementissima.
℣. Ora pro nobis.
℟. Intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum.
℣. In conceptione tua, Virgo, immaculata fuisti.
℟. Ora pro nobis Patrem, cuius Filium peperisti.

Oratio.

Deus, qui per Immaculatam Virginis Conceptionem dignum Filio tuo habitaculum praeparasti, quaesumus, ut qui ex morte eiusdem Filii tui praevisa Eam ab omni labe praeservasti: nos quoque mundos, Eius intercessione, ad Te pervenire concedas. Per eundem etc.

Porro Sanctitas Sua, quae maxime in votis habet, ut erga Deiparam honor et pietas apud omnes succrescant, huiusmodi postulationibus libentissime annuens, in Audientia habita die 23 Martii 1904 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae benigne concessit universis Christifidelibus: I. Indulgentiam tercentum dierum, semel in die acquirendam, supra relatas invocationes corde saltem contrito ac devote recitantibus: II. Plenariam, ab iisdem lucrandam diebus festis Immaculatae Conceptionis, Nativitatis, Purificationis, Annunciationis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis, si memoratis diebus easdem preces devote recitaverint, simulque sacramentali confessione rite expiati sacraque Synaxi refecti, aliquam ecclesiam vel publicum sacellum adiverint, ibique ad eiusdem Sanctitatis Suae mentem pias ad Deum preces effuderint. Quas indulgentias idem Sanctissimus defunctis quoque applicabiles declaravit. Praesenti in perpetuum valituro. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Cong.nis, die 23 Martii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
J. M. C. Coselli, *Substit.*

Segreteria dei Brevi

I.

Vien lodata ed arricchita di privilegi la pia opera dell' Unione Apostolica dei sacerdoti secolari.

PIUS PP. X.
Ad perpetuam rei memoriam.

Cum Nobis nihil antiquius sit quam ut viri in sortem Domini vocati constanti christianarum virtutum laude florescant, ac veluti lucernae super candelabrum positae exemplo populi praefulgeant, quae in Cleri Catholici bonum, aedificationem et spirituale emolumentum cedant, Decessorum Nostrum vestigiis insistentes, Apostolica quidem

Auctoritate interposita, paterno studio provehere satagimus. Quare non sine magna animi Nostri consolatione compertum habemus, pium opus ab Unione Apostolica saecularium Sacerdotum appellatum, iam inde ab anno MDCCCLXIII in Gallia erectum, nunc, annuentibus Episcopis, plurimas totius christiani orbis dioeceses pervasisse, et modo in Gallia, Belgio, Anglia, Scotia, Hibernia, Germania, Helvetia, Italia, foederatis Americae Septentrionalis statibus, Canadensi ditione, America Meridionali, Australasia, et in nonnullis etiam Asiae regionibus florere, atque uberes edere in dominico agro pietatis et sanctimoniae fructus. Hoc enim institutum, cuius et Nosmet Ipsi olim fuimus Alumni, cuiusque utilitatem atque excellentiam experti, vel in Episcopali dignitate constituti participes esse voluimus, proposita universis sociis uniformi vitae ratione, menstruis conventibus, spiritualibus colloquiis, gestorum propriorum nota Praepositis suo tempore reddita, aliisque aptis charitatis officiis Cleri unitatem tuetur, firmat, sparsosque Levitas spiritualis fraternae dilectionis vinculo devincit. Inde mira sodalium concordia, mutua aedificatio, sanctius servatus vocationis spiritus, et, amoto solitudinis periculo, coalescentibus in unum multorum viribus, quisque Sacerdos in communem utilitatem ac perfectionem animum intendit, et, licet variis ministerii sui curis distractus, communi contubernio non utatur, tamen nec se a familia desertum sentit nec fratrum auxilio consilioque caret. Idcirco Decessor Noster ve : me : Leo PP. XIII, Episcoporum plausu et commendationibus adductus, datis Apostolicis Litteris die XXXI Maii anno MDCCCLXXX, frugiferum hoc institutum probavit atque amplissimo laudis praeconio prosequutus est, eique postea, anno MDCCCLXXXVII, cla : me : Lucidum Mariam S. R. E. Episcopum Cardinalem Parocchi Protectorem adsignavit, Nos vero animo repetentes, hoc potissimum tam gravi tempore, quam utile ac salutare sit Ecclesiae Dei institutum huiusmodi, probe noscentes Sacerdotes qui ad illud pertinent, prae omnibus optimos esse, votis dilecti filii Victoris Lebeurier canonici ornamentarii Aurelianensis et praelati Nostri domestici, fundatoris benemeriti et quadraginta duobus iam inde ab annis Apostolicae Unionis Moderatoris Generalis, ultra libenterque annuimus, atque in ipsius instituti bonum atque incrementum haec quae infrascripta sunt decernimus. Et primo ut cunctis pateat quae sit Nostra erga memoratam Unionem voluntas, in singulare paternae Nostrae dilectionis testimonium, eiusdem Instituti Patrocinium Nos Ipsi assumimus Nobisque reservamus. Praeterea, quo Sacerdotes in Apostolicam Unionem adlecti opportuno spiritualium gratiarum praesidio firmentur, atque eadem singularia Indulgentiarum munera moveant alios, ut, sibi reique sacrae efficacius prospecturi, saluberrimae huic consociatio-

ni dent nomen, de omnipotentis Dei misericordia, ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, Apostolica Nostra Auctoritate, praesentium vi perpetuumque in modum, omnibus ac singulis Sacerdotibus ubique terrarum degentibus, qui nunc et in posterum sese huic Apostolicae Unioni, emissa rite prius professionis formula, mancipaverint, donec in ea perseverent, si quotannis, Natalis, Circumcisionis Epiphaniae, Paschatis Resurrectionis, Ascensionis et SS. Corporis Domini Nostri Jesu Christi, item Conceptionis, Nativitatis, Annunciationis, Purificationis, et Assumptionis B. Mariae Virginis Immaculatae festivitatibus, nec non quolibet festo die sanctorum duodecim Apostolorum, admissorum confessione prius expiati, vel Missam celebrent vel ad sacram Synaxim accedant, simulque quamlibet Ecclesiam sive publicum Sacellum visitent, et ibi pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effundant, quo praefatorum die id agant, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Insuper dictis nunc et in posterum eamdem in Unionem adlectis Sacerdotibus, quoties menstruam vitae rationis notam ad respectivum Superiorem Dioecesanum iuxta instituti tabulas mittant, et contrito saltem corde, semel ad Romani Pontificis mentem, Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam et Trisagium recitent; vel pariter, contrito saltem corde, menstruo communi secessui intersint in forma Ecclesiae consueta, de numero poenaliam dierum centum expungimus. Item concedimus ut partiali hac Indulgentia fruantur etiam Presbyteri, qui, licet Apostolicae Unioni non sint inscripti, menstruum tamen secessum una cum sociis celebrent; tandem largimur, ut, si malint, singulis ac universis liceat plenariis hisce ac partialibus Indulgentiis vita functurum labes poenasque expiare. Facultatem quoque praesentibus ac futuris Apostolicae Unionis sodalibus, auctoritate Nostra, facimus peragendi gravibus de causis Missae Sacrificium vel una ante auroram hora; iisdemque Apostolicum Missarum privilegium ita tribuimus, ut quandocumque quisque e praefatis sociis Missam pro anima cuiuscumque christifidelis, quae Deo in charitate coniuncta ab hac luce migraverit, ad quodvis cuiusque Ecclesiae altare rite celebraverit, idem Sacrum, ter dumtaxat qualibet hebdomada, animae pro qua celebratum fuerit perinde suffragetur ac si foret ad privilegiatum altare peractum. Tandem sodalibus ipsis Apostolicae Unionis nunc et in posterum ubique terrarum exsistentibus facultatem per praesentes largimur, ex qua, extra Urbem, de consensu Ordinarii loci in quo hanc exercuerint facultatem, cruces, Crucifixos, sacra numismata, coronas precatorias et parvas Domini Nostri Iesu Christi, B. Mariae Virginis

Immaculatae et omnium Sanctorum metallicas statuas, cum applicatione omnium et singularum Indulgentiarum, quae in elencho edito typis S. Congregationis de Propaganda Fide, die XXVIII Augusti mensis, anno MCMII, numerantur, et quoad coronas precatorias non excepta Indulgentiarum applicatione S. Birgittae nuncupatarum, in forma Ecclesiae consueta, tempore Missionum et Spiritualium Exercitiorum publice, aliis vero temporibus privatim benedicere possint: itemque sodalibus dictis, servatis servandis, facultatem facimus, cuius vi, dummodo sint ad sacras conciones habendas approbati, novissimo die sacrarum concionum Quadragesimae, Adventus, Missionum et Spiritualium Exercitiorum, Cristiano populo cum Crucifixo ac sub unico signo crucis, iuxta ritum formulamque praescriptam, cum plenaria addita Indulgentia ita benedicere queant, ut fideles ex utroque sexu, qui saltem ultra medietatem dierum, quibus eaedem conciones respective perduraverint, interfuerint, et vere poenitentes et confessi ac S. Comunione refecti, Ecclesiam seu Sacellum in quo respectivae conciones habitae fuerint, eodem die devote visitent, ibique pro S. Matris Ecclesia exaltatione, Principum Christianorum unione, peccatorum conversione ac haeresum extirpatione oraverint, plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem lucrari valeant. Non obstantibus Nostra ac Cancellariae Apostolicae regula de non concedendis Indulgentiis ad instar, aliisque Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius Notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae praemunitis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die XXVIII Decembris MCMIII. Pontificatus Nostri Anno Primo.

ALOIS. Card. MACCHI.

II.

All' opera della Propagazione della Fede si assegna come Patrono S. Francesco Saverio, del quale si eleva il rito della festa a doppio maggiore.

PIVS PP. X

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

In Apostolicum sublecti munus atque in ipso christiani sacerdotii vertice divinae clementiae dono collocati longe maiorem profecto sollicitudinem sustinendam suscepimus, quam quae Romani vigilantia gregis contineatur. Excessurus enim e terris Christus Apostolos iussit, et in his Petrum praecipue, quem, non modo dignitate, sed etiam

caelestis gloriae studio praelucere caeteris voluit, gentes edocere universas, salubremque doctrinae novae praedicationem ad remotissimas quasque aut immanissimas orbis partes afferre. Porro divinis praeceptis obsequentes, Decessorumque Nostrorum clarissima exempla sectantes, nihil esse magis officio Nostro consentaneum arbitramur, quam ut si quae ad patefaciendum Evangelii lumen atque ad proferendos Ecclesiae terminos videantur conducere, iis voluntatem omnem gratiamque impertiamus. Inter haec autem utilitate atque opera praestat Opus illud summa laude dignum, quod a *Fidei propagatione* nobile nomen accepit. Huius origo Operis divino plane instinctu in medios homines profecta videtur. Nam fidelis Ecclesiae populus, quia non in praedicanda Christi doctrina haberet sibi demandatam provinciam, consultum Dei providentia est ut stipe ac subsidiis Evangelii praecones iuvaret. Suasit hac de causa charitas, qua in Redemptorem Christum optimorum hominum pectora urgebantur, fideles ex omni gente ac natione coalescere in unum, conferre ex opibus aliquid in expeditiones sacras submittendum, sociata etiam prece administris sacrorum succurrere, atque ita id assequi quod votorum summa esset, divini nempe regni in terris incrementum. Compertum autem apud omnes est id genus Sodalitatem praeclare de propaganda christiana fide meruisse. Quod enim suppeteret unde catholicae doctrinae nuntii ad dissita ac barbara loca contenderent, beneficia illuc Religionis nostrae humanique cultus allaturi, tam nobilis coetus tribui largitati debet. Hinc initia salutis innumeris populis parta ; hinc fructus animorum comparati tanti, quantos nemo aestimet rite, nisi qui effusi per Christum sanguinis virtutem pernorit ; hinc contra quam expectari a disiunctis hominum viribus posset Evangelii evulgandi legi mire obtemperatum. Haec Nobiscum Sodalitatis promerita reputantes nullo non tempore sensimus in coetum insignem Nos studio ferri, nec tamen illi pro tenui adiumenti parte defuimus, maiora tamen animo spectantes, si facultas, Deo propitio, daretur. Iam quoniam id Nobis Omnipotentis Dei benignitas dedit, ut ex hac Petri Cathedra spiritualia fidelibus commoda dispertire possemus, praetermittere nolumus ut quem supra laudavimus coetum peculiari quodam benevolentiae argumento honestemus. Quae cum ita sint, omnes et singulos, quibus Nostrae hae Literae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes, et absolutos fore censentes, Auctoritate Nostra Apostolica praesentium vi, quo cum externis Sodalitatis praesidiis tutela quoque et gratia de superis congruat, Sanctum Franciscum Xaverium caelestem eidem Patronum eligimus, damus, eique volumus omnes honorificentias tribui caelestibus

Patronis competentes; huiusque diem festum, ut ad amplificandam ipsius celebritatem humanae quoque observantiae ampliorisque liturgiae accessio ne desit, Apostolica similiter Nostra Auctoritate per praesentes ad ritum duplicem maiorem, servatis rubricis, apud universam Ecclesiam provehimus. Est huic Caeliti cum opere „ *Fidei propagandae* „ ratio quaedam singularis et propria. Etenim cum vitam Franciscus ageret tanto animum studio talique cum eventu ad imbuendos christiana veritate populos appulit, ut instrumentum Numinis electum in eo reviviscere non secus atque in ipsis Apostolis videretur. Quapropter spes Nos bona tenet coetum hunc nobilissimum maiora in dies incrementa, deprecatore Francisco, fore suscepturum, atque etiam ubertate fructuum, numero Sodalium, omniumque qui stipem conferant liberalitate ac diligentia eo deventurum brevi, ut hanc eminentem atque apparentem rem praestet sicut a Christo est Ecclesia condita, in qua salus credenti omni paretur, ita Sodalitatem Fidei Propagandae esse divino consilio excitatam, ut nondum credenti Evangelii lumen effulgeat. Quam quidem ad rem multum procul dubio proficient Catholicorum voluntates etsi disiuncte ac privatim liberales se praebebunt ad munera; verum nihil erit ad utilitatem praestantius quam si decuriati catholici viri conferant, quemadmodum est prudentia summa provisum. Scilicet quae minus inter se vires cohaerent minus valent ad caussam, valent vero quamplurimum coniuncta et colligata ordine studia. Illas recte facere dicemus, ista etiam rite. Servator autem et Instaurator humani generis Christus, cuius sanctissimo propagando nomini coetus incumbit, tegat gratia praesidioque opus: qui enim non auro vel argento, sed pretioso Filii Dei sanguine redempti vivimus divinam in primis opem contendere cum magna prece debemus. Haec mandamus, praecipimus decernentes praesentes Literas firmas, validas, et efficaces existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad quod spectat et spectare poterit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXV Martii MDCCCCCIV, Pontificatus Nostri anno primo.

A. Card. Macchi.

Sacra Penitenzieria Apostolica

I.

Circa il digiuno pel giubileo straordinario di quest' anno.

Beatissime Pater,

Episcopus Metensis humiliter a S. V. solutionem implorat sequentis dubii: An in ieiunio praescripto pro praesenti iubilaeo consequendo, valeat declaratio a S. Poenitentiaria edita die 15 Ianuarii 1886, quod nempe in iis locis, ubi cibis esurialibus uti difficile sit, possint Ordinarii indulgere ut ova et lacticinia adhibeantur, servata in caeteris ieiunii ecclesiastici forma?

Sacra Penitentiaria, de mandato Sanctissimi D. N. Pii Pp. X, declarat *posse Ordinarios etiam in praesenti iubilaeo indulgere ut in locis, ubi cibis esurialibus uti difficile est, ova et lacticinia adhibeantur, servata in caeteris ieiunii ecclesiastici forma.*

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 27 Februarii 1904.

V. Luchetti, *S. P. Sig.*
F. Can. Pascucci, *S. P. Subst.*

II.

Soluzioni di altri dubbii circa il predetto giubileo.

Eminentissime et Reverendissime Domine,

Cum circa interpretationem Litterarum Apostolicarum de iubilaeo quaedam dubia mota sint, Sacra Poenitentiaria pro declaratione humillime supplicatur.

Dubia autem haec sunt:

I. Edicunt Litterae Apostolicae ieiunium peragendum " *praeter dies in quadragesimali indulto* non *comprehensos*, „ seu gallice: " hormis les jours non *compris* dans l' indult quadragesimal. „ Quae tamen verba mendose, ut videtur, in gallicam linguam vertunt Typi Vaticani: " Hors des jours *compris* dans l' indult quadragesimal. „ Ne sit igitur ambigandi locus, quaeritur utrum in hac Tolosana dioecesi ubi diebus quatuor Temporum et Vigiliarum ex indulto licet uti lacticiniis et condimento ex adipe, possint his diebus (dummodo indulti dispensationibus non utantur) peragi ieiunium pro iubilaeo?

II. Extant, in suburbana regione (*banlieue*), oppida quaedam, in municipio Tolosano civiliter comprehensa, quae tamen distinctas effor-

mant parochias, nec ipsi urbi sunt materialiter continentia. Quaeritur utrum in his oppidis pro iubilaeo visitationes faciendae sint in respectivis ecclesiis parochialibus, an in Ecclesia Cathedrali Tolosana?

III. Utrum idem dicendum sit de externis suburbiis urbi adiacentibus et continentibus (*faubourgs*)?

IV. Quaedam parochiae rurales pluribus coalescunt viculis, satis inter se dissitis, quorum quidam capellam, ut aiunt, auxiliarem habent. Quaeritur utrum in his capellis visitationes peragi possint?

V. Et ubi huiusmodi dubia oriuntur, ne frustetur devotio fidelium, utrum ius sit Ordinario authentice determinandi quaenam sit visitanda ecclesia oratoriumve?

VI. Cum Litterae definiunt menses iubilares designandos esse ANTE *diem VIII Decembris*, quaeritur utrum dies illa comprehendi possit intra trimestre iubilaei?

VII. Facultas eligendi confessarium ex approbatis, quadamtenus restringitur, ad *moniales* quod attinet: quaeritur utrum haec restrictio afficiat

a) Sorores Institutorum votorum simplicium;

b) Religiosas quorumdam Ordinum, ubi quidem ex primitivis Constitutionibus habetur professio solemnis, in Gallia tamen ex mente S. Sedis non emittuntur nisi vota simplicia?

VIII. Quaeritur utrum in hoc iubilaeo possit unus idemque poenitens pluries eligere confessarium, et erga illum confessarius confessariive pluries uti facultatibus iubilaei, quamdiu dictus poenitens opera omnia iubilaei nondum perfecerit?

Et Deus....

Sacra Poenitentiaria mature consideratis expositis respondet:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *In praefatis oppidis visitationes faciendas esse in propria ecclesia parochiali uniuscuiusque fidelis.*

Ad III. *Negative, et visitandam esse Ecclesiam Cathedralem.*

Ad IV. *Affirmative.*

Ad V. *Provisum in praecedentibus.*

Ad VI. *Comprehendi.*

Ad VII. *Restrictionem eligendi confessarium tantummodo inter approbatos pro monialibus, afficere eas quae nedum in communitate vivunt, sed habent praeterea confessarium ab Ordinario designatum qui ad eas accedit, ut earum confessiones unus excipiat.*

Ad VIII. *Affirmative*

Datum Romae in S. Poenitentiaria, die 3 Aprilis 1904.

B. POMPILI, *S. P. Datarius.*

F. Can. PASCUCCI, *S. P. Subst.*

LETTERA DI SUA SANTITÀ

ALL' E.MO E R.MO CARDINALE PIETRO RESPIGHI

SUO VICARIO GENERALE

Sulla Disciplina dei Chierici.

Signor Cardinale,

La ristorazione d' ogni cosa in Cristo, che Ci siamo proposti coll' aiuto del Cielo nel governo della Chiesa, esige, come più volte abbiamo già manifestato, la buona istituzione del clero, la prova delle vocazioni, l' esame sull' integrità della vita degli aspiranti e la cautela per non aprir loro con troppa indulgenza le porte del santuario. Per far regnare Gesù Cristo nel mondo nessuna cosa è così necessaria come la santità del clero, perchè con l' esempio, con la parola e con la scienza esso sia guida ai fedeli, che, come dice un antico proverbio, saranno sempre quali sono i sacerdoti: *sicut sacerdos, sic populus.*

Leggiamo infatti nel S. Concilio di Trento: *Nihil est quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assiduae instruat quam eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio dedicaverunt; quum enim a rebus saeculi in altiorem sublati locum conspiciantur, in eos tamquam in speculum reliqui oculos coniiciunt, ex iisque sumunt quod imitentur* (Sess. XXII, cap. I de Reform.). Da questo emerge chiara la necessità, che i chiamati nella sorte del Signore, fin dai primi anni siano non solo informati a quella pietà e a quella dottrina, che li rendano sale della terra e luce del mondo, ma la santità della vita abbiano meditata e praticata sotto una vigilante osservanza ed una accurata disciplina nei Seminarii. Nei Seminarii infatti si educano le tenere piante, che fatte alberi daranno frutti copiosi; nei Seminarii si preparano gli operai, che dovranno coltivare la vigna del Signore, e finalmente si esercitano i coraggiosi atleti, che dovranno sostenere con fortezza le divine battaglie.

Con molta ragione pertanto i Padri del S. Concilio di Trento dopo la Sessione (XXIII, cap. 18, de Reform.), in cui fu decretata l' istituzione di questi noviziati ecclesiastici, pieni di santa allegrezza si congratularono a vicenda ripetendo che, se il Concilio di Trento non avesse stabilito che questo, non si sarebbe dovuto lamentare nè la sua lunga durata, nè le gravi difficoltà e pene che si erano sostenute.

E qui Noi dobbiamo ringraziare la Provvidenza che per la sollecitudine e generosità dei Nostri Venerati Predecessori la città nostra non solo è provveduta di ottimi Seminari pei bisogni della Diocesi,

ma è ricca di Seminarii e Collegi per quasi tutte le nazioni: il che apre il cuore non solo alla speranza, ma alla certezza che la pietà e la scienza di questi alunni che si spargono per tutto il mondo produrranno frutti di benedizione.

Convinti pertanto e persuasi della necessità che quanti aspirano al Sacerdozio sieno educati nei Seminari per mantenere e coltivare la vocazione allo Stato ecclesiastico, ed affinchè le vocazioni vere si possano meglio conoscere dai Superiori, che devono rendere il *bonum testimonium* prima che sugli aspiranti stessi vengano imposte le mani; persuasi che quanti hanno la vera vocazione niente maggiormente desiderano che di entrare in questi cenacoli, dove pei celesti carismi dello Spirito Santo si preparano alla missione, a cui sono divinamente chiamati (e chi sente altrimenti lascia molto a dubitare sulla verità e sincerità della sua vocazione); col voto, che quanti si credono chiamati al Sacerdozio fin dai primi anni, se fosse possibile, entrino in questi asili della pietà e dello studio; confermando pienamente quanto Ella Sig. Cardinale ha disposto in proposito con le lettere circolari dirette ai Rev.mi Ordinarii d'Italia negli ultimi tre anni decorsi; siamo inoltre venuti nella determinazione di stabilire:

1. Tutti i Chierici della Diocesi di Roma, come quelli che dalle diverse Diocesi d'Italia vengono mandati a Roma dai loro Rev.mi Ordinarii per attendere agli studi, debbono essere convittori in un Seminario o Collegio ecclesiastico.

2. Per provvedere, quanto è possibile, a quegli aspiranti della Diocesi di Roma che non potranno pagare la retta, vogliamo che i posti gratuiti nel Seminario Romano siano riservati agli studenti di Teologia che si trovino in detta condizione; e solo nel caso che non vi fossero aspiranti teologi, possano goderne studenti di Liceo. Vogliamo altresì che a tali posti possano essere nominati anche gli studenti non romani di nascita, purchè appartengono per domicilio a questa Diocesi.

3. I Sacerdoti che a domanda dei loro Vescovi verranno a Roma dalle Diocesi d'Italia, sia per un corso di perfezionamento nella Filosofia o Teologia, sia per frequentare le scuole di Diritto canonico e civile negli istituti ecclesiastici, sia per gli studii universitarii, od anche per la pratica nelle Sacre Congregazioni Romane; dovranno essi pure entrare come alunni in un seminario o collegio ecclesiastico.

4. Gli studenti esteri, con le commendatizie dei loro Rev.mi Ordinarii, dovranno procurarsi il posto nei Collegi delle rispettive nazioni, e, qualora questi mancassero, in un altro Collegio ecclesiastico.

5. In conseguenza di tali disposizioni non potranno essere accolti nei Collegi laici di Roma, quantunque retti da persone ecclesiastiche,

i chierici e sacerdoti studenti per esercitare l'ufficio di prefetti dei convittori. È doloroso il dover privare siffatti Collegi dei giovani studenti che coll'abito ecclesiastico vi esercitano tale officio; ma a questo bisogno, al quale potranno provvedere a tempo i Direttori dei singoli Istituti, deve prevalere la necessità di informare quei giovani allo spirito ecclesiastico con la disciplina dei Seminarii.

6. In nessuno dei Seminarii o Collegi ecclesiastici di Roma potrà essere accettato come alunno chi non presenti la domanda del suo Ordinario, il quale s'impegni di riceverlo in Diocesi a studi finiti o quando per altre ragioni i Superiori stimassero di doverlo licenziare. Le suddette domande dovranno essere riconosciute da cotesto Vicariato.

7. Le Università Gregoriana e della Minerva, i Seminarii Romano e Vaticano, e il Collegio di Propaganda non potranno ammettere alle lezioni, come uditore ordinario, nessun Chierico o Sacerdote, che non esibisca la prova scritta di essere convittore in un Collegio ecclesiastico o in un Seminario. Per i Sacerdoti romani non appartenti a comunità ecclesiastiche si richieda il permesso scritto di cotesto Vicariato. Tali disposizioni valgono anche per gli ecclesiastici che desiderano far pratica nelle Congregazioni romane.

8. Non potrà essere promosso al Sacerdozio chi non abbia compiuto il 4.° anno di Teologia, e non ne abbia superata la prova, e non sia stato alunno almeno per tre anni in un seminario o Collegio ecclesiastico.

Le comunichiamo, Signor Cardinale, per tempo queste disposizioni, perchè nel suo zelo illuminato pel governo della Nostra Diocesi Ella ne intimi e ne sorvegli pel prossimo venturo anno scolastico la scrupolosa osservanza, derogando affatto a qualunque consuetudine o privilegio in contrario. E Le impartiamo con particolare affetto la Apostolica Benedizione.

Dal Vaticano nella festa di S. Pio V del 1904.

PIUS PP. X

Vicariato di Roma

Documenti da esibire per la promozione alla tonsura ecclesiastica ed agli ordini, sì dai romani, come dai forestieri.

I.

Documenta a romanis, ad primam clericalem Tonsuram et ad minores Ordines promovendis, exhibenda.

1. Supplex libellus ad Emum Vicarium pro admissione ad primam Tonsuram vel ad minores Ordines.

2. Testimonium Baptismi.
" legitimi matrimonii suorum parentum.
" status liberi, si XIV annum aetatis excesserint.
" primae clericalis Tonsurae vel ultimi Ordinis minoris suscepti.
" Parochi de vita et moribus.
" de Sacramentorum frequentia.
" Praefecti Scholarum de studiis.
" Praefecti Clericorum.

3. Obligatio alimentorum per parentes, vel alios consanguineos emittenda ante susceptionem Tonsurae.

II.

Documenta ab exteris, ad primam clericalem Tonsuram vel ad minores Ordines promovendiis, exhibenda.

1. Supplex libellus ad Emum Urbis Vicarium, pro admissione ad primam Tonsuram vel ad minores Ordines.
2. Litterae dimissoriales proprii Ordinarii.
3. Testimonium Parochi Urbis de vita et moribus.
" de Sacramentorum frequentia.
" de studiis.
" status liberi pro temporis spatio quo Romae degerint, si XIV annum aetatis superaverint.
" primae clericalis Tonsurae vel ultimi Ordinis minoris suscepti.
" Praefecti Clericorum.

III.

Documenta a romanis, ad maiores Ordines promovendis, exhibenda.

1. Supplex libellus ad Emum Urbis Vicarium, pro admissione ad Ordines Sacros.
2. Alter pro dispensatione ab interstitiis, si opus fuerit.
3. Testimonium Baptismi, pro Subdiaconatus et Presbyteratus Ordine.
" ultimi Ordinis suscepti.
" ministerii peracti in Subdiaconatus vel Diaconatus Ordine.
" de integro anno in Theologicis studiis emenso pro

Subdiaconatu; de duobus annis pro Diaconatu; de tribus pro Presbyteratu (1).

" status liberi pro Subdiaconatus Ordine.

" Parochi de vita et moribus.

" de Sacramentorum frequentia.

" Praefecti Clericorum.

" tituli sacri pro Subdiaconatu.

" exemptionis a militia.

" de publicationibus habitis in propria parochiali ecclesia et in patriarchali Basilica Lateranensi.

" de spiritualibus exercitiis, per decem continuos dies peractis ante S. Ordinationem.

IV.

Documenta ab exteris exhibenda, si ad maiores Ordines promoveri cupiant.

1. Supplex libellus ad Emum Urbis Vicarium, pro admissione ad Sacros Ordines.

2. Alter pro dispensatione ab interstitiis, si opus fuerit, et quatenus Episcopus in dimissoriis non dispensaverit.

3. Litterae dimissoriales proprii Ordinarii.

4. Testimonium aetatis a iure praescriptae, nisi ex dimissoriis appareat.

" ministerii peracti in Subdiaconatus vel Diaconatus Ordine.

" de integro anno in Theologicis studiis emenso pro Subdiaconato; de duobus annis pro Diaconatu; de tribus pro Presbyteratu (1).

" status liberi pro Subdiaconatus Ordine.

" Parochi Urbis de vita et moribus.

" de Sacramentorum frequentia.

" Praefecti Clericorum.

" de publicationibus habitis in propria Urbis Paroecia et in Patriarchali Basilica Lateranensi.

" tituli pro Subdiaconatu.

" de spiritualibus, per decem continuos dies peractis ante S. Ordinationem.

Ex Secretaria Viacariatus, die 22 Decembris 1903.

PETRUS Can. CHECCHI, *Secretarius*.

---

(1) Si noti che questi elenchi sono stati emanati prima della Lettera di S. S. *sulla disciplina dei chierici* che prescrive quattro anni di studii teologici pel presbiterato. — N. d. R.

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

8.

Circa la concessione delle grazie vivae vocis oraculo.

Alberto sacerdote, accompagnato dal suo Vescovo, in una udienza che ebbe dal S. Padre, chiese ed ottenne la grazia di erigere nella sua privata abitazione l' oratorio privato e di celebrarvi il S. Sacrifizio. Il Vescovo presente attestò la grazia ricevuta con un rescritto della sua curia. Vale questa concessione senza bisogno del rescritto pontificio ?

Le concessioni *vivae vocis oraculo*, quando sono vere, valgono sempre pel foro della coscienza, non essendo necessario lo scritto. Così il c. *Institutionis*, 7, caus. 25, q. 2; Clem. *Dudum* de sepult.; Extravag. *Etsi Dominici, de Poenit. et Remis.* Così pure tutti i DD. — Se n' eccettuano forse le dispense matrimoniali ed i beneficii, pei quali, perchè valgano le grazie pontificie anche in coscienza molti DD. richiedono la spedizione delle lettere apostoliche, giusta la reg. 52 della Cancelleria (1).

---

(1) Ecco il tenore di questa regola: " Cum concessiones super gratiis dispensationum quarumcumque per ipsum D. N. concessarum, vel concedendarum per regulas cancellariae apostolicae sint provide limitatae, licet aliquando in petitionibus super huiusmodi concessionibus oblatis, multa sint petita, ne quis talium concessionum praetextu id dispensative tenere aut facere praesumat, ad quod concessiones huiusmodi se non extendant, voluit idem D. N., quod nulli talis dispensatio cuiquam in iudicio vel extra suffragetur antequam super ea litterae apostolicae sint confecta. „

Sappiamo che questa regola è stata variamente interpretata. Il Riganti (in p. reg. n. 25 seq.) è acerrimo sostenitore della opinione di coloro che credono, in virtù di essa, destituito di ogni valore, anche nel foro di coscienza qualsivoglia oracolo *vivae vocis* del R. P., poggiato sulle parole *nulli talis dispensatio cuiquam in iudicio* VEL EXTRA *suffragetur*. Così pure Lotterci *De re benef.* L. 3, q. 2, n. 59 seq., Garcia *De benef.* P. 4, c. 2, n. 31 etc. — Altri invece, come il Suarez *De legib.* L. 8, c. 2, n. 3; il Ferraris l. c.; il Reiffenstuel l. c; l' Abbate in *Clem. Dudum in fin. de Sepult.*; il Mascardo *De probat.* tom. 2, concl. 845, n. 30; il Navarro Cons. 32, n. 3 *de temp. ordinat.*; il Sanchez *De Matrim.* L. 8, disp. 29, n. 9 etc. sostengono che tutte le grazie e le dispense che promanano dalla S. Sede, anche prima o senza la spedizione delle lettere o dei rescritti apost. valgono in coscienza.

Noi facciamo considerare che la regola parla di quelle dispense che vengono limitate dalle *regole della Cancelleria Apostolica*: or queste regole riguardano la collazione dei beneficii e le dispense matrimoniali e non altro. Perciò, anche a voler concedere ciò che dice il Riganti, la irritazione di questa regola, sì pel foro interno come per l'esterno, non riguarda le concessioni diverse dalle prefate.

Pel foro esterno però qualsivoglia grazia dev' essere autenticata da chi può far fede in detto foro. E la ragione si è, dice il Ferraris (v. *Oracula vivae vocis*, n. 6), " quia si sine testimonio authentico valerent etiam pro foro externo, posset quilibet asserere se habere privilegium vivae vocis oraculo concessum, et sic praetextu oraculi vivae vocis posset cum maxima perturbatione boni communis eludere leges et canones in foro externo, quod nemo sanae mentis audebit admittere. „

Ma chi è che può far fede delle dette grazie nel foro esterno?

Urbano VIII, nella Bolla *Alias felicis recordationis* del dì 11 apr. 1635, confermando la costituzione di Gregorio XV *Romanus Pontifex*, in cui si abolivano tutte le concessioni *vivae vocis oraculo* fatte dai Pontefici predecessori, n' eccettuò quelle che fossero segnate da quegli officiali " quibus alias ante emanatas praedictas constitutiones ex officiorum auctoritate et praerogativa de oraculo per eos a Romanis Pontificibus pro tempore existentibus habito, fides haberi solebat quoad ea, quae, ut praefertur, ad cuiuslibet eorum officium, seu manus, quo funguntur, pertinent. „ Sono qui dunque contemplati gli officiali di quei dicasteri ecclesiastici, pei quali il Sommo Pontefice suol concedere le grazie.

Le concessioni perciò fatte prima di Urbano VIII non han valore se non sono attestate dall' officiale proprio della S. Sede, a cui spetta la materia della concessione. Le concessioni posteriori nondimeno, come ben ragiona il Reiffenstuel, non vanno soggette a questa condizione, giacchè Gregorio XV ed Urbano VIII non hanno legate le mani ai successori; e però le grazie concesse da questi *vivae vocis oraculo* valgono sempre in coscienza. Ecco le sue parole (L. V, tit. 33, n. 163): " Cum par in parem non habeat imperium, consequenter Constitutiones Greg. XV et Urb. VIII manus Successorum non ligent, nec ad eorum novas concessiones se extendant, procul dubio huiusmodi subsequentes concessiones *vivae vocis oraculo* factae in foro conscientiae valebunt, si de eorum concessione quocumque testimonio fide digno constet. Accedit quod dictae constitutiones ex professo et praecise loquantur de *oraculis* antea concessis, minime vero concedendis, uti legenti patet. „

Nondimeno pel foro esterno, benchè non si richiegga l' attestato dell' officiale proprio di Curia a cui va commessa la trattazione della grazia, richiedesi tuttavia l' attestato di chi possa comechessia attestare in giudizio. Così pure Reiffenstuel *l. c.* n. 164: " Verum ut talia *vivae vocis oracula* post Urban. VIII concessa etiam pro foro externo valeant, non sufficit quodvis caeteroquin fide dignum testimonium de eorum concessione, sed debet esse tale, quale ad probandum in foro

externo alias requiritur et sufficit, quamvis absolute necesse non sit testimonium supra n. 155 allegatum officialium (iuxta Const. Urbani VIII), sed sufficiat etiam aliud caeteroquin in iure sufficiens. „

Può bastare per diritto, fra gli altri, la testimonianza di un qualche Cardinale, giacchè " Cardinali asserenti aliquid actum in praesentia Papae, vel dicenti sibi vivae vocis oraculo a Papa mandatum fuisse credi debet „ — insegna il Ferraris (v. *Cardinales*, art. 4, n. 19), sull' autorità di molti DD.

Può bastare la testimonianza di un Vescovo, il quale è reggitore nato della Chiesa di Dio: " Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. „ E però la sua testimonianza sull' oracolo pontificio è bastevole per le cose di sua diocesi non solo; ma ancora, secondo crediamo, per le cose di altre diocesi.

Può bastare la testimonianza di qualunque altro officiale di Curia accreditato di raccogliere gli oracoli del S. Padre; come i Segretarii delle Sacre Congregazioni e degli altri dicasteri ecclesiastici, e non solo per le cose che riguardano la congregazione propria, ma sì ancora per ogni altra cosa.

Può bastare finalmente la testimonianza di qualche segretario o cappellano segreto del S. Padre, il quale, godendo la fiducia del Rom. Pontefice, è valido teste della volontà di lui.

In questi casi però la grazia pontificia dovrà darsi colla condizione che basti l' attestato di chi raccoglie l' oracolo, senza bisogno della spedizione del consueto rescritto o del breve apostolico. E se la grazia è tale da non valere senza le prefate spedizioni, ci dev' essere la dispensa dalle leggi irritanti.

Venendo ora al nostro caso, Alberto può star tranquillo sulla concessione ottenuta *vivae vocis oraculo* per la erezione del suo privato oratorio, sì pel foro di coscienza come pel foro esterno, avendone l' attestato del proprio Vescovo che è valido teste dell' oracolo pontificio.

9.

Se il parroco può assolvere un suo filiano in aliena diocesi dai casi quivi riservati.

Sigismondo, andato in pellegrinaggio al Santuario Pompeiano, prega il parroco suo, ivi presente, a volere ascoltare la sua confessione. Annuendo questi, Sigismondo confessa fra le altre colpe due peccati, dei quali uno riservato nella propria diocesi, l' altro riservato in quella

del Santuario. Si chiede: 1.° Il parroco può ascoltare la confessione di un suo filiano fuori la propria diocesi? — 2.° Può, nel caso, assolvere Sigismondo dai due riservati?

Al 1.° È fuori dubbio che il parroco (come ancora il Vescovo) può assolvere un suo filiano in qualsivoglia luogo, anche fuori diocesi, essendo la sua facoltà non delegata, ma ordinaria. Si ascolti il Clericato (*De Poenit.* Decis. 37): " Utrum parochus in aliena dioecesi possit absolvere sacramentaliter suum subditum absque licentia Ordinarii illius dioecesis? Concedunt omnes Moralistae, quas allegant Salmanticenses *tract.* 6, *cap.* 11, n. 55. „ E ciò vien confermato da una decisione della S. C. del Conc., riferita da S. Alfonso (L. VI, n. 544): " An curati unius dioecesis vocati a parochis alienae dioecesis possint in ista audire confessiones absque licentia Episcopi — Resp. Affirmative quoad subditos; negative quoad alios. „

Al 2.° Ma può un parroco assolvere un suo filiano in aliena diocesi dai riservati in questa, non già nella diocesi propria? — S. Alfonso non contempla questo caso (nè per lo più i TT. posteriori); però insegna: *l. c.* " Parochus minime approbatur ab Ecclesia universali, sed tantum ex dispositione Tridentini a suo Episcopo pro sola eius dioecesi et iuxta eius voluntatem. „ Se dunque il parroco riceve l' approvazione dal proprio Vescovo e secondo la costui volontà, ne segue 1.° che egli va soggetto a tutte le riserve volute dal Vescovo; 2.° che, confessando anche fuori diocesi un suo suddito, in forza della detta facoltà del proprio Vescovo, anche ivi trovasi legato dalle riserve volute dal proprio Vescovo; 3.° che in tal caso, non ricevendo la facoltà dal Vescovo dell' altra diocesi, dove ascolta il proprio filiano, non è soggetto alle costui riserve.

Questa dottrina viene specificatamente insegnata dal De Lugo, il quale (*De Sacr. Poenit.* Disp. 20, n. 73) ha per supposto che " si parochus proprius simul veniret (in loco ubi non habet facultatem ad reservata) cum peregrino suo subdito, posset hic illum absolvere sine licentia ad reservata ab illo peccato, quod in eius dioecesi non est reservatum, licet hic sit reservatum. „ E ne allega la ragione: " Quia parochus ille non habet suam iurisdictionem ab hoc Episcopo, sed ab Episcopo proprio. „ — Lo stesso dicono i Salmaticesi (Tr. VI *De Sacr. Poenit.*, cap. 13, n. 27). Onde è fuori dubbio che il parroco, il quale confessa un proprio filiano in aliena diocesi, deve regolarsi colle norme della propria diocesi, non già con quelle della diocesi dove si ritrova.

Venendo ora al caso, diciamo che Sigismondo, pellegrino al Santuario di Pompei, confessandosi col proprio parroco, può essere assoluto da' riservati nella diocesi di Pompei, non già (senza facoltà del proprio Vescovo) dai riservati nella diocesi propria.

10.

Del dare la comunione ad un sacerdote scandaloso.

Il Giovedì Santo, insieme a tutti gli altri sacerdoti, si presenta pel precetto pasquale un sacerdote conosciuto pubblicamente come indegno e peccatore. Può il parroco comunicarlo, o deve negargli la SS.ma Eucaristia come farebbe con altri pubblici peccatori?

Se il detto sacerdote è pubblicamente conosciuto indegno, e la sua indegnità non si può mettere in dubbio, il parroco non può amministrargli la SS. Eucaristia. Si ascolti S. Alfonso (L. VI, n. 43): " Certum esse quod minister graviter peccat ministrando sacramenta indignis. „ Vero è che appresso spiega meglio cotal punto; e, tranne la penitenza, il battesimo, l' ordine ed il matrimonio in cui fa d'uopo inquirere sulla condotta de' richiedenti, per gli altri sacramenti (come quello dell' Eucaristia) insegna *l. c.*: " Quidquid dicat Antoine, ea non sunt deneganda eis qui catholice vivunt, nisi constet de indignitate petentis. „ E ne allega la ragione. " Ratio, quia ad haec alia sacramenta omnes fideles ius habent et ministri non sunt iudices, sed dispensatores; unde in eis non habent ius inquirendi, sed tantum debitum dispensandi omnibus qui petunt, modo isti non sint positive indigni. „

Se però la indegnità del sacerdote, benchè certa, e nota a molti dei presenti, non sia nota a tutti, la sentenza più probabile, giusta il detto S. Dottore, si è che la SS. Eucaristia non si debba negare: l. c. n. 45: " An sit negandum sacramentum peccatori cuius peccatum non sit simpliciter publicum sed notum sit plerisque ex praesentibus, non autem omnibus... secunda sententia cum Suario et Bonacina probabilius negat, quia petens adhuc possidet famam respective ad omnes qui eius crimen ignorant. „

Perchè dunque un sacerdote debba essere escluso dalla comunione, nel caso, occorre 1.° che la sua indegnità sia certa; 2.° che sia certamente pubblica; 3.° che sia conosciuta da tutti i presenti in chiesa; 4.° che sia certo e pubblico che il sacerdote non si è confessato e non ha riparato allo scandalo (V. Berardi *Prax. Conf.* Vol. III, n. 807 ed 3). È ben difficile che si avverino tutte queste condizioni.

QUESITI

con brevissime risposte.

24. *Circa la legge* de non permiscendis *nelle dispense dei parroci.*

D. Nel Vol. XIII del *Mon. Eccl.* pag. 517, sta detto che solo nelle dispense dal digiuno che promanano dalla S. Sede deve osservarsi la legge circa la promiscuità dei cibi; non già in quelle che nei casi particolari promanano dei Vescovi o dai parroci. Eppure il D' Annibale insegna l' opposto; giacchè nella *Summ. Th. Mor.* L. II, n. 137 dice che i Vescovi ed i parroci possono *dispensare* " nempe servata sive ab illis, sive ab his unicae comestionis et vetitae promiscuitatis lege. „

R. È vero che il D' Annibale dice così nel luogo citato. Però egli non allega di ciò altra ragione che la Costit. *In suprema* di Bened. XIV § 3. Or in tutto il tenore di questa Costit. si tratta unicamente, come altrove vedemmo (Vol. XIII, p. 517), delle dispense che promanano dal Rom. Pontefice, o generali o particolari, le quali hanno sempre con sè la condizione *de non permiscendis epulis;* ma non si fa ivi parola per nulla delle dispense particolari che possono dare i Vescovi od i parroci. Nel § 3 poi, citato dal D' Annibale, non vi è che una semplice esortazione all' osservanza del digiuno, " de observando sustinendoque ieiunio purificandis animis corporibusque salutari „ : il che non ha che fare colle dispense dei Vescovi o dei parroci. Come mai dunque può dedursi da ciò l' obbligo nei Vescovi e nei parroci di dispensare sempre con quella condizione ? — Che questi, per convenienza, e per ossequio alla S. Sede, dispensino colla detta condizione è cosa giusta; ma che debbano farlo per obbligo, fino a che una esplicita dichiarazione della S. Sede non lo imponga, come dicemmo altrove, non si può dimostrare.

25. *Circa le distribuzioni dovute al canonico penitenziere.*

D. Il can. penitenziere di O., quando confessa, non è ammesso alle distribuzioni di certi anniversarii, sì per antica consuetudine, e sì perchè la volontà dei fondatori vuole esclusi tutti i capitolari che non sono presenti in coro. Si chiede se il detto can. penitenziere ha diritto o pur no alle prefate distribuzioni.

R. Il can. penitenziere, quando confessa, ha diritto alle distribuzioni sì fisse e sì avventizie, non ostante una contraria consuetudine (V. nostre *Consultaz. Can.* Vol. II, cons. XXVII, n 2). Nel caso però fa ostacolo la volontà del fondatore; e la S. C. ha sempre risposto in casi simili così: *dummodo non obstet voluntas fundatoris.* E ciò è giusto; imperocchè si può partecipare alla distribuzione nel modo come fu fondata dal pio benefattore: quando questi la volle fondata colla espressa condizione che debbano parteciparvi i soli presenti in atto al coro, questa condizione deve strettamente osservarsi. Nel caso adunque, se veramente furono così fondati gli anniversarii, il can. penitenziere, quando confessa, non può participarne agli emolumenti.

26. *Circa l' uso del* chiaro *delle uova nello stretto magro.*

D. Il chiaro delle uova (albume) è così vietato, nei giorni di digiuno, com' è vietato il torlo? Si può far uso del detto chiaro nei giorni di stretto magro?

R. Non vi ha nessuna differenza, quanto alla proibizione, fra chiaro e torlo nelle uova. Sì l' uno come l' altro è proibito nei giorni di stretto magro.

27. *Circa la lampada del Sacramento, da accendere nel Sabato Santo.*

D. In R. è costume che si spengano tutte le lampade, anche quella del SS. Sacramento, prima del canto dell' *Exultet* nel Sabato Santo, per riaccenderle quando, secondo la Rubrica, si siano cantate le parole *apis mater eduxit*. Sta bene cotal consuetudine?

R. È vero che dopo le dette parole tutte le lampade devono accendersi: ma non si può tenere spenta per l' intero canto dell' *Exultet* la lampada del Santissimo. Perciò il Merato nel Gavanto suggerisce che solo in quel punto si smorzi la detta lampada e subito si riaccenda (Par. IV, tit. 10, n. 6, XXVI): " Dictis illis verbis: *apis mater eduxit*, Diaconus cessat aliquantulum a cantu, donec acolythus cum candelula virgae super inflexa ac a cereo, vel ab una ex tribus candelis arundinis accensa, proximas lampades accendit; sed quia lampas, quae est in cappella, ubi asservatur SS. Sacramentum, semper ardere debet; ideo videtur nunc extinguenda et statim novo igne benedicto accendenda. „ — Lo stesso dice il De Herdt (*S. Lit. Pr.* T. III, n. 61 ed. 10ª.): " Cum lampas coram SS. Sacramento semper ardere debeat, hic tantum videtur extinguenda, et de novo igne statim accendenda. „

28. *Circa la rimozione dell'* arundine *nel Sabato Santo.*

D. In R. è anche uso che l' *arundine* colle tre candele che si accendono nel Sabato Santo, si conservi *in cornu Evangelii*, come il cereo pasquale, dal Sabato S. all' Ascensione di N. S. — Può mantenersi tal consuetudine?

R. Non crediamo. La S. C. de' Riti infatti il dì 7 dic. 1844 *in Narnien.* ad 5, n. 2873, al dubbio: " Num lumen Christi, expleta Sabbati Sancti functione, removendum sit ab Ecclesia? „ — rispose: *Affirmative.*

29. *Circa la clausura papale in un nuovo monastero di monache.*

D. Una comunità di Religiose, parte di voti selenni e parte di voti semplici, passando dall' antico loro convento, confiscato già dal demanio, in un'altra casa da loro acquistata, e ridotta a monastero, porta seco nel nuovo convento la clausura papale che era nel primo?

R. La porta se per la nuova casa è stata conceduta o riconosciuta dalla S. Sede. Altrimenti potrà essere clausura vescovile se imposta solo dal Vescovo. Perchè un nuovo convento si abbia la clausura papale, fa mestieri che questa sia conceduta; e per ordinario non la si concede se la casa non abbia i requisiti voluti dal diritto.

30. *Circa i voti semplici da premettersi ai solenni nei monasteri femminei.*

D. Le suore che fecero da oltre tre anni solo i voti semplici nel loro antico monastero confiscato dal Governo, sono passate in altra casa di loro spettanza dove hanno facoltà di fare i voti solenni: valgono per questa professione i voti semplici che fecero prima, in adempimento del disposto del Decreto *Perpensis* del tre maggio 1902 (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, pag. 201)?

R. Crediamo che valgano, perchè furono fatti con tutti i requisiti voluti dal decreto.

31. *Se anche oggidì debba osservarsi il tempo feriato nei giudizii.*

D. Nel c. *Conquestus*, 5, *de Feriis* Gregorio IX proibisce i processi e le sentenze nei giorni festivi, salvo nelle cause di necessità e di pietà. Può oggidì dirsi cessato cotal capo per consuetudine contraria prescritta; ovvero deve riconoscersi tuttodì in vigore?

R. I giudizii nei dì festivi si sono sempre considerati come vietati; e però anche oggidì ha vigore cotal divieto nei limiti ammessi da' DD. (V. Santi *Prael. Iur. Can.* L. II, tit. 9, n. 10 ed. 1898). Vuolsi solo notare che le feste indicate sul cit. c. *Conquestus* sono state appresso ridotte da' RR. Pontefici, e che nel detto capo se proibisconsi le cause forensi e contenziose, però non vi ha veruna clausola irritante che annulli le sentenze.

32. *Se nel Napoletano vi sono giorni festivi coll' obbligo della sola messa.*

D. Benedetto XIV concesse ai fedeli del regno delle Due Sicilie al 22 dic. 1748 (presso S. Alfonso L. III, n. 268) che si possano fare delle opere servili in tutte le altre feste, tranne quelle ivi mentovate, potendo soddisfarsi al precetto ecclesiastico col solo ascoltar la messa. Dai più intanto s' ignora siffatta concessione, e così si presume che sia stata per lo addietro ignorata. Può dirsi per consuetudine cessata?

R. Non per consuetudine, ma per un esplicito breve di Pio VII del dì 10 aprile 1818, che comincia *Paternae charitati* (1), non ha più luogo nel Napoletano l' obbligo di ascoltar la messa nelle feste di precetto abolite, rimanendo solo ai parroci quello di celebrare la messa *pro populo*: " In reliquis vero festis, sta ivi detto, supra non recensitis non solum laboriosas artium exercitationes et servilia opera permittimus et indulgemus, sed insuper eosdem Christifideles ab obligatione audiendi missam in praedictis festis... de apostolicae benignitatis dispensatione absolvimus et dispensamus. „

33. *Se oggidì l' incesto, per ottener più facilmente la dispensa matrimoniale, la renda nulla.*

D. Tizio, volendo sposare la cugina, *habuit rem* con questa, allo scopo di ottenere più facilmente la dispensa della S. Sede. Nell' esporre però l' incesto, come causa motiva della dispensa, tacquero l' intenzione fraudolenta che ebbero nel commettere quell' atto. Può in virtù del decreto 25 giugno 1885 dirsi valida la dispensa così ottenuta?

R. Può. Ecco infatti le parole del decreto (V. *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, p. 125): " Dispensationes matrimoniales posthac concedendas, etiamsi copula incestuosa, vel consilium et intentio per eam facilius dispensationem impetrandi reticita fuerint, validas futuras: contrariis quibuscumque etiam speciali mentione dignis minime obstantibus. „

34. *Se si può distruggere la servitù passiva.*

D. Tizio ha una servitù passiva nel proprio fondo, per cui Caio attinge

(1) Benchè questo breve non si trovi nel Bollario, pure è riportato nella Collezione degli Atti del Concordato del 1818 Vol. I, pag. 121 sq.

l'acqua dal suo pozzo. Può Tizio disporre di quell'acqua in maniera che venga a perdersi la servitù, p. e. aprendo nel fondo un meato per cui l'acqua non possa più attingersi dal pozzo?

R. Se la servitù è legittima e debitamente prescritta, è un diritto acquisito dall'utente: non lo si può perciò dispogliare di questo diritto per opera volontaria del padrone. Se quegli ha diritto all'uso; ha diritto egualmente che quest'uso gli sia conservato. Abbiamo detto *per opera volontaria*; imperocchè se la materia dell'uso venga distrutta per un accidente, senza volontà del padrone, in tal caso cesserà lecitamente e validamente la servitù, anche in forza del Codice italiano, art. 662 seq.

35. *Circa le opere ingiunte pel giubileo di quest' anno.*

D. Il Vescovo di T. ha divisi i tre mesi assegnati per lucrare il giubileo di quest'anno, fissando i mesi più opportuni per la sua diocesi. Caio, suo diocesano, non avendo potuto soddisfare perfettamente alle opere ingiunte nel primo mese, aspetta il secondo, ovvero il terzo per compirle. Può costui guadagnare in cotal guisa il giubileo?

R. Può senza dubbio. Pel giubileo dell'anno Santo 1900 fu ciò dichiarato espressamente dalla S. Penitenzieria (V. *Mon. Eccl.* Vol. X1, p. 489). Per quest'ultimo, basta considerare le parole dell'Enciclica del 2 febbr. 1904 (*Mon. Eccl.* Vol. XV p. 540) per convincersene. Ivi si assegnano *tres menses etiam non continuos, ante tamen diem VIII mensis decembris* per compiere le opere ingiunte. Dunque possono queste adempirsi parte in un mese e parte in un altro.

36. *Se nella stessa chiesa possano erigersi due altari a Maria SS. e due confraternite.*

D. Si possono erigere nella stessa chiesa due altari consacrati a Maria SS. sotto diverso titolo, con due confraternite diverse?

R. Possono bene erigersi nella stessa chiesa due altari dedicati a Maria SS. purchè sotto diverso titolo, essendo vietato tenere esposte più immagini dello stesso titolo nella medesima chiesa (S. R. C. 20 mai. 1890, n. 3732). Quanto poi alle confraternite, purchè di diverso nome e scopo, non solo possono erigersene due nella stessa chiesa, ma sì ancora nello stesso altare, come dichiarò la S. C. delle Indulg. il 29 maggio 1841 (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, pag. 92).

37. *Circa l' obbligazione della musica sacra.*

D. Le disposizioni sulla musica sacra di Pio X obbligano *sub gravi* come tutti gli altri precetti ecclesiastici?

R. Obbligano certamente *sub gravi*. Così il *motu proprio* del 22 nov. 1903: " Di moto proprio e certa scienza pubblichiamo la presente Nostra Istruzione, alla quale, quasi a *codice giuridico della musica sacra* vogliamo dalla pienezza della nostra autorità apostolica sia data forza di legge, imponendone a tutti col presente nostro chirografo la più scrupolosa osservanza „ (V. q. Vol., p. 21). — E la S. C. dei Riti, con decreto generale 8 genn. 1904, dichiarò che le prescrizioni del detto *motu proprio* " SS. D. N..... ex plenitudine suae potestatis vim legis pro universa Ecclesia habere voluit. „ E però abolì

qualsivoglia privilegio o consuetudine contraria. Chi adunque non si curasse d' introdurre nella propria chiesa la detta musica, trasgredirebbe gravemente questa legge.

Vero è che quando ciò non si possa far subito, si tollera che possano continuarsi le antiche maniere fino a che non si giunga a procurare il metodo prescritto. E però il cit. decreto aggiunge: „ Eadem Sanctitas Sua benigne concedere dignata est, ut praedictae cantus liturgici recentiores formae, in iis ecclesiis ubi iam invectae sunt, licite retineri et cantari queant, donec quamprimum fieri poterit venerabilis cantus Gregorianus iuxta codicum fidem in eorum locum sufficiatur. „

38. *Se dopo la confessione del giubileo può uno essere assoluto da un nuovo peccato riservato.*

D. Fabio ha fatta la sua confessione per lucrare il giubileo, in cui è stato assolto dai riservati. Prima che intanto abbia compite le altre opere ingiunte, cade in un peccato riservato. Può di nuovo ricevere l' assoluzione da un semplice confessore?

R. Questo caso, per quanto sappiamo, non è stato contemplato da' DD. — A noi sembra che Fabio, non avendo ancora compite le opere ingiunte pel giubileo, benchè sia stato prima assoluto, possa essere di nuovo assolto dal riservato. Imperocchè la facoltà sui riservati è soprattutto per l' acquisto del giubileo: può quindi confessarsene tante volte quante occorrono pel detto acquisto. Anche Benedetto XIV (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 458. Monita n. XIV) vuole che, cadendo in un nuovo peccato chi dopo la confessione non ha compito le opere ingiunte, deve di bel nuovo confessarsi: ciò deve dirsi pure se il nuovo peccato sia riservato.

39. *Se può essere assoluto dai riservati nel giubileo chi non ha intenzione di fare le altre opere ingiunte.*

D. Colui che non ha intenzione di compiere le opere ingiunte pel giubileo, ma in questo tempo si confessa, può essere assoluto dai riservati?

R. Non può. Così venne espressamente dichiarato da Benedetto XIV nella Costit. *Inter praeteritas*, n. XIII: „ Cum omnes quae tribuuntur facultates ad iubilaei consecutionem directae ac veluti ipsius praeparatio sunt, clare inde sequitur illarum usui minime locum esse, nisi cum eo qui et ad consequendum iubilaum praeparatus sit et certum habeat propositum adimplendi opera iniuncta. „ — Se poi, dopo l' assoluzione, muta pensiero, e non vuol più adempire le altre opere ingiunte, l' assoluzione fu valida, nè ricade più nelle antiche censure o riserve. Ciò fu pur dichiarato da Bened. XIV l. c. e i DD. aggiungono che in tal caso non si commette neppur peccato (Gury — Palmieri, T. II, n, 886).

BIBLIOGRAFIA

Di Domenico Francesco, *Prof.. Prete Napoletano* — La vita del Cardinale Sisto Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli — Napoli, Stab. tip. libr. A. e S. Festa, 1904 — in 16.° gr. di pag. 344.

È questo un libro desiderato quant'altro mai da lunghi anni, ed aspettato con grande ansia da tutti i buoni. Chi non sa infatti qual tipo di prelato fosse quel grande Arcivescovo Sisto Riario Sforza, che per ben 32 anni governò la chiesa di Napoli nei tempi più difficili e burrascosi? Chi mai non conosce il bene inestimabile che egli operò in mezzo al suo clero, divenuto modello di pietà e di zelo, ed in mezzo al suo popolo, arricchito di opere cospicue e svariate di religione e di carità? — Era deplorevole che fossero corsi ben 27 anni, senza pubblicarsi una vita largamente diffusa, che avesse narrate le gesta di quell'insigne personaggio ed i particolari della sua azione episcopale che, come per senno, per prudenza, per tatto di governo era inarrivabile, così era sorpredente per acceso zelo, per beneficenza industriosa, per pietà edificante. Egli era nato fatto pel governo episcopale: era un genio per questa palestra difficilissima, che sapea conciliarsi amore e rispetto universale, e sapea unire allo zelo di una carità sviscerata quella dignità propria di prelato e di principe di S.ª Chiesa che mantenne sempre alta e venerata. — Era generale perciò il desiderio di conoscere le più minute cose di lui, che sarebbero tornate a gloria della religione, a edificazione dei fedeli e soprattutto ad ammaestramento prezioso di quanti sono chiamati al governo delle anime. — Ed ecco che il valoroso sac. Di Domenico, chiaro per altre lodate pubblicazioni, si è accinto all'opera ed ha dato a luce questa Vita, nella quale espone con grande accuratezza e con bello stile ciò che si attiene a quell'impareggiabile Pastore, specie riguardo alle politiche vicissitudini del 1848 e del 1860, alla cui storia dànno luce e rilievo i memorandi fatti di lui. Quanto al suo ministero pastorale, narra cose molte e bellissime; e più ne avrebbe narrate, se, com'egli stesso dice, fossero in vita tutti coloro che ne conoscevano i particolari.—Ma da quello che qui si racconta emerge grandiosa la figura de l'insigne Riario Sforza, lustro e decoro dell'Episcopato cattolico, non che del Sacro Collegio e della Chiesa di G. C.; e la sua lettura torna preziosa a quanti vogliono ammirare le glorie della Religione, e bramano esempli preclarissimi di governo episcopale. — Costa L. 3,50 presso il benemerito tipografo pontificio Salv. Festa in Napoli, via S. Biagio de' Librai, n. 39.

Gasparri Mons. Pietro —Tractatus canonicus de Matrimonio, auctore Petro Gasparri, Archiep. tit. Caesarensi in Palestina, S. C. Neg. Eccl. Extraord. Secretario — Editio tertia emendata et aucta ac recentissimis decretis accommodata — Parisiis Libr. Delhomme et Briguet. 1904 — Volumi due in 8.° di pag. XI, 622, 652.

Non isponderemo molte parole in dire i pregi di questo trattato. Tutti lo conoscono come una delle opere odierne più classiche e magistrali sul matrimonio, di cui si valgono anche i più periti canonisti; e noi stessi l'ab-

biamo citata più e più volte in queste pagine: opera in molta parte originale, avendo l'A. estratto dalla immensa congerie delle cause risolute presso la S. C. del Concilio, contenute nel noto *Thesaurus*, la vera giurisprudenza canonica sul matrimonio. — Diremo solo che questa terza edizione si avvantaggia considerevolmente sulle due prime, non solo per eleganza di tipi e per accuratezza di correzione, ma sì ancora perchè vi si trovano al proprio luogo tutte le novità scientifiche su tal materia, o che riguardino le dichiarazioni e i decreti anche recentissimi della S. Sede, o che concernino l'insegnamento di Autori anche ultimi che scrissero di ciò. Ma questa ristampa porta seco un altro pregio tutto suo proprio; ed è che gli Autori moltissimi che qui si citano, o antichi o recenti, sono stati tutti con incredibile pazienza compulsati, affine di renderne esatte le citazioni, ed avere in essi un appoggio certo e sicuro. Il che quanto sia interessante in un'opera seria e di polso, non lo si vorrà disconoscere, sapendosi quanti errori spesso s'incontrino nelle citazioni o per sbagli tipografici o per poca accuratezza di annotazione: con che si rendono difficilissime, e talvolta senz'alcun effetto le ricerche di quei lettori che vogliano ricorrere agli Autori citati. Questa edizione adunque può dirsi la più completa e la più corretta; e però dovrebbero tenerla sott'occhi anche coloro che posseggono qualcuna delle precedenti. Si affrettino perciò tutti ad acquistarla, potendo recare inapprezzabili vantaggi alle curie ecclesiastiche, ai seminarii, a' parroci, ai confessori ed a quanti dànno opera alle materie canoniche. — Costa L. 13 a Parigi, presso l'editore Gabriele Beauchesne, rue de Rennes, 117.

Grazioli Mons. Enrico — *Ave Maria.* Ricordo del Giubileo della definizione del dogma dell'Immacolato Concepimento di Maria, per Mons. Enrico Grazioli Arciv. di Nicopoli — Roma, Scuola tip. Salesiana, 1904.

È un recentissimo volumetto, fra i tanti, che il dotto e pio Mons. Grazioli diffonde in mezzo al popolo. È un fiore soave e fragrantissimo, che ancor egli offre a Maria Immacolata nel giubileo della dogmatica definizione. Parla dei pregi di Maria, ma soprattutto della necessità nel popolo di riformare i costumi e di praticare la virtù e la pietà. — Il lavoro è diviso in tre capi: il primo intitolato *Luce*, per dissipare le tenebre dalle menti; il secondo, *Vita*, per allontanare i vizii dal cuore; il terzo, *Amore*, per dirigere gli affetti al sommo Bene. Ogni capo è suddiviso in dieci articoli di materie distinte, ed ogni articolo è proceduto dal racconto di un fatto e seguito da pratiche e da preghiere. Lo stile vivo, immaginoso, popolare e la edizione molto bella rendono quest'operetta simpatica ed attraente e proficua soprammodo alle famiglie cristiane: può fornire oggetto di lettura o di meditazione per un intero mese mariano. Se ne provveggano quanti bramano un grato ricordo di questo giubileo faustissimo di Maria Immacolata. — Costa L. 2, presso la Scuola Salesiana in Roma al Castro Pretorio.

Trama Salvatore, Sac. napoletano, Notaio per le Cause dei Servi di Dio. — Manuale teorico-pratico per gli Ufficiali delle Curie Ecclesiastiche. Opera utile altresì ai parroci specialmente ed ai sacerdoti in generale — Napoli, Gio. Pisanzio editore, libr. tip. Arciv., 1904 — In 8.° di pag. 183.

La Curia ecclesiastica di Napoli ebbe sempre fama di perizia non ordinaria e d' inappuntabile esattezza nei suoi atti. Basti ciò per accreditare questo manuale teorico-pratico, dettato da uno dei più cospicui officiali di quella Curia, e nepote del chiariss. can. Gennaro Trama, autore questi pure di un apprezzatissimo prontuario per le cause di beatificazione e di canonizzazione dei Servi di Dio. In questo manuale trovansi le norme e le formole necessarie per quanto riguarda i *matrimonii*, il *clero*, le *monache* e la *visita pastorale*; il che comprende quasitutta l' azione di una Curia. Giova non solo agli officiali delle Curie diocesane, ma sì ancora ai parroci ed in genere ad ogni sacerdote, ai quali tutti lo raccomandiamo. — Costa L. 2,50 presso l' Editore Giovanni Pisanzio in Napoli, sotto i portici del Duomo.

CRONACA GOVERNATIVA

Ente non autonomo. Notifica della espropriazione de' Fondi — Non costituisce ente autonomo colpito da soppressione, giusta le leggi eversive dell' asse ecclesiastico, la ordinazione, fatta da un testatore, di messe da celebrarsi in una parrocchia, senza determinazione di persona obbligata particolarmente, o di somma fissa da retribuirsi, e senz' alcun modo speciale di assicurazione.

La legge eversiva dell' asse ecclesiastico non ha avuto riguardo agli enti nello stato in cui si trovavano al momento della sua attuazione, ma all' intrinseca loro natura emergente dai titoli di fondazione.

L' esattore delle imposte, che procede per debito fiscale alla espropriazione di un fondo, è obbligato a notificare il bando di vendita ai soli creditori ipotecari di chi figura in catasto possessore del fondo espropriato. (Cassaz. di Roma giurisdiz. spec. 24 luglio 1901 — Int. di Fin. di Verona e fondo p. c. contro la Fabbriceria parrocchiale di Volgatara) (*La Corte Sup. di R.* Anno XXVI pag. 431).

Differenza fra legato e fidecommesso. Circa il ricorso in Cassazione — Quando un ente morale abbia autorizzato a ricorrere per cassazione il suo presidente, e questi abbia depositato in termini il ricorso, questo non può dirsi inammissibile per non essere stato pur depositato il verbale contenente l' autorizzazione, che può anche prodursi all' udienza.

In cassazione non esiste un' udienza di comparizione, agli effetti procedurali, diversa da quella in cui il ricorso viene discusso e recato alla cognizione della corte.

Quando il giudice del merito ritenga il diritto, nel legatario, di tenere certi fondi vincolati a suo favore in modo da non poterne l' istituito disporre, è inutile che esso ricerchi se sia lecito all' erede di alienare i beni a condizione d' impiegarne e assicurarne il valore.

La successione fidecommissaria si avvera sia col divieto fatto all' erede di disporre dei beni come di cosa entrata irrevocabilmente nel suo patrimonio,

sia con l' obbligo di conservarne il valore per restituirlo ad altri dopo la morte dell' erede.

Ciò che distingue il fedecommesso dal legato che debbasi pagare alla morte dell' erede, sta nel fatto che, mentre nel legato l' erede non è investito della proprietà della cosa, nel fedecommesso questa passa invece all' erede gravato, salvo l' obbligo di restituirla al successivo chiamato.

È risolutiva rispetto all' erede la condizione di dover passare la parte designata del patrimonio ad altri in caso di morte dell' erede senza prole.

Qualche meno esatta proposizione che contenga una sentenza non infirma questa, quando abbia largamente e giustamente esposto la ragione del decidere.

Il legato, lungi dall' importare una diminuzione della qualità di erede attribuita alla persona istituita, importa una limitazione dei beni trasmessile, o un prelevamento della sostanza ereditaria in favore d' altri.

Ritenutasi l' istituzione fidecommissaria, non spiega importanza la circostanza accessoria d' avere il testatore aggiunto a un legato la condizione dell' evento che l' erede morisse senza prole. (Cassaz. di Roma, giurisd. ordinaria, 15 nov. 1901 — Università degli Studii di Perugia contro Bromonti (*Ciucci*) *(La Corte Supr. di R.* Par. II, l. c. pag. 367).

Ente autonomo senza distacco di beni — Agli effetti delle leggi eversive dell' asse ecclesiastico, l' indole ed i caratteri delle istituzioni ad oggetto di culto debbono essere desunti dal loro modo di essere quale risulta all' epoca della attuazione delle leggi medesime e non altrimenti.

Affinchè esista l' ente autonomo ad oggetto di culto, cui si riferisce l' art. 1 n. 6 della legge 15 agosto 1867, non è necessario il materiale distacco di beni immobili a favore del legato pio, ma basta che la rendita del capitale, destinato agli scopi della fondazione, sia assicurata con ipoteca su determinati fondi, qualora però la costituzione di ipoteca avvenga per libera, spontanea volontà del costituente ed allo scopo di operare quella trasformazione (Cassaz. di Roma, giurisd. spec. 7 febbr. 1902) (*La Corte Supr. di R.* anno XXVI Par. I, pag. 34).

Doveri e responsabilità del demanio nella vendita di beni ecclesiastici — La separazione nelle sentenze delle quistioni di fatto da quelle di diritto costituisce un dettame regolamentare (art. 265 reg. giud.), ma non una formalità obbligatoria.

È insindacabile l' apprezzamento del magistrato di merito circa la buona fede dell' acquirente di un fondo agli effetti della prescrizione decennale, buona fede desunta dal fatto che il compratore ignorava i vizii del titolo traslativo del dominio.

Agli effetti di legge basta la buona fede iniziale e " mala fides superveniens non impedit usucapionem, „ anche quando si tratti di vendita eseguita dal demanio di beni ecclesiastici.

Ogni responsabilità dante luogo a risarcimento di danni deve metter capo ad una colpa, sia contrattuale, sia estracontrattuale.

L' azione di arricchimento indebito si esperimenta indipendentemente dalla colpa o dal dolo di chi senza causa pretende di arricchirsi a danno al-

trui, mentre per dar moto a tale azione basta riscontrare la sussistenza d' un indebito arricchimento.

L' azione del direttario contro il demanio, che vendette come franco e libero un fondo di un ente ecclesiastico conservato, data la buona fede del venditore, non è personale, per non essere esso Demanio possessore del fondo stesso, ma è de in rem verso, diretta a ripetere dal venditore quel di più che egli ritrasse sul prezzo della vendita e che costituisce l' equivalente del dominio diretto.

Il Demanio, venduti i beni dell' ente ecclesiastico conservato, non può inscrivere, a norma dell' art. 11 della legge 7 luglio 1866, una rendita a favore dell' ente stesso corrispondente all' intero prezzo ritratto dalla vendita, mentre deve iscrivere solo la rendita corrispondente a quel valore che i fondi avevano prima della conversione dell' ente.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Giugno 1904).

Ricevimenti al Vaticano. — Il giorno 11 u. s. il S. Padre ricevè i pellegrini reduci da Terra Santa con Mons. Radini-Tedeschi, ed il Vescovo di Bobbio. Il 13 detto ricevè nel Museo Lapidario il pellegrinaggio siciliano, preseduto dal Cavalier Tramonte coll' Arcivescovo di Monreale, ed altri Vescovi di Sicilia. Il 29, la Corporazione artistica romana, la presidenza dell' Accademia di Arcadia, il pellegrinaggio maltese, preseduto dall' Arcivescovo Mons. Pace, ed il pellegrinaggio spagnuolo coll' Arciv. di Siviglia ed altri Vescovi e Prelati.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni. — Il 17 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congregazione Ordinaria Rotale dei Sacri Riti, la quale sotto la presidenza degli E.mi Cardinali Ponenti ha giudicato: 1.° Intorno la validità dei processi apostolici, costruiti sui miracoli operati per intercessione del Ven. Giovanni Eudes, fondatore della Congr. di Gesù e Maria, e dell' Ordine della B. V. della Carità: 2.° Intorno la validità e rilievo dei processi apostolici sulla fama di santità del Ven. Antonio Claret, Arciv. di Cuba, fondatore della Congr. dei Missionarii, figli del Cuore Immacolato di Maria: 3.° Intorno al culto non mai prestato ai Venerabili Apollinare de Almeida, Vesc. di Nicea, Giacinto Franceschi, Francesco Ruix, Abramo de Giorgis, Gaspare Paez, Giovanni Pereira, Ludovico Cardeira, e Bruno Bruni della Compagnia di Gesù, uccisi in odio alla fede nell' Abissinia: 4.° Intorno la validità dei processi apostolici per la beatificazione del Ven. Giuseppe Pignatelli, gesuita: 5.° Intorno la validità dei processi apostolici per la beatificazione della Ven. Anna di Gesù, carmelitana, fondatrice di monasteri nel Belgio: 6.° Intorno la validità e rilievo

dei processi apostolici sulla fama di santità della Ven. Maria Adeodata Pisani, benedettina nel Monastero di S. Pietro in Malta.

Domenica 29 detto, festa della SS.ma Trinità, nello stesso Palazzo Apostolico Vaticano, alla presenza di Sua Santità, nella Sala Concistoriale si diè lettura di tre Decreti. Nel primo fu solennemente promulgato: *Tuto procedi posse ad solemnem Beati Alexandri Sauli canonizationem* stante l' approvazione di due miracoli. Nel secondo: *Tuto procedi posse ad solemnem Venerabilium Agathangeli Vendomensis, et Cassiani Nannetensis beatificationem*, essendo stati approvati il martirio, la causa del martirio ed i miracoli di detti Servi di Dio. Nel terzo, riguardo a due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Gaspare del Bufalo, istitutore della Congregaz. dei Missionarii del Preziosissimo Sangue: *Constare de duobus miraculis: de primo*: *Instantaneae perfectaeque sanationis Octavii Lo Stocco a pulmonum phtisi ad ultimum stadium deducta: de altero*: *Instantaneae perfectaeque sanationis Clementinae Masini a peritonite chronica et a fistula stercoraria.* Erano presenti i Generali dei tre ordini religiosi barnabiti, francescani, e della Congr. del Preziosissimo Sangue, deputazioni e rappresentanze d' italiani ed esteri, ai quali il S. Padre indirizzò un erudito e bellissimo discorso di circostanza.

Nomine Pontificie. — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato gli E.mi Cardinali Cassetta, Gennari e Cavicchioni componenti la Congregazione speciale per la revisione dei Concilii provinciali, e con altri biglietti l' E.mo Sebastiano Martinelli Protettore delle religiose di Nazaret, e l' E.mo Agliardi Protettore della Confraternita dei bergamaschi.

Lettere del Papa. — Sua Santità ha indirizzata una lettera di encomio al Sacerdote Faraoni, direttore scientifico, ed al Sig. Dini, direttore tecnico della libreria editrice fiorentina, per la traduzione della Storia universale della Chiesa del Cardinale Hergenrother. — Un' altra lettera al Collegio Portoghese di Roma, lodandolo altamente e raccomandandolo a' Vescovi del Portogallo. — Un' altra al Ministro Generale de' Minori, congratulandosi della serie delle opere di S. Bonaventura già pubblicate. — Un' altra in lode e commendazione del periodico *Missions Catholiques.* — Un' altra di congratulazione pel Congresso Eucaristico internazionale di Angoulême.

Gradi di appello per la Germania. — Con Breve del 16 apr. 1904 il S. Padre ha concesso che la Curia di Rottemburgo possa giudicare ad *septennium* in seconda istanza le cause giudicate dalla Curia Arcivescovile di Friburgo. — Con altro Breve poi del medesimo giorno ha concesso che la Curia di Colonia possa giudicare *ad septennium* in terza istanza le cause giudicate in prima istanza dalla Curia di Friburgo ed in seconda dalla Curia di Rottemburgo. Liberi però i fedeli di appellare direttamente alla S. Sede.

Incoronazione della Consolata di Torino. — Il dì 18 sp. una festa splendidissima ebbe luogo a Torino per la incoronazione della Madonna della Consolata. Intervenne il Card. Vincenzo Vannutelli come delegato di Sua Santità, che incoronò la immagine, ed insieme con lui e col Card. Richelmy di Torino, decorarono la festa gli EE. Cardinali Ferrari, Svampa, Boschi e Callegari. Si unirono a questi altri venticinque fra Arcivescovi e

Vescovi. Alla incoronazione seguì un solenne pontificale e poi una processione solennissima, a cui tenne dietro la sera una luminaria generale della città non mai vista. Il popolo torinese di ogni ordine e condizione, a cominciare dalle famiglie principesche, diede uno spettacolo insigne di religione e di pietà e di devozione affettuosa a Maria SS.

Natalizio di S. S. — Il 3. sp., ricorrendo il giorno natalizio del S. Padre, gli furono inviati numerosi telegrammi di felicitazioni e di augurii da parte di Sovrani, Principi, alti dignitarii ed associazioni cattoliche d'Italia e dell'estero: interpretando in tale occasione l'ossequio e l'affetto di tutto il mondo cattolico verso l'augusto Pontefice.

I cattolici dell'Arcipelago greco. — È stato festeggiato a Santorino nell'Arcipelago greco colla più grande solennità il giubileo episcopale di Mons. Galibert. Fu uno slancio irresistibile del più sincero amore verso un Pastore piissimo e zelante che si mostrava ai suoi figli dopo un anno a causa di penosa infermità.

Nuove Chiese. — In Ottawa nel Canadà si è posta solennemente la prima pietra di una nuova Chiesa ed Università cattolica. Erano presenti, oltre gli alti dignitarii della Chiesa e dello Stato, e le autorità locali, l'E.mo Card. Arcivescovo di Baltimora Gibbons, e Mons. Sbarretti legato del Papa. A Brooklyn, New-York, alla presenza di Mons. Falconio, Delegato apostolico, venne dedicata a S. Francesco Saverio una nuova Chiesa cattolica, per la costruzione della quale si sono spesi 300 mila dollari. Il Vescovo del luogo, assistito da tre altri Vescovi, pontificò la messa, alla presenza di oltre 200 sacerdoti e di popolo immenso.

Necrologio. — È morto Mons. Bonaventura Gargiulo Vescovo di Sansevero, chiaro e dotto scrittore, rimpianto da tutti i buoni. — È morto altresì Mons. Tommaso Camara Castro, Vescovo di Salamanca nella Spagna.

Sono morti: la Granduchessa Paolina di Sassonia Weimar; la principessa Mary di Hannover; il generale Pousgrewski, membro del Consiglio dell'Impero germanico, scrittore di cose militari, assai stimato, e il celebre esploratore Stanley, che ha pubblicati diversi libri sui suoi viaggi.

CRONACHETTA POLITICA

— Continua con grande accanimento la guerra tra i Russi ed i Giapponesi. In diversi scontri l'armata di terra di questi ultimi han riportato successi di non lieve importanza con sacrifizii di valore inaudito e colla perdita di parecchie migliaia di soldati ed ufficiali. I Russi difendono la piazza forte di Port-Arthur con grande energia e colle mine subacquee han fatto colare a fondo alcune navi del Giappone, ma riportando essi pure perdite rivelantissime.

— Nel Thibet gl' Inglesi procedono lentamente per gli ostacoli che incontrano, ma con tenacità di propositi, alla occupazione di quelle regioni.

— Il Principe Ferdinando di Bulgaria ha avuto un abboccamento col Re di Serbia. Si spera da questa visita, avvenuta a Nisch, una riconciliazione ed un accordo fra le due nazioni sorelle, le quali finora erano in un certo attrito, che potea dar luogo a penose conseguenze.

— La posizione di Combes è scossa nella Camera francese. In una discussione a bastanza animata si fece accenno a due milioni per parte dei Certosini affine di ottenere l' approvazione governativa. Combes diceva ciò un tentativo di corruzione dei Certosini. Altri lo dicevano un tentativo del Governo. Si è nominata una commissione per indagare e fare la luce.

— La Camera italiana ha approvata la legge sui provvedimenti delle scuole e dei maestri, e quella dell' aumento delle congrue parrocchiali non tenendosi però presente la deduzione occorrente per le spese di culto, ed esonerando il governo dell' adempimento dei pesi. Moltissime proteste di Vescovi e di parroci sono giunte in Senato perchè non approvi una legge così disastrosa.

— Gli scioperanti di Torre Annunziata dopo una resistenza lunga e disastrosa, finalmente hanno ripreso il lavoro.

— Il Colonnello francese Marchand ha dato le sue dimissioni perchè il ministero si è rifiutato di farlo partecipare alla missione militare presso l' esercito russo.

— In una corsa militare, organizzata dal *Matin*, circa 80 soldati si ammalarono ed alcuni gravemente: lo stesso ministro della guerra Andrè ha confessato nella Camera che non avrebbe dovuto dare tale autorizzazione, poco conveniente alla dignità ed alla salute dei soldati.

— Cinque ufficiali francesi, che si rifiutarono di cooperare alla espulsione dei religiosi di Ploermel, sono stati assoluti dal Consiglio di guerra per inesistenza di reato, difesi da ufficiali superiori, e da alte personalità politiche, che dimostrarono aver essi rispettato la legge e la coscienza.

— Sono stati inaugurati: a Torino il Congresso della pace, ed il Congresso dei commerciali ed industrianti a Napoli: ed il Congresso degli autori ed artisti drammatici a Milano.

— Le elezioni nel Belgio sono riuscite favorevoli ai cattolici, i quali restano nella stessa posizione che aveano nelle precedenti sessioni: i socialisti hanno perduto sette deputati.

— Fu assassinato il governatore della Finlandia, generale Bobrikoff, con tre revolverate. L' assassino chiamasi Eugenio Schauman, il quale mandò prima una lettera allo Czar, lamentandosi del governo di Bobrikoff, e poi si ammazzò!

— Si è tenuto a Berlino uno strano congresso internazionale di donne, e durò cinque giorni. Vi si trattò di svariati argomenti economico-sociali risguardanti gl' interessi femminili.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari

I.

Se una consuetudine contra jus parochiale *su di un ospedale cessi quando l' ospedale trasferiscasi in altro sito dello stesso territorio.*

Derthonen. Funerum — 8 Febbr. 1904 — In un ospedale col titolo di S. Giacomo nella città di Novi Ligure (costruito nella massima parte nel territorio della parrocchia di S. Pietro e nel resto in quello della parrocchia di S. Niccolò) vi era antichissima consuetudine che il parroco di S. Pietro esercitava il *ius funerandi* sugli infermi che venivano a morte a qualunque parrocchia appartenessero, purchè avessero dimorato in quella parte dell' ospedale che era compreso nel proprio territorio; mentre il parroco di S. Niccolò lo esercitava sugli altri defunti.

Or avvenne che in questi ultimi anni il conte Raggio fece costruire un nuovo ospedale nel territorio della medesima parrocchia di S. Pietro, al quale fu trasferito l' antico ospedale collo stesso nome e coi medesimi diritti e regolamenti; e su questo il parroco di S. Pietro continuò ad esercitare il suo diritto funerario di antica consuetudine.

Ma qui insorsero gli altri parroci di S. Niccolò e di S. Andrea della medesima città, reclamando il loro diritto per quei morti al nuovo ospedale che appartenevano alle rispettive parrocchie, dicendo cessato per la nuova costruzione l' antico diritto consuetudinario del parroco di S. Pietro. Fecero ricorso al Vescovo, il quale con sentenza del 24 agosto 1903 diede loro pienamente ragione. Il parroco di S. Pietro, mal soddisfatto di questa decisione, ne mosse appello alla S. Sede.

La causa fu trattata dalla S. C. in pieni comizii il dì 8 febbraio 1904 col dubbio:

Se il decreto del 24 agosto 1903 si debba confermare o infirmare nel caso.

E fu risolto:

Ad mentem. — Mens est " che la giurisdizione esclusiva nel nuovo

" Ospedale di S. Giacomo in Novi Ligure, diocesi di Tortona, spetta " al Parroco di S. Pietro; però per tutti quelli appartenenti alle al- " tre due parrocchie della stessa città, che vengono ricevuti a pa- " gamento nel detto Ospedale, e che ivi muoiono senza avere se- " poltura gentilizia od elettiva, il Parroco di S. Pietro dovrà dare la " metà degli emolumenti funerarii al parroco proprio del defunto. "

Eccone le precipue ragioni:

a) Chi muore in un ospedale non esente dev' essere tumulato dal parroco dove aveva in vita il domicilio o il quasi domicilio, se pur non abbia in altro luogo la sepoltura gentilizia, ovvero abbia in vita designato altro luogo per la sua tumulazione. Così la S. C. del Conc. il 18 maggio 1888 *in Apuana* (V. *Mon. eccl.* Vol. V, Par. II, pag. 98).

b) Si ascolti il Reiffenstuel L. III, tit. 28, n. 16: " In ordine ad sepulturam Ss. Canones non attendunt locum ubi quis in extremis reficitur, sed ubi in vivis *officia consuevit audire divina et ecclesiastica recipere sacramenta*, uti habetur in c. 2. *de sepult.* in 6. "

c) Il Pignatelli Tom. IV, Cons. 151, esamina il caso, in cui uno disse di voler essere seppellito nella parrocchia, *dove mi troverò quando morirò*; ed essendo morto all' ospedale, quel parroco volea reclamarne la tumulazione. Ma il Pignatelli risolve, *l. c.*: " Sepeliendum esse in parochia, in qua habitabat antequam deferretur ad hospitale. Nam parochia non amittitur dum quis discedit animo revertendi... Et ideo si contingat mori in hospitali, ad quod transfertur ut commodius curari possit, debeat in propria parochia, quam adhuc retinet, sepeliri; quia cum infirmus in hospitale non deserat parochiam, sed praeter suam voluntatem extra ipsam maneat, adhuc erit illius parochiae. Quod desumitur ex cap. *Is qui, de sepult.* in 6. "

d) Il Card. De Luca *De Parochis* L. XII, disc. 23, considera il caso in cui uno viene a morte in un ospedale coll' annessa chiesa tenuto da Regolari esenti (quello de' Fatebenefratelli di Roma), e dice che se costui deve seppellirsi nella stessa chiesa dell' ospedale o nel pubblico cimitero, il diritto è de' Frati. Se poi deve seppellirsi altrove, il diritto non è de' Frati, " qui extra hospitale nullum ius, nullamque iurisdictionem parochialem habent... sed ius associandi cadaver cum stola in forma iurisdictionali, ac successive percipiendi quartam funeralem, aliaque emolumenta parochialia, pertinet ad proprium parochum eius qui tumulandus est, quamvis accidentaliter extra parochiam decesserit, cum id non tollat subiectionem seu respective iurisdictionem parochialem. "

e) La consuetudine *contra legem* è di stretta interpretazione; onde non può estendersi da luogo a luogo e da caso a caso. Così Leurenio colla comune de' DD. (*For. Eccles.* L. I, tit. IV, Cap. 3, q. 391);

" Consuetudo legitima inducta contra legem... ab uno loco ad alium, ab uno casu ad alium, tametsi sit par eadem ratio, non est extendenda. „ E ne allega la ragione, *l. c.*: " Consuetudo enim, quae contra ius est, seu iuri communi derogat, hoc ipso odiosa est, et est stricti iuris, tantumque de potentia seu iure quantum de actu et usu habet... adeoque extendenda non est ultra ea, in quibus specifice observata est. „

f) Lo stesso insegna il Reiffenstuel L. I, tit. IV, n. 161: " Notant doctores quod consuetudo sit stricti iuris et non extendatur de loco ad locum, nec de casu ad casum... Quod intelligendum est de consuetudine odiosa, seu contra ius militante, qualis extendi non debet, iuxta ea, in quibus specifice observata est... Quodque adeo verum est, ut consuetudo odiosa, veluti stricte interpretanda, etiam ex maioritate rationis, non debeat extendi ad aliud casum similem. „

g) Nel caso tuttavia non trattavasi di nuovo ospedale diverso dal primo; ma piuttosto del primo trasferito in un luogo vicino; avendo del primo lo stesso nome e le stesse leggi, ed essendo nello stesso territorio, e sotto lo stesso parroco: solo era più grande del primo e però poteva accogliere infermi anche ricchi e di civile condizione. Perciò la S. C., informata a principii di equità, risolse come sopra.

II.

Quando si considera estinto un monastero di monache, e quando incorporato ad un altro, al quale ne siano devoluti i beni.

Matriten. Crediti. — 12 Mar. 1904 — Durante i moti politici della prima metà del secolo passato nella Spagna, in cui si volle inibire a monasteri di monache di ricevere nuove alunne, parecchie comunità religiose, stremate di soggetti, dovevano concentrarsi in poche case perchè potessero compiere la vita del chiostro. Fra queste, la comunità delle Clarisse Francescane di N. S. degli Angeli, nel 1847, perduta la Badessa e ridotta a due sole, chiesero queste al Provinciale Francescano P. Antonio Espinosa (esenti com' erano dalla giurisdizione del Vescovo) la incorporazione all' altra comunità di N. S. di Costantinopla, sita nella Diocesi di Toledo. Il detto Provinciale ordinò con lettera che le due suore di N. S. degli Angeli fossero soggette all' obbedienza della Badessa di Costantinopla, deponendo nella sagrestia di quella chiesa i vasi sacri, dietro inventario, e col diritto di usarne per le sacre funzioni.

Questa incorporazione fu poi approvata dal Concordato del 1851, che soggettò all' Ordinario quel monastero.

Se non che il convento di N. S. degli Angeli era creditore del municipio di Madrid di rilevanti somme, e la Badessa di N. S. di Costantinopla, a cui quel monastero fu incorporato, si rivolse al detto municipio per la restituzione dei titoli cogl' interessi. Niente però potè averne; perchè il Vescovo di Madrid, ritenendo estinta la comunità di N. S. degli Angeli, in forza dell' art. 47 della istruzione del 1869, concordata tra la S. Sede ed il Governo Spagnuolo (che attribuisce ad un' opera pia, detta *Acervo pio Comune*, i beni vacanti di estinte corporazioni), si era fatto consegnare dal municipio tutti quei titoli cogl' interessi. La Badessa si rivolse al Vescovo di Madrid prima in via economica, e poscia con formale giudizio. Ma la Curia fiscale pronunziò non doversi consegnare i detti valori: 1.° perchè due suore religiose non potevano giuridicamente rappresentare la comunità, e però non potevano trasmetterne i diritti — 2.° perchè la incorporazione non fu giuridica, essendo stata fatta da chi non ne aveva la facoltà.

La Badessa di N. S. di Costantinopla, non soddisfatta di tal pronunziato, fe' ricorso alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa il dì 12 marzo 1904 in pieni comizii col dubbio:

Se Mons. Vescovo di Madrid debba consegnare alla Badessa di N. S. di Costantinopla le cartelle di credito e relativi interessi da lui ricevuti dal municipio di Madrid come nel caso.

E risolse: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Per la erezione di un nuovo monastero occorre, secondo la opinione più ricevuta, e secondo la prassi dei tribunali di Roma, non solo il consenso del Vescovo, ma quello pure della S. Sede *ex Cap. unico Religionum § confirmato de Relig. Dom.* et *cap. unico Cum ex eo de Excessib. prelator.* in 6.

b) Innocenzo X, nella Costit. *Instaurandae* del 22 ott. 1651, sancì: " Hoc perpetuo prohibemus edicto, ne deinceps aliquis Regularium... in aliqua civitate, castro, villa seu loco ad habitandum domos de novo recipere, seu monasteria vel collegia incipere vel fundare praesumat absque Sedis Apostolicae licentia speciali, „ dichiarando nulle le erezioni colla clausola *sublata* e col decreto irritante.

c) Nè giova il dire che questa bolla vale per la sola Italia e per le isole adiacenti, per cui fu emanata. Imperocchè la costante giurisprudenza canonica l' ha estesa anche fuori e da per tutto. Si ascolti Benedetto XIV *De Syn. dioec.* L. IX, c. I, n. 9: " Communis hodie et in

tribunalibus recepta est opinio non licere Regularibus tam intra quam extra Italiam nova monasteria aut conventus sola Episcopi localis auctoritate, sed Apostolicae Sedis licentiam necessariam esse. „ Così pure la S. Rota *in Barchinonen. conventus* 20 nov. 1637; *in Toletana manutentionis*, 7 febr. 1658; *in Caesaugustana fundationis conventus*, 17 mar. 1659. Così ancora la S. C. de' VV. e RR. il 25 nov. 1672 dichiarò, " non esse locum praetensae fundationi conventus Carm. Excalceat. in oppido de Bilbao, non ostantibus assertis privilegiis. „

d) Quello che si è detto pei conventi dei maschi, dicasi pure pei monasteri delle donne che vanno regolati colle norme medesime. Così la S. C. de' VV. e RR. *in Spoletana super solemnitate votorum*, 16 mar. 1838; *in De Serena erectionis monasterii*, 27 iun. 1835; *Incerti loci, votorum*, 1 sept. 1854; *in Montevideo, decretum erectionis monasterii*, 22 febr. 1856; *in Americana, votorum*, sept. 1864, in cui fu ampiamente discusso questo punto (v. Bizzarri, *Collectanea S. C. EE. et RR.*, pag. 723, ed. 1885).

e) Se perciò è necessaria la facoltà della S. Sede per erigere un monastero di donne, la medesima facoltà è necesssria per incorporarne uno in un altro; giacchè un monastero sorto per concessione apostolica, non può senza concessione estinguersi. E però il Pellizzari *Manuale Regular.* Vol. I, Tr. VIII, cap. VII, sect. 2, n. 104 scrive: " An Regulares deserere possint propria monasteria iam aedificata, et quo iure. Resp.: De iure communi non posse; cum id expresse prohibeatur cap. *Cum ex eo, de excessib. praelator. in* 6 et cap. unic. *de relig. dom.* in 6. „ (1).

f) Un istituto, come ente giuridico, può essere rappresentato non solo da due, ma sì ancora da un solo membro superstite. Si ascolti il Bouix (*De Regul.* Vol. I, p. 359): " Ex recepta doctrina, ius collegii seu universitatis in unico superstite membro remaneat. Id tanquam certam regulam Canonistae admittunt. Et citare in probationem solent Iustiniani legem Sicut (*ff. Quod cuiusce universitatis nom.*) " Ius collegii bene remanet in uno „ inquit Glossa *in cap. Statutum, 2, tit. de Electione*, l. I in 6.). Et pariter glossa in cap. *Gratum* (*tit. de Postul. praelator. l. I dec.*) sic babet: " Universitas remanet in uno, sive ius universitatis.... licet collegium desinat esse collegium, omnibus mortuis praeter unum; nihilominus ius collegii sive universitatis rema-

(1) Il medesimo Autore l. c. riferisce una concessione speciale fatta da Sisto IV ai Frati Minori " ea loca, quae fratribus tuis minus commoda esse cognoverint dimittendi in manibus Ordinariorum locorum et illa licite deserendi, prout ei visum fuerit expedire. „ Ma questa facoltà non ha che fare col caso nostro.

net in illo, per legem *Sicut municipii § ultimo.* „ — Così pure il Ferraris v. *Collegium*, e generalmente i DD.

g) Nella Spagna il concordato del 1851 fra la S.ª Sede ed il Governo Spagnuolo nell' art. 30 furono approvate quelle Comunità religiose di donne che i singoli Ordinarii diocesani avessero proposte. In seguito di ciò nel 12 aprile del 1852 la *Gazzetta Ufficiale del Regno* dichiarò che le comunità degli Angeli, di Costantinopla e di S.ª Chiara dovevano formare una sola comunità.

h) Quando un monastero venga distrutto e il residuo della comunità venga trasferito in altro, questo ha diritto a tutti i beni posseduti da quello. Si ascolti il Barbosa (*Ius Eccles. Univ.* Vol. II, p. 100, n. 67): " Si monasterium habentium bona in communi destructum sit et transferatur alio, illa bona acquiruntur illi monasterio ad quod supradicti monachi transferuntur. „

i) Nel caso abbiamo: 1.° che il monastero, come ente giuridico, degli Angeli non fu distrutto perchè rimasero ancora due di quella comunità — 2.° che fu questa indebitamente aggregata al monastero di Costantinopla, occorrendo a ciò la venia pontificia — 3.° che pel concordato del 1851 la S. Sede sanò quell' aggregazione e la ritenne valida — 4.° donde segue che tutta la proprietà del monastero degli Angeli si appartiene a quello di Costantinopla.

III.

Circa la rimozione economica di un parroco.

Bambergen. Translationis — 13 Maggio 1904 — Al sac. Giovanni Pretscher nel 1897 fu conferita dal suo Vescovo di Erbipoli in Baviera la parrocchia di Fuchsstadt. L' anno appresso però cominciarono dissensioni e discordie sì vive fra il detto porroco e l' autorità municipale di quel comune, che inasprite sempre più, per decreto del Governo, il parroco fu destituito dall' officio d' ispettore di quel luogo, incarico inerente, secondo le leggi bavaresi, all' officio parrocchiale.

Il Vescovo più e più volte avvertì quel parroco ad essere più sottomesso e prudente, e finalmente lo invitò a rinunziare alla parrocchia ottando per un beneficio semplice. Il parroco non volle saperne di ciò, e continuò nella sua imprudente condotta. Il Vescovo finalmente gl' ingiunse il detto trasferimento; che se fra tre giorni non lo avesse accettato, avrebbe posto in quella sua parrocchia un coadiutore, esonerandolo da ogni ministero parrocchiale: intanto intendeva dargli la prima monizione canonica per non aver obbedito al precetto di chiedere un altro beneficio.

Da questo decreto il parroco appellò al tribunale metropolitano di Bamberga, il quale in data 31 ottobre 1901 confermò pienamente la disposizione del Vescovo.

Mal soddisfatto il parroco Pretscher, invece di appellare in terza istanza al Tribunale superiore di Germania (secondo la concessione di Pio IX nel Breve *Nemo ignorat*), appellò, come ne avea diritto, alla S. Sede.

La causa fu discussa in pieni comizii il dì 13 maggio 1904 col dubbio:

Se e come debba confermarsi il decreto di Mons. Arcivescovo di Bamberga nel caso.

E dopo accurato esame la S. C. decise:

Decretum esse confirmandum.

Si raccolga:

a) Ogni parroco, sia amovibile, sia veramente inamovibile, a norma di diritto, può essere rimosso dalla parrocchia in due modi; cioè, 1.° per *privazione del beneficio* — 2.° per *rimozione economica dal beneficio.*

b) La privazione del beneficio o s' incorre *ipso iure*; ovvero *per sententiam iudicis.* Trattandosi però di parroci inamovibili, non possono questi privarsi del beneficio se non per quei delitti contro i quali il diritto infligge cotal privazione e premesso il processo giudiziale. Si ascolti il Fagnano (in cap. *Conquerente* tit. 13, lib. 2 Decretal.): " Ad hoc ut clericus beneficio suo licite privari possit, requiritur 1.° causa rationalis, 2.° causa manifesta, 3.° privatio fiat iuris ordine servato. „

c) Se poi trattasi della *rimozione economica dal beneficio*, questa può essere o temporanea o perpetua; e la perpetua può farsi con trasferire il parroco ad altro beneficio; ovvero con assegnargli una congrua pensione sul beneficio medesimo.

d) Le cause della rimozione economica possono essere la imperizia e la inidoneità del parroco, ovvero l' odio della mala plebe onde il suo ministero tornerebbe infruttuoso.

e) Il trasferimento ad un altro beneficio, benchè semplice, ha fondamento nel cap. *Quaesitum est*, 5, *De rerum permutatione*, in cui si legge: " Si Episcopus causam perspexit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas (beneficiatas), ut quae uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere. „ Intorno al quale così scrive il Reiffenstuel (L. III, tit. 19, n. 38): " Episcopus potest etiam cogere clericum ad permutandum cum alio beneficium, si nempe gravis id causa postulet, vel quia beneficiatus minus est idoneus ad praestanda munera beneficii huius, vel in hoc loco etc. „ Così pure l' Abbate in c. *Quaesitum*, 5, h. t. in fin.; il Parisio *De resign. benef.* n. 161 seq. etc.

f) E ciò può farsi anche senza colpa del beneficiato, come segue a dire il cit. Reiffenstuel (*l. c.*, n. 39): " Procedit doctrina, etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. gr. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum; ita ut huius verba nihil amplius fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur etc. „ E ne allega la ragione: " Ratio est quia bonum publicum debet praeferri privato. „ Così ancora altri DD.

g) Circa l' odio della plebe vi ha il c. 10 *de Renuntiatione*, in cui sta detto: " Propter malitiam autem plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, quando plebs adeo durae cervicis existit et in rebellione sua ita pertinax invenitur, ut proficere nequeat apud ipsum, sed propter eius duritiem, quo magis satagit, eo magis iusto iudicio deficere permittatur. „

h) È vero che anche su queste cause fa d' uopo redigere le prove; ma basta a ciò un processo sommario; in cui possono tenersi occulti i nomi dei testi, come insegna il Reiffenstuel L. V, tit. 1, n. 209 e l' Engel *eod. lib. et tit.*

i) Molte di queste cause sono state discusse presso la S. C. del Conc. come *in Taurinen. suspensionis*, 7 iul. 1855; *in Eystetten. permutationis paroechiae*, 21 iul., 11 aug. et 22 sept. 1742; *in Limburgen. permutationis paroechiae*, 27 iun. et 19 dec. 1857, come ancora la causa *parochialis* 22 dec. 1860 (*Acta S. S.* Vol. I, p. 513); e l' altra *suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae*, 5 dec. 1863, 30 iul. 1864, 8 iul. et 12 aug. 1865 (*Acta S. S.* Vol. II, p. 276); e l' altra della S. C. de' VV. e RR. *translationis et suspensionis*, 3 iul. 1868 (*Acta S. S.* Vol. IV, p. 13).

l) Nel caso, benchè sui costumi del parroco non vi erano addebiti rimarchevoli, pure il gravissimo e irriconciliabile dissenso colle autorità locali, la sua destituzione dall' officio di preside delle scuole, e le tristi conseguenze che da ciò provenivano al governo delle anime, furono giudicate cause giuste pel trasferimento ad altro beneficio.

IV.

Quando possa licenziarsi per causa di malattia un giovane professo di voti semplici da un istituto di voti solenni.

Ordinis S. Benedicti, Dimissionis — 13 Maggio 1904—Il giovane Pietro Salmon nel 1897 fu ammesso nell'Abazia di Solesmes alla prova del postulato all' Ordine Benedettino; nel 1898 fu ammesso al noviziato, e nel 1899 alla professione di voti semplici. A causa però di

cattiva salute (nevrastenia) che influiva sul morale da far temere proprio la follia, non fu ammesso ai voti solenni; ma nel novembre 1901 fu dimesso dall' Ordine, e prosciolto quindi dai voti semplici.

Contro tale dimissione il Salmon mosse appello alla S. C., protestando voler vivere e morire nell' Ordine dove avea professato. I superiori eccepivano la infermità che dicevano contratta prima dell' ingresso in religione, mentre la dichiarazione della S. C. sulla Discipl. Reg. del 12 giugno 1858 ha solo: " Nemo autem ex causa infirmitatis *post professionem votorum simplicium* superveniente dimitti potest „ (V. *Mon. Eccl.* Vol V, Par. I, pag. 35). Perciò chiedevano che venisse confermato il loro decreto di dimissione.

Anzi, perchè in avvenire non si desse ansa a quistioni disgustose, il R.mo Primate dell' Ordine Benedettino domandava che venisse meglio spiegata la cit. dichiarazione del 12 giugno 1858; in che casi, cioè, le malattie debbano considerarsi come impedimento di voti semplici, e quando no.

La doppia quistione fu messa in esame nei comizii generali del dì 13 maggio 1904 coi dubbii:

I. Se e quale più lata interpretazione debba darsi all' art. V delle dichiarazioni 12 giugno 1858: Nemo autem ex causa infirmitatis post professionem votorum simplicium superveniente dimitti poterit.

II. Se il decreto, col quale il giovane Salmon, professo di voti semplici, fu dimesso dall' Ordine Benedettino si sostenga nel caso.

Ma la S. C. decise:

Ad I. Non proposita (1).

---

(1) Ne piace qui trascrivere il voto del chiariss. P. Palmieri S. I., consultore della S. C., donde può raccogliersi ciò che può pensarsi e risolversi di tal quistione che la S. C. non ha creduto di risolvere.

" Ho letto il voto intorno alle malattie de' professi di voti semplici, e dovendo dire il mio parere, per debole che sia, dico che non trovo ragione per modificare la legge. La legge è precisa: *Nemo in causa infirmitatis post professionem votorum simplicium superventae dimitti poterit.* (Declarationes litterarum encyclicar. datae 12 Iun. 1858, presso Lucidi vol. 2 n. 144). La legge parla solo di malattia sopravvenuta dopo la professione di voti semplici; se esisteva prima, non si legano le mani ai Superiori. Stando alle parole della legge, benchè la malattia si palesi dopo la detta professione, se tuttavia esisteva prima, così che si verifichi, che sopravvenga alla professione, non si nega ai Superiori la facoltà di rimandare cosiffatti ammalati. E così i primi due punti della proposta, cui in fine del voto fa l' oratore, sono fuori di questione. Sol che si rimette alla prudenza spassionata dei Superiori l' assicurarsi col giudizio di medici bravi e conscienziosi, che veramente la malattia esisteva prima non in qualche disposizione remota, che così si potrebbero escludere tutti i figli d' Eva, ma in disposizione prossima.

Ad II. In casu solam infirmitatem non esse causam sufficientem dimissionis.

Corollarii:

a) Negli Ordini Religiosi di voti solenni, in forza del decreto *Neminem latet* del 19 marzo 1857 (v. Mon. Eccl. Vol. V, Par. 1, p. 34) si deve premettere la professione di voti semplici a quella di voti solenni, da durare per un triennio, o anche più, *ex iustis et rationabilibus causis*, a giudizio de' superiori, non oltre però l' anno 25 di età.

b) Con dichiarazione del 12 giugno 1858 (v. Mon. Eccl. l. c. p. 36) fu stabilito il modo di procedere alla dimissione dei giovani che non si credono idonei alla professione dei voti solenni. Al n. V, ivi si legge: " Licet ad decernendam dimissionem neque iudicii forma requiratur, sed ad eam procedi possit sola facti veritate inspecta, tamen superiores procedere debent summa charitate, prudentia, et ex iustis et rationabilibus causis, quacumque humana affectione remota, secus eorum conscientia graviter onerata remaneat. Nemo autem ex

---

" Messo ciò da parte, la questione cade su malattie, le quali sopravvengano, fatti i voti semplici. Chi ha scritto il voto pare che s' interessi di due specialmente, della tisi e della neurastenia. Per quel che spetta alla tisi, mi sembra affatto irragionevole, che si licenzi un tale ammalato, quand' egli non voglia uscire. *Non est addenda afflictio afflicto*: poi probabilmente la malattia si è contratta per gli esercizi, le penitenze religiose, e finalmente un tale malato non dà disturbo alla comunità, vegetando tranquillo nell' infermeria.

" Maggiore difficoltà offre la neurastenia, malattia oggi tanto comune, la quale, quando ha preso possesso della persona e divenuta abituale, fa che il soggetto sia inabile a parecchi offici della religione e spesso rechi un serio disturbo alla comunità. Un neurastenico non patisce di vedersi legato giorno e notte ad una serie successiva d' azioni fisse, quelle e non altre, egli sente bisogno di libertà, di esser padrone di sè. V' ha tuttavia fra costoro differenza di gradi, chi più chi meno è in preda alla malattia, alcuni sanno contenersi e rendere nel loro stato morboso utili servizi alla comunità. Non può quindi stabilirsi un principio generale: un neurastenico, dichiarato tale dai medici, può licenziarsi dall' ordine, anche contro sua voglia.

" Ma potrà ciò farsi, se la neurastenia sia completa, se il neurastenico divenga inetto a quasi tutti gli uffici dell' ordine, se il medesimo colle sue stravaganze inquieti quelli con cui vive? Osservo in primo luogo, che l' Oratore non bene reca in mezzo una risposta di questa Sacra Congregazione, data il 15 Sett. 1873, ai Frati Minori. Lì si trattava di religiosi inetti per ragion di carattere, per mancanza di giudizio, d' ingegno etc.. Or questi difetti, se si scoprono, fatti i voti, esistevano certo anche prima, ed oltrechè per tali difetti è lasciato libero il giudizio ai Superiori, se debba o no ritenersi il religioso, non possono essi paragonarsi a quello, di cui parliamo; perchè come si suppone, questo è nato dopo la professione, quelli esistevano anche prima.

causa infirmitatis post professionem votorum simplicium superventae dimitti poterit. „

c) Circa le cause morali per la espulsione, ecco una risposta della S. C. data ad un dubbio esposto dai Minori Francescani: " An iuxta sit et rationabilis causa idem motivum a professione arcendum v. g. aptitudinis defectus ad Ordinis officia quamvis minora et respective communia obeunda, sicut praedicationis aut confessionis, vel etiam ineptitudo ad obligationes proprii status adimplendas, sive id oriatur ex animi levitate, vel iudicii defectus etc., ut ob huiusmodi causas a superioribus immediatis recognitis et pro certo affirmatas, professus votorum simplicium potius oneri et perturbationi quam utilitati et aedificationi futurus esset propriae Religioni, exclusa semper infirmitate post professionem superventa ob quam professus dimitti nequit. „ — E la S. C. il dì 15 settembre 1873 rispose: " Non esse interloquendum, cum agatur de re ab Apostolica Sede commissa iudicio et conscientiae Superiorum. „

d) Quanto alla causa di malattie, principio certo si è che se trat-

---

" Osservo in secondo luogo, che la legge direttamente è stata fatta in favore del povero religioso affetto da morbo: quindi se esso consente ed accetta di essere licenziato; poichè v' ha ragione sufficiente di farlo, i Superiori lo potranno rimandare. Ma se egli si ostina a non volere uscire?

" Osservo in terzo luogo, poter darsi il caso, ch' egli abbia per questo delle buone ragioni, p. e. perchè non trova più come vivere e mantenersi al secolo: ma prescindendo ancora da ciò.

" Osservo in quarto ed ultimo luogo. O la neurastenia non è tanto forte, sì che l'ammalato può impiegarsi in qualche ufficio dell' Ordine e non è grande il fastidio che reca alla comunità, e allora non v' è motivo di costringerlo ad uscire: la legge resta nel suo vigore: Ovvero la neurastenia ha toccato il suo alto grado, il convento dell' ammalato non può servirsi in nulla, non può viversi con lui in pace, e in tal caso, generalmente parlando, sarà primo il neurastenico a volere uscire, a domandar la licenza, o almeno l' accetterà di buon grado, se gli venga offerta. Sarà un caso straordinario, che un tale ammalato si ostini a volere restare: ma per casi straordinari non si muta nè si modifica la legge: basta una dispensa data, quando una necessità la richiegga. Del resto, se un religioso rifiuta la dimissione, ciò farà credendo d' aver diritto di restare, diritto fondato sulla legge citata, e venendo in collisione due diritti del suddito e del Superiore, sarà bene che ad altri se ne lasci la decisione, cioè a questa S. Congregazione.

" Direi dunque, che in caso tale i superiori ricorrano alla Congregazione, il qual ricorso sarà opportuno anche per questo motivo, perchè la Congregazione decida, se e quanto i Superiori debbano amministrare al dimesso pel suo mantenimento al di fuori.

" Risponderei:

Legem, prout lata est, immutatam permanere: si quando autem casus occurrat, in quo Superioribus videatur talis esse exorta infirmitas, ut professus etiam invitus sit dimittendus, recurrendum esse ad S. Congregationem. „

tasi d' infermità contratta dopo la professione, non è causa questa di dimissione. Se poi la malattia esisteva già prima certamente (molto più poi se fu occultata), in tal caso l' alunno, anche suo malgrado, può essere licenziato. Ma la infermità dovea formalmente esistere prima della professione; non bastando una predisposizione qualunque, come nella tisi o nella nevrastenia, che tante volte si determinano per gli esercizii faticosi della Religione. Esistendo dubbio, è bene rivolgersi in ciascun caso alla S. C.

V.

Circa il diritto sopra un oratorio pubblico di Regolari, posto fuori la clausura; e se i Regolari possano far pubbliche benedizioni e funerali a richiesta dei fedeli.

Tusculana Exemptionis ac Jurium — 13 Maggio 1904 — A Monte Compatri, in Dioc. di Frascati, i Frati Carmelitani Scalzi hanno un convento ed una chiesa, dedicata a S. Silvestro. Fuori però la clausura, ed in luogo di loro proprietà è un oratorio pubblico, dove si venera una immagine miracolosa di Maria SS., detta del Castagno, e dove convengono molti devoti; ed anzi la immagine in tempi di maggiore bisogno si suol trasportare nella chiesa parrocchiale, perchè venga maggiormente venerata.

Antichissima è stata la quistione se cotale oratorio dovesse considerarsi esente o pur no dalla giurisdizione dell' Ordinario. Certo i Vescovi di Frascati da secoli vi hanno esercitato il diritto della santa visita, non ostanti le proteste de' Regolari. Ma la controversia, non mai decisa per lo addietro, si è portata ora al giudizio de'la S. C.

A ciò si è aggiundo anche il richiamo del parroco contro i Religiosi, dal perchè questi fecero un funerale di terzo ad un defunto i cui parenti, per bizze contro il parroco, non vollero celebrata la messa funeraria in parrocchia il dì della morte — e poi, perchè essendo ivi uso che il parroco benedica solennemente gli animali nel giorno sacro a S. Antonio, a richiesta dei fedeli lo stesso giorno i Religiosi fecero anch' essi la solenne benedizione degli animali fuori la porta della loro chiesa.

Onde furono proposti alla S. C. i seguenti dubbii:

I. Se consti della proprietà della cappella, ossia oratorio della B. V. del Castagno, a favore de' Frati Carmelitani Scalzi del convento di S. Silvestro sopra il Tuscolo. — Et quatenus affirmative;

II. Se detto oratorio debba dirsi esente dalla giurisdizione, ossia dalla

visita dell' E.mo Vescovo Tuscolano in favore similmente de' detti Frati Carmelitani Scalzi ossia del convento di S. Silvestro; *oppure no.*

III. Se l' E.mo Vescovo diocesano, senza il consenso dei predetti Frati Carmelitani Scalzi, possa trasportare o dar licenza di trasferire altrove, vale a dire, p. es. nella parrocchia di Monte Compatri, anche per breve tempo, l' immagine della B. V. del Castagno esistente nel detto oratorio.

IV. Se in diritto ed in fatto sia da approvarsi o meno il modo di agire del R.mo P. Priore del Convento di S. Silvestro presso Monte Compatri, quanto alla celebrazione della messa esequiale nel caso.

V. Se in diritto e in fatto sia da approvarsi, o meno, il modo di agire del R.mo P. Priore medesimo, quanto alla benedizione degli animali, nella festa di S. Antonio Abate nel caso.

E discussi maturamente, questi dubbii con elaborate allegazioni d' ambe le parti, la S. C. il dì 13 maggio 1904 risolse:

Ad I. Reformato dubio hoc modo: " Se consti del legittimo possesso " della cappella, ossia oratorio della B. V. del Castagno a favore dei " Frati Carmelitani Scalzi del convento di S. Silvestro sopra Tu- " scolo „ — *Resp.: Affirmative.*

Ad II. Negative ad primam partem; *affirmative ad secundam.*

Ad III. Negative.

Ad IV. et V. Quoad ius affirmative, et ad mentem.

Si raccolga:

a) La proprietà delle chiese non è di nessun uomo, ma di Dio. Ciò va insegnato dallo stesso Giustiniano nelle sue *Institutiones* (*cap. De rerum divisione et de acquirendo earum dominio*): " Nullius sunt res sacrae et religiosae et sanctae; quod enim divini iuris est, id nullius in bonis est. Sacrae autem sunt quae rite per Pontificem consecratae sunt, veluti *Aedes sacrae* et donaria quae rite ad ministerium Dei dedicata sunt. „

b) Il diritto che possono avere gli uomini sulle chiese è quello di patronato, riconosciuto dai Ss. Canoni, o quello di uso e di amministrazione.

c) Fu provato che *ab antiquo* i Frati Carmelitani aveano il diritto di uso e di amministrazione dell' oratorio della B. V. del Castagno; e di questo è stato loro riconosciuto il possesso.

d) Il diritto però di uso e di amministrazione di una chiesa non esclude quello nell' Ordinario della santa visita.

e) I Regolari, tuttochè esenti, non possono però erigere alcuna chiesa o alcun oratorio pubblico fuori la clausura senza la venia dell' Ordinario. Così il Pellizzari (Man. Regular. Tom. II, tr. 8, cap. 5, sect. 2, n. 62): " An et quo modo Regulares possint aedificare ecclesias et oratoria absque consensu proprii Ordinarii?

" Resp., non posse, si aedificent in loco non exempto et Ordinarius loci non recuset ponere primarium lapidem intra quatuor menses. Colligitur aperte ex c. *Auctoritate de Privil.* in 6; c. *Cum olim*, 2, *de Privil.*, et c. *Nem. de Consecr.* d. 1. „

f) Nelle dette chiese poi, erette fuori la clausura, il Vescovo ha diritto di fare la santa visita.

g) È cosa conveniente, e secondo lo spirito della Chiesa, che nei funerali di qualche defunto si celebri la messa di requie, prima della sepoltura del cadavero. Nondimeno ciò non è di precetto, giusta il Rituale, in cui si legge: " Quod antiquissimi est instituti, illud *quantum fieri poterit* retineatur, ut missa praesente corpore defuncti pro eo celebretur antequam sepulturae tradatur. „

h) Non si lede il diritto del parroco quando, dopo i funerali fatti nella parrocchia, sia pur senza la messa di requie, si faccia cantare una messa di requie in altra chiesa, specie di Regolari. Così la S. C. dei Riti *in Ord. Minor. Conventualium S. Francisci* 13 mai. 1879, n. 3494: " I. An liceat in aliena ecclesia et apud Regulares cantare missam de requie, quam fideles celebrare petunt pro propinquis vel amicis defunctis, postquam funeralia in ecclesia parochiali persoluta fuerunt, etiamsi missa exequialis in ecclesia parochiali non celebretur? — II. An in casu ad praefatam missam convocari vel invitari possint propinqui et amici per litteras, sicuti mos est in faciendis exequiis? — Resp: Ad I. Affirmative, servatis tamen rubricarum regulis. — Ad II. Nihil obstare. „

i) Le benedizioni riservate al parroco sono solamente quelle delle case nel Sabato Santo, del fonte battesimale e delle donne dopo il parto. Le altre possono liberamente compiersi da qualsivoglia sacerdote o secolare o regolare. Il celebre decreto *Urbis et Orbis* della S. C. dei Riti del 10 dic. 1703 al sesto dubbio reca: " An benedictiones mulierum post partum, fontis baptismalis, ignis, seminis, ovorum et similium sint de iuribus mere parochialibus? — Resp.: Negative; sed benedictiones mulierum et fontis baptismalis fieri debere a parochis. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 460).

l) Quanto poi alla benedizione degli animali del dì di S. Antonio, più volte le SS. CC. ha deciso che quella non è di diritto parrocchiale nè dei soli Religiosi di S. Antonio, ma può farsi da qualsivoglia sacerdote (v. Ferraris v. *Benedictio* art. V, n. 21).

VI.

Norme per la riammissione de' FF. Minori nei collegii delle Missioni.

Beatissime Pater,

Nonnulli Superiores Collegiis Missionum in America Seraphico Fratrum Minorum Ordini commissarum praefecti, ad Sanctitatis Tuae pedes humillime provoluti, sequentia exponunt:

Apostolicae Litterae in forma Brevis, quibus Summus Pontifex Pius IX, sub die 12 Iunii anno 1877, missiones minoriticas in America existentes voluit esse regendas, sub titulo " *De Missionariis in Collegio admittendis et dimittendis* „ num. LXI permittunt Religiosis, qui in aliquo collegio professionem religiosam tanquam eiusdem filii emiserunt, ut post decennium ab eorum solemni professione vel ordinatione sacerdotali transactum, prouti respective de laicis vel clericis sermo habeatur, possint, servata Constitutionum Generalium forma, ad aliud Missionum Collegium vel ad aliam Instituti Seraphici Provinciam transmeare. In numero autem LXIV ipsius Apostolicae Bullae edicitur, ut nemo qui Collegium Missionum quacumque ex causa et quandocumque dereliquerit, valeat ad Collegium redire, nisi perrogata Patrum Discretorum Collegii sententia, duas saltem ex tribus suffragiorum partibus orator sibi favorabiles reportaverit.

Nihilominus, quum novissimae (antiquioribus hac in re consonae) Costitutiones Generales Fratrum Minorum, ab Apostolica Sede iam die 15 Maii anno 1897 approbatae, sub cap. II. paragr. XII num 83., inhibeat Religiosis agendam in aliena Provincia incorporationem, nisi vel expressa Ministri Generalis facultate muniantur, vel biennium saltem in nova eiusmodi Provincia transegerint; hinc graviores a multis difficultates excitantur super filiis Collegiorum, qui etsi alibi moram trahant, nihilominus ante biennium expletum sive ante definitivam in alieno Collegio seu Provincia incorporationem, reverti ad Collegium, cuius adhuc secundum generales Ordinis leges sunt filii, aliquando postularent. Itaque humillimi Oratores enixe Sanctitatem Tuam rogant, ut, omnium concordiae efficacius hac in re obtinendae, sequentia eisdem resolvere dubia dignetur:

I. Utrum suffragia a Patribus Discretis Collegii unice sint ferenda pro eiusdem filii, qui iam *definitive* in alio Missionum Collegio sive in alia Provincia incorporati, ad suum Collegium reverti petant: an etiam pro filiis ad suum redire Collegium exoptantibus, qui licet in

alieno Collegio seu Provincia moram traxerint, nondum tamen *definitivam* illic adscriptionem impetrarunt?

II. Et quatenus affirmative detur ad utramque prioris dubii partem responsio: Si Religiosus, reditum implorans, duas favorabiles ex tribus suffragiorum partibus non retulerit, cuinam Collegio vel Provinciae tunc adscriptus esse censeatur? Et Deus etc.

Sacra Congregatio Eminentissimorum et Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, attentis expositis, super praemissis dubiis respondendum censuit, prout respondet:

Ad I. *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Ad II. *Provisum in I.*

Datum Romae, e Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, hac die 1 Martii 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

VII.

Il Vescovo non ha diritto di esaminare i libri delle messe manuali dei Regolari esenti.

Beatissime Pater,

Guardianus fratrum Minorum, in Dioecesi Sancti Hippolyti commorantium atque pertinentium ad regularem provinciam Sancti Bernardini in Austria, praevio sacrorum Pedum Tuorum osculo, humillime exponit:

Ordinariatus praefatae Dioeceseos, secus atque in Vindobonensi Ecclesiastica provincia ad quam Episcopatus Sancti Hippolyti spectat, immo et contra morem in illa dioecesi hucusque pacifice retentum; a Religiosis minoritis in Conventu ipsius civitatis degentibus exigit, ut exhibeantur sibi libri Missas manuales Coenobii continentes, atque subsecutam earumdem applicationem, hocque ratione paroeciae quam illic fratres Ordinis Minorum Monasterio adnexam habent. Attamen, cum de re agatur paroeciam et iurisdictionem Episcopi nullimode respicienti, neque sermo fuerit de applicanda Missa pro populo aliisve oneribus parochialibus explendis; ipse Guardianus, non Ordinario Dioecesano, sed Regularibus Prelatis, rationem de Missis manualibus debet, ad normam Apostolicarum Constitutionum atque generalium Ordinis legum, suo tempore exhibere.

Hoc autem loco Constitutionibus Apostolicae Sedis et Seraphici In-

stituti omissis, quae vigilantiam super Missarum monialium celebratione Regularium Praelatis committunt, ideoque hanc sollicitudinem ab Ordinario locorum avocasse probantur; sufficiat hic auctoritatem clarissimi viri Angeli Lucidi, qui cum aliis auctoribus et canonistis in opere " *De Visitatione sacrorum Liminum* „ Romae anno 1866, ita ad rem loquitur in Vol. II. Cap. IV, Append. III, num. 95. XI. agens de iis in quibus Regulares exempti nullatenus Episcopis subduntur, ait: " Non possunt (Episcopi) eos (Regulares) compellere ad exhibendos " libros sacristiae, in quibus adnotantur celebrationes Missarum, ut " inde constare possit de integra satisfactione obligationis debitae ex " Legato pio; ex Decreto laudatae Congregationis (Concilii) in Urbina- " ten. 10 martii 1663 ad cap. 18, Trident. sess. 21, lib. 23. decr. p. 456. „

Itaque humillimus orator, pacem cum omnibus maximeque cum Ordinariatu loci integram servare cupiens, neque Ordinis iuribus quae Apostolicae Sedis sunt iura volens aut potens afferre nocumentum; enixe Sanctitatem Tuam rogat, ut significet Episcopo nullam sibi vindicare posse inspectionem super Missarum monialium implemento, cum Apostolica Sedes ordinavit hanc vigilantiam Praesulibus Regularium exemptorum unice competere. Et Deus etc.

Sacra Congregatio Emorum et Rmorum S. R. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus mature perpensis quoad dubium propositum a P. Superiore Conventus Fratrum Minorum in civitate S. Hippolyti existentis, responderi mandavit, prout sequitur:

" *Scribatur Ordinario ad mentem.* Mens est, quod exemptio a iurisdictione episcopali fratribus Minoribus S. Francisci competens extenditur etiam ad Missas manuales; ideoque Episcopus in visitatione canonica nullam sibi vindicare potest inspectionem librorum Missarum manualium in paroecia fratrum Minorum in casu. „

Die 11 maii 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
P. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Se praesente cadavere *si possano cantare più messe di defunto nei giorni di rito doppio.*

Iacen. — 2 Sept. 1903 — Hodiernus magister caeremoniarum ecclesiae cathedralis Iacensis, in Hispania, de sui R.mi Domini Episcopi consensu atque mandato, Sacrae Rituum Congregationi ea quae sequuntur humillime exposuit, nimirum:

In nonnullis Iacensis dioeceseos paroeciis invaluit consuetudo, quae est immemorialis, qua in exequiis defunctorum, Officio persoluto, tres Missae celebrantur, quarum duae primae de Sancto et sine Ministris in ritu duplici, vel de Requie, ritu permittente, tertia vero ut vere exequialis de die obitus et cum Ministris successive cani solet a Sacerdotibus funeri assistentibus. Hinc quaeritur: Utrum, virtute privilegii eidem dioecesi Iacensi concessi, in qualibet hebdomada duas Missas de Requie canendi, praedictae duae Missae primae eodem die exequiarum in eadem ecclesia et in eodem altari absque Ministris celebratae cum cantu post Officium defunctorum, permitti possit ut sint de Requie in duplicibus minoribus tantum, iuxta Decretum N. 3472, *Tarantasien.*, 18 decembris 1878?

Et sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit:

" *Detur Decretum N.* 2915, Tuden., *23 maii 1846, ad XI* „ (1).

Atque ita rescripsit, die 2 septembris 1903.

M. Card. Mocenni

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

La comm. della festa semplice primaria deve precedere la secondaria — Le feste della dedicaz. delle Basiliche di Assisi devono aversi come primarie dall' Ord. dei Minori — Il dì 5 luglio la comm. di Ss. App. Pietro e Paolo prevale alla comm. infra oct. *delle predette Basiliche — La festa coll' ottava, da farsi in giorno libero fra l' ottava, prevale alla festa di maggior rito o dignità senza ottava — Gl' inni proprii in caso d' impedimento debbono secondo i casi trasportarsi e congiungersi — Per indulto possono leggersi le lezioni dell' omelia* Audistis (Dom. II post

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " Dub. XI: In die depositionis aliquorum defunctorum, cantato Officio et Missa de *Requiem* praesente cadavere, mos invaluit in aliquibus ecclesiis, huius dioecesis, quod etiam in duplicibus minoribus, et etiam aliquando maioribus, adhuc praesente cadavere, cantentur iterum duo vel tres Nocturni defunctorum atque totidem Missae de *Requiem*; ita ut una eademque die celebrentur Officium et Missa de die obitus, de die tertia, septima et trigesima a depositione defuncti. Quaeritur: An talis consuetudo liceat in diebus duplicibus minoribus vel maioribus, adhuc praesente cadavere; vel sit tollenda, utpote contraria pluribus Decretis Sacrae Rituum Congregationis?

" R. Ad XI: *Tolerandam, quoad Officium defunctorum: tollendam, quoad Missas, quae unica esse debet, iuxta Decreta alias edita.* „

Pascha) *nell' ottava di S. Tommaso di Kantorbery — La comm. del SS. Sacram. si tralascia nella esposizioue privata — Prima della messa delle notte di Natale non si dice* Fidelium animae etc. — *Le chiese appartenenti ad altri, che abbiano le grate di un monastero di Monache, non devono officiarsi col calendario di queste.*

Ord. Minor. Prov. Angliae — 20 Nov. 1903 — R. P. Thaddaeus Hermans, Kalendarista Provinciae Angliae Ordinis Minorum, de consensu sui R.mi Procuratoris Generalis, a S. R. C. solutionem sequentium dubiorum humillime postulavit, nimirum:

I. An commemoratio festi simplicis primarii debeat praecedere commemorationem festi simplicis secundarii, ita ut in festo duplici S. Romualdi quod die 15 febr. fixe repositum colitur, prius commemorari oporteat festum natale Ss. Faustini et Jovitae Mm. quam Translationem S. Antonii Patavini?

II. An festa dedicationis Basilicarum Assisiensium, de Portiuncula nempe atque de S. Francisco, quae a Benedicto XIII uti matrices et capita ecclesiarum Ordinis Seraphici declarantur, uti festa primaria debeant in universo Fratrum Minorum Ordine haberi, quemadmodum sunt in universo orbe dedicationes Basilicarum Urbis?

III. An sub die 5 iulii commemoratio octavae Ss. App. Petri et Pauli, etiam in ecclesiis consecratis, anteponenda sit commemorationi diei infra octavam dedicationis omnium ecclesiarum Ordinis Seraphici, quamvis in Breviario Romano-Seraphico contrarium hucusque ordinetur?

IV. An festum gaudens octava, si dies libera infra octavam occurrit, in repositione praeferatur festo altioris ritus vel dignitatis, quod octavam non habet?

V. An in festo Translationis S. Francisci atque Inventionis S. Clarae, silente Breviario Romano-Seraphico, hymni proprii, qui sunt ordine historico exarati, debeant in casu impedimenti transponi, vel pro casuum diversitate coniungi.

VI. An die octava S. Thomae Cantuariensis legi possint in III. Nocturno Lectiones Homiliae *Audistis*, ut in Dom. II. post Pascha, quae multis locis iam concessae sunt, licet nondum in Octavario insertae?

VII. An ex Decreto n. 2390, *Varsavien.*, 7 maii 1746 ad V (1), col-

(1) Il citato decreto reca: " 5. Cum in Polonia frequenter fiant expositiones SS.mi publice in maiori altari, et praeter Missam solemnem dicantur etiam Missae privatae ad idem altare maius et ad alia altaria minora; an durante expositione SS.mi, debeat fieri commemoratio de eodem SS.mo Sacramento? — Resp. Ad 5.: Poterit fieri commemoratio de SS.mo Sacramento durante expositione, dummodo sit pro causa publica. „

lecta de Ss. Sacramento prohibeatur in Missis privatis durante expositione, quae non fit pro publica causa, vel addi possit, pro libitu Sacerdotis?

VIII. Missa Conventualis incipiendane est dicto ℣ *Benedicamus Domino* et ℟ *Deo gratias*, praecedentis horae canonicae in nocte Nativitatis Domini, vel adhuc addendum est *Fidelium animae etc.* et *Pater noster*, ut quidam volunt?

IX. Sunt quaedam in Anglia ecclesiae Missionum, quae conventum Monialium S. Clarae adnexum habent, quarum chorus, modo consueto, vel per crates, cum ecclesia communicat. Num istae ecclesiae, quoad Missae celebrationem, habendae sint tamquam ecclesiae Monialium, ita ut inibi Missae legi debeant Officio earum conformes?

Et S. eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibus sedulo expensis, respondendum censuit:

Ad I. *Affirmative*, iuxta Decreta. — Ad II. *Affirmative.* — Ad III. *Affirmative.* — Ad IV. *Affirmative.* — Ad V. *Affirmative* ad utramque partem. — Ad VI. *Affirmative*, ex indulto. — Ad VII. Commemoratio SS. Sacramenti omnino omittitur durante expositione ex causa privata. — Ad VIII. *Affirmative* ad primam partem, iuxta Rubricam specialem in Nativitate Domini; *Negative* ad secundam. — Ad IX. *Negative.*

Atque ita rescripsit et indulsit.

Die 20 novembris 1903.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Chi debba celebrare le messe di requie pel Sommo Pontefice, pel Vescovo ordinario e per l' Imperatore, le quali sono messe privilegiate.

Pharen. — 20 Nov. 1903 — Hodiernus R.mus Ordinarius dioeceseos Pharen. a Sacra Rituum Congregatione reverenter expostulavit:

I. An absolutiones quae fiunt in exequiis Summi Pontificis, Episcopi Ordinarii vel Imperatoris, etc., iuxta Caeremoniale Episcoporum et Pontificale Romanum, peragendae sint a dignitatibus et in ecclesia cathedrali vel etiam a simplici Sacerdote ex clero sive saeculari sive regulari et in aliis ecclesiis?

II. An Rubricae et Decreta circa Missas de Requie privilegiata respiciant etiam Missas de Requie quae celebrantur pro Summo Pontifice, Episcopo Ordinario vel Imperatore, etc. ita ut hae postremae

Missae nullo gaudeant speciali privilegio diebus per Rubricas vel decreta impeditis?

Et Sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque accurate perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. — *Dictae absolutiones fieri debent a dignitatibus et in ecclesia cathedrali vel in alia ecclesia, arbitrio Ordinarii, eligenda, si ipsa ecclesia cathedralis impedita fuerit.*

In caeteris autem ecclesiis et a simplicibus Sacerdotibus non sunt faciendae nisi interveniente Apostolico Indulto.

Ad II. *Affirmative.*

Atque ita rescripsit die 20 novembris 1903.

S. Card. Cretoni, *S. R. C., Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Le genuflessioni innanzi all' altare dove nella messa trovasi consacrato il SS. Sacramento, si fanno unico genu.

Rhemen. — 20 Maii 1904 — Hodiernus Canonicus caeremoniarum magister ecclesiae metropolitanae Rhemensis, de consensu sui E.mi Archiepiscopi, sequentia dubia Sacrorum Rituum Congregationi, pro apportuna declaratione, humillime proposuit, videlicet:

I. Utrum Canonici ante altare in quo missa celebratur, transeuntes a consecratione usque ad communionem, genuflexionem duplicem nempe utroque genu efficere debeant, an genu dextero tantum usque in terram flectere?

II. Utrum idem modus genuflectendi servari etiam debeat a quolibet sacerdote qui, sive ad altare procedit Missam celebraturus, sive redit celebrata Missa, transit ante aliud altare in quo tunc Missa celebratur et est inter consecrationem et communionem?

III. Utrum eodem modo genuflectere debeant ceroferarii qui ab altari discedunt post consecrationem, cum intorticia in sacristiam referunt et cum statim ad loca sua prope altare redeunt?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque sedulo perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Negative ad primam partem, affirmative ad secundam.

Ad II. Negative et serventur Rubricae de ritu celebrandi tit. II. n. I.

Ad III. Genuflectant unico genu.

Atque ita rescripsit, die 20 Maii 1904.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Nei luoghi spettanti a due diocesi si può esercitare la facoltà propria di qualche Ordine religioso colla clausola dummodo in dicto loco nullus eorundem Ordinum conventus reperiatur, *in quella parte dove non si trovano i detti conventi, benchè si trovino nell' altra parte.*

Plurium Dioecesium. — 28 Aug. 1903 — Etsi anteactis temporibus vix umquam evenit, ut una eademque civitas ad duas diversas dioeceses vel Vicariatus vel Apostolicas Praefecturas pertinuerit, hodie dum nihilominus id locum obtinet; exemplo sit civitas Londinensis, quae in duas dioeceses dividitur, Westmonasteriensem scilicet et Southwarcensem. Id vero causae est cur a nonnullis dubitetur utrum facultates, quae sunt Regularium propriae et quarum exercitium aliis minime conceditur, nisi pro iis locis in quibus eorundem conventus non existit, exerceri valeant ab iis, quibus ex speciali indulto fuerunt tributae, si ipsi commorentur in ea parte civitatis, id est in ea dioecesi, in qua nullus extat Regularium conventus, quamvis extet in altera parte civitatis, id est in alia dioecesi. Quae causa dubitandi potissimum est aucta ex Decreto huius S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 14 decembris 1857 in una Tornacensi, in qua dubium erat propositum: " *An per loca in quibus Ordo Minorum Observantium S. Francisci Assisiensis non existit, intelligendum sit in casu civitas, oppidum, pagus, cum respectivis suburbiis, sive in locis eis adiacentibus?* „, cui responsum fuit: " *Affirmative.* „ Porro haec S. Congregatio, attenta casus novitate, ut omnis ambigendi ratio de medio tollatur, certaque agendi norma in posterum statuatur, sequens dubium dirimendum proposuit:

" *An in civitatibus et generatim locis, in quibus sunt constitutae duae dioeceses, vel Vicariatus Apostolici etc... eae facultates, quae sunt aliquorum Ordinum propriae, quaeque fuerunt concessae per speciale indultum, cum clausula:* DUMMODO IN DICTO LOCO NULLUS EORUNDEM ORDINUM CONVENTUS REPERIATUR, *exerceri valeant in ea parte civitatis vel loci, in qua nullus adsit conventus dictorum Ordinum, adsit vero in alia?* „

Et E.mi Patres in generali Congregatione habita in Palatio Vaticano diei 18 augusti 1903 proposito dubio respondendum mandarunt: " *Affirmative.* „

De quibus relatione peracta SS.mo D.no Nostro Pio PP. X in audientia habita die 28 eiusdem mensis et anni ab infrascripto Cardi-

nali Praefecto, Sanctitas Sua Emorum Patrum resolutionem ratam habuit et confirmavit.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 28 augusti 1903.

A. Card. TRIPEPI, *Praefectus.*
Pro R. P. D. FRANCISCO, Archiep. Amiden. *Secret.*
J. M. Can. COSELLI, *Substitutus.*

II.

Agl' Istituti di Terziarii di voti semplici competono le indulgenze tutte concesse a' Religiosi del primo e secondo Ordine.

Ad hanc S. Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam saepe dubia delata sunt circa relationem Tertiariorum, tanto hodie numero in communitate viventium et simplicia vota nuncupantium, ad respectivos suos Ordines regulares, quoad Indulgentias et spirituales gratias. Quae dubia succreverunt ex quo Leo XIII fel. rec. speciales Indulgentias pro iis solis Tertiariis, tum Franciscalibus, tum Ordinis Servorum B. M. V., qui in saeculo vivunt, concessit, sublatis omnibus aliis Indulgentiis eousque istis Tertiis Ordinibus tributis. Verum est Sacram Congregationem Episcoporum et Regularium, in suis normis pro approbatione horum Institutorum (Sect. I, § 2, n. 16), statuisse: " Instituta Tertiariorum non approbentur, nisi a " Superioribus Generalibus eorum Ordinum, a quibus et nomen et " habitum mutuantur, in proprium respectivum Tertium Ordinem ag- " gregentur, ed ad indulgentiarum et gratiarum spiritualium partici- " pationem, *quantum concedere fas est*, admittantur „; haec tamen postrema verba, ut patet, praesentem quaestionem in ambiguo adhuc reliquerunt:

Quare ne tot ex utroque sexu Tertiarii horum Institutorum, quae exemplo et opere de re catholica optime sunt merita, diutius indulgentiis certis careant, quaesitum est:

" An generali dispositione omnibus Institutis Tertiariorum in com- " munitate degentium et vota simplicia emittentium ab Apostolica " Sede sint concedendae Indulgentiae primo et secundo Ordini re- " spectivo propriae? „

Et E.mi Patres in generali Congregatione ad Vaticanum habita die 18 augusti 1903 responderunt:

" *Affirmative.* „

De quibus facta relatione SS.mo D.no Nostro Pio PP. X, in au-

dientia die 28 eiusdem mensis et anni, ab infrascripto Card. Praefecto, Sanctitas Sua Patrum Cardinalium responsum probavit et confirmavit, decrevitque : *primo*, ut Instituta Tertiariorum in communitate degentium et vota simplicia emittentium, dummodo Ordinibus, a quibus nomen et habitum mutuantur, legitime sint aggregata, participent omnes Indulgentias a Romanis Pontificibus primis et secundis Ordinibus directe tantum concessas ; *secundo*, ut eorundem ecclesiae eisdem Indulgentiis gaudeant, quibus ecclesiae respectivi primi et secundi Ordinis fruuntur ; *tertio*, ut aliae Indulgentiae huiusmodi Tertiis Ordinibus antea concessae in posterum solis Tertiariis in saeculo viventibus sint propriae.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 28 augusti 1903.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
F. Sogaro, Archiep. Amiden. *Secretarius.*
Iosephus M. Can. Coselli, *Subst.*

III.

Indulg. di 100 giorni per la medaglia miracolosa e la recita della giaculatoria ivi iscritta.

Beatissimo Padre,

Agostino Veneziani, Pro Procuratore Generale della Congregazione della Missione, umilmente prostrato al bacio del S. Piede, implora dalla S. V. che in occasione del solenne Giubileo dell' Immacolata, si degni accordare a vantaggio di tutti coloro che portano la " *Medaglia* detta *miracolosa* „ , purchè benedetta e consegnata da chi ne ha la debita facoltà, l' indulgenza di *cento* giorni, applicabile anche ai defunti, da lucrarsi *ogni volta* che divotamente recitano la giaculatoria iscritta sulla medaglia stessa : " O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi, „

Che della grazia ecc.

SS. D. N. Pius Pp. X, in audientia habita die 27 Aprilis 1904 ab infrascripto Card. Praefecto S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, benigne annuit pro gratia iuxta praeces. Praesenti *in perpetuum* valituro cum Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 27 Aprilis 1604.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
Ios. M. Cancus Coselli, *Substitutus.*

IV.

Modificazione delle indulgenze annesse ad una commemorazione di S. Stefano Protomartire.

Beatissimo Padre,

Nicola Giuseppe Camilli, Arcivescovo di Tomi, prostrato al bacio del S. Piede, umilmente espone quanto segue:

Nell' udienza del 3 gennaio del corrente anno la S. V. degnavasi accordare per la recita dell' Antifona coi versetti e l' orazione in onore di S. Stefano Protomartire un' indulgenza parziale per ogni giorno e la plenaria nelle due feste del Santo, 3 agosto e 26 dicembre. Ora, nel Rescritto della S. Congregazione delle Indulgenze e SS. Reliquie, in data del 23 dello stesso gennaio, tra le condizioni per lucrare quelle indulgenze plenarie vi è, che si debba recitare la suddetta Antifona ecc. ogni giorno per un anno intero. A rendere però più facile ai fedeli l' acquisto delle indulgenze plenarie suddette, il Supplicante prega la S. V. a voler benignamente modificare quel Rescritto, di modo che tali indulgenze possano lucrarsi nelle due feste accennate, o in uno dei giorni delle loro ottave, da coloro che avranno recitato l' Antifona ecc. nei nove giorni che precedono ciascuna delle feste medesime. Che della grazia ecc....

SS.mus D.nus N.r Pius PP. X, in Audientia habita die 8 Iunii 1904 ab infrascripto Cardinali Praefecto Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae benigne annuit pro gratia iuxta preces, firmo manente in ceteris tenore Rescripti in supplici libello memorati. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 8 Iunii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
J. M. C. Coselli, *Substit.*

V.

Indulgenza di 7 anni e 7 quarantene ad una invocazione al SS. Cuor di Gesù in fine della messa.

Urbis et Orbis — 17 jun. 1904 — Quo fervent:ius Christifideles, hac praesertim temporum acerbitate, ad Sacratissimum Cor IESU confugiant Eique laudis et placationis obsequia indesinenter depromere,

divinamque miserationem implorare contendant, SS.mo Dno N. Pio Pp. X supplicia vota haud semel sunt delata, ut precibus, quae iussu s. m. Leonis XIII post privatam missae celebrationem persolvi solent, ter addi possit sequens invocatio " COR IESU SACRATISSIMUM, MISERERE NOBIS „ aliqua tributa Indulgentia Sacerdoti ceterisque una cum eo illam devote recitantibus.

PORRO SANCTITAS SUA, cui, ob excultam vel a primis annis pietatem singularem, nihil potius est atque optatius, quam ut gentium religio magis magisque in dies augeatur erga sanctissimum COR IESU, in quo omnium gratiarum thesauri sunt reconditi, postulationibus perlibenter annuere duxit; ac proinde universis e christiano populo, qui una cum ipso Sacerdote, post privatam Missae celebrationem, precibus iam indictis praefatam invocationem addiderint, Indulgentiam septem annorum totidemque quadragenarum, defunctis quoque applicabilem, benigne elargiri dignata est. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria S. Congnis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 17 Iunii 1904.

A. Card. TRIPEPI, *Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

Sacra Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri.

Feria VI, die 3 Iunii 1904.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalium a *Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X* Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expurgationi ac permissioni in universa christiana republica praepositorum et delegatorum, habita in Palatio Apostolico Vaticano die 3 Iunii 1904, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque, atque in Indicem librorum prohibitorum referri mandavit et mandat quae sequuntur opera:

Ciro Alvi. — *S. Francesco d' Assisi Romanzo.* Milano-Palermo-Napoli 1903.

Albert Houtin. — *L' Americanisme*, Paris 1904.

Anton Vogrinec. — *Nostra maxima culpa! Die bedrangte Lage der katholischen Kirche, deren Ursachen und Vorschlage zur Besserung.* Wien und Leipzig 1904.

Itaque nemo cuiuscumque gradus et conditionis praedicta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate, aut in posterum edere, aut edita legere vel retinere audeat, sub poenis in Indice librorum vetitorum indictis.

Carolus Denis et Michael Georgel Decreto S. Congregationis, edito die 4 Decembris 1903, quo eorum quidam libri notati et in Indicem librorum prohibitorum inserti sunt, laudabiliter se subiecerunt.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa X per me infrascriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Decretum probavit, et promulgari praecepit. In quorum fidem etc.

Datum Romae die 3 Iunii 1904.

Andreas Card. Steinhuber, *Praefectus.*
Fr. Thomas Esser, Ord. Praed. *a Secretis.*

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio

§ 5. Tela processuale.

(Contin. — V. Vol. XV, pag. 130 — 138)

u) *Contestazione della lite.*

" XXVI. Si procede quindi alla contestazione del fatto delittuoso, " e delle risultanze che se ne sono avute, per credere l' inquisito col- " pevole ed incorso nelle relative penalità canoniche. „

La contestazione della lite suol definirsi, giusta Schmalzgrueber L. II, tit. 5, n. 2: " Fundamentum iudicii, per petitionem actoris in iure propositam et congruam rei responsionem secutam animo litigandi. „

Perchè adunque la lite giudiziaria abbia cominciamento è necessario: 1.° che si faccia la petizione dall' attore e la risposta dal reo — 2.° che tal petizione e tale risposta si facciano innanzi al giudice — 3.° che si facciano con animo di litigare (1).

---

(1) La parola *contestazione* è derivata, secondo alcuni, da che anticamente presso i Romani, prima che la procedura giudiziaria fosse regolata da apposita legislazione, i litiganti solevano menar seco dei testimoni, ed alla presenza di questi innanzi al giudice dicevano: *testes estote.*

La contestazione della lite è sì necessaria, che senza di essa non si può procedere generalmente alla sentenza definitiva (cap. un. tit. 5 L. II Decret.); e ciò è secondo il diritto naturale, dovendosi sentenziare su cose ben conosciute e contraddette dalle due parti.

Varii sono gli effetti della contestazione della lite, che enumera diffusamente lo Schmalzgrueber (L. II, tit. 5, n. 8). Noi ricordiamo solo: 1.° che con essa s' interrompe la prescrizione anche di lungo tempo (di 10 o di 20 anni) — 2.° che le azioni penali derivanti da delitti o quasi delitti passano in solido agli eredi — 3.° che si stringe un quasi-contratto fra le parti tra loro ed il giudice, sicchè nessuno può re cedere prima della sentenza definitiva; e se recede, ha l' obbligo di indennizzare le altre parti.

La contestazione della lite nelle cause civili si suol fare con certe solennità; ma nelle cause criminali, basta solo la interrogazione del giudice e la risposta del reo. Così il Pellegrini (Prax. Vicar. P, IV, sect. 9, n. 55): " An in causis criminalibus fiat litis contestatio? Resp. Affirmative; non tamen servata solemnitate ut in causis civilibus; sed per interrogationem iudicis et responsionem rei inducitur litis contestatio, etiamsi procedatur per accusationem et accusator non sit praesens. „

Bastano adunque le interrogazioni e le risposte del costituto nei processi criminali perchè la lite sia contestata. Tutto quello che il reo confessa nel costituto è fuori quistione, e perciò non entra nella contestazione della lite. Vi entra solo ciò che l' imputato nega; e di ciò si dovranno formare le *posizioni* e gli *articoli* perchè tutto possa discutersi con esattezza e con precisione. Le *posizioni* sono i capi di accusa contro l' imputato; gli *articoli* le cose che riguardano le prove delle dette accuse, sulle quali devesi procedere a chiarirne la verità.

Compito di formolare le *posizioni* e gli *articoli* sarebbe del Promotore fiscale, e propriamente dovrebbero formolarsi dopo che si siano chiariti giudizialmente i discarichi dati dal reo nel costituto (v. Rota *Enchir. Conf, et Iud. Eccl.* P. II, Sect. VI, c. 1 n. 710). E, secondo la procedura ordinaria, dovrebbesi citare il reo per sentire i detti articoli, e perchè dia le sue risposte o negative o affermative. Trattandosi però di processo sommario, può tutto compiersi dal giudice; purchè però si chiariscano giudizialmente i discarichi fatti dal reo.

v) *Difesa del reo di sè stesso.*

" XXVII. Avendo in questo modo l' inquisito piena contezza di ciò " che esiste in atti a suo carico, oltre al rispondere, può anche va- " lersi del dritto che ha di difendersi da sè stesso.

" XXVIII. Può altresì, se lo richiede, ottenere la prefissione di un

" termine ad esibire la difesa con memoria scritta, specialmente quan-
" do pel disposto dall' Art. XXIII non avesse potuto prepararsi alle
" risposte in sua discolpa. „

Qui si parla delle discolpe che può fare il reo da sè stesso fin dal costituto; e ancora della difesa che può fare anche in iscritto; onde ha diritto di chiedere ed ottenere il tempo necessario per compierla.

Tutti i Canonisti parlano della pubblicazione del processo, la quale consiste soprattutto nel mostrarne gli atti al reo, ovvero al suo difensore. La Istruzione non fa parola di pubblicazione; invece dà ad intendere che il reo può conoscere pienamente ciò che esiste in atti a suo carico dalle interrogazioni del costituto. Chi facesse solo ciò, non contravverrebbe alla Istruzione. — Essendo però la pubblicazione di diritto naturale, quando il reo la richiede (domandando di leggere il suo processo) non la si può negare (v. Rota l. c. n. 715; Lega *de Iud. Eccl.* L. II, P. III, n. 323); dovendo conoscere per la sua giusta difesa tutto quello che vi ha contro di lui. Vero è che può farsi, stante le condizioni dei tempi, come si disse innanzi (pag. 131); possono cioè esibirsi gli atti processuali al solo avvocato del reo col giuramento di segretezza; ovvero può farsi sentire al reo il tenore delle deposizioni, senza i nomi dei testi che col detto giuramento potranno esibirsi all' avvocato.

x) *Ristretto del processo.*

" XXIX. Ultimato il processo, il compilatore degli atti forma il ri-
" stretto delle essenziali risultanze del medesimo. „

Il ristretto del processo consiste nell' estrarre dal detto processo e mettere in iscritto le sole cose che riguardano la colpabilità del reo ovvero il suo disgravio, tolte le formalità di rito dalle testimonianze e dagli altri atti processuali.

Serve a facilitare lo studio della causa al giudice ed agli altri officiali che vi prendono parte, massime quando il processo sia voluminoso e intricato.

Ciò non toglie che sì il giudice, come gli altri officiali, possano ricorrere, quando ad essi piaccia, al processo originale, che dev' essere gelosamente custodito in Curia dal Cancelliere.

y) *Scelta ed officio dell' Avvocato.*

" XXX. Nel giorno che si propone la causa l' inquisito è in facoltà
" di farsi rappresentare e difendere da altro Sacerdote o da laico pa-
" trocinatore, preventivamente approvati dall' Ordinario.

" XXXI. Ove il prevenuto si ricusi di deputare il Difensore, l' Or-
" dinario provvede con designargliene uno di Officio.

" XXXII. Il Difensore, con la dovuta riservatezza, prende cogni-
" zione del processo e del ristretto in Cancelleria, onde sia in grado
" di far la difesa, la quale può essere esibita precedentemente alla
" proposizione della causa in fogli manoscritti. È pur esso soggetto
" all' obbligo giurato del secreto qualora a giudizio dell' Ordinario la
" natura della causa lo esiga. "

Ad ogni reo devono concedersi le difese: ciò è non solo di diritto positivo (Clem. *Pastoral. De sent. et re iudic.* e Clement. *Saepe, De verbor. signif.*); ma sì ancora di diritto naturale, come insegnano tutti i DD. Il reo non può rinunziare ad esse, massime se sacerdote, che ha dovere di tutelare il suo buon nome. E se il reo non sceglie da sè il difensore, questi dovrà venirgli assegnato d' officio dal giudice.

Qualsivoglia persona perita in diritto, o ecclesiastica o laica, o della diocesi o estranea, può essere eletta all' ufficio di difensore, purchè sia di fiducia della Curia e ne abbia da questa l' approvazione.

Richiedendolo la natura della causa, a giudizio dell' Ordinario, il difensore può essere sottoposto al giuramento del secreto, il quale secreto può estendersi anche all' imputato pei soli nomi dei testi come vedemmo sopra.

Che cosa può fare il difensore? Ecco le precipue sue attribuzioni:

a) Può chiedere la ripetizione di quei testi, sulle cui deposizioni cade qualche dubbio.

b) Può chiedere la confrontazione di quei testi che o non hanno bene inteso o non hanno ben veduto.

c) Può chiedere la *declinatoria del foro*, quando il giudice sia incompetente o per ragione di *materia*, perchè eccede le sue attribuzioni; o per ragione di *domicilio*, quando si tratti di suddito non suo; o per ragione di *facoltà*, quando il giudice sia delegato a cause diverse da quella di cui si tratta. In questi casi lo stesso giudice conosce e pronunzia sulla propria competenza (Pignatell. *Cons. Can.* tom. 10, cons. 151, n. 89).

d) Può anche chiedere la *declinatoria del foro* quando il giudice sia sospetto, o per *inimicizie col reo*, se p. e. sian precedute minacce, o mali trattamenti; o per *ispeciale affezione al nemico del reo*, se p. e. sia consanguineo o affine alla parte avversa, o suo padrone o dipendente o intimo amico; o per *speciale affezione verso la causa*, se p. e. abbia come privato la stessa causa in altro tribunale o fu avvocato o procuratore nella stessa causa, o da essa debba provenirgli qualche segnalato vantaggio. — In questi casi il diritto vuole (c. *Secundo*, de *Appell.* et c. *Cum speciali* eod. tit.) che si esponga la ragione del sospetto innanzi allo stesso giudice, e che vengano scelti degli arbitri dal giudice insieme e dal reo, i quali debbano esaminare la eccezione; e se

questa sarà riconosciuta legittima, la causa dovrà devolversi al giudice superiore; altrimenti dovrà proseguirsi dal medesimo giudice.

e) Può fare eccezioni sulla *validità del processo*, quando si sia mancato nelle parti sostanziali; sulla *qualità dei testi* quando non siano idonei o fededegni; sulle *varie circostanze dichiarate*, quando non siano conformi a verità ecc. ecc.

Alle eccezioni può rispondere il promotore fiscale, ed il difensore può replicare, e così di seguito. Sta però al giudice stabilire il tempo del contendere o il numero delle repliche, perchè non si protraggano in infinito. (*Continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

11.

Circa i fatali per fare opposizione alle deliberazioni capitolari.

Nel Capitolo di B. Arnoldo canonico appella al Vescovo contro una deliberazione capitolare presa a maggioranza di suffragi due settimane prima, perchè lesiva dei suoi interessi. Il Vescovo rigetta il suo appello perchè fatto dopo i dieci giorni dalla deliberazione. Arnoldo insiste perchè non trattasi di sentenza giudiziale, per cui valgono i fatali di diritto. — Si chiede: che è da dire di questo appello?

La risposta al dubbio può desumersi dal c. *Concertationi*, 8, *De Appellationibus* in 6., in cui sta detto: " Statuimus ut ab electionibus. postulationibus, provisionibus et quibuslibet extra iudicialibus actibus (in quibus potest appellatio interponi), quisquis ex eis gravatum se reputans, per appellationis beneficium gravamen illatum desideraverit revocari, intra decem dies, postquam sciverit, si velit, appellet: post decemdium vero eidem aditus non pateat appellandi. Sed si per contradictionem debitam, vel alia iuris remedia, petierit revocari gravamen; ei (dummodo medio tempore his non consenserit) lapsus decendii non obsistat. „

L'appello adunque non solo dalle sentenze giudiziali, ma da qualsivoglia atto anche stragiudiziale, deve farsi fra lo spazio di giorni dieci, trascorsi i quali l'appello non più si ammette. I giorni dieci debbono computarsi dal giorno della scienza (*postquam sciverit*); e

tale scienza riguarda non solo l' atto da cui si appella, ma sì ancora il gravame che si è recato (1).

Vero è che, trattandosi di ingiusti gravami contro di sè o contro la propria chiesa, si dà luogo alla *contraddizione*, la quale può promuoversi anche oltre i dieci giorni.

Ma in che consiste cotal *contraddizione* ed in che si differenzia dall' *appello?*

La contraddizione consiste nell' azione che ciascuno può esercitare per salvaguardare i proprii diritti che reputa lesi; e quest' azione può esercitarsi o presso il superiore del capitolo, o presso arbitri scelti da ambo le parti. Può esercitarsi anche dopo i dieci giorni; giacchè, non trattandosi di sentenza giudiziale, non si tratta neppure di cosa giudicata. Si ascolti il Pirhing L. III, tit. 11, n. 4: " Si quid a maiore parte capituli irrationabiliter aut in damnum Ecclesiae sit decretum, possunt alii pauciores et minores numero, imo etiam unicus, allata rationabili causa, contradicere et se opponere ad impediendam et rescindendam ordinationem, seu decretum maioris partis... Debet tamen pars minor contradicens probare quod obiicit contra maiorem partem capituli, et quidem coram superiore capituli seu collegii, vel coram electis arbitris, quia pars maior non est iudex et suspecta est parti minori ipsi contradicenti... Neque vero in hoc casu necessarium est ut contradicens appellet, sed satis est contradicere sive agatur de suo praeiudicio, sive tertii, sive ipsius collegii seu universitatis; quia potest contradicens nihilominus querelam ad superiorem conferre et petere ut quod decretum est irrationabiliter per partem maiorem capituli retractetur; cum enim capitulum non procedat iudicialiter, sed extraiudicialiter solum, ideo eius decretum non transit in rem iudicatam „

La differenza poi che corre fra l' appello e la contraddizione è in ciò che l' appello riguarda soprattutto la votazione, ed è diretto ad annullarla; la contraddizione poi non riguarda principalmente la votazione, ma il danno e la ingiustizia che da essa proviene, ed è diretta a risarcirla. Inoltre l' appello sospende l' esecuzione della deliberazione capitolare; la contraddizione non la sospende, ma il capilo può bene eseguire quanto ha deliberato. Perciò i DD. consigliano

(1) Ecco un esempio addotto nel luogo cit. della Glossa, v. *Concertationi*: " Ponamus quod Episcopus Pictaviensis contulit tibi beneficium quod erat mihi debitum, et ignorabam quod esset mihi debitum, cum sciebam collationem esse tibi factam; post scivi quod illa collatio fuit facta in meum praeiudicium: certum est quod possim appellare intra decem dies qui numerantur a die notitiae gravaminis quo scivi quod collatio fuerat facta in meum praeiudicium. „

l' appello come mezzo più efficace della contraddizione (v. Pirhing l. c. e De Herdt *Prax. Capit.* cap. 32, § 21, n. VII).

Ma fra quanto tempo può farsi la *contraddizione?* Non pare ciò stabilito in diritto. Non mancano Autori che assegnano per tale effetto lo spazio di 6 mesi. Ecco come insegna il De Herdt l. c. § 9, n. IV: " Advertendum autem est canonicum aut canonicos contemptos, propter bonum pacis postea consentire posse et acta capituli, ipsis absentibus facta, admittere, approbare et ratificare ac si ipsis praesentibus resoluta fuissent. Quod si consentire noluerint, tempore et modo debito contradicere et reclamare debent. Ad appellandum decem tantum dies a iure conceduntur; ad contradicendum autem, iuxta nonnullos, datur sex mensium spatium a die scientiae actorum (Scarfant. lib. IV, tit. 1, n. 39). Eo vero tempore, quo contradicere valent elapso, actum capitularem confirmare censentur. „

Vi sono adunque due mezzi per rendere inefficace una deliberazione capitolare presa a maggioranza di voti: l' appello e la contraddizione. L' appello, che ne sospende l' esecuzione, deve farsi fra dieci giorni. La contraddizione, che non ne sospende la esecuzione, può farsi fra sei mesi. Quello deve farsi al Vescovo; questa può farsi al superiore del capitolo, ovvero ad arbitri eletti d' ambo le parti, e ancora al giudice ecclesiastico per tutelare gl' interessi propri e della chiesa.

Venendo ora al caso proposto, trattandosi qui di vero appello, Arnoldo non può produrlo oltre i dieci giorni. Gli rimane solo il diritto di contraddizione, il quale non può impedire l' esecuzione di quanto fu deliberato contro di lui.

QUESITI

con brevissime risposte.

40. *Circa la parità de' voti capitolari.*

D. Nel capitolo di B. si propose la vendita di alcuni oggetti mobili: la votazione secreta però dei capitolari riuscì metà per l' affermativa e metà per la negativa. Possono vendersi gli oggetti?

R. Perchè la votazione capitolare abbia il suo effetto, è mestieri che la maggioranza (almeno un voto o anche mezzo voto oltre la metà) convenga nella cosa proposta. Così il c. *Quia propter*, 42, *de Elect.* ecc. Quando i voti sono pari, sì per l' affermativa, come per la negativa, la votazione non ha effetto; ed è come se non si fosse fatta. In tal caso può ripetersi la seconda ed anche la terza volta; e non avendosi neppur così la maggioranza, la cosa può rimettersi di comune accordo al giudizio del superiore (V. De Herdt *Prax. Capit.* Cap. 32, § 25, n. II; Bouix *De Capit.* P. I. sect. 4, cap.

8, n. 13). Finchè però la cosa non si decida o colla maggioranza di voti, o colla determinazione del superiore, non si potrà fare ciò che si era proposto.

41. *Circa l' uso delle candele di cera adulterata; e se vi sia pericolo per l' indulgenza dell' altare privilegiato celebrando colle dette candele.*

D. Tizio sacerdote ha l' obbligo di celebrare molte messe in altare privilegiato. Dove egli celebra si somministrano candele in gran parte adulterate, ond' egli ha dubbio se adempie così l'obbligo assunto. La ragione del dubbio si è che un notabile difetto nell' opera ingiunta fa perdere la indulgenza, giusta S. Alfonso L. VI, n. 534.

R. È vero che celebrare il S. Sacrifizio con cera adulterata è cosa riprovevole. La Rubrica del messale vuole che la messa sia celebrata con almeno due candele *di cera* (*De def.* tit. X, n. 1). Nondimeno è invalso quasi da per tutto l' uso, o meglio l' abuso, di adoperare, per un vile risparmio, anche nel S. Sacrifizio, candele non di pura cera; ma di cera mista a cerogene ed ad altre sostanze eterogenee. Sappiamo che non pochi Vescovi e rettori di chiese curano diligentemente che almeno sull' altare ardano candele di cera genuina che ha con sè anche mistici significati. Ma il celebrare con cera adulterata può dirsi oggidì una grave mancanza? — Non crediamo. La S. C. dei Riti, più volte interrogata di ciò, non ha creduto di rispondere. Ha condannato solo l' uso delle candele steariche (16 sept. 1843 *in Massilien.* n. 2865), e l' uso delle candele di sego (10 dec. 1857 *in Carolinopolitana*, n. 3063); niente però ha dichiarato sull' uso delle candele di cera adulterata.

Stante adunque la consuetudine quasi generale ed il silenzio della S. Sede, non sapremmo condannare molto coloro che si conformino a quest' uso fino a che la S. Sede non avrà pronunziato il suo oracolo.

E dopo ciò non vediamo come possa correre pericolo la indulgenza dell' altare privilegiato celebrandosi il S. Sacrifizio con cera adulterata; tanto più che la indulgenza non è annessa al Sacrifizio, ma all'altare; e però quando il S. Sacrifizio sia ivi *validamente* celebrato, la indulgenza sarà pure *validamente* applicata (1).

(1) Si disputa fra i TT. se per applicare una indulgenza ai defunti si richiegga lo stato di grazia. Alcuni affermano con S. Alfonso (L. VI, n. 534, opinando che niuno può applicare ai defunti una indulgenza senza averla lucrata lui prima. Altri, con Suarez, Billuart, Navarro, Toledo, Palmieri (Gury-Palmieri Vol. II, n. 862 nota 5), negano, negando la necessità di lucrarsi la indulgenza da chi vuole applicarla alle anime purganti, alle quali va concessa direttamente dalla Chiesa quando siano adempite le opere ingiunte. — Checchè sia di tal quistione, nel nostro caso è fuori dubbio che la indulgenza dell' altare privilegiato è applicata non dal sacerdote, ma dalla Chiesa. La S. C. delle indulg., spiegando la natura di tale concessione, dichiarò (28 iul. 1840 che la detta indulgenza, " spectata mente concedentis (Ecclesiae) et usu clavium potestatis, animam statim liberat ab omnibus Purgatorii poenis; spectato tamen applicationis effectu, intelligenda est indulgentia cuius mensura divinae misericordiae beneplacito et acceptationi respondet. „ Basta adunque che si celebri validamente il S. Sacrifizio in altare privilegiato, perchè venga applicata la indulgenza.

42. *Se i beneficii vacati nel Napoletano nel secondo semestre, durante la vacanza della sede vescovile, possano conferirsi dal successore.*

D. Durante la vacanza della sede vescovile di L. nel Napoletano nei mesi di luglio ed agosto sono vacati due beneficii della Cattedrale: possono questi conferirsi dal successore in detta Sede?

R. Possono; purchè non si tratti di parrocchie vacate in Curia (in forza dell' art. XI del Concordato del 1818). Ecco una dichiarazione autentica: " Essendosi promosso il dubbio dal Vescovo di Molfetta, se dopo la pubblicazione del Concordato (del 1818) i canonicati delle Cattedrali e Collegiate del Regno vacati o da vacare nel secondo semestre dell' anno, essendo vacante la Cattedra Vescovile, siano di collazione della S. Sede, o debbansi riservare alla collazione del Vescovo, se ne sono per la corrispondente risoluzione aperte trattative col Commissario Pontificio per la esecuzione del Concordato: in seguito delle quali il detto Commissario Pontificio ha fatto conoscere, di esser egli stato autorizzato a dichiarare l' annuenza di Sua Santità, e la ricognizione che fa la Santità Sua del diritto di collazione dei canonicati vacati in sede vacante pei mesi vescovili al Vescovo successore; come rimangono riservati ai Sommi Pontefici successori quelli che vacano o vacheranno nei primi sei mesi, durante la vacanza della Sede Apostolica „ (1).

43. *Circa la tassa per le messe, il cui stipendio si raccoglie in chiesa con elemosina.*

D. Mevio parroco ha posta una cassetta in chiesa per raccogliere elemosine affine di celebrare una messa mensile per le anime purganti, ed il supero collocarlo a frutto fino a formare un capitale per la detta pia opera. Di ciò ha ammonito i fedeli con una scritta sulla cassetta. Lo stipendio però di ciascuna messa l' ha fissato a L. 1,85, invece di L. 1,50 secondo la tassa diocesana: dal perchè le messe di defunto, che si commettono d' ordinario ad occasione di funerali o per qualche causa determinata, sogliono, per uso invalso, avere lo stipendio di L. 2. — Si chiede se Mevio può star tranquillo di coscienza.

R. Risolvemmo altrove un altro simile caso (*Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 276, n. 49); ed ora possiamo ripetere le regole ivi assegnate, sull' autorità del Pasqualigo (*De Sacrif. Novae Leg.* qu. 933). Quando adunque l' uso generale abbia elevato, specie in certe occasioni, lo stipendio diocesano della messa, chi debba tassare per conto altrui tale stipendio, può seguire l'uso generale. La ragione si è che la legge può venir modificata da una legittima consuetudine. Quando poi l' uso non è generale, o vi ha qualche dubbio su di esso, la regola sicura è quella d' interpellarne l' Autorità diocesana, la quale ha il diritto di stabilire la tassa *secundum morem civitatis*

(1) Con ciò rimane autorevolmente confermato ciò che noi scrivemmo nel *Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 269, in cui dimostrammo che nella vacanza della S. Sede i beneficii riservati in forza di concordati, che vacano, non possono conferirsi dal Vescovo, come gli altri riservati in forza delle Regole di Cancelleria.

vel provinciae, siccome dichiarò la S. C. del Concilio (V. Pasqualigo l. c. qu. 932).

44. *Se nei giorni 3.°, 7.° e 30.° si possano celebrare messe lette di defunto.*

D. Nei giorni 3.°, 7.° e 30.° si possono cantare messe di defunto. Si possono celebrare nei detti giorni anche messe lette di defunto?

R. Si possono celebrare nei prefati giorni messe lette di defunto, col rito proprio dei detti giorni indicato nel Messale, quante volte i prefati giorni siano di rito semidoppio giusta le Rubriche. Se poi siano di rito doppio, si possono solo cantare messe di requie. Così la S. C. dei Riti *in Carthaginien.* 23 aug. 1766, n 2482 ad 2: " An diebus III, VII et XXX a depositione defuncti, in quibus occurrit officium duplex per annum, non tamen festivis de praecepto, celebrari possint officium et missa defunctorum? et an praedicti dies numerari debeant a die obitus, vel a die depositionis? — Resp.: Affirmative ad primam partem, dummodo sermo sit de missa cantata; ad secundam partem praedictos dies III, VII et XXX posse numerari a die obitus sive a die sepulturae, iuxta diversam Ecclesiae consuetudinem. „ — Così pure la stessa S. C. nel decr. gen. 2 dec. 1891.

45. *Circa il culto pubblico della B. V. della Salette.*

D. In B. da gran tempo trovasi esposta in chiesa la immagine della B. V. della Salette, alla quale il popolo ha molta devozione. Vi è intanto chi non crede doversi tollerare il culto pubblico a questo titolo di Maria SS. per la ragione che non è stato approvato dalla Chiesa. Che dire di questo culto?

R. Ecco un decreto della S. C. dei Riti, relativo al detto culto, del 12 maggio 1877 *in Capuana, Portus Aloisii et SS. Conceptionis de Chile*, n. 3419: " I. An possit ab Ordinariis permitti vel saltem tolerari, ut ad publicam fidelium venerationem exponantur in ecclesiis imagines seu simulacra B. M. V. sub titulo *de Lourdes* et *de la Salette*, nec non Immaculatae Conceptionis lucis radios e manibus emittentis?

" II. Num ab Apostolica Sede approbatae fuerint apparitiones seu revelationes, quae contigisse perhibentur, quaeque cultui B. M. V. sub memoratis titulis causam praebuerunt?

" III. An pium sodalitium B. M. V. *de la Salette* dicatum ab Ordinario dioecesano admitti valeat?

" IV. An festum B. M. V. sub eodem titulo cum missa et ritu duplici primae classis cum octava ibidem celebrari possint? „

E la S. C. rispose:

" Ad I. Affirmative; servatis tamen cautelis, praesertim decreto sacrosanctae Tridentinae Synodi de invocatione et reliquiis Sanctorum, nec non sacris imaginibus sess. XXV praescriptis et s. m. Urbani VIII constitutione *Sacrosancta Tridentina Synodus* diei 15 maii 1642 confirmatis.

" Ad II. Eiusmodi apparitiones seu revelationes neque approbatas neque damnatas ab Apostolica Sede fuisse, sed tantum permissas tamquam pie credendas fide solum humana, iuxta traditionem quam ferunt, idoneis etiam testimoniis ac monumentis confirmatam. Nihil proinde obstare quin Ordinarii pari ratione se gerant: facta desuper (si de opere typis vulgando aga-

tur) in eodem sensu opportuna declaratione seu protestatione, ad tramitem decretorum praelaudati Urbani Papae VIII.

" Ad III. Affirmative; sed in admissione dicti sodalitii stetur, quoad titulum, praxi adhibitae in approbatione eiusmodi confraternitatis Romae erectae in ecclesia S. Salvatoris in Thermis; nimirum *Beatae Mariae Virginis Reconciliatricis peccatorum*, vulgo *de la Salette*.

" Ad IV Negative; nisi de speciali et expressa Apostolica facultate. "

Dal quale decreto può raccogliersi:

a) Che l'apparizione della B. V. *della Salette* non è nè approvata, nè condannata dalla S. Sede; ma è oggetto di pia credenza su testimonianze meramente umane.

b) Che la sua immagine non può mettersi in culto pubblico senza l'approvazione dell'Ordinario (1).

c) Che l'Ordinario deve in ciò avvalersi del diritto che gli conferisce il Tridentino Sess. 25, *de sacris imaginibus*, sulle nuove immagini, e deve adoperare le cautele ivi prescritte.

d) Che deve ancora osservare il disposto di Urbano VIII nella Costit. *Sacrosancta Tridentina Synodus*, la quale proibisce nelle chiese le immagini che abbiano abito e forma non come la Chiesa cattolica fino *ab antiquo tempore consuevit*.

e) Che il Vescovo può anche approvare un sodalizio sotto questo titolo, ma modificato, come quello di Roma, *della B. Vergine Maria Riconciliatrice dei peccatori, detta della Salette*.

f) Che l'officio e la messa propria di questo titolo devesi chiedere ed ottenere dalla S. C. dei Riti dal Vescovo che voglia introdurli nella propria diocesi.

46. *Come possa celebrarsi un anniversario in giorno eccettuato.*

D. Nei giorni di rito di 1.ª classe e fra le ottave privilegiate, ricorrendo un anniversario per defunti che per ragioni specialissime non si potrebbe nè anticipare nè posticipare, sarebbe lecito seguire la consuetudine di erigere il catafalco, recitare l'officio coll'assoluzione al tumulo e poi, estinti i ceri sul catafalco (che non si può rimuovere), cantare la messa del giorno?

R. Nelle nostre Consultazioni liturgiche (Cons. XXII, Vol. II, pag. 618) considerammo un caso simile, e poggiati sui decreti della S. C. 23 mai 1846 *in Tuden.* ad 13, n. 2915; 7 sept. 1850 *in Asturicen.* ad 5, n. 2981; 9 iun. 1853 *in Cochinchinae* ad 1, n. 3014, e specialmente su quello 10 ian. 1852

(1) La S. C. de' Riti, con decreto del 13 genn. 1882 (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. II, pag. 124), che non si trova nell'ultima Collezione autentica, permise la immagine della B. V. *Riconciliatrice de' peccatori, detta della Salette*, secondo il tipo approvato nel 1879 dalla medesima S. C., in cui sono del tutto esclusi i pastori, ai quali apparve la B. V.; e chiesta di nuovo la S. C. se si possa almeno in una posizione inferiore mettere a lato della Madonna le statuette dei prefati pastori, la risposta fu: *Negative et desistant omnino*.

in Montis Politiani ad 1, n. 2994, conchiudemmo che in giorno, in cui non è consentita la messa anniversaria *de requie*, si può recitare l'officio dei defunti, fare l'assoluzione al tumulo e poi, rimosso il tumulo, cantare la messa del giorno, applicandola a' defunti dell'anniversario.

Ma se non si può rimuovere il tumulo (p. e. quando l'uso porti che si costruisca con grande apparato)?—In questo caso crediamo che possa bastare lo spegnere tutte le candele del tumulo durante la celebrazione della messa, senza togliere il tumulo materiale. La nostra opinione trova appoggio in un decreto della S. C. de' Riti del dì 13 luglio 1883 *in Conversanen.* ad 4, n. 3582, in cui al quesito se poteva osservarsi l'antico uso, e per un apposito legato, di fare la esposizione del SS. e poi, velato l'ostensorio, coi paramenti neri, cantare sul tumulo il Vespro dei defunti coll'assoluzione; e dopo ciò riassumere i paramenti bianchi, svelare l'ostensorio e fare la benedizione — la S. C. rispose: " Affirmative: dummodo SS.mi Sacramenti expositio fiat absoluto defunctorum officio, ac remoto, si fieri potest, tumulo: vel saltem extinctis candelis circa illum accensis. „ — Come dunque può bastare che si estinguano le candele del tumulo, senza la rimozione di questo (quando non è possibile), per la esposizione e la benedizione del Santissimo; così può anche bastare ciò per la celebrazione della messa del giorno.

47. *Se fra l'ottava del* Corpus *sia libero ad ogni chiesa, regolare e secolare, di fare la processione.*

D. In S. è antica consuetudine che la sola chiesa parrocchiale matrice, a preferenza delle filiali, celebri solennemente la processione del *Corpus* in tutta la ottava. Intanto da una chiesa di Frati or sono due anni si è cominciato a fare la processione lo stesso giorno del *Corpus* e per tutta la ottava, e nell'ultimo anno si è estesa per lunghe vie, da recare impedimento alla processione della Matrice. Si chiede: 1° Possono i Frati fare la processione del *Corpus* come nelle chiese parrocchiali? — 2.° Possono allargarla per qualunque strada del comune? — 3.° Che dire dei Frati di S.?

R. Al 1.° Gregorio XIII nella Costit. *Cum interdum* del dì 11 marzo 1573 concesse a tutte le chiese regolari e secolari di fare la processione col Santissimo nella domenica *infra octavam* ed in tutta l'ottava del *Corpus*: " Universis et singulis clero et clericis ac personis ecclesiasticis, tam saecularibus quam quorumvis Ordinum Religionum et Militiarum regularibus ut... liceat ipsis tam die ipsa dominica infra octavam Corporis Christi, quam aliis totius octavae praedictae diebus processiones suas celebrare. „ — Si noti che questa facoltà è solo pei giorni dell'ottava del *Corpus*, non già pel giorno della festa in cui deve uscire la processione dalla chiesa maggiore, alla quale sono obbligati di accedere i cleri, le confraternite e ancora gli Ordini religiosi (S. R. C. 9 dec 1638 *in Meliten.*, n. 661; 24 mar. 1685 *in Gnesnen.*, n. 1748).

Al 2.° Ma possono i rettori delle chiese, sì secolari come regolari, percorrere processionalmente qualsivoglia strada del comune, anche entrando nel territorio di altre parrocchie, e recando disturbo alle altre processioni? — Quanto alle chiese non esenti, possono estendersi anche nel territorio

di altra parrocchia con permesso del Vescovo, il quale non dovrà essere facile a darlo (S. R. C. 8 apr. 1713 *in Fundana*, n. 2217). Se però recano disturbo alle altre processioni, il Vescovo può costringere i rettori delle dette chiese non esenti a non esorbitare: " Posse Episcopum concedere licentiam ingrediendi limites alienae parochiae, pro ea tantum parte, quam ad decentem circuitionem processionis iudicaverit expedire „ (S. R. C. 11 ian. 1681 *in Taurinen.* n. 1657).

Pei rettori poi delle chiese esenti, come quelle dei Regolari, il Vescovo può ammonirne i superiori monastici; e non avendone soddisfazione, può ricorrere alla S. C. de' VV. e RR ovvero a quella dei Riti. Così dietro simile ricorso la S. C. de' VV. e RR., il dì 24 mar. 1696, decise che nella Domenica fra l' ottava del *Corpus* i PP. Domenicani facessero la processione di mattina ed i PP. Francescani di sera (Ferraris v. *Processiones*, n. 29). Così pure la S. C. dei Riti ai PP. Domenicani che volevano nella stessa Domenica fra l' ottava percorrere colla processione le vie medesime per dove passava la processione della Cattedrale, ordinò che percorressero le vie anticamente da essi elette (S. R. C. 14 nov 1615 *in Pisauren.* n. 336).

Al 3.° Venendo ora ai Frati di S. nel nostro caso, essi non possono far la processione nel giorno stesso del *Corpus Domini*, e devono anzi intervenire alla processione maggiore della città. Durante l' ottava possono farla; dovranno però recedere da quelle vie onde possono recar disturbo alla processione della chiesa matrice. Se faranno altrimenti, si dà luogo al ricorso alla S. Sede.

BIBLIOGRAFIA

Benedicti XIV Papae Opera inedita primum publicavit Franciscus Heiner Doctor S. Theol. et Iur. Can. Prael. Dom. S. S., professor Ord. Iur. Eccles. in Universitate Friburgensi Brisg.— Friburgi, sumptibus Herder, 1904 — In 4.° gr. di pag. XIV, 464.

Con vivo piacere annunziamo ai nostri lettori la pubblicazione di questo interessante libro, che ci viene dalla Germania. — È a tutti ben noto che Benedetto XIV, d' immortale memoria, non solo scrisse molti libri e dottissimi prima del suo pontificato, ma ancor da Pontefice, sempre dedito ai suoi studii, continuò a dettare opere che, sebbene compiute, non tutte però furono pubblicate prima della sua morte. Tre opere manoscritte rimasero per ben 150 anni nell' Archivio Vaticano; e queste sono state ora per la prima volta pubblicate dal dotto ed esimio prof. Mons. Heiner. Una è *De ritibus orientalibus*, che fu scritta in lingua italiana e poi voltata in latino (come tutte le altre opere pubblicate dell' insigne Autore). Le altre due riguardano *la Festa degli Apostoli* ed *i Sacramenti* che non ebbero la versione latina. Queste tre opere formano l' annunziato volume, pel quale l' egregio editore ha dovuto durare non poca fatica in correggere i numerosi errori degli ama-

nuensi; giacchè, com'è risaputo, l'Autore non scriveva, ma dettava a persone spesso imperite.

Il trattato sulle *Feste degli Apostoli* è un indispensabile compimento dell'altro *De Festis Domini et B. Mariae Virginis;* e quello sui *Sacramenti* offre agli studiosi argomenti poderosi tanto dommatico-storici, quanto canonico-morali sulla materia, sulla forma, e sulla collazione dei sacramenti, avuto speciale riguardo ai riti orientali. Sono ben degne dell'immortale Pontefice queste opere, in cui si ammira la sua profonda dottrina e la sua immensa erudizione. Riescono di grande aiuto agli studiosi del diritto canonico, della teologia, dell'archeologia, della liturgia e della storia dei dogmi, e formano un indispensabile complemento di tutte le opere del gran Pontefice. Invitiamo quanti hanno a cuore codesti studii, molto più poi coloro che posseggono le opere complete di Benedetto XIV, ad acquistare questo insigne volume. — Costa Marchi 22 (L. 27) in Roma presso Desclée. G. S.

Berardi Emilio — Praxis Confessariorum, auctore Aemilio Berardi SS. D. N. Prael. Dom. etc. — Ed. IV ab Auctore emendata et aucta — Vol. II — Faventiae typ. Novelli 1904 – in 8.° di pag. 718.

Annunziammo già (pag. 43) il Vol. I della quarta edizione di quest'opera preziosa del chiariss. Mons. Berardi. Siamo lieti ora di annunziarne il Vol. II che ha i medesimi pregi di quello. Contiene i trattati della giustizia e del diritto, dei contratti e delle successioni: materia vasta e difficile, che qui viene esposta con lucidezza ammirabile, con dottrina sicura, con pratiche applicazioni ai casi soprattutto svariatissimi dei nostri tempi. Per quelle cose che van regolate dal codice civile, si cita nel testo il codice d'Italia, e talvolta non senza qualche comento: in fine poi si dà la tavola comparativa dei codici delle altre nazioni. Di nuovo esortiamo i parroci, i confessori, e quanti danno opera alla teologia morale di procurarsi questa interessante pubblicazione. — La intera opera, in quattro volumi, L. 32, con uno sconto notevole a chi si rivolge direttamente all'A. in Faenza (Forlì).

Catalano Modesto Sac., profess. nel Liceo Arciv. di Napoli — Corso fondamentale di Archeologia cristiana, compilato su i più recenti Autori, ad uso delle scuole teologiche d'Italia. — Vol. I. La Catacomba cristiana — Napoli, tip. e libr. catt. M. d'Auria, 1904 — In 8.° di pag. 194.

Moltissimi hanno scritto di antichità cristiane, fra cui non pochi con erudizione ammirevole e con dottrina profonda. Pochi però hanno riunita la gran materia sì da formarne una sintesi chiara e precisa per testo di scuola. L'egregio prof. Catalano, da più anni professore nel liceo arcivescovile di Napoli, vi si è accinto con ardore ed ha cominciato a pubblicare un corso fondamentale di archeologia cristiana ad uso delle scuole teologiche d'Italia. Egli non è un semplice compilatore di cose antiche, ma uno scrittore che, facendo tesoro di tutto quello che si è pubblicato fino ad oggi, sa coordinarlo alla storia ed alla teologia secondo gli ultimi progressi di cotali studii, rendendo con ciò un servizio inapprezzabile ai cultori degli studii sacri. — Questo primo volume è tutto nel trattare delle catacombe cristiane, e ne assegna le origini, lo sviluppo, la finalità, la esistenza legale, la tecnica e le vicende storiche. Ne tarà seguito un altro più ponderoso dell'arte cristiana.

Facendo voti che presto si compia un'opera di tanto pregio, noi la consigliamo al clero ed a quanti si addestrano alle sacre discipline perchè non si privino di nozioni così belle e preziose che compiono le scienze sacre, raffermano la fede cattolica e la pietà cristiana. — Il vol. I costa L. 3 presso la Libreria catt. d'Auria in Napoli, Tribunali, 386.

Diamare Mons. Giovanni — L'invitto Campione della fede. Devoti ragionamenti in onore di S. Gennaro, Protettore e Patrono principale di Napoli, per Mons. D. Giovanni M.ª Diamare Vescovo di Sessa Aurunca — Napoli, tip. Artigianelli, 1903 — In 8.° di pag. 135.

Nell'approssimarsi delle feste centenarie del glorioso S. Gennaro, già fervono in Napoli gli apparecchi, promossi dallo zelo di quello E.mo Arcivescovo. Mons. Diamare, napoletano egli pure, concorre con questa pubblicazione allo splendore delle dette feste, mettendo a luce un novenario da lui predicato venticinque anni or sono, e destinandone il profitto a vantaggio della nuova chiesa che sta erigendosi in Antignano a ricordo dei prefati festeggiamenti. Sono nove ragionamenti sulle virtù e le gesta dell'inclito Patrono, seguendosi quel tratto della lettera di S. Paolo agli Ebrei, nel quale l'Apostolo esalta la fede degli antichi Padri; e che si legge nella epistola della messa propria di S. Gennaro: ragionamenti in cui la dotrina va congiunta colla chiarezza, e la gloria del Santo coll'utile dei fedeli. Il panegirico parla eloquentemente della protezione valida e continua spiegata dal Santo sopra i suoi devoti. È un serto di fiori bellissimi di oratoria che piace ed edifica; e che noi perciò raccomandiamo vivamente ai nostri lettori. — Costa L. 1,50 presso il Comm. Gaspare Tonti in Napoli, via Stella, 98.

Giobbio Adolfo — Lezioni di Diplomazia Ecclesiastica, dettate nella Pontif. Accademia de' Nobili Ecclesiastici da Mons. Adolfo Giobbio Prel. Dom. di S. S. ecc. — Vol. III — Roma, tip. Vaticana, 1904.

Di quest'opera opportunissima ed originale parlammo altrove colle debite lodi, quando uscirono i due primi volumi *(Mon. Eccl.)* Vol. XI, p. 134 e Vol. XIII, p. 235. Eccone intanto il terzo e rispondente in tutto ai precedenti. Dopo la introduzione contenuta nel primo volume, si cominciò nel secondo ad esaminare l'oggetto della diplomazia ecclesiastica riguardante le *persone*, le *cose* ed i *giudizii*. E considerate nel secondo volume le *persone*, si parla in questo terzo delle *cose*. Non di tutte però; giacchè, comprendendo le *cose* i *Sacramenti*, il *culto divino* ed il *patrimonio temporale della Chiesa*, trattasi qui dei soli Sacramenti; e se ne tratta non teologicamente, ma diplomaticamente, esaminandosi cioè quale potere ed in quale estensione possano esercitare intorno a tal materia le due autorità ecclesiastica e civile. E però di ciascun sacramento si prendono ad esame quei soli punti che possono essere oggetto d'intromissione dell'autorità civile, e se ne riferiscono le disposizioni speciali di ogni nazione, facendosene rilevare l'origine e le vicissitudini, e la giustizia o la ingiustizia. Assai notevole e assai più ampia di tutte si è la trattazione del matrimonio, come quella che, comprendendo l'atto più essenziale della vita e della società umana, forma parte delle legislazioni di tutti gli Stati. Noi facciamo di nuovo plauso al chiarissimo Autore, il quale con dottrina, con erudizione, con chiarezza non ordinarie, colma una lacuna, porgendo ai diplomatici non solo, ma a qualsivoglia persona un

giusto concetto delle relazioni fra la Chiesa e lo Stato. — Questo terzo volume costa L. 10 presso la libr. Pustet in Roma Fontana di Trevi.

Luddi Ambrogio — Esposizione facile e piana della Dottrina della Chiesa, per Fr. Ambrogio Luddi dell' Ordine dei Predicatori — Firenze stab. tip. G. Rangoni, 1902-1903 — Volumi due in 16.° di pag. 579, 525.

Di catechismi della dottrina cattolica ve ne ha molti e svariati, ma questo del chiariss. P. Luddi merita un posto di onore. Imperocchè in due non grossi volumi in 16.° egli condensa tutto quanto s' attiene allo insegnamento cattolico, per forma che dopo aver letti e studiati questi volumi si può essere assai bene istruiti della propria religione come lo si richiede segnatamente ai giorni nostri. Tutto vi ha qui: lezioni preliminari, spiegazione del simbolo, i Sacramenti, i Comandamenti, l' Orazione, la Liturgia ecclesiastica — e tutto esposto non astrusamente: ma con ampiezza di dottrina, con facilità e correttezza di eloquio, e con tale chiarezza, da mettere alla portata di tutti le dottrine anco più elevate e difficili. Per tal fine giova sopramodo la forma dialogica che si usa, onde le dottrine vengono sminuzzate, esemplificate e ridotte a pascolo gustoso e salutare. Se ne giovino quanti vogliono conoscere integralmente quella Religione che oggidì si malmena perchè s' ignora. Lo raccomandiamo ai genitori cristiani pei loro figliuoli, agl' istitutori della gioventù pei loro allievi, a' parroci ed ai confessori per quanti dipendono dai loro consigli, e ancora alle tante Suore di voti semplici che, chiamate ad istruire le loro alunne, devono esse per le prime apprendere pienamente la dottrina della Chiesa—I due vol. costano L. 6 presso la Libreria Domenicana in Firenze, via Ricasoli, 61-63.

Ferreres Giovanni — La muerte reale y la muerte aparente, con relación á los santos Sacramentos, por el R. P. Jan B. Ferreres d. C. d. J. Estudio fisiologico-teologico publicado en la revista *Razon y Fe* - Madrid estab. tip. *Successores de Rivadeneyra* 1904 — In 8.° di pag. 47.

È uno studio dotto, erudito e soprammodo interessante del chiaro P. Ferreres. Le progredite scienze fisiologiche hanno oggidì constatato che la morte reale (la separazione dell' anima dal corpo) non avviene subito che cessano le funzioni generali della vita, quali sono la respirazione e la circolazione del sangue, durando ancora la vita in istato latente più o meno secondo la complessione di ciascun uomo e la qualità del morbo che lo colpì. In molti casi di creduta morte, con tutti i segni cadaverici, per mezzo di opportuni mezzi fu non solo ravvisata la vita, ma condotti gl' infermi a sanità. E ciò vale non solo per gli adulti, ma ancora pei bambini e pei feti estratti prematuramente dall' utero materno e creduti inanimati. Segno certo della morte è la sola putrefazione: e nelle malattie ordinarie ancora la protratta rigidezza cadaverica. Quanto tempo duri la morte apparente, non può definirsi con certezza. Nelle malattie violenti può durare fino a tre giorni. Nelle malattie comuni, non meno di una mezz' ora dopo l' ultimo respiro, ma può ancora protrarsi ad ore anche non brevi. Durante la morte apparente possono e devono amministrarsi sotto condizione i Ss. Sacramenti del battesimo ai neonati e ai feti prematuri, e della estrema unzione, massi e poi della

penitenza agli adulti. È obbligo questo di ogni parroco e di ogni sacerdote chiamato ad assistere il moribondo. Fa d'uopo adunque non abbandonare il cadavere dopo l'ultimo respiro, potendo aver ancor bisogno dell'aiuto dei sacramenti l'anima che non ancora s'è sprigionata dal corpo. Tutto ciò si dimostra con esuberanza di ragioni e di autorità mediche e teologiche in questa dotta monografia, che noi vivamente raccomandiamo.

CRONACA GOVERNATIVA

I legati pii, amministrati dal Fondo p. c., sono imprescrittibili — In omaggio al disposto degli articoli 87 e 89 della legge 17 luglio 1890 e per ragioni di pubblica provvidenza e sociale equità, è da ritenere che il Fondo per il Culto non possa invocare la prescrizione per i legati pii da esso amministrati e rimasti insoddisfatti dall'epoca della presa di possesso dei beni degli enti ecclesiastici soppressi.

Per quanto riguarda le annualità arretrate dei detti legati, conviene in linea di transazione ritenere che il Fondo per il Culto sia obbligato a corrisponderli dalla attivazione della legge sopra citata (Parere Cons. Stato, Sez. riunite Interni e Giustizia 17 settembre 1902, adott.-N. 5006-1586) (*Manuale degli Amministratori*, Anno 1903, pag. 231).

Doti di monacazioni soggette a trasformazione — Sono eccettuate da trasformazione non tutte le doti di monacazione che fanno carico al Fondo Culto, successo alle soppresse corporazioni religiose, ma solo quelle doti, amministrate dal Fondo Culto, che costituiscono *oneri* delle soppresse Corporazioni.

Invece le doti che costituiscono *fondazioni autonome*, sebbene amministrate dal suddetto Fondo Culto, devono sottoporsi a trasformazione a termini dell'art. 70 della legge 17 luglio 1890 (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 13 marzo 1903, adottato) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 294).

Confraternite soggette a vigilanza — Le confraternite, confraterie, congreghe e simili, se anche di mero culto, anche indipendentemente da ogni trasformazione o procedimento per trasformarle, sono soggette alla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; specialmente dopo l'emanazione del R. D. 8 novembre 1901, n. 551.

Anche se per antichi provvedimenti sovrani una confraternita sia ben amministrata dall'opera parrocchiale, la quale abbia diritto di far sue le rendite della Congrega sopravanzanti all'adempimento dei suoi scopi, la Confraternita, conservando la sua natura, è soggetta alla vigilanza e tutela stabilita dalla legge 17 luglio 1890. (Decis. 4.ª Sez. Cons. Stato, 1.º maggio 1903, est. Di Fratta. — O. P. di S. Apollinare c. Prefetto di Parma) (*Man. degli Ammin.* l. c. p. 295).

Opera pia dotale amministrata dal Vescovo con preferenza a favore delle parenti del testatore — Un'Opera pia per doti a fanciulle povere con preferenza alle parenti del fondatore, la quale disponga

di un reddito assai inferiore alle L. 5000 annue, è soggetta al concentramento per l'art. 56 della legge 17 luglio 1890.

La regolarità ed economia dell'attuale amministrazione *(nella specie per le tavole di fondazione è amministrata dall' Arcivescovo)* non è sufficiente per non far luogo a tale riforma, che è voluta dalla legge per motivi di ordine generale.

Per la stessa ragione non può essere d'ostacolo la preferenza accordata nel conferimento delle doti alle parenti del fondatore, dovendo questa preferenza essere rispettata anche dalla nuova amministrazione. (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 3 luglio 1903, adott. — Granaglione: Legato Macciantelli) *(Man. degli Ammin.* l. c. p. 320.)

Gli amministratori delle Confraternite possono rieleggersi — Il divieto della rielezione, sancito dallo art. 10 della legge 17 luglio 1890, riguardando le sole Congregazioni di carità, si può mantenere nello statuto di una Confraternita la disposizione relativa alla rieleggibilità indefinita degli amministratori, specialmente quando pochi dei componenti di essa siano in grado di poter far parte utilmente dell'amministrazione. (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 16 luglio 1903, adott.-Confr. di Anghiari) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 339).

Gl' impiegati delle Confraternite ineleggibili a consiglieri comunali — È ormai giurisprudenza costante che le confraternite devono ritenersi come vere e proprie opere pie, soggette alla legge 7 luglio 1890. Perciò gl' impiegati delle confraternite sono, come quelli delle opere pie, ineleggibili a consiglieri comunali (Cassaz. Roma, 14 maggio 1903, est. Pandolfini — Aiello c. Privitera) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 362).

Esenzione da concentramento — Va esente da concentramento una istituzione di beneficenza, quando sia dimostrato che per effetto di tale riforma l'opera pia perderebbe un possibile vantaggio futuro, e più ancora quando si tratti della perdita di un vantaggio certo ed attuale (1) (Decis. 4.ª Sez. Cons. Stato, 7 agosto 1903 est. Serena — Arciconfr. del Gonfalone di Viterbo c. Ministero dell' Interno).

Può concentrarsi un' O. P. benchè a favore di più frazioni di un comune — L'essere una pia opera destinata ad esclusivo beneficio di alcune frazioni di un Comune non è ragione sufficiente per legittimarne l'esclusione dal concentramento nella locale Congreg. di Carità.

Così non vale il fatto che all'amministrazione, affidata dal fondatore al Parroco ed al coadiutore, sia stata in seguito per R. D. aggregata una rappresentanza delle frazioni interessate, poichè nulla vieta che un nuovo decreto muti la rappresentanza elettiva della fondazione trasferendola nella Congregazione di Carità che è pure eletta dal Consiglio com. (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 22 agosto 1903, adott. — Scopa O. P. Vercelli) *(Man. degli Amm.* l. c. p. 418).

---

(1) Trattavasi di una confraternita che aggiungeva del proprio per agguagliare il reddito scemato di alcuni sussidii dotali, che sarebbero diminuiti qualora questi sussidii fossero stati concentrati.

Raggruppamento di opere pie — Il raggruppamento, a differenza del concentramento, è una misura di carattere facoltativo che non deve attuarsi se non quando chi la propone ne dimostri non solo la giuridica possibilità, ma anche la pratica convenienza. (Par. Cons. Stato, Sez. int., 6 agosto 1603, adott. — Bologna: Ospizio S. Anna e Ricovero di Mendicità) *(Man. degli Amm* l. c. p. 418).

Incompatibilità di presedere ad un' opera pia — È incompatibile nella carica di Presidente di un' O. P. chi è fornitore abituale dei medicinali ai poveri distribuiti dalla medesima. A rimuoverne l'incompatibilità non giova invocare l' art. 15 della legge 15 luglio 1890, sostenendo bastare a questo effetto la sua astensione dalle deliberazioni relative alla fornitura, poichè trattandosi di fornitura abituale, non sarebbe già un caso eventuale ed isolato ma un fatto quotidiano e continuato che riescirebbe a privare la Confraternita per una parte importantissima della sua gestione amministrativa dell' opera del proprio Presidente.

È ineleggibile ad amministratore di O. P. chi ha liti vertenti colla medesima; e a nulla vale che dopo l' elezione le medesime siano cessate, perchè per costante giurisprudenza la cessazione delle cause d' incompatibilità verificatasi dopo l' elezione non vale a sanare il vizio di nullità da cui era originariamente affetta l' elezione.

Il ricorso straordinario al Re in carta libera è irricevibile perchè in contravvenzione alla legge sul bollo. (Parere Cons. Stato, Sez. int., 17 ottobre 1903, adott. — Venafro, Pia unione della SS. Annunziata) *(Man. degli Amm.* l. c. p. 460).

Opere pie concentrabili e non concentrabili — Un legato di beneficenza deve esentarsi dal concentramento, quando la distribuzione delle elemosine sia subordinata all' adempimento di una pratica meramente religiosa, quale nella fattispecie la prova del ricevuto viatico.

Invece non è motivo per la esenzione dal concentramento la limitazione del beneficio ad un determinato quartiere della città, nè la preferenza accordata dal testatore a determinate categorie di poveri.

Per le istituzioni di carattere elemosiniero il concentramento è prescritto come regola dall' art. 54 della legge 17 luglio 1890, senza che occorra in tal caso lo scopo di rendere più economica l' amministrazione.

Non soltanto le istituzioni autonome, ma anche i semplici fondi destinati a soccorrere i poveri con elemosine ed ammnistrati da altre istituzioni di beneficenza debbono essere sottoposti al concentramento.

Fra le istituzioni di beneficenza, i cui fondi elemosinieri debbono essere concentrati, vanno comprese anche le Confraternite (Decis. 4ª Sez. Cons. Stato, 19 giugno 1903, est. Cagnetta. — Congr. SS. Sacr. della Marina c. Ministero Interni e Congr. di carità di Cagliari) *(Man. degli Amm.* l. c. p. 460).

Chiusura di una chiesa e proprietà delle campane — È legittimo il decreto reale, con cui si ordini la chiusura di una chiesa annessa a monastero soppresso, e ceduta con questo al Comune, quando risulti che essa sia superflua al culto ed ai bisogni della popolazione.

Le campane, quando sono annesse al campanile di una chiesa divengono immobili per destinazione; ma tornano ad essere mobili allorchè, essendosi chiusa definitivamente la chiesa, non possono più adoperarsi per le funzioni e quindi dal Comune devono essere restituite al Fondo pel culto, che avevagli ceduta la chiesa stessa. (Cass. Roma, 18 nov. 1902, est. Baudana. — Comune di Spoleto) *(Man. degli Amm.* l. c. p 471).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1904).

Primo anniversario dalla morte di Leone XIII. — Il 20 sp., primo anniversario dalla morte di Leone XIII, ebbe luogo in S. Pietro in Vaticano (impedita per restauri la Cappella Sistina) nel braccio dei Ss. Processo e Martiniano il solenne funerale in suffragio della grand' anima di Lui. Col Sacro Collegio dei Cardinali e colla Prelatura romana, intervenne il S. Padre, il quale dopo aver assistito dal trono alla messa solenne e dopo aver data l' assoluzione al tumulo, recossi, accompagnato da' Cardinali, a pregare presso la tomba del defunto Pontefice. Grandissimo fu il numero degl' interventi.

Per tutto altrove, con splendidi funerali, e ancora in taluni luoghi con eloquenti discorsi, si rese omaggio e si fecero suffragii alla s.m. di Leone XIII.

Ricevimenti al Vaticano. — Il 12 u. s. nel Cortile della Pigna furono ricevuti dal S. Padre i numerosi ascritti alla Società Primaria, cattolica, artistica, operaia. Erano circa 12 mila persone, preseduti dal Marchese Sacchetti, il quale lesse un nobile indirizzo e presentò 12 volumi contenenti 5000 firme di operai italiani offerenti l' obolo a Sua Santità. Questi rispose con un affettuoso discorso.

Il 18 detto nella sala delle Carte geografiche ricevè circa 400 marinai inglesi cattolici della squadra ancorata a Civitavecchia. E nelle ore pomeridiane ricevè nel Cortile di S. Damaso la Giunta, i Comitati e gl' Istituti dell' Opera della Propagazione della fede, fra i quali erano circa tremila giovani e bambini dell' uno e l' altro sesso. A tutti il S. Padre indirizzò commoventi ed opportune parole, applauditissimo dai convenuti.

Il 24 ricevè il Consiglio direttivo della Società Cattolica artistico-operaia in numero di 200, e poi nel Cortile di S. Damaso circa mille giovanetti dell' Istituto Salesiano di D. Bosco al Castro Pretorio e quelli delle scuole Pontificie del Testaccio.

Il 26, la Commissione generale consultiva per la codificazione del Dritto Canonico, la Congregazione delle Figlie di Maria di S. Agnese, e la Congreg. di S. Luigi.

Il 29, il Duca e la Duchessa di Parma, il Capitolo della Basilica di S. Lorenzo in Damaso, e tutte le diverse Opere della Parrocchia largamente rappresentate.

Il 3 sp. nel Cortile di S. Damaso ricevè la Società operaia di mutuo soccorso di S. Gioacchino, e varii Istituti di educazione, residenti in Roma; in tutto circa 4000 persone.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni. — Nel Palazzo Apostolico Vaticano alla presenza di S. Santità si è tenuta il 14 u. s. la Congregazione generale dei Sacri Riti, nella quale gli E.mi Cardinali, Prelati e Consultori Teologi han discusso il voto sul *Tuto* per la beatificazione del Ven. Gaspare del Bufalo, fondatore della Congregaz. dei Missionarii del Preziosissimo Sangue, e poi il dubbio sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del Ven. Bellesini Stefano, Parroco di Genazzano, che si propongono per la sua beatificazione.

Il 24 u. s., giorno della Natività di S. Gio. Battista, nella Sala Concistoriale, alla presenza della stessa Santità Sua, e di tutte le persone solite ad intervenire in tali adunanze, furono solennemente promulgati due decreti. Il primo sul *Tuto* di beatificaz. del detto Ven. Gaspare del Bufalo, fondatore dei Missionarii del Preziosiss. Sangue, nel quale fu definito: *Tuto procedi posse ad Ven. Gasparis del Bufalo beatificationem.* — L' altro sui due miracoli approvati nella causa del Ven. Stefano Bellesini dell' Ordine Romitano nel quale fu sancito: *Constare de duobus miraculis:* de primo: *Instantaneae perfectaeque sanationis Ioannis Sarti a gravi lepto-meningite spinali chronica cum virium immediata recuperatione,* de secundo: *Instantaneae perfectaeque sanationis Hyacinthae Rebora ab hernia inquinali bilaterali, enormi et inveterata.*

Il 28 u. s. in detto Palazzo coll' intervento dei Cardinali, Prelati e Consultori Teologi si è tenuta la Congregaz preparatoria per discutere il dubbio sopra l' eroismo delle virtù del Ven. Gabriele dell' Addolorata, chierico professo della Congregazione dei Padri Passionisti.

Nomina Pontificia. — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultore della S. Congr. dei Vescovi e Regolari il R.mo Padre Bonaventura Marrani, Procuratore generale dei Frati Minori.

Consacrazione dell' Austria a Maria. — Il 19 u. s. a Vienna sulla piazza dinanzi al monumento commemorativo dell' Immacolata si celebrò la commovente e solenne ceremonia della consecrazione dell' Impero austriaco alla Vergine Immacolata. Assistevano l' Imperatore, la famiglia imperiale, tutte le Autorità ecclesiastiche e civili, le associazioni cattoliche, e popolo sterminato.

La Massoneria al banco di accusa. — Il 17 u. s. nella Camera francese M. Prache sfolgorò la massoneria con una terribile requisitoria, dichiarando con documenti che essa viola le leggi dello Stato, l' onestà, la morale, la giustizia e la civiltà delle nazioni. Il grande Oriente tentò di discolparsi, ma vi riuscì in una maniera tanto puerile, ch' ebbe a riportarne riprovazioni e sarcasmi dagli stessi confratelli.

Necrologio. — Sono morti: a Fabriano l' Abate Bolzonetti, Generale dei Benedettini: Dupuy de Lome, ambasciatore di Spagna presso il Quirinale: Kruger notissimo capo de' Boeri, che acquistò simpatie generali pel suo valore nell' ultima guerra.

CRONACHETTA POLITICA

— Continua la guerra nell' Estremo Oriente. In parecchi scontri i russi sono stati sopraffatti dai giapponesi che hanno occupate le posizioni nemiche col sacrifizio di migliaia di soldati. Le pioggie e le epidemie ritardano le operazioni militari.

— Il Presidente della Repubblica Argentina nel suo messaggio al Congresso ha dichiarato che fra qualche mese lascerà il potere, ma nel ripigliare la sua vita privata sarà sempre compiaciuto di aver constatato che le condizioni dello Stato si trovano straordinariamente prospere.

— Re Edoardo d' Inghilterra ha tenuto un cordiale abboccamento a Kiel coll' Imperatore Guglielmo di Germania.

— Il 14 u. s. coll' intervento di Re Vittorio, dell' Ambasciatore di Germania e di numerosi invitati, del Sindaco con la Giunta municipale, nella Villa Borghese fu scoperto e consegnato il monumento a Goëthe, donato alla città di Roma dall' Imperatore germanico.

— A Messina fu scoperto un alto tradimento del capitano Ercolesi coadiuvato dalla moglie e da altri. Davano copie de' cifrarii e dei piani secreti per la difesa nazionale ad emissarii francesi. I traditori furono assicurati alla giustizia.

— Il sotto segretario dell' interno nella Camera italiana dichiarò che a Napoli su 600 mila abitanti vi sono 100 mila vagabondi, e che gli agenti di sicurezza, più numerosi colà di una terza parte dell' intero corpo, distribuito in tutte le altre città d' Italia, sono impotenti a tutelare la vita e la sicurtà dei cittadini!

— Combes in Francia ha fatto chiudere ben 2250 scuole cattoliche tenute dai Congregazionisti. L' iniqua legge della soppressione di 3400 scuole concedeva dieci anni per la esenzione; eppure d' un colpo Combes ne distrugge la maggior parte! Ben 400 mila fanciulli rimangono privi di sana istruzione!

— Il ministro di Berna fu gravemente ferito al capo da un ingegnere turco per quistioni d' indole privata.

— Mentre il ministro dell' interno russo, Sig. Plehwe, camminava in carrozza, fu lanciata una bomba di dinamite che fe' saltare in aria la carrozza, fracellando il ministro con altri che lo accompagnavano.

— A Firenze si è tenuto un Congresso degl' impiegati Camerali, e poi il terzo Congresso nazionale della previdenza.

— A Venezia l' officina della Ditta Herion fu completamente distrutta da un incendio. Il danno si calcola a mezzo milione di lire.

— Furiosi temporali con pioggia e grandine in diverse regioni dell' Italia e dell' estero han recato danni gravissimi alle campagne.

— A Ioannesburg nell' Africa vi sono stati 147 casi di peste bubbonica con 96 morti: sono stati colpiti 42 lavoranti cinesi dalla malattia così detta del sonno. A Teheran in Persia infierisce il colera: giornalmente avvengono 150 casi seguiti da morte.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Dispensa dall' interpellazione paolina per causa di amenza della sposa infedele.

Episcopus Burlingtonensis in Statibus Foederatis Americae Septentrionalis , ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter haec exponit:

G. U. 50 annorum natus, degens intra limites dioecesis supradicti Episcopi, matrimonium contraxit cum Berta S., dum in statu infidelitatis ambo existebant; ex quo matrimonio habiti sunt quatuor infantes adhuc viventes.

Post annos octo a tempore huius contractus, Bertha insaniae multa dedit indicia, ita ut amplius impossibile fuerit cum ea vitam coniugalem ducere, ac proinde in aliquo valetudinario ad hanc infirmitatem curandam custodiri tradita est.

Post sex adhuc annos, cum nulla spes affulgeret sanitatis mulieris, ipse vir obtinuit decretum civile, quo declaratum est matrimonium inter G. et B. fuisse invalidum ab initio ob dictam insaniam, quam medici plures tenuerunt Berthae causatam fuisse ex iniuria quam passa est quando aetatem decem annorum ipsa habebat.

Georgius iterum matrimonium contraxit cum acatholica baptizata, Carolina C. P., ipso adhuc infideli. In hac secunda unione G. adhuc vivit, ex qua proles natae sunt, et unus infans adhuc supervivit. Dementia Berthae, prioris uxoris, ita progressa est, ut amplius non agnoscat suam filiam et credat se esse Reginam Elizabetham Anglicanam.

Nunc Georgius (viginti novem annos post primum matrimonium cum Bertha, et quindecim post secundum cum praedicta Carolina) una cum hac coniuge et tota eius familia, uno tantum excepto, baptismum susceperunt et Catholicam fidem amplexati sunt; et hanc propter rationem suppliciter exoptat ut Sanctitas Vestra dignetur so-

lutionem prioris matrimonii in infidelitate contracti cum Bertha ei concedere ex summa potestate. Quod Georgius nunquam baptizatus erat clare constat ex testimonio plurium testium omnino fide dignorum, qui sub iuramento deposuerunt se saepe saepius audivisse matrem eius dicere cum fratre suo Georgium non esse baptizatum et de hoc facto vehementer dolere. Insuper nihil omnino in actis scriptum haberi de baptismo Georgii, quamvis de aliis baptizatis eodem tempore acta omnia habeantur. Curia dioecesana Episcopi exponentis, eamdem sententiam fert, ut videbitur infra. De non baptismo Berthae, spectata qualitate probationum, non aequalis absoluta certitudo habetur, quamvis videatur adesse certitudo moralis quod et ipsa numquam baptismum suscepit. Augusta, soror Berthae, quae octodecim annos ante Bertham nata est, sub iuramento declaravit se omnimodam certitudinem habere, nempe sororem eius Bertham numquam fuisse baptizatam, quia in nullam religionem crediderunt neque fidem christianam sunt professae. Ideoque ad summum esset matrimonium naturale in infidelitate contractum inter Georgium et Bertham ; aliter cum Georgius certe erat infidelis tempore huius contractus, Bertha baptizata, nullum esset matrimonium propter disparitatem cultus.

Haec sunt verba Curiae matrimonialis relate ad casum. Declaratum est a R. Moderatore Curiae Dioecesanae pro tractatione rerum matrimonialium, quod haec Curia non habet iurisdictionem legitimam ad hanc causam (casum Georgii) determinandam, sed recurrendum est ad S. Sedem Apostolicam pro adiudicatione finali in hac re. Curia tamen haec vehementer inclinatur ad opinionem quod pondus probationum habetur pro valore prioris matrimonii in infidelitate contracti inter memoratas personas G. U. et B. S. propter absentiam baptismi in utroque contrahente.

Sed quia Georgius nunc baptizatus est in Ecclesia Catholica, ius habet interpellandi eius primam sponsam Bertham et quia propter Berthae conditionem insanam, nullius omnino utilitatis esset eam interpellare, ideo Curia haec intime persuasam se habet petitionem instantem faciendam esse ad S. Sedem ut Ipsa dignetur Suam supremam potestatem Apostolicam exercere ad dissolutionem huius matrimonii in infidelitate contracti inter Georgium et Bertham ipsi oratori concedendam, ita ut Georgius posset secundas nuptias, quas iam cum dicta Carolina C. P. contraxit, regulares et validas facere. Hinc Curia haec implorat in illorum favorem clementiam S. Sedis, eo quod in bona fide secundum hoc matrimonium contraxerunt et conversionem ad fidem Catholicam in qua a tempore baptismi, die 20 Augusti elapsi sicuti frater et soror vixerunt sine cohabitatione, attendentes senten-

tiam S. Sedis. G. copulam non habuit neque cum prima neque cum secunda foemina post suum baptisma. Ipse defensor vinculi matrimonialis hanc opinionem et petitionem approbat et secundat.

Hisce igitur positis, Episcopus exponens supplicat Sanctitatem Vestram pro dispensatione ab interpellatione facienda Berthae S. ut Georgius praedictus legitimum matrimonium contrahere possit cum Carolina, de qua in precibus.

Feria IV, die 9 Decembris 1903.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis proposito suprascripto supplici libello, omnibus rite perpensis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, Emi ac Rmi DD. S. R. E. Cardinales in rebus fidei et morum Generales Inquisitores decreverunt : *Supplicandum Sanctissimo pro dispensatione ab interpellatione facienda Berthae S., ut Georgius valide possit matrimonium contrahere cum Carolina.*

Feria V, loco IV, die 10 Decembris 1903, SS. D. N. Pius divina providentia Papa X, in audientia R. P. D. Adsessori S. O. impertita benigne annuit pro gratia, iuxta Emorum Patrum suffragia. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. I. Notarius.*

II.

Differenza fra l' esecuzione delle lettere Apostoliche e la facoltà di dispensare, circa la suddelegazione.

Beatissimo Padre,

Il Vescovo di N., umilmente prostrato al Trono della S. V., espone che trovandosi privo da varii anni di Vicario Generale, sia per mancanza di soggetti idonei, sia per difetto di mezzi, nel tempo in cui era costretto assentarsi dalla Sede, delegò per la esecuzione delle dispense matrimoniali prima il suo Delegato diocesano, poi il Procuratore fiscale della Curia con ordine di firmare gli atti *de speciali mandato*. Sortogli in seguito il dubbio della validità di tale delegazione e per conseguenza delle dispense accordate, domandò alla S. Penitenzieria se si sostenesse o no la validità di tali dispense, e la S. Penitenzieria gli rispose negativamente. Ciò posto desidererebbe conoscere, se una tale risposta non si opponga ad altra risoluzione emanata dal S. O. il 14 dicembre 1898.

Feria IV, die 1 Iunii 1904.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram EE.mis

ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, praeposito praedicto dubio, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt :

Praefatam responsionem S. Poenitentiariae haud opponi resolutioni fer. IV, 14 decembris 1898 : illa enim respicit purum ministerium ; haec veram et propriam dispensandi potestatem (1).

Sequenti vero feria V, die 2 eiusdem mensis et anni, in solita audentia SS. D. N. Pii Div. Prov. Pp. X a R. P. D. Adsessore habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

J. Can. Mancini, *S. R. et U. Inq. Not.*

III.

Circa la forma del Battesimo in lingua Gilbertana.

Beatissime Pater,

Vicarius Apostolicus Insularum Gilberts in Oceania, ad Pedes S. V. provolutus, quaedam dubia solvenda proponit circa validitatem dua-

---

(1) Fa d'uopo ben distinguere queste due delegazioni che la S. Sede suol dare agli Ordinarii. Una è che riguarda il *puro ministero*, e trattasi di casi particolari già conosciuti ed esaminati dalla S. Sede, e da questa decisi, come nelle dispense ai singoli che si concedono dalla Dataria o dalla sacra Penitenzieria. Queste dispense sogliono commettersi, per l'esecuzione, agli Ordinarii, giusta la circolare del S. Officio 20 febbr. 1888 (*Mon. Eccl.* Vol. IV, P. II, p. 35), e per Ordinarii s'intendono solamente questi : " Appellatione *Ordinarii* venire Episcopos, Administratores, seu vicarios Apostolicos, Praelatos seu Praefectus habentes iurisdictionem cum territorio separato, eorumque officiales seu Vicarios in spiritualibus generales, et sede vacante Vicarium Capitularem vel legitimum Administratorem. „ Questi perciò, e non altri, possono eseguire le dispense singole matrimoniali. Il Vescovo quindi può farli eseguire dal solo vicario generale, non da altri : e se ad altri ne suddelegasse la esecuzione, questa sarebbe nulla.

Non così però la delegazione apostolica a dispensare abitualmente da alcuni impedimenti matrimoniali. In tal guisa non si commette il *puro ministero*, ma la giurisdizione altresì di conoscere i singoli casi e di giudicarli, per vedere se si può dare o pur no la dispensa. Ora per queste dispense si può benissimo invocare la dichiarazione del S. Officio in fer. IV, 14 dicembre 1898, così espressa : " An possit Episcopus dioecesanus subdelegare, absque speciali concessione, suis Vicariis generalibus, aut aliis ecclesiasticis generali modo, vel saltem pro casu particulari, facultates ab Apostolica Sede sibi ad tempus delegatas ? — Resp.: *Affirmative*, dummodo id in facultatibus non prohibeatur, neque subdelegandi ius pro aliquibus tantum coarctetur : in hoc enim casu servanda erit adamussim forma Rescripti. „ (*Mon. Eccl.* Vol. XI, p. 10— *Consultaz. Can.* Cons. 91, Vol. II, p. 454 sg). — N. d. R.

rum formarum Baptismatis, in lingua vernacula illarum insularum. Tota difficultas in eo sita est, quod cum lingua Gilbertana nullum verbum habeat ad exprimendam ideam sanctitatis, verbum aliquod accommodari debuit ad designandum Spiritum Sanctum in forma vernacula, qua utuntur catechistae, in collatione Baptismatis. In prima formula *Spiritus Sanctus* exprimitur per *Tamnei-ave-Navirvi*, literaliter *Spiritus Bonus*. In secunda vero per *Tamnei Tapu*, literaliter *Spiritus Sacer* seu potius *Sacratus*. Hisce positis quaeritur:

I. Quaenam ex his duabus formulis in futuro adhibenda erit a catechistis, in collatione Baptismatis?

II. Et quatenus invalidae reperiantur, an his formulis baptizati, rebaptizandi sint absolute aut sub conditione?

Feria IV, die 13 Aprilis 1904.

In Congregatione Generali S. R. et U. Inquisitionis coram EE.mis ac RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propositis praedictis dubiis, praehabitoque RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Ad I. Baptizatos cum alterutra ex subiectis formulis non esse inquietandos.

Ad II. Catechistas rite instruendos esse ut, seposita quacumque altera formula, in collatione baptismatis sola utantur formula pag. 50 — I papetitoiko n avan te Tama, ao te Rati, ao te Tamnei — ave-Ravi-roi— *in catechismo ipsis tradita, circa quam nihil innovetur. Missionarii vero in collatione baptismi forma latina semper utantur, nunquam vernacula.*

Sequenti vero feria V, die 14 eiusdem mensis et anni, in solita audientia SS. D. N. Pii Div. Prov. Pp. X a R. P. D. Adsessore habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Di un legato ai poveri di una parrocchia che poi fu divisa in due.

Bergomen. Interpretationis ultimae voluntatis — 25 Giu. 1904 — *Per summaria precum* — Un certo conte Caleppio nel 1871 legò per testamento l' annua somma di lire 400 a' poveri di Tagliuno in Dioc. di Bergamo, da distribuirsi *a mezzo del parroco locale, senza ingerenza*

alcuna della congregazione di carità e dell' autorità locale e governativa.

Avvenne che due frazioni di quella cura nel 1901 furono dismembrate per decreto vescovile, e furono costituite in nuova parrocchia, detta di *S.ª Maria del Cividino.* Il parroco di essa fece istanze per avere una congrua parte del detto legato a vantaggio de' poveri suoi filiani. Ma il parroco di Tagliuno vi si oppose, pretendendo che i poveri della nuova parrocchia dovessero rivolgersi a lui per avere quanto fosse di loro spettanza.

Bramando il parroco di Cividino amministrare da sè la quota di quel legato, si rivolse alla S. C. — La quale, disaminato attentamente il caso, nei comizii generali del dì 25 giugno 1904 rescrisse:

Diviso legato pro rata incolarum a die dismembrationis computandorum, distributionem faciendam esse ab unoquoque parocho pro suis respectivis pauperibus, et ad mentem.

E giustamente; imperocchè:

a) Il legato fu fatto a favore dei poveri della intera parrocchia di Tagliuno: divisa questa, dovea dividersi pure la somma legata, secondo la presunta volontà del testatore.

b) Il legato inoltre fu commesso al parroco per l' amministrazione: al parroco di Tagliuno quando la parrocchia era intera; ed ora che è divisa in due, il legato dovrà amministrarsi da amendue i parrochi.

c) Il parroco conosce i proprii filiani, e può equamente distribuire la propria quota a veri poveri che ne hanno bisogno.

d) In siffatta guisa evitansi sospetti e mormorazioni che avverrebbero certamente se i poveri della seconda parrocchia dovessero essere sovvenuti dal parroco della prima, il quale potrebbe interessarsi maggiormente pei poveri suoi filiani.

II.

Circa le lettere testimoniali per gli ordinandi che abbiano dimorato altrove in tempo discontinuo.

Pragen. Dubia circa litteras testimoniales ad Ss. Ordines — 25 Giu. 1994 — *Per summaria precum*— L' Arcivescovo di Praga espose alla S. C. come segue:

" Iuxta leges ecclesiasticas pro ordinatione candidatorum, in alia dioecesi tanto tempore commorantium, ut ibidem impedimentum canonicum contrahere potuerint, *litterae testimoniales* ab Ordinario illius dioecesis necessariae sunt. Tempus, quo candidati aliquod impedimentum iuxta communiter contigentia contrahere potuissent, respectu, ser-

vitii militaris trimestre, secus autem — saltem iuxta plures — semestre statuitur, quamvis non desint, qui brevius statuant temporis spatium.

" Iam vero dubium est, utrum litterae testimoniales pro eiusmodi candidatorum ordinatione nonnisi tunc sint necessariae, cum requisitum temporis spatium per continuam eorum in alia dioecesi commorationem fuerit adimpletum, an etiam tunc, cum idem ipsum temporis spatium non quidem per continuam, tamen vero per iteratam in respectiva dioecesi ex parte candidatorum commorationem completum fuerit. „

Domandavasi insomma se il Vescovo, per evitare la censura inflitta nella Costit. *Apostolicae sedis*, dovesse esigere la testimoniale pei chierici ordinandi che abbiano dimorato altrove tre mesi a causa del servizio militare, e sei mesi per altri motivi, anche quando il detto tempo fu discontinuo. E la S. C., ponderata accuratamente la istanza, nei generali comizii del dì 25 giugno 1904, risolse:

Ordinarium non teneri sub poena suspensionis ad testimoniales exquirendas, nisi agatur de trimestri vel semestri moraliter continuis, salvo iure Episcopi inquirendi super idoneitate promovendi et testimoniales exigendi pro minori vel discontinua commoratione, aut exigendi iuramentum suppletorium, si in Domino necessarium censuerit.

Si raccolga:

a) La Costit. *Apostolicae sedis*, confermando ed ampliando il disposto della Costit. *Speculatores* d' Innoc. XII, sancì: " Suspensionem per annum ab Ordinum administratione ipso iure incurrunt Ordinantes... subditum proprium, qui alibi tanto tempore moratus sit, ut canonicum impedimentum contrahere ibi potuerit, absque Ordinarii eius loci literis testimonialibus. „

b) Questo spazio di tempo è, secondo il comune insegnamento dei DD., lo spazio di sei mesi (v. D' Annibale *In Const. Apost. sedis Comm.* n. 201; Santi *Prael.* L. I, tit. XI app.).

c) Per gli ascritti alla milizia, se trattasi di chierici regolari fu dichiarato dalla S. C. sulla Discipl. Regol. il 27 nov. 1892: " Saranno per tutti i religiosi (che devono essere ammessi alla professione ed agli Ordini sacri) necessarie le lettere testimoniali degli Ordinarii diocesani, nel cui territorio abbiano almeno abitato tre mesi „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, P. II, p. 243).

d) Questa disposizione fu estesa altresì ai chierici secolari pel tempo del servizio militare dalla S. C. del Conc. *in Firmana* 9 sept. 1893: " Literas testimoniales esse necessarias, quoties promovendus (functus iam servitio militari) moratus fuerit in aliqua dioecesi, saltem per trimestre tempus „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. I, p. 169).

e) Così pure la stessa S. C. *in Urgellen.* 26 ian. 1895; " Pro clericis ordinandis iam militiae addictis, sub poena a Const. *Apostolicae Sedis* comminata, requiri litteras testimoniales Ordinarii, in cuius dioecesi per trimestre commorati fuerint; et quatenus Ordinarii literae plenum testimonium non reddant, Episcopus, obtenta ad hoc facultate ab Apostolica Sede; provideat per iuramentum suppletorium. „ (V. *Mon. Eccl.* Vol. IX, P. I, p. 4).

f) Sul dubbio poi se il trimestre per la milizia o il semestre per altre cause di dimora altrove debbano essere continui o discontinui, la S. C. qui dichiara che debbono essere *moralmente continui*, perchè il Vescovo, sotto pena di sospensione, debba esigere le lettere testimoniali.

g) *Moralmente continui* vuol dire che i chierici devono almeno per un trimestre o per un semestre continuamente dimorare in qualche luogo determinato, salvo se la interruzione sia di pochi giorni o di qualche settimana. Che se la interruzione sarà più lunga, non si tien conto del trimestre o del semestre.

h) In tale ultimo caso il Vescovo non sarebbe obbligato *sotto censura* a richiedere le lettere testimoniali dell' Ordinario di quei luoghi dove il chierico ha dimorato. Non è però disobbligato, per l' officio che esercita, d' inquirere diligentemente sulla condotta serbata dal chierico nella sua dimora altrove, qualunque essa sia, con prendere informazioni dalle Autorità ecclesiastiche, o da fededegni testimoni, o finalmente con sottoporre il chierico, se lo si crede conveniente, al giuramento suppletorio.

III.

Chi debba pagare la tassa di ricchezza mobile sopra una prestazione da erogarsi al parroco netta di agni peso.

S. Miniatis Congruae parochialis — 7 Sett. 1901; 28 Febbr. e 18 Lugl. 1903; 25 Giu. 1904 — In forza di una bolla di Pio IV del 7 nov. 1563, la chiesa parrocchiale di *Cerreto-Guidi*, in Dioc. di S. Miniato, con tutti i sui beni, venne unita *pleno iure* al Capitolo Cattedrale di Prato, con diversi pesi a questo Capitolo, e segnatamente coll' obbligo di pagare al parroco di *Cerreto-Guidi* una congrua che verrebbe stabilita dal Vescovo *e coll' accollo di ogni e qualunque peso ed aggravio.* La congrua fu fissata a L. 735 ed a L. 418.32 le altre spese di culto. Nel 1858, non bastando la detta congrua all' onesto sostantamento del parroco, fu elevata a L. 852,60, che il Capitolo di Prato

si obbligò di pagare, facendo suo il resto del reddito di quei beni uniti.

Venute le leggi eversive d' Italia, e manomessi i beni capitolari, fu nondimeno stralciata dal Capitolo la rendita di L. 1728,33 per la parrocchia di *Cerreto Guidi*.

Ciò nondimeno il parroco fu costretto di pagare sul suo assegno la tassa di mano-morta; e inoltre gli fu intimato dal Capitolo di pagare ancor quella di ricchezza mobile in L. 131,84, che il Capitolo avea pagato al fisco col diritto di rivalsa sul parroco. Questi non volle condiscendere sulla tassa di ricchezza mobile; onde il ricorso alla S. Sede.

La S. C. trattò già questa causa il dì 7 settembre 1901 coi dubbii: *I. A portiones tum lib. 852.60, tum lib. 418.32 sint rependendae a Capitulo immunes a quacumque taxa in casu.* — Et quatenus affirmative; *II. An parochus ius habeat repetendi a Capitulo reditus non solutos ratione taxarum in casu.*

E rispose: *Ad mentem.* " Mens vero fuit ut una et altera portio re- " penderetur parocho immunis a quacumque taxa. „

Il Capitolo, non soddisfatto di tal sentenza, ottenne il beneficio della nuova udienza e rappresentò alla S. C. lo stato suo finanziario punto florido, sì da non potersi aggravare con quel pagamento. E la S. C., applicando in tal caso le norme di equità sancite dalla S. C. de' VV. e RR. col decreto *Cum nuperrimis*, il dì 28 febbraio 1903 sentenziò: *Ad I. et II. Ex noviter deductis recedendum a decisis; et ad mentem. Mens est ut, salva parocho integra congrua a Tridentino determinata, taxae persolvantur ad normam decreti* Cum nuperrimis.

Ma sorti dei dubbii circa l' applicazione del detto decreto al caso nostro, la causa fu riproposta in S. C. il dì 18 luglio dell' anno medesimo 1903. Ma fu risposto: *Dilata et ad mentem.* La mente fu che, essendo vacata quella parrocchia, il Vescovo deputasse un difensore *ex officio* il quale chiarisse opportunamente e riferisse in S. C.: " Quae " bona ad paroeciam Cerreto-Guidi pertinerent et in possessione Ca- " pituli Pratensis essent ante modernam bonorum confiscationem, et " quid ac quantum deinde a fisco restitutum fuerit ob actionem bo- " norum vindicatoriam a Capitulo intentatam. In hypothesi vero quod " fiscus minus restituerit quam debebat, defensor paroeciae videre " curet utrum Canonici Pratenses aliquod emolumentum ex hoc repor- " taverint et ditiores evaserint cum damno paroeciae, quatenus sci- " licet maiorem pro praebendis aut pro massa communi assecuti sint. " Insuper idem defensor perpendat, utrum, attentis loci conditionibus " aliisque adiunctis, dici possit parochum loci Cerreto Guidi habere " quo honeste vivat tributis divitiarum mobilium et manus mortuae

" deductis ex congrua, quam eidem parocho Capitulum Pratense per-
" solvit: nec omittat docere de quantitate incertorum paroecialium,
" habita ratione decennii ultimi, et utrum et quale congruae supple-
" mentum parochus a civili auctoritate obtinuerit. "

Avute le chieste informazioni, per la quarta volta la S. C. tolse ad esame questa causa, col dubbio:

An sit standum vel recedendum in primo vel secundo loco decisis in casu?

Ed il dì 25 giugno 1904 definì:

Attentis noviter deductis, in decisis in primo loco, et ad mentem.

Si raccolga:

a) Una prestazione, da pagarsi franca e libera di pesi, deve darsi netta pure della tassa di ricchezza mobile.

b) Quando però i fondi, da cui deve prelevarsi la prestazione, a causa delle gravezze governative, siano assottigliati così da non potersi pagare la detta tassa, si dà luogo alla norma equitativa del decreto *Cum nuperrimus* emanato della S. C. de' VV. e RR. il dì 28 gennaro 1871 (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, pag. 334).

c) In virtù del detto decreto, una pensione imposta prima delle leggi eversive d' Italia può scemarsi in proporzione della perdita dei fondi, purchè non si tratti di congrua parrocchiale, nella quale fa d' uopo prelevare indenne la tassa tridentina di ducati 100, e sul resto applicare la proporzionata diminuzione.

d) Nel caso l' applicazione del detto decreto sarebbesi dovuta fare in senso inverso, giacchè non sulla congrua parrocchiale gravava la prestazione, ma sibbene sopra i fondi capitolari donde doveasi pagare la prestazione della congrua. E però doveasi abbonare al parroco quella quota parte di ricchezza mobile che corrispondeva alla congrua tridentina e sul resto della detta tassa obbligarlo a pagare secondo le perdite subite dal Capitolo.

e) Ma essendosi dall' ultima inchiesta rilevato che il Capitolo non ha subito danno per la congrua del parroco, per la quale avea conseguito fondi considerevoli; e se danno vi è stato, ciò deve andar tutto a carico del Capitolo che venne dal fisco in parte depredato; perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

IV.

Circa l' assenza dal coro e dalla residenza per causa d' infermità.

Anagnina Servitii choralis et distributionum — 25 Giu. 1904 — Adriano Bianchi Fasani, oriundo di Sgurgola, ed ascritto fin dal 1869 al Capitolo di Anagni, spessissime volte fu costretto per varie ragioni,

specie di salute, ad allontanarsi dal coro e altresì dalla residenza. Dopo i primi cinque anni, nel 1874, ottenne dalla S. Sede l'indulto di assentarsi dal coro e dalla residenza *ad annum*. Dal 1875 al 1882 non ebbe indulto, ma pure, per le dette ragioni, stette lontano. Dal 1882 fino al 1897 più volte ottenne e gli fu rinnovato l'indulto pontificio.

Nel 1897 il Capitolo si oppose a novelle concessioni pei mesi estivi, " stante, dicevasi, che il Bianchi nei detti mesi esce di casa, va a passeggio e celebra messa nella pubblica chiesa „ — La S. C. però deputò un medico di officio ad osservarlo, il quale medico riferì che, soffrendo il Bianchi nevrastenia, con bronchite cronica ed incipiente enfisema polmonare, giudicava dannoso per sua salute il toglierlo dalle sue necessarie ed indispensabili abitudini, e non confacevole per lui il clima di Anagni.

La S. C., dopo ciò, gli concesse per un triennio, il 22 maggio 1897, la dispensa dal coro e dalla residenza, colla perdita solo delle distribuzioni *inter praesentes:* il che fu rinnovato per un altro triennio, non ostanti le proteste in contrario del Vescovo e del Capitolo.

Spirato quest'ultimo triennio, il Vescovo coi Capitolo fecero rimostranze vivissime alla S. C. perchè non rinnovasse l'indulto, stantechè in 34 anni di canonicato il Bianchi avea servito solo tre o quattro anni, ed al presente mostrava sufficiente sanità, benchè non mancassero medici che lo davano ancora per infermo: e perciò chiedevano che il Bianchi o ritornasse in residenza o mettesse un coadiutore con un equo assegno.

La S. C. nondimeno gli concesse l'indulto per un solo anno, ma colla perdita di un terzo della prebenda che era tutta in distribuzioni. Il Can. Bianchi non fu contento di ciò e mandò molti attestati medici che non furono presi in considerazione.

Finalmente, non avendo trovato ascolto presso la S. C. in linea economica (nel congresso), fece istanze perchè la sua causa venisse trattata in pieni comizii *juris ordine servato.*

E fu trattata infatti nei comizii generali del 25 giugno 1904 col dubbio:

An petita indulti extensio canonico Bianchi Fasani concedenda sit in casu.

E la S. C., dopo maturo esame, rescrisse:

Affirmative, amissis distributionibus inter praesentes tantum, durante infirmitate, onerata conscientia Orato.is.

Si raccolga:

a) Al canonico infermo, assente dal coro o, con legittima venia, dalla residenza, si debbono colla intera prebenda tutte le distribuzioni ordinarie, come se fosse presente al coro (*Cap. un. de Cler. non resid.* in 6; Conc. Trid. *Sess. 24, c. 12 de ref.*; Bened. XIV, *Inst. eccl. 107, n. 8*).

b) A ciò, nondimeno, si richiedono soprattutto due condizioni, come notano tutti i Canonisti, specie Benedetto XIV l. c. La prima si è che l' infermità sia grave, vale a dire che senza grave pericolo di salute il canonico infermo non possa recarsi ai divini officii (Scarfantonio *ad Ceccoper* lib. 2, tit. 9, n. 5).

c) Inoltre richiedesi che il canonico infermo prima della infermità fosse stato assiduo al coro ; altrimenti la infermità non può dirsi causa immediata dell' assenza dal coro, ma piuttosto la sua negligenza (Reiffenstuel L. III, tit. 4, n. 186).

d) Queste due condizioni devono provarsi presso il superiore. La infermità viene attestata da fedi mediche giurate. Il superiore può anche non averle in considerazione, se così persuadono particolari circostanze (S. Rota dec. 183, n. 4, cor. Riminaldo ; decis. 308, n. 8 p. 6 recent. ; S. C. C. *Forolivien.* 2 aug. 1856). E però Moneta *de Distrib. quotid.* P. II, § 2, n. 24, scrive che tutto va in ciò rimesso al giudizio del superiore.

e) Lo stesso può dirsi della prova sull' assiduità del servizio anteriore alla malattia, come può raccogliersi dalla risoluzione *in Mantuana* 6 febr. 1627, riferita da Benedetto XIV, in cui sta detto : " Distributiones quotidianas ita deberi oratori aegroto, si alias ecclesiae erat solitus intervenire, *cuius iustificatio remittitur conscientiae Episcopi.* „

f) Nel caso, oltre ad attestati di molti altri medici, vi ha quello d' officio, deputato dalla S. C. del Conc., che ha molto valore, e che assicura della infermità del Bianchi e della sua impotenza al ritorno ad Anagni. E d' altra parte non fu provato che il Bianchi, quando fu immune da infermità, non era assiduo al coro. Perciò giustamente la S. C. decise come sopra.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

I.

Non può un religioso, prima della professione, disporre che i frutti del suo capitale si accumulino al capitale stesso.

Die 21 Novembris 1902, S. C. Ep. et Reg. proposito dubio : " Se possa un religioso prima della professione disporre che i frutti del suo capitale accumulino al capitale stesso, „ respondendum censuit : *Negative.*

Ita reperitur in fasciculo supplicum libellorum quod asservatur in Archivio Secretariae S. Congr. Ep. et Reg.

In cuius fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria hac die 29 Novembris 1902.

PHILIPPUS GIUSTINI, *Secret.*

II.

Anche i Regolari possono conseguire dalla Commissione Biblica i gradi accademici.

Il S. Padre, desiderando che i membri del Clero Regolare, i quali abbiano coltivato gli studi biblici, possano anche essi conseguire i gradi accademici che la Commissione Biblica è autorizzata a conferire in virtù delle lettere Apostoliche di quest' anno, si è benignato disporre che la speciale facoltà di cui abbisognano gli alunni di Ordini religiosi per conseguire gradi accademici, sia accordata dalla S. C. dei Vescovi e Regolari per ciò che riguarda gli studi biblici, *in modo abituale*, e non solo per modo di atto nei singoli casi, come determinano gli statuti dei vari Ordini religiosi, per le altre classi di gradi accademici.

Nel partecipare alla P. V. tale disposizione Pontificia, le auguro dal Signore ogni bene.

19 Aprile 1904.

D. Card. FERRATA, *Praef.*

P. GIUSTINI, *Secret.*

III.

Il Maestro di novizii non può essere esaminatore per l' ammissione ai voti dei novizii di cui ha avuto cura; per altri può essere.

Beatissime Pater,

Prior Maioris Cartusiae ac Minister Generalis Ordinis Cartusiensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, sequentium dubiorum solutionem humiliter postulat:

I. Utrum Magister Novitiorum munere Examinatoris, iuxta Decretum " Regulari Disciplinae, „ fungi valeat, etiam pro admissione ad professionem et quando agitur de suis Novitiis.

Quatenus negative;

II. Utrum saltem officium hoc exercere possit pro receptione ad

habitum, imo, si agatur de Novitiis, quorum curam non habet, pro admissione ad professionem. Et Deus etc.

Sacra Congregatio Emorum et Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus mature perpensis, proposito dubio respondendum censuit, prout respondet:

" Ad I. *Negative*; ad II. *Affirmative.* "

Romae, 14 iunii 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Il conopeo deve stare sul tabernacolo, non ostante contraria consuetudine.

Dubium — 1 Iul. 1904 — Ab hodierno caeremoniarum magistro cuiusdam ecclesiae cathedralis expostulatum fuit: An servari possit consuetudo non adhibendi conopoeum quo tegi debet tabernaculum ubi asservatur SS.mum Eucharistiae Sacramentum? Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit: Negative et serventur Rituale Romanum et Decreta.

Atque ita rescripsit die 1 Iulii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

La messa votiva della Immacolata, concessa pel dì 8 di ciascun mese di quest' anno, si estende a' tridui ed ai novenarii che si celebreranno quest' anno e l' anno che segue, ad onore della Immacolata.

Urbis et Orbis — 22 Iun. 1904 — Qui munus sibi demandatum, ad quinquagenaria, a dogmatica definitione de Immaculato B. Mariae Virginis Conceptu, solemnia provehenda, E mi Patres Cardinales naviter et in exemplum exercent, recentia quaedam eadem communia quoque pluribus Sacrorum Antistitibus atque Cristifidelibus vota Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae X humillime depromere e re esse existimarunt. Summus vero Pontifex qui nihil magis in optatis ha-

bet quam novis sedulo argumentis suum in Deiparam Sanctam primaevae labis nesciam amorem et obsequium testari, enixas preces, referente infrascripto Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Pro-Praefecto, nuper exhibitas perlibenter excepit. Et proinde Missam votivam de ipsamet Immaculata Conceptione qualibet die octava uniuscuiusque mensis vel Dominica sequenti, una cum eiusdem commemoratione in ceteris missis de die currente, indultam per Decretum S. R. C. *Urbis et Orbis* die 14 Augusti 1903, extendere dignatus est ad singulos dies triduanae vel novenariae festivitatis quae in quibusvis ecclesiis seu oratoriis, approbante loci Ordinario, in honorem Virginis Immaculatae intra hunc vel proximum annum instituetur; servatis tamen ceteris clausulis et conditionibus quae in memorato decreto praescriptae sunt. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 22 Iunii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Si condanna l' uso di cantare il Passio *e le Litanie Lauretane, e di amministrar la communione, in lingua volgare.*

Utinen. — 1 Jul. 1904 — Hodiernus Rev.mus Archiepiscopus Utinensis Sacrorum Rituum Congregationi sequentia Dubia pro opportuna declaratione humillime exposuit:

I. In duobus Paroeciis Archidioeceseos Utinensis extat consuetudo immemorialis, qua, in Dominica Palmarum, peractis Benedictione Palmarum et Processione, canitur Passio D. N. I. C. lingua slavica vulgari: quaeritur utrum huiusmodi cantus Dominicae Passionis tolerari possit in casu, aut saltem permitti ante Benedictionem Palmarum, vel immediate post Missam lectam?

II. In aliis duabus Paroeciis consuetudo etiam immemorialis viget, qua in Communione administranda extra Missam verba " *Domine non sumdignus* „ recitantur lingua vulgari; et coram SS.mo Sacramento exposito eadem vulgari lingua canantur Litaniae Lauretanae; quaeritur, an, attenta vigente consuetudine, utrumque liceat?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum censuit:

Ad I. Quoad primam partem *Negative*, et servetur Rubrica Missalis, quae talem interruptionem non concedit et post Benedictionem Pal-

marum praescribit: *deinde celebratur Missa;* et quoad secundam partem *affirmative* , accedente consensu Ordinarii.

Ad II. *Negative* et serventur Rubricae et decreta (1).

Atque ita rescripsit. Die 1 Iulii 1094.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Quando una festa di rito doppio magg. occorre con altra di rito doppio di 1.ª class. e non vi è giorno libero da riporvela, deve omettersi.

Hieracen. — 8 Jul. 1904.—Hodiernus radactor Kalendarii dioeceseos Hieracensis, de consensu sui Rmi Episcopi, a Sacra Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem humillime effiagitavit, videlicet:

I. An festum duplex maius affixum certae mensis diei occurrens cum Festo Dedicationis Ecclesiae Cathedralis, vel cum alio festo duplici primae classis diei Dominicae affixo, nec habens deinde usque ad 30 decembris diem liberam, in quam reponatur, sit penitus eo anno omittendum; an vero de eo, uti de simplici per accidens, facienda sit commemoratio in utrisque Vesperis, Laudibus et Missa festi duplicis primae classis?

II. An infra octavam S. Anastasiae martyris titularis Ecclesiae, assignatae, iuxta S. R. C. decretum 13 Decembris 1895, diei 30 decembris, fieri debeat commemoratio, ex eodem Decreto, diebus tantum 2. 3. 4. et 5. Ianuarii, an vero etiam in Laudibus et Missa diei 31 Decembris?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis liturgicae, reque accurate perpensa, rescribere rata est:

" Ad I. *Affirmative ad primam partem, negative ad secundam.*

" Ad II. *Nihil fiat de octava iuxta Rubricas et Decretum N. 3876 Quebecen., d. d. 13 Decembris 1895 ad I.* (2).

Atque ita rescripsit die 8 Iulii 1904.

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

---

(1) Vedi il decr. *in Utinen.* del 5 mar. 1904 — a pag. 106 di questo Vol.

(2) Ecco il tenore del cit. decreto: " An Titulare festum alicuis ecclesiae a 31 decembris ad quintam ianuarii occurrens, habeat octavam — Resp. *Negative.* "

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulgenza di 300 giorni ogni volta che, portandosi da qualsivoglia fedele lo scapolare di S. Domenico, lo si bacia.

Beatissimo Padre,

Lo Scapolare che portano i Frati Domenicani e le Suore Domenicane è stato arricchito di cinque quarantene d' Indulgenza in favore di tutte le persone, anche secolari, che divotamente lo baciano.

Diverse persone che non hanno vocazione, nè per il Primo Ordine, nè per il Terzo Ordine, portano però il medesimo Scapolare ridotto ad una forma più piccola, in segno della loro pietà verso il S. Patriarca Domenico, del loro affetto per il suo Ordine, del desiderio che nutrono d' imitare il carattere del suo zelo, insieme fermo nella difesa della Verità ed amabile nel modo di attirar a Dio le anime.

Però il detto scapolare è per loro sprovvisto d' Indulgenze.

Se Vostra Santità si degnasse accordare al detto scapolare, portato da queste persone del secolo, quando lo baciano, una parte almeno delle Indulgenze accordate allo scapolare dei Frati e delle Suore, sarebbe certamente per loro un poderoso incoraggiamento a progredir nella santità cristiana e a consacrarsi all' apostolato nel secolo. Inoltre S. Domenico, sotto i cui auspici Vostra Santità fu elevata al Sommo Pontificato, ne sarebbe più impegnato ad intercedere presso a Dio ed alla Vergine del Santissimo Rosario, per la Vostra conservazione, per la gloria della S. Sede e per tutte le opere cattoliche affidate alla Vostra Beatitudine.

Che Iddio, etc.

Roma, 23 Novembre 1903.

P. Giacinto M. Cormier, *Proc. Gen.*

Pro gratia conceduntur 300 dies de Indulgentia toties quoties.

PIUS PP. X.

Exhibitum fuit S. Congregationi Indulgentiarum die 4 Decembris 1903.

Fr. Hyacinthus Cormier O. P., *Proc. Gen.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

Si erige la Prefettura Apostolica di Schikoku, e si affida all' Ordine di Predicatori.

Decretum — 27 Ian. 1904 — Cum in comitiis generalibus die 18 huiusce vertentis mensis celebratis Eminentissimi ac Reverendissimi S. Congregationis Propagandae Fidei Patres examen instituissent super opportunitate cedendi RR. PP. Dominicanis insulam Schikoku nuncupatam, nunc sub iurisdictione Reverendissimi Domini Episcopi Osakensis in Iaponia existentem; cumque de pleno consensu sive R. P. D. Iulii Chatron dictae Dioeceseos Antistitis, sive eorumdem Patrum Dominicanorum omnino constaret: praelaudati Eminentissimi Patres supremo animarum bono consulere cupientes, memoratam Insulam de Schikoku a dioecesi Osakensi fore seiungendam, et in Apostolicam Praefecturam rite erectam, Reverendorum Patrum Dominicanorum curis committendam esse unanimiter decreverunt.

Quam quidem Eminentissimorum Patrum sententiam, Sanctissimo Domino Nostro Pio providentia PP. X a Reverendissimo Domino Aloysio Veccia, huius S. Congregationis Secretario, in audientia diei 16 vertentis mensis Ianuarii relatam, Sanctitas sua ratam in omnibus habere atque adprobare dignata est, ac praesens in re Decretum confici iussit.

Datum Romae ex Aedibus Sacrae Congregationis de Propaganda Fide, die 27 Ianuarii anno 1904.

Fr. Hieronymus Card. Gotti, *Praef.*
Aloysius Veccia, *Secret.*

Segreteria de' Brevi

Si assegnano come Patroni del Sodalizio di S. Pietro Claver, per le missioni dell' Africa, la SS. Vergine del Buon Consiglio e lo stesso S. Pietro Claver (1).

PIUS PP. X
Ad perpetuam rei memoriam.

Ad Apostolicae Sedis fastigium divinae clementiae munere erecti, in omnes christiani orbis partes vel longo terrarum marisque spatio

(1) Il Sodalizio di S. Pietro Claver ebbe il suo principio a Roma il 29 Aprile 1894, giorno nel quale Leone XIII concesse in privata udienza il permesso esplicito della fondazione dell' Opera.

dissitas vigilantis Nostrae mentis oculos convertimus, et divinis praeceptis obsequentes, et clarissima Decessorum Nostrorum exempla sectantes, ea potissimum praestare satagimus, quae ad patefaciendum Evangelii lumen conducere videantur. Hoc quidem consilio pias societates ad finem institutas proferendi Ecclesiae terminos penes populos in errorum umbra sedentes, ac praesertim penes gentes interioris Africae plagas incolentes, immanitate barbaras cultuque efferatas, ut simul et recte factis praemium ferant, atque ad potiora capessenda incitamentum peculiaribus voluntatis Nostrae significationibus cohonestandas existimamus. Haec inter pia opera, praestat sodalitium a Sancto Petro Claver nuncupatum; hoc enim provinciam

---

Scopo del Sodalizio è la salvezza delle anime dei Negri africani, redenti col sangue Preziosissimo di Gesù Cristo.

I membri del Sodalizio cooperano a tale scopo non già col prender parte direttamente alle missioni nell' Africa, ma aiutando da lontano le opere dei missionari e delle suore missionarie africane, senza distinzione di congregazione o di nazionalità a cui essi appartengono.

Il mezzo principale di cui si serve il Sodalizio è un' attiva propaganda mediante la parola, promovendo conferenze, adunanze, ecc. e mediante gli scritti, compilando e pubblicando periodici, opuscoli in diverse lingue, affine di eccitare l' interesse per le missioni, rendere noti i lavori apostolici dei missionari ed ottenere a loro vantaggio preghiere, elemosine e vocazioni.

Il nucleo del Sodalizio è costituito da un Istituto religioso femminile e la sua opera viene assecondata nel mondo da pie persone esterne e da zelatori e zelatrici, che aiutano il Sodalizio con un' annua offerta non minore di L. 2, e partecipano a tutte le indulgenze ed a tutto il bene dell' opera.

Il numero dei battesimi amministrati per cura del Sodalizio fu di 1285; i riscatti ascendono a 584; 41 schiavi bambini riscattati vennero adottati da benefattori del Sodalizio, tra questi 15 furono posti in Seminari indigeni, ove ora attendono allo studio per dedicarsi poi al sacerdozio. Inoltre il pio Sodalizio ha formato 15 Suore Missionarie, avviandole e dotandole onde possano far parte delle Congregazioni che ora si trovano nella lontana Africa. Ogni anno il pio Sodalizio promuove una crociata di preghiere per la conversione dell' Africa e ha diffuso ovunque più di 500.000 preghiere gratis a questo scopo, stampate in ben 13 lingue. Il suo periodico mensile " *L' Eco dell' Africa* " esce in cinque lingue ed ha raggiunto il numero di 30.000 abbonati e un secondo periodico per la gioventù, la " *Bibliotechina africana* " esce ora in 15 mila esemplari. Vennero stampate dal Sodalizio 7 opere nelle lingue indigine dell' Africa ed inviate in numerosi esemplari ai Missionari. Per cura del Sodalizio furono tenute 95 conferenze da Missionari, 145 conferenze da altre persone ed un grande Congresso missionario in Vienna nell' anno 1900. Furono organizzate dal Sodalizio 13 esposizioni di arredi sacri, 5 feste di beneficenza, molte rappresentazioni teatrali, 2 concerti ecc. a vantaggio delle missioni. Il Sodalizio *possiede 4 Musei* africani permanenti. — Chi desideri aiutare questo pio Sodalizio con ascriversi ad esso, o con le sue offerte, potrà rivolgersi alla fondatrice e direttrice generale Contessa M. Teresa Ledochowska Roma, via Giovanni Lanza, 129.

unicam sibi demandatam habet Africam, atque ad unicum hunc finem canonice erectum est, nempe adiuvandi Missionarios universos cuiusque nationis atque instituti Apostolicum munus in Africa obeuntes. Hinc quasi cohors auxiliaria societas huiusmodi omnium sacrarum in Africam expeditionum emolumento eminus consulit, atque assidua et constanti opera ad Catholicam illis in regionibus fidem provehendam, servandam; ad mancipia in libertatem vindicanda; simulque ad aeternam nigritorum salutem procurandam intendit. Sodalitium sub dependentia positum est Congregationis de Propaganda Fide. Summa pii operis manet penes institutum religiosarum sodalium a Sancto Petro Claver appellatum; cuius Moderatrix generalis et sodalitio praeest; easdem vero adiuvant utriusque sexus socii ubique terrarum existentes. Hi iuxta societatis tabulas, diversaque munera quibus operam navant, sodales, zelatores, zelatrices, vel externi appellantur, omnesque quo propositum sibi finem facilius assequi valeant, stipe, precibus, typis editis scriptis, sacris ephemeridibus, aliisque piis id genus operibus Africae Missionariis student subvenire. Nunc autem cum dilecta in Christo filia Maria Teresia Ledòchowska moderatrix generalis pii ipsius Operis, enixas Nobis preces humiliter adhibuerit, ut peculiari illud voluntatis Nostrae pignore decorare dignaremur; Nos haec Nobiscum tam frugiferi sodalitii promerita reputantes, votis hisce ultro libenterque censuimus annuendum. Quae cum ita sint, omnes et singulos quibus hae Nostrae Litterae favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis, si quas forte incurrerint, huius tantum rei gratia absolventes et absolutos fore censentes, quo sodalitium ipsum pluribus nominibus iam de sacra re optime meritum, uberiora capiat, Deo favente, incrementa, et cum externis illius praesidiis, tutela quoque et gratia de superis congruat, Deiparam Virginem a Bono Consilio, et Sanctum Petrum Claver, Auctoritate Nostra Apostolica, praesentium vi caelestes eidem patronos eligimus, damus, eique volumus omnes honorificentias tribui caelestibus patronis competentes. Has vero ambas festivitates, ut ad amplificandam ipsarum dignitatem, ne desit quidem amplioris lithurgiae accessio, Apostolica similiter Nostra Auctoritate per praesentes, quoad Ecclesias ubique terrarum piis instituti eiusdem domibus continentes, ad ritum duplicem maiorem, servatis rubricis, evehimus. Placet autem Nobis caelestem Patronam ipsi societati a Bono Consilio Virginem adsignare, spem enim prope certam fovemus, futurum ut ipsa sodalium coeptis propitia favens, bona illis suggeret consilia, eorumque actus omnes in sacrarum in Africam expeditionum bonum atque emolumentum vertat. Petro autem Claver est ipso cum opere ratio quaedam singularis

et propria. Hic enim coeles, qui cum mortale aevum ageret, omni christianae charitatis studio animum appulit ad levandas pauperum Afrorum in vincula coniectorum aerumnas, et nigritorum Apostolus iure meritoque vocatus fuit, procul dubio sodalibus addet vires, ut propositum sibi finem, nigritorum nempe salutem, satius consequatur. Quapropter spes Nos bona tenet, societatem ipsam auspice Virgine a Bono Consilio, ac deprecatore Petro Claver, brevi et aucto sodalium numero, et fidelium stipem conferentium diligentia et liberalitate, tot tantaque suscepturam incrementa, ut in omnes gentes ac nationes prolata, universos unanimi consensu fideles ad Afrorum spirituale bonum provehendum rapiat. Salvator autem et instaurator humani generis Christus, cuius sanctissimo propugnando nomini et ipsa societas incumbit, tegat ipsam gratia praesidioque; Nosque interea tum Moderatrici cum sodalibus, aliisque ex utroque sexu fidelibus pium ipsum in opus rite adlectis, coelestium munerum auspicem Nostraeque voluntatis pignus, Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Haec mandamus; edicimus, decernentes praesentes Litteras firmas, validas, et efficaces semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortire et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit in omnibus et per omnia plenissime suffragari, sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Constitutionibus et Ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die x Iunii MDCCCCIV, Pontificatus Nostri Anno Primo.

ALOIS. Card. MACCHI.

Segreteria di Stato di S. S.

Lettera Circolare dell' Em.mo Cardinale Segretario di Stato di S. S. ai Rev.mi Ordinarii d' Italia, sull'Opera dei Congressi e dei Comitati catt.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

La Santità di Nostro Signore Pio Papa X, deplorando i tristi effetti della mancanza d' intesa, concordia, ed unità di propositi nella direzione dell' Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici d' Italia, prin-

cipalmente in seno al Comitato Generale Permanente, e prendendo in matura considerazione l' intiero sviluppo dell' Opera coi documenti e fatti più o meno recenti che la riguardano, ha ordinato al sottoscritto Cardinale Segretario di Stato di rendere note ai R.mi Ordinarii d' Italia ed alle altre persone interessate le seguenti risoluzioni e prescrizioni :

I. Riconoscendo i meriti e facendo plauso alla rettitudiue e buona volontà dei singoli membri del Comitato Generale Permanente, e in modo particolare dell' egregio Conte Grosoli, nondimeno per provvedere più efficacemente alle attuali esigenze dell' Azione Cattolica, si dichiara sciolto definitivamente lo stesso Comitato Generale Permanente. L' archivio del disciolto Comitato sarà per intiero consegnato all' E.mo Cardinale Vicario di Sua Santità.

II. L' Azione popolare cristiana (o democrazia cristiana secondo gli intendimenti della Santa Sede) la cui somma utilità e morale necessità è stata proclamata più volte dalla s. m. di Leone XIII e dal regnante Pontefice, è cosa senza dubbio della massima importanza. Il S. Padre, avendo affidato detta Azione popolare Cristiana in modo speciale al II Gruppo dell' Opera dei Congressi, sotto la sapiente direzione del Conte Stanislao Medolago-Albani, ne riconosce gli ottimi successi e vuole che il II Gruppo rimanga immutato sotto la stessa direzione ; anzi intende concedere più ampii poteri al Presidente, e perciò gli accorda tutte quelle facoltà, che non poteva esercitare senza dipendere dal Comitato Generale Permanente e dalla Presidenza di detto Comitato.

III. Gli altri Gruppi e Sezioni Permanenti istituiti in Italia, ossia i Gruppi Generali I, III, IV e V, colle relative Sezioni Generali rimangono sciolti, come il Comitato Generale Permanente. I relativi archivi per ora saranno conservati presso le stesse persone che attualmente li ritengono in custodia .I poteri dei Gruppi Generali I, III, IV e V, sono devoluti ai Gruppi Regionali e Diocesani, sotto l'immediata tutela, sorveglianza ed approvazione dei Vescovi.

IV. La nomina del Presidente Generale del II Gruppo è riservata alla Suprema autorità Ecclesiastica. Si conferma nel suo officio di Presidente Generale del II Gruppo il Conte Stanislao Medolago-Albani con facoltà di eleggere quelle persone che dovranno occupare gli altri uffici dello stesso Gruppo, nonchè di ammettere nel medesimo, d' intesa con i componenti la presidenza, tutti quelli che potranno prestare utili servizi all' Opera. Sua Santità vuole che non sia ammesso nel II Gruppo alcun ecclesiastico, senza l' autorizzazione del proprio Vescovo e di quello nella cui diocesi temporaneamente risiede; vuole altresì che dal II Gruppo sia eliminato ogni elemento

di discordia, e con ferma dolcezza siano sempre esclusi quegli individui, ecclesiastici o laici, che sono noti per poca esattezza dottrinale in questioni di Azione popolare Cristiana, amatori e seminatori di novità malsane, poco schietti nella difesa degli intendimenti e dei diritti della Sede Apostolica, o poco sinceri nella osservanza costante delle direzioni pontificie.

V. Non si potrà adunare alcun Congresso Generale senza speciale facoltà della Santa Sede. I Congressi Regionali e Diocesani potranno essere tenuti sotto la piena dipendenza dei Vescovi e previa la loro licenza per iscritto. Se però il Congresso sarà Regionale, il permesso e la sorveglianza immediata spetteranno al Ven. Presidente delle Conferenze episcopali della Regione; e se il Congresso Regionale avrà luogo in una diocesi differente da quella del suddetto Presidente, dovrà farsi d'accordo coll'Ordinario della stessa diocesi.

VI. In detti Congressi si osservino le seguenti norme generali. *a*) Nessun sacerdote o chierico vi sia ammesso senza licenza del proprio Vescovo e di quello del luogo dove è tenuto il Congresso. *b*) Si evitino in quanto è possibile le forme più proprie di parlamenti politici che di adunanze fraterne di cattolici. *c*) Non si conceda mai la parola alle Signore, benchè rispettabili e pie. Se alcuna volta i Vescovi crederanno opportuno di permettere adunanze di sole Signore, queste parleranno sotto la presidenza e sorveglianza di gravi persone ecclesiastiche. *d*) Se in ogni tempo nelle discussioni di Azione Cattolica deve evitarsi il volere far trionfare la propria opinione, citando parole del Sommo Pontefice che si pretendono dette ed udite in private udienze, molto più deve ciò evitarsi nei Congressi; poichè oltre il poco rispetto verso il Sommo Pontefice, vi è non lieve pericolo di malintesi a seconda delle proprie personali vedute. La via sicura per sapere ciò che veramente vuole il Papa è di attenersi agli atti e documenti pubblici emanati dalla competente autorità.

VII. Ogni Vescovo che ha la facoltà di nominare il Presidente e i membri del Comitato diocesano può per gravi motivi sciogliere i Comitati, i Gruppi e le Sezioni esistenti nella sua diocesi, può porre il *veto* a nomine e risoluzioni emanate dalle diverse direzioni dell'Opera ei Congressi in cose appartenenti alla sua diocesi, qualora non le credesse vantaggiose ai suoi diocesani; giacchè, salvo il giudizio della Santa Sede, in tale materia il solo Vescovo è giudice competente. Senza l'approvazione del Vescovo non si possono fondare Comitati nè opere di Azione Cattolica nel territorio della sua giurisdizione. Quanti hanno a cuore il vero progresso e i risultati dell'Opera dei Congressi in tutte le sue manifestazioni ricordino sempre questa grave sentenza: *È preferibile che un'opera non si faccia anzichè farla*

all' infuori o contro la volontà del Vescovo. Perciò abbiano sempre sotto gli occhi ed osservino fedelmente gli Avvertimenti ed il Programma di Azione popolare Cristiana, che si trovano annessi allo Statuto e Regolamento dell' Opera dei Congressi (App. *A* e *B*), l' istruzione della S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinari del 27 Gennaio 1902 ed il recente *Motu-proprio* emanato dal Santo Padre sopra la stessa Azione popolare Cristiana. — Molti deplorevoli inconvenienti non si sarebbero verificati, se tutti i fedeli amanti dell' azione cattolica e tutti i giornalisti cattolici avessero ricordato, letto con più frequenza ed osservato con più lealtà quanto vien stabilito in quei gravi documenti. Vuole perciò il Santo Padre che i Vescovi con particolare sollecitudine e con paterna fermezza esigano la piena sottomissione dottrinale e pratica alle prescrizione e norme di quei documenti medesimi.

Il Santo Padre con queste disposizioni intende assicurare un più opportuno indirizzo alle opere cattoliche in Italia, le quali, senza l'efficace e costante azione dei Vescovi, che hanno dal Cielo grazia di stato e lumi speciali per il buon governo delle loro Diocesi, saranno sempre languide, incerte e confuse. I Cattolici, animati da vero spirito di fede, comprenderanno di leggieri che le norme presenti non devono e non possono significare un regresso nell' Azione Cattolica in Italia, nè una diminuzione di fiducia da parte della Santa Sede verso quanti si dedicarono allo sviluppo dell' Opera dei Congressi; ma al contrario importano una ferma volontà nel Sommo Pontefice di dare più vigorosa vita a tutta l' Opera ed in particolare all' urgente e necessario progresso dell' Azione popolare Cristiana. Esorta perciò i vecchi come i giovani dell' Azione Cattolica a dimenticare ogni motivo di amarezza tra loro, a lavorare tutti d' accordo con piena e filiale sottomissione ai Vescovi, ben sicuro che tutti i Sacri Pastori considereranno come cosa di primaria importanza nel loro ministero il promuovere ed incoraggiare con costante e paterna sollecitudine le opere suddette.

Questa circolare dovrà essere letta in ogni associazione cattolica e pubblicata per intero ed in un solo numero nei giornali cattolici d' Italia.

Nel renderla informata di quanto sopra, con sensi di distinta stima passo a dichiararmi

della S. V. Ill.ma e R.ma

Vaticano 28 luglio 1904.

Servitore
R. Card. MERRY DEL VAL.

CONSULTAZIONI.

Sulla facoltà negli Abati di conferire la tonsura e gli Ordini minori.

L' Abate Ordinario della SS. Trinità di Cava promosse alla tonsura ecclesiastica ed agli Ordini minori un giovine della Diocesi di Monopoli con dimissoria del proprio Vescovo. Dopo il decreto del S. Officio di fer. IV, 15 luglio 1903 (v. *Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 290), con cui fu detto doversi ripetere una simile ordinazione fatta da un Abate titolare, sorsero dei dubbii sulla validità della detta Ordinazione; onde si chiede:

1.° Se gli Abati possono conferire, ed a chi, la tonsura ecclesiastica e gli Ordini minori?

2.° Se, conferendoli illecitamente, li conferiscano pure invalidamente?

3.° Se può dubitarsi della validità della ordinazione del R.mo Abate Ordinario della SS. Trinità di Cava.

Al primo — Benchè anticamente agli Abati con giurisdizione competesse il diritto o il privilegio di conferire a qualsivoglia persona la tonsura e gli ordini minori, nondimeno il Tridentino restrinse tal diritto pei soli sudditi religiosi, abrogando qualsivoglia indulto o privilegio più ampio. Ecco le sue parole (Sess. 23, cap. 10 de ref.): " Abbatibus ac aliis quibuscumque, quantumvis exemptis, non liceat in posterum, intra fines alicuius dioecesis consistentibus, etiamsi nullius dioecesis, vel exempti esse dicantur, cuiquam, qui regularis subditus sibi non sit, tonsuram vel ordines minores conferre.... non obstantibus quibusvis privilegiis, praescriptionibus aut consuetudinibus, etiam immemorabilibus. „

Da qui rilevasi che gli Abati, tuttochè esenti e *nullius*, per diritto comune non possono conferire la tonsura e gli ordini minori a giovani secolari, benchè loro sudditi. E quantunque il Tridentiuo sembri di parlare solo di Abati che si trovano nell' ambito di qualche diocesi, *intra fines alicuius dioecesis consistentibus;* pure soggiungendo anche le parole *etiamsi nullius dioecesis vel exempti esse dicantur*, con ciò intese includere in questa disposizione anche gli Abati *nullius* con territorio separato. Così interpretò la S. Congreg. del Concilio in più decreti, riferiti dal Fagnano in Cap. *Significasti de Off. Archid.* n. 12 seq., il quale così conchiude *l. c.* n. 24: " Nullus Praelatus inferior Regularis aut Saecularis hodie reperitur, cui liceat tonsuram et minores Ordines conferre personis saecularibus, tametsi omnimodam iurisdictionem ordinariam et quasi Episcopalem ac etiam temporalem habeant

in clerum et populum, exclusis Episcopis, et sive illorum territorium sit intra fines alicuius dioecesis, sive extra. „ Così pure il Card. Petra Tom. V, pag. 116, n, 66 seqq.; Benedetto XIV *De Syn.* L. II, cap. XI, n. 114 etc.

Perchè poi si abbia tal diritto, occorre: 1.° che si tratti di vero Abate con giurisdizione, non già solo di qualche priore col titolo di Abate (S. C. S. Officii 15 iul. 1903) — 2.° che l' Abate sia sacerdote (S. C. Concilii, 12 febr. 1724 *in Wratislavien*). — 3.° che abbia ricevuta la benedizione da qualche Vescovo; se pur il Vescovo " tertio cum humilitate ac devotione, sicuti convenit, requisitus eos benedicere forte renuerit, „ secondo il c. *Statuimus*, *De supplenda neglig. Praelator.* (Bened. XIV *De Syn.* l. c. n. 9).

Questo per diritto comune. Avendo però il Tridentino abolito gli indulti ed i privilegii anteriori, ma, non avendo legate le mani alla S. Sede, posteriormente molti Abati *Nullius* hanno ottenuto il privilegio di conferire la tonsura e gli Ordini minori a tutti i loro sudditi ancorchè secolari. Molti di essi ne enumera Bened. XIV l. c. n. 10.

Ma qui può chiedersi: Stante il privilegio, conseguito da alcuni Abati di conferire la tonsura e gli Ordini minori a tutti i loro sudditi o regolari o secolari, possono ancora conferirli a sudditi di aliena diocesi con dimissoria del proprio Vescovo? E nel caso negativo, che dire del valore di tale ordinazione?

In quanto al primo dubbio, la S. C. del Concilio, interrogata dall' Arcivescovo di Bologna: " An Abbates regulares, habentes ius deferendi baculum et mitram, possint ex decreto Concilii Sess. 23, c. 10, intra fines alicuius Dioecesis, cuique qui regularis sibi subditus non sit, tonsuram vel minores Ordines conferre. „ — il dì 11 luglio 1572 rispose: " Congregatio censuit huiusmodi Abbates, postquam benedictionis munus et sacerdotalem Ordinem susceperint, tonsuram et minores Ordines saecularibus Episcopi iurisdictioni subiectis, si modo ipsius Episcopi consensus accedat, sed hac semper concessione singulis opus sit, posse. Item Ordines eosdem conferre aliis Regularibus, qui litteras dimissorias speciales Superiorum suorum, nec non specialem consensum Episcopi loci illius. „ — La S. Congregazione adunque riconobbe negli Abati mitrati, purchè sacerdoti e benedetti, il diritto di conferire la tonsura e gli Ordini minori non solo ai proprii sudditi, ma sì ancora ai sudditi alieni, o secolari o regolari, che ne avessero dai rispettivi Ordinarii e superiori il debito consenso.

Nondimeno quest' ampia facoltà fu poi rivocata dalla S. Rota sotto Clemente VIII (n. 995 *coram Seraphino*); e quindi ancora dalla medesima S. C. del Concilio, la quale il dì 10 maggio 1658 in *Cathanien. iuris conferendi ordines* al dubbio: " An Abbates Regulares be-

nedicti, habentes iura quasi episcopalia, primam tonsuram aut minores Ordines possint conferre saecularibus clericis Episcopi iurisdictioni subiectis, si modo Episcopi ipsius consensus accedat: itidem an praedicti Abbates possint Regularibus alterius Ordinis qui litteras dimissoriales suorum Superiorum Regularium et consensum Episcopi loci habuerint, possint praedictam tonsuram et minores Ordines conferre „ — rispose: " Non posse „ (v. Fagnano L. III Decretal. P. II, in c. *A qua, de Consecr. Eccl. vel Altar.*, n. 19). — Sicchè oggidì è fuori dubbio che, senza uno speciale indulto della S. Sede, gli Abati esenti o *Nullius* non possono ordinare sudditi alieni, neanco con dimissoria dei rispettivi Ordinarii e col permesso dei rispettivi Superiori Regolari. Così pure Benedetto XIV *De Syn.* L. II, c. 11, n. 12; Clericato *De Sac. Ordin.* decis. 15, n. 19 seq.; Card. Petra *In Const. Apost.* tom. 5, p. 116, n. 66 sq. etc.

Al secondo — Ma se la costoro ordinazione è illecita, deve dirsi ancora invalida? Il Fagnano l. c. n. 12, sq. insegna che, come la consacrazione conferisce al Vescovo la potestà di amministrare tutti gli ordini e minori e sacri; così la benedizione conferisce all' Abate, purchè sacerdote, la potestà di amministrare la tonsura e gli Ordini minori. E poichè è distinta la potestà di ordine da quella di giurisdizione, perciò l' Abate, sacerdote e benedetto, può *validamente* conferire la tonsura e gli Ordini minori a qualsivoglia soggetto; *lecitamente* poi, senza speciale indulto, ai soli suoi sudditi regolari. — Dunque se un Abate ordina un suddito altrui, l' ordinazione sarà valida, benchè illecita.

Questa dottrina venne insegnata da non pochi DD. e fu confermata da varie risoluzioni della S. C. del Concilio.

La insegnarono il Tamburino *De iur. Abbatum* tom. 2, disp. 3, q. 8; il Fagnano *l. c.* et in c. *Statuimus, de suppl. negl. Praelator.*, n. 11; il Suarez *De relig.* tom. 4. tr. 8, lib. 2, c. 20, n, 21; il Peirino *Oper.* tom. 2, qu. 3, c. 7, n. 23; Benedetto XIV *De Syn.* L. II, c. 11, n. 13. Quest' ultimo così ragiona: " Aut Abbas nullo fruitur privilegio conferendi primam tonsuram et minores Ordines, aut privilegio potitur illos conferendi certo personarum generi. Si primum, nec licite nec valide potest quemquam ad primam tonsuram minoresque Ordines promovere. Si alterum, illicite profecto; attamen valide, primam tonsuram, minoresque Ordines etiam aliis confert, qui ceteroquin inter personas non numerantur in privilegio designatas. „

La S. C. del Concilio poi in non poche cause confermò questa dottrina. Così il 26 giugno 1655 in *Conimbricen.* al quesito: " An Abbates Congregationis S. Bernardi et S. Benedicti conferre potuerint Ordines minores Regularibus sibi non subditis, nec non saecularibus etiam

habentibus litteras dimissorias suorum Superiorum „ — rispose negativamente; ma tosto soggiunse: " Promotos ab illis non indigere alia collatione dictorum Ordinum, sed absolutione, et rehabilitatione a Sanctissimo obtinenda. „ — Così pure la stessa S. C. il 16 mar. 1647 *in Panormitana, collationis Ordinum*; il 23 nov. 1641 *in Catanien.*; il 16 mar. 1726 *in Lucana*, di cui fa parola Benedetto XIV l. c.

Donde potrebbe conchiudersi che per diritto comune gli Abati, purchè sacerdoti e benedetti, possono validamente e lecitamente conferire la tonsura e gli Ordini minori ai religiosi loro sudditi; ai secolari poi ed agli altri che non sono a sè soggetti, validamente conferiscono la tonsura e gli Ordini minori ma illecitamente.

Se non che ciò potea dirsi fino ai tempi di Benedetto XIV, stante soprattutto i citati decreti della S. C. del Concilio. Posteriormente la medesima S. Congregazione cambiò giurisprudenza su tale punto e aderì alla sentenza di quei dottori, nè pochi, nè spregevoli, i quali tutta la potestà degli Abati di conferire la tonsura e gli Ordini minori la riconoscevano nel privilegio avutone dalla S. Sede; non già nella benedizione del Vescovo, secondo afferma il Fagnano. Imperocchè altro è l'ordine episcopale; altro la benedizione abbaziale. Il primo imprime carattere e dà la potestà di ordinare *ex opere operato*; la seconda è un semplice rito che non porta seco nessun carattere e nessuna potestà sull'ordinazione.

Se adunque gli Abati possono conferire i detti ordini, possono farlo solo ed in quanto dalla Chiesa ne hanno per privilegio la facoltà, non essendo essi di ciò ministri ordinarii, ma solo straordinarii. Così Barbosa (*De off. et pot. Episc.* Par. II, all. 3, n. 11): " Tertio infertur ordinationem Abbatis privilegiati Ordines minores conferentis non subditis absque litteris dimissoriis, vel com illis, sed subditis suis non regularibus, esse irritam et invalidam, ac proinde repetendam defectu potestatis in ordinante ex illis verbis Concil. Trid. in d. c. 10: *Non liceat Abbatibus* etc., quae irritant actum quoad valorem substantialem, et nihil refert quod in Episcopis potestas ordinandi se extendat etiam ad non subditos quoad valorem ordinationis, quia potestas ordinandi concessa Abbatibus privilegiatis non est ad modum potestatis episcopalis; nam illa procedit ex vi privilegii, haec autem derivatur ratione ordinis. „ Così pure Leurenio, *Forum Eccles.* L. I, qu. 562, n. 4; Lorenzo de Peirinis *De prael. regular.* tom. 2, q. 3, c. 7, n. 23; Pignatelli T. I, Cons. 365; Gasparri *De sacra ordin.* Tom II, n. 959 etc.

Ed ecco alcune risoluzioni della S. C. del Concilio. *In Congr. Olivetanae* 27 sept. 1788 trattavasi di un Abate dimissionario che reggendo un altro monastero avea conferito ad un monaco gli Ordini minori. Fu chiesto: " An constet de nullitate ordinationis, ita ut sit iteranda, „

e fu risposto: " Constare de nullitate. „ E riproposta la causa il 29 nov., la decisione venne così confermata: " In decisis, et monacho esse secreto iterandos ordines minores. „ È vero che trattavasi di un Abate dimissionario; ma se negli Abati in forza della benedizione si dovesse riconoscere la potestà ordinaria di ciò, gli ordini minori illecitamente sì, ma validamente si sarebbero conferiti.

Più chiara però è la risoluzioue della stessa S. C. *in Collen. tonsurae*, 24 ian. 1795. L' abbate di Vallombrosa, avendo conferito la prima tonsura ad un chierico della diocesi di Colle con dimissoria di quel Vescovo credendo di averne il privilegio, quando avvertì che n' era privo, si rivolse alla S. C. con chiedere: " I. An constet de nullitate ordinationis, ita ut sit iteranda in casu; II. An sit consulendum SS.mo pro rehabilitatione in casu. „ E la S. C. rispose: " Ad I. Constare de nullitate collationis primae tonsurae, et esse secreto iterandam. Ad II. Affirmative. „

Conferma poi perentoriamente questa sentenza l' ultimo decreto del S. Officio *in fer. IV*, 15 iul. 1903, in cui fu esposto: " Prior quidam Ordinis Cistercientium, Abbas Titularis, tonsuram et Ordines minores contulit cuidam fratri in suo monasterio degenti, obtenta in casu ab Archiepiscopo oratore opportuna delegatione. Nunc vero sibi innotuit non posse Abbatem Titularem gaudere praedicta facultate, et proinde implorat benignam sanationem. „ Il S. Tribunale rispose con approvazione del Sommo Pontefice: " Repetendam in casu ordinationem ex integro a collatione sacrae tonsurae inclusive „ (*Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 290).

Dopo ciò non si potrà più sostenere la prima sentenza, propugnata da Benedetto XIV. Essendo le dette risoluzioni assai più recenti, a queste fa d' uopo attenersi, anche perchè se colle antiche potea dimostrarsi il privilegio tacito della Chiesa per le dette ordinazioni, oggidì non può presumersi più cotal privilegio; sicchè gli Abati, i quali conferiscono tonsura ed Ordini minori oltre i confini de' loro privigii strettamente interpretati, li conferiscono nullamente.

Al terzo — Venendo ora a discorrere del R.mo Abate della SS. Trinità di Cava, dobbiamo dire che per privilegio egli può fare ciò che non gli sarebbe consentito per diritto comune.

Che infatti agli Abati della SS. Trinità di Cava competa il privilegio di promuovere alla prima tonsura ed agli Ordini minori sudditi anche di aliena diocesi, con dimissoria del proprio Vescovo, lo si prova dalla decisione della S. Rota del 26 giugno e 31 agosto 1634, nella quale ai dubbii: " I. An Abbates SS. Trinitatis Cavae habentes iurisdictionem ordinariam gaudeant privilegio conferendi Ordines minores subditis non suis — II. An sit valida ordinatio uti in casu —

III. An in casu negativo ordinatio repetenda sit? „ — rispose: " Ad I. et II. Affirmative — Ad III. Negative. „

Lo si prova altresì da una recente dichiarazione della S. C. del Concilio data al Vescovo di Capaccio-Vallo. Questi avea fatto ordinare con propria dimissoria un suo suddito dall' Abate della SS. Trinità di Cava; ed essendo sorti dei dubbii sulla validità della detta ordinazione, ne volle interrogare la S. C., la quale rispose come segue.

" *R.me Domine, uti Fr.,*

" Relatis in S. Congregatione Concilii sequentibus propositis dubiis ab Amplitudine Tua, nempe: *I. An Abbates SS.mae Trinitatis Cavae habentes iurisdictionem ordinariam, gaudeant privilegio conferendi Ordines minores subditis non suis — II. An sit valida Ordinatio, uti in casu — III. An in casu negativo repetenda sit Ordinatio, vel consulendum sit Sanctissimo pro sanatione* — E.mi Patres respondendum esse censuerunt prout sequitur: *Attentis decisione ac sententia S. Rotae sub diebus 26 Iunii 1634 et 31 Augusti eiusdem anni, non esse locum propositioni causae; et proinde ad proposita dubia respondendum esse: Ad I. et II. Affirmative — Ad III. Negative.* Idque notificari jusserunt, quod per praesentes exequimur Amplitudini Tuae — Romae, 19 Decembris 1887.

" *Uti Fr.* A. *Card.* Serafini *Praef.*

" *C. Archiep. Seleucien. Secret.* „

Nessun dubbio adunque che l' Abate della SS. Trinità di Cava dei Tirreni abbia il privilegio di promuovere alla prima tonsura ed agli Ordini minori sudditi di aliena diocesi colle dimissorie del proprio Vescovo. Nessun dubbio perciò che egli abbia validamente e lecitamente conferito la tonsura e gli Ordini minori al suddito della diocesi di Monopoli con dimissoria del suo Vescovo.

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

12.

Gl' infermi, circa le opere ingiunte per le indulgenze.

Saprizio confessore, quando trattasi d' infermi, che bramano guadagnare indulgenze coll' obbligo di visite a chiese, o di comunioni, o di altre opere ingiunte a cui sono impediti, suole sempre cambiare in altre pie pratiche siffatte opere. Fa bene?

Le opere ingiunte per l' acquisto delle indulgenze devono compiersi esattamente perchè le indulgenze non si perdano. Ma quando alcuno n' è impedito, come per infermità?

Fa d' uopo qui vedere se nelle concessioni di particolari indulgenze vi è pure la facoltà di cambiare in altre opere quelle che non si possono eseguire dal penitente, come per ordinario suol concedersi nel giubileo.

Quanto poi generalmente a tutte le indulgenze fa mestieri distinguere: 1.° la generalità dei fedeli — 2.° coloro che vivono in comunità — 3.° coloro che appartengono a congregazioni od a pii sodalizii, non essendovi in ciò norme comuni a tutti.

1.° Per la generalità de' fedeli Pio IX di s. m. con decreto *Urbis et Orbis* 18 sett. 1862, provvide come segue:

" Est hoc in more positum quod ab animarum pastoribus SS. Eucharistiae Sacramentum in aliquibus tantum infra annum praecipuis festivitatibus ad fideles habitualiter infirmos chronicos,ob physicum permanens aliquod impedimentum e domo egredi impotentes solemniter deferatur, proindeque huiusmodi fideles tot plenariis indulgentiis privantur, quas consequerentur si conditionibus iniunctis adimpletis ad sacram Eucharisticam mensam frequentius possent accedere. Itaque... Sanctitas Sua... clementer indulsit ut praefati Cristifideles, exceptis tamen illis, qui in communitate morantur, acquirere possent omnes et singulas indulgentias plenarias iam concessas vel in posterum concedendas, quasque alias acquirere possent in locis, in quibus vivunt si in eo physico statu non essent, pro quarum acquisitione praescripta sit sacra Communio et visitatio alicuius ecclesiae vel publici oratorii in locis iisdem, dummodo vere poenitentes confessi, ac caeteris omnibus absolutis conditionibus, si quae iniunctae fuerint, loco S. Communionis et visitationis alia pia opera a respectivo confessario iniungenda fideliter adimpleat „ (*Mon. Eccl.* Vol I, p. 498).

Qui adunque sta detto:

a) Che la concessione è poi soli abitualmente infermi, come i cronici e quei che hanno un impedimento fisico e permanente di uscir di casa; non già per gl' infermi di malattie acute, o che abbiano impedimenti passeggieri (1).

(1) Fu chiesto: " Ut in casu quo morale aliquod impedimentum adsit, prudenti confessarii arbitrio iudicandum, visitandi aliquam ecclesiam (ex. gr. Regularium aut parochialem), quae de iure visitanda foret ad aliquam indulgentiam lucrandam, haec visitatio designatae ecclesiae arbitrio confessarii commutari possit in aliud pium opus, ex. gr. in visitationem alterius ecclesiae „ — e fu risposto: *Negative.* (S. C. Indulg. 16 ian 1886 *in Lausanen. et Geneven.* ad 3). Dunque la sola causa d' infermità abituale si ammette perchè il confessore possa mutare l' opera ingiunta della visita alla chiesa.

b) Che è per lucrare le sole indulgenze plenarie, non già le parziali;

c) E le sole indulgenze che gl' infermi potrebbero lucrare nel luogo dove si trovano, non già quelle da lucrare in altri luoghi;

d) Che il confessore può cambiare in altre pie opere solamente la comunione e la visita ad una chiesa o ad un pubblico oratorio, non già le altre opere ingiunte;

e) Che da questa concessione vengono esclusi coloro che dimorano in comunità.

2.° Nondimeno Leone XIII con decreto della S. C. delle Indulg. 16 genn. 1886 *in Lausanen. et Geneven.* provvide anche a coloro che vivono in comunità concedendo la seguente facoltà molto più ampia:

" Postulatur ut infirmi, aut senio confecti in communitate et sub regula viventes, qui ecclesias aut oratoria visitare aliave opera indulgentiis praescripta exequi non possunt, indulgentias nihilominus lucrari valeant, adimplendo alia pia opera confessarii arbitrio praescribenda „ (*Mon. Eccl.* Vol. IV, P. II, pag. 81).

Di qui può raccogliersi:

a) Che la concessione è per chiunque vive in comunità, qualunque questa sia, purchè sotto qualche regola: e però anche per gl' istituti di voti semplici, pei conservatorii, pei seminarii, pei collegii, per gli educandati;

b) Che è per qualsivoglia infermo, di malattia cronica o acuta, d' infermità lunga o breve; e ancora pei vecchi — purchè questi non possano eseguire le opere prescritte.

c) Che è per lucrare qualunque indulgenza; e però non solo le plenarie, ma sì ancora le parziali;

d) Che il confessore può cambiare non solo le visite alle chiese ed ai pubblici oratorii; ma qualsivoglia altra opera ingiunta.

3.° Vediamo ora ciò che possono godere gli ascritti alle confraternite e ad altri pii sodalizii.

Con decreto *Urbis et Orbis* della S. C. delle Indulg. 2 agosto 1760 Clemente XIII concesse come segue:

" SS.mus D. N. Clemens. PP. XIII benigne concessit ut confratres et consorores cuiuscumque confraternitatis et sodalitii aut congregationis ubique locorum existentis, dummodo sit auctoritate Ordinaria erecta, aliqua corporis infirmitate laborantes, vel carceribus detenti, eisdem omnibus et singulis indulgentiis, quibus gaudent ceteri confratres et consorores, gaudere possint et valeant; ita tamen, ut omissa visitatione ecclesiae, alia pia opera iniuncta, quae pro viribus peragere poterunt fideliter ac devote exequantur. Voluitque Sanctitas Sua hanc gratiam suffragari in perpetuum, et ad preces cuiuscumque so-

dalitii, confraternitatis, seu congregationis concedi absque ulla Brevis expositione. „

Clemente XIII adunque concesse per le confraternite e pei pii sodalizii che gl' infermi ed i carcerati possano fare a meno della visita alle chiese, adempiendo però le altre opere ingiunte loro possibili per l' acquisto delle indulgenze; volle però che ciascuna confraternita si rivolgesse alla S. Sede per chiedere tale facoltà.

Questo vincolo fu tolto da Leone XIII di s. m. con decreto generale della S. C. delle Indulg. 20 agosto 1887, in cui sta detto:

" SS.mus (Leo PP. XIII) benigne declarari et decerni mandavit, prout praesenti decreto declaratur et decernitur, memoratum indultum Clementinum extendi ad omnes confraternitates, sodalitates et congregationes, quin in posterum quaelibet confraternitas, sodalitas, seu congregatio opus habeat speciali recursu ad S. Sedem, ut praefato indulto perfrui valeat „ (*Mon. Eccl.* Vol. V, P. I, p. 178).

Donde può dedursi:

a) Che la concessione è pei confratelli e le consorelle di qualsivoglia confraternita, congregazione o pio sodalizio, purchè eretto per autorità del Vescovo; e crediamo anche per quelle non erette per autorità dell' Ordinario ma da Ordini regolari col consenso del Vescovo; giacchè anche in ciò vi è l' autorità dell' Ordinario.

b) Che per costoro non è necessario cambiare in altra opera la visita alla Chiesa, essendo questa del tutto condonata;

c) Che devono compiersi le altre opere ingiunte (le quali non possono mutarsi dal confessore); quelle però che *pro viribus peragere poterunt*; onde quelle che non possono bene eseguirsi, restano implicitamente condonate.

d) Che la concessione vale per le sole indulgenze comuni agli altri confratelli ed alle altre consorelle.

Dal fin qui esposto si deduce che vogliono tenersi presenti su tal materia le varie classi di persone. Così per coloro che vivono in comunità, se infermi, può il confessore mutare qualsivoglia opera ingiunta per l' acquisto delle Indulgenze. Per le confraternite agl' infermi ed ai carcerati sono condonate le visite alle chiese, e probabilmente le altre opere ingiunte che non possono eseguirsi agevolmente (*pro viribus*). Per la generalità de' fedeli infermi abitualmente il confessore può cambiare in altre opere la visita alle chiese e la SS. Comunione.

E però è chiaro quanto sia scorretto l' uso di Saprizio nel caso, il quale ad ogni genere di infermi cambia in altre pie pratiche le visite alle chiese, la SS. Comunione e le altre opere ingiunte.

QUESITI

con brevissime risposte.

48. *Se e come possono anticiparsi gli anniversarii.*

D. Nel capitolo di X. di comune accordo fu stabilito che un anniversario pel dì di S. Luigi venisse anticipato, dovendo alcuni canonici in quel giorno attendere ad oratorii di fanciulli che celebravano la festa del detto santo. Volendo però estendere ciò a tutti gli anniversarii di obbligo in quella chiesa, il capitolo medesimo venne alla determinazione di celebrarli tutti il giovedì precedente. — Si chiede: 1.° Che dire del primo caso? — 2.° Che dire del secondo?

R. Al 1.° Quanto al primo caso, non sembra illecito anticipare talvolta, per giusta causa, l'anniversario, non recandosi pregiudizio alle anime dei defunti; purchè però il giorno in cui si celebra sia di rito semidoppio o semplice. Imperocchè l'anniversario può celebrarsi in giorno di rito doppio, o doppio maggiore, solo nel giorno proprio; e quando il giorno proprio sia impedito da rito maggiore, in tal caso può anticiparsi o posticiparsi nel prossimo giorno benchè pure di rito doppio maggiore (S. R. C. 2 dec. 1891 decr. gen., n. 3753).

Al 2.° Quanto però al secondo caso, non si può in coscienza trasferire abitualmente ad altro giorno non proprio gli anniversarii dei defunti; nè vale qualsivoglia consuetudine o permissione del Vescovo. Così la S. C. dei Riti 17 nov. 1657 *in Neritonen.*, n. 1040: " Canonici Cathedralis Neritonen. S. R. C. supplicarunt eis indulgeri ut anniversaria defunctorum, uti hactenus ex permissione Episcoporum egerunt, possint in posterum feriis secundis cuiuslibet hebdomadae, licet a testatoribus certis diebus assignata, absolvere? Et S. R. C. respondit: Tuta conscientia nullatenus potuisse nec posse huiusmodi consuetudinem inducere et retinere. "

Oltre a ciò, fa d'uopo considerare che non si può celebrare gli anniversarii arbitrariamente trasferiti in un giorno in cui ricorra il rito doppio o doppio maggiore, come s'è detto innanzi.

49. *Circa l'uso delle spese di culto, fornite ai parroci dal Governo.*

D. A pag. 88 di questo Vol. si parla dell'obbligo nei parroci di addire al culto tutto ciò che il Governo paga ad essi per quest'uso. Ma se il parroco fa da sè funzioni non dovute, per cui dovrebbe invitare altri e compensarli (p. e. i mesi di maggio e di ottobre predicati), non potrebbe addire a sè quanto darebbe ad altri per tali funzioni?

R. Se il parroco fa cose da sè non dovute, che tornano necessarie ed utili alla parrocchia, potrebbe pure togliere per sè un equo compenso dal detto cespite. Fa d'uopo però considerare che altro è il compenso che merita un forestiere, od uno che raramente predica in parrocchia; altro quello che merita il parroco che sta sul luogo e fa udire sempre la sua voce. Perchè non trasmodi nel giudicare in causa propria e stia tranquillo di coscienza, è bene che in ciò si regoli col parere e colla permissione del proprio Vescovo.

50. *Circa la prova per la promozione di un chierico, ritirato dalla milizia.*

D. Un chierico che abbia compiuto il servizio militare deve presentare al Vescovo le testimoniali degli Ordinarii di tutti quei luoghi dove ha dimorato almeno per tre mesi. Quando la testimoniale è favorevole per la parte che riguarda la libertà, ma contraria per quella che riguarda i costumi, non può il Vescovo promuoverlo dopo avere il chierico data tal prova, da smentire o da riparare il passato?

R. Ecco come dice la istruzione del S. Officio del 16 dic. 1875 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 33): " 7. Maggiori cautele richieggonsi per quei giovani chierici, i quali hanno dovuto subire il servizio attivo di tre o cinque anni, e quindi si presentano per riassumere la carriera ecclesiastica. I criteri per la loro ammissione potrebbero essere: — *a*) La vocazione allo stato ecclesiastico a bastanza dimostrata in antecedenza — *b*) La condotta da essi tenuta durante il servizio militare — *c*) Il fermo proposito di riassumere la carriera ecclesiastica, tornati che siano dalle loro case. „

E più sotto: " Quelli a di cui favore risultassero informazioni soddisfacenti, potranno a loro ritorno essere riammessi allo stato clericale, ma non così facilmente agli ordini sacri; mentre prima dovrebbero esigersi sufficienti prove di loro vocazione, mediante la dimora di qualche anno in qualche convitto ecclesiastico, o nel seminario, separatamente però dagli alunni, ed ove sia difetto di tali luoghi, sottoporli alla direzione e sorveglianza attiva di qualche pio, dotto e discreto sacerdote, per far rivivere in essi lo spirito ecclesiastico, e correggere quei difetti che, per quanto si voglia, è assai difficile che non abbiano contratto nella milizia. „

Questo, per quei giovani che meritarono informazioni soddisfacenti, durante il servizio militare, quanto ai costumi. Ma per quelli che n' ebbero informazioni cattive? — Per verità la condotta non buona serbata nella milizia fa presumere in un giovane la mancanza o la perdita della vocazione ecclesiastica. Chi ha vera vocazione usa volentieri i mezzi necessarii per custodirla, sia pur fra gravi tentazioni. L' uso della orazione e di qualche po' di meditazione; la frequenza, per quanto più si può, ai Ss. Sacramenti; l' allontanamento dai compagni discoli; le visite frequenti al Vescovo di ciascun luogo, ovvero a qualche santo e dotto sacerdote, e tutte quelle cautele che può suggerire un saggio e zelante direttore spirituale, sono rimedii efficacissimi contro i pericoli della milizia. Chi non usa questi rimedii, e cade, dimostra chiaramente di non aver vocazione ecclesiastica; ed in tal caso il proprio Vescovo dovrà costringerlo a ritornare nel secolo. Questo di regola ordinaria. Ogni regola però può avere la sua eccezione; e quando si trovi un giovine veramente pentito, che dia prove per più tempo di vera resipiscenza, e mostri non solo con segni negativi di non commettere colpe, ma molto più con segni positivi di sincera e profonda pietà e di virtù maschie e cospicue, di avere *indubbiamente* vocazione ecclesiastica, in questo caso solamente crederemmo che il Vescovo possa ammetterlo ai sacri ordini.

51. *Circa le pene per le ordinazioni de' Regolari.*

D. Teodoro, regolare di voti solenni, si presenta al Vescovo del luogo dove dimora, con dimissoria del proprio Superiore, per ricevere i sacri Ordini,

e ne ha l'*impeditus*: dopo ciò si reca con dimissoria ad un altro Vescovo ed è ordinato. Si chiede: 1°. È lecita siffatta ordinazione? — 2°. Si sono incorse pene dal superiore monastico?

R. Al 1°. L' Ordinazione è illecita perchè non si è osservato ciò che prescrive Benedetto XIV nella Costit. *Impositi nobis* del 27 febbr. 1747, in cui sta detto che non basta che il Vescovo del domicilio sia impedito, ma è necessario che dichiari di non tenere ordinazione nella prossima ordinazione generale (V. nostre *Consultaz. Canoniche* Cons. n. 95, Ed. II, p. 479 sq. 3 e 5).

Al 2°. Per la detta prescrizione non vi sono pene. Giacchè Benedetto XIV nella cit. bolla confermò solo le pene anteriori, cioè le monastiche sancite da Clemente VIII e le comuni sancite dal diritto; ma non comunì di nuove pene la nuova disposizione da lui aggiunta, che riguarda il nostro caso.

52. *Circa il tempo delle visite del corrente giubileo.*

D. Tizio ha fatto una delle due visite, ingiunte pel giubileo indetto dal S. P. Pio X, a mezz' ora di notte. Può valere la detta visita, mentre per quelle dell' anno santo era destinato il tempo dai primi vesperi fino al crepuscolo del dì seguente?

R. Può valere benissimo. Pel giubileo dell' anno santo furono stabilite venti visite da farsi in ciascun giorno alle quattro Basiliche "a primis vesperis unius diei ad integrum subsequentis diei vespertinum crepusculum„ (Const. Leonis XIII *Properante — Mon Eccl.* Vol. XI, p. 160). — Invece, pel giubileo di quest' anno, sono stabilite tre sole visite ad una delle quattro Basiliche di Roma o alla chiesa principale del luogo fuori Roma, e ciò dal principio sino alla fine del giubileo (Encycl. *Ad diem illam* — Mon. Eccl. Vol. XV, pag. 540). Le tre visite possono farsi adunque in qualsivoglia ora del giorno o della notte, purchè fra il tempo del giubileo.

53. *Se alcuni anniversarii che un' opera pia fa celebrare ad una confraternita possono dirsi avventizii.*

D. Il parroco di P. ha, in forza di statuti, l' esclusivo diritto di celebrare le messe avventizie con canto nella chiesa di una confraternita sita nel proprio territorio. Ha pure diritto di celebrare alcuni anniversarii, che, per disposizione di un benefattore, deve far celebrare alla detta confraternita un' opera pia?

R. Gli anniversarii di legato non possono dirsi avventizii, essendo fissi. Sia pure che nel caso non ha la confraternita i fondi legati pei detti anniversarii; ma dovendosi questi celebrare ogni anno in quella chiesa in forza delle tavole di fondazione, la confraternita ha diritto di celebrarli e di ricevere ogni anno dall' opera pia l' emolumento stabilito dal testatore. Il parroco perciò nel caso non ha diritto di celebrare i detti anniversarii.

54. *Se un beneficiato abbia la precedenza sugli altri preti, anche da solo.*

D. Tizio, eletto beneficiato sopranumerario nella Collegiata di B., recasi a C., dove non v' ha collegiata. Nelle funzioni intanto e nelle processioni pretende la precedenza sugli altri sacerdoti, benchè più anziani di lui, sì di età e sì di ordinazione. Gli complete cotal precedenza?

R. La S. C. dei Riti il 2 dic. 1673 *in Papien.* n. 1495 rescrisse " Sacerdos

beneficiatus, uti beneficiatus, in ecclesia in qua nulla adest Collegiata, habere debet praecedentiam in functionibus ecclesiasticis, tam in sessione quam in incessu supra alios sacerdotes non beneficiatos, sed simplices presbyteros, etiam primo ordinatos in ordine sacerdotali et antianos. „ Lo stesso dichiarò la medesima S. C. in *Lauretana*, 16 iun. 1674, n. 1515 ed *in Aquen.* 11 aug. 1691, n. 1850.—Dunque ha ragione Tizio nello esigere la precedenza, giacchè egli, tuttochè beneficiato sopranumerario, avendo le insegne e gli onori di beneficiato, gode altresì del diritto di precedenza.

55. *Se i Regolari hanno l' obbligo della conventuale.*

D. I Regolari debbono celebrare la messa conventuale ogni mattina? e come? e quando? — E se non si recita l' officio in comune?

R. Se i Regolari abbiano l' obbligo della conventuale si disputò pel passato, essendovi autori come il Quarti (in Rub. miss. d. 1), che l'ammettevano, ed autori come il De Herdt (S. Lit. Pr. T. I, n, 14), che lo negavano. Ma la S. C. de' Riti, con decreto generale 2 dic. 1891, n. 3757 stabilì: " Regulares iure consuetudinis aut eorum constitutionum secluso, teneri tantum legere unam missam conventualem, officio videlicet diei respondentem„ tempore a Rubricis praescripto, quamvis aliae ab illis essent canendae, sive votivae, sive defunctorum, ut onera particularia adimpleantur, vel ex peculiaris S. Sedis instituto. „ Dove adunque non vi ha ordinamento o consuetudine contraria, i Regolari devono celebrare almeno letta una messa conventuale rispondente all' officio del giorno. Quando poi debba legersi, fa d' uopo stare alle Rubriche, le quali vogliono che si celebri dopo l' ora di terza. E devono intervenirvi tutt' i religiosi? " Laudandos interessentes, sed non cogendos. „ Così la S. C. de' R. il dì 27 mar. 1779 *in Ord. min.* ad 5, n. 2514(V. nostre *Consult. Can.*, Cons. 48).

Ma se la comunità non ha l' obbligo dell' officiatura corale? — In tal caso crediamo non vi essere obbligo di messa conventuale. Imperocchè è risaputo che la messa conventuale suppone la officiatura corale, della quale è compimento, anzi parte precipua. (Dist. 12, can. 13 *De iis;* can. 11 *Cum creatura;* Bened. XIV, Inst. 107 n. 11). Dove dunque non vi ha obbligo di coro, neppur vi ha obbligo di conventuale.

Ma se l'Ordine o l'istituto religioso ha un calendario particolare, non avrà l' obbligo di celebrare ogni giorno almeno una messa secondo il detto calendario? — Non pare da ciò discendere quest' obbligo. Il calendario proprio è perchè, dovendosi celebrare la S. Messa, si osservi il rito da esso segnato; non perchè si debba celebrare ogni giorno la messa, tranne se altronde vi sia quest' obbligo.

56. *Circa la benedizione delle rose nel dì di S. Rita.*

D. Nella chiesa di B. vi ha il privilegio di benedir le rose nella festa di S. Rita. Or, dovendosi trasferire la solennità popolare, si possono benedire le rose nel giorno in cui la solennità si trasferisce?

R. Se il privilegio è vero ed è per la solennità di S Rita, non pel giorno 22 maggio (in cui ricorre la festa), crediamo che, trasferita la solennità, si trasferisce anche questo privilegio che è proprio della solennità. Se poi è affisso al solo giorno 22 maggio, non crediamo si possa differire.

Abbiamo detto *se il privilegio è vero:* imperocchè se la benedizione è solo di uso, si può far sempre che piaccia. Ma in tal caso, non trovandosi la formola propria nel Rituale, nè nell' appendice di esso, dovrà usarsi la formola della *Benedictio ad omnia;* stantechè, senza una particolare concessione, non si possono usare benedizioni difformi da quelle contenute nel Rituale Romano. Così la S. C. dei Riti 7 apr. 1832 *in Ariminen.* ad 4, n. 2689: " Illi soli libri adhibendi et illae tantum benedictiones, quae Rituali Romano sunt conformes. „

57. *Circa la lavanda delle mani dopo la messa.*

D. Non trovandosi prescritto nel Messale che dopo la messa i sacerdoti debbano lavarsi le mani, ne possono fare a meno, stante specialmente la dichiarazione della S. C. dei Riti del 15 maggio 1900 (*Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 296)?

R. È vero che il Messale, mentre parla della lozione delle mani da farsi prima della messa (e ne assegna pure la orazione da recitarsi), della lozione dopo la messa non fa verbo; e però questa lozione non è di stretto obbligo. Tuttavia se non è di precetto, è almeno di somma convenienza che, dopo avere il sacerdote toccato i vasi sacri e le sacre specie (benchè se ne sia purificato sull' altare), prima di toccare cose profane, si lavi dopo essersi spogliato degli abiti sacri. Così De Herdt (S. Lit. Pr. T. I, n. 294): " Tandem, licet non praescribatur, convenit tamen ut manus abluat in reverentiam SS. Sacramenti, antequam res profanas cum iisdem contrectet. „

La cit. dichiarazione poi del 15 maggio 1900 non riguarda i semplici sacerdoti, ma i prelati, i quali fanno sull' altare la terza abluzione prima di recitare il *Communio;* ed è questa sufficiente senza richiedersene altra: " Utrum Episcopo celebranti lotio manuum a Caeremoniali Episcoporum lib. I, cap. XI, n. 11 et cap. XXIX, n. 10 praescripta ante et intra missam, facienda sit etiam post missam? — Resp. *Negative.* „

58. *Di alcune consuetudini sulle ore corali e sul* Credo.

D. In C. vi ha due consuetudini: Una è che, prolungandosi la officiatura fin dopo mezzogiorno, si tralascia la recita corale di Sesta e Nona, recitandosi queste ore poi privatamente. L' altra è che, quando nel coro si canta il *Credo* nelle conventuali, il celebrante continua la messa, tralasciando il canto del *Dominus vobiscum* dopo il *Credo.* Possono tollerarsi queste consuetudini?

R. Amendue queste consuetudini sono riprovevolissime. La prima, riguardante la omissione delle ore corali di Sesta e Nona, è contro la religione e la giustizia; essendo obbligo strettissimo di onorare il signore, e soddisfare alle intenzioni della Chiesa e dei pii fondatori con recitarsi in coro tutte le ore canoniche. E però scrive il Pallottini, recando molti decreti ed autorità (v. *Canonici,* § VII,. n. 357): " Unde nec aeris inclementia, nec redituum imminutio nec ipsa centenaria immemorialis consuetudo excusare potest canonicos, praesertim cathedralis ecclesiae, ne integre recitent horas canonicas. „

La irregolarità poi che il sacerdote commette durante il canto del *Credo*

continuando la messa. anche questa è da condannare. È contraria alle rubriche del Messale che sono precettive, e che impongono l' obbligo di cantare il *Dominus vobiscum* dopo il canto del *Credo*. E però giustamente la S. C. de' Riti ha vietata questa rea usanza nei decreti 17 dec. 1695, n. 1936 e 4 mar. 1861, n. 3104.

59. *Di un cimitero municipale diviso per parrocchie.*

D. Nel comune di C. trovansi più parrocchie, e ad ognuna di esse nel cimitero comune è assegnato un luogo proprio. Avviene talvolta che la famiglia del defunto vuole fare tumulare il cadavero non nel luogo della propria parrocchia, ma in un altro. A chi spettano i funerali, al parroco proprio del defunto, ovvero al parroco proprio del cimitero?

R. Se il defunto avea altrove il sepolcro gentilizio, o prima di morire espresse volontà di essere seppellito in altra parrocchia, al parroco dell' altra parrocchia spettano i funerali, ed al parroco proprio spetta la quarta funeraria.

Se poi il defunto non aveva sepolcro gentilizio e non espresse prima di morire volontà alcuna circa la sepoltura, in tal caso, quand' anche il cadavero si voglia seppellire nel cimitero di altra parrocchia, i funerali spettano al parroco proprio. I congiunti non possono ledere il diritto del proprio parroco (V. *Mon. Eccl.* Vol. I, p. 442 e 570 ecc.).

60. *Di un ospedale civile comune a varie parrocchie.*

D. Nel medesimo comune di C. vi è un ospedale civile, comune alle varie parrocchie ivi esistenti, il quale pei bisogni religiosi è servito dal parroco del luogo dov' è sito l' ospedale. Venendo in esso a morte qualcuno delle parrocchie vicine, e desiderando di essere sepolto nel cimitero della propria parrocchia, il funere deve compiersi dal parroco proprio, ovvero da quello dell' ospedale?

R. Il funere deve compiersi dal parroco proprio sempre che il defunto non abbia altrove il sepolcro gentilizio, ovvero prima di morire non abbia detto voler essere sepolto nel cimitero di altra parrocchia. Tale è il disposto del diritto comune (V. *Mon. Eccl.* l. c.).

BIBLIOGRAFIA

Atti di Leone XIII tradotti in lingua italiana, editi per cura dei Sacerdoti F. Veglia e G. Perardi — Tipografia dell' Immacolata, Mondovì (Cuneo).

È un bel volume di 780 pag. in 8.° grande (18 per 26) di fitta composizione a due colonne, con titoli e sottotitoli, contenente 70 fra Encicliche e Lettere Apostoliche, 25 Allocuzioni Concistoriali, 79 Lettere Pontificie, 48 Discorsi ai Cardinali, pellegrini ecc., 19 documenti varii, tra cui il decreto sul canto fermo, il regolamento sulla musica sacra, la circolare sulle predicazioni, la costituzione sui libri proibiti e le le principali poesie di Leone XIII.

Degna corona del volume è un minutissimo indice alfabetico per cui in pochi minuti è possibile consultare gli *Atti* su qualsiasi argomento, e ciascun argomento nei vari atti e nelle varie forme in cui è stato trattato. È un manuale completo di quanto i cattolici italiani debbono sapere e fare per tenere in onore la propria fede e il proprio nome. Saranno certamente i denari meglio spesi. Tanto più che un volume di tanta materia e di più elegante nella parte tipografica con un bel ritratto di Leone XIII nel frontispizio, non costa che L. 5 franco di porto per tutta l'Italia. — Facilitazioni speciali ai Collegi, Seminarii, Comunità religiose ecc. per più copie ad un solo indirizzo.

Berthe P. A. della Congregazione del SS. Redentore — Gesù Cristo; Sua vita; Sua passione; Suo trionfo. Prima traduzione italiana di Augusto Alfani sulla undecima edizione francese — Firenze tip. Barbera, 1904 — in 16.° di pag. 521.

Siamo ben lieti di annunziare di nuovo questo libro che noi facemmo conoscere e commendammo altamente nel testo francese, col voto che venisse presto tradotto nella nostra lingua (*Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 43). Ed eccone una versione italiana assai ben fatta. — In breve tempo il libro ha visto ben undici edizioni in Francia, e speriamo che molte abbia a vederne anche in Italia. È la vita di Gesù Cristo, non pei dotti o per le anime pie solamente, ma per tutti, con tutte le doti che rendono un'opera preziosa, piacevole, attraentissima. E per verità non si può prendere in mano questo libro senza sentirsi spinto a leggerlo, anzi a divorarlo tutto d'un fiato, tanto è vivo e semplice il racconto; tanto è l'interesse che destano le descrizioni dei luoghi, delle persone e delle circostanze anche minute, collegate insieme in una mirabile unità di concetto. È vero che sono cose per lo più note; ma presentate con una sintesi nuova e con arte veramente magistrale, attraggono l'attenzione, destano grandissimo interesse e soggiogano il cuore. Oh! quanto bene si farebbe a diffondere da per tutto questo libro! Formerebbe la delizia delle anime pie, come dei dotti; delle persone del chiostro, come del Clero. Sarebbe il mezzo più efficace a educare le famiglie cristiane se ogni sera se ne leggesse un capo in comune. Crediamo opera di vero zelo cristiano far conoscere e propagare questo libro, e però noi molto lo raccomandiamo a tutti i nostri lettori. — Costa L. 3,50 presso il M. R. Rettore della Chiesa di S. Alfonso in via Merulana, Roma.

Capecelatro Card. Alfonso — Problemi moderni — Roma, Descleé, Lefebvre e C. editori, 1904 — in 8.° gr. di pag. 558.

Il nome del Card. Capecelatro è chiaro così, che non ha bisogno delle nostre povere commendazioni. E questo volume, che è il XXIII della collezione delle sue opere, contiene cose svariate e notevolissime, che riguardano i bisogni odierni. Sono lettere pastorali, notificazioni, discorsi sacri, conferenze accademiche, commemorazioni d'illustri estinti, nei quali vengono trattati e risolti con quella magistrale competenza, tutta propria dell'insigne Autore, i problemi moderni. Segnaliamo i discorsi su *gli ammaestramenti e le speranze dell'ora presente* e su *l'educazione cattolica della gioventù*, e *la commemorazione* ampia e scultoria *del P. Tosti*, e lo studio profondo sul *divorzio e l'Italia*, in cui sono cose veramente degne di essere lette e ponderate. Facciamo voti che questo volume, come tutti gli altri dell'E.mo Capecelatro,

abbia larga diffusione, contenendo documenti preziosi che valgono a dissipare le fallacie ed i pregiudizii odierni. — Il volume costa L. 5 presso Descleé in Roma Piazza Grazioli (Palazzo Doria).

Lépicier Alessio Maria dei Servi di Maria, Prof. nel Pont. Coll. Urbano in Roma — L' opera de' sei giorni, secondo la tradizione e la scienza — Roma libr. pont. F. Pustet, 1904 — Volumi due in 8.° di pag. XXVI, 324; XI, 349.

Uno dei problemi che più affaticano le menti degli odierni scienziati è quello dell' origine delle cose; del mondo, cioè, e de' viventi che in esso si ritrovano. Da una parte sta l'antica tradizione che mette capo al racconto mosaico: dall' altra sta il risultato della scienza moderna colle ricerche biologiche, geologiche e paleontologiche. Coi risultati della scienza moderna, vorrebbesi distruggere la narrazione mosaica e quanto per lo addietro fu ritenuto dai dotti. Ma chi bene addentro consideri le antiche tradizioni e le ultime conclusioni della scienza moderna, vedrà che non contraddizione ma concordia ed armonia si scorgerà fra loro; ed anzi che le une dànno luce e compimento alle altre. È questo l' oggetto della presente trattazione che il dotto P. Lepicier fa seguire alle altre opere apprezzatissime, dogmatiche e filosofiche, da lui date a luce. E qui dà saggio della sua profonda perizia non solo nelle dette scienze, ma sì ancora nelle naturali e cosmologiche, sì da ricavarne come preziosa conchiusione " non esservi fra quelle e queste divario " essenziale; anzi mentre la scienza conferma, illustrandole, le dottrine sco- " lastiche, queste alla lor volta preparano a quelle il terreno, impedendo che " lo scrutatore dei secreti pella natura vada ad inciampare contro alcuno " di quegli scogli, ai quali s' infrange la barca di tanti scienziati moderni, " le cui strane ipotesi, smentite poscia dai fatti, sono stati bastevoli per co- " prirli di eterna vergogna. „ (Vol. I, pag. 322). Quest' opera dotta, erudita, opportunissima merita essere studiata ed ampiamente diffusa; e noi vivamente la raccomandiamo ai nostri lettori ed a tutti gli ecclesiastici. — Costa L. 7,50 presso l' Autore in Roma, S. Nicola da Tolentino.

Ojetti Benedetto — Synopsis rerum moralium et iuris pontificii, alphabetico ordine digesta, et novissimis Ss. RR. Congregationum decretis aucta, in subsidium praesertim Sacerdotum, auctore Benedicto Ojetti S. I. — Volumen I A-G. — Editio altera emendata et aucta — Prati ex off. libr. Giachetti, 1904 — In 8.° gr. a due col. di pag. 744.

Di quest' opera facemmo menzione quando uscì la prima volta, e la dicemmo di un utile sommo e indiscutibile per chiunque voglia conoscere o ricordare qualunque cosa della morale e del diritto pontificio. Ora siamo lieti di annunziarne, dopo due soli anni, una nuova edizione, ma assai più estesa della prima, e più che raddoppiata. Imperocchè non solo è qui cresciuto il numero degli articoli, ma gli antichi sono assai più diffusi e corredati di maggior copia di dottrine e di autorità; sì che si abbia sott'occhi tutto quello che a ciascuna materia si appartiene, senza bisogno di consultare altri autori. E tutto ciò per ordine alfabetico, con che si rende facilissima, e senza perdita di tempo, la ricerca di qualsivoglia punto delle discipline morali e canoniche. Trovasi poi al proprio luogo tutto quello che s'attiene al progresso

delle dette discipline fino ai giorni nostri, e tutto quello che si è dichiarato intorno ad esse, fino nei più recenti atti della S. Sede; e tutto con esattezza, con precisione, con chiarezza ammirabile. È opera questa preziosa ai parroci, ai confessori, non che alle curia ecclesiastiche, ai seminarii ed a qualsivoglia sacerdote: noi la raccomandiamo di gran cuore a tutti, certi di fare ad essi un gran bene. — Costa L. 20 col secondo volume che uscirà fra breve, in Roma presso l'Università Gregoriana, via del Seminario, 20.

CRONACA GOVERNATIVA

Ricoveri privati esenti — L'art. 80 della legge 17 luglio 1890 non è applicabile ai ricoveri presso famiglie private, riguardando esso esclusivamente le controversie per ospedalità in ospizi o ricoveri. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 27 novembre 1903, adott. — Comuni di Cornate e Cremona*) (*Man. degli Amministratori* Anno 43, 1904, p. 40)

Competenze circa la modificazione del personale di ospedali — È principio generale che gli enti amministrativi per ragione di pubblico interesse sono in facoltà di modificare gli organici del loro personale, salvo i compensi dovuti pei diritti acquisiti. Quindi è legale la deliberazione dell'amministrazione di un pio Istituto (ospedale) che, avendo riconosciuto deficiente l'opera prestata da alcune suore, le abbia esonerate dal servizio, accordando loro un conveniente alloggio per dimorarvi in comunità, e un assegno vitalizio per ciascuna, in ragione degli anni del prestato servizio.

La circostanza che le suddette suore possano vantare altri diritti non potrebbe infirmare l'atto amministrativo, mentre si risolverebbe nell'azione per danni derivanti dall'atto stesso. (*Decis. 4ª Sez. Consiglio Stato, 14 agosto 1903, est. Bentivegna — Ospedali di Pistoia c. Giunta P. A. di Firenze*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 40).

Ineleggibili ad amministrare opere pie — Sono ineleggibili ad amministratori di Opere Pie, tanto i non iscritti nelle liste elettorali, quanto chi abbia fatto parte di precedente amministrazione, che non abbia ancora presentato i conti della propria gestione; epperciò deve annullarsi la nomina avvenuta in persona di essi. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 15 ottobre 1903, adott. — Bitonto, Congrega della Misericordia*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 40).

Rendita netta inferiore a L. 5000 pel concentramento — Per determinare la rendita netta di un'Opera pia, all'effetto del suo concentramento, a senso dell'art. 56, lett. a, della legge 17 luglio 1890, debbono detrarsi non soltanto tutti i pesi gravanti sul patrimonio del pio ente, come censi, canoni, redditi dovuti ad altri, ma eziandio le spese di amministrazione, così che rimanga soltanto ciò che l'ente ha disponibile annualmente per la pubblica beneficenza. (*Dec. 4ª Sez. Cons. Stato, 13 novembre 1903, est. Sandrelli. — Monte di pietà di Palermo c. Min. Int.*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 88).

Competenze circa i preferiti nei legati pii — Le questioni relative alla preferenza fra le concorrenti in ragione del grado di parentela col fonda-

re, se le doti debbano conferirsi alle maritande o alle maritate e se debbano ancora applicarsi le istruzioni borboniche del 1783, hanno per oggetto il riconoscimento di un diritto civile di privati, e come tali, in ossequio alle disposizioni della legge sul contenzioso amministrativo, sfuggono per loro natura all' esame dell' Autorità amministrativa, essendo state dalla citata legge attribuite esclusivamente alla cognizione del magistrato ordinario come ha costantemente ritenuto la giurisprudenza del Consiglio di Stato in casi analoghi.

L' incompetenza dell' Autorità amministrativa è poi tanto più manifesta quando trattisi di conferimento di legato a favore di determinate consanguinee discendenti dal fondatore senza alcun vantaggio della pubblica beneficenza (*Parere Cons. Stato, Sez. unite, 10 dicembre 1903, adott. — Messina: Legato Tarantino*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 88).

Perentorio con o senza effetto sospensivo pei ricorsi contro i concentramenti, le trasformazioni ecc. — Il ricorso in merito alla 4.ª Sezione in tema di concentramenti, trasformazioni, ecc., di istituzioni pubbliche di beneficenza deve proporsi nel termine di 30 giorni se si vuole che abbia *ipso iure* effetto sospensivo: ma può proporsi validamente entro il termine ordinario di 60 giorni, ove si rinunci a cotale effetto.

Ove il ricorso suddetto sia prodotto entro i 60 ma oltre i 30 giorni e non abbia effetto *ipso iure* sospensivo, può essere la sospensione in via incidentale ordinata dalla 4ª Sezione nei modi ordinari.

Non è però il caso di ordinarla qualora l' esecuzione non produca danni irreparabili, e possa produrli, invece, il ritardo di esecuzione. (*Decis. 4ª Sez. Cons. Stato, 7 agosto 1903, est. Cagnetta. — Congr. del SS. Rosario* c. *Congr. di carità di Aquila*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 88).

Legato dotalizio, incorporato in altra opera pia, se concentrabile — È giurisprudenza assodata che il concentramento di un lascito dotalizio può farsi anche se il capitale relativo sia incorporato nel patrimonio di altra Opera pia, la quale è tenuta solo al pagamento dell' annua rendita senz' obbligo di consegnare il capitale corrispondente.

Come conseguenza del concentramento le doti non conferite debbono andare a beneficio della Congregazione di carità (*Pareri Cons. Stato, Sez. unite, 7 gennaio 1903, adott. — Monte di pio di Empoli*) (*Man. degli Amm.* l. c. p. 128).

Legato in parte di beneficenza, se concentrabile — Sebbene per la forma con cui è concepito un legato al Comune pel mantenimento di un arco mortuario e per distribuzione dei sopravanzi della rendita ai poveri sembri avere soltanto in via accessoria ed eventuale scopo di beneficenza, pure deve riguardarsi come Opera pia a sensi dell' art. *1* della legge *17* luglio *1890*, quando l' onere estraneo alla beneficenza è ben determinato e non assorbe che una piccola parte delle rendite (nella specie *30* lire su 550).

È quindi soggetto (previa l' erezione in ente morale essendo il legato di data recente) al concentramento per l' art. *54* della legge suddetta, ed anche perchè all' amministrazione di esso da parte del Comune, alla cui testa è il Sindaco, osterrebbe l' art. *11* di essa legge; resta poi obbligo alla Congregazione di trasmettere al Comune le somme occorrenti pel manteni-

mento dell'arco mortuario. *(Parere Cons. Stato, Sez. Int,, 27 novembre 1903, adott. — Parma; Legato Mazza Soldi) (Man. degli Amm. l. c. p. 168).*

Legato per la pubblica istruzione. se concentrabile — Una fondazione che abbia per scopo unicamente il pubblico insegnamento, senza alcun riguardo speciale a favore dei poveri, neppure a semplice titolo di preferenza, non può essere considerata come istituzione pubblica di beneficenza a senso dell'art. *1* della legge *17* luglio *1890) (Parere Cons. Stato, Sez. Int., 28 dicembre 1903, adott. — Fossombrone, Eredità Particelli*) (*Man. degli Amm. l. c. p. 168).*

Le confraternite soggette tutte alla legge di pubblica beneficenza — È massima assodata per costante giurisprudenza così amministrativa che giudiziaria che le Confraternite, anche se aventi soltanto scopo di culto, debbono essere equiparate, *a tutti gli effetti,* alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Quindi le medesime hanno diritto di valersi dell'art. *8* dei Capitoli normali, come le altre Opere pie, in *qualunque tempo.*

Deve perciò respingersi il ricorso dell'esattore contro la decisione della G. P. A. che gli impose un supplemento di cauzione (*Par. Cons. Stato, Sez. Int; 22 gennaio 1904, adott. — Congrega di S. Antonio in Salerno*) (*Man. degli Amm. l. c. p. 168*).

Enti sottratti alla trasformazione. Competenza — Compete alle Sezioni unite della Corte di Cassazione conoscere della quistione, se il potere esecutivo avesse o no la facoltà di decretare la trasformazione di un'opera pia di culto a favore della beneficenza.

Gli enti ecclesiastici conservati, di cui è parola nell'articolo *91* della legge *17* luglio *1890,* sono soltanto quelli conservati in forza di esplicite disposizioni delle leggi *7* luglio *1866* e *15* agosto *1867,* quali sono i vescovati e le parrocchie; ma non già tutti gli enti o persone giuridiche a scopo di culto, le quali possono essere trasformate a pro della pubblica beneficenza.

I Conservatori sottratti alla trasformazione, a senso del n. *1* del citato art. *91,* sono soltanto quelli che secondo le proprie tavole di fondazione, abbiano per fine proprio, diretto e principale, l'educazione della gioventù e siano come tali soggetti alle norme contenute nel R. Decreto organico del *29* giugno *1883* sui collegi ed educandati femminili.

Le Congregazioni o Confraternite soggette a trasformazione per il n. *2* del ripetuto articolo, non sono soltanto quelle canonicamente erette, aventi cioè carattere ecclesiastico, ma anche quelle semplicemente laicali. *(Cass. Roma, Sez. unite, 25 marzo 1904. est. Giordani. - Istituto Benincasa c. Cirillo) (Man. degli Amm. l. c. p. 228).*

Lascito pio con scopo specifico. non concentrabile. A favore di chi quando nulla sia determinato? Ove un lascito abbia uno scopo specifico e perpetuo di beneficenza, del tutto distinto da quello della Congregaz. di carità, e sia fornito di un patrimonio sufficiente allo scopo voluto dal testatore, ricorrono tutti gli estremi necessari pel riconoscimento della sua personalità giuridica distinta da quella della Congregazione.

È poi massima assodata che quando il testatore non abbia determinato

l' estensione territoriale della beneficenza esercitata dall' Opera pia da esso istituita, la medesima si deve limitare al Comune nel quale sorge la pia Opera.

Non è ammissibile nello statuto la disposizione che richieda nei beneficandi la residenza decennale nel Comune, perchè contraria alla legge che richiede la semplice dimora quinquennale. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 18 marzo 1904, adott. — Scorrano, Asilo di Mendicità) (Man. degli Amm. l. c. p. 228*).

Istituzioni a scopo di culto trasformabili. Quando debba sentirsi il consiglio comunale — Non è necessario sentire il Consiglio comunale di quella città nella quale l' istituzione da trasformarsi abbia la sua sede, se trattasi d' istituzione ad esclusivo beneficio di Comuni o di Provincie diverse. Non così però va ritenuto se la città in cui la istituzione ha sede sia anche quella in cui si esplica il fine della medesima (nella specie, istituzioni a beneficio di cittadini di altre località in essa residenti).

Un' Opera pia di culto è soggetta a trasformazione per l' art. *91* della legge sulle Opere pie, indipendentemente dalla condizione del mancato fine di essa, che è prevista nell' art. *70* ; e con la sola condizione che il mantenimento di essa non sia necessario ai bisogni religiosi della popolazione.

Un' istituzione intesa, non all' amministrazione del Viatico, che è ufficio proprio delle parrocchie e funzione essenziale ed indispensabile del culto cattolico, ma semplicemente a circondarla di una maggiore solennità, oltre quella a cui, in conformità del rituale, provvedono le parrocchie, non risponde a quel bisogno religioso delle popolazioni che è previsto nell' art. *91* come motivo di eccezione alla trasformazione.

Non può dirsi faccia carico alle parrocchie enti ecclesiastici conservati un legato di culto che, pur servendo alle parrocchie per gli uffici di culto, sia da esse nettamente distinto nella sua rappresentanza e nel suo funzionamento. (*Decis. 4.ª Sez. Consiglio di Stato, 18 marzo 1904, est. Perla. — Monte della Venerazione SS. Sacramento in Napoli c. Ministero dell' Interno*) (*Man. degli Amm. l. c. p. 248*).

Approvazione per acquisti di cause pie — I comma *c* ed *e* dell' art. *36* della legge *17* luglio 1890, in quanto stabiliscono l' obbligo di sottoporre all' approvazione della G. P. A. le deliberazioni delle amministrazioni delle opere pie riguardanti l' acquisto di stabili o l' accettazione di lasciti e doni, devono ritenersi implicitamente abrogati dalla legge *21* giugno *1896* n. *218*, che richiede all' uopo il semplice parere della G. P. A.

La deliberazione pertanto che in ordine a tali oggetti abbia emessa la G. P. A. prima del decreto prefettizio di autorizzazione, devesi considerare come semplice parere, anzichè come vera e propria decisione di approvazione, e come tale non è perciò suscettiva di ricorso gerarchico ai sensi dell' art. *42* della legge *17* luglio *1890*. (*Parere Cons. Stato, Sez. Int., 27 maggio 1904, adott. — Spedali riuniti di Livorno*) (*Man. degli Amm. l. c. p. 168*).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Agosto 1904).

Anniversario del S. Padre. — Nella fausta ricorrenza dell'anniversario dell'incoronazione di Sua Santità il Sacro Collegio, il Corpo Diplomatico, la sua nobile corte e l' Aristocrazia Romana intervennero alla Cappella Papale celebrata il 9 sp. in S. Pietro con grande solennità, e numerosi telegrammi di omaggi e di felicitazioni furono mandati da Sovrani e Capi di Stato e da altri cospicui personaggi e corpi morali. In tale occasione il S. Padre conferì ai superiori d' ufficio dei sacri Palazzi Apostolici diverse decorazioni in attestato di gradimento pei lunghi ed onorati servigii da essi prestati.

Cause di canonizzazione e di beatificazione. — Il 12 u. s. nel Palazzo Apostolico Vaticano si è tenuta la Congregazione Ordinaria dei S. Riti, nella quale al giudizio degli E.mi Cardinali, che la compongono, sono state sottoposte le seguenti materie: 1.° Riassunzione della causa di beatificazione del Ven. Francesco Gonzaga, Vesc. di Mantova: 2.° Introduzione della causa di beatificazione del Ven. Giustino de Iacobis, Vesc. di Nilopoli e Vic. Apost. nell' Abissinia: 3.° Conferma del culto da tempo immemorabile prestato al Ven. Arialdo, diacono della Chiesa milanese: 4.° Revisione degli scritti del Ven. Gius. de Carabates, sac. cappuccino: 5.° Conferma ed approv. della Immacolata a Patrona di Buccino, Arch. di Conza e Campagna: 6.° Elezione di S. Michele Arcangelo a Patrono della Diocesi di Aguas nel Messico: 7.° Concess. ed approvaz. dell' Officio e della messa propria in onore di S. Nilo, Abate basiliano e fondatore del Monastero di Grottaferrata per l' Arch. di Rossano: 8.° Concess. ed approvaz. dell' officio e della messa propria in onore del B. Cornay martire per la Diocesi di Poitiers: 9.° E finalmente intorno ad alcuni dubii liturgici.

Il 26 nel detto Palazzo, alla presenza del S. Padre, si è tenuta la Congr. generale, nella quale gli E.mi Cardinali, Prelati e Consultori teologi han discusso e dato il loro voto su due miracoli operati da Dio per intercessione del B. Gerardo Maiella, liguorino, che si propongono per la sua canonizzazione: e sul *Tuto* per la solenne canonizz. del medesimo, e sul *Tuto* per la solenne beatific. del Ven. Stefano Bellesini, parroco di Genazzano, Diocesi di Palestrina.

Nomine Pontificie. — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato una Commissione particolare *ad praecavendas et dirimendas controversias*, composta dagli E.mi Cardinali Tripepi, Agliardi, Rampolla, Ferrata, Casali del Drago, Martinelli, Macchi e Mathieu; e dai Monsignori Piacenza, Panici, Verde, Mariani, e Riggi. Con altri biglietti ha nominato l' E.mo Tripepi Procuratore della Canonizzazione, e Presidenti dei Postulatori Mons. di Canzano e Mons. di Bisogno canonici della Basilica Vaticana; e finalmente con altro biglietto l'E.mo Sebastiano Martinelli fra i Porporati componenti la S. C. degli affari ecclesiastici straordinarii.

La Francia e la Santa Sede.—Il Governo francese, rappresentato soprattutto dall'apostata Combes, continua sempre più a perseguitare la Chiesa Cattolica. Non ancor pago di aver espulse le Congregazioni religiose, che han trovato nell' estero la pace e la libertà nell' esercizio del loro caritatevole ministero; di aver abbattuta la croce nelle aule di giustizia, il 31 u. s. ruppe ogni relazione ufficiale colla S. Sede. Il S. Padre avea indirizzate a qualche Vescovo comunicazioni meramente disciplinari. Il governo francese col pretesto insussistente che siasi con ciò violato il Concordato richiamò da Roma il personale dell' ambasciata. La S. Sede ha pubblicate le corrispondenze avute luogo per tali fatti, donde emerge non esservi stata lesione alcuna del concordato. Tutta la stampa onesta ed anche la liberale indipendente, di ogni nazione, ha riprovato altamente la condotta del Governo Francese. Il Vescovo di Digione e quello di Laval, i soli mostratisi renitenti agli ordini della S. Sede, sono già venuti a Roma pentiti dei loro falli.

Il Cardinale Vannutelli a Londra. — Il Cardinale Vincenzo Vannutelli è andato a Londra, poi a Dublino: ha inaugurato solennemente la Cattedrale di Armagh, assistito dal Card. Logue, da tre Arcivescovi e da circa trenta Vescovi, da moltissimi Capitolari e sacerdoti inglesi, irlandesi e scozzesi. Erano più di cinquemila persone, che occupavano la Chiesa, il piazzale e le strade adiacenti, le quali commosse acclamavano entusiasticamente il Legato del Papa. Il Duca e la Duchessa di Norfolk con illustri altre notabilità intervennero alla solenne cerimonia. Il Cardinale fu ricevuto da per tutto colle più vive dimostrazioni di cordiale venerazione.

Congresso eucaristico in Francia. — In Angouleme fu aperto il Congresso Eucaristico da Mons. Richard con uno splendido e brillante discorso sull' Ostia sacrosanta. Era colà riunito tutto l' Episcopato delle province meridionali. Si trattò sulla lega apostolica, sull' ora santa, sui pellegrinaggi a Gerusalemme, sulla fede, speranza, ed amore, sul canto gregoriano, e su di altri temi importanti.

Omaggi ad una Suora. — Suor Luduina, figlia di Maria, che nel Comune di Biesmeree nel Belgio si è consecrata all' educazione dei fanciulli per ben 40 anni con zelo, carità e sacrifizio, ha ricevuto in attestato di riconoscenza dal Governo la croce civica di prima classe, che le venne presentata dal Municipio in corpo con uno splendido regalo, mentre tutto il popolo con la musica in testa le offerivano mazzi di fiori.

Pellegrinaggio a Terra Santa. — Il 25 u. s. da Monaco di Baviera andarono a Terra Santa più di 500 pellegrini per iniziativa di una benemerita associazione, fondata a tale scopo in detta città.

Necrologio. — Sono morti: Mons. Ghilardi, Arciv. di Lucca: Mons. Ranieri, Vescovo di Norcia: Mons. Duval, Arciv. di Petre, Vicario Apost. di Siria e di Aleppo; Mons. Bonetti Arciv. di Palmira, Delegato Apost. di Costantinopoli e Mons. Patroni, Abbreviatore del Parco maggiore. Sono pure morti: l' Ambasciatore di Spagna presso la S. Sede S. E. Gutierez de Aguera; l' ex Presidente del Consiglio di Francia Waldeck-Rousseau; il ministro dell' interno russo Plehwe; il barone di Lauro e S.ª Cristina Picella, ed il Duca Rivera, nobile romano.

CRONACHETTA POLITICA

— Continua la guerra russo-giapponese con immane eccidio di uomini. Pare che i giapponesi abbiano avuto il sopravvento in diverse battaglie. Assediano la piazza forte di Port-Arthur con inaudito accanimento e i Russi la difendono con disperato ardire. Un' altra battaglia sterminatrice si combatte presso Liao-jang.

— L' Imperatore Guglielmo ha felicitato il reggimento di Viborg russo, di cui è capo, chiamato a combattere i Giapponesi facendo voti affinchè Dio benedica la sua bandiera. Sono state sequestrate alcune navi inglesi e germaniche dai russi per sospetto di contrabbando, ma, dietro reclami e proteste delle potenze interessate, sono state rilasciate.

— L' inchiesta a Parigi sul tentativo di corruzione nell' affare dei Certosini ha chiarito che nulla consta: ha deplorato però l' imprudenza di Combes per aver sollevata un' accusa emozionante senza motivi, e l'abuso di potere nell' ordine giudiziario.

— A Carcassona Combes in un discorso ha concluso che la Francia è con lui, e che tutto gli deve; mentre la stampa e la pubblica opinione dichiara che ha invece disorganizzato l' esercito e la marina, le finanze e la libertà religiosa, promovendo la guerra civile. Migliaia di proteste gli sono pervenute per l' inqualificabile revoca di Lagrave da rappresentante della Francia a S. Louis.

— Nell' Uraguay il partito di razza spagnuola e quello di razza indiana si combattono ferocemente tra loro: la guerra civile, ora sospesa per le pioggie, non accenna a finire.

— Il Bey di Tunisi è stato a visitare Loubet. Nella piazza Brebail a Parigi è stato inaugurato un monumento a Pasteur.

— Il piccolo seminario di Belley è stato chiuso per opera dei radicali.

— La Czarina di Russia si è sgravata di un maschio che sarà l' erede della Corona. Gli è stato imposto il nome di Alessio.

— Ad Arezzo, in via dell' Orto, ove nacque il Petrarca, fu a lui inaugurata una lapide in medaglione alla presenza del Conte di Torino, delle autorità civili, e del ministro della pubblica istruzione. Nel Politeama aretino si è tenuto un Congresso internazionale petrarchesco, ove intervennero con le autorità di Arezzo molti rappresentanti di ministeri, di università ed accademie dell' estero, che pronunziarono discorsi applauditissimi.

— I giurati della Corte d' Assise di Firenze, compiuto il processo, hanno assoluto con verdetto negativo il Palizzolo cogli altri imputati. Sono stati subito rimessi in libertà. Quelli della corte di Assise di Genova hanno assoluto un fratricida, al cui delitto niuno potè trovare un attenuante!

— A Iohannesburg si sono verificati 34 casi della malattia del sonno. A Teheran (Persia) continua ad infierire il colera. Sono avvenuti in alcuni giorni 900 decessi: manca il tempo di seppellire i cadaveri che si trovano per le vie!

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Il divieto che i chierici non vengano ordinati prima di aver compiuto il servizio militare è precettivo, non direttivo.

Feria IV, 31 Augusti 1904.

Supremae huic S. R. et U. Inquisitionis Congregationi propositum fuit enodandum sequens dubium:

" An dispositiones, quibus cavetur ne clerici servitio militari su-
" biecti promoveantur ad Ordines Maiores ante expletum ipsum ser-
" vitium militare sint praeceptivae, vel tantum directivae? "

Porro in Congregatione generali coram EE.mis et RR.mis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, ad praedictum dubium, praehabito RR. DD. Consultorum voto, iidem EE. ac RR. Patres respondendum mandarunt:

Affirmative ad primam partem; Negative ad secundam.

Sequenti vero feria V, die 1 Septembris 1904, in solita audientia SS. D. N. Pii Div. Prov. Pp. X a R. P. D. Adsessore habita, SS.mus resolutionem EE. ac RR. Patrum adprobavit.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. Inquis. Not.*

II.

Per la Messa è lecito usare acque naturali potabili, ma acidule, gassose od alcaline.

Roma dal S. Officio, li 11 Agosto 1904.

Ill.mo e R.mo Signore,

Con lettera de' 22 Febbraio di quest'anno, diretta all' E.mo e R.mo Signor Card. Segretario di questa Suprema, la S. V. domandava se

sia lecito usare nel S. Sacrificio della Messa acque naturali potabili, ma acidule, gassose od alcaline.

Per Sua quiete mi affretto risponderle che non vi sono serie ragioni di dubitare in contrario.

Le auguro da Dio ogni bene e con sensi della più distinta stima mi professo.

All' Ill.mo e R.mo Signore Mons. Vescovo di Anglona e Tursi

Di V. S. Ill.ma e R.ma

Devotissimo Servo

GIAMBATTISTA LUGARI, *Assessore del S. O.*

III.

Se sia lecito inghiottire piccole immagini della B. V. per ottenerne grazie.

Romae, ex S. Officio, die 3 Augusti 1903.

Ill.me ac R.me Domine,

Supplicibus litteris die 11.ª Martii huius anni signatis, quaerebat Amplitudo Tua num pro licito habendum esset parvas imagines chartaceas B. M. V. in aqua liquefactas vel ad modum pillulae involutas, ad sanitatem impetrandam, deglutire.

Re ad examen vocata, in conventu habito die 29 Iulii p. p., Sacra haec Suprema Congregatio S. Officii, durante vacatione S. Sedis Apostolicae specialiter delegata, respondendum decrevit:

Dummodo vana omnis observantia, et periculum in ipsam incidendi removeatur, licere.

Valeas in Domino diutissime. — JOANNES BAPTISTA LUGARI, *Adsessor S. O.* — Fr. THOMAS MARIA, Archiep. Seleuciae, *Com. Gen. S. O.*

R. P. D. Archiepiscopo S. Iacobi de Chile.

IV.

Circa la dispensa dal digiuno pei soldati austriaci ascritti alla milizia stabile.

Beatissime Pater,

Cardinalis Archiepiscopus Viennensis ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus haec exponit:

In libello supplici de die 2 Novembris 1898 Archiepiscopus Pra-

gensis, piae memoriae Cardinalis Schönborn, Sanctitati Vestrae humillime exposuit, Episcopos Austriae intuitu acerrimi officii militiae stabilis (id est militiae subsidiariae, ad defendendos patriae limites destinatae), quae in iure subditur curae cleri civilis, aequum existimare, ut eidem militiae stabili talis ieiunii et abstinentiae a carnibus venia detur, qualis a Sancta Sede Apostolica militiae vagae concedi solet.

Ea de causa supranominatus Archiepiscopus nomine Episcoporum Austriae humillime petiit, ut militia stabilis praecepto ieiunii et abstinentiae eodem, quo vaga militia, modo possit exsolvi.

Super hac petitione resolutio altissima Sanctitatis Vestrae hactenus non devenit.

Quum militia stabilis in exercitationibus et itineribus militaribus necnon in aliis officiis suis adimplendis easdem ac militia vaga defatigationes subire teneatur et iuxta communem probatissimorum auctorum doctrinam milites, sive in castris sive in stativis commorentur, ratione laboris a servanda lege ieiunii excusentur. Orator nomine Episcoporum Austriae devotissime petit, ut Sanctitas Vestra militiae stabili in ditione Austriaca eamdem ieiunii et abstinentiae a carnibus veniam, quae militiae vagae dari solet, gratiosissime concedat, videlicet Episcopatui Austriaco tribuere dignetur facultatem dispensandi personas militiae stabili adscriptas a praecepto ieiunii et abstinentiae Quadragesimae aliisque anni temporibus et diebus excepta Feria VI. Parasceve et Vigilia Nativitatis D. N. I. Ch.

Feria VI, die 7 Septembris 1900.

Sanctissimus Dominus Noster Leo, Divina Providentia Papa XIII, in solita audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, audita relatione suprascripti supplicis libelli una cum suffragiis RR. DD. Consultorum et Eminentissimorum ac Reverendissimorum DD. Cardinalium, in rebus fidei et morum Generalium Inquisitorum, benigne indulsit, ut singuli Reverendissimi PP. Domini Episcopi Austriae, pro eorum prudenti arbitrio et conscientia, ad septennium dispensare valeant ab abstinentiae lege milites, *qui actu inserviunt in castris vel praesidiis*, duobus tantum diebus exceptis, nempe pervigilia Nativitatis D. N. Iesu Christi et feria VI in Parasceve. Quoad dispensationem autem a ieiunii lege nihil obstare, quominus Reverendissimi Domini Episcopi sequantur doctrinas probatorum auctorum super exemptione militum ab ea lege ratione laboris. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. I. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Di una chiesa ricettizia, riformata dal Vescovo in S. Visita secondo il giure comune.

Thermularum Proventuum — 16 Luglio 1904—*Per summaria precum* — In *Castelmauro*, Diocesi di Termoli, è una chiesa collegiata ed arcipretale col titolo di S. Leonardo. Anticamente formava una chiesa ricettizia, e nel 1715 ebbe i suoi statuti approvati dal Vescovo, dove era stabilito che i partecipanti dovessero coadiuvare l' Arciprete in tutti gli obblighi della cura, e parteciperebbero ad eguali porzioni con lui degli avventizii; solo nei funerali l' Arciprete prenderebbe un *tornese in più.*

Nel 1900 al 1 luglio, in corso di santa visita, il Vescovo decretò: " Trattandosi di funerali *praesente cadavere* l' Arciprete *pro tempore* ha diritto alla doppia porzione, doppia cioè di quella spettante a ciascun partecipante, restando l' altra parte divisibile fra i rimanenti sacerdoti incardinati e presenti. La stessa doppia viene assegnata all' Arciprete nelle processioni delle feste popolari dei Santi, in quelle che si celebrano a conto del locale Municipio, conforme alla consuetudine tenuta finora. „ — E più appresso: " Ordiniamo a tutti i partecipanti che... qualora il sacerdote fosse richiesto al canto della *Libera* o *De profundis* secondo l' uso, queste preghiere debbano praticarsi non altrimenti che nell' ambito della stessa chiesa o dell' ossario, o alla seconda porta d' ingresso del camposanto. „

Contro questo decreto fe' ricorso alla S. C. il can. Luigi Lalli, dicendolo lesivo del diritto del capitolo, sì quanto alla doppia attribuita all'Arciprete, e sì quanto alla restrizione della *Libera* e del *De profundis*. Allegava l' antica consuetudine e le costituzioni particolari di quella chiesa che, a differenza delle altre ricettizie, obbligano i partecipanti a tutti gli oneri della cura, non esclusa la messa *pro populo*; e lamentava che il Vescovo avea riformato lo statuto, senza il consenso del capitolo.

La causa fu trattata in pieni comizii il dì 16 luglio 1904, *per summaria precum*, e fu risolta:

Decretum sustineri, et ad mentem.

Eccone le precipue ragioni:

a) Le chiese ricettizie nel Napoletano, checchè fosse degli antichi

loro statuti, vanno regolate dal Concordato del 1818 e dal *Breve Impensa* della s. m. di Pio VII. Nel piano regolatore delle dette chiese del 15 nov. 1822 all' art. 18 sta detto: " Nelle associazioni dei cadaveri il parroco, quando interviene o per sè stesso o per mezzo di altri che faccia le di lui veci, prenderà sempre una doppia porzione. „ Lo stesso vien sancito nella ministeriale del 2 maggio 1827, ed in quella del 14 luglio 1830.

b) Quando vi è consuetudine, la doppia pel parroco può essere estesa altresì alle funzioni avventizie non funerarie, come la S. C. riconobbe ultimamente nella chiesa di Palo del Colle il dì 23 genn. 1904 *in Baren. iurium* (pag. 50 di questo Vol.).

c) Il Vescovo ha poteri speciali in S. Visita, come delegato apostolico, in forza del Tridentino Sess. 24, c. 3 *de ref.* (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, P. II, p. 105). Può anche riformare gli statuti dei capitoli quando contengano qualche cosa irragionevole o difforme dal diritto. Così Crispino, (*Della Visita Past.* Par. II, § 29) il quale, dopo aver detto e confermato con una decisione della S. C. del Conc. *in Oscen.* 27 febr. 1607, che il Vescovo può costringere il capitolo ad esibire i suoi statuti, soggiunge: " Se poi negli statuti si debba alcuna cosa riformare, ciò si rimette alla dottrina e alla prudenza del buon Vescovo e de' suoi visitatori o di altri consultori ch' egli potrà deputare per la revisione di tali statuti. „

d) Può anche, se lo crede necessario, abolire o restringere qualche consuetudine *extra ius*, come quella del canto della *Libera* o del *De profundis* fuori la chiesa.

e) Il Vescovo, d' ordinario, nel mutare qualche cosa negli statuti di un capitolo, deve farlo di concerto col capitolo medesimo: tranne se procede come delegato della S. Sede (p. e. in santa visita); giacchè in tal caso non ha bisogno di neanco interpellare il capitolo. Così Barbosa (*De Can. et Dignit.* cap. 42, n. 14); il quale dopo aver detto: " Episcopum in condendis statutis consilium capituli adhibere debere, nisi in quibusdam casibus, utpote si agatur de re communiter spectante ad Episcopum et capitulum simul, quia tunc non sufficit consilium, sed requiritur etiam consensus; — soggiunge: " Quae omnia, ait Theodos. de Rubeis, sunt intelligenda quando Episcopus procedit iure ordinario, quia in his, in quibus procedit vigore Concilii Tridentini uti Sedis Apostolicae delegatus, nullam habet communionem cum capitulo, neque indiget aliqua statutorum adiectione. „

f) Nel caso veramente trattasi di un capitolo composto dell' Arciprete, e di due soli canonici, dei quali uno è nipote dell' Arciprete, e l' altro è l' attore in questa causa. Colla mente aggiunta poi la S. C. avrà forse temperato il rigore di questa risoluzione a vantaggio del can. Lalli.

II.

Consuetudine che esime una parrocchia di patronato ecclesiastico dall' obbligo del concorso.

Nullius Montis Cassini — 16 Luglio 1904 — In *S. Elia Fiume Rapido* (Abbazia di Montecassino) il sac. Leonardo Infante nel 1250 costruì una chiesa parrocchiale che dedicò a S.ª Maria Nuova, riserbando il giuspatronato attivo e passivo ai suoi nipoti ed ai legittimi discendenti maschi. Oppostosi l' Arciprete di S. Biagio in quel tempo a questa nuova fondazione, si convenne che alla elezione del parroco di S.ª Maria Nuova concorresse l' intero clero di S. Biagio e di S.ª Maria Nuova, insieme coi patroni designati dal fondatore.

Estinta nel secolo XVI la famiglia del fondatore, rimase patrono attivo il solo doppio clero di quel luogo, coll' obbligo allo eletto di subire l' esame innanzi all' Ordinario ed agli esaminatori sinodali, come nei concorsi.

Così fu fatto sino al 1888. Vacata in quell' anno la parrocchia di S.ª Maria Nuova, ed eletto il nuovo parroco, l' Ordinario di Montecassino non volle riconoscerlo, giacchè la elezione non si era fatta per concorso, che il Tridentino prescrive nelle elezioni di giuspatronato ecclesiastico. I patroni però vollero ricorrere alla S. Sede, allegando la più che secolare consuetudine.

La causa fu trattata in S. C. nei pieni comizii del dì 16 luglio 1904 col dubbio:

An in provisione paroeciae S. Maria Novae sit servanda lex concursus in casu.

E dopo maturo esame fu risolta:

Attentis peculiaribus circumstantiis, nihil esse innovandum.

Eccone le precipue ragioni:

a) Beneficio di patronato ecclesiastico è non solo quando dal fondatore fu aggiudicato ad ecclesiastici, ma anche quando, fondato per laici, pervenne ad ecclesiastici. Così il Ferraris (v. *Iuspatronat.* art. 1, n. 12) " Iuspatronatus ecclesiasticum est illud quod, licet fundatum fuerit ex bonis laicalibus, fuit tamen vel ab initio vel postea translatum fundatione, testamento, donatione aut alio quovis modo in ecclesiam aut in capitulum seu collegium ecclesiasticum canonicorum regularium aut saecularium vel ad aliquam personam ecclesiasticam ratione ecclesiae, dignitatis aut beneficii *cap. unic. § Verum de iurepatr.* in 6°. „

b) Pei beneficii di patronato ecclesiastico il Tridentino Sess. 8 cap. 13 *de ref.* voleva solo l' esame: " Praesentati seu electi vel nominati

a quibusvis ecclesiasticis personis, etiam Sedis Apost. Nuntiis, ad quaevis Eccl. beneficia, non instituantur, nec confirmentur, neque admittantur, etiam praetextu cuiusdam privilegii seu consuetudinis etiam ab immemorabili tempore praescriptae, nisi fuerint prius a locorum Ordinariis examinati et idonei reperti. „

c) Ma poi per le parrocchie, nella Sess. 24, cap. 18 *de ref.*, prescrisse anche il concorso: " Si vero (paroecia) iuris patronatus ecclesiastici erit ac institutio ad Episcopum et non ad alium pertineat, is, quem patronus digniorem inter probatos ab examinatoribus iudicabit, Episcopo praesentare teneatur ut ab eo instituatur. „

d) E però in questo caso il giudizio sul più degno, fra gli approvati dagli esaminatori, appartiene esclusivamente al patrono ecclesiastico, non già agli esaminatori, secondo insegna pure Benedetto XIV *Syn. dioec.* L. IV, c. 8, e nella Costit. *Redditae Nobis* del 9 aprile 1756; e secondo confermò la S. C. del Conc. *in Barcinonen.* nel 1573.

e) È vero che i decreti Tridentini aboliscono ogni contraria consuetudine, specie in virtù della celebre bolla di Pio IV *In Principis Apostolorum*; ma è comune l' insegnamento de' DD. che tale abolizione riguarda le consuetudini anteriori al Tridentino; non già le posteriori, purchè legittime e ragionevoli (Reiffenstuel L. I, tit. *de Consuetud.* § 8, n. 186).

f) La consuetudine poi secolare ha con sè la forza del beneplacito Apostolico, e ne induce la presunzione, giusta il c. *Super quibusdam, § Praeterea de verbor. signif.* e la Glossa in v. *non extat.* (Barbosa *De pot. Episc.*, all. 25, n. 72; Gratian. *Discept. for.* c. 867, n. 50; Rota *in Romana oblationum*, 25 ian. 1725, n. 5; Bened. XIV *Syn. dioec.* L. XII, c. 8, n. 8; S. C. C. *in Avenionen. capellaniae*, 16 sept. 1780).

g) Nel caso trattavasi di una consuetudine ragionevole, bastando anche il solo esame del presentato per conoscerne la idoneità, come la legge concede pei presentati dal patrono laico o dai patroni misti, benchè i laici meno che gli ecclesiastici s' intendano della idoneità nelle nomine ecclesiastiche.

III.

Se nell' affrancazione di un canone ecclesiastico netto si possa transigere sulla tassa di ricchezza mobile.

Mediolanen. Redemptionis onerum et transactionis 16 Luglio, 1904 — I Missionarii Oblati di Rho possedevano parecchi fondi legati ad essi da una pia signora nel 1828, sui quali era infisso l' obbligo ipotecario di dare annue L. 1025,35 nette alla parrocchia d'Inzago per una cappellania coadiutorale e per altre opere di culto.

Stante le condizioni difficili d' Italia, i Missionarii pensarono di vendere i fondi franchi e liberi d' ogni peso, investendo il prezzo della vendita sul pubblico credito in cartelle al portatore. Affine poi di sgravarsi del peso colla parrocchia d' Inzago, offrirono al parroco il capitale che al 5 °/° darebbe la rendita di L. 1025,35.

Il parroco non fu contento di questa offerta, sulla quale gravava la tassa del 20 °/₀, e chiese l' aumento per la detta tassa. I Missionarii eccepivano le gravose tasse dovute pagare da essi per la successione e per la manomorta. Si andò in giudizio civile, ed il tribunale di prima istanza diè ragione ai missionarii. Il parroco appellò alla corte superiore, che confermò la prima sentenza.

Intanto l' Ordinario, per cessare litigii civili poco edificanti, invitò le parti ad una transazione. Ed il dì 17 aprile 1903 fu convenuto che i missionarii aumenterebbero il capitale per una sola metà della tassa di ricchezza mobile, e così pure pagherebbero le tasse arretrate. La fabbriceria si risentì di questa transazione, fatta senza intervento di chi la rappresentava, e d' altra parte i missionarii volevano senz'altro eseguirla; onde si ricorse alla S. Sede.

La causa fu trattata in S. C. il dì 16 Luglio 1904 coi dubbii:

I. An et quomodo transactioni standum sit diei 17 aprilis an. 1903 in casu.

II. An et quae summa sit solvenda pro redemptione praestationum a Patribus Oblatis loci vulgo Rho in casu.

III. An et in qua summa pensiones, hactenus non solutae, solvendae sint in casu.

E fu deciso:

Ad I. Negative et ad mentem.

Ad II. et III. Provisum in I.

E giustamente; imperocchè:

a) La transazione è una specie di alienazione, giacchè con essa amendue le parti cedono qualche cosa dei proprii diritti; e però, trattandosi di diritti ecclesiastici, non può farsi intorno ad essi transazione alcuna senza le debite solennità prescritte dalla Estrav. *Ambitiosae*. Così il Card. De Luca *De alienat.* disc. 1, n. 42: " In Rota et Curia recepta est opinio affirmativa super comprehensione transactionis sub hac prohibitione, quoties fiat super bonis vel iuribus alienari prohibitis, quae in toto vel in parte remittantur. „

b) Le transazioni perciò che si facciano sopra diritti ecclesiastici, senza la venia della S. Sede, sono nulle, e coloro che le compiono con malizia, incorrono *ipso facto* la scomunica *nemini reservata*, inflitta dalla Estrav. *Ambitiosae* e confermata dalla Costit. *Apostolicae Sedis*.

c) Nel caso adunque la transazione fu nulla, non perchè fatta senza

l' intervento dei fabbricieri (bastando il solo parroco) ; ma perchè fatta senza il beneplacito apostolico.

d) Nè era conveniente l' apostolico beneplacito. Imperocchè il canone da pagare doveva esser netto di ogni peso. I missionarii poi aveano tali fondi che furono potuti vendere per somme ingenti, le quali vennero investite in rendita pubblica al 70 invece di 100 : restarono perciò ad esuberanza compensate le tasse di successione e di manomorta, che per altro in niun caso potevano eccepirsi, stante il molto di più che rimaneva ai missionarii, e stante ancora che la tassa di manomorta non si estendeva al canone dovuto alla parrocchia, che dovea diffalcarsi nell' assegnazione della detta tassa.

e) A rigor di diritto perciò i missionarii doveano pagare alla parrocchia l' intero reddito di L. 1025 35, aumentate del 20 % per la tassa di ricchezza mobile, in titoli di consolidato, tali, che in seguito non subirebbero probabilmente diminuzione come quelli del 3 1/2 per %.

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari

I superiori generali d' istituti di voti semplici col privilegio di poter dare le dimissoriali per gli alunni studenti, non ancora ascritti ad alcuna casa, devono rimetterle a quel Vescovo nel cui seminario attendono da un anno agli studii.

Decretum — 7 Iun. 1899 — Cum, peculiari S. Sedis indulto, superioribus generalibus recentiorum Congregationum, in quibus vota dumtaxat simplicia nuncupantur, impertiri soleat, ad certum tempus, facultas concedendi suis subditis litteras dimissoriales ad ordines suscipiendos, ea tamen conditione, ut easdem litteras dirigant ad Episcopum dioecesis, intra cuius limites pia domus ordinandi reperitur, nisi hic abfuerit aut ordinationem non sit habiturus, nova quaedam exorta est quaestio, quae ab E.mo et R.mo S. R. E. Cardinali F. M. B. Richard, Archiepiscopo Parisiensi, huic S. Congregationi Ep. et Reg. neg.et consult. praepositae, nuper subiecta fuit.

Exposuit nempe praelaudatus Archiepiscopus non raro contingere ut huiusmodi Congregationum seu Institutorum sodales, ubi primam votorum professionem emiserint, quin certae Instituti domui inscribantur, ad seminarium Parisiense a suis superioribus, studiorum causa, mittantur, ibique per unum aut plures annos commorentur, vitam communiter ducentes cum caeteris eiusdem seminarii alumnis. Adiiciebat autem quaesitum exinde esse ad quemnam Episcopum, pro ordinatione huiusmodi sodalium, respectivi superiores generales mittere teneantur litteras dimissoriales, magnamque hac de re obortam esse contentio-

nem, aliis alia sentientibus; quare enixe postulabat ut auctoritate huius S. Congr. decerneretur quid in praefatis casibus servandum sit.

Porro manifestum est tam legem veterem pro Regularibus votorum solemnium, ad rem, latam, quam recentes S. Sedis concessiones, illud uti certum praesumpsisse, quod quilibet religiosus seu Instituti alumnus alicui semper monasterio seu domui sit addictus: quod quidem, iuxta exposita, reapse non obtigit.

Itaque eadem S. Congr., universa rei ratione mature perpensa, decernendum censuit litteras dimissoriales, in casibus de quibus supra, dirigendas esse ad Episcopum dioeceseos, in cuius seminario praefati alumni studiis dant operam, dummodo tamen seu postquam ipsi saltem per integrum annum ibidem commorati fuerint ;servata in reliquis forma ac tenore indulti respective concessi.

Facta autem de praemissis relatione SS. D. N. Leoni d. Prov. PP. XIII in audientia habita ab infrascripto cardinali, die 30 Maii 1889, Sanctitas Sua sententiam Sacrae Congr. probare dignata est, eamque uti legem ab omnibus, ad quos spectat, servari iussit, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria memoratae S. Congr., die 7 Iunii 1899.

S. Card. Vannutelli *Praef.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Non è conveniente celebrarsi spesso il S. Sacrif. col Santissimo esposto, nè può amministrarsi la comunione. — Il SS. non può conservarsi nel corporale. — Non può amministrarsi la comunione fino al tramonto. — Circa il luogo di tenere il Crocifisso sull' altare.

Ord. FF. Minor. Prov. Portugalliae. — 11 Jun. 1904. — Reverendus Pater Dominicus Consalves Sanchez, Seraphicae Provinciae Portugalliae olim Minister Provincialis et Calendarista, ut in functionibus ecclesiasticis omnia ex ordine procedant iuxta Sanctae Romanae Ecclesiae praescripta, hisque adversantes consuetudines tamquam abusus omnino tollantur, de consensu sui Reverendissimi Procuratoris Generalis, sequentia Dubia Sacrorum Rituum Congregationi humillime proposuit, nimirum:

I. Mos invaluit pluribus in Ecclesiis, etiam in Capellis ubi Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum non asservatur, frequenter Festa Domini, Beatae Mariae vel Sanctorum celebrandi cum eiusdem Sanctissimi publica expositione in ostensorio etiam perdurante Missae

celebratione ad maiorem solemnitatem, praehabita Ordinarii licentia, quae semper concedi solet. Saepe vero contingit quod in Capellis, ubi Sanctissimum non asservatur, pyxis non adsit; ideoque sacra Hostia pridie consecranda, in quadam tabernaculi specie inter corporalia asservetur, ibique deinde reponatur, ut sequenti die in Missa celebranda consumetur. Quaeritur, an huiusmodi usus saltem tolerari possint?

Et quatenus affirmative ad primum et ad primam partem:

II. An praedicta expositio Sanctissimi in Ostensorio adhuc fieri possit ante Missam solemnem celebrandam, in qua Communio puerorum vel aliorum fidelium solemniter ministranda sit?

III. An tantummodo a tempore ad tempus quo Missa celebrari permittitur, Communio Christifidelibus ministranda sit, iuxta Decretum, 2572, ad XXIII (1); aut etiam ultra praedictum tempus, nempe usque ad occasum solis ministrari liceat?

IV. An Crux cum imagine Crucifixi, in medio altaris inter candelabra collocanda, etiam in altari, ubi Sanctissimum asservatur, collocari possit immediate ante eius tabernaculum; aut super ipsum vel in postica eius parte collocari debeat?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque mature perpensis, rescribendum censuit:

Ad I. Quoad primam partem, id passim ne fiat, et cum venia Ordinarii in singulis casibus obtenta. Quoad alteram partem nempe quod deficiente pyxide, sacra Hostia inter corporalia asserventur, huiusmodi abusus est omnino eliminandus.

Ad II. Non licere.

Ad III. Affirmative ad primam partem. Negative ad secundam.

Ad IV. Crux collocetur inter candelabra, nunquam ante ostiolum tabernaculi. Potest etiam collocari super ipsum tabernaculum, non tamen in throno ubi exponitur Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum.

Atque ita rescripsit, die 11 Iunii 1904.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

---

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " XXIII. An die magni concursus ad Indulgentiam Plenariam vel Iubilaeum possit ministrari sacra Eucharistia fidelibus aliqua hora ante auroram et post meridiem?... Et Sacra Rituum Congregatio... censuit respondendum:... Ad XXIII. *In casu de quo agitur, affirmative a tempore ad tempus, quo in illa Ecclesia Missae celebrantur; vel ad formam Rubricae, vel ad formam Indulti eidem Ecclesiae concessi...* Die 7 Septembris 1816. "

II.

I Regolari possono conformarsi al calendario del clero secolare quando qualche festa primaria venga trasferita nella Dom. fra l' ottava per un' intera regione.

Ord. Carmelitar. Excalceator. — 5 Aug. 1904 — Hodiernus Rmus Procurator Generalis Carmelitarum Discalceatorum, Sacrorum Rituum Congregationi humillime exposuit, quod per Litteras Aplicas in forma Brevis Pii PP. VI ad Episcopum Paphensem Vicarium Apostolicum Wratislaviensem datas die 19 Aprilis 1788, concessa fuit toti regioni Borussiae facultas, " ut solemnia Assumptionis et Nativitatis Beatae Mariae Virginis festa (quae omnino retinenda sunt) transferantur in Dominicam diem infra Octavam, ita ut ea ipsa die officia et missae, tamquam illa festa suo loco mota non fuerint, celebrentur, facta in officio et missa commemoratione Dominicae, ipsoque etiam translato in antecedentem sabbati diem ieiunio. „ Quum vero a quibusdam dubitetur, num huic legi subdantur Regulares qui proprii respective Ordinis sequuntur Calendarium, et iuxta illud officia Sanctorum ordinata habent, ideo idem Orator, duplicis sequentis dubii solutionem enixe expostulavit, nimirum :

I. Num Regulares qui proprio gaudent Calendario teneantur legi translationis festorum Assumptionis et Nativitatis B. Mariae Virginis in Regno Borussiae ?

II. Et quantenus negative : Num possint tamen praedictae legi se conformare ?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito voto Commissionis Liturgicae, reque mature perpensa, rescribendum censuit :

Ad I. *Affirmative uti mos est.*

Ad II. *Provisum in primo.*

Atque ita rescripsit die 5 Augusti 1904.

S. Card. Cretoni, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Circa le parti proprie negli officii in casi d' impedimento — Privatamente non è lecito mutar nulla nel Breviario — I Regolari anche del sobborgo devono far l' off. della dedicaz. della Cattedrale — Circa le lezioni del 1.° nott. del B. Marco di Montegallo e di altri — Di una festa semplificata, il proprio non si omette nel Praefatio, *nella chiusa degl' inni*

ecc. — Negli oratorii semipubblici la messa dev' essere celebrata da tutti secondo il calendario dell' oratorio — Nelle rogazioni con processione deve dirsi la messa delle rogazioni, non dell' officio corrente, anche quando non vi siano più messe — L' Ordinario può ristabilire una qualche pratica di rubrica andata in desuetudine, come quella del terzo cereo nel canone — Sull' altare, quando si colloca l' ostensorio, o si va a benedire, non si fa genufless. doppia, ma semplice — Gli anniversarii late sumpta *possono sempre farsi nei giorni doppii.*

Ord. FF. Minor. Prov. Anglicae — 29 Iul. 1904 — Reverendus P. Taddeus Hermans, Kalendarista Provinciae Anglicae Ordinis Fratrum Minorum de consensu sui Procuratoris Generalis solutionem sequentium dubiorum a Sacrorum Rituum Congregatione humillime postulavit, nimirum:

I. Num in Festis, non autem infra octavam et in die octava, partes Officiorum propriae debeant in casu impedimenti loco illarum poni, quae vel de Communi accipiuntur vel sunt iam in iisdem Officiis recitatae, ita nempe ut in Festo S. Antonii Patavini Vesperis carente, Antiphonae in hisce vesperis propriae ponendae sint in secundis vesperis, omissis antiphonis quae secus ex laudibus forent repetendae?

II. Num restitui debeant ac servari nonnullae rubricae peculiares in Corpore Breviarii Romano-Seraphici per Summum Pontificem Pium VI approbato insertae, atque in postremis editionibus privato nomine expunctae; uti nempe rubrica quae lectiones octavam et nonam in casu impedimenti iungendas praecipiebat?

III. Utrum Regulares in Anglia et alibi commorantes in recolendo anniversario Ecclesiae Cathedralis, uti limites Civitatis intelligere debeant etiam suburbii Civitatis hodiernae; an potius eos restringere fines ad primitivam Civitatem seu burgum, quandoque sat exiguum, ubi Ecclesia Cathedralis aedificata fuerat?

IV. Utrum in Festo B. Marci de Montegallo Conf. 1 Ordinis qui septuagesimo aetatis suae anno vitam explevit, aliorumque Confessorum post aetatem quadraginta annorum vita excedentium, intra quadragesimale tempus legendae sint in primo nocturno lectiones — *Justus* — de Communi primo loco; an potius lectiones — *Beatus Vir* — de Communi secundo loco?

V. Anno proxime insequenti nempe 1905 quum redigatur ad instar simplicis ob excessum dominicae privilegiatae et carentiam diei liberae, Festum Translationis Almae Domus Lauretanae, ideoque Octava Immaculatae Conceptionis per se suspensa remaneat quaeritur: utrum conclusio hymnorum per annum communis debeat in Officio adhiberi, atque ad Missam sumi Praefatio SS.mae Trinitatis; an potius conclusio

hymnorum ut in festis B. M. V. per annum et ad Missam Praefatio — *Et Te in Festivitate* — esse debeant; perinde ac si Translatio Almae Domus integrum Officium ac Missam obtineret?

VI. Utrum Sacerdotes Regulares celelebrantes in Oratorio interno sororum cuiuspiam modernae Congregationis et fidelibus minime patenti, Missam iuxta Kalendarium sui Ordinis debeant celebrare; an potius iuxta Ordines dioeceseos, in qua sorores huiusmodi, Kalendarium proprium ex privilegio vel usu legitimo non habentes moram trahunt?

VII. Utrum in die Rogationum Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum, et quando ex praecepto rubricarum peculiarium, Breviarii Romano Seraphici Officium Defunctorum in Choro persolvitur, Missa conventualis de Rogationibus cum Processione coniunctis aut respective de Requie debeat celebrari: an potius de duplici vel semiduplici occurrente in Ecclesiis Monialium Officium Divinum habentibus, si una tantum Missa celebretur?

VIII. Num Ordinarius praecipere possit, ut sacerdotes tam saeculares quam Regulares in Missis lectis tertium cereum accendant in Canone apud eam dioecesim, ubi sicuti in universa regione mos illum accendendi in oblivione ac desuetudinem iamdudum abierit?

IX. Utrum in functione vespertina officiator et assistens genuflexionem utroque genu cum profunda inclinatione capitis agere debeant ex. gr. antequam assistens, collocata Hostia in Ostensorio, eam in throno collocet, vel priusquam celebrans accepto velo humerali et conscenso suppedaneo Ostensorium pro impertienda Benedictione apprehendat; an potius in hisce aliisque casibus simplicem genuflexionem cum unico genu debeant praestare?

X. Cum anniversaria late sumpta ex Decreto SS. RR. Congr. diei 2 decembris 1891 n. 3753 sint ea quae semel in anno a Communitatibus fieri solent: num Ritus duplex sit retinendus pro Officio generalissimo Omnium Defunctorum Ordini Seraphici et pro Anniversario Omnium Parentum nostrorum; utque in aliis tribus anniversariis sic vocatis in Ordine celebrari solitis, Ritus semiduplex sit assignandus, tresque orationes in Vesperis et Laudibus ac Missa recitandae?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, audito voto Commissionis Liturgicae, omnibusque sedulo perpensis rescribendum censuit:

Ad I. " *Affirmative.* „

Ad II, " *Affirmative, quia privato nomine nihil expungi potest, quod auctoritate S. Sedis ordinatum est.* „

Ad III. " *Affirmative ad primam partem*; *negative ad secundam.* „

Ad IV. " *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.* „

Ad V. " *Negative ad primam partem*; *affirmative ad secundam.* „

Ad VI. " *Negative ad primam partem*; *affirmative ad secundam iuxta decretum* 3927 Parisien seu Congregationis Fratrum S. Vincentii a Paulo 17 iulii 1892 ad 1 (1).

Ad VII. " *Affirmative ad primam partem*; *negative ad secundam.* „

Ad VIII. " *Affirmative ex rubrica generali Missalis tit. XX, et accedente auctoritate Ordinarii, non obstat decretum* 4029 **Postulationis dubiorum** 9 *iunii* 1899 ad 2 „ (2).

Ad IX. " *Negative ad primam partem; affirmative ad secundam.* „

Ad X. " *Affirmative ad primam partem, et quoad secundam die anniversaria fieri posse sub ritu duplici.* „

Atque ita rescripsit, die 29 iulii 1904.

S. Card. Cretoni, *S. R. C., Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenza di 100 giorni alla Corona di Stelle viventi *in occasione ed a ricordo del Giubileo della Immacolata.*

Beatissimo Padre,

Suor Elena Guerra, Superiora dell' Istituto di S.ª Zita in Lucca,

(1) Ecco il tenore del cit. decreto: " R.mus D. Alfridus Leclerc Sacerdos et Praepositus Generalis Congregationis Fratrum S. Vincenti a Paulo, Sacrae Rituum Congregationi humillime exposuit nonnullis in locis a Sacerdotibus suae Religiosae Congregationis sacras functiones peragi Missasque ut plurimun celebrari in Oratoriis piarum Sororum seu Religiosarum, quae proprium Calendarium non habent. Hinc eidem Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium una cum postulato exhibuit; nimirum:

" I. Utrum, in casu, Missae debeant esse conformes Calendario Congregationis Fratrum S. Vincenti a Paulo; an Calendario dioecesano? Et quatenus negative ad primam partem,

" II. Orator suppliciter efflagitat privilegium, quo omnes sacerdotes suae Congregationis in dictis Oratoriis Missam celebrare valeant iuxta proprium Calendarium, ut ex identitate Missae cum Officio maior in celebrante pietas foveatur.

" Sacra porro Rituum Congregatio, referente Secretario re mature perpensa, rescribendum censuit:

" Ad dubium: " Negative ad primam partem; affirmative ad secundam. „ Ad postulatum " negative. „

(2) Il cit. decreto suona così " II. Utrum alia consuetudo servari possit non accendendi tertium cereum in Missis lectis a consecratione ad consumatione? R. Ad II. " Affirmative. „

prostrata ai piedi della S. V., umilmente supplica che voglia degnarsi di annettere qualche indulgenza alla *Corona di stelle viventi* in ossequio all' Immacolato, Concepimento di Maria come prezioso ricordo di questo santo Giubileo, consistente nel dare qualche limosina pel riscatto dei fanciulli della Cina o dell' Africa e nel recitare un' *Ave* colla invocazione: *O Maria Immacolata deh! soccorrete a noi ed ai fanciulli infedeli!* — Che ecc.

Die 2 Septembris 1904.

Ex Audientia Sanctissimi.

SS.mus, auditis expositis, omnibus Christifidelibus qui, aliqua stipe pro opere praefato infra annum erogata, quoties praedictas preces corde saltem contrito recitaverint, indulgentiam centum dierum, Animabus etiam in Purgatorio detentis adplicabilem, benigne concessit in perpetuum absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. In quorum etc.

CASIMIRUS Card. GENNARI.

Praesentis concessionis anthenticum exemplar transmissum fuit ad hanc Secreteriam Sacrae Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 9 Septembris 1904.

D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Sommario delle Indulgenze, de' privilegii e degl' indulti concessi ai Terziarii dell' Ordine Premostratese.

I. INDULGENTIAE PLENARIAE.

A. Tertiariis ex utroque sexu vere poenitentibus, confessis ac S. Synaxi refectis:

1.° Die ingressus in Tertium Ordinem;

2.° Die professionis;

3.° Quoties potioris vitae studio per octo dies continuos spiritualibus exercitiis vacaverint.

B. Iisdem Tertiariis, si confessi ac S. Communione refecti, ecclesiam Ordinis Praemonstratensis vel Sodalitii visitaverint et ad mentem Summi Pontificis oraverint, diebus festis sequentibus:

1.° Paschatis Resurrectionis;

2.° Annuntiationis B. Mariae Virg.;

3.° Assumptionis „ „

4.° B. Godefridi Conf. Ordinis (16 Ianuarii);
5.° B. Evermodi Ep. Conf. Ord. (17 Febr.);
6.° B. Friderici Ab. Conf. Ord. (3 Mart.);
7.° B. Ludolphi Ep. Mart. Ord. (29 Mart.);
8.° B. Hermanni-Iosephi Conf. Ord. (7 Apr.);
9.° B. Gerlaci Conf. Ord. (Fer. II infra oct. Ascens.);
10.° Triumphi S. P. Norberti (Dom. III post Pentec.);
11.° Depositionis eiusdem S. P. (6 Iunii);
12.° B. Isfridi Ep. Conf. Ord. (15 Iunii);
13.° SS. Martyrum Gorgomiensium (9 Iulii);
14.° S. P. Norberti (11 Iulii);
15.° B. Hrosnatae Mart. Ord. (19 Iulii);
16.° B. Gertrudis Virg. Ord. (13 Aug.);
17.° S. Augustini Ep. Doct. (28 Aug.);
18.° B. Bronislavae Virg. Ord. (30 Aug.);
19.° B. Gilberti Ab. Conf. Ord. (24 Oct.);
20.° Omnium Sanctorum Ordinis (13 Nov.);
21.° B. Siardi Ab. Conf. Ord. (13 Nov.);

C. Iisdem Tertiariis in mortis articulo constitutis, si uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS.mum Iesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint.

II. INDULGENTIAE PARTIALES.

A. *Septem annorum totidemque quadragenarum* Tertiariis, qui corde saltem contriti ecclesiam Ordinis vel Sodalitii devote visitaverint, et aliquo temporis spatio ibidem oraverint, sequentibus diebus festis:

1.° Nativitatis D. N. I. C.;
2.° Circumcisionis „ „
3.° Epiphaniae „ „
4.° Ascensionis „ „
5.° Corporis Christi;
6.° Immaculatae Conceptionis B. M. V.;
7.° Nativitatis „
8.° Purificationis „
9.° S. Ioannis Baptistae;
10.° Omnium Sanctorum.

B. *Tercentum dierum*, quoties Tertiarii aliquod pium opus pietatis vel charitatis corde saltem contrito exercuerint.

III. INDULGENTIAE STATIONALES.

Diebus Stationum in Missali Romano descriptis iidem Tertiarii ecclesiam Ordinis vel Sodalitii visitantes ibique ad mentem Summi Pon-

tificis orantes, easdem indulgentias consequuntur, quas lucrarentur si ecclesias Urbis vel extra Urbem in eodem Missali recensitas, praefatis diebus, personaliter visitarent, dummodo alia pia opera praescripta exerceant.

Omnes et singulae Indulgentiae superius memoratae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, sunt etiam applicabiles animabus in Purgatorio detentis.

IV. PRIVILEGIA.

1.° Sacerdotes Tertiarii ad quolibet altare Missam celebrantes gaudent indulto altaris priviligiati tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo pro alia die simile indultum non obtinuerint.

2.° Missae omnes, quae in suffragium fidelium defunctorum celebrantur, sunt omnes et ubique privilegiatae.

V. INDULTA.

1.° Tertiarii degentes in locis ubi nulla extet Ordinis Praemonstratensis vel Sodalitii ecclesia lucrari valent Indulgentias ipsius uti supra directe concessas, nec non illas, quae fidelibus universis dicti Ordinis ecclesias visitantibus sunt elargitae, ea conditione ut respectivam ecclesiam parochialem vel aliam quamcumque seu publicum Oratorium visitent, caeteris adimpletis conditionibus.

2.° Tertiarii si sint infirmi vel convalescentes, nec commode possint e domo egredi, recitando quinquies *Pater* et *Ave* et orando ad intentionem Summi Pontificis lucrari possunt easdem indulgentias, ac si personaliter ecclesiam Ordinis vel Sodalitii visitarent, caeteris tamen iniunctis operibus rite positis.

DECRETUM.

Quum per Decretum huius S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae diei Iulii 1902, undequaque abrogatis omnibus Indulgentiis, quibus Tertiarii saeculares cuiusvis Ordinis, ob communicationem cum primo et secundo Ordine respective perfruebantur, Supremis Moderatoribus religiosorum Ordinum proprium Tertium Ordinem habentium praescriptum fuerit, ut novum Indulgentiarum Indicem pro suis Tertiariis saecularibus proponerent; Abbas Generalis Ordinis Praemonstratensis tali mandato obtemperans novum praedictum Indicem elaboravit, illumque huic S. C. humillime subiecit; quae adhibita etiam quorumdam ex suis Consultatoribus opera, ad examen revocavit. SS.mus vero D. N. Pius PP. X, in Audientia diei 28 Augusti 1903, audita de his omnibus relatione facta ab infrascripto Card. Praefecto ex Indulgentiis in supra proposito Elencho enumeratis, eas, quae olim

Tertiariis directe tributae fuerunt, benigne confirmavit, alias vero, loco earum, quibus vi comunicationis gaudebant, clementer est impertitus, simulque mandavit ut in posterum praedicti Ordini Sodales Tertiarii in saeculo viventes earum tantummodo participes evadant Indulgentiarum, iisque potiantur privilegiis et indultis, quae in praedicto Elencho recensentur. Quam concessionem eadem Sanctitas Sua perpetuis quoque futuris temporibus valituram esse voluit, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secreteria eiusdem S. Congregationis, die 1 Martii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*
Iosephus M. Can. Coselli, *Subst.*

Segreteria de' Brevi

I.

Indulgenze da lucrarsi innanzi alla Croce eretta in fine delle missioni, da' Frati Minori negli Stati Uniti.

PIUS PP. X

Ad perpetuam rei memoriam.

Nobis exponendum curavit dilectus filius hodiernus Procurator Generalis Ordinis Minorum, in bonum sacrarum Missionum quas Fratres Ordinis ipsius in Foederatis Americae septentrionalis Statibus habebunt, cessurum esse si quidem eas Indulgentias tam plenarias quam partiales Christifidelibus pro hac re impertiamur, quas felicis recordationis Leo Papa XIII Decessor Noster per similes Apostolicas Litteras die XII mensis Aprilis MDCCCLXXVIII datas Fratribus dicti Ordinis in regionibus Gallicae ditioni subiectis eadem sacrarum Missionum occasione largitus est. Quare a Nobis impense postulavit, ut in praemissis opportune providere ac ut infra indulgere de Apostolica benignitate dignaremur. Nos autem piis hisce precibus benigne annuentes, de Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus vere poenitentibus et confessis ac Sacra Communione refectis, qui coram Cruce in fine Missionum, quas Fratres Ordinis Minorum in Foederatis Americae septentrionalis Statibus peregerint, erecta, die erectionis eiusdem Crucis, die anniversa-

rio huiusmodi aut Dominica proxime sequenti, insuper Inventionis et Exaltationis Sanctissimae Crucis Domini Nostri Iesu Christi diebus Festis, vel Dominica respective insequenti per aliquod temporis spatium pro Christianorum Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac sanctae Matris Ecclesiae exaltatione pias ed Deum preces effuderint et Ecclesiam parochialem loci ubi Crux erecta est devote visitaverint, quo praefatorum die id egerint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus. Iisdem vero Fidelibus, qui ter saltem concionibus Missionum a dictis Fratribus peragendarum interfuerint et vere poenitentes et confessi ac Sacra Communione refecti parochialem loci Ecclesiam, ubi Missio habita est, devote visitaverint, ibique ut supra oraverint, Plenariam similiter omnium peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus, quam quidem pro extraneis, etiamsi alibi, idest extra Paroeciam in qua Missio habetur, sacramentalem Confessionem et Communionem faciant, ad quindecim usque dies post finitam Missionem prorogamus. Iisdem vero Fidelibus corde saltem contritis qui cuilibet e dictis concionibus devote interfuerint, et quamlibet Ecclesiam publicam visitaverint, ibique ut supra oraverint, septem annos totidemque quadragenas: quoties vero ante Crucem in fine Missionum ut supra erectam septies Salutationem Angelicam, vel in honorem Vulnerum Sacrorum Christi Domini quinquies Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam pie recitaverint, toties trecentos iis dies de numero poenalium in forma Ecclesiae consueta expungimus. Denique largimur Fidelibus ipsis, si malint, liceat plenariis hisce ac partialibus Indulgentiis vita functorum labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Volumus autem ut praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et personae in Ecclesiastica dignitate constitutae sigillo praemunitis eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die XXVIII. Maii MCMIV. Pontificatus Nostri Anno Primo.

Alois. Card. Macchi.
Nicolaus Marini, *Substitutus.*

II.

Indulg. di 100 giorni per la invocazione: Nostra Signora del Sacro Cuore, pregate per noi.

Pius PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Benigne annuentes oblatis Nobis piis precibus a dilecto filio Praeposito Generali Missionarium Sacri Cordis, omnibus et singulis fidelibus, ex utroque sexu, ubique terrarum nunc et in posterum existentibus, quocumque idiomate, dummodo versio sit fidelis, invocationem hanc contrito saltem corde ac devoto recitantibus: " Nostra Domina a Sacro Corde, ora pro nobis, „ quotie id agant, toties de poenalium dierum numero in forma Ecclesiae solita centum expungimus. Largimur insuper fidelibus iisdem, si malint liceat partiali ipsa indulgentia functorum vita labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Sed praecipimus ut praesentium authenticum exemplar transmittatur ad Secretarium Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositam; alioquin nullae sint; simulque ut praesentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo personae in ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem porsus fides adhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die XXVIII Iunii MDCCCCIV, Pontificatus Nostri Anno Primo.

A. Card. Macchi

N. Marini, *Substit.*

Praesentium Litterarum authenticum exemplar transmissum fuit ad hanc Secretariam S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositæ. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria di 9 Iulii 1904.

J. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

III.

Indulg. di 100 giorni per la medaglia miracolosa e la invocazione ivi scritta (1).

Pius PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Oblatis precibus a dilectio filio Augustino Veneziani, altero a Pro-

(1) È questo il Breve che si ordinò nel rescritto a pag. 256 del pres. Vol.

curatore Generali Congregationis Missionis, benigne annuere volentes, auspicatissimum occasione solemnis Immaculatae Conceptionis Iubilaei, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis fidelibus ex utroque sexu ubique terrarum existentibus, qui gerant numisma miraculosum muncupatum, dummodo illud rite prius benedictum a persona receperint debita facultate praedita, quoties quocumque idiomate dummodo versio sit fidelis iaculatoriam precem ipso in numismate inscriptam " O Maria sine labe concepta, pro nobis ad te recurrentibus ora „ contrito saltem corde recitent, toties de poenalium dierum numero in forma Ecclesiae consueta centum expungimus. Sed largimur fidelibus iisdem, liceat si malint partiali eadem indulgentia vita functorum labes poenasque expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo valituris. Praecipimus vero ut praesentium litterarum authenticum exemplar de more exhibeatur Secretariae Congregationis Indulgentiis sacrisque Reliquiis praepositae, secus nullae sint: utque earumdem transumptis seu exemplis etiam impressis manu alicuius Notarii publici subscriptis et sigillo praemunitis personae in ecclesiastica dignitate constitutae, eadem prorsus adhibeatur fides quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae. Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die VI Iunii MCMIV, Pontificatus Nostri Anno Primo.

A. Card. Macchi.

N. Marini, *Substit.*

Praesentium litterarum authenticum exemplar exhibitum fuit huic Secretariae S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria p.ta die 7 Iunii 1904.

Ios. M. Cancus Coselli, *Substitutus.*

S. Congregazione Concistoriale

L' Abbazia di S. Silvestro di Nonantola, ritolta dalla provincia di Ravenna, si unisce in perpetuo a quella di Modena.

Decretum — 23 Sett. 1902 — Ex decreto sacrae Congregationis Consistorialis die XV Decembris anno MDCCCXX dato, et ex Litteris Apostolicis in forma Brevis desuper expeditis constitutum fuit, ut Episcopus Mutinensis pro tempore, eiusque in Episcopatu successores Abbatiam seu monasterium sancti Silvestri de Nonantula nullius dioecesis, per Decretum Sacrae Congregationis Consistorialis expediendum, in Com-

mendam obtinerent, atque uno eodemque tempore utrique dioecesi in territorio respectivis, ex speciali Apostolica dispensatione, praesiderent. Praefati autem Monasterii Commenda vacante per obitum Francisci Mariae Estensis Episcopi Regiensis, et eiusdem Monasterii Abbatis Commendatarii, iuxta Apostolicae Sedis praescripta idem Monasterium Episcopo tunc Mutinensi per Decretum Consistoriale die VI Iunii anno MDCCCXXI datum, et per Litteras Apostolicas sub plumbo expeditas, collatum in Commendam fuit. Cum autem praedicta Abbatia seu Monasterium Sancti Silvestri de Nonantula iuri Metropolitico Archiepiscopalis Sedis Ravennatensis subiectum et addictum appelletur et habeatur, R. P. D. Natalis Bruni actu Archiepiscopus Mutinensis et praefati Monasterii ex dispensatione Apostolica Abbas Commendatarius per litteras datas die V Iunii hoc anno, Ravennatensi Sede vacante, SS.mo D.no Nostro Leoni PP. XIII humiliter supplicavit, ut ad decus tuendum Archiepiscopalis Mutinensis Sedis, quae Metropolitanam dignitatem obtinet, cuius Archiepiscopus uti Abbas Commendatarius Monasterii Sancti Silvestri de Nonantula nullius dioecesis ex speciali Apostolica dispensatione, uno eodemque tempore utrique dioecesi et territorio praesidet, atque ad occasionem cuicumque incommodo penitus praecludendam, praefatum Monasterium ab ecclesiastica provincia Ravennatensi dismembrare et avellere, et provinciae ecclesiasticae Mutinensi aggregare et unire auctoritate Apostolica in perpetuum dignaretur. Sanctitas Sua, omnibus mature perpensis, iustisque causis animum suum moventibns, postulationem Archiepiscopi Mutinensis benigno favore prosequendam duxit, et quamquam ex certis ac plena auctoritate pollentibus documentis compertum sit, ab anno MDLXXXVI canonicam praedicti Monasterii subiectionem provinciae ecclesiasticae Ravennatensi cessasse, ac propterea congruum omnino existimet Sanctitas Sua huic rei canonice et perpetuo providere, tamen ad cuiuscumque controversiae occasionem, quatenus opus sit, in posterum submovendam, praevia derogatione, quatenus opus sit, quorumqumque interesse quomodolibet habentium vel habere praesumentium consensui, ex certa scientia deque Apostolicae potestatis plenitudine, Abbatiam seu Monasterium Sancti Silvestri de Nonantula nullius dioecesis, a quocumque Metropolitico iure ac subiectione et superioritate Archiepiscopi Ravennatensis, siquidem opus sit, perpetuo exemit ac liberavit, et Metropolitico iuri Archiepiscopi Mutinensis in consueta forma in perpetuum subiecit ac supposuit, in contrarium facientibus, etiam speciali et individua mentione dignis, non obstantibus quibuscumque. In executorem autem huius Decreti, perinde valituri ac si Litterae Apostolicae in forma Brevis super praemissis expeditae fuissent, Sanctitas Sua R. P. D. Natalem Bruni actu Archiepisco-

pum Mutinensem deputavit cum facultatibus necessariis et opportunis, etiam subdelegandi quamcumque personam in ecclesiastica dignitate constitutam ad effectum, de quo agitur, et cum iniunctione authenticum exemplum executionis peractae ad Sanctam Sedem transmittendi, ut inter Acta Sacrae Congregationis Consistorialis asservetur, mandavitque praesens Decretum inter Acta eiusdem Sacrae Congregationis Concistorialis referri.

Datum Romae, hac die XXIII Septembris anno MDCCCCII.

CAROLUS PATRIARCHA COSTANTINOPOLITANUS,
C. S. Cons. *Secretarius*.

Commissione Pontificia

Per la Codificazione del Diritto Canonico

Si fa appello alle Università Cattoliche perchè concorrano a tale arduo lavoro.

Ill.me ac Rev.me Domine,

Perlegisti iam certe Litteras, quas Beatissimus Pater nuper *Motu proprio* edidit *de Ecclesiae legibus in unum redigendis*. Ea quippe Sanctitatis Suae mens est, ut universum canonicum ius in canones seu articulos, ad formam recentiorum Codicum, apte distribuatur, eodemque tempore, documenta, post authenticas Corporis Iuris collectiones prodita, ex quibus praefati canones seu articuli desumpti sunt, simul colligantur. Ordo autem servandus hic plus minusve erit: praemissa parte generali complectente titulos *De Summa Trinitate et fide catholica*, *De Constitutionibus*, *De Consuetudine*, *De Rescriptis*, quinque habebuntur libri: *De Personis*, *De Sacramentis*, *De Rebus et Locis sacris*, *De delictis et poenis*, *De Iudiciis*; qui tamen ordo, pro laboris a Consultorum perficiendi commoditate ab initio constitutus, poterit, si progressu studiorum opportunum videbitur, immutari.

Iamvero valde exoptat Summus Pontifex ut amplissima, cui Dominatio Tua praeest, studiorum Universitas in hoc arduum gravissimumque opus concurrat. Hinc Tibi mandat, ut ab istius Universitatis antecessoribus qui Iuri canonico tradendo incumbunt, petas, ac deinde mihi quamprimum referas, quasnam iuris canonici partes in articulos seu canones redigere parati sint. Responso Tuo accepto, peculiaris Instructio transmittetur, qua opportunae normae, ab ipsis hac in re servandae, eisdem antecessoribus tradentur.

Dum haec, ex Beatissimi Patris iussu, Tibi nuntio, praecipuae erga Te existimationis meae sensus testor, meque profiteor

Dominationi Tuae

Addictissimum

PETRUM GASPARRI, *Arch. Caesar. Secret. Pontif. Commis. pro Eccl. legibus in unum redigendis.*

Romae, die 6 Aprilis 1904.

Ill.mo ac Rev.mo Domino EDUARDO HAUTCOEUR *Prot. Ap. Cancell. Univer. Insularum* (1).

Commissione Pontificia per gli Studii Biblici

Norma pel conferimento dei gradi accademici in Sacra Scrittura.

Cuicumque ad academicos in Sacra Scriptura gradus, secundum ea quae Apostolicis Litteris " Scripturae Sanctae „ constituta sunt, licet certumque est contendere, disciplinarum capita definiuntur, in quibus apud Commissionem Biblicam legitima doctrinae suae experimenta dabit.

I. AD PROLYTATUM.

In experimento quod scripto fit :

Exegesis (*i. e.*, expositio doctrinalis, critica et philologica) quatuor Evangeliorum et Actuum Apostolornm. Pericope ex his, a iudicibus eligenda, exponetur nullo praeter textus et concordantias adhibito libro ; de qua verbis quoque periculum fiet.

In experimento verbali :

I. — Graece quatuor Evangelia et Actus Apostolorum.

II. — Hebraice quatuor libri Regum.

III. — Historia Hebraeorum a Samuele usque ad captivitatem Babylonicam ; itemque historia evangelica et apostolica usque ad captivitatem Sancti Pauli Romanam.

VI. — Introductio specialis in singulos libros utriusque Testamenti.

V. — Introductionis generalis quaestiones selectae, nimirum :

1. De Bibliorum Sacrorum inspiratione.
2. De sensu litterali et de sensu typico.
3. De legibus Hermeneuticae.
4. De antiquis Hebraeorum Synagogis.

(1) V. pag. 61 di questo Vol.

5. De variis Iudaeorum sectis circa tempora Christi.
6. De gentibus Palaestinam tempore Christi incolentibus.
7. Geographia Palaestinae temporibus Regum.
8. Palaestinae divisio et Hierusalem topographia tempore Christi.
9. Itinera Sancti Pauli.
10. Insriptiones Palaestinenses antiquissimae.
11. De kalendario et praecipuis ritibus sacris Hebraeorum.
12. De ponderibus, mensuris et nummis in Sancta Scriptura memoratis.

II. Ad lauream.

De scripto:

Amplior quaedam dissertatio circa thesim aliquam graviorem ab ipso candidato de Commissionis assensu eligendam.

Coram:

I. — Dissertationis a Censoribus impugnantae defensio.

II. — Exegesis unius ex sequentibus Novi Testamenti partibus a candidato deligendae eiusque pro arbitrio iudicum exponendae.

1. Epistolae ad Romanos.
2. Epistolarum I et II ad Corinthios.
3. Epistolarum ad Thessalonicenses I et II et ad Galatas.
4. Epistolarum captivitatis et pastoralium.
5. Epistolae ad Hebraeos.
6. Epistolarum Catholicarum.
7. Apocalypsis.

III. — Exegesis ut supra alicuius ex infrascriptis Veteris Testamenti partibus:

1. Genesis.
2. Exodi, Levitici et Numerorum.
3. Deuteronomii.
4. Iosue.
5. Iudicum et Ruth.
6. Librorum Paralipomenon, Esdrae et Nehemiae.
7. Iob.
8. Psalmorum.
9. Proverbiorum.
10. Ecclesiastae et Sapientiae.
11. Cantici Canticorum et Ecclesiastici.
12. Esther, Tobiae et Iudith.
13. Isaiae.
14. Ieremiae cum Lamentationibus et Baruch.
15. Ezechielis.

16. Danielis cum libris Macabaeorum.

17. Prophetarum minorum.

IV. — 1. De Scholis exegeticis Alexandrina et Antiochena, ac de exegesi celebriorum Patrum Graecorum saec. IV et V.

2. De operibus exegeticis S. Hieronymi caeterorumque Patrum Latinorum saec. IV et V.

3. De origine et auctoritate textus Massoretici

4. De versione Septuagintavirali et de aliis versionibus Vulgata antiquioribus, in crisi textuum adhibendis.

5. Vulgatae historia usque ad initium saec. VII, deque eiusdem authenticitate a Concilio Tridentino declarata.

V. — Peritia praeterea probanda erit in aliqua alia ex linguis praeter Hebraicam et Chaldaicam orientalibus, quarum usus in disciplinis biblicis maior est.

N. B. — De forma et cautionibus, quae in experimentis extra Urbem, si quando permittantur, servari debeant, item de variis conditionibus aliisque rebus quae sive ad prolytatus sive ad laureae adeptionem requiruntur, singulare conficietur breviculum, quod solis candidatis et iudicibus delegandis, quotiescumque opus fuerit, tradetur.

Epistolae mittantur ad Revmum D. F. Vigouroux, Romam, Quattro Fontane 113, aut ad Revmum P. David Fleming O. M., Romam, Via Merulana 124, Commissionis Biblicae Consultores ab actis.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio

§ 5. Tela processuale.

(Contin. — V. pag. 219-223 di questo Vol.)

z) *Trattazione della causa.*

" XXXIII. Si trasmette quindi al Procuratore fiscale il processo ed
" il ristretto perchè adempia alle sue incombenze di ufficio: e poi
" si passa l'uno e l'altro all'Ordinario, il quale, presa integra co-
" gnizione della causa, destina il giorno in cui debba discutersi e
" decidersi, facendone dare partecipazione all'accusato.

" XXXIV. Nel giorno stabilito si propone la causa innanzi al Vi-

" cario generale con l' intervento del Procuratore fiscale, del Difen-
" sore e del Cancelliere.

Compiutesi le prove della difesa e dato conveniente sfogo alle richieste ed alle eccezioni dell' avvocato del reo, il processo ed il ristretto devono trasmettersi al procuratore fiscale, che ha l' officio di sostenere l' accusa. Questi ha obbligo di esaminare diligentemente ogni cosa per vedere: 1.° se tutto si è adempito secondo la forma procedurale, e 2.° quali siano le prove che militano per la reità dell' inquisito, messe a raffronto colle deduzioni dell' avvocato di lui.

1.° Se tutto non ancora si è adempito; se p. e. vuolsi sentire qualche altro testo, ovvero prodursi qualche nuovo documento, o ancora rettificare qualche irregolarità di forma, il procuratore fiscale deve sollecitare l' adempimento di tutto, affinchè niente osti alla validità della procedura.

2.° Deve preparare l'accusa, detta oggidì *requisitoria*, sugli elementi che emergono dal processo. E però deve far rilevare la consistenza di ciascuna prova, la confessione del reo, la qualità dei testi, l' importanza dei documenti, la forza degli amminicoli; e poi rispondere alle ragioni addotte dalla parte opposta, con lucidezza e con verità.

Poichè il procuratore fiscale avrà compiuto siffatto studio, dovrà trasmettere il ristretto insieme col processo all' Ordinario, affinchè: 1.° possa prendere integra cognizione della causa; 2.° possa fissare il giorno in cui debba discutersi e decidersi, e 3.° farne dare partecipazione all' accusato.

1.° Di quale Ordinario qui si parla? Del Vescovo, ovvero del Vicario generale? Amendue vanno compresi sotto il nome di Ordinario; e però sembra bastare che gli atti processuali si trasmettano al Vicario generale. Nelle cause di sollecitazione o di eresia deve giudicare unicamente il Vescovo come inquisitore nato (*Instr. S. Off.* 1867), come ancora nelle cause riguardanti il concubinato o la incontinenza dei chierici, in forza del Tridentino: nelle altre cause giudice ordinario è il Vicario generale, o anche altri da questo o dal Vescovo delegato. E però al giudice che deve proferire la sentenza compete l' obbligo di leggere e ponderare il ristretto col processo.

2.° Studiato che avrà il giudice le cose attinenti alla causa, deve fissare il giorno in cui questa si abbia a discutere e decidere. Quando ed in qual giorno può stabilirsi la trattazione della causa?

Le cause ecclesiastiche in genere dovono spedirsi colla maggiore possibile brevità. Ecco come dispone il Tridentino (Sess. XXV, c. 10 de ref.): " Admonet dehinc sancta Synodus tam Ordinarios, quam alios quoscumque iudices, ut terminandis causis, quanta fieri poterit, brevitate studeant; ac litigatorum artibus, seu in litis contestatione,

seu alia parte iudicii differenda, modis omnibus, aut termini praefixione aut competenti alia ratione occurrant. „ Il giudice adunque non deve esser largo in accordare dilazioni; ma deve prefiggere il termine opportuno alle more processuali; specie poi deve farsi sollecito a non differire oltre il necessario la trattazione della causa.

Se dalla primitiva istanza si fanno trascorrere due interi anni, la istanza si considera perenta e le parti possono ricorrere ai tribunali superiori. Così altrove il medesimo Tridentino (Sess. XXIV, cap. 20 *de ref.*): " Causae omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, etiamsi beneficiales sint, in prima instantia coram Ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, atque omnino, saltem infra biennium a die motae litis terminentur; alioquin post id spatium liberum sit partibus vel alteri illarum, iudices superiores, alias tamen competentes, adire, qui causam in eo statu quo fuerit assumant; et quamprimum terminari curent. „

Per la detta discussione deve poi stabilirsi un dì non festivo o feriato, ed un' ora diurna non già notturna (V. Schmalzgueber L. I, tit. 27, n. 59).

Ma se dal processo non risulti ben provata la reità dell' inquisito, non potrebbe il giudice troncare del tutto la causa e riporre in archivio gli atti processuali? Ciò potrebbe farsi, come fu detto altrove, quando si fosse proceduto per via d' inquisizione, e non si fosse per nulla citato il reo. Ma quando il reo fu citato e fu costretto a difendersi contro una qualche grave imputazione, ha diritto alla sentenza definitiva; ed il giudice ha dovere strettissimo di procedere oltre fino a pronunziare secondo giustizia o la condanna ovvero l' assoluzione. Perciò i DD. insegnano che le cause giudiziali sono come un quasi-contratto tra il giudice e l' inquisito: quegli si obbliga a giudicarlo; questi a sottoporsi alla sentenza. Onde non è lecito al giudice di troncare il processo, ovvero di rimandare la trattazione della causa a tempo indeterminato.

3.° Fissato il giorno e l' ora della causa, deve ciò notificarsi al reo. La citazione del reo per la discussione della causa è così necessaria, che senza di essa la sentenza sarebbe nulla. Così la Clementina *Pastoralis*, 2, *de Sent. et re judic.*; così ancora tutti i DD.

Se il reo non compare, la sentenza potrà pronunziarsi validamente in contumacia. Se la contumacia appresso verrà purgata, come altrove fu detto, il reo dovrà udirsi e la sentenza pronunziarsi di nuovo.

E quante altre persone devono intervenire alla discussione? — Vi ha differenza fra i tribunali laici e gli ecclesiastici. In quelli si ammette il pubblico, e innanzi a tutti si esaminano i testi, si fanno le requisitorie e le difese, e si pronunzia la sentenza. Non così nelle

cause ecclesiastiche, in cui si procede *de plano* e paternamente. In queste possono bastare il giudice, il reo, il promotore fiscale, l' avvocato e l'attuario. La causa si discute fra costoro, essendosi già prima preparato e maturato quanto si attiene alle prove. Il promotore fiscale fa l' accusa; l' avvocato fa seguir la difesa. Il primo può replicare; il secondo od anche il reo può rispondere; e così ancora più altre volte: l' ultimo a parlare dev' essere l' avvocato, ovvero il reo. Se tutto non può espletarsi in un giorno, si rimanda il seguito della discussione o la sentenza ad altro giorno, e se questo non si stabilisce seduta stante, si dovrà premettere pel detto giorno la solita citazione.

Ma può farsi a meno delle arringhe verbali? Non basterebbe anche lo scritto? Ed in questo caso non si potrebbe sopprimere completamente la discussione della causa?

Mons. Lega ha trattato questo caso (*De Iud. Eccl.* L. II, Vol. IV, Par. III, 337 sq.), ed ha osservato che talvolta in alcune Curie neanco potrebbe ammettersi il reo alla discussione della sua causa, quando si temessero irruenze e risse che mal potrebbero reprimersi in un tribunale destituito di forza fisica coattiva. In tal caso, trattandosi di giudizio sommario in cui debbono osservarsi le sole forme necessarie di diritto di natura, purchè al reo si dà piena facoltà di difendersi dalle accuse e di rispondere alle repliche del fisco, quante volte sia ciò consentito nella discussione orale, potrà questo farsi per iscritto ugualmente che nella detta orale discussione, e potrà pur bastare senza che si possa nulla eccepire contro la forma sostanziale di cosiffatte cause. Certo, è questo l'uso delle sacre Congregazioni romane, in cui nella discussione delle cause non entra il reo nè il suo difensore, i quali hanno compiuto prima in iscritto tutte le loro parti. — Noi ci sottoscriviamo volentieri a questo insegnamento.

aa) *Sentenza.*

" XXXV. Dopo il parere fiscale e le deduzioni difensive, si pro-
" nunzia la sentenza, dettandosi al cancelliere la dispositiva con
" espressa menzione, in caso di condanna, della sanzione canonica
" applicata contro l' imputato.

Ed eccoci all' ultimo compimento del processo criminale, che si chiude colla sentenza. Ricordiamo anche qui le cose più necessarie.

La sentenza suolsi definire generalmente: *Pronuntiatio iudicis super causa in iudicio deducta.* E vuol dire che il giudice deve pronunziare il suo giudizio non sopra qualunque cosa, ma sulla causa trattata in giudizio; nè sopra altri elementi, ma su quelli nel giudizio medesimo dedotti.

La sentenza può esser doppia: *interlocutoria*, e *definitiva*. Diciamo

prima qualche cosa della sentenza interlocutoria non avendone parlato ancora; benchè questo sia il luogo della sola sentenza definitiva.

La *sentenza interlocutoria* è quella che riguarda non la causa principale, ma qualche incidente o difficoltà sorta nella formazione del processo: il giudice pronunzia la sentenza perchè la difficoltà venga tolta.

La sentenza interlocutoria può essere o *semplice* o *avente forza di definitiva*. — *Semplice*, se trattasi di un mero incidente, come p. e. di un termine dilatorio, dell' ammissione di nuovi testi ecc. *Avente forza di definitiva*, quando può escludere la sentenza definitiva, p. e. se trattasi di dichiarare la propria incompetenza, o di ammettere una eccezione perentoria, ecc.; ovvero che non può esser corretta o riparata dalla definitiva, come di qualche punizione corporale.

La sentenza interlocutoria si distingue dalla definitiva:

a) perchè non induce la infamia;

b) perchè non richiede scrittura, nè citazione di parti;

c) perchè ordinariamente può dal giudice correggersi e rivocarsi: salvo però che non si tratti di interlocutoria *avente forza di definitiva;*

d) perchè da questa non si può, d' ordinario, appellare, vietandolo il Tridentino (Sess. 13, c. 1; sess. 24, c. 20 *de ref.*); salvo se trattisi di interlocutoria *avente forza di definitiva*, o di gravame che dalla definitiva non può ripararsi.

Venendo ora a parlare della *sentenza definitiva*, fa d' uopo vedere: 1.° il suo oggetto; 2.° le sue qualità; 3.° i suoi effetti.

1.° L' oggetto della sentenza definitiva è quello o di *assolvere* o di *condannare* il reo. Nei giudizii civili si assegnano da' DD. le regole quando, non avendosi piena certezza della cosa, il giudice può sentenziare sulla maggiore o minore probabilità. Ma nei giudizii criminali, fa d' uopo escludere del tutto ogni probabilità, e poggiarsi sulla certezza. Quando adunque la reità non è *certamente* provata, il giudice deve sempre assolvere il reo; può condannarlo solo quando il delitto di lui risulta dagli atti moralmente *certo* (V. Bouix *De iudic.* P. II, subs. 4, c. 1, qu. 1; Pellegrini *Prax. Crim.* P. IV sect. 16, n. 40 etc.).

Quando negli atti vi hanno prove che non giungono a formare un giudizio certo, se può darsi anche una sentenza non del tutto assolutoria, p. e. *ex hactenus deductis non constare etc.*, che equivale all'assolutoria per deficienza di prove, non tutti opinano ad un modo. A taluni non piace tal forma di sentenza, come al Matteuccio (*Off. Cur.*, cap. 54, n. 78) e ad altri da questo citati perchè potrebbe dar luogo a malignazioni ed a dissidii. Altri, come Mons. Lega l. c. n. 341, l' ammettono, ma solo come temporanea, dovendosi poi completare

il processo con prove maggiori, durante il termine della prescrizione, secondo il Codice civile Gregoriano art. 446. Altri finalmente, come il Rota (*Enchir. Conf. e Iud.* P. II, sect. 6, cap. 4, n. 740) ed il Monacelli (*App. ad Form. leg. pr.* decis. 14 n. 12) credono potersi usare sempre; imperocchè, come ragiona quest' ultimo, " absolutio etiam *ex hactenus deductis* per rem iudicatam canonizata procul arcet quamlibet criminis probationem vel praesumptionem. „ Noi aggiungiamo che tal forma di sentenza è in uso presso tutte le Ss. Congregazioni Romane e presso tutti i iribunali civili; onde crediamo che possa usarsi anche nei tribunali ecclesiastici inferiori. Questa sentenza poi, come insegna il cit. Monacelli, sull' autorità della S. Rota (decis. 27 iun. 1712 § *nullatenus, coram Monacell.*), ha la forza di assolutoria, e può valere per tutti gli effetti canonici.

Ma che è da dire quando il giudice, per privata scienza, del reo conosce il contrario di quanto risulta dagli atti processuali?

Quando l' imputato dagli atti emerge innocente, benchè il giudice privatamente sia convinto della sua reità, è comune insegnamento che non può condannarlo. Imperocchè il giudice deve sentenziare *iuxta allegata et probata in iudicio;* e però *auctore non probante, reus absolvitur.* Il giudice qui non agisce contro la sua coscienza; giacchè la sentenza dev' essere secondo gli atti processuali.

Se poi da questi atti risulta la sua reità, mentre il giudice di scienza privata lo conosce innocente, sulla sentenza da omettere i pareri dei DD. non sono concordi. Alcuni vogliono che in tal caso l' imputato sia da condannare, attenendosi strettamente alla ragione detta innanzi, come il Maschat (*Inst. Can.* par. 1, l. 1, tit. 22, n. 15) ed altri da lui citati. Altri dicono che si deve assolvere e nei giudizii civili e nei criminali: così l' Abbate, Gormaz, Pichler (ap. Maschat l. c.). Altri finalmente, seguiti dalla comune dei Canonisti e dei Teologi (come il Lessio, il Laymann, il Reiffenstuel, il Schmalzgrueber, il Pirhing, il De Lugo, con S. Alfonso L. IV, n. 208), distinguono i giudizii civili dai criminali: nei civili e nei criminali di minor conto dicono dovere il giudice sentenziare secondo gli atti processuali; nei criminali in cui trattasi di delitti gravi che traggono seco le pene maggiori, come quelle della perpetua infamia, della deposizione ecc., il giudice dovrà sentenziare secondo la sua convinzione, sia pur privata. La ragione si è che la potestà pubblica umana ha diritto di disporre per pubblico vantaggio dei beni dei sudditi; non già della loro fama, della libertà, della vita (De Lugo *De iust.* disp. 37, sect. 4, n. 44; Lessius *De iust. et iur.* c. 29, n. 78). In tal caso il Card. De Luca (*De iudic.* disc. 22, n. 3) consiglia di pregare il superiore perchè nel giudicare quella causa deputi un altro, innanzi al quale il

primo potrà attestare la innocenza dell' inquisito (V. Rota l. c. n. 742). Questa sentenza sembra a noi più probabile e più sicura.

2.° Le qualità che deve avere la sentenza sono le seguenti:

a) Dev' esser *certa*, non lasciando dubbio alcuno sulle disposizioni di essa.

b) Dev' essere *assoluta*, non indicando tergiversazione sulla reità o innocenza dell' imputato.

c) Dev' essere *conforme all' accusa*, cioè alla petizione dell' attore, o del promotore fiscale.

d) Dev' esssere scritta; o tutta dal giudice, o da questo dettata al cancelliere.

e) Dev' essere *conforme al diritto* nel caso di condanna; poggiandosi cioè sulle disposizioni del diritto che si debbono citare.

f) Dev' essere *motivata* (tranne che non sia sentenza emanata dalla S. Sede; giacchè il tribunale del principe supremo pronunzia solo il dispositivo); si debbono cioè dire le ragioni dell' assoluzione o della condanna, ricavate dal diritto e dagli atti processuali.

Sono queste le qualità della sentenza, ammesse da' DD.; e per lo più riguardano la sostanza o la validità di essa, e però vogliono essere osservate anche nei processi sommarii.

La Istruzione dice che, quando si pronunzia la sentenza, deve dettarsene al cancelliere la parte dispositiva, con espressa menzione, in caso di condanna, della sanzione canonica applicata contro l'imputato. — Basta dunque la sola parte dispositiva, e la sola citazione del diritto senza le ragioni del fatto? Notiamo con Mons. Lega (l. c. n. 344) che seduta stante (di che qui parla la Istruzione) basta dettare la parte dispositiva; ma poi fa d' uopo esarare per esteso l'atto della sentenza colle ragioni anche del fatto. E ciò perchè la Istruzione stessa dice doversi fare espressa menzione in caso di condanna della sanzione canonica applicata contro l' imputato, ora questo non si potrebbe fare senza addursi le ragioni di fatto contro di esso.

Del resto la Istruzione medesima nell' articolo che segue dice doversi notificare al reo la sentenza. Dunque non basta la parte dispositiva, dettata seduta stante: fa mestieri scrivere per esteso la sentenza colla parte della narrazione e dei motivi, e poi notificarla legalmente al reo.

3.° Gli *effetti* della sentenza criminale possono ridursi ai seguenti:

a) Che il giudice non può più correggerla (tranne che sia il Giudice supremo ovvero il Papa), nè tornarvi sopra, benchè ne abbia conosciuto l' errore o la ingiustizia.

b) Che il reo, se fra dieci giorni non ne muove appello, è obbli-

gato di sottostare ad essa, la quale passa in *cosa giudicata*, (c. *Inter*, 3, *De sent. et re iudic.*).

c) Che, oltre l' obbligo della pena espressa, la sentenza produce l'infamia al reo quando è condannato per delitto pubblico, come per adulterio, veneficio, furto, ecc., con tutte le conseguenze canoniche che l' infamia porta seco.

E bastino questi ricordi perchè la sentenza possa essere validamente e lecitamente emanata. (*continua*)

CASI E DUBBII
brevemente risoluti.

13.

Circa il culto pubblico alle reliquie antiche senz' autentica.

In P. trovasi da molti secoli esposta alla pubblica venerazione una spina della corona di N. S. G. C. — Il Vescovo però, da oltre 25 anni, dal perchè la trovò priva di autentica, ne vietò il culto pubblico. Morto quel Vescovo, il successore vorrebbe rimetterla in culto, per soddisfare alla pietà dei fedeli: teme tuttavia di non poterlo fare, specie perchè trovasi una leggenda, scritta posteriormente, che ne narra la origine e che non regge troppo alla critica storica, contenendo soprattutto degli anacronismi. Chiede perciò: 1.° Possono stare in culto le antiche reliquie sfornite di autentiche? — 2.° Può, nel caso, il Vescovo di P.rimettere in culto la reliquia della S. Spina?

La Chiesa è stata sempre rigorosa nello esigere l' autenticità delle sacre reliquie da esporre al pubblico culto. Una reliquia falsa, o della cui verità possa ragionevolmente dubitarsi, non fu mai consentita nelle Chiese. Perciò il Concilio Lateranense IV decretò (Can. 72 ap. Labbè T. 11, p. 214): " Inventas (reliquias) de novo nemo publice venerari praesumat, nisi prius auctoritate Romani Pontificis fuerint approbatae. „ Lo stesso sancì il Concilio di Tours nel 1448 (Can. 16 ap. Labbè, tom. 13, p. 1351). Lo stesso ancora il Tridentino (Sess. 25 *De ven. reliq. sanctor.*).

Le reliquie antiche però, le quali ebbero culto secolare, non vogliono mettersi alla pari colle altre recenti ed oscure. Come infatti il possesso di tempo remoto fa presumere il giusto titolo, ed esso stesso è il maggior titolo del mondo, come dicono i DD.; così il culto pubblico, reso da secoli ad un' antica reliquia, fa presumere il documen-

to di autenticità; e lo stesso culto secolare può valere pel miglior documento (1).

Questo principio si dimostra da decreti della S. C. delle Indulgenze e di quella dei Riti e dal disposto del diritto.

Alla S. C. delle Indulgenze infatti fu proposto il seguente quesito dal Vescovo di Acireale: " Sunt plures reliquiae in pretiosis argenteis thecis inclusae, fere in omnibus Ecclesiis Dioecesis, etsi pauperrimis, quarum authenticae non habentur nec notitia habetur eas olim extitisse, nec tempus cognoscitur a quo illae reliquiae possidentur... Magna tamen pietate a populis coluntur, ita ut nequeat sine scandalo hic cultus prohiberi. Cum igitur antiquissimae sint, ita ut ipsa antiquitas possit constituere argumentum sufficiens ad certitudinem moralem gignendam et apud omnes in maxima semper fuerint et sint veneratione, opinatur Episcopus orator huiusmodi cultum permitti posse: ad omnem tamen anxietatem tollendam implorat quoad hoc iudicium S. V. „

E la S. C. il dì 20 gennaro 1896 rescrisse: " Reliquias antiquas conservandas esse in ea veneratione in qua hactenus fuerunt, nisi in casu particulari certa adsint argumenta eas falsas vel suppositittias esse. „

Savio e giusto principio, con cui vuolsi mantenere nel culto finora goduto le reliquie antiche benchè sfornite di autentica; se pur non vi siano argomenti certi che li dimostrino false e suppositizie. E vuol dire che per le reliquie antiche si presume l' autentica, benchè non si trovi, ed in forza di tale presunzione non si debbono ritogliere al culto. Solo se argomenti certi e contrarii distruggono tale presunzione, le reliquie antiche si dovranno allontare dal culto pubblico.

Alla S. C. dei Riti fu chiesto: " An permittenda sit Sanctorum reliquiarum publica expositio venerationi fidelium, de quibus nullum athenticum documentum in Cathedrali ostenditur, nec immemorabilis vel saltem ante Concilium Tridentinum illarum expositio et veneratio probatur in publico? „ E la S. C. il dì 21 luglio 1696 in una *Augu-*

(1) Si ascolti il Mabillon, secondo vien riferito nolla *Revue de l' art chretienne* (1893, p. 456): „ Quando la tradizione è immemorabile e l' identità constatata, il possesso del culto è un titolo solido che non potrebbe essere distrutto se non che da *prove certe ed evidenti*... La presunzione è in favore delle reliquie che godono di questo vantaggio, giacchè non sarebbero state primitivamente esposte senza essere state bene esaminate: gli antichi canoni lo prescrivono. Egli è perciò assai equo che si giudichi in favore del possesso, a meno che non vi siano delle *buone ragioni di dubitare*, ma ragioni precise, e non vaghe e generali. „

stae Praetoriae, n. 1946 ad 4, rispose: " Episcopus utatur iure suo iuxta cap. 2 § *Ne in posterum* tit. 45 *De reliquiis et veneratione Sanctorum.* „

Il cit. capo del diritto dice così: " In posterum... antiquae reliquiæ extra capsam nullatenus ostendantur nec exponantur venales. Inventas autem de novo, nemo publice venerari praesumat nisi prius auctoritate Rom. Pontificis fuerint approbatae. „

Donde vuolsi raccogliere che le reliquie antiche pubblicamente venerate, anche senza il documento di autenticità, possono esporsi alla venerazione dei fedeli purchè chiuse nella propria teca. Le nuove o quelle che non ebbero pubblico culto hanno bisogno dell'approvazione del Rom. Pontefice. Questa seconda parte poi fu riformata dal Tridentino, il quale attribuì al Vescovo la facoltà di approvare le nuove reliquie, e però nella Sess. 25 in Decr. *de veneratione Reliquiis sanctorum* stabilì: " Statuit S. Synodus ullo in loco vel ecclesia quomodolibet exempta... novas reliquias recipiendas nisi eadem recognoscente et approbante Episcopo; qui simul atque de iis aliquid compertum habuerit, adhibitis in consilium theologis et aliis piis viris ea faciat quae veritati et pietati consentaneum iudicaverit. „

Perciò nell'allegato decreto la S. C. dei Riti rispose: " Episcopus utatur iure suo „ — giacchè, trattandosi di reliquie senza autentiche, o queste sono antiche ed avute in venerazione, o sono nuove e private. Nel primo caso può benissimo il Vescovo mantenerle al pubblico culto. Nel secondo caso può egli stesso col consiglio de' teologi procedere ad esaminarle per vedere se meritano o pur no approvazione.

Ed è questa la prassi di tutti i luoghi. Giacchè quante reliquie antiche trovansi alla pubblica venerazione benchè prive di autentica? Si ha l'autentica del Sangue di G. C., proprio quello che uscì dal suo costato ferito dalla lancia, dopo morte, che si espone in Roma nella chiesa di S. Nicola in Carcere? Si ha l'autentica di altre non poche spine della Corona di G. C. che con grande pietà si venerano in tanti luoghi? — E quanto non si è scritto contro delle più auguste e venerate reliquie che si conservano nelle medesime Basiliche di Roma? Quanto contro la culla di Betlem in S.ª M.ª Maggiore; contro la tavola della Cena in S. Giov. Laterano; contro il volto santo in S. Pietro al Vaticano, e le stesse Catene che si venerano nella Basilica di S. Pietro *in Vinculis* (specie contro la parte venuta dall'oriente)? E se si dovesse applicare la ipercritica moderna a tutte le reliquie antiche, non ne rimarrebbe salda nessuna. Ma la Chiesa non s'è allontanata dal suo principio, di non privare le antiche reliquie del culto solito, se pur argomenti non probabili *ma certi ed evidenti* non ne dimostrino la falsità.

E ciò vien corroborato da due riflessioni: 1.° che tornerebbe di grande amarezza e scandalo ai fedeli il sapere che essi e i loro padri venerarono per lo addietro ciò che non era degno di venerazione. — E 2.° che finalmente il culto delle reliquie, come quello delle immagini, non è assoluto, ma relativo: va diretto a venerare i Santi che sono in cielo; e però quand' anche si erri sulla qualità delle reliquie, nulla si detrae al culto religioso dei Santi stessi. Iddio medesimo ha mostrato di gradir questo culto con operare miracoli a vantaggio di coloro che lo prestarono a reliquie antiche, la cui autenticità non reggeva ad una critica severa (1). E per questa ragione sembra che la Chiesa tolleri il culto a reliquie doppie o multiple, di cui una sola sarebbe la vera e false tutte le altre; come la lancia di G. C., che è in S. Pietro in Roma e che è pure a Praga, secondo dice Benedetto XIV (*De Beat. et canoniz. sanct.* L. IV, P. II, c. 25, n. 55); e

(1) A questo proposito così scrive il Moroni (*Diz. di erud. eccl.*, Vol. 57, p. 108): " Sarà bene qui protestare che la Chiesa di Gesù Cristo, mentre ci fa sapere essere un atto di religione onorare i Santi, i Beati e le loro reliquie, massime in quei luoghi dove è reso ad essi un culto particolare, non intende d'impacciarsi nelle pretese rispettive delle Chiese particolari, quando ciò non nuoce alla fede nè da una parte nè dall' altra; ma con l' ordinaria sua saviezza, ella lascia ai suoi figli la libertà di credere quanto la ragione e l' autorità rendano ad essi più probabile, come giudiziosamente osservò Tillemont, parlando delle quistionate reliquie di S. Maria Maddalena. „

Anche la *Civiltà Catt.* (Ser. 17, vol. 5, p. 18 sg.) ha un dotto articolo col tema: *Se una reliquia fosse falsa?* E avendo dimostrato come la Chiesa fu sempre diligente nel volere l' autenticità delle reliquie; come per la detta autenticità basta solo una certezza morale; come ancora, posto l' errore invincibile, il culto, essendo relativo, non può essere notato di falsità, viene a queste conclusioni: " Se una reliquia fosse falsa, 1.° l' errore è cosa di pochissima importanza dal lato filosofico; 2.° dal lato teologico, niun principio di fede è scosso; 3.° dal lato del merito soprannaturale, l' atto non perde punto di valore; 4.° dal lato del gradimento di Dio, esso non è affatto menomato. „

E parlando pure dei miracoli, onde Dio talvolta ha voluto premiare la fede di coloro che han potuto venerare dalle reliquie false, reca questo curioso aneddoto: (l. c. p. 32 in nota): " A tal proposito si narra di un tale che aveva incaricato un amico che andava in Terra Santa a recargli d' Oriente una reliquia della Santa Croce. Il brav' uomo dimenticò affatto la commissione; e se ne risovvenne solo nel ritorno, quand' era sulla sua barca in mare. Per non contristare l' amico, che era in aspettativa, taglia un pezzo del legno della barca, l' involge gelosamente in un astuccio e lo reca all' amico, come fosse il legno vero della S. Croce. Questi lo ricevè in buona fede, e talmente lo venerava, che una volta per suo mezzo scacciò (dicono) anche uno spirito da un ossesso; e lo spirito maligno nel partire, pieno di stizza gridava: *Non è il legno della barcaccia, ma la Fede che mi scaccia.* Se il fatto non è storico, è al certo altamente simbolico. „

come tante e tante altre di Santi antichi che, se si riunissero tutte, formerebbero non un corpo solo di ciascun santo, ma più e più corpi, secondo riferisce il Muratori (*Antiq. Ital.* tom. 5, diss. 58, p. 10 ap. Bened. XIV l. c. n. 56) colle parole: " Innumera sunt per universi christiani imperii fines id genus exempla, cum in tot diversis urbibus, non dicam modicae reliquiae, sed capita et corpora ipsa unius eiusdemque coelitis habeantur atque colantur. „

Ma checchè sia di ciò, è certo che per le reliquie antiche si vuole andare col massimo riserbo in sottrarle al culto; e quando non vi siano ragioni certe ed evidenti che ne dimostrino la falsità, debbono tenersi in venerazione come per lo addietro.

Al 2.° Ora, venendo al caso nostro, abbiamo che la reliquia della S. Spina in P. ha avuta venerazione da secoli; e perciò fa presumere una origine autentica. Se la leggenda certamente errata fosse stata scritta fin dal principio di quel culto, vi sarebbe ragione a dubitare dell' autenticità della reliquia. Ma scritta posteriormente, dopo secoli da che quel culto ebbe origine, dovrà dirsi avere errato l'autore della leggenda, non già il popolo fedele che venerò con alta pietà quella reliquia. E però malamente opinò il Vescovo predecessore di ritogliere al pubblico culto la santa spina perchè sfornita di autentica.

Il Vescovo novello poi può bene restituirla alla pubblica venerazione; imperocchè, quantunque venne questa interrotta dal 1877, pur la interruzione non fu per giusta ragione, nè per manco di pietà nel popolo, ma per un errore del Prelato; e l' errore non distrugge un diritto presuntivo acquistato per consuetudine più volte secolare.

QUESITI

con brevissime risposte.

61. *Se il pagamento delle spese di trasmissione per corone benedette faccia perdere le indulgenze.*

D. Tizio manda un pacco di corone ai PP. Crocigeri nel Belgio per farvi apporre la benedizione colle indulgenze: deve però pagare a questi le spese di posta e di dogana. Vi è pericolo per le indulgenze, stante il decreto della S. C. delle Ind. 16 luglio 1887 con cui si dichiara che perdonsi le indulgenze annesse agli oggetti benedetti quando si paga qualsivoglia cosa ad occasione di essi?

R. Nel caso proposto non v' è pericolo per le indulgenze. Fu espressamente così dichiarato in un caso simile dalla S. C. delle Indulg.: " An amittant indulgentias cruces, coronae etc. si quis eas emens, ipsi venditori carum benedictionem nomine suo curandam committat, soluturus pretium

expensasque transmissionis in ipso actu, quo res illas iam benedictas sibi tradentur? — Resp.: *Negative* „ (10 Iul. 1896 *in Mediolanen.* — *Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, p 243); — Si perdono però le indulgenze quando si dànno gli oggetti di divozione e se n' esige il prezzo di compra, o anche qualche offerta per la propria chiesa, e benchè questa offerta si faccia spontaneamente a titolo di elemosina (S. C. Indulg. 12 iul. 1847; 15 mai 1886; 16 iul. 1887 — *Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II. p. 247 e Vol. V, Par. I, p. 174).

62. *Circa il canto del* Credo.

D. Il canto del *Credo*, nelle messe cantate, può accompagnarsi col suono d' organo? Può cantarsi il *Credo* alternativamente dal coro e dai cantori sull' organo? E che dire del *Credo* che si canta tutto da' cantori in musica?

R. Il *Credo* può bene accompagnarsi col suono dell' organo; deve però cantarsi interamente o dal coro o dai cantori sull' organo, e non basta che un verso si canti ed un verso si legga facendo sonare l' organo Così la S. C. de' Riti 7 sept. 1861 in S. Marci ad 15. n. 3108; e nel decr. gener. 22 mai. 1894 n. II.

63. *Circa il canto delle* Sequenze.

D. Le sequenze nelle messe cantate devono cantarsi interamente non bastando che si leggano dal celebrante? E se vi sia consuetudine contraria?

R. La sequenza, come il *Gloria*, il *Credo*, il *Graduale*, il *Tratto*, l' *Offertorio*, il *Benedictus*, ed il *Communio* devono sempre cantarsi interamente, non ostante contrarie consuetudini. Così la S. C. dei Riti 7 aug. 1875 *in Clodien.* ad 7, n. 3365 e 29 dec. 1884 *in Lucionen.* ad 11, n. 3624.

64. *Circa il luogo da collocare le immagini de' SS. Cuori di Gesù e di Maria.*

D. Sopra i due angoli dell' altar maggiore, di fianco al tabernacolo, dove si conserva il Santissimo, possono collocarsi i due Cuori di Gesù e di Maria, invece di statue di Angeli o di Santi?

R. Che le immagini dei sacri Cuori di Gesù e di Maria possano amendue esporsi in chiesa, una di rincontro all' altra, è fuori dubbio, e fu anche dichiarato dalla S. C. de' Riti 31 mar. 1887 *in Cadurcen.* ad 1, n. 3673, nel quale al dubbio: " Licetne applicare ad utrumque latus introitus Sanctuarii, ita ut sibi invicem adversentur, effigies seu statuas sacratissimi Cordis Iesu et purissimi Cordis B. M. V. „ — fu risposto: " Nihil obstare in casu. „

Non crediamo poi che la immagine del Sacro Cuor di Gesù convenga mettersi sul medesimo altare, dove si conserva il Santissimo. Dove infatti è l' originale, non conviene che vi si trovi la immagine. E perciò la S. C. dei Riti ha vietato nel cit. decr. *in Cadurcen.* che la detta immagine si collochi alla parte posteriore del Tabernacolo col SS.; ed ha vietato altresì che la Immagine del S. Bambino si metta nell' altare dove si espone il SS. (decr. n. 3241 ad 4), e che la immagine del Sacro Volto di N. S. si possa recare nella processione del SS. Sacramento (decr. n. 3636 ad 3).

65. *Se i novizii possano attendere agli studii.*

D. I novizii di Ordini o d' Istituti religiosi, durante il tempo del noviziato, possono attendere agli studii?

R. Benchè non ci sia un divieto formale su di ciò, pure non si può consentire che i novizii, durante il tempo del noviziato, attendano agli studii. Ecco come insegna il Pellizzari (*Man. Regul.* Tr. II, cap. 5, n. 20): " An consultum sit ut novitii tempore novitiatus sinantur vacare studiis scientiarum? Resp. Non esse, et probatur tum ex praxi religionum magis observantium, in quibus non permittitur quod novitii, durante novitiatu dent operam studiis: tum quia hoc ipsum supponitur in decretis a Clemente VIII editis *De educatione novitiorum* „ — Clemente VIII infatti nella cit. Costituz. vuole che i novizii sieno tutti in esercitarsi nella orazione, nelle pratiche di pietà, nell'acquisto delle virtù, specie nell'esercizio della mortificazione ecc. — Lo studio d'altra parte distrae un po' lo spirito e rattiepidisce la pietà; onde non può conciliarsi con quel fervore che si richiede in chi deve dar prova indubbia di vera vocazione religiosa.

Ciò che si è detto degli ordini regolari, dicasi pure degl'Istituti di voti semplici; e però sono da condannare le usanze di richiedere o di permettere nei novizii lo studio di lettere o di scienze.

66. *Di un professore che legge e fa leggere libri osceni ai suoi allievi.*

D. Arnobio, professore di università, spesso legge interi capitoli di libri osceni ai suoi alunni per lodarne lo stile; e talvolta dà gli stessi libri a' giovinetti perchè scrivano delle dissertazioni sul loro merito letterario. Si chiede: Fa bene Arnobio?

R. Ai professori la Costit. *Officiorum* (n. 9) permette di leggere e di ritenere libri *ex professo* osceni, però *propter sermonis elegantiam et proprietatem*; onde se non hanno questa eleganza e proprietà di linguaggio non sarebbero neanco ad essi consentiti.

Potrebbe tollerarsi che nella scuola ne facciano sentire qualche brano agli allievi, purchè però 1.° il brano non contenga niente d'impuro — e 2.° facciano conoscere il pericolo di leggere quell'autore così infetto.

Benchè non manchi poi chi sia più del giusto indulgente (1), noi sosteniamo che il professore non può senza grave colpa consegnare ad allievi libri *ex professo* osceni perchè facciano dissertazioni. Lo vieta espressamente la Costit. *Officiorum* l. c. " Nulla tamen ratione pueris vel adolescentibus, *nisi solerti cura expurgati*, tradendi aut praelegendi erunt. „ Nessuna ragione di convenienza o di utilità varrebbe a coonestare il pericolo gravissimo a cui verrebbero esposti i giovinetti colla lettura di siffatti libri.

67. *Circa la concorrenza della festa de' Ss. App. Pietro e Paolo, dell'ottava del Corpus e del SS. Cuor di Gesù.*

D. Nell'anno venturo 1905 nel giorno dell'ottava del *Corpus Domini* occorre la solennità de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo: deve farsi o pur no ai secondi vesperi la commemorazione del S. Cuor di Gesù?

R. Questo caso fu contemplato e risolto dalla S. C. dei Riti il 27 mar. 1824, n. 2632 ad 2: " An occurrente in octava SS. Corporis Christi festo Nativitatis S. Ioannis Baptistae, Ss. Apostolor Petri et Pauli, Dedicationis,

(1) V. Genicot *Casus Conscientiae* Vol. I, tr. VII, cas. IV.

Tituli Ecclesiae, Patroni aut altero quocumque festo dupl. primae classis, fieri debeat in secundis vesperis commemoratio de eadem octava; an potius sequentis festi sacri Cordis Iesu? — Resp.: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam. „ Dunque non si fa commemorazione del sacro Cuore, ma solo dell' ottava. — Nè si dica che quando fu emanato questo decreto la festa del sacro Cuore non era elevata al rito doppio di prima classe; imperocchè quando ciò avvenne, con decreto *Urbis et Orbis* del 28 giugno 1889, n. 3712, in questo medesimo decreto fu detto: " In occurrentia festi SS. Cordis Iesu cum die octava Corporis Christi, vesperae integrae fiant de eadem octava sine ulla commemoratione, attenta indole peculiari utriusque festi. „ E fu ciò confermato dall' altro decreto n. 3919 ad 11. La ragione adunque perchè nell'ottava del *Corpus* non si fa commemorazione del S. Cuore si è l' indole particolare di ciascuna festa, vale a dire la identità del mistero (V. nostre *Consult. Liturg.* Cons. 71 — pag. 773 ed. II).

68. *Circa le testimoniali per l' ordinazione di coloro che escono da Ordini religiosi.*

D. Tizio novizio e Cajo professo escono per sempre da un Ordine religioso e chiedono al proprio Vescovo di essere promossi agli ordini sacri. Basta che il Vescovo chiegga la testimoniale di loro condotta al provinciale dell' Ordine religioso, ovvero deve chiederla al Vescovo del luogo?

R. La testimoniale deve chiederla all' Ordinario del luogo, dove han dimorato (*absque Ordinarii eius loci literis testimonialibus*). E però fa d' uopo vedere chi sia ordinario dei due giovani. Quanto al professo, trattandosi di Ordine religioso esente, proprio Ordinario è il superiore monastico, e però basta per esso la testimoniale del Provinciale. Quanto al novizio, fa d' uopo avvertire che fino a quando ha intenzione di aggregarsi all' Ordine, è soggetto ai prelati dell' Ordine stesso, e però esente dalla giurisdizione del Vescovo. Dal punto poi che vuole uscire, si fa di nuovo soggetto al Vescovo proprio. Così Azorio P. I, lib. 12, c. 2, q. 11; Sanchez *Lib. mor.* c. 10, n. 11; Pellizzari *man. Regul.* Tr. II, cap. 7, n, 11. — Di qui si raccoglie che per la ordinazione dei due giovani il Vescovo deve chiedere la testimoniale ai Superiori dell' Ordine, non già al Vescovo del luogo. — Trattandosi poi d' Istituti di voti semplici non esenti, la testimoniale vuolsi esigere non dai superiori degl' istituti, ma dai Vescovi dei luoghi.

69. *Circa il pagamento di una pensione.*

D. Il canonico T. deve pagare dal suo beneficio una pensione al Vescovo *pro tempore* per la riparazione ordinaria della Cattedrale. Trasferito quel Vescovo ad altra sede e pur amministrando l' antica, il can. T. si ricusa di pagare, ragionando così: La pensione non è dovuta al Vescovo traslocato, perchè ha perdute le temporalità della prima sede: non è dovuta al successore, perchè non ancora in legittimo possesso della mensa: non è dovuta per le riparazioni, a cui deve provvedere l' Economato coi proventi della mensa che amministra. Dunque... Corre questo ragionamento?

R. Zoppica a bastanza. Chi ha detto al canonico T. che il Vescovo, trasferito ad altra sede, che amministra l' antica diocesi, ha perduto le tem-

poralità di questa? Forse perchè della mensa ha preso possesso il subeconomo? Ma la Chiesa ha mai riconosciuto per valido cotal sequestro? E poi se il Vescovo deve *amministrare* la diocesi, deve amministrare anche i proventi destinati alla cattedrale. Il can. T. ha l'obbligo perciò di pagare la pensione al Vescovo trasferito fino a che amministra la diocesi, e poi al Successore, quando ne avrà pigliato il possesso.

70. *Se quando nei dì solenni il Vescovo assiste, debba celebrare la prima Dignità.*

D. La prima Dignità deve sostituire il Vescovo nelle funzioni dei giorni solenni quando il Vescovo è assente o impedito. Deve pure sostituirlo quando nei detti giorni il Vescovo non pontifica, ma assiste?

R. Se il Vescovo non pontifica nei giorni solenni, segno è che trovasi impedito. E però, se, impedito di celebrare, assiste solamente, dev'essere sostituito dalla prima Dignità, in forza del decreto generale 9 luglio 1895, n. 3865.

71. *Circa l'oratorio pubblico del cimitero.*

D. Il cimitero di B. non ha oratorio pubblico; ma è stato eretto accosto ad un Santuario dedicato alla B. V., la cui chiesa serve a compiere i funerali. Si chiede: Gode questa chiesa dei privilegi concessi agli oratorii de' cimiteri secondo i decreti della S. C. de' Riti 19 maggio 1896, n. 3903; 12 genn. 1897, n. 3944; 28 apr. 1902 (V. nostre *Consultaz. Liturg* Cons. 88, pag. 796 ed. II).

R. È vero che le prefate concessioni non riguardano le chiese fuori dei cimiteri (S. R. C. 12 genn. 1897 *in Romana* ad 1, n. 3944); nè i cimiteri annessi alle chiese parrocchiali (S. R. C. 28 apr. 1902 *in Labacen.* ad 2). Nel caso però non si tratta di chiesa fuori del tutto dal cimitero, nè di chiesa parrocchiale; ma di chiesa dichiarata propria del cimitero; e però crediamo che si possano ivi godere le concessioni fatte agli oratorii dei detti luoghi.

BIBLIOGRAFIA

Analecta Ecclesiastica, seu Romana Collectanea de disciplinis speculativis et practicis circa Theologiam, Ius canonicum, Administrationem in foro contentioso et gratioso, sacram Liturgiam, Historiam etc. Index Generalis decem priorum Voluminum ab anno scil. 1893 ad annum 1902, cura et studio R.mi D. Felicis Cadène Urb. Antist. — Romae 1904 — Un vol. in foglio massimo a due coll. di pag. 244.

Col titolo di *Analecta Ecclesiastica* da oltre dieci anni si pubblica in Roma un periodico mensuale in grande formato, che fa seguito agli *Analecta Pontificia*, dotta ed erudita effemeride che vide per molto tempo la luce in Francia. Scopo di detta pubblicazione è quello di raccogliere ampiamente e minutamente tutto quello che si attiene oggidì alle discipline speculative o

pratiche, riguardanti la sacra Teologia, il diritto canonico, l'amministrazione sì contenziosa e sì graziosa, la liturgia, la storia ecc.; tutto insomma che possa interessare un ecclesiastico, un professore, una curia vescovile; tutto quello che vuolsi ritrovare in ogni anco modesta biblioteca. La pubblicazione è stata accolta con plauso da per tutto, e molti dei lavori qui contenuti sono stati messi di nuovo a luce separatamente.

Ora è uscito l'Indice generale di tutte le dieci annate, che sono dieci ponderosi volumi, nel quale indice trovasi con mirabile precisione ed esattezza, per ordine alfabetico, tutto quello che venne fin qui pubblicato. Ed ogni cosa è disposta così che anche senza riandare ai volumi, si conosca per accenni quello che ivi è detto e dichiarato; e si conosca altresì la fonte delle dichiarazioni, se da bolle, o da decreti di sacre Congregazioni o da risoluzioni delle Accademie romane o da altri rinomati Autori. L'Indice adunque può stare anche da sè, per chi non abbia modo di acquistare la intera pubblicazione.

Noi facciamo voti che quest'opera trovi ampia diffusione, potendo recare preziosi aiuti a chi non superficialmente, ma profondamente voglia darsi agli studii contemporanei. Ma chi non abbia modo di acquistare la intera collezione dei dieci volumi, procurandosi anche solo l'Indice annunziato, avrà in esso una ricca miniera di dottrine, e potrebbe senza perdersi in lunghe ricerche, veder subito la soluzione di qualche dubbio o la notizia di qualche fatto. — L'Indice costa L. 22 — La intera collezione ai nuovi associati che prendono ancora l'indice si cede (col ribasso del 50 o/o) per L. 125; ogni annata del periodico costa L. 25, in Roma presso la Direzione, via Cavour, 295.

Godts F. X. — De Definibilitate Mediationis universalis Deiparae. Disquisito Theologica, iuxta doctrinam S. Alphonsi, occasione jubilaei semisecularis definitionis immaculati B. M. V. Conceptus edita, ac Congressui Mariali de Urbe dedicata a F. X. Godts, C. SS. R. — Bruxellis ap. Procuram C. SS. R., 1904 — in 4.° di pag. 460.

Seguendo l'esempio di altri dotti autori viventi (specie dell'ultimo congresso mariano di Friburgo), il p. Godts redentorista parla qui della definibilità della mediazione universale della B. V. Maria; e ne parla seguendo le tracce di S. Alfonso, il quale non solo insegnò con copia di dottrina l'universale patrocinio di Maria SS., ma lo rivendicò con valore dagli assalti degli avversarii. Divide in due parti la trattazione. La prima, intitolata *Expositio doctrinalis*, parla della definibilità della mediazione, del suo fondamento, della sua estensione, e risponde alle difficoltà che si possono opporre. La seconda, detta *Expositio probationum*, allega le prove di tal mediazione dell'insegnamento della Chiesa, della S. Scrittura, de' Ss. Padri e della sacra Teologia. È una trattazione compiuta, dotta, eruditissima, che può giovare non solamente a facilitar la via per siffatta definizione (se è nei voleri di Dio); ma ancora a quanti vogliono studiare da ogni lato questo punto interessante delle glorie di Maria, ed a quanti sono chiamati a predicarlo.

De Decker (P.) - La Chiesa e l'ordine sociale cristiano — 3.ª Edizione. — Roma, Desclée — In 16.° gr. di pag. 400.

È un libro di apologia cattolica opportunissimo ai tempi nostri. Parla delle benemerenze della Chiesa in rispetto a quell'ordine sociale, che forma og-

gidì la preoccupazione di tutti; ed allega insegnamenti e fatti che non hanno replica, avvalendosi di autori antichi e moderni, specie dei nemici stessi della Chiesa. È libro che merita la più grande diffusione, e che dovrebbe essere studiato segnatamente dal Clero perchè abbia pronte le armi per combattere le fallacie odierne. — Costa L. 2,50 in Roma presso Desclée.

Moccheggiani Pietro — Iurisprudentia ecclesiastica ad usum et commoditatem utriusque Cleri, auctore P. Petro Moccheggiani O. F. M. ex defin. gen. etc. — Tomus I. — Romae, Desclée et C. Edit. Pontif., 1904.

Questo dotto Autore che sì bene e diffusemente scrisse sulle indulgenze *Manuale Sacrar. Indulg.*, ora porge a luce un' opera canonica e liturgica, in cui raccoglie, come esso dice, in un sol scopo le sparse leggi de' sacri canoni e dei sacri riti, affinchè tutto ed ordinatamente possa cadere sotto gli occhi dei lettori. — Ed in questo primo volume raccoglie in primo luogo le leggi canoniche riguardanti gli Istituti religiosi così di voti solenni come di voti semplici; poi parla dei beneficii ecclesiastici, e finalmente dei beni ecclesiastici. Di tutto ciò egli dà giustissime idee, attenendosi strettamente alle leggi positive sì antiche e sì recenti, ed anche alle ultime venute a mezzo delle sacre Congregazioni romane. Non omette le quistioni che si agitano fra i DD., nè quelle cose che hanno attinenza colle dette leggi. La chiarezza poi, la precisione e la esattezza delle citazioni sono pregio singolare di quest' opera che noi vivamente raccomandiamo all' uno ed all' altro Clero. — Questo Vol. I. costa L. 7,50 in Roma presso Desclée. Il Vol. II ed ultimo sarà pubblicato al più presto.

Vermeersch Arturo — Quaestiones de Justitia ad usum hodiernum scholastice disputae ab A. Vermeerch e S. J. doct. Jur. et scientiar. politicar. etc. — Altera Editio, auctior et accuratior. — Brugibus, sumpt. Beyaert, 1904 — In 8.° di pag. 758.

Ecco un' opera propria dei tempi nostri, che tratta dottamente e scientificamente questioni di attualità. Prende ad esame la *giustizia*; ma da quei lati che hanno attinenza coi bisogni della società odierna; e perciò parla della giustizia distributiva e legale, del diritto dei suffragi, dei tributi, del socialismo e del privato possesso dei beni, della permuta e del giusto prezzo, del mutuo e dell' usura, della locazione e conduzione delle opere, del diritto delle donne nella cosa pubblica, della persona morale della città, della democrazia cristiana ecc. ecc. Questi argomenti sono svolti col rigore della scolastica sul fondamento delle dottrine cattoliche, specie di quelle dell'Angelico, pur tenendosi in giusta considerazione gli autori moderni, dei quali si fa in fine un' ampia bibliografia. È opera questa assai dotta ed erudita che dovrebbe consultarsi dai professori di sacre discipline non meno che da coloro che sono chiamati ai ministeri ecclesiastici, potendo attingervi norme esatte e precise intorno ai gravi dubbii che vengono originati dai nuovi bisogni odierni. — Costa L. 7 in Roma presso Desclée.

CRONACA GOVERNATIVA

Cappellanie, enti autonomi soppressi — L' ente autonomo, all' effetto della soppressione, risulta dall' insieme di tre coefficienti ; ossia da una dote, dalla destinazione perpetua di questa dote e dallo scopo di culto.

Agli effetti della soppressione non havvi distinzione fra cappellanie laicali e cappellanie ecclesiastiche : la differenza vi era solo in diritto canonico e riguardava l' erezione che non si aveva nelle cappellanie laicali e si aveva invece in quelle ecclesiastiche. (Cassaz. di Roma, 10 giu. 1902 — Guarnieri, Piccolo e Mazzetti — *La Corte Supr. di Roma*, Anno XXVI, Giurisd. Speciale pag. 9).

Obbligo del Fondo p. c. per le parrocchie conventuali — Secondo i principii di diritto ecclesiastico, qualora la parrocchia si trovi unita ad un convento, non vi ha confusione dei due enti, ma unione, per cui la parrocchia, sebbene non abbia vita giuridica autonoma, pure sussiste nella sua funzione con tutti gli estremi canonici.

Il convento cui sia unita una parrocchia ha l' obbligo di provvedere alle spese di parrocchialità, e questo onere oggi incombe al Fondo pel Culto quale successore del soppresso convento. (Cassaz. di Roma, 27 mag. 1902 — Molinari e Fondo p. c. — *La corte Supr. di Roma* l. c. p. 98).

Azione del parroco sugli oneri di cappellania soppressa — Compete azione al parroco ed ai popolani, a cui favore fu disposta dal fondatore di una cappellania la celebrazione di certe messe, per ottenere dal Fondo Culto, dopo soppressa la cappellania, l' adempimento degli oneri religiosi nella forma specifica voluta dal disponente. (Cassaz. di Roma 28 gennaio 1902 — Fondo p. c. e Bonardi — *La corte Supr. di Roma*, l. c. p. 114).

Prescrizione quinquennale non ammessa pel rimborso di spese di culto di annualità pei poveri — L' azione del parroco per ottenere dalla Congregazione di carità la restituzione di somme da esso sborsate per le spese di culto, alle quali avrebbe dovuto provvedere la convenuta con le rendite che amministrava di certi enti di culto, è vera azione di rimborso e non è soggetta alla prescrizione quinquennale che vale per le annualità scadute e non soddisfatte. (Cassaz. di Roma, 5 apr. 1902 — Ricciardi e Congr. di carità di Pescasseroli — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. Giurisd. ordinaria, p. 104).

— La prescrizione quinquennale non può estendersi a queste prestazioni, che non hanno carattere di accessorio ad un capitale o ad altro cespite rimasto presso il debitore con obbligo di una corrisponsione, e così non si estende al credito di un dotalizio annuale a favore di persone povere di un Comune. (Cassaz. di Roma, 29 dic. 1902 — Rosa e Congr. di car. di Poli — *La corte Supr. di Roma* l. c. Giurisd. speciale, p. 386).

Solve et repete quando inamissibile nella tassa di svincolo — È contradittoria la sentenza, che, ritenendo ben fondata l' eccezione del *solve et repete* all' uopo di rendere inammissibile l' esame del merito di una opposizione ad una ingiunzione, tuttavia esamini il merito del contendere,

Per quanto possa la tassa di svincolo delle cappellanie equipararsi a tassa di trasferimento, pure non possono estendersi per la liquidazione della tassa stessa le norme dettate dalla legge per liquidazione del credito per la tassa del registro.

Il principio del *solve et repete* che è di diritto singolare, non trova applicazione quando l'Amministrazione abbia omesso le garanzie volute dalla legge nell'interesse dei contribuenti, come quando il credito non sia stato legalmente accertato. (Cassaz. di Roma, 31 magg. 1902 — Int. di Macerata e di Roma, e Lorenzatti e Taddei — *La Corte Supr. di Roma* l. c. Giurisd. speciale, p. 135).

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1904).

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 7 u. s. nel Giardino della Pigna il S. Padre ricevè il Ricreatorio Marcantonio Colonna della Parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio col Parroco, e benedì la nuova bandiera.

Il 22 in detto Giardino furono ricevuti i parrocchiani di S.ª Maria dei Monti, dei Ss. Quirico e Giulitta, e di S. Martino ai Monti coi Comitati ed i rispettivi parroci. Erano circa diecimila persone.

Il 26, un gruppo di pellegrini della Sardegna.

Il 28, riuniti nel predetto Giardino in numero di quindicimila, ricevè i parrocchiani, di S.ª Maria in Traspontina, preseduti dal Parroco Gambini.

Il 30, una Commissione del Comitato internazionale pei pellegrinaggi, che presentò una lampada votiva artistica e lire cinquemila per l'obolo.

Il 3 sp. nella Galleria delle Lapidi ricevè un primo gruppo di pellegrini francesi, ed altri in gran numero nei giorni seguenti.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Lunedì 15 u. s., sacro all'Assunzione di Maria, nell'Aula Concistoriale alla presenza di S. S., dei Cardinali Penenti, e degli Ufficiali della S. C. dei Riti, nonchè dei Superiori generali dei Liguorini, dei Benedettini e dei Romitani furono promulgati tre decreti: due che riguardavano l'approvazione dei miracoli ed il *Tuto* per la canonizzazione del B. Gerardo Majella del SS. Redentore, ed il 3.º il *Tuto* per la beatificazione del Ven. Bellesini, parroco di Genazzano. Pel 1.º fu sancito: *Constare de duobus miraculis: de primo: Instantaneae perfectaeque sanationis Valeriae Baerts in supremo vitae agone constitutae ex febri tiphoidea ad extremum stadium perducta ex meningite cerebrali consociata: et de altero: Instantaneae perfectaeque sanationis Vincentii de Geronimo a lethali pleuritide exsudativa.* Pel 2.º fu pronunziato: *Tuto procedi posse ad solemnem B. Hierardi Majella canonizationem.* Pel 3.º poi: *Stante adprobatione duorum miraculorum, Tuto procedi posse ad solemnem Ven. Servi Dei Stephani Bellesini Beatificationem.*

Il 30 u. s. presso l'E.mo Card. Ferrata, Penente della Causa di beatificazione della Ven. Anna Maria Taigi, si è tenuta la Congregaz. antiprepa-

ratoria, nella quale dai Prelati e Consultori teologi si è discusso il dubbio sull' eroismo delle virtù, esercitate dalla medesima Serva di Dio.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato l' E mo Calasanzio Vives y Tuto fra i Porporati componenti la S. C. dei Riti, ed il R mo P. Giuseppe Haegg della Congregaz. dello Spirito Santo Consultore della detta Congr. dei Riti. Con altro biglietto è stato nominato il R.mo P. Ambrogio Agius, benedettino, Delegato Apostolico delle Isole Filippine.

Commissione Pontificia — Il S. Padre ha nominata una Commissione, incaricata di esaminare le relazioni dei Visitatori Apostolici in Italia, e di proporre i provvedimenti necessarii ed opportuni. Essa è composta dagli E mi Cardinali: Vincenzo Vannutelli, Cassetta, Gennari, Aiuti, e Cavagnis; e dai Rev.mi Monsignori De Lai, Pompili e Tecchi.

Feste solenni in Aquila — Nei giorni 5, 6, 8 u. s. si è celebrato il 4.° centenario del B. Vincenzo da Aquila. Fu eseguito l' oratorio S. Francesco del P. Hartman con successo grandioso e stupendo. Il maestro fu vivamente acclamato. Dal giorno 11 detto si celebrarono per otto giorni di seguito feste solenni pel centenario di S. Bernardino con intervento dell' E.mo Card. Cassetta, che pontificò l' ultimo giorno, ossequiato dalle autorità e vivamente acclamato dalla popolazione.

Capitolo generale — I Padri Barnabiti, riuniti in Capitolo generale a Roma, hanno rieletto ad unanimità il R.mo P. Felice Fioretti a loro Superiore generale.

I Vescovi francesi — I Vescovi di Digione e di Laval venuti a Roma, come già si disse, hanno date le loro dimissioni dalle rispettive diocesi, e sono tornati in Francia. Il Duca di Broglie è stato inviato a Roma per presentare al Papa la perfetta ossequenza dei cattolici di Laval a tutte le decisioni Pontificie.

Congresso dei cattolici tedeschi — Il 21 u. s. si è tenuto a Ratisbona il 51.° Congresso dei cattolici tedeschi. Un discorso, pronunziato dal Consigliere privato di Colonia Roeren fu importantissimo. Trattò sulla indipendenza del Papa da ogni potere terreno, e ne mostrò l' assoluta necessità per ben governare la Chiesa. Illustri oratori poi disserirono sulla letteratura e l' arte moderna, sul Cattolicismo e la scienza, sulla stampa cattolica e sulla scuola, facendo notare che la Chiesa ha ricevuto da Dio l' autorità di educare alla religione i suoi figli, e che i genitori hanno il diritto ed il dovere di vegliare sulla istruzione religiosa della loro figliuolanza: una scuola senza Dio è una mostruosità.

Il nuovo Patriarca armeno — Il 5 u. s. i membri del S. Sinodo, composto di 15 tra Arcivescovi e Vescovi, a Costantinopoli hanno eletto Patriarca armeno cattolico Mons. Sabaghian, Vescovo di Egitto, che succede a Monsignor Emmanuelian, morto parecchi mesi or sono. Ha assunto il nome di Paolo Pietro XII: uomo di gran cuore, caritatevole, di rara abilità amministrativa, e di condotta irreprensibile e di grande pietà.

Necrologio — Sono morti: il Superiore Generale dei trappisti Sebastiano Wayardt; l' ex sultano prigioniero Murad, e il senatore italiano Mussi.

CRONACHETTA POLITICA

— Il giorno 15 sp. alle ore 23, la Regina Elena d' Italia ha dato a luce nel castello di Racconigi un principe reale al quale è stato imposto il nome di Umberto Principe di Piemonte. In tale occasione il Re ha concesso un indulto ed un' amnistia.

— A Castelluzzo, comune di Monte S. Giuliano (prov. di Trapani) avvenne un conflitto fra sei carabinieri con due soldati e la lega dei contadini. Di questi ultimi furono feriti parecchi ed uno morto. Anche a Sestri Ponente, a Buggerru (Sardegna) ed altrove sono avvenuti simili conflitti. Le leghe socialistiche togliendo a pretesto siffatta violenza della forza armata (benchè in propria difesa) hanno provocato uno sciopero generale di qualche giorno nelle principali città d' Italia con perturbazioni gravissime dell' ordine pubblico.

— Le ultime notizie sulla guerra russo-giapponese riferiscono che nella battaglia presso Liao-yang nella Manciuria le truppe russe abbandonarono le loro posizioni, lasciando sul campo circa 30 mila soldati, dopo un massacro di un numero assai più rilevante di giapponesi In varii assalti contro Port-Arthur sono periti molte migliaia di giapponesi. Si combatte dall'una parte e dall' altra con selvaggio eroismo: interi reggimenti sono decimati dalle artiglierie e dalle mine!

— Il Principe Giorgio di Grecia è stato a Roma, a Parigi, e continuerà il suo viaggio ancora per esporre alle potenze la situazione dell' isola di Creta, che desidera essere annessa alla Grecia.

— Il dì 21 sp. è stato incoronato il novello Re di Serbia nella Cattedrale di Belgrado con grande solennità.

— Le truppe tedesche hanno sconfitti gli Herreros ribelli, ed almeno per ora è ristabilita la calma e la tranquillità nelle colonie tedesce dell'Africa.

— Il generale Vasquez ha riportato vittoria contro gl' insorti nell' Uruguay, che si sono rifugiati coi loro capi nel territorio brasiliano. Un attentato contro la vita del Presidente di detta Repubblica fu commesso per mezzo di un ordigno esplodente sotto la sua carrozza: niuno però fu colpito.

— A Livorno si è commemorato il centenario di Guerrazzi; a Spoleto si è tenuto il 4.° Congresso di pubblica assistenza e di mutuo soccorso: a Napoli si è inaugurata una stata a Garibaldi.

— A Roma si è tenuto in questi giorni un congresso così detto del *libero pensiero*, preparato con grande scalpore dalla massoneria per dare il tracollo, come blateravano, al Papa ed alla Chiesa di G. C. — Composto di repubblicani, socialisti, anarchici e settari di ogni fatta, è riuscito un vero pandemonio, vituperandosi e maledicendosi a vicenda, e venendo anche alle mani.

— Nella seconda quindicina dello scorso mese sono avvenuti in Italia violenti uragani: a Sorrento un ciclone recò gravissimi danni.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Il diritto di seppellire i cadaveri dei forestieri morti altrove spetta alla chiesa principale; pei forestieri morti in città, spetta alla parrocchia dove sono morti.

Romana et Bredanen. Dubiorum circa funera — 27 Agosto 1904 — *Per summaria precum* — Il Vescovo di Breda in Olanda si rivolse alla S. Sede con chiedere la soluzione dei seguenti dubbii:

" In civitatibus, ubi plures sunt parochiae cum coemeterio communi, nonnunquam movetur quaestio, cuinam ecclesiae competat ius funerandi et sepeliendi:

" I. Extraneos alibi defunctos qui in eodem coemeterio sepulturam elegerunt non designata ab ipso defuncto ecclesia, in qua solemnia funeris persolvantur;

" II. Peregrinos qui perfunctorie in civitate commorantur, et ibi moriuntur non electa sepultura dum ad locum domicilii sui transferri nequeunt. "

La S. C., dopo maturo esame, il dì 27 agosto 1904 così rispose:

Ad I. Spectare ad parochum Cathedralis, seu ad ecclesiam principalem loci, salvis consuetudinibus et constitutionibus particularibus. +

Ecco i principii, su cui si fonda questa risoluzione:

a) Il parroco che ha diritto a funerali è quegli nel cui territorio ebbe il domicilio o il quasi domicilio colui che viene a morte (c. 3 *de Sepult.* in 6; Clement. c. 2 *Dudum, de Sepult;* Ritual. Rom. tit. VI *de Exequiis).*

b) Che se il defunto debba seppellirsi in altro luogo, dove si trovi la sepoltura o gentilizia, o ereditaria, o elettiva, allora per diritto comune al parroco proprio non spetta se non levare il cadavere ed associarlo fino alla chiesa tumulante; alla quale spetta di compiere i funerali coll' obbligo di pagare al parroco proprio la quarta funeraria.

+ ad 2m Spectare ad parochum loci, in quo peregrinus fuerit absolvit salvis consuetudinibus et constitutionibus particularibus calendis

c) Nel caso però che la sepoltura sia posta in luogo molto lontano, perchè al defunto non vengano ritardati i suffragii, lo stesso parroco del domicilio, almeno d'ordinario, compie i funerali nella propria chiesa e quindi associa il cadavere alla chiesa tumulante. Ciò viene prescritto anche nello statuto del Clero Romano e risponde ai principii del diritto (Rota, dec. 76 cor. *de Curtis* § 6; D'Annibale *Summul.* tom. III, n. 481; Bened. XIV *Notif.* 105, n. 48).

d) Sta saldo oggidì il principio che la istituzione dei pubblici cimiteri o campisanti non ha nulla derogato al diritto delle singole chiese tumulanti, le quali possono esercitarlo tutte nel cimitero comune (Vecchiotti *Inst. Can.* vol. II, lib. 3, c. 5 § 61; D'Annibale *l. c.* not. 84; S. C. C. *in Ariminen. funerum*, 16 iun. 1827; *in Forolivien.*, 26 ian. 1833; *in Rossanen.*, 26 oct. 1862 et 26 nov. 1864 etc.).

e) Dove avvenga che un estraneo morto altrove debba essere seppellito nel cimitero comune, fa d'uopo vedere innanzi tutto gli statuti locali e le consuetudini legittime. In alcuni luoghi perciò, in detto caso, il diritto ai funerali spetta al parroco dove trovasi il camposanto; in altri al parroco dove trovasi la stazione ferroviaria in cui si rileva il cadavere. Per lo più questo diritto viene dall'uso attribuito alla Chiesa cattedrale o maggiore della città. In siffatto senso vogliono interpretarsi le svariate decisioni della S. C. del Conc. nei varii casi particolari, in cui si ebbe riguardo specialmente alle consuetudini locali.

f) I dubbii che ora si decidono, non mai decisi per lo addietro, sono generali e prescindono da qualsivoglia statuto o consuetudine particolare. Vogliono perciò risolversi coi principii generali di giustizia e di equità.

g) Quando un cadavere di persona estranea a qualsivoglia parroco del luogo e morta altrove, abbia il sepolcro o gentilizio o ereditario o elettivo nel pubblico cimitero del detto luogo, il diritto di tumularlo non spetta al parroco nel cui territorio va posto il cimitero, perchè il cimitero è neutro, ed ogni parroco vi ha diritto. Non spetta al parroco nel cui territorio trovasi la stazione ferroviaria, giacchè costui non ha nessun rapporto col defunto. È giusto però ed equo che spetti alla Cattedrale o alla chiesa maggiore del luogo, essendochè quella e questa si hanno dai canoni come parrocchie generali di tutta la città e di tutto il distretto in riguardo dei forestieri.

h) Non così però quando il forestiero o il pellegrino viene a morte nella stessa città dove dev'essere tumulato. Quando la consuetudine o gli statuti particolari non favoriscono la chiesa cattedrale o maggiore del luogo, fin qui i DD. sono stati discordi. Alcuni ne attribuivano il diritto sempre alla chiesa Cattedrale o alla principale del luogo. Così

Barbosa *De off. et pot. Parochi*, P. III, c. 26, n. 35; il Pignatelli *Cons. Can.* tom. I, cons. 145, n. 1; il D' Annibale *Summul. Th.* P. I, n. 112, il Bucceroni *Th. mor.* Vol. II, n. 1150. Così pure la S. Rota *in Barchinonen. iurium, paroch.* 13 ian. 1730, la S. C. del Conc. *in Urbevetana funerum*, 11 aug. 1894; *in Caren. funerum* 7 febr. 1733 etc.

i) Nondimeno fa d' uopo considerare essere giusto ed equo che quel parroco, il quale amministrò gli ultimi sacramenti ed assistette nelle agonie ad un pellegrino, sia pur non suo suddito, si abbia il diritto ai funerali di lui. Così insegna ancora la S. Rota *cor. Seraph.* Dec. 1135; e molti altri DD., come il Riccio *Praxis* p. 4, res. 293; il Graziano *Discept. forens.* c. 5, n. 73; lo Sperello *dec.* 87, n. 12 seq.; il Silvio v. *Sepult.* n. 8; l' Abate, in c. 1 *de Sepult.*, n. 4; il Molina, *Disc.* 216, n. 17; il Pirhing tit. *de Sepult.* n. 8; il Silvestro v. *Sepult.* q. 8, dist. 2; il Van Espen Par. II, sect. 4, tit. 7, c. 3, n. 9. etc.

Perciò saviamente la S. C. decise come sopra, troncando le quistioni che sui detti dubbii sorgevano dalle disparate decisioni della S. Sede e dal discorde sentire de' DD. — Donde rilevasi la grande importanza della presente decisione.

II.

Dei diritti di un collegio di parroci in rispetto di coloro che non vi appartengono.

Faventina, Admissionis ad Collegium — 27 Agosto 1904 — *Per summaria precum* — Da lunghi anni esiste nella città di Faenza un collegio di parrochi, canonicamente eretto, con beni proprii e con comuni officii collegiali. Vacando però nel 1845 la parrocchia di S. Abramo, questa con lettere apostoliche fu data in perpetuo all' Ordine di S. Domenico ed unita alla loro chiesa *cum suis bonis, honoribus et oneribus;* e però col diritto al parroco regolare di far parte del collegio dei parrochi.

Dal perchè il Vescovo di Faenza diede esecuzione alla bolla senza interpellare il detto collegio, non ostante la clausola, contenuta nella bolla medesima, *vocatis vocandis;* e dal perchè per antica consuetudine, riconosciuta dalla S. Sede, dal collegio vennero sempre esclusi i parroci regolari, i parroci collegiali si opposero a che il curato di S. Abramo venisse aggregato al loro collegio.

La vertenza fu portata in S. C. coi dubbii: " I. An costet de iure parochorum excludendi a proprio collegio parochos regulares, ita ut intret arbitrium pro aperitione oris in casu — II. An constet de nul-

litate exequutionis litterarum apostolicarum in casu „; e dopo due dilazioni, prima il 26 giugno 1858 la S. C. rispose: " Ad I. Negative; ad II. Provisum in primo „ — ma poi, addotte dal collegio novelle ragioni, il dì 26 febbraio 1859 ai dubii: " An sit standum vel recedendum a decisis in primo dubio in casu — II. An sit standum vel recedendum a decisis in secundo dubio in casu „ — rispose: " Ad I. et II. Recedendum a decisis. „ Onde fu perentoriamente stabilito che i curati regolari non dovessero venire aggregati a quel collegio di parroci.

Ciò posto, gli attuali parroci di S. Ippolito e di S. Abramo, amendue regolari, il primo camaldolese, il secondo domenicano, presentarono suppliche al S. Padre perchè venisse dichiarato:

" 1. Di potere intervenire alle adunanze di detto collegio, ove non si trattino affari amministrativi, ma cose di ordine comuni agl' interessi delle cure di anime, ed in relazione al buon andamento spirituale della popolazione.

" 2. Di poter partecipare alle funzioni, alle quali convengono in corpo i parrochi secolari della città e tenere fra essi il posto secondo l' ordine di anzianità dell' investitura.

" 3. Di potere indossare il distintivo della mozzetta nera con fascia, concessa dalla S. Sede a tutti i parrochi della città. „

La S. C. esaminò la istanza con tutta ponderazione nei comizii generali del dì 27 agosto 1904, e risolse:

Firmo interventu parochorum regularium ad congressus, in quibus agitur de negotiis curae animarum, in reliquis lectum ad instantiam.

Eccone le precipue ragioni:

a) Nelle cose attinenti alla cura delle anime era giusto e conveniente che i parroci regolari prendessero parte ai convegni del collegio, trattandosi di procurare un indirizzo uniforme nell' amministrazione parrocchiale.

b) Non così però nelle cose riguardanti l' amministrazione del collegio, al quale i curati regolari non appartenevano, giusta il decreto della S. C. del Conc., passato in cosa giudicata.

c) Quanto alle insegne, queste furono concesse non in genere ai parroci della città, ma solo ai membri del collegio; e però a questi soli competevano, molto meno a parroci regolari che hanno il proprio abito, da non doversi deturpare con insegne che si addicono solo al clero secolare.

III.

Circa il diritto ai funerali che ha il parroco proprio e se si estenda ad impedire che in altre chiese ed in altri giorni si facciano funerali.

Barcinonen. Jurium parochialium. — 27 Agosto 1904. — Nella città di Barcellona il Capitolo vanta da secoli il diritto 1.° di amministrare a mezzo degli eddomadarii il battesimo ai neonati sia della città sia della diocesi, senza obbligo di darne la nota ai rispettivi parroci — 2.° di recare il Viatico non pure ai beneficiati della Cattedrale, ma sì ancora alle persone nobili e qualificate con licenza del Vicario generale del Vescovo — 3.° di amministrare la comunione per l'adempimento del precetto pasquale, e di consegnarne le schedolette ai fedeli — 4.° di assistere ai matrimonii dei filiani di qual si voglia parrocchia, colla sola licenza dell'Ordinario — 5.° di rilevare i cadaveri, associarli e compierne i funerali non solo degli addetti alla Cattedrale, ma ancora di qualunque fedele abbia eletta la sepoltura in detta chiesa, od ivi abbia la sepoltura gentilizia, o elettiva, ovvero sia pellegrino o viaggiatore; e ciò senza dare al proprio parroco la quarta funeraria.

Questi diritti li vantavano soprattutto per un privilegio derivante da consuetudine o prescrizione più che centenaria, come ebbe a riconoscere e dichiarare la sacra Rota romana *in Barchinonen. iurium parochialium* 2 dec. 1735, 9 dec. 1735, et 3 mar. 1777, coram Rezzonico.

I parroci intanto non si stancarono di reclamare i proprii diritti; e benchè pel passato con cattivo esito, come lo provano le citate decisioni, ultimamente però, dopo il concordato del 1851, tornarono alla carica. Imperocchè in quel concordato nell'art. 25 sta detto: " Nullum capitulum aut collegium ecclesiasticum habere poterit curam animarum, ideoque beneficia curata et vicariae perpetuae quae ante pleno iure alicui collegio adnexae erant, deinde iuri communi omnimode subiicientur. „

I parroci adunque volevano ripristinati i proprii diritti contro la chiesa cattedrale non solo, ma sì pure contro la chiesa di un asilo di carità, dove quel rettore, non ostante un decreto contrario del Vescovo in data 12 ottobre 1869, si arbitrava di compiere i funerali di tutti coloro che morivano in quel ricovero, indipendentemente dal parroco proprio, senza neanco avvisarlo o mandargli la nota dei defunti; e ancora contro questa ed altre chiese in cui, dopo celebrati i funerali in parrocchia, si celebravano con grande solennità i fune-

rali dei medesimi defunti sempre a discapito dei diritti parrocchiali.

Di tutte queste cose i parroci si querelarono presso la S. Sede. Udito il Capitolo ed il Vescovo, e le allegazioni degli avvocati di ambe le parti, la S. C. tolse a dirimere la controversia nei pieni comizii del 27 agosto 1904 coi dubii seguenti:

I. An et quomodo Capitulum ecclesiae Cathedralis Barcinonensis conservandum sit in possessione exercitii cumulativi iurium parochialium cum parochis civitatis in casu.

II. An rector ecclesiae piae domus a charitate, et rectores nonnullarum aliarum ecclesiarum non parochialium ius habeant peragendi functiones exequiales solemniores postquam celebrata fuerint iusta funebria in Cathedrali ecclesia vel in propria paroecia in casu.

III. An idem saltem possint solvendo parocho proprio quartam funerariam in casu.

IV. An rector praefatae domus a charitate possit cadavera pauperum ibi degentium terrae mandare, inscio parocho, vel saltem quin eorum nomina transmittantur ad parochum pro inscriptione in libro defunctorum suae paroeciae in casu.

E dopo matura discussione risolse:

Ad I. Affirmative et ad mentem: et mens est ut Emus Episcopus valde moderate procedat in indultis de quibus agitur concedendis, et statuat taxam unicam et aequam tam a Cathedrali quam ab omnibus civitatis ecclesiis ad unguem servandam, ita ut nemo nec plus petere, nec minus exigere valeat.

Ad II. Affirmative.

Ad III. Provisum in praecedenti.

Ad IV. Negative, et servetur decretum Episcopi diei 12 octobris 1869.

E giustamente; imperocchè:

a) Benchè il Vescovo, assolutamente parlando, possa amministrare tutti i sacramenti nella sua diocesi, pure i sacerdoti non curati non vi hanno diritto, essendo questo riservato al parroco, " a quo tantum (fideles) sacramenta suscipiant „ (Conc. Trid. Sess. 24, c. 13 *de ref.*).

b) È vero che il Vescovo può delegare a qualunque sacerdote semplice l' amministrazione dei sacramenti proprii del parroco, ed anche *invito parocho:* ciò però deve farlo raramente e non senza grave necessità, secondo dichiarò la S. C. de' VV. e RR. *in Tranen.* 21 aug. 1580; *in Neapolitana* 14 dec. 1604 etc.

c) Sui funerali poi dei proprii filiani il parroco ha intenzione fondata nel diritto, come si ha dalle leggi ecclesiastiche e da tutti i DD. (c. 1, tit. XXVIII, lib. III Decret. Clem. *Dudum § verum*; Bouix *De parocho* c. 10; Van Espen. *Iur. Eccl. Univ.* Par. III, tit. 30; etc.).

d) Questo diritto però non è sì necessariamente congiunto colla

parrocchialità, da non poter competere altresì ad altre chiese non parrocchiali (Scarfanton. Addit., n. 48, 99). E però anche la prescrizione quadragenaria con titolo colorato potrebbe bastare in rispetto ai funerali. Si ascolti il Card. Petra: " Assistentia iuris parocho (circa ius funerandi) non habet eam vehementem iuris praesumptionem ut non possit infringi saltem per quadragenariam cum titulo colorato. „

e) In qualsivoglia caso però avvenga che il diritto di seppellire non spetti al proprio parroco, a lui spetta regolarmente la quarta funeraria (Leuren. *For. benef.* P. I, qu. 454; De Luca *De paroch.* disc. 28, n. 6). E gli spetta, quando anche si tratti dei funerali di canonici della cattedrale, come più volte definì la S. C. del Conc. (*in Caliensi, iur. paroch.*, 20 dec. 1828; *in Mantuana, iurisdictionis*, 16 mar. 1680; *in Tiburtina, iuris administrandi sacramenta* 12 mai. 1685; *in Tolentinaten. iurium parochialium*, 12 sept. 1694 etc.).

f) Vero è che anche sulla quarta funeraria può molto la consuetudine, la quale può accrescerla o diminuirla e può anche sopprimerla del tutto, come ampiamente dimostra il Ferraris (v. *Quarta funeraria*).

g) Quando si son compiuti i funerali nella chiesa parrocchiale, benchè non siasi celebrata la messa esequiale, i funerali si possono ripetere o celebrare in qualsivoglia altra chiesa. Così la S. C. dei Riti *in Ord. Minor. Convent. S. Francisci*, 13 mai. 1879 ad 1., n. 3494: " An liceat in aliena ecclesia et apud Regulares cantare missam de requie, quam fideles celebrare petunt pro propinquis vel amicis defunctis, postquam funeralia in ecclesia parochiali persoluta fuerunt, etiamsi missa exequialis in ecclesia parochiali non celebratur? — Resp.: *Affirmative*, servatis tamen Rubricis. „ — Così pure la S. C. dei VV. e RR. *in Tusculana, exemptionis et iur.* 13 mai 1904 ad 4 (*Mon. Eccl.*, p. 204 di questo Vol.).

h) Nel caso il diritto o il privilegio, almeno consuetudinario, se non favoriva la chiesa dell' ospizio di carità, favoriva nondimeno per un uso più che centenario il Capitolo Cattedrale, come risulta segnatamente dalle varie risoluzioni citate della Rota romana. Il concordato poi del 1851 abolì nei capitoli la completa cura delle anime, ossia tutti i diritti di parrocchialità, non già privilegii e consuetudini che riguardavano qualcuno solamente dei prefati diritti: il che va dimostrato dal fatto che questi diritti furono esercitati dal Capitolo Cattedrale anche dopo il concordato, fino al 1895, quando fu mossa la presente lite.

i) Del resto i parroci movevano lamento della concorrenza che facevano loro il Capitolo Cattedrale e le altre chiese con esigere pei

funerali una tassa minore di quella solita esigersi nelle parrocchie. Avendo la S. C. disposto che il Vescovo stabilisca una tassa unica pei funerali in tutte le chiese, parrocchiali e non parrocchiali, sì che " nemo nec plus petere, nec minus exigere valeat „ (non precludendo l' adito a maggiore ma volontario emolumento), ha tolto la causa dei lamentati inconvenienti.

IV.

Ancora circa l' amministrazione di una prestazione, data dal municipio per l' associazione dei cadaveri di poveri al cimitero.

Melevitana, Emolumenti funerarii. — 27 Agosto 1904. — Questa causa è tornata per la terza volta in S. C. Riguarda l' emolumento che paga il municipio di Malta Cospicua alla Chiesa collegiata pel trasporto al cimitero dei cadaveri dei poveri. Il Capitolo lo voleva per sè, avendo il diritto di esigere tutti gl' incerti del vicario curato, al quale paga un assegno fisso. Il vicario curato alla sua volta lo reclamava per sè, stante la ragione di quel pagamento che veniva fatto pel solo incomodo di trasportare al cimitero i cadaveri dei poveri, che prima si tumulavano nella propria chiesa collegiata.

La S. C., non avendo potuto ottenere intorno a ciò un bonario accordo fra le parti, il dì 27 febbr. 1904 (*Mon. Eccl.* pag. 103 di questo Vol.) sentenziò : " Emolumentum dividendum esse aequis partibus inter Capitulum et Vicarium curatum, sub lege ut in posterum cadavera decenter deferantur ad ecclesiam parochialem iuxta praescriptum Ritualis Romani et cum onere Vicario Curato comitandi eorumdem cadavera ad coemeterium, sive per se sive per alium. „

Intorno a questa decisione il Capitolo chiese ed ottenne il benefizio di una nuova udienza. Ma insistette solo sulle ragioni già prima dedotte, senza nulla addurre di nuovo. Il Vicario curato invece mosse varii altri dubbii, di cui chiedeva la soluzione per evitare ulteriori dissidii.

Domandava da chi dovesse esigersi l' emolumento, se da lui o dal Capitolo, e chiedeva che la esazione venisse aggiudicata a sè riguardando solo il suo incomodo personale : egli poi ne darebbe la metà prescritta al Capitolo.

Domandava inoltre a spese di chi si dovesse compiere ciò che la S. C. dispose circa le esequie dei poveri, che dovevano farsi giusta il prescritto del Rituale romano, allegando prove che " nel caso di poveri morti, la Collegiata non provvede altro che una croce comune

portata da un ragazzo. „ Chiedeva che le dette spese andassero a carico del Capitolo, il quale perciò riceveva la metà dell' emolumento.

Proponeva in ultimo che venisse devoluto a sè l' intero emolumento pel trasporto dei poveri, obbligandosi di pagare da sè tutte le spese e di dare al Capitolo quanto gli viene attribuito per le esequie dei ricchi.

La S. C. però, considerato attentamente l' esposto, nei comizii del dì 27 agosto 1904, al dubbio:

An sit standum vel recedendum a decisis in casu;

Rispose:

In decisis; et quoad exactionem emolumenti servetur solitum; quo vero ad expensas pro decenti delatione defuncti, deducendas esse ex integro emolumento, antequam dividatur in duas partes, et amplius.

V.

Circa il diritto civico pei Capitoli Cattedrali delle Chiese Ricettizie nel Napoletano.

Potentina Iurium — 27 Agosto 1904 — Nella causa circa la vertenza fra il Vescovo di Potenza e quel Capitolo Cattedrale, risolta il dì 21 maggio 1904 (*Mon. Eccl*, pag. 150 di questo Vol), fu deciso che si dovesse stare al Breve *Impensa* di Pio VII quanto ad ammettere i chierici alla partecipazione della Ricettizia in Cattedrale. Ma, poichè il Capitolo eccepiva il diritto esclusivo dei cittadini di quel luogo di essere ammessi al concorso, chiese ed ottenne il beneficio di una nuova udienza per chiarire questo punto.

Provava questo diritto soprattutto dalla natura delle chiese ricettizie, di cui così parla il Torelli (*Chiave del Concordato*, Vol. II, c. IV, pag. 75 in nota): " Rimontando all'origine ed istituzione delle Chiese ricettizie non havvi per avventura chi revocar possa in dubbio non altrimenti esser surte, se non per effetto delle pie fondazioni fattene di Comuni o di particolari, volte studiosamente ad assicurare l' adempimento del divin culto per mezzo di un clero indigeno ed a vantaggiarne le condizioni, salvandolo dalla indigenza... sotto questo particolare aspetto considerate, presentano esse un carattere proprio e distinto, quello di essere... patrimoniali o di patronato dei singoli preti naturali nell' avervi esclusivo diritto di servirle e reggerle e partecipare dalle masse dei beni ad esse addetti. „

Lo provava altresì dall' uso, riconosciuto anche dalla S. C. del Conc., la quale il dì 16 sett. 1902 così scriveva al Vescovo di Potenza:

" E.mi Patres te rogant ut praefigas Capitulo congruum temporis spatium intra quod vacantes praebendas providere debeat, et quatenus id perficere detrectet, transacto tempore designato, ipse providens *servato iure prelationis civium* et servatis iuribus Apostolicae Datariae. "

La S. C., presa in considerazione la istanza, il dì 27 agosto 1904 rescrisse:

In decisis, servato articulo tertio statutorum generalium pro ecclesiis receptivis, et amplius.

E giustamente; imperocchè:

a) Il cit. art. 3 degli statuti generali per le chiese ricettizie del Napoletano provvede molto bene al diritto civico dei luoghi, senza permettere che le partecipazioni rimangano sprovviste per manco di soggetti idonei.

b) Il cit. articolo infatti reca: " Le porzioni si conferiranno dall' Ordinario ai naturali del paese, ed in loro mancanza, o per numero o per idoneità, ad altri della diocesi, o pure a persona di diocesi aliena, qualora il servizio della chiesa e la cura delle anime lo richiedesse, colla norma prescritta del Breve pontificio *Impensa*. "

c) Secondo la disposizione di questo articolo, il Vescovo nelle vacanze può indire il concorso generale, ed ammettervi non solamente i cittadini del luogo, ma quelli pure di altri luoghi della diocesi ed ancora estradiocesani. Fra gli approvati darà la preferenza prima ai cittadini del luogo, poscia a quelli degli altri luoghi della diocesi, e finalmente agli estradiocesani.

S. Congregazione de' Riti

I.

La riconciliazione di una chiesa benedetta deve farsi da un sacerdote con delegazione del Vescovo.

Nolana—8 Iul. 1904—Rituale Romanum docet, Ecclesiam violatam, si sit consecrata, ab Episcopo; si vero benedicta tantum, a Sacerdote delegato ab Episcopo esse reconciliandam. Quum vero circa delegationem ab Episcopo obtinendam pro Ecclesia benedicta non sit unanimis Doctorum sententia, ad inordinationes praecavendas, hodiernus R.mus Episcopus Nolanus a S. Rituum Congregatione humiliter petiit: " Utrum simplex Sacerdos possit iure suo Ecclesiam benedictam, ubi violata fuerit, reconciliare sine ulla Ordinarii sui delegatione?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, propositae quaestioni respondendum censuit: " *Negative*, et servetur Rituale Romanum, tit. VIII, Cap. 18. „

Atque ita rescripsit. Die 8 Iulii 1904

A. Card. TRIPEPI, *Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Quando una festa si trasferisce, può cantarsene una messa votiva ob populi concursum.

Utinen. — 6 Mai. 1904 — R. D. Iosephus Fantoni, sacerdos archidioceseos Utinen., de consensu sui R.mi Archiepiscopi, sequens dubium Sacrorum Rituum Congregationi pro opportuna solutione humillime proposuit, nimirum:

In paroecia Clemonae, Utinensi dioceseos, adest antiquissima consuetudo, ut Dominica prima Octobris, in solemnitate scilicet Sanctissimi Rosarii B. M. V., Archipresbyter parochus cum suo Clero et populo conveniat ad Sacra solemniter peragenda in ecclesia S. Antonii apud Fratres Minores, in qua existit altare eidem Beatissimae Virgini sub titulo SS.mi Rosarii dicatum.

Cum vero interdum contingat ut solemnitas SS.mi Rosarii occurrat eadem die ac festum S. Franccisi Assisiensis, quod sub ritu duplici primae classis cum Octava in omnibus Fratrum Minorum ecclesiis celebratur, hinc quaeritur:

Utrum in occurrentia solemnitatis SS.mi Rosarii B. M. V. cum festo S. Francisci possit in praedicta ecclesia S. Antonii, ratione concursus populi, cani Missa de festo transferendo, nempe de Rosario, iuxta Rubricas Generales Missalis tit. VI?

Et Sacra Rituum Congregatio, ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: " *Affirmative* „ (1).

Atque ita rescripsit. Die 6 Maii 1904.

S. Card. CRETONI, *Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

---

(1) Circa questo argomento veggasi le nostre *Consul. Liturg.* Vol. II, p. 596.

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

La giaculatoria Cor Iesu sacratissimum miserere nobis *può dividersi fra il sacerdote ed il popolo.*

Romana — 19 Aug. 1904 — Ab hac S. Congreg. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, quoad Decretum Urbis et Orbis diei 17 Junii 1904, quo concedebantur Indulgentiae pro invocatione " Cor Jesu Sacratissimum, miserere nobis „ quaesitum est:

I. An ad lucrandas Indulgentias sufficiat, ut Sacerdos dicat tantum " Cor Jesu Sacratissimum „ et populus respondeat " Miserere nobis „ ?

II. An eiusdem invocationi recitatio addenda precibus jam indictis post Missae celebrationem, sit obligatoria?

Et S. Congregatio respondendum censuit:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Quamvis obligatio proprii nominis a Summo Pontifice imposita non sit, vult tamen Beatissimus Pater, ut iniformitati consulatur, ac proinde singuli Sacerdotes ad eam invocatione recitandam adhortentur.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 16 Augusti 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Sommario delle indulgenze, dei privilegii e degl' indulti concessi ai Terziarii secolari Carmelitani.

I.

Indulgentiae Plenariae:

A) Tertiariis ex utroque sexu vere poenitentibus, confessis ac S. Communione refectis:

1.° Die ingressus in tertium Ordinem;

2.° Die quo primitus profitentur;

3.° Semel in anno, die quo professionem renovaverint;

4.° Quo die una simul ad concionem menstruam seu *conferentiam* conveniunt;

5.° Quoties potioris vitae studio per octo dies continuos statis animi meditationibus operam daturi vacaverint;

6.° Semel in mense ad libitum.

B) Iisdem Tertiariis, si uti supra dispositi ad mentem Summi Pontificis oraverint:

I. Bis in anno, Benedictionem nomine eiusdem Summi Pontificis accepturis;

II. Sequentibus festis diebus, quibus Absolutionem Generalem acceperint:

1.° Nativitatis D. N. Iesu Cristi;
2.° Paschatis Resurrectionis;
3.° Pentecostes;
4.° SS.mi Corporis Christi;
5.° Purificationis B. Mariae Virg.;
6.° Assumptionis, „ „
7.° S. Ioseph, Sp. eiusdem B. V.;
8.° S. Theresiae Virg.;
9.° Omnium Sanctorum Ordinis.

C) Eisdem tertiariis, qui uti supra dispositi, Ecclesiam Ordinis, vel ubi Sedes Sodalitii invenitur costituta, vel eorum defectu respectivam Ecclesiam parochialem devote visitaverint diebus festis sequentibus:

1.° SS. Trinitatis,
2.° Circumcisionis, D. N. Iesu Christi
3.° Ascensionis, „ „
4.° SS.mi Cordis Iesu;
5.° Purificationis B. Mariae Virginis;
6.° Assumptionis, „ „
7.° Annuntiationis, „ „
8.° Visitationis, „ „
9.° Nativitatis, „ „
10.° Praesentationis, „ „
11.° Imm. Conceptionis, „ „
12.° S. Andrea Corsini Ep. Conf. (4 Februarii);
13.° S. Petri Thomae Ep. Mart. (15 Febr.);
14.° S. Avertani Conf. (25 Febr.);
15.° S. Cyrilli Conf. (6 Martii);
16.° Feria V in Coena Domini;
17.° d. S. Ioseph Sponsi B. M. V. (19 Martii);
18.° B. Baptistae Mant. Conf. (23 Martii);
19.° S. Bertholdi Conf. (29 Martii);
20.° S. Alberti Ep. Conf., Ordinis Legisl. (8 Aprilis);
21.° Patrocinii S. Ioseph. (Dom. III. post Pascha);
22.° S. Angeli Mart. (5 Maii);
23.° S. Simonis Stock Conf. (16 Maii);

24.° S. Mariae Magd. de Pazzis Virg. (25 Maii);

25° B. Mariae V. de Monte Carmelo, *toties quotios* (16 Iulii);

26° S. Eliae Prophetae, Ordinis Patroni (20 Iulii);

27° S. Annae Matris B. M. V. (26 Iulii);

28° S. Alberti Conf. (7 Augusti);

29° S. Ioachim Patris B. M. V. Conf. (Dom. intra Octavam Assumpt.);

30° Transverberationis Cordis S. Theresiae Virg. (27 Augusti);

31° S. Brocardi Conf. (2 Septembris);

32° S. Theresiae Virg. (15 Octobris);

33° Omnium Sanctorum Ordinis B. M. V. de monte Carmelo (14 Novemb.);

34° Die commemor. omnium defunctorum Ordinis, pro defunctis tantum (15 vel 16 Nov.);

35° S. Ioannis a Cruce Conf. (24 Nov.);

36° BB. Dionysii et Redempti Protomartyr. Ord. (29 Novembris).

D) In mortis articulo, si, uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS.mum Iesu Nomen ore, si potuerint, sin minus corde invocaverint.

II.

INDULGENTIAE STATIONUM URBIS.

Diebus Stationum in Missali Romano descriptis iidem Tertiarii, si Ecclesiam Ordinis aut eam, in qua sedes Sodalitii est constituta, earumque defectu propriam paroeciam, visitaverint, ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, easdem Indulgentias consequuntur, quas praefatis diebus lucrarentur, si personaliter visitarent Ecclesias Urbis vel extra eam, caeteris tamen adimpletis conditionibus.

III.

INDULGENTIAE PARTIALES:

A) *Quinque annorum totidemque quadragenarum*, si Sanctissimum Sacramentum, dum ad infirmos defertur, comitati fuerint; vel interfuerint antiphonae *Salve Regina*, quae diebus Sabbati et in vigiliis festorum B. M. V. in Ecclesiis Ordinis a Fratribus cani solet.

B) *Trium annorum totidemque quadragenarum* in qualibet ex festivitatibus B. M. V., quae celebrantur ab universa Ecclesia, si devote visitaverint Ecclesiam Ordinis, vel Sodalitii, vel utraque deficiente, suam parochialem Ecclesiam.

C) *Tercentorum dierum* quoties aliquod pium opus pietatis vel charitatis corde saltem contrito ac devote exercuerint.

Omnes et singulae hucusque recensitae Indulgentiae, excepta tamen plenaria in articulo mortis lucranda, sunt etiam applicabiles animabus in Purgatorio detentis.

IV.

PRIVILEGIA.

1.° Sacerdotes Tertiarii ad quodlibet Altare missam celebrantes, gaudent indulto Altaris privilegiati personali tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo simile indultum pro alia die non obtinuerint.

2.° Missae omnes, quae in suffragium celebrantur Sodalium defunctorum sunt semper et ubique privilegiatae.

V.

INDULTA.

1.° Tertiarii degentes in locis ubi nulla extet Ordinis Ecclesia, lucrari valeant omnes Indulgentias fidelibus easdem Ordinis Ecclesias visitantibus concessas, ea conditione, ut respectivam Ecclesiam parochialem visitent, caeteris servatis de iure servandis.

2.° Tertiarii, si sint infirmi, aut fuerint ob aliud quodcumque permanens impedimentum praepediti, ne foris e domo prodeant, lucrari possunt easdem Indulgentias, dummodo, alia opera imposita adimplentes, loco communis et visitationis Ecclesiae, opus aliquod a confessario constitutum perfecerint.

3.° Tertiarii, qui in collegiis, seminariis aliisque communitatibus degunt, lucrari valent Indulgentias Sodalitati proprias, privatum respectivae domus Sacellum, loco Ecclesiae Sodalitii visitando, caeteris adimpletis conditionibus.

DECRETUM.

Quum per Decretum huius S. Cong.nis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae diei 18 Iulii 1902, undequaque abrogatis omnibus Indulgentiis, quibus Tertiarii Saeculares cuiusvis Ordinis ob communicationem cum primo et secundo respective perfruebantur, Supremis Moderatoribus Religiosorum Ordinum proprium Tertium Ordinem habentium praescriptum fuerit, ut novum Indulgentiarum Indicem pro suis Tertiariis Saecularibus proponerent, Praepositus Generalis Ordinis Carmelitarum Excalceatorum tali mandato obtemperans novum praedictum Indicem elaboravit, illumque huic S. Congr.ni humiliter subiecit, quae, adhibita etiam quorumdam ex suis Consultoribus opera, illum ad examen revocavit. SS.mus vero D.nus Noster Pius Pp. X in Audientia die 28 Augusti 1903, audita de his omnibus relatione facta ab infrascripto Cardinali Praefecto, ex Indulgentiis in supra proposito Elencho enumeratis, eas, quae olim Tertiariis directe tributae fuerant, benigne confirmavit, alias vero loco earum, quibus, vi communicationis gaudebant, clementer est impartitus; simulque man-

davit ut in posterum utriusque Ordinis Carmelitarum, sive Antiquae Observantiae, sive Excalceatorum, Sodales Tertiarii in saeculo viventes, earum tantummodo participes evadant Indulgentiarum, iisque potiantur Privilegiis et Indultis, quae in praedicto Elencho recensentur. Quam concessionem eadem Sanctitas Sua perpetuis quoque futuris temporibus valituram esse voluit, absque ulla Brevi expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congr.nis die 18 Septembris 1903.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
F. Sogaro, Archiep. Amiden. *Secretarius.*
J. M. C. Coselli, *Substit.*

Segreteria de' Brevi

Si loda altamente l' Istituto dei Missionarii e dei Cooperatori Salesiani, al quale si confermano le antiche facoltà e le indulgenze.

Dilecto Filio Michaëli Rua, Sacerdoti ac Supremo Sodalitatis Salesianae Moderatori — Augustam Taurinorum.

PIUS PP. X.
Dilecte Fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Si consentanea meritis expectanda a Nobis benevolentia est, multam erga te dilectionem praeferre Nos equidem decet, qui Salesianam Sodalitatem ad illustriores laudes constanti progressione contendere iamdiu perspicimus.

Ab illustri excitata viro, in quo christianarum virtutum exemplar, caritate principe, luceret, atque ad gloriam Deo comparandam candide uniceque adlaborans, maxima coetus commoda societati hominum peperit, quorum perficiendae virtuti multa in toto orbe opera suscepit, praesentium ingenio temporum nullam partem posthabito. Amplificatam mirifice sodalitatem non modo sodalium numero, qui vitam communi instituto agant, sed etiam accessione eorum, qui ob collatam opem et ob sacra emolumenta percepta cooperatorum nomine gaudent, et Ipsi iam pridem novimus et tuo confirmatum testimonio videmus. Ostendit id et declarat Sodalitatem Salesianam, quod quidem laudi solatioque est, carissimam christiano populo esse, cuius sanctitudine serviens, utilitati servit. Placet tamen fideli omni, omnique aut dioecesi, aut civitati, aut paroeciae commendare illam enixius, velint uti omnes eandem complecti voluntate et gratia progredienti, ea praesertim de caussa quia in instituenda christiana iuventute,

mirum cum quanto convictus humani incremento, sodalitas tota est. Etenim puerorum adolescentiumque formare animos rem omnium gravissimam pro conditione temporum putamus quae sane quemadmodum vehementissime sollicitudinem Nostram semper exacuit, ita debet ad omne genus subsidia Christifidelium incitare voluntates. Hi autem optimum providentissimumque fecerint, si, nomine dato cooperatorum coetui, Salesianam familiam exauxerint: navata enim in hunc modum opera ingenti ipsis ac sodalitati commodo erit, molestiae ipsis non erit. Quoniam vero Salesianis cooperatoribus singularis ac praecellens quaedam significatio favoris ab utroque Decessore Nostro Pio IX ac Leone XIII fel. rec. nullo tempore defuit, sacrarum praecipue indulgentiarum thesauris reclusis, haec ipsa iterare ea renovare libet benevolentiae testimonia, ob eamque rem Indulgentias omnes atque universa privilegia laudato cooperatorum coetui antea tributa, Nos quoque propensissima voluntate concedimus. Addimus autem ex intimo corde votum, ut ordo idem cooperantium, tam insigni meritorum nobilitate conspicuus, numerumque ad tercenta hominum millia, sicut est Nobis relatum, brevi tempore assecutae, maiora in dies incrementa capiat, eoque Dei gratia pertingat, ut sive in urbibus sive in pagis, ubicumque aut spiritus foveatur legiferi Salesianorum patris, aut alatur amor, novis amplificetur asseclis, rei in primis Episcoporum cura favente. Nostrum praeterea studiosum erga Sodalitatem animum Apostolica Benedictio testetur, quam tibi singulisque sodalibus peramanter in Domino impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die XVII Augusti anno MCMIV Pontificatus Nostri secundo.

PIUS PP. X.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

2.

Circa il processo canonico per la privazione del beneficio

§ 5. Tela processuale.

(Contin. — V. pag. 315-322 di questo Vol.)

bb) *Produzione dell' appello.*

" XXXVI. La sentenza s' intima al prevenuto, il quale può inter-
" porre appello all' Autorità ecclesiastica superiore.

" XXXVII. Per l' appello si osservano le norme stabilite dalla Co-
" stituzione *Ad militantes* della sa. me. di Benedetto XIV 30 Marzo
" 1742, e le altre emanate da questa S. Congregazione col decreto
" 18 Decembre 1835 e colla Circolare 1 Agosto 1851. „

" XXXVIII. La comparsa per l' appello dove farsi nel termine di
" giorni dieci dalla notifica della sentenza; scorso inutilmente questo
" termine, la sentenza stessa è in istato di essere eseguita. „

La sentenza deve notificarsi al reo: con qual mezzo? Il mezzo ordinario è quello del cursore della Curia, il quale è bene che se ne faccia rilasciare ricevo: ma se non può ottenerlo, basta l' attestato del medesimo cursore come si disse altrove (Vol. XV, p. 407).

Potrebbe anche intimarsi con lettera raccomandata munita del biglietto di ricevuta? Crediamo che sì, posto che cotal mezzo viene ammesso per le citazioni in questi processi sommarii come si ha nell' art. XIV della Istruzione. Del medesimo parere è altresì Mons. Lega (*De Iud. Crim.* L. II, Vol. IV Par. III, n. 351).

Un altro mezzo è quello di promulgarsi in Curia dal Vicario generale o dal cancelliere innanzi al reo ed a due testimoni. Ma in tal caso sarebbe necessaria la previa citazione del reo.

E non potrebbe bastare la promulgazione della sentenza fatta in giudizio seduta stante? La Istruzione dice che in giudizio deve dettarsi al cancelliere la sola parte dispositiva, la quale non basta alla integrità della sentenza; e però questa si deve stendere poi interamente e notificarla, giusta la istruzione medesima, al reo. La ragione si è che, volendo il reo appellare, deve conoscere le ragioni tutte che mossero il giudice a proferire la sentenza, affinchè possa regolarsi circa l' appello. Nondimeno, se in giudizio siasi dettata o proferita la sentenza integralmente, col fatto e coi *considerandi*, crediamo che anche questa notificazione possa bastare (V. Mons. Lega l. c.).

Dal dì della detta notificazione, fra soli dieci giorni, il reo ha diritto di appellare; ed ha diritto di appellare anche il procuratore fiscale in caso di sentenza assolutoria, quando a lui sembri provata la reità; e possono intervenire all' appello quanti altri hanno interesse nella causa. L' appello deve notificarsi o a viva voce seduta stante, ovvero in iscritto, alla Curia od al giudice che ha emanata la sentenza. Trascorsi i detti giorni (da momento a momento), la sentenza passa in cosa giudicata, ed è irreformabile (1). Or qui può

(1) Vi sono però alcune sentenze che non passano in cosa giudicata, come le sentenze nulle per vizio sostanziale, o per falsi documenti, o per collusione di testimoni: in queste si ammette la *querela di nullità*. Così pure le sentenze di condanna evidentemente ingiusto: anche in queste si ammette

chiedersi: 1.° se il giudice può respingere l'appello — e 2.° se la dichiarazione dell'appello sospende la esecuzione della sentenza.

1.° Il giudice, d'ordinario, non può respingere l'appello se non in pochi casi contemplati dal diritto; e sono i seguenti:

a) Quando il reo o espressamente o tacitamente abbia accettata la sentenza (cap. 15 *De sent. et re iud.*; c. 36 *de Test.*; c. 32 *de Elect.*).

b) Quando il reo, giuridicamente citato, non si presentò in giudizio rendendosi contumace (Reiff. L. II, tit. 28, n. 303; Schmalzgrueber L. II, tit. 28 n. 11).

c) Quando il reo fu condannato per un delitto notorio, che non abbia avuto bisogno di prove (c. *Pervenit, De appell.*; c. *Consuluit* e. t.; c. *Romana, De appell.* in 6).

d) Quando il reo fu confesso insieme e convinto per prova piena e concludente (can. *Ei qui appellat.*, 2, q. 6; c. *Romana De appell.* in 6).

e) Quando il reo abbia riportate tre sentenze uniformi sulla stessa causa e sullo stesso articolo (c. *Sua nobis, De appell.* in 6).

Nei detti casi il giudice può respingere l'appello.

2.° E che deve dirsi della esecuzione della sentenza, non ostante l'appello? La quistione è in vedere quando l'appello è solo in devolutivo, non già in sospensivo; nel quale caso la dichiarazione dell'appello non sospende la esecuzione della sentenza.

Intorno a ciò, sì dal corpo del diritto, come da costituzioni apostoliche e da decreti pontificii, furono stabilite molte norme, che poi Benedetto XIV raccolse tutte nella Costit. *Ad militantis* del 30 marzo 1742. Noi ne daremo qui un sunto fedele, non ostante che non parli solo degli appelli da sentenze criminali, ma degli appelli di misure anche stragiudiziali (1); tanto più che la Istruzione espressamente vuole osservate le prescrizioni della detta Bolla.

Adunque l'appello è solo in devolutivo, non già in sospensivo, sotto pena della nullità degli atti, nelle cause seguenti:

a) Nei decreti la cui esecuzione dal Tridentino è demandata agli

---

il ricorso al superiore, ovvero al principe (V. Reiffenstuel L. II, tit. 28, n. 31: De Luca, *de Iud.*, disc. 38, n. 5 et 7; Bouix *De Iud.* P. II, Sect. 5, c. 2, § 1, q. 2 ad II; Rota *Enchir. Conf.* P. II. sect. 7, c. 5, n. 853 etc.).

(1) Da qualsivoglia gravame, anche stragiudiziale, si ammette l'appello al superiore (al Vescovo se il gravame è dal parroco; al Metropolitano o alla S. Sede se è dal Vescovo); purchè non si tratti di cosa frivola e purchè fra i dieci giorni dal gravame. Così Alessandro III L. II Decretal., tit. 28, cap. 11: " De appellationibus, pro causis minimis interpositis, volumus te tenere, quod eis (pro quacumque levi causa fiant) non minus est, quam si pro maioribus fierent, deferendum. „ Così pure Bouix *De Iud.* P. II, c. 3, § 3, q. 10; Leuren. For. Eccl. L. II, tit. 28, n. 1102 etc.

Ordinarii anche come delegati della S. Sede, *appellatione vel inhibitione quacumque postposita.*

b) Nei decreti degli Ordinarii, così della santa visita, come fuori di essa, riguardanti il culto divino, specie la celebrazione del S. Sacrifizio.

c) Nei decreti che obbligano o l' uno o l' altro Clero alle pubbliche processioni, e circa le precedenze nelle sacre funzioni.

d) Nei decreti riguardanti la cura delle anime, l' amministrazione dei sacramenti e gli altri officii parrocchiali.

e) Nella deputazione dei vicarii, anche perpetui, con assegnazione della congrua alle parrocchie perpetuamente unite a qualsivoglia chiesa o luogo pio.

f) Nella visita delle dette chiese parrocchiali, e di altra chiesa qual si voglia, benchè esente, e nei decreti circa la loro riparazione e la cura delle anime.

g) Nei decreti, onde i Vescovi obbligano i parroci ad assumere il numero di sacerdoti necessario alla cura; ovvero smembrano le parrocchie, costituendone delle nuove coll' assegnazione di qualche parte di congrua delle antiche.

h) Nella deputazione di coadiutori a' parroci illetterati e nella sospensione, od anche nella privazione del beneficio *quando turpiter et scandalose vivunt, et si moniti, incorrigibiles perseverant.*

i) Nella traslazione dei beneficii semplici, anche di giuspatronato, dalle chiese minaccianti rovina, e che non possono ripararsi, ad altre chiese maggiori; e nei decreti che obbligano i patroni, i rettori, i beneficiati od anche il popolo alla riparazione delle chiese parrocchiali, secondo il Tridentino, sess. 21, c. 7.

l) Nelle punizioni de' parroci che abbandonano la residenza.

m) Nella rivocazione o limitazione della facoltà di confessare ai confessori non parroci, benchè regolari.

n) Nella circoscrizione dei limiti delle parrocchie dove sono incerti, a forma del Tridentino Sess. 24 cap. 13.

o) Nella deputazione dell' economo alla parrocchia vacante, e nella indizione del concorso, nella relazione degli esaminatori e nella elezione del nuovo parroco.

p) Nel divieto di predicare senza licenza del Vescovo, benchè trattisi di Regolari, secondo la Costit. di Clem. X *Superna.*

q) Nei decreti circa la clausura delle monache; circa l' esame per l' approvazione dei loro confessori; circa la reddizione de' loro conti, e circa la rimozione di qualunque officiale riguardante le dette religiose, benchè esenti o soggette ai Regolari, osservata per queste ultime la forma della costituz. di Gregor. XV *Inscrutabili.*

r) Nei decreti fatti ad occasione di santa visita, ed in quelli fuori la detta visita che riguardano la disciplina ed i costumi degli ecclesiastici, osservata però la forma del decreto dalla S. C. de' VV. e RR. del 1600 d' ordine di Clemente VIII (1).

s) Nei decreti che obbligano di accedere all' esame i presentati, gli eletti ed i nominati dalle persone ecclesiastiche ai beneficii, prima che vengano istituiti e confermati.

t) Nel diniego della promozione ai sacri ordini, e nella sospensione dagli ordini ricevuti *ob occultum crimen, sive ex informata conscientia.*

u) Nella prefissione del termine, per la punizione di un regolare esente ma di vita scandalosa, che deve farsi dal superiore e notificarsi al Vescovo.

v) Nelle punizioni ed altre misure contro i chierici concubinari o disonesti.

x) Nella privazione del privilegio del foro e ne' decreti contro i chierici che non portano l' abito e la tonsura, e negli altri casi prescritti dal Tridentino, Sess. 14, cap. 6 e 23 *de ref.*

y) Nell' approvazione o nella riprovazione del patrimonio, della pensione, ovvero del beneficio per titolo di ordinazione.

z) Nella convocazione del capitolo dei canonici fatta dal Vescovo per deliberare di qualche affare, purchè non riguardi l' interesse di lui o dei suoi.

aa) Nei decreti circa l' assegnazione della terza parte delle prebende in distribuzioni quotidiane, dove queste non vi sono, ovvero son così tenui che si disprezzano, giusta il Tridentino Sess. 21 cap. 3 e Sess. 22 cap. 3 *de ref.*

bb) Nell' esecuzione delle pie disposizioni fatte da vivi o per testamento, secondo il Tridentino Sess. 22, cap. 8.

cc) Nella visita degli ospedali e dei luoghi pii, nella loro amministrazione e nella reddizione dei conti al Vescovo de' detti luoghi; *nisi aliter in ipsorum institutione et ordinatione expresse cautum fuerit,* giusta il cit. Tridentino Sess. 22, cap. 8; Sess. 7, cap. 15; Sess. 22, cap. 9, e Sess. 25, cap. 8.

dd) Nell' esame, nella sospensione e nella rimozione di qualsivoglia notaro per le cause ecclesiastiche, secondo il Tridentino Sess. 22 cap. 10.

---

(1) Il detto decreto, intorno a questo caso, dice così: " VIII. In causis vero visitationis Ordinariorum aut correctionis morum, quoad effectum devolutivum tantum (appellationes) admittantur; nisi de gravamine per definitivam irreparabili agatur; vel cum visitator, citata parte, et adhibita causae cognitione, iudicialiter procedit; tunc enim appellationi locus erit etiam quoad effectum suspensivum. „

ee) Nella erezione, nella direzione e nell' amministrazione del seminario e nella tassa da imporre (e da esigere per esso) a tutte le persone ed a tutti i luoghi pii, secondo il Tridentino Sess. 13, cap. 31 *de ref.*

ff) Nel rendiconto dell' amministrazione tenuta dall' economo e dal Vicario capitolare, durante la vacanza della sede vescovile, giusta il Tridentino Sess. 24, cap. 16 *de ref.*

gg) Nella comminazione della scomunica *a iure latae*, e nella sentenza di sospensione e d' interdetto, salvo che l' appello non sia interposto pel capo di nullità, o di assoluzione dalle dette censure.

hh) Nella esecuzione di qualsivoglia altro decreto rimesso agli Ordinarii dal Tridentino e dalla Costit. di Pio IV *Benedictus Deus.*

In tutte le predette cause si permette solo il semplice e stragiudiziale ricorso alla S. Sede, e secondo la loro natura l' appello *in solo devolutivo*, dovendosi intanto eseguire senza ritardo la sentenza o il decreto emanato dal giudice o dal superiore.

Donde segue (è la stessa Bolla che dispone) che, ricorrendo l'appellante al giudice superiore perchè inibisca la esecuzione della sentenza al giudice che la proferì, il giudice superiore deve ricusarsi assolutamente, se pur non si tratti di casi nei quali il diritto e i DD. ammettono l' appello *in devolutivo et in suspensivo.* Ed in quest' ultimo caso il superiore non dovrà subito dare il decreto della detta inibizione; ma dopo che l' appellante abbia esposto chiaramente le circostanze del fatto con cui si proibisce dal giudice superiore la esecuzione della sentenza appellata, e deve necessariamente e sotto gravi pene agli officiali della Curia, inserirsi questa clausola: " Nos enim, attentis iuribus et supplici libello Nobis praesentatis, atque in actis exhibitis, sic, ut praefertur, inhibendum esse speciali rescripto mandamus. „

Sono queste le precipue disposizioni della costit. *Ad militantis* di Benedetto XIV. — La Istruzione vuole osservato pure il decreto del 18 dic. 1835 e la circolare 1 agosto 1851. Diamo in nota la disposizione del solo decreto 18 dic. 1735 (1); giacchè la circolare 1 ago-

---

(1) Ecco il contenuto nella parte dispositiva 18 dic. 1835:

" 1.° Reis a Curiis Episcopalibus criminali iudicio damnatis spatium dierum conceditur quoad S. Congregationem Episcoporum et Regularium appellare possint.

" 2.° Decem dies numerari incipient non a die, quo sententia lata est, sed a die quo reo vel eius defensori per Cursorem denunciata fuit.

" 3.° Eo tempore elapso quin reus vel eius defensor appellaverit, latam a se sententiam Episcopus exequetur.

" 4.° Interposita intra decem dies appellatione, Curia Episcopalis acta au-

sto 1851 non contiene per lo più che le disposizioni stesse di quello. Terremo conto poi delle dette disposizioni nel paragrafo seguente.

cc) *Trattazione dell' appello.*

" XXXIX. Interposto l' appello entro i dieci giorni, la Curia senza " ritardo rimette all' Autorità ecclesiastica superiore, innanzi a cui

---

tographa totius causae ad S. Congregationem continuo transmittat, nempe :

" 1.° Processum ipsum in Curia confectum.

" 2.° Eius restrictum, seu compendiariam expositionem eorum, quae ex eodem processu emergunt.

" 3.° Defensiones pro reo exhibitas.

" 4.° Denique sententiam latam.

" 5.° Ipsa curia reo eiusque defensori denunciabit, appellationem coram eadem S. Congregatione prosequendam esse.

" 6.° Si nemo compareat aut si appellationis acta negligenter vel malitiose protrahantur, congruens tempus a S. Congregatione praefinietur, quo inutiliter elapso, causa deserta censeatur et sententia Curiae Episcopali executioni mandetur.

" 7.° Reo aut illi, qui eius defensionem suscepit tradendus est restrictus processus qui a Iudice relatore conficitur.

" 8.° Allegationes seu defensiones Eminentisimis Patribus distribuendas typis non committantur nisi Iudex relator imprimendi veniam dedit.

" 9.° Causa definietur statuta die ab Eminentissimis Patribus in pleno adiutorio congregatis.

" 10.° Eidem Congregationis Procurator Generalis Fisci et Iudex relator intererunt.

" 11.° Iudex relator de toto statu causae ad Eminentissimos Patres refert, et Procurator Generalis Fisci stabit pro Curia Episcopali, suasque conclusiones explanabit.

" 12.° Post haec Eminentissimi Patres iudicium proferent, sententiam Curiae Episcopalis aut confirmando, aut etiam reformando.

" 13.° Prolata sententia una cum omnibus Actis causae ad eamdem Curiam Episcopalem remittitur ut eam exequatur.

" 14.° Revisio seu recognitio rei iudicatae non conceditur, nisi eius tribuendae potestas a Sanctitate Sua facta fuerit, et subsint gravissimae causae, super quibus cognitio, et iudicium ad plenam Congregationem pertinet.

" 15.° Sciant denique Curiae Episcopales per novissimas leges, quae ad investiganda et crescenda crimina pro Tribunalibus laicis promulgatae sunt, nihil detractum esse de formis, et regulis Canonicis, quas proinde sequi omnino debent, non modo in conficiendo processu, ad quem spectant haec verba Edicti 5 Novembris 1831 : " Nihil innovetur, quantum ad iudicia ecclesiastica pertinet; „ verum etiam in poenis decernendis, quemadmodum in appendice eiusdem Edicti ita cautum est : " Tribunalia iuridictionis mistae Clericos et personas ecclesiasticas iis poenis mulctabunt, quas secundum Canones et Constitutiones Apostolicas Tribunal Ecclesiasticum iisdem irrogaret. „

I. A. Card. Sala *Praef.*

I. Patriar. Costantinop. *Secr.*

" si è appellato, tutti gli atti originali della causa, cioè il processo,
" il ristretto, le difese e la sentenza.

" XL. L' Autorità superiore ecclesiastica, presa cognizione dell' atto
" di appello, fa intimare all' appellante che nel termine di giorni ven-
" ti deputi il difensore, che deve essere approvato dalla medesima
" Autorità superiore.

" XLI. Trascorso l' enunciato termine perentorio senza effetto, si
" ritiene che l' appellante abbia rinunziato al benefizio dell' appello,
" e questo viene in conseguenza dichiarato perento.

" XLII. Producendosi l' appello della sentenza di una Curia Vesco-
" vile alla Metropolitana, l' Arcivescovo nella cognizione e decisione
" della causa si attiene al metodo di procedura tracciato in questa
" istruzione. "

A chi deve prodursi l' appello? Certo al giudice superiore, giusta il c. *Dilecti De appell.* ed il c. *Romana, De appell.* in 6. E però dalla sentenza della curia vescovile si appella alla curia metropolitana. Si può appellare anche direttamente alla S. Sede; giacchè la giurisdizione del Papa concorre colla giurisdizione di tutti gli Ordinarii ed egli è *Ordinarius Ordinariorum* (Maschat L. II., tit. 28, n. 7, q. 4).

Prodotto già l' appello, fa d' uopo vedere la procedura che deve seguire al prefato atto.

1.° La procedura ordinaria vuole che l' appellante stesso insista presso il giudice di prima istanza perchè rilasci gli *apostoli*, le lettere cioè dimissoriali pel giudice superiore; e concede per tale effetto trenta giorni, trascorsi i quali senza nulla chiedere, l' appello s' intende rinunziato, e più non vi si ha diritto (C. *Ab eo, de Appell.* in 6; Clement. *Quamvis de Appell.*).

La Istruzione nondimeno in questi processi sommarii prescrive che il giudice stesso di prima istanza, ovvero la Curia, abbia l' obbligo di mandare direttamente al giudice superiore, non solo le lettere remissoriali, ma tutti gli atti originali della causa, cioè il processo, il ristretto, le difese e la sentenza. Ciò è conforme al decreto del 18 dic. 1835. Onde è tolto l' obbligo col perentorio dei 30 giorni all' appellante.

Non potrebbe mandarsi una copia autentica dei prefati atti, anzichè l' originale? La sola sentenza potrebbe mandarsi in copia autentica, dovendo conservarsi l' originale nei libri della Curia: gli altri atti debbono spedirsi tutti originalmente, pel pericolo di qualche errore o variazione degli amanuensi. Ciò ricavasi dalla circolare 1 agosto 1851, che è mantenuta in vigore dall' art. XXXVI della nostra Istruzione. La detta circolare dice: " Meminisse iuvat tandem actus

intimationis sententiae et appellationis, pariter apparitoris relatione munitos inserendos allegandosque esse in processibus respectivis, qui ad normam art. IV decreti 1835, absque mora, addito etiam chronologico indice, transmitti debent ad hanc sacram Congregationem una cum restrictu atque allegationibus ac etiam cum *exemplari sententiae*; cum authographum manere debeat penes respectivam Curiam, quae appositum servat registrum in cancellaria criminali. „

2.° Avuti codesti atti, il giudice superiore dovrà esaminarli per vedere se l'appello può riceversi o pur no. Nel caso affermativo, lo stesso giudice dovrà dare all' appellante il perentorio di venti giorni per la scelta del proprio avvocato; che se quegli farà scorrere inutilmente i detti giorni, l' appello si considera perento.

Si noti qui:

a) Che tale notificazione all' appellante può farsi o direttamente, o per mezzo del giudice di prima istanza.

b) L' avvocato dev' essere approvato dal giudice o dalla Curia metropolitana: può essere poi o laico o ecclesiastico.

c) Se l' appellante vuol difendersi da sè, può farlo, consentendolo la Istruzione per la causa in prima istanza.

d) Che se un ragionevole impedimento si opponga ad ottemperare a tal precetto nel tempo stabilito, potrà ottenersene una proroga, secondo insegnano i DD. pel perentorio degli apostoli (v. Leurenio *For. Eccl.* L. II, tit. 28 q. 1029).

3.° Scelto che si sarà l' avvocato, la causa nelle Curie Metropolitane si dovrà trattare colle medesime norme stabilite per quelle di prima istanza. Ma qui si avverta:

a) Che in appello si deve esaminare il processo già esibito, e sentenziare solo se in prima istanza si giudicò bene o pur male: se bene, si dovrà confermare la sentenza; se male si dovrà pronunziare una nuova sentenza (Glossa in c. *Ut debitus, de Appell.* v. *alioquin*).

b) Il giudice di appello può riformare la sentenza appellata, o anche approvarla solo in parte (c. *Raynutius* et c. *Raynaldus, de Testam.*).

c) Che se l' appello riguarda la sentenza definitiva, si dovrà giudicare non solo della causa principale, ma anche degli accessorii (c. *Dilectis filiis, de Appell.*).

d) Se poi l' appello riguarda una sentenza interlocutoria, ovvero un qualche gravame, in tal caso, riconosciuto legittimo l' appello, il giudice superiore deve sentenziare anche sulla causa principale (c. *Ut debitus*, 59, *de Appell.*). Altrimenti, giudicando frivolo l' appello, tutto dovrà rimettere al giudice inferiore (c. cit.).

e) Quanto poi alla pena, il codice Gregoriano, art. 464, vuole che

il giudice di appello non deve inasprirla; ma deve confermarla o diminuirla (1).

f) In appello si ammettono pure altre prove non presentate nella causa di prima istanza. Quanto però alla prova di nuove testimonianze, si vuole andare con grande cautela pel pericolo di corruzione.

g) Quanto al tempo da durare la causa di appello, deve spedirsi tutta fra un anno da che fu interposto l' appello all' ultima sua sentenza, e, posto un legittimo impedimento, fra un biennio (c. *Cum sit romana*, 5, *De appell.*; Clem. *Sicut appellationem*).

h) L' esecuzione di questa sentenza compete al medesimo giudice di appello; certamente, se la sentenza di prima istanza fu riformata; più probabilmente, se fu confermata; tranne se l' appello fu giudicato frivolo, ovvero si fecero oltrepassare i fatali, nei quali casi la esecuzione della sentenza compete al giudice di prima istanza.

4.° Queste norme valgono per le cause di appello fuori la Curia Romana; imperocchè per quelle che si trattano a Roma vi sono norme speciali, contenute soprattutto nella istruzione della S. C. dei VV. e RR. del 18 dic. 1835 data innanzi (pag. 358 in nota), modificata alquanto dalla seguente disposizione:

" I. Il difensore del reo o rei, da scegliersi tra gli Avvocati approvati dalle Sacre Congregazioni, previo il consueto deposito, prende riservatamente cognizione del ristretto e del processo innanzi il Giudice relatore.

" II. Ove per la qualità della Causa si reputi conveniente dall' Eminentissimo Sig. Cardinale Prefetto, viene ingiunto al Difensore di conservare il segreto del vincolo del giuramento.

" III. Avutesi le difese scritte, queste, quando egualmente si stimi opportuno dall'Eminentissimo Signor Cardinale Prefetto, possono comunicarsi al Procuratore fiscale della Curia *a qua* onde, se lo giudichi necessario, risponda in iscritto.

" IV. Della risposta del Procuratore fiscale il Difensore può prendere cognizione con la dovuta riservatezza avanti il Giudice Relatore, affinchè sia in grado di replicarvi per ultimo, similmente in iscritto.

" V. Resta poi in ogni modo escluso l' intervento del Difensore e del Procuratore del Fisco nell' Adunanza Cardinalizia allorchè si propone la Causa per la decisione.

---

(1) Ecco il testo dell' art. cit.: „ Iudicium appellationis: quippe tantum eo spectat ut cognoscatur an fuerit legitima declaratio reitatis aut utrum adfuerit excessus in applicatione poenæ, nunquam potest istam asperare in suo gradu aut in sua extensione. Ei non fas est nisi confirmare, revocare aut diminuere primam condemnationem. „

" VI. Salvo il disposto nei precedenti articoli, rimane in tutte le altre parti nel suo pieno vigore quanto è determinato dalla S. Congregazione col Decreto 18 Dicembre 1835, colla Circolare 1 Agosto 1851, e con la Ordinanza 6 Giugno 1847. „

La sede ordinaria della trattazione delle cause criminali dei chierici presso la S. Sede è la S. C. de' Vescovi e Regolari. Ma anche quella del Concilio è competente per le cause medesime. Questa S. C. però non ha norme speciali per le dette cause e procede secondo il solito suo stile. Onde non solo il reo appellante, ma sì pure la curia che pronunziò la sentenza appellata, possono produrre o direttamente, o per mezzo di difensori, nuove allegazioni ed osservazioni. Di tutto si presenta il riassunto in un foglio di officio agli EE. Cardinali, i quali discuteranno la causa in pieni comizii e la decideranno da soli secondo il solito.

5.° Vuolsi dire finalmente qualche cosa delle spese della lite tanto in primo grado, quanto in grado di appello.

Vi ha una doppia specie di spese: altre sono *volontarie*; altre *necessarie*. Le prime, dette anche *delicate*, sono quelle che si fanno senza stretto bisogno per la causa, p. e. in viaggi o in doni pingui agli avvocati ecc. Le seconde riguardano strettamente la causa, come gli equi onorarii agli avvocati, le indennità ai testimoni, le tasse agli officiali di curia ecc. Di queste ultime solamente si deve giudicare.

E chi dovrà essere condannato a pagarle ? — Regolarmente chi abbia con temerità litigato, e sia stato vinto (c. *Finem litibus*, *De dolo et contumacia*; c. *Contumaciam*, *De poenis*). Litiga temerariamente chi lo fa senza giusta ragione, o senza prova, almeno apparentemente giusta in suo favore (Leuren. *For. Eccl.* L. II, q. 1996). — Abbiamo detto *regolarmente;* imperocchè se l'uso porta (come si costuma da per tutto) che sia condannato alle spese il soccombente per qualunque ragione abbia litigato, si può stare all' uso (Leuren. l. c.). Nella Curia Romana è costume che le spese vanno compensate dall' una parte e dall' altra.

Vuolsi osservare:

a) Che il giudice *può* da sè condannare il soccombente alle spese (Abbas in c. *Finem de dolo et contum.*, n. 34).

b) Che *deve* condannarlo (sotto pena di pagarle del proprio) quando n' è richiesto dalla parte vittoriosa (Leuren. l. c. q. 998).

c) Questa condanna, se si emette prima della sentenza definitiva, è interlocutoria, e però riformabile. Sarà poi irriformabile se si emette colla sentenza definitiva (Leuren. l. c. q. 1000).

d) Se il giudice l' abbia tralasciata sì prima della sentenza e sì nella sentenza stessa definitiva, può supplirvi, però nello stesso giorno della sentenza, e non più tardi (Leuren. l. c.).

e) Dalla condanna alle spese si può appellare, se pur non si tratti di sentenza definitiva passata in cosa giudicata o di sentenza contumaciale (Leureu. l. c. q. 1002).

f) Dalla *tassazione* poi delle spese non si ammette appello, considerandosi questa come una parte della esecuzione della sentenza che non è appellabile: tranne se non si tratti di tassazione chiaramente eccessiva (Leuren. l. c. q. 102).

dd) *Circa i chierici tradotti presso i tribunali laici.*

" XLIII. Se avvenga che un chierico, in onta al privilegio del foro, " sia per reati comuni sottoposto a procedura e giudicato dal Potere " laico, l' Ordinario in tal caso prende sommaria informazione del " fatto delittuoso, ed esamina se a senso dei sacri Canoni esso può " dar luogo ad infamia, o ad altra ecclesiastica sanzione. "

" § 1. Finchè pende il giudizio o l' imputato sia detenuto, è cosa " prudente che l' Ordinario si limiti a misure provvisionali. "

" § 2. Terminato però il giudizio, e reso libero l' accusato, la Curia, " giusta i risultati delle informazioni come sopra assunte, procede " analogamente a quanto è disposto nella presente istruzione. "

Contempla questo articolo il caso, non infrequente ai nostri giorni, in cui per qualche delitto comune l' autorità laica trascina innanzi ai suoi tribunali un chierico, misconoscendo il privilegio del foro. In questo caso, provvedendo alla dignità ed alla tranquillità del Vescovo, la Istruzione vuole che, durante il processo laico, l' Ordinario prenda solo informazione del fatto delittuoso con mezzi anche stragiudiziali, per vedere se il delitto può dar luogo ad infamia o ad altra pena ecclesiastica, s' intende *latae sententiae.*

Ciò posto, ecco quello che deve fare il Vescovo durante il processo e dopo il processo laico.

Durante il processo deve por mano solo a misure *provvisionali*, diverse dalle *vendicative.* Misure provvisionali possono essere: l' assegnazione di un coadiutore temporaneo, se trattasi di parroco o di altro interessante officiale; la sospensione provvisoria, ovvero i santi esercizii, se trattasi di delitto scandaloso e reso certo nella coscienza del pubblico; l' amministrazione del beneficio o di altre opere pie, affidate al detto chierico, se questi sia trattenuto in carcere.

Dopo il processo laico poi, e solo quando il chierico sia libero (o perchè assolto, o perchè abbia scontata la pena), il Vescovo dovrà procedere contro di lui; non mica valendosi delle risultanze del processo laico che non dovrà riconoscere come canonico, ma facendo

un nuovo processo ecclesiastico, secondo le norme di questa Istruzione. Abbiamo detto che non deve valersi delle risultanze del processo laico; può tuttavia esaminare, se crede, i medesimi testi e vagliare gli stessi documenti presentati al tribunale laico, traendone quelle deduzioni che sono proprii dei processi canonici. Quanto alla pena poi, se sia stato ben punito dal tribunale laico, può questa essere anche raddolcita *ne afflicto addatur afflictio* (*l. divus ff.* cum Gloss. *ff. de offic. Praesid.*).

Si noti però che, dopo la sentenza del giudice ecclesiastico per qualche delitto scandaloso, si contrae per lo più la infamia, se non sempre di diritto, almeno di fatto, per cui vi è bisogno di un tempo congruo (non meno di un triennio) per purgarla o per esserne dispensato (V. nostre *Consultaz. Mor. Can. Lit.* Vol. I, p. 553 e Vol. II, p. 429).

ee) *Norme pei dubbii ed epilogo.*

" XLIV. Nei casi dubbii e nelle varie difficoltà pratiche, in cui " possano incontrarsi, gli Ordinarii prendano consiglio da questa " sacra Congregazione per evitare contese e nullità. "

Ecco finalmente la norma pei casi dubbii: ricorrere alla S. C. dei VV. e RR., esponendo tutte le circostanze di ciascun caso, affine di averne quelle dilucidazioni che rendano spedito e sicuro il processo.

Dopo di avere esaminata e chiarita, con quella maggiore diligenza che da noi si è potuta, la intera Istruzione pei processi criminali della detta S. C., giova in ultimo dare un epilogo di tutta la tela processuale, affinchè il Vescovo, avendola sott' occhi, possa ben disporre l' occorrente per compiere bene e celeremente un processo criminale.

Ecco dunque come dev' essere condotto:

a) Avendosi, o per pubblica fama, o per qualche fededegna denunzia, indizii di reità su qualche chierico, fa d' uopo istituire un secreto esame inquisitivo di varii testi intorno agli addebiti.

b) Se le risultanze sono negative o di una reità non probabile, si rimette il processo nell' archivio secreto colla decretazione di *constare de innocentia* ovvero di *non constare de reitate.*

c) Se le risultanze sono positive, o di una reità probabile, si chiama il reo e lo si ammonisce paternamente o legalmente, ma sempre in secreto, facendone risultare in forma legale l' ammonizione.

d) Se le ammonizioni non giovano, gli s' intima un formale precetto, colla minaccia della pena in caso d' inadempimento.

e) Se non adempie, ovvero se si abbiano indizii serii di qualche delitto già commesso, da doversi punire, s' inizia il processo *ex officio*

con un atto di accusa del procuratore fiscale, il quale propone i mezzi di prova per l' accusa coll' esame dei testi, dei documenti ecc.

f) Compiuti in secreto questi esami, si cita il reo in giudizio e lo si esamina, contestandogli quanto si è prodotto contro di lui, ma tacendo (nel caso di pericolo) i nomi dei testi; e si noteranno i suoi discarichi.

g) Lo s' invita in pari tempo a costituirsi il difensore che dev' essere approvato dalla Curia; in caso opposto il difensore si deputerà d' officio.

h) Al solo avvocato si farà noto il processo ed il ristretto coll' obbligo del secreto giurato (in caso di pericolo) sui nomi dei testi; secreto da estendersi anche allo stesso imputato.

i) Si esamineranno i testi a discarico e tutte le altre prove che si vorranno produrre dal reo e dal suo avvocato in propria discolpa.

l) Dopo ciò, si concederà un tempo congruo all' avvocato ed al procuratore fiscale (il quale dovrà prendere cognizione di tutto), per compiere le proprie deduzioni che potranno essere anche in iscritto.

m) Si stabilirà il giorno della trattazione della causa e se ne manderà citazione al reo.

n) Nel giorno della causa si udiranno le deduzioni dell' accusa e della difesa, e si proferirà dal giudice la sentenza, dettandone all' attuario la parte dispositiva.

o) La sentenza poi esarata in iscritto, colla narrazione del fatto e coi motivi della giudicatura, verrà notificata al reo, il quale fra dieci giorni può appellare al tribunale superiore.

p) Dichiarato l' appello al giudice di prima istanza, deve questi trasmettere tutti gli atti processuali autentici al giudice di appello.

q) Il giudice di appello, avuti i prefati atti, e riconosciuto valido l' appello, deve notificare all' appellante che fra venti giorni si dovrà scegliere un avvocato di fiducia della Curia.

r) Presentato ed approvato il difensore (cui si potrà dare parimenti il giuramento di secreto), la causa si tratterà con procedura simile a quella di prima istanza.

Ogni Vescovo che terrà presente questo epilogo, avrà chiarita e facilitata la via per procedere sicuramente contro i chierici delinquenti, e per evitare il pericolo di sentire infermato il loro processo.

(*Continua*)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

14.

Se i superiori d' Istituti di voti semplici possano irritare i voti dei loro sudditi.

È certo che i superiori di Ordini religiosi con voti solenni hanno la potestà d' irritare i voti dei loro sudditi. L' hanno pure i superiori d' Istituti di voti semplici ?

È una quistione codesta di pratica utilità ; non però di sì facile soluzione.

Fa d' uopo innanzi tutto distinguere la irritazione indiretta dalla diretta. La prima riguarda la materia del voto ; la seconda la volontà del votante. La irritazione riguardante la materia del voto può farsi da chi ha potestà su detta materia, come il marito sul corpo della moglie o sulle sostanze domestiche, e può irritare i voti della moglie o dei figli che hanno attinenza a queste cose. La irritazione riguardante la volontà del votante può farsi da chi ha potestà intera sulla detta volontà, come il superiore monastico sopra i suoi sudditi ed il padre sui figli prima della pubertà.

Dalla detta differenza discende che la irritazione indiretta non estingue l' obbligo del voto, ma solo lo sospende, fino a che dura o il divieto, o la potestà sulla materia del voto. La irritazione direttta poi estingue totalmente l' obbligo del voto. Così tutti i DD.

Premessi questi principii, possiamo facilmente dedurne che i superiori d' Istituti di voti semplici possono bene irritare indirettamente taluni voti dei loro sudditi, quelli cioè che riguardano materie sottostanti all' arbitrio dei superiori. Niuno infatti può compiere quelle cose che non sono in potestà di lui ; nè chi ha potestà sulle dette cose ha l' obbligo di rispettare le obbligazioni da altri contratte su di esse.

Ma che dire delle irritazioni dirette ? Possono farle i superiori d' Istituti di voti semplici sui voti privati dei loro sudditi ?

Il Lehmkul, forse l' unico che abbia toccata siffatta quistione, insegna che il fondamento della irritazione diretta, benchè imperfettamente si contenga nel diritto di natura, pure perfettamente trae la sua origine dalla legge ecclesiastica (*Th. Mor.* Vol. I, n. 458, III) :

" Haec potestas (irritandi directe vota subditorum) pleni iuris non est nisi per ecclesiasticam legem; attamen imperfecte in iure naturali continetur, ita ut dici possit esse " ex iure naturali cum adminicolo iuris positivi, „ aut " iuris positivi cum fundamento ex ipso iure naturali. „

Ed in comprova di questa dottrina, al n. 462, allega il cap. *Puellae*, caus. 20, qu. 2, c. 2 per dimostrare che il padre può irritare i voti degl' impuberi; ed il cap. *Monacho*, caus. 20, qu. 4, c. 2 per dimostrare che il superiore monastico può irritare i voti dei proprii sudditi.

Quanto poi alla irritazione che può fare il marito dei voti della moglie, secondo l' insegnamento di molti TT., dice non vi esser testo chiaro di diritto che lo comprovi; ma, stante il detto insegnamento dei TT. ed il tacere della Chiesa, può dirsi che questa tacitamente approvi ed autorizzi tal diritto.

In rispetto agl' Istituti di voti semplici, così aggiunge *l. c.*: " Quod de religiosis stricti nominis dicitur videtur a compluribus scriptoribus extendi ad eas congregationes religiosas, quae ordines stricto sensu non sunt; idque non solum, si ipsa congregationis membra ita vota sua intelligant, ut nolint firmiter vovere sine consensu superioris; nam multi recentioris temporis theologi illarum congregationum superiores aliis superioribus aequiparant. „—E più appresso, n. 493, parlando della tradizione che fa di sè il votante all' istituto religioso e dell' accettazione che la Chiesa fa di lui, dice che, quando l' istituto non è approvato dalla Chiesa (dalla S. Sede), ma dal solo Vescovo (dall' autorità ecclesiastica), la tradizione e l' accettazione non può dirsi completa, e poi segue a dire: " Completur autem acceptatio illa humana per acceptationem ex parte Ecclesiae i. e. R. Pontificis (aut saltem Episcopi), non quod haec sit nova traditio atque novam iuris aut dominii speciem in virum religiosum constituat, sed quod per eam status ut status ecclesiasticus compleatur... Et, quod consequens est, si iurisdictionis auctoritate Summus Pontifex constituit ut religiosorum vota privata a praelato irritari possint (quod re ipsa constitutum esse alibi visum est) per acceptationem ordinis eiusque membrorum ex parte Ecclesiae fit, ut etiam Summus Pontifex dominativa potestate eiusmodi possit irritare: ubi vero acceptatio ex parte Ecclesiae deest, haec irritandi potestas locum habere nequit. „ Ed in nota soggiunge: " Hoc notavi ut aliquo modo illustrarem quaestionem hanc, utrum etiam in religiosis congregationibus illa irritatio locum habeat, an solum in Ordinibus stricte dictis. Responsum ab eo pendet utrum pro solis ordinibus stricte dictis, an etiam pro illis congregationibus acceptatio ex parte Ecclesiae asserenda sit. Dico ex parte Ecclesiae,

sc. R. Pontificis, quia si solum fieret ex parte Episcopi, haec sufficere non videtur. „

La mente adunque di questo dotto teologo, se ben vediamo, è che il diritto d' irritare direttamente i voti dei sudditi, secondo alcuni che agguagliano i superiori di ordini religiosi a quelli d' istituti di voti semplici, dovrebbe dirsi che compete ancora a questi ultimi. Egli però opina che non compete se non ai superiori d' istituti approvati già dalla Chiesa, i quali istituti possano agguagliarsi a quelli di voti solenni, dal perchè il Rom. Pontefice *iurisdictione auctoritate constituit ut religiosorum vota privata a praelato irritari possint.*

Se non che, con pace di questo rinomatissimo Teologo, a noi non sembra troppo solido il suo ragionamento.

Egli riconosce nel diritto positivo la facoltà d' irritare direttamente i voti dei sudditi, ed allega quei due testi del Decreto di Graziano. Ma basta dare ad essi un fuggevole esame per vedere che poco o punto provano.

E quanto al primo, il c. *Puella* (non *Puellae*) è vero che dice: " Puella si ante duodecim annos aetatis sponte sua sacrum sibi velamen assumpserit, possunt statim parentes eius vel tutores id factum irritum facere si voluerint. „ Ma si vuole osservare che questo capo non è prescrizione nè di un Rom. Pontefice, nè di un concilio ecumenico (che dànno forza di legge generale ai canoni del Decreto di Graziano); ma è preso *ex concilio Triburien.* che non è per nulla ecumenico: e però non è prescrizione che si può invocare come legge vigente (1).

Quanto poi al secondo, il c. *Monacho*, che dice: " Monacho non licet vota vovere sine consensu Abbatis sui: si autem voverit, frangendum erit, „ neanche questo ha forza di legge, avendo per autore S. Basilio, come ivi stesso va detto.

Non si può dunque ben dimostrare che il diritto d' irritare i voti

(1) Potrebbe anche citarsi il c. *Puellae*, caus. 20, qu. 1, c. 9, che ha pure un accenno a tal materia. Ma questo capo parte si appartiene a Papa Leone M., parte fu aggiunto da Graziano come insegna e prova il Berardi (*Gratiani canones* P. II, cap. 42, n. 15). Di Leone M. sono solamente le parole: " Puellae quae non coactae parentum imperio, sed spontaneo iudicio virginitatis propositum atque habitum susceperunt, si postea nuptias eligunt, prævaricantur etiamsi consecratio non accessit, cuius utique non fraudarentur munere, si in proposito permanerent. „ Graziano vi aggiunse il resto in cui si fa cenno della età minore di 12 anni: " Sed puella haec nubilis intelligitur, cuius (ut in sequentibus demonstrabitur) post XII annum liberum est arbitrium; nec in electione propositi cogitur sequi parentum imperium. „

Il solo testo di Leone ha forza di legge; non già l' aggiunta di Graziano; e però neanco da qui si può nulla dimostrare.

provenga dalla legge canonica (1). Dovrà dirsi perciò che proviene soprattutto dalla legge naturale; e basta esaminare bene i due casi suesposti per convincersene.

Nel caso del fanciullo impubere abbiamo da una parte il difetto di volontà, e dall'altra la necessaria soggezione e dipendenza dai genitori. Prima dei quattordici anni non sa uno ben discernere, per lo più, perfettamente il bene dal male; va guidato piuttosto dall'istinto che da ragione; non può quindi obbligare sè stesso per l'avvenire. D'altra parte il padre che ha la cura autorevole del figlio, può e deve vegliare perchè niente faccia che possa in avvenire recargli pregiudizio. Di qui il diritto d'irritare direttamente i voti di lui.

È vero che vi ha delle eccezioni di svilupppo precoce, in cui il fanciullo anche prima dei quattordici anni ha il pieno uso di ragione ed il libero esercizio di sua volontà; ma questi casi sono rari, nè chiari così da poterli ben giudicare qualsivoglia persona: onde la regola generale assegnata da' DD. e consentita dal diritto si è che il padre, ed in sua mancanza la madre, hanno diritto di annullare i voti dei figliuoli impuberi, sì che questi non possano più valere in altra età, salvo se non siano stati ratificati. Così Suarez, Vol. XIV *De voto* Lib. VI, cap. VI.

Nel caso poi dei sudditi religiosi, la dimostrazione procede per la via opposta. In questo caso abbiamo che il suddito dà tutto sè stesso, nella professione dei voti solenni, al superiore, e sottomette a lui pel voto di obbedienza interamente la propria volontà; sì che niente può fare validamente in disaccordo col superiore. E però, se egli promette qualche cosa o a Dio od agli uomini, va sempre implicita la condizione *se i superiori consentono, altrimenti la promessa non vale.* Di qui il diritto nei superiori d'irritare i voti dei sudditi (2).

Non così però nei voti semplici. In questi si promette solamente al superiore di adempiere i suoi comandi per virtù di religione; non già

---

(1) A questo proposito sogliono citarsi anche il c. *si religiosus*, 27 *de Elect.* in 6, ed il can. *Non dicatis*, 11, q. 1, caus. 12; ma questi capi non riguardano la facoltà d'irritare i voti, ma solo la sottomissione della volontà dei sudditi a quella del superiore.

(2) Ciò si dimostra anche dal giure canonico. Così il c. *si religiosus*, 27, *de Elect.* in 6: " Eius (Religiosi) arbitrium non ex sua cum velle et nolle non habeat, sed ex illius quem vice Dei super caput suum posuit, et cuius imperio se subiecit, voluntate dependeat. "

Così pure il Can. *Non dicatis*, 11, q. 1, caus. 12: " Cum huius nostrae Congregationis fratres non solum facultatibus sed etiam voluntatibus propriis in ipsa ordinationis susceptione renuntiaverint et se per promissam obedientiam penitus aliorum potestati et imperiis Christo subdiderunt etc. "

di sottostare in tal modo a suoi voleri che qualunque cosa voglia il suddito non valga quando sia in dissenso del superiore. Non vi è piena e perpetua tradizione di tutto sè stesso all' Istituto. Donde deriva che se egli promette qualche cosa a Dio od agli uomini la promessa è valida, benchè forse talvolta illecita, o anche indirettamente irritabile, perchè fatta di cosa che sottostà all' arbitrio del superiore. Non vi è perciò piena e perpetua tradizione di tutto sè stesso all' Istituto. Donde deriva che, se egli promette qualche cosa a Dio od agli uomini, la promessa è valida, benchè forse talvolta illecita, o anche indirettamente irritabile, perchè fatta di cosa che sottostà all' arbitrio del superiore.

Si ascolti il Suarez, dal quale abbiamo tolta questa dottrina (Tom. XV, Lib. II *De Relig.* cap. XIII, n. 4 e 5): " Ita (votum solemne obedientiae) subiicit voluntatem voventis praelato, ut sine illius consensu inefficax sit ad omnem civilem vel naturalem obligationem per contractum vel quemcumque alium modum contrahendam. Hanc esse conditionem religiosi professi tradunt Innocentius, in cap. *Olim*, 2, *de Priv.*; Abbas in c. *Ex rescripto*, de Iureiur., not. 3; et ibi Felin. qui alios refert etc.... Fundantur enim in hoc quod regularis renunciat voluntati suae, ita ut nec velle nec nolle habere dicatur, in cap. 2 de Testam., in 6 cap. ult. de Sepult., in 6 cap. *Quorundam*, et cap. *Si religiosus*, de Elect. in 6. „

Ecco poi come soggiunge in rispetto al voto semplice di obbedienza *l. c.*: " At vero simplex votum obedientiae talem effectum non habet ex vi solius obligationis suae naturalis, quia solum inducit simplicem obligationem promissionis parendi praelato, quae non est sufficiens ad irritandam voluntatem se obligandi alteri in materia non contraria priori voto aut suae regulae, vel iuri acquisito religioni, seu praelato eius, quia ubi non est naturalis repugnatia, non est cur unum ex sola rei natura aliud destruat. Adde quod votum obedientiae per se non obligat ad nullam promissionem faciendam de re honesta, et alias nec per regulam, nec a praelato prohibitam. „ (V. pure Bouix *de Iure Regul.* Part. I, Sect. III, Cap. IV, e *Mon. Eccl.* Vol. V, Part. I, pag. 188).

Se adunque si vuol conoscere il fondamento del diritto d' irritare i voti dei sudditi, deve questo ravvisarsi in un quasi contratto onde il suddito dona e sottomette la sua volontà all' Ordine, per forma che ogni sua promessa da farsi ad altri torni inefficace senza il beneplacito del superiore; e l' Ordine a questa condizione l' accetta nel suo seno e lo ha come suo figliuolo. Il fondamento adunque è nel quasi-contratto di diritto naturale, benchè la Chiesa ne abbia determinate le condizioni.

E poichè il quasi-contratto con queste condizioni non si ravvisa

nella professione dei voti semplici, non hanno qui i superiori lo stesso diritto verso i sudditi d' irritare i voti estranei alla professione medesima. — È vero che anco nei detti Istituti vi è un quasi-contratto; ma questo non si estende alla perfetta e perpetua dedizione di sè all' Istituto, da rinunziare radicalmente al *velle* ed al *nolle*.

Si dimostra ciò più chiaramente anche dalla natura degli altri voti semplici di castità e di povertà, messi a paragone con quelli di voti solenni.

Il voto solenne di castità induce impedimento dirimente al matrimonio; il voto semplice induce impedimento solo impediente, sicchè il matrimonio nel primo caso è del tutto nullo, nel secondo caso è valido benchè illecito.

Il voto solenne di povertà rende il religioso affatto inabile a possedere e ad amministrare; il voto semplice conserva al soggetto il dominio radicale dei suoi beni, nè lo rende inabile ad amministrarli, ma solo richiede che ne deleghi ad altri l' amministrazione: in guisa che nel primo caso gli atti di dominio o di amministrazione sono nulli onninamente; nel secondo caso, fatti senza permesso, sono validi benchè illeciti.

La differenza considerevole fra i voti solenni ed i semplici si ravvisa soprattutto nella dispensa dai detti voti. Dai voti solenni non si dispensa mai, neanco colla promozione al vescovado od al cardinalato; e neppure, quanto alla sostanza di essi, colla secolarizzazione perpetua. Dai voti semplici invece si dispensa facilmente; anzi in alcuni istituti basta solo licenziare gli alunni anche professi perchè s' intendano dispensati da tutti i voti (1).

Da tutto ciò emerge chiaro come il voto solenne di obbedienza non può per nulla agguagliarsi al semplice; e però se pel primo gli atti di volontà in dissenso dei superiori sono nulli, pel secondo questi atti potranno essere illeciti, ma nulli non mai. Donde la conseguenza che i superiori di alunni con voto solenne di obbedienza possono irritare direttamente i voti privati di questi; i superiori di alunni col detto voto semplice di obbedienza possono irritare solo indirettamente, non mai direttamente i voti privati di costoro.

(1 Da ciò si vede chiaro quanto errino coloro i quali credono che gl' istituti di voti semplici debbano regolarsi colle stesse leggi canoniche promulgate per gli Ordini regolari di voti solenni; e che queste leggi si estendano fino ai minimi istituti dei detti voti semplici.

QUESITI

con brevissime risposte.

72. *Se in tutti i giorni si possa fare la sola assoluzione al tumulo.*

D. A pag. 229, n. 46, si disse che quando non si può cantare la messa di defunto si può fare almeno l'assoluzione al tumulo indipendentemente dalla messa che potrebbe cantarsi della festa corrente. Non vi ha eccezioni a questa regola?

R. Le eccezioni vengono prescritte dai seguenti decreti della S. C. de' Riti:

Montis Regalis 30 mar. 1869 ad 8, n. 3201: " Dub. VIII. An fieri possit post missam solemnem absolutio ad tumulum, relicta ex dispositione nostri fundatoris Archiepiscopi Domini Hieronymi Venero in festo S. Hieronymi Doctoris occurrente in die Dominica? — Resp: ad VII. *Negative*, et serventur decreta. „

Romana, resolut. dubior., 12 iul. 1892 ad 8, n. 3780: " Dub. VIII. Num absolutio pro defunctis fieri vel responsorium super sepulturam cantari quotidie possit; maxime si id ex consuetudine antiquiori servatum hucusque fuerit, ut adimpleatur testatoris voluntas? — Resp.: ad VIII: *Affirmative*, exceptis tamen duplicibus primae classis, in quibus absolutio et responsorium neque habere locum poterunt private post absolutas vespere horas canonicas. Quod si in diebus permissis de mane fiant, nunquam post missam de die, nisi omnino independenter ab eadem. „

Novarien., 16 febr. 1900 ad 2 (*Mon. Eccl.* Vol. XII, p. 344): " II. Utrum tolerari possit consuetudo inveterata solemnia defunctorum suffragia adsignandi dominicis aliisque diebus festis, eaque peragendi constituto tumulo in medio ecclesiae ante missam parochialem, quae canitur de Dominica vel de festo occurrente. — Resp.: ad II.: Relate ad officium defunctorum permitti posse, nisi agatur de Dominicis et festis maioris solemnitatis: circa tumulum vero obstat decretum *Montis Regalis* n. 3201 diei 20 martii 1869 ad VIII (dato innanzi). Hinc paulatim et prudenter eliminandus est abusus. „

Donde si raccoglie:

a) Si può cantare l'officio dei defunti e farsi l'assoluzione al tumulo in tutti i giorni, anche vietati, pei funerali, tranne solamente quelli di 1. classe e le Domeniche.

b) Nei giorni di 1. classe non è lecito neanco far l'assoluzione al tumulo privatamente.

c) Nei giorni permessi, in cui deve cantarsi la messa del giorno, l'assoluzione regolarmente non dovrà farsi dopo la messa, sì che sembri una continuazione di essa; ma deve farsi indipendentemente dalla messa, cioè dopo che il celebrante siasi ritirato in segrestia, o che abbia smesso i sacri paramenti della messa.

73. *Suora che emette i voti temporanei, intentendo che siano perpetui.*

D. Suor Camilla, di un istituto di voti semplici, che deve emettere i voti

temporanei di un anno, bramosa di consacrarsi interamente a Dio, col consiglio del confessore intende fare in perpetuo quella professione temporanea. Si chiede: 1°. È valida questa professione perpetua? — 2°. Nel caso affermativo chi può dispensarne?

R. Al 1°. La professione dei voti perpetui, nel caso, è valida nel foro di coscienza; non già nel foro esterno, pel quale è valida solo la professione di voti temporanei; giacchè nel detto foro suor Camilla è stata ammessa ai soli voti temporanei.

Al 2°. Ma chi può dispensarne? Dal voto perpetuo di castità il Rom Pontefice (per mezzo della Sacra Penitenzieria). Dagli altri voti semplici e privati può dispensare il Vescovo. Il Vescovo per altro può dispensare altresì dai voti di povertà e obbedienza che si emettono negl'istituti di voti semplici, fondati da lui, purchè non approvati o lodati dalla S. Sede. (V. nostre *Consultaz. Canoniche*, Vol. II, p. 461). Per quelli approvati o lodati dalla S. Sede, la Costit. *Conditae*, P. II, n. 2, ha riservato alla medesima S. Sede (alla S. C. de' VV. e RR.) la dispensa da tutti i tre voti.

74. *Se possa dirsi certamente valida l'ordinazione, in cui non si sia toccato il calice, ovvero la patena.*

D. Il Monitore (Vol. X, P. I, p. 18) ha dimostrato che quando certamente non si tocca almeno mediatamente il calice insieme e la patena, l'ordinazione deve ripetersi *sub conditione*. Or come va che il ch. Lehmkul *Casus* Vol. II, pag. 395 dice: " Certum est ad valorem sufficere, si, dum porrigeretur calix cum vino et hostia cum patena, alterutrum ex his instrumentis, scilicet vel calix vel patena tactu physico acceptatum fuerit? „

R Il detto chiariss. Autore allega per prova del suo asserto i seguenti decreti del S. Officio:

1.° " Sempronius... prius tetigit cuppam calicis; sed postea, cum Episcopus formulam pronuntiavit, tetigit tantummodo patenam cum superposita hostia super calicem. „ — Resp. *Acquiescat* „ (17 mar. 1897).

2.° " Caius... tetigit tantum patenam et hostiam super calicem positam, non autem ipsum calicem, etsi ad istum cum digitis tangendum nisus sit. „ — Resp. *Acquiescat* (17 mar. 1897).

3.° " Sacerdos N. N. dubitat utrum tetigerit calicem insimul cum patena: ipsi videtur se hanc ultimam non tetigisse. „ — Resp. *Acquiescat* (7 sept. 1897).

Si vuole però considerare che nel 1.° caso vi fu il tatto fisico dei due istrumenti moralmente unito colla forma (V. *Mon. Eccl.* Vol. X, par. II, pag. 227). — Nel 2.° e 3.° caso poi trattavasi di un mero scrupolo, e solo di dubbio se si fosse toccato o no il calice. Il S. O. in amendue i casi rispose *Acquiescat* perchè *omne factum praesumitur recte factum*, quando ragioni certe non distruggano la presunzione.

Dove però *certamente* non si sia toccato uno dei due istrumenti, la S. C. ha ordinato di ripetere l'ordinazione *sub conditione* (V. *Mon. Eccl.* l. c. e Vol. IX, Par. I, p. 91).

75. *Circa la pubblicazione del beneficio rinunziato.*

D. L'investito di un beneficio vacato per rinunzia, colla lettura delle bolle

fatta nell' atto del possesso, in cui si fa menzione di tale rinunzia, può dirsi che abbia soddisfatto alla pubblicazione prescritta da Gregorio XIII nella bolla *Humano vix iudicio*, sotto pena di nullità della nuova collazione?

R. La pubblicazione del beneficio rinunziato deve farsi *adamussim* secondo la forma prescritta dalla cit. bolla, essendo in essa espressamente dichiarato: " Ceterum modus et forma hic tradita semper et ubique debent observari, nec alia *vel aequipollens* ullo modo admitti „ (V. nostre Consultaz. Vol. II, pag. 369 sg.).

76. *Se i canonici di collegiata possano essere elettori ed eleggibili del prete deputato pel seminario del clero della città.*

D. In B. deve procedersi alla elezione del deputato pel Seminario del clero della città. Ivi è una chiesa collegiata ed i canonici di essa si presentano alla votazione: ma il clero di semplici sacerdoti pretesta, eccependo che i canonici non fanno parte del clero. Si chiede: Possono i canonici di collegiata essere elettori ed eleggibili in questo caso?

R Crediamo che sì. Il Tridentino infatti fa menzione, quanto alla elezione, de' deputati pel seminario, di tre classi di persone: del Vescovo, del capitolo cattedrale, e del clero della città. Il clero adunque deve abbracciare tutti coloro che non sono del capitolo cattedrale, a qualunque ordine o classe appartengano. — Imperocchè se, come sta detto *in Tudertina* 15 sept. 1792, la ragione onde anche al clero compete l' onore di tale elezione si è che esso pure è chiamato a pagare la tassa pel seminario (1), non è giusto che se ne debbano escludere i canonici di collegiata, ai quali anche si estende l' obbligo della tassa. Del resto sotto il nome di clero va compreso non solo strettamente il ceto dei semplici sacerdoti, ma ogni altro ceto ecclesiastico.

77. *Se il Vescovo può dispensare dal magro nei giorni seguenti a grande solennità che si protrae.*

D. In C. celebrasi con grande solennità e concorso di popolo la festa del Protettore, la quale si protrae a due giorni di seguito. Uno di questi due giorni cade in venerdì. Si chiede se il Vescovo, in forza dei decreti del S. Officio 5 dic. 1894 (*Mon. Eccl.* Vol. VIII. P. II, p. 268) e 18 mar. 1896 (*Mon. Eccl.* Vol. IX, P. I, p. 10), possa dispensare dalla legge dell' astinenza.

R. Può senz' alcun dubbio. Imperocchè la facoltà suddetta abbraccia ogni solennità con concorso di popolo, benchè non si tratti del giorno proprio di qualche Santo. Si ponga mente alla risoluzione di questo dubbio del secondo dei cit. decreti: " II. Utrum Episcopus dispensare possit quando agitur tantum de festis duplicis praecepti; an etiam quando agitur de alio festo vel de alia catholica solemnitate, ex gr. de centenariis, de peregrinationibus et similibus? — Resp: Negative ad primam partem; affirmative ad secundam, modo adsit magnus popolorum concursus. „

(1) Ecco le parole che si leggono in detta causa trattata in S. C. del Conc.: " Universus Tudertinae dioecesis clerus taxam solvit seminarii, ideoque habere videtur ius ad respectivum honorem eligendi eius deputatos „ (*Thesaur. Resol.* tom. XII, pag. 160).

78. *Circa la visita pastorale di parrocchia unita ad un istituto religioso esente.*

D. In C. vi ha una parrocchia unita ad un Istituto religioso, il quale è soggetto al Vescovo *in omnibus exercitia spiritualia spectantibus, seu in instruendis populis, concionibus habendis et in exercitio et administratione sacramentorum*: per tutt'altro è esente. Si chiede: Quali officii può il Vescovo esercitare in detta chiesa in atto di S. Visita? Può visitare i libri dei legati e quello delle messe manuali?

R. Nelle parrocchie unite ad istituti religiosi esenti il Vescovo può visitare solo quelle cose che spettano alla cura delle anime ed all'amministrazione dei sacramenti: " Regulares ecclesias parochiales vel curatas visitari ab Episcopo iure ordinario posse in iis quae animarum curam et sacramentorum administrationem respiciunt. „ Così il Reclusio. *De re Paroch.* P. II, tit. 5, n. 35, poggiato sul Tridentino sess. 25 *de Regular.*, cap. 11. Così pure la S. C. del Conc. *in Caesenaten. iuridictionis*, 23 sept. 1690; *in Palentina, iuris visitandi*, 18 febr. 1765 ad 1 etc. Anche così generalmente i DD. — Il Vescovo adunque in dette parrocchie dovrà visitare solo i libri parrocchiali, il fonte, il tabernacolo, i confessionali, e prender conto della cura delle anime, specie della istruzione religiosa del popolo e dell'amministrazione dei sacramenti.

Nel caso, trattandosi di un istituto nella maggior parte esente, il Vescovo, oltre al già detto, può prender conto dell'insegnamento del catechismo e dell'amministrazione della divina parola non solo del parroco, ma ancora degli altri membri della casa. Non può però visitare le altre cose, nè i libri delle messe e dei legati pii non parrocchiali, anche secondo l'ultima dichiarazione della S. C. de' VV. e RR. del dì 11 maggio 1904 (v. pag. 208 di questo Vol.).

79. *Dell'uso di distribuire in coro mazzetti di fiori.*

D. In G. è costume che nella festa de' Ss. Apostoli Pietro e Paolo si distribuiscano mazzetti di fiori al Vescovo ed ai capitolari. Può tollerarsi quest'uso?

R. Crediamo che sì. I fiori nelle Chiese sono simbolici, e cose eguali si costumano anche in talune Basiliche Patriarcali di Roma. Così a S. Pietro in Vaticano sogliono anche distribuirsi ai capitolari in talune solennità simili mazzetti di fiori. In S.ª Maria Maggiore ai 5 di Agosto si fa cadere dall'alto una pioggia di gelsomini, simboleggianti la neve caduta ai tempi di Papa Liberio. Queste consuetudini antiche e *praeter legem* è bene conservarle dove si trovano, giacchè ricordano la fervida pietà dei padri nostri. Introdurle da nuovo non è lecito.

80. *Circa l'amministrazione di un erede fiduciario.*

D. Tizio, volendo addire il suo patrimonio al patrio seminario, per evitarne la conversione, lo lascia a Caio come erede fiduciario. Si chiede: 1.° Può Caio indipendentemente dal Vescovo e dalla commissione tridentina amministrare quei beni? — 2.° Potrebbe di suo arbitrio alienarli? — 3.° Facendolo, incorrerebbe qualche pena?

R. Al 1.° Non può. Sapendo Caio che i beni non sono suoi, ma del se-

minario, deve amministrarli come cose del seminario, e però secondo le norme sancite dalla Chiesa.

Al 2.° Neanco può alienarli, per la medesima ragione, senza le dovute solennità; cioè senza la venia della S. Sede e senza il consenso del Vescovo, il quale non può darlo prima di aver udita la commissione tridentina.

Al 3° Se Caio aliena quei beni senza le dette solennità, incorre la scomunica *nemini reservata* della estrav. *Ambitiosae*, confermata dalla Costit. *Apostolicae Sedis*.

81. *Di una chiesa adibita a sala di elezioni.*

D. In C. vi è una chiesa, aperta al culto, appartenuta ad un Ordine religioso, ed ora dal demanio ceduta al municipio. Questo suole adibirla ad uso di elezioni municipali o politiche. Dopo siffatte operazioni la si può restituire al culto; ovvero rimane profanata?

R. Certo, è grave profanazione adibire una chiesa per sala di elezioni o politiche o amministrative. Ciò però non sarebbe causa canonica di polluzione, onde debba assolutamente riconciliarsi. Il Vescovo potrebbe provvedere, non solo con far proteste alle autorità civili, ma sì ancora, secondo la gravità del caso e lo scandalo dei fedeli, con interdire la Chiesa per alquanto tempo. Almeno ne faccia interrompere il culto per un periodo di giorni.

82. *Circa lo accettare commissioni di messe.*

D. Sempronio sacerdote, provvisto di messe quotidiane per sè, accetta offerte di messe manuali e le fa celebrare, senza interporre tempo, da un altro sacerdote che n'è privo. Sempronio viola con ciò il decreto della S. C. del Conc. del dì 11 maggio 1904?

R. Il cit. decreto stabilisce: " Neminem posse plus missarum quaerere et accipere quam celebrare probabiliter valeat intra temporis terminos inferius statutos, et per se ipsum, vel per sacerdotes sibi subditos, si agatur de Ordinario dioecesano, aut Praelato regulari Utile tempus ad manualium missarum obligationes implendas esse mensem pro missa una, semestre pro centum missis, et aliud longius vel brevius temporis spatium plus minusve, iuxta maiorem vel minorem numerum missarum „ (V. *Mon. Eccl.* pag. 155 di questo Vol.).--Qui dunque si vieta a qualunque sacerdote di accettare o chiedere commissioni di messe, che egli stesso non può celebrare fra un mese se una messa; fra un semestre se cento; e, se minore o maggior numero di cento, fra uno spazio di tempo minore o maggiore di un semestre. I Vescovi o i Prelati regolari possono accettarne o chiederne per sè e pei loro sudditi; gli altri solo per sè.

Nondimeno quando un sacerdote ne abbia avuta ricerca da qualche altro che non ne ha, non crediamo che contravvenga al decreto accettando le messe non per sè ma per l'altro, purchè lo avverta al committente. Giacchè in tal caso non sarebbe egli che accetta, ma l'altro che accetta per mezzo suo. Così pure, per la stessa ragione, non crediamo che contravvenga al decreto chi, avendo avuta richiesta di messe da qualcuno, si rivolga a chi ne può fornire per provvedernelo.

83. *Circa i diritti di stola dell' economo curato nel Napoletano.*

D. In T. presso Napoli, morto il parroco, è stato posto dal Vescovo l' economo curato pel tempo della vacanza della parrocchia. Or questi reclama la doppia e gli altri diritti di stola che competevano al parroco defunto. Gli spettano?

R. Una circolare ministeriale del 22 giugno 1833 per il già Regno delle due Sicilie dispone così: " La Commissione de' Vescovi... considerando che le obbligazioni dell' economo curato sono, sebbene temporaneamente, le stesse di quelle del curato perpetuo; ha ordinato .. che si adotti in massima che l' economo curato debba avere pel periodo di tempo che trovasi nella carica e la porzione doppia nelle associazioni dei cadaveri e la metà dei diritti di stola „ (*Atti dopo il Concord. del 1818*, Vol. VI, n. 32, pag. 54). Ecco dunque quello che può pretendere nel caso l' economo curato di T.

BIBLIOGRAFIA

Berardi Emilio — Praxis Confessariorum, auctore Aemilio Berardi, SS. D. N. Pii X Prael. Dom. etc. — Editio IV — Vol. III — Faventiae, typ. Novelli et Castellani, 1905 — in 8.° di pag. 230.

Ecco il Vol. III, della 4.ª ediz. di questa lodatissima e interessante opera, che noi non cessiamo di raccomandare ai cultori delle sacre discipline, e soprattutto ai parroci ed ai confessori. Questo volume tratta dei precetti della Chiesa, degli stati particolari, dei sacramenti in genere, del battesimo, della confermazione e della eucaristia. Notevoli nella presente edizione le quistioni che riguardano i giorni nostri, come ad esempio quella della musica sacra e della vera democrazia cristiana. Vi si trova quanto mai possa occorrere per la pratica, ed ogni cosa con dottrina soda, con chiarezza, con precisione. Si affrettino tutti ad acquistare quest' opera preziosa, la quale, in quattro volumi, costa L. 32, con uno sconto notevole a chi si rivolge direttamente all' A. in Faenza (Ravenna).

Grisar H. e De Santi — S. Gregorio Magno (590—604) di H. Grisar d. C. d. G. — Traduz. dal Tedesco di A. de Santi d. m. C. — Roma, Desclée, Lefebvre e C., 1904 — In 16.° di pag. 404.

Ci duole che il manco di spazio non ha permesso prima d' ora l' annunzio di quest' opera magistrale, che fu ristampata in preparazione dei festeggiamenti del XIII centenario Gregoriano. Ma potrà servire come prezioso ricordo delle dette feste. — *Fu ristampata*, abbiamo detto; imperocchè questa vita, tradotta dal chiaro p. De Santi dal tedesco, venne già pubblicata prima nella *Civiltà Cattolica (Ser. XIV, 5 10; Ser. XV, 15)*, poi come terza parte nel primo volume della *Storia di Roma e dei Papi nel Medio Evo*. Il p. Grisar è tal chiaro scrittore, che non ha bisogno dei nostri elogi, avendone avuti amplissimi da personaggi dotti e cospicui. È una vita questa che si legge d' un fiato, essendo le sottili ricerche critiche innestate con grande arte alle narrazioni storiche, sì da presentare bella e grandiosa la figura del santo Pontefice nei varii suoi aspetti di riformatore, di apostolo e di vindice della Chiesa. — L' elegante volume costa L. 4.60 in Roma presso Desclée.

Lagosanto (da) **P. Venanzio,** lettore cappucino — Prediche quaresimali inedite — Bologna, tip. pont. Mareggiani, 1903 — In 8.° di pag. VIII, 636.

Il p. Venanzio da Lagosanto fu lettore di sacre discipline e predicatore di molta rinomanza, ricercatissimo dalle più cospicue città d'Italia. Colto da immatura morte, è stato generale il desiderio di veder pubblicato il suo quaresimale, specie da coloro che avevano molto apprezzate altre sue pubblicazioni fatte in vita. Ecco dunque il quaresimale postumo di questo illustre oratore, dal quale si scorge la robustezza dei suoi pensieri, la solidità delle sue dottrine, la nobiltà e la chiarezza del suo stile. Sono per lo più prediche apologetiche, rispondenti ai bisogni dei nostri tempi, opportune per le grandi città. — Il volume costa L. 4 presso la libr. Mareggiani, Bologna, via Marsala, 4.

Lancellotti Domenico, prof. can. penit. della Cattedr. di Ascoli Piceno — Polemica viva. Dal liberalismo al socialismo. Errori religiosi e sociali, che il secolo XIX ha tramandato al XX — Ascoli Piceno stab. grafico Cesari — in 8.° di pag. 663.

" Il *liberalismo*, dice l'illustre A., è l'eresia compendiante tutte le eresie, l'eresia che in generale non vuole nè credere, nè obbedire a dovere al soprannaturale. Esso è stato l'errore caratteristico del secolo XIX; e sebbene sotto l'aspetto politico inclini al tramonto, sotto l'aspetto religioso vive ancora, e trasmette i suoi errori religiosi, morali e sociali al secolo XX, anche per opera del *socialismo* suo figlio legittimo, benchè tralignato. „ — Giustissimo concetto degli errori presenti che l'A. espone e combatte con dottrina soda e chiarezza ammirabile. Divide l'opera in due parti. Nella prima discorre del *liberalismo* e difende le verità religiose che esso rinnega. Nella seconda parla del *socialismo*, mostrandone tutte le fallacie ed i pericoli. Conchiude con esortare i buoni all'azione cattolica, tanto inculcata dai romani Pontefici, e tanto necessaria per opporre una diga al torrente che s'avanza terribile minacciando di manomettere la Chiesa e la civile società. — Quest'opera assai pregevole costa lire 3 presso l'A. in Ascoli Piceno.

Portanova Card. Gennaro — La Filosofia Speculativa, compendiata dal Card. Gennaro Portanova, Arcivescovo di Reggio Calabria — Seconda ediz. riveduta ed ampliata —Napoli, tip. di Michele d'Auria 1904 — In 16.° gr. di pag. 551.

Ci affrettiamo ad annunziare questo compendio di Filosofia, che è un vero gioiello pei seminarii. Chi non sa il valore filosofico dell'insigne Autore, chiarissimo per opere dotte ed originali? — Questo compendio era ricercatissimo fin da che venne a luce, per la sua chiarezza, per l'ordine ammirabile, e soprattutto perchè in esso la vera dottrina tomistica va dichiarata secondo le esigenze dei tempi nostri, come un sole luminoso che fuga le tenebre degli odierni errori. — Esauritasene da tempo la prima edizione, ed essendone numerose le richieste, l'E.mo Autore ne ha consentito una seconda, ma più ampia e più perfetta della prima, sì da bastare ad una scuola preparatoria agli studii sacri. Vogliano perciò farne tesoro tutti i seminarii e gl'istituti cattolici, e quanti sono addetti all'insegnamento filosofico, i quali avranno in esso una guida preziosa per svolgere agli alunni le grandi

e importanti questioni odierne della scienza. — Rivolgersi alla Direzione del periodico *Fede e Civiltà* in Reggio Calabria.

Prinzivalli Virginio, prof. — Le Missioni cattoliche al di là dei mari e Propaganda Fide — Roma, tip. poligl. di Propaganda, 1903 — In 8.° gr. di pag. 423.

È una sintesi chiara ed ordinata delle missioni cattoliche, onde si dimostra lo studio della Chiesa in adempire il grande mandato affidatole da N. S. G. C. di predicare l'Evangelo a tutte le genti, propagando da per tutto la civiltà cristiana. E vi si passa a rassegna quello che si è fatto in ciascuna nazione, oltre l'Europa ,della quale non si parla per ragione di brevità) e le fatiche e gli stenti degli eroici missionarii che vi hanno sacrificata la sanità e la vita. Bella ed attraente lettura che, meglio di ogni altro argomento apologetico, dimostra la divinità e la grandezza di quella Chiesa che fu destinata da Dio alla salvezza del mondo. Chiude il libro una storia ben formata della grande istituzione romana della S. C. *de Propaganda Fide*, col suo collegio, colla sua biblioteca, col suo museo, colla sua tipografia poliglotta, e specie coi suoi meriti insigni per la propagazione della Fede. Noi raccomandiamo vivamente l'acquisto e la lettura di questo libro, dal quale, scritto in istile facile e spigliato, potrà ricavarsi diletto e aumento di fede e di amore verso la S. Chiesa cattolica. — Costa L. 3,50 presso la Libreria di Propaganda in Roma.

CRONACA GOVERNATIVA

Cappellania e patrimonio autonomi e soppressi — Si ha fondazione perpetua a scopo di culto, e propriamente una cappellania, quando l'annua corrisposta della designata rendita deve servire alla celebrazione di una messa quotidiana in un determinato altare, mediante un sacerdote che il parroco *pro tempore* di una chiesa debba nominare.

Il parroco suddetto ha la rappresentanza dell'ente così costituito, ma tale rappresentanza compete pure al sacerdote nominato, per richiedere in nome dell'ente tutto ciò che gli fu assegnato come mezzo e condizione della sua esistenza.

Si ha patrimonio autonomo quando il fondatore dispose che parte della rendita di certi suoi fondi dovesse in perpetuo rimanere addetta allo scopo di culto indicato e vietò che l'erede alienasse tali fondi, costituendosi per tal modo un vincolo reale e non semplicemente un obbligo personale dell'erede. (Cassaz. di Roma, 27 genn. 1902 — Parroco di S. Marco in Genova, Int. di fin. e Congr. di car. di Genova — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 257).

Cappellanie e legati pii, quando soppressi — L'estremo, in cui le cappellanie laicali ed i legati pii debbono differire, deriva dalla qualità della dotazione, cessando questa nelle cappellanie di far parte del patrimonio del fondatore o degli eredi e passando alle cappellanie per essere direttamente goduta dal cappellano.

A costituire la dote della cappella è però sufficiente la rendita del patrimonio del fondatore purchè abbia la specifica e diretta destinazione alla cappella, permanendo così di carattere reale e non personale l' obbligazione degli eredi. (Cassaz. di Roma, 6 ag. 1902 — Arciconfr. della Pace di Napoli e Fondo p. c. — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 327).

Diritti sopra gli oggetti di una chiesa ceduta al comune — Il governo legittimamente ordina la chiusura d' una chiesa già ceduta al Comune, la quale era chiusa temporaneamente e divenuta superflua al culto. Il Comune non ha diritto a dolersene, se nel contratto di cessione le parti dichiararono che la chiesa s' intendeva lasciata aperta al culto fino a che per disposizione del governo ne fosse autorizzata la chiusura, molto più se il Comune stesso, in seguito al r. decreto di chiusura abbia domandato al Ministro dei culti alcuni oggetti d' arte esistenti in detta chiesa, per essere conservati nella civica pinacoteca; e ciò sebbene il comune stesso avesse provveduto alla nomina del cappellano, la quale per altro restò senza effetto perchè la chiesa non venne più aperta al culto.

Le campane benedette di una chiesa possono considerarsi come arredi sacri?

Le campane annesse al campanile di una chiesa divengono immobili per destinazione, ma ritornano mobili, chiusa che sia definitivamente la chiesa, e perciò il Comune a cui era stata ceduta la chiesa le deve restituire all' amministrazione del fondo pel culto, la quale si era riservata la restituzione dei mobili e degli arredi sacri qualora la chiesa venisse chiusa all' esercizio del culto, come le furono restituiti gli altri mobili ed arredi sacri. (Cassaz. di Roma, 18 nov 1902 — Fondo p. c., Comune di Spoleto e Barbetti — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 329).

Azione del parroco sui diritti della parrocchia. Competenze — La valutazione di circostanze di fatto, affermate o negate dalle parti contendenti e l' intelligenza e la estimazione di documenti sono sottratte al sindacato del Supremo Collegio.

Il parroco è il rappresentante esclusivo *iure* della parrocchia, anche nel caso di litigio, ed in caso di rivendicazione promossa contro una Congregazione di carità, per la restituzione di certe rendite di talune opere pie laicali, egli può agire anche *iure proprio*.

È incensurabile il convincimento desunto da documenti pel quale il magistrato ritenga che la continuità del pagamento di una prestazione non solo cementi la presunta esistenza del titolo, ma dimostri la esistenza del legittimo possesso del diritto ad esigere.

Non è interdetto al giudice di fare uso del suo criterio in difetti di elementi precisi ed inspirarsi a ragioni di equità, *iuxta alligata atque probata*, per determinare l' ammontare di un debito o di una prestazione. (Cassaz. di Roma, 21 febbr. 1902 — Congr. di car. di Alanno e De Cesare — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. Giurisd. ordinaria, p. 338).

Canonicati coadiutorali di collegiata, non soppressi — Ben distinte sono nelle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico le due figure giuridiche dei benefizii curati autonomi e dei capitoli delle chiese collegiate aventi cura di anime.

La soppressione dell' ente collettivo non trae seco di necessità anche quella dei benefizii contemplati nell' art. 1 n. 4 della legge 15 agosto 1867, quando per speciale fondazione esistano presso l' ente collettivo: e così non sono soppressi i beneficii cui vada annessa cura di anime attuale, e l' obbligazione principale permanente di coadiuvare il parroco nell'esercizio della cura, sebbene annessi per fondazione speciale ad una collegiata soppressa.

Il parroco ha azione non solo per rivendicare l' esistenza in confronto col Demanio del benefizio illegalmente soppresso, ma anche per ottenere il pagamento del relativo assegno. (Cassaz. di Roma, 14 ott. 1902 — Ribacchi e Fondo p. c. — *La Corte Supr. di Roma*, Giurisd. speciale, p. 381).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Ottobre 1904).

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano. — Il 7 u. s. il S. Padre nella Sala Ducale ricevè i rappresentanti delle diverse Congregazioni Mariane d' Italia, venute in Roma per invito della Prima Primaria allo scopo di onorare il 50.° anniversario della definizione del domma dell' Immacolata. Si erano già riunite in fraterno congresso nella sala dell' Istituto Massimo alle Terme sotto la presidenza onoraria del Card. Vives e l' effettiva del P. Cesare De Angelis. Il Papa, rispondendo all' indirizzo dell' Avv. Spigarelli, accennò alla istituzione dell' opera fatta dai Gesuiti nel Collegio Romano, alla sua diffusione in 26 mila sodalizii, ed ai frutti copiosi che da essi si raccolgono dai fedeli di ogni età e condizione.

Il giorno 11 nella Sala Regia fu ricevuta l' Associazione *Du Sillon*, preseduta dal caldo oratore dei pellegrinaggi francesi Sagnier, che rivolse un affettuoso indirizzo al Pontefice, il quale rispose con un nobilissimo discorso coronato da entusiastiche acclamazioni: benedisse poi il vessillo, e ricevè l' emblema della Società.

Il 18, dopo aver ricevuto un gruppo di giovanette, che si erano accostate la prima volta alla S.ª Comunione, in detta sala ammise alla sua presenza un pellegrinaggio spagnuolo, presentato dall' Arciv. di Burgos, e dal Vesc. di Osma.

Il 23 nella Galleria delle Lapidi ricevè un gruppo di pellegrini francesi, una rappresentanza della Gioventù cattolica, e la Commissione del pellegrinaggio nazionale francese.

Il 25 nella Sala Regia vi fu ricevimento solenne della Gioventù Cattolica francese in grandissimo numero riunita coi Vescovi di Nancy e di Poiters, col Presidente generale Lorolle, e le diverse associazioni coi loro labari. La commozione, l' entusiasmo e gli applausi di tutti furono straordinarii dopo il discorso interessantissimo ed affettuoso di Sua Santità.

Il 5 sp. nella seconda Loggia fu ricevuto un gruppo di pellegrini olandesi.

Nomine Pontificie. — Con biglietto della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Mons. Francesco Faberi Segretario del Vicariato di Roma. Con altri biglietti ha nominato Consultori della S. Congr. del Concilio i R mi Carlo Perosi: P. Luigi da Taggia Cappuccino; P. Benedetto Ojetti d. C. di G.; e P. Bernardino Klumper dei Frati Minori: e con altro biglietto ha nominato Segretario della Delegazione Apostolica delle Isole Filippine Mons. Petrelli, cameriere segr. soprann. della stessa Santità Sua.

Proteste contro i liberi pensatori. — Tutto l'Episcopato italiano, le società, i comitati e cattolici senza numero han fatto energiche proteste contro il congresso massonico, repubblicano, socialista, anarchico tenuto a Roma il 20 u. s. La stessa stampa anticlericale ha conchiuso che tale conciliabolo è riuscito scandaloso, inconcludente e ridicolo. Il S. Padre, in riparazione dell'offesa gravissima recata alla Religione ed alla S. Sede, ha ordinato preghiere pubbliche nelle parrocchie ed in tutte le Chiese di Roma, ove sono accorsi fedeli in gran numero.

Feste centenarie a Grottaferrata — Feste solenissime sono state celebrate nella Badia di Grottaferrata, ricorrendo il nono centenario dalla morte di S. Nilo calabrese, fondatore di essa. Dopo un triduo amplissimo, il 25 u. s. pontificò l'Abate alla presenza del Card. Satolli (mandato dal S. Padre come suo delegato in quella ricorrenza), nonchè dell'E mo Agliardi, e di parecchi Vescovi ed Abbati; come pure delle autorità civili e di popolo numerosissimo. Il 29 ebbero termine le feste con pontificale ed un erudito discorso dell'E.mo Satolli, e con la erezione sulla piazza della statua di S. Nilo, opera riuscitissima dello scultore Zaccagnini.

Feste centenarie a Foligno. — Nello scorcio del passato mese si celebrarono anche a Foligno con grande solennità feste centenarie in onore del Protettore S. Feliciano. Intervennero il Card. Svampa, tre Arcivescovi e dieci Vescovi. Vi furono luminarie, concerti musicali, spettacoli pirotecnici e concorso immenso di popolo. Venne consacrato in tale occasione il Duomo, ed inaugurata la nuova facciata. Si ammirò lo stupendo mosaico, regalato dalla s. m. di Leone XIII per decorazione del tempio.

Pel B. Gerardo Majella. — A Materdomini (Avellino) hanno avuto luogo solenni funzioni per la ricognizione giuridica del corpo del B. Gerardo Majella. Si recò in quel luogo Mons. Panici segretario della S. C. dei Riti, col Rettore Maggiore dei Liguorini. Vi furono altresì i Vescovi di S. Angelo de' Lombardi e di Nusco. Il solerte Rettore del Santuario P. De Feo, del SS. Redentore, avea fatto eseguire restauri e decorazioni nella Chiesa e nella Cappella del Beato; e si deve a lui se la solennità riuscì magnifica, coronata da una processione che fu un vero trionfo di fede e di pietà per l'entusiasmo della immensa moltitudine dei devoti, accorsi anche da luoghi lontani.

Necrologio—Sono morti: Mons. Iannoni, Ves. suffraganeo e Vicario della Diocesi suburbicaria di Velletri e Mons. Guindani Vescovo di Bergamo. — Sono morti pure: la Principessa delle Asturie, Maria *de las Mercedes*, sorella di Re Alfonso di Spagna; Re Giorgio di Sassonia; Sir Willian Harcourt, che

aveva occupato in diversi ministeri il posto di Cancelliere dello Scacchiere in Londra; Herbert di Bismarck, figlio del principe Ottone, già gran Cancelliere dell'Impero tedesco; il Conte Reggente il Principato di Lippe; il Comm. Celestino Summonte, già Sindaco di Napoli; Enrico Panzacchi, notissimo scrittore e poeta.

CRONACHETTA POLITICA

— Con decreto del Re, è stata sciolta la Camera italiana, e le elezioni generali sono state indette pei giorni 6 e 13 novembre; la inaugurazione poi della nuova legislatura, pel 30 novembre.

— Nelle vicinanze di Mukden, ove si è concentrato l'esercito russo, sono avvenuti diversi scontri: il comandante supremo dei russi ha deciso di prendere l'offensiva. La piazza di Port-Artur resiste energicamente agli assalti dei giapponesi, che quasi sempre sono respinti con gravissime perdite.

— L'Imperatore di Austria ha ricevuto il Principe Ferdinando di Bulgaria, con cui ebbe un lungo colloquio. Giolitti visitò in Homburg presso Francofort il gran Cancelliere tedesco Conte Bulow. Il principe Carlo di Hohenzollern, dopo aver visitato l'Imperatore di Corea, è partito pel teatro della guerra per seguire le operazioni dell'esercito giapponese.

— Il pretendente del Marocco ha riportato una vittoria sulle truppe imperiali, e ha occupato una piazza forte.

— A Salisburgo sono aperti i corsi di filosofia cattolica, e ad Innspruk una facoltà provvisoria di diritto e di scienze politiche in lingua italiana.

— A Vienna si è tenuto un congresso internazionale di diritto marittimo. A Berna un congresso socialista. A Napoli il XV congresso (massonico) della Dante Alighieri.

— Un gran numero di missionarii e maestri, di nazione americana, che si trovano presso i Cafri nel Transvaal, han chiesto protezione al Governo degli Stati Uniti perchè si vedono avviliti e vessati dalle autorità inglesi.

— Fra le molte proteste delle autorità civili italiane ad occasione degli scioperi, fu segnalata quella del Sindaco di Venezia, il quale dimostrò che la libertà è un manopolio dei birbanti, che colle loro forze possono sopraffare le autorità, e che i pacifici cittadini, non protetti dal governo, dovranno provvedere da sè stessi alla propria sicurezza!

— Il Vesuvio negli ultimi giorni dello scorso mese per un'attivissima eruzione ha dato uno spettacolo sorprendente. Moltissime persone, non solo delle città circostanti, ma anche estere, sono accorse presso il vulcano. Le colonne di fuoco hanno oltrepassato 300 metri di altezza, lanciando bombe di lapillo con assordante fragore. La stazione funicolare fu incendiata, e la grossa fune di acciaio si fuse. Non si deplorano vittime.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari

I.

Circa il trasferimento di una confraternita da una chiesa ad un' altra ed il diritto de' Regolari di erigere le confraternite dell' Ordine proprio.

Meliten. Translationis Confraternitatis —29 Luglio 1904—Nell' anno 1806 i RR. PP. Carmelitani Calzati dettero facoltà di erigere la confraternita del Carmine nella chiesa collegiata di Birchircara in Dioc. di Malta, colla condizione che, se i Carmelitani in seguito avessero aperto un loro convento o in Birchircara o in altro luogo non distante più di tre miglia, la confraternita non solo (sotto pena di considerarsi *ipso facto* soppressa) non doveva opporsi a tal fondazione, ma doveva trasferirsi alla chiesa del nuovo convento.

Nel 1892 i Carmelitani Calzati aprirono un convento a S. Giuliano, distante meno di tre miglia da Birchircara, ma non richiesero il trasferimento della detta confraternita. Quattro anni dopo i Carmelitani Scalzi fondarono un loro convento a Birchircara, e nel 1899 domandarono al Vescovo il trasferimento di quella confraternita nella loro chiesa. Il Vescovo ne interrogò il Capitolo collegiato, il quale si oppose, e con esso fe' opposizione altresì la comunità dei Carmelitani Calzati di S. Giuliano, rivendicando per sè il diritto di trasferire quella confraternita nella propria chiesa.

La quistione fu portata a risolvere prima alla S. C. delle Indulgenze, ma da questa fu trasmessa a quella de' VV. e RR.

La S. C., chieste ed avute le informazioni dal Vescovo, ed interrogate le parti, il dì 29 Luglio 1904 tolse a dirimere i seguenti dubbii:

I. La confraternita di N. S. del Carmine, eretta nella Chiesa parrocchiale di Birchircara, deve rimanere in statu quo ?

II. Deve essere trasferita nella Chiesa de' Teresiani di Birchircara, o piuttosto nella Chiesa de' Carmelitani di S. Giuliano?

III. Deve essere soppressa, salvo il diritto per le due suddette famiglie

dell' Ordine Carmelitano di erigere ciascuna, nella propria Chiesa, nuove Confraternite del Carmelo?

E, dopo maturo esame, risolse:

Ad I. II. et III. Attentis omnibus, trasferendam esse Confraternitatem ab insigni Ecclesia parochiali Collegiata ad ecclesiam Patrum Carmelitarum Excalceatorum, salvo iure Patrum Calceatorum erigendi in propria ecclesia Confraternitatem.

Si raccolga:

a) La celebre Costit. di Clemente VIII *Quaecumque* vuole che nello stesso luogo non si erigano più confraternite dello stesso nome e dello scopo medesimo: *eiusdem nominis et instituti in singulis civitatibus oppidis vel locis.* „

b) Come debba intendersi *nello stesso luogo*, lo spiegò appresso la S. C. delle Indulgenze, la quale *in Lauden.* 31 ian. 1893, ad occasione della concessione fatta ai sodalizii *Filiarum Mariae* di potersi stabilire *ubique locorum*, fu decretato: " Consulendum SS.mo pro confraternitatibus erigendis in locis distinctis, id est in distinctis dioecesibus vel communitatibus. „

c) E, poichè cotal disposizione lasciava ancora luogo a dubbii, la stessa S. C. *in Ord. Praedicatorum* 20 mai. 1896 spiegò la clausola *in locis distinctis* come equivalente a parrocchie distinte in distinti luoghi: " Ad III. Affirmative, dummodo in unoquoque oppido habeatur etiam propria paroecia. „

d) Che una confraternita possa generalmente trasferirsi da una chiesa ad un' altra *consentiente Episcopo*, è cosa ammessa dai DD., come dal Pellizzaro *Man. Regular.* Tr. VIII, c. 5. n. 273; dall'A Mostrazo *De locis piis* Lib. IV, c. 12, n. 8; dal Pignatelli *Consultat.* T. IX, cons. 147, n. 13; dal Ferraris v. *Confraternitas* art. 1, n. 39 etc. — e confermata pure da parecchie decisioni delle SS. CC. (v. Zamboni, T. IV, v. *Sodalitium*).

e) Per la soppressione di una confraternita basta l' autorità di colui che la eresse e l' approvò. Così se fu eretta coll' approvazione del Papa, richiedesi l' autorità della S. Sede; se fu fondata dal solo Vescovo, basta l' autorità del Vescovo; se da un Ordine religioso col consenso del Vescovo, vuolsi l' autorità dell' uno e dell' altro.

f) Nel caso, a stretto diritto, avea ragione la Comunità de' Carmelitani Calzati che aveano eretta la confraternita colla condizione di doversi trasferire nella loro chiesa quando fosse aperta nell' ambito di tre miglia da quel luogo. Nondimeno, trovandosi a Birchircara la Comunità de' Carmelitani Scalzi che hanno pure il diritto di erigere nella propria chiesa la confraternita del Carmine; e d' altra parte, potendo la Comunità dei Carmelitani Calzati erigere una nuova con-

fraternita nella chiesa propria; stantechè sarebbe stato fomite d' inconvenienti e di dissidii trasportare ad altro comune la confraternita di Birchircara, perciò, tutto considerato (*attentis omnibus*), per misura equitativa la S. C. saviamente decise come sopra.

II.

Se la designazione di una chiesa esente per l' assoluzione del cadavere tragga seco il diritto ai funerali.

Savonen. Funerum. —29 Luglio 1904.—Il dì 11 gennaio 1904 morì a Savona, nell' ambito della parrocchia della Cattedrale, il sig. Antonio Osilia. Questi nel suo testamento avea disposto, circa i suoi funerali, così: " Ordino la più modesta forma di funerali alla mia salma, e che la stessa, chiusa in semplice cassa di abete, venga trasportata in carro di infima classe, senza fiori di sorta nella chiesa di N. S. della Consolazione per avere l' assoluzione del sacerdote, e di là immediatamente al camposanto. „

È da sapere come a Savona è costume che nella chiesa della Consolazione, tenuta da' PP. Agostiniani, e vicina al camposanto, si portino i cadaveri dei poveri per averne l' assoluzione, e poi essere seppelliti nel prossimo cimitero; e ciò per cessare l' incomodo di portarli prima alla propria chiesa parrocchiale.

In esecuzione adunque del prefato testamento, la salma del sig. Osilia dovea recarsi nella chiesa della Consolazione ed ivi benedirsi. Ma i parenti del morto vollero che ivi pure si celebrassero solennemente i funerali. I PP. Agostiniani invitarono il parroco della Cattedrale all'assoluzione del cadavero, ed il parroco mandò un suo rappresentante. Celebrati i funerali però il parroco non volle ricevere la quarta funeraria per non pregiudicare ai proprii diritti. Fattone inteso il Capitolo Cattedrale, questo protestò con dire che i funerali di quel defunto spettavano alla Cattedrale, di cui quegli era filiano, ed i PP. Agostiniani non doveano far più di quanto trovavasi disposto nel testamento, benedire cioè solamente il cadavero secondo praticavasi coi poveri. Non si apparteneva poi ad altri, nè meno ai parenti, la scelta della chiesa pei funerali, ma al solo defunto; e questi non ne avea scelta nessuno: onde, conchiudeva, il diritto ai funerali spettava alla chiesa della propria parrocchia.

Gli Agostiniani d' altra parte sostenevano che il defunto, con aver designata la loro chiesa per l' assoluzione, intese sceglierla per la tumulazione: e però ad essa si apparteneva di celebrare i funerali.

La controversia fu portata al giudizio della S. C., e trattata il dì 29 luglio 1904, coi dubbii:

I. Se consta della elezione della sepoltura nel caso.

II. Se il Rev. Padre Priore ha violato i diritti parrocchiali nel caso.

E dopo maturo esame fu risolta:

Ad I. Affirmative.

Ad II. Negative.

Eccone le precipue ragioni:

a) Nessuno impugnava i principii di diritto, che cioè i funerali colla sepoltura competono alla propria parrocchia, quando il defunto, non avendo altra sepoltura gentilizia o ereditaria, non abbia eletta chiaramente prima di morire la sepoltura in altra chiesa tumulante.

b) La quistione era solo ad interpretare le parole del testamento, se cioè la designazione di quella chiesa esente, per l'assoluzione del cadavero, dovesse intendersi per una formale elezione di sepoltura; ovvero solo per una nuda assoluzione, secondo l'uso dei poveri.

c) I PP. Agostiniani addussero parecchie prove che mostravano come il defunto avesse voluto scegliere la loro chiesa per sepoltura: 1.° perchè egli fu in vita devoto e benefattore insigne della loro chiesa — 2.° perchè più testimoni deposero avere il defunto questa intenzione manifestata in vita — 3.° perchè egli non era povero, ma ricco, e quindi non valeva addurre l'uso dei poveri per la sola benedizione in quella chiesa ecc. — In considerazione di ciò giustamente la S. C. decise come sopra.

III.

La superiora non può negar il confessore straordinario alle suore, neanche per motivi estrinseci.

Beatissime Pater,

P. D. Maurus Serafini, Abbas Generalis Congregationis Cassinensis a primaeva Observantia O. S. B., ad pedes Sanctitatis Tuae provolutus, humiliter proponit dubium prout sequitur circa Decretum quod incipit " *Quemadmodum* „ datum die 17 decembris 1890 de Confessariis Monialium (1).

Licet die 17 augusti 1891 (2) Sacra Congregatio Episcoporum et

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 6.

(2) V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, p. 76.

Regularium responderit ad 2: " Superiorem teneri subditi precibus semper indulgere quamvis plane videat necessitatem esse fictam, et vel scrupulis vel alio mentis defectu ut veram ab ipso petente apprehensam „; insuper ad 3: " Religiosam petentem exigere posse inter diversos ab Ordinario deputatos, qui sibi munus Confessarii impleat „; nihilominus nonnullae Sanctimonialium vel sororum Religiosarum Superiores adhuc contendunt sibi licere, decisis non obstantibus, Sorori petenti Confessarium, quem prae caeteris mavult, denegare ex motivis, uti aiunt, extrinsecis.

Quaeritur utrum, saltem ob motiva huius generis, Superiorissa licite possit Confessarium ex deputatis a Sorore electum ipsi denegare? Et Deus etc.

Et S. Congregatio Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita, omnibus sedulo perpensis, die 5 Augusti 1904 respondit: " *Negative;* sed si adsint rationes vere graves, Superiorissa eas subiiciat Ordinario, cuius iudicio standum „ (1).

D. Card. Ferrata, *Praef.*
P. Giustini, *Secret.*

IV.

I professi suddiaconi non hanno voto per la ricezione dei postulanti.

Beatissime Pater,

Prior Cartusiae ac Minister Generalis Ordinis Cartusiensis, ad pedes Sanctitatis Vestrae humiliter provolutus, exponit quod, iuxta Statuta praefati Ordinis, Monachi, saltem ad subdiaconatum promoti, statim ac professionem emiserint, voce gaudent pro receptione eorum qui in Ordine admitti postulant. Sed quia, ex terminis declarationum a S. Congregatione super Statu Regularium die 12 Iunii 1858 editarum, professi votorum simplicium suffragium habent in actis Capitularibus sui conventus quatenus et prout habent solemniter professi, sequitur in re tanti momenti voce gaudere etiam simpliciter professos, ex quo haud levia oriri incommoda exploratum est.

(1) Motivi estrinseci sono quelli che non toccano il foro interno, ma che si conoscono esternamente, p. e. qualche notevole difetto del confessore; il timore che favorisca la disunione o la discordia nella comunità; che renda indocile e incorreggibile la penitente, ecc. ecc. — In questi casi la superiora non può negare da sè il permesso; ma deve avvertirne l' Ordinario, affinchè provvegga. — N. d. R.

Proinde enixe petit orator ut, non obstantibus praedictis declarationibus et quibuscumque contrariis, professi votorum solemnium soli vocem habeant pro qualibet receptione aut admissione in Ordine. — Et Deus....

Sacra Congregatio Emorum ac Reverendissimorum S. R. E. Cardinalium, censuit, prout praesentium tenore decernit, professos votorum simplicium quamvis in subdiaconatus Ordine constitutos, vocem non habere pro qualibet receptione. Eadem tamen S. C. omnes et singulas receptiones aut admissiones ad Ordinem hucusque peractas, in quibus contigerit etiam professos votorum simplicium in subdiaconatus Ordine constitutos suffragium tulisse, ratas habet atque confirmat.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, hac die 20 Mai 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

V.

Se negl' istituti di voti semplici possono ammettersi due fratelli a votare circa la propria amministrazione.

Beatissime Pater,

Victor Bourdenne, Superior Generalis Presbyterorum a Sacratissimo Corde Iesu a Betharram, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter petit solutionem casus sequentis, qui nuper in Collegio Sancti Ioseph in civitate Bonearensi Americae meridionalis occurrit:

Renovata est, iuxta Instituti Constitutiones, huius Collegii Administratio, Superior scilicet et locale Capitulum ex quatuor Consiliariis, constans. In quo Consiliariorum numero duo fratres carnales beneficio suffragiorum simul admissi sunt.

Ex duobus maior natu in primo scrutinio pene unanimi omnium consensu electus est cum duobus aliis Patribus. Minor vero, postquam in tribus aliis scrutiniis ne medietatem quidem votorum tulit, tandem in quinto, quod est ultimum, maioris eligentium partis suffragia obtinuit.

Quum autem illa duorum fratrum in Capitulo de quo agitur praesentia legibus civilibus et Sacris Canonibus adversari videatur, ut ex Constitutione *Exponi nobis* Urbani Papae VIII liquet, et tamen de hoc Constitutiones nostrae sileant, potius habui ad Beatitudinem Vestram

querelas hac occasione exortas deferre et pro solutione recurrere, suppliciter postulando quid summae Vestrae auctoritati:

1. Decernere in casu libeat;

2. An prohibitio Constitutionis *Exponi nobis* applicanda sit in similibus consanguineorum in gradu haud remotiori electionibus, sive pro Capitulo cuiusque domus, sive pro Capitulo Generali totius Instituti, si forte obvenerint, puta si avunculus et nepos, si duo consobrini simul ad idem Capitulum Consiliariorum electi fuerint. — Et Deus...

Et Sacra Congregatio E.morum ac Rev.morum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita attentis expositis, super praemissis dubiis respondendum censuit:

Ad 1. Electionem esse validam in casu.

Ad 2. *Negative* in omnibus (1).

Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis die 2 Iulii 1904.

D. Card. Ferrata, *Praef.*
Ph. Giustini, *Secret.*

VI.

Una comunità di Orsoline disobbligata dall' unione all'intero istituto.

Eminenza,

Suor N. N. Superiora delle Orsoline di N. si fa lecito di rivolgersi alla E. V. per esporre un dubbio che agita molto la sua coscienza.

Da una parte ella sa che attualmente corre abbligo a tutte le Orsoline di aderire all' unione, realizzata già fra un certo numero di case, di sottomettersi ad una Superiora Generale di tutto l' Ordine che risiederà a Roma, e di accettare le nuove costituzioni.

D' altra parte ella conosce l' opposizione della propria comunità per una decisione di tal fatta, e prevede le serie difficoltà che ne sarebbero la conseguenza.

Desiderosa intanto soprattutto di sommettere la sua volontà a quella della S. Sede, prega V. E. di volerle far conoscere se, nelle circostanze particolari, in cui si trova, sia obbligata in coscienza di ac-

(1) La bolla di Urbano VIII *Exponi nobis* è solo per gli Ordini Regolari di voti solenni ; non già per gl' istituti di voti semplici. Per questi fa d' uopo attenersi strettamente alle costituzioni proprie approvate ; le quali, quando non vietano la votazione di due fratelli, questa sarà sempre valida — N. d. R.

cettare per sè medesima questa unione, e d' imporla alla sua comunità. — Che ecc. (1).

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. C. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita super praemissis rescribendum censuit prout rescribit:

Negative, sed integram hac de re manere libertatem uniuscuiusque communitatis ad normam litterarum diei 21 Julii 1899.

Romae, 10 Martii 1902.

Fr. Hieronymus Card. Gotti, *Praef.*
A. Budini, *Subsecretarius*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenza di 200 giorni per una orazione a Maria Riparatrice.

Beatissimo Padre,

La Superiora Generale delle Religiose di Maria Riparatrice, prostrata umilmente al bacio del S. Piede, implora dalla benignità della S. V. una qualche Indulgenza per la recita della seguente

ORAZIONE IN ONORE DI MARIA RIPARATRICE.

Vergine Immacolata, rifugio dei peccatori, Voi, che per riparare le ingiurie fatte a Dio e il male arrecato all' uomo dal peccato, vi rallegraste alla morte del vostro Divin Figlio, siateci propizia sempre, e nel cielo, ove regnate gloriosa, proseguite in favor nostro la vostra opera di zelo e di amore. Ottenete da Gesù, il Riparatore Divino, che, applicando alle anime nostre il frutto della sua passione e morte, ci liberi dai legami delle nostre iniquità. Sia Egli luce nostra in seno alle tenebre, nostra forza nelle debolezze, nostro soccorso in mezzo ai pericoli; e dopo averci confortati con la sua grazia e col suo amore nel tempo, ci conceda di amarlo, di vederlo e di possederlo nell' eternità. Così sia.

Che della grazia ecc.

SS.mus D.nus N. Pius Pp. X., in Audientia habita die 24 Augusti 1904 ab infrascripto Cardinali Præfecto S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus Christi fidelibus corde saltem contrito ac devote recitantibus supra relatam orationem be-

(1) Traduz. dal francese d. R.

nigne concessit indulgentiam, defunctis quoque applicabilem, bis centum dierum, semel in die lucrandam. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis.

Die 24 Augusti 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Indulgenza di 300 giorni per una orazione a S. Paolo della Croce.

ORAZIONE.

O glorioso S. Paolo della Croce, che, meditando la passione di Gesù Cristo, conseguiste così alto grado di santità in terra e di felicità nel cielo, e predicandola offriste di nuovo al mondo il rimedio più efficace per tutti i suoi mali, otteneteci la grazia di tenerla sempre scolpita nei nostri cuori affinchè possiamo raccogliere gli stessi frutti nel tempo e nella eternità. Così sia.

Pater, Ave e *Gloria.*

Devote recitantibus hanc precem cum orationibus *Pater, Ave* et *Gloria* conceditur semel in die Indulgentia 300 dierum.

Die 26 Martii anni 1904.

Pius PP. X.

Praesentis concessionis authenticum exemplar exhibitum fuit huic S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. C. die 17 Septembris 1904.

Ios. M. Cancus Coselli, *Substitutus.*

III.

Sommario delle indulgenze, dei privilegi e degl' indulti, concessi ai Terziarii secolari Agostiniani.

I.

INDULGENTIAE PLENARIAE:

A) Tertiariis ex utroque sexu vere poenitentibus, confessis ac S. Synaxi refectis:

1.° Die ingressus in Tertium Ordinem;

2.° Die professionis;

3.° Die 5 Maii, anniversario Conversionis S. P. Augustini, dummodo Professionem renovaverint;

4.° Quoties potioris vitae studio per octo dies continuos spiritualibus exercitiis vacaverint;

5.° Semel in mense, die cuiusque arbitrio eligendo, si per integrum mensem singulis diebus per duos horae quadrantes mentali orationi dent operam;

6.° Quo die ad concionem menstruam, seu *conferentiam*, convenerint.

B) Iisdem Tertiariis, si confessi et S. Comunione refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint, sequentibus diebus festis, quibus Absolutionem Generalem, seu Benedictionem acceperint: nempe:

1.° Nativitatis D. N. I. C.,
2.° Epiphaniae „
3.° Paschatis „
4.° Adscensionis D. N. I. C.
5.° Pentecostes „
6.° Feria V in Coena Domini,
7.° SS.mi Corporis Christi,
8.° Nativitatis B. M. V.,
9.° Annuntiationis „
10.° Purificationis „
11.° Assumptionis „
12.° B. M. V. de Consolatione,
13.° Dominica I Adventus,
14.° „ I Quadragesimae,
15.° „ II „
16.° „ IV Octobris,
17.° Dedicationis S. Michaelis Archangeli,
18.° Nativitatis S. Ioannis Baptistae,
19.° SS. Apostolorum Petri et Pauli,
20.° S. Patris Augustini.

C) Iisdem Tertiariis, si uti supra dispositi, Ecclesiam ubi sedes Sodalitii est constituta devote visitaverint, diebus festis sequentibus:

1.° In omnibus Dominicis Quadragesimae,
2.° In omnibus diebus sabbatis infra annum,
3.° In festo SS.mae Trinitatis,
4.° SS. Cordis Iesu.
5.° Immaculatae Conceptionis, B. M. V.,
6.° S. Familiae Iesu, Mariae, Ioseph,
7.° SS. Angelorum Custodum,
8.° S. Fulgentii Ep. Conf. Ord. (19 Ian.),

9.° S. Guillelmi Conf. Ord. (6 Feb.),
10.° B. Christianae de Spoleto Virg. Tertiariae Ord. (14 Febr.),
11.° B. Iuliae a Certaldo Virg. Tert. Ord. (24 Feb.),
12.° S. Possidii Ep. Conf. Ord. (17 Maii),
13.° B. Luciae Amerinae Virg. Tert. Ord. (17 Iul.),
14.° S. Alipii Ep. Conf. Ord. (16 Aug.),
15.° S. Antonini Mart. Ord. (5 Sept.)
16.° B. Alfonsi de Orozco Conf. Ord. (19 Sept.),
17.° S. Gelasii Pont. et Conf. Ord. (20 Nov.),
18.° Omnium Sanctorum Ord. (31 Nov.).

D) Iisdem Tertiariis morituris, si uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS.mum Iesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint.

II.

INDULGENTIAE PARTIALES:

A) Centum annorum et totidem quadragenarum:
1.° In festo Inventionis et
2.° Exaltationis S. Crucis;
3.° S. Ioannis Baptistae;
4.° Omnium Sanctorum.

B) *Septuaginta annorum et totidem quadragenarum:*
1.° In omnibus festis D. N. I. C. quae in universa Ecclesia celebrantur.
2.° In omnibus festis B. Mariae V., ab universa Ecclesia pariter celebratis,
3.° In festis Apostolorum et Evangelistarum.

Dummodo dictis diebus corde saltem contriti ac devote Ecclesiam Ordinis vel altare Sodalitii visitaverint et aliquo temporis spatio oraverint.

C) *Tercentorum dierum* quoties aliquod pium opus pietatis vel charitatis corde saltem contriti exercuerint.

III.

INDULGENTIAE STATIONALES.

Diebus Stationum in Missali Romano descriptis iidem Tertiarii, si Ecclesiam in qua sedes Sodalitii est constituta visitaverint ibique ad mentem Summi Pontificis oraverint, easdem indulgentias consequuntur, quas lucrarentur si Ecclesias Urbis in eodem Missali recensitas praefatis diebus personaliter visitarent dummodo alia pia opera praescripta exercuerint.

IV.

INDULGENTIAE SEPTEM ECCLESIARUM URBIS.

Tertiarii, qui septem Altaria in Ecclesiis Ordinis S. Augustini vel Sodalitatis ad hoc designata visitaverint, easdem indulgentias lucrantur, quas consequerentur visitando septem Ecclesias Urbis.

V.

INDULGENTIAE PRO RECITATIONE CORONULAE B. M. V. DE CONSOLATIONE:

1.° Tertiarii quoties integram coronulam corde saltem contrito ac devote recitaverint, lucrantur indulgentiam *centum dierum* pro qualibet oratione Dominica, vel Angelica salutatione.

2.° Quoties vero eadem coronula recitetur *a*) in Ecclesiis ubi Sodalitas sedem habet; *b*) in festo B. M V. Matris Consolationis, aut in singulis diebus octavae festi, Tertiarii lucrantur pariter pro quolibet *Pater* vel *Ave* indulgentiam *bis centum* dierum.

3.° Tertiarii qui coronulam quater in hebdomada recitare solent, plenariam indulgentiam semel in anno, die eorum arbitrio eligenda, lucrari valent, dummodo vere poenitentes et confessi S. Synaxim sumpserint atque eamdem coronulam recitaverint.

4.° Item plenariam lucrantur Tertiarii, qui per integrum mensem quotidie praedictam coronulam recitaverint, simulque intra eundem mensem die cuiusque arbitrio eligenda, vere poenitentes, confessi ac S. Mensa refecti ad mentem Summi Pontificis oraverint.

Omnes et singulae indulgentiae hucusque relatae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, sunt etiam applicabiles animabus defunctorum in purgatorio detentis.

VI.

PRIVILEGIA.

1.° Sacerdotes Tertiarii ad quodlibet altare missam celebrantes, gaudent indulto altaris privilegiati personalis tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo pro alia die simile indultum non obtinuerint.

2.° Missae omnes, quae in suffragium Sodalium defunctorum celebrantur, sunt semper et ubique privilegiatae.

VII.

INDULTA.

1°. Tertiarii degentes in locis ubi nulla extet Ecclesia Ordinis S. Augustini lucrari valent omnes indulgentias quas consequerentur dictam Ecclesiam visitando, si caeteris iniunctis operibus positis, Ec-

clesiam ubi Sodalitas sedem habet, vel, hac etiam deficiente, Parochialem suam Ecclesiam visitaverint.

2°. Tertiarii, si sint infirmi vel convalescentes, nec commode possint e domo egredi, recitando quinquies *Pater* et *Ave* et orando ad intentionem Summi Pontificis, lucrari possunt easdem indulgentias ac si personaliter Ecclesiam Ordinis vel Sodalitii visitaverint, caeteris tamen conditionibus adimpletis.

3°. Tertiarii, qui in Collegiis, Seminariis, aliisque communitatibus degunt, lucrari valent indulgentias Sodalitati propriae privatum respectivae domus Sacellum loco Ecclesiae Ordinis vel Sodalitii visitando, caeteris adimpletis conditionibus.

DECRETUM.

Quum per Decretum huius S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliq. praepositae diei 18 Iulii 1902, undequaque abrogatis omnibus Indulgentiis, quibus Tertiarii saeculares cuiusvis Ordinis, ob communicationem cum primo et secundo Ordine respective perfruebantur, Supremis Moderatoribus religiosorum Ordinum proprium Tertium Ordinem habentium praescriptum fuerit, ut novum Indulgentiarum Indicem pro suis Tertiariis saecularibus proponerent; Prior Generalis Ordinis Eremit. S. Augustini tali mandato obtemperans novum praedictum Indicem elaboravit, illumque huic S. C. humillime subiecit; quae adhibita etiam quorumdam ex suis Consultoribus opera, illum ad examen revocavit. SS.mus vero D. N. Pius PP. X, in Audientia diei 28 Augusti 1903, audita de his omnibus relatione facta ab infrascripto Card. Praefecto, ex Indulgentiis in supra proposito Elencho enumeratis, eas, quae olim Tertiariis directe tributae fuerunt, benigne confirmavit, alias vero, loco earum, quibus vi communicationis gaudebant, clementer est impertitus; simulque mandavit ut in posterum praedicti Ordinis Sodales Tertiarii in saeculo viventes earum tantummodo participes evadant Indulgentiarum, iisque potiantur privilegiis et indultis quae in praedicto Elencho recensetur. Quam concessionem eadem Sanctitas Sua perpetuis quoque futuris temporibus valituram esse voluit, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secreteria eiusdem S. Congregationis die 5 Septembris 1903.

A. Card. Tripepi. *Praefectus.*.
Franciscus Sogaro. *Archiep. Amiden. Secret.*
J. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

S. Congregazione de Propaganda Fide

Si erige la Prefettura Apostolica di Stanley-Falls in Africa, e la si concede all' Istituto de' Preti del Sacro Cuore di Gesù.

Decretum—3 Aug. 1904—Cum in Generalibus Comitiis huius S. C. de Propaganda Fide, habitis die 25 superioris mensis Iulii, relatum fuit sacerdotes quosdam Instituti Presbyterorum a S. Corde Iesu profectos fuisse ad sacrum ministerium sub iurisdictione Vicarii Apostolici Congi Independentis seu Belgici exercendum in quadam plaga eiusdem missionis eis a praedicto Ordinario excolenda designata: ac insuper per plures annos ibidem cum magno animarum fructu adlaborasse: E.mi Patres, consentiente Vicario Apostolico, voluerunt ut territorium in quo praefati sacerdotes usque nunc apostolicas curas impenderunt, a Vicariatu Apostolico Congi Belgici distraheretur ac in separatam Praefecturam Apostolicam erigeretur. Huius vero Praefecturae Apostolicae, titulo de *Stanley-Falls* nuncupandae, ac Instituto praedicto concedendae, limites sequentes erunt; nempe: Ad Septentrionem confinia meridionalia Praefecturae Apostolicae de Uellè; ad Orientem confinia occidentalia Vicariatus Apostolici Victoriae Nyansae Septentrionalis, scilicet gradus 30 longitudinis orientalis (Greenwich); ad Meridiem limes septentrionalis Vicariatus Apostolici Congi Superioris: id est linea ducta ab ora meridio-occidentali lacus Alberti Eduardi usque ad ostium fluminis Lela, scilicet usque ad locum Lokandu; hinc vero alia linea usque ad locum Bena-Kamba ad flumen Lomani; ad Occidentem vero cursus fluminis Lomani a praedicto loco Bena-Kamba usque ad ostium eiusdem in flumen Congo, et dein cursus huius fluminis usque ad confinia Praefecturae Apostolicae de Uellè.

Hanc vero Emorum Patrum sententiam per infrascriptum huius S. C. Secretarium, in Audientia hesterna die habita, SSmo D. N. Pio divina providentia PP. X relatam, Sanctitas Sua in omnibus ratam habuit ac confirmavit, praesensque ad id S. C. Decretum confici iussit.

Datum Romae die 3 Augusti 1904.

H. M. Card. Gotti, *Praefectus.*
A. Veccia, *Secretarius.*

LETTERA DEL S. P. PIO X

ALL'E.MO SIG. CARD. VICARIO

SUL CONGRESSO DEL COSÌ DETTO LIBERO PENSIERE.

Signor Cardinale,

Nuova cagione di amarezze si è aggiunta in questi giorni ai molteplici affanni che, specialmente nell' epoca Nostra, trae seco il governo della Chiesa universale. Abbiamo appreso con infinito dolore che i pretesi cultori del libero pensiere si sono adunati in Roma, e l' eco dolorosa dei loro discorsi Ci ha purtroppo confermato i biechi disegni che avevamo scorto anche nel semplice annunzio del loro congresso. La intelligenza infatti è dote nobilissima onde piacque al Creatore di arricchirci; ma riesce a sacrilega ingiuria verso il Creatore medesimo la pretesa di sottrarla a ogni dipendenza da Lui, o di innalzarla così da farle respingere la direzione e il conforto delle verità soprannaturali. Cresce poi a mille doppi la gravità dell' ingiuria, se si rifletta al luogo dove si è testè compiuta e alla pompa esterna onde si è voluto circondarla. Non è Roma la città destinata a custodire il deposito della fede? Sia pure che a nulla valgano, come a nulla possono valere, contro la Chiesa le forze infernali: la riunione di queste in un congresso di liberi pensatori, a cui per giunta siasi dato un aspetto internazionale, riveste sempre il carattere di oltraggio e di provocazione, e non è a dire che toglie a Roma il nome di " Sede tranquilla e rispettata „ del Vicario di Gesù Cristo. — Noi pertanto facciamo Nostra l' offesa fatta a Dio, e ne accogliamo nel Nostro cuore tutta l' amarezza. Ma non a semplice sfogo del Nostro dolore indirizziamo oggi la parola a Lei, Signor Cardinale. Riconosciamo volentieri che anche in quest' ora tristissima il Signore si è compiaciuto confortarci con la imponente manifestazione de' filiali sentimenti, onde da tutte le parti d' Italia e clero e popolo hanno fatto a gara per stringersi a Noi e protestare contro la nuova offesa recata a Dio e alla religione. Ma è Nostro desiderio che il male da Noi deplorato abbia sollecita ed estesa riparazione appunto là dove fu commesso. A tale uopo facciamo appello allo zelo di cui in ogni tempo Ella, Signor Cardinale, Ci ha dato nobilissima prova, e La invitiamo a procurare che in Roma abbiano luogo solenni funzioni di riparazione per l' oltraggio testè fatto alla Divina Maestà col congresso internazionale del libero pensiero. Non dubitiamo che i Nostri figli di Roma, opportunamente eccitati da Lei, non sieno per corrispondere al Nostro desiderio come esige la santità della loro

fede, e come sembrano richiedere l' onore stesso e il buon nome della loro città.

Intanto, a pegno della Nostra particolare benevolenza, impartiamo di tutto cuore a Lei, Signor Cardinale, l' Apostolica benedizione.

Dal Vaticano, il 21 Settembre 1904.

PIVS PP. X.

SS. D. N. PII PP. X
ALLOCVTIO
HABITA IN CONSISTORIO DIE 14 NOVEMBRIS 1904

Venerabiles Fratres.

Duplicem, nostis, ob causam amplissimum Collegium vestrum ad Nos convocavimus, ut de duobus Beatis viris in Sanctorum album rite referendis, simulque de novis creandis Episcopis hodierno die vobiscum ageremus. Utraque res cum sane magna, tum laeta atque iucunda: verum haud opportuna laetitiae sunt adiuncta temporum. Nam praeter calamitosissimum belli incendium, quo plures iam menses Orientis extrema flagrant, quod quidem Nos, qua sumus et esse debemus in homines universos caritate paterna, supplices obsecramus Deum ut restingui celeriter velit, propiora etiam quaedam sunt quae aegritudinem Nobis efficiant. Etenim a contemplanda christianarum execellentia virtutum divertere mentem cogimur ad ingentem hominum multitudinem, qui vix aliquam christiani nominis umbram retinent; quumque gestit Nobis animus, quod pastores bonos viduatis dare ecclesiis multis possumus, simul vehementer dolet, quod aliarum, nec ita paucarum, viduitati consulere iam nimium diu prohibemur.

Facile intelligitis nationem hoc loco spectari eam quae, quum sit inter catholicas nobilissima, tamen alienis a religione studiis multorum commovetur iamdudum et iactatur miserrime. Scilicet eo processit ibi malarum rerum audacia, ut e domiciliis disciplinarum aulisque iudiciorum simulacrum Eius, qui unus est Magister aeternusque hominum Iudex exturbatum publice fuerit. In multis autem incommodis, quae ibidem Ecclesiam premunt, hoc in primis grave conquerimur, impedimenta omne genus inferri cooptationi Episcoporum: nisi quod graviora quoque agitari consilia videmus. Iamvero huius tantae offensionis idoneam causam frustra quaeras praeter illam, quam modo attigimus: nam quae in Apostolicam Sedem coniicitur criminatio, non ipsam in conditionibus pactis mansisse, ea quidem quantum ab onesto, tantum distat a vero. Hanc porro propulsare calumniae

labem in conspectu vestro, Venerabiles Fratres, necessarium ducimus, antequam ad ea, quae proposita sunt, accedamus.

Nonnulla memoramus ignota nemini. Superiore ineunte saeculo, quum teterrima novarum rerum procella, quae in Galliam incubuerat, veteri disciplina civitatis eversa, avitam late religionem afflixisset, Decessor Noster inclytae memoriae Pius VII et moderatores reipublicae, ille quidem salutis animarum divinaeque gloriae causâ sollicitus, hi vero ut stabilitatem rebus ex religione quaererent, icto inter se foedere, pactionem fecerunt, quae ad sarcienda Ecclesiae gallicae damna, eamque in posterum tutela legum muniendam pertineret. Ad pactum autem conventum accessere deinceps solo civilis potestatis arbitrio *organici* qui vocantur *articuli*; at contra accessionem eiusmodi non modo Pius repugnavit re recenti, sed qui consequuti sunt Romani Pontifices, oblata sibi opportunitate, praesertim quum eorum vis articulorum urgeretur, acerrime restiterunt. Idque iure optimo, si quidem harum natura legum consideretur: legum, inquimus, non pactorum; quippe consensio Pontificum nulla unquam intercessit. Igitur hae leges nequaquam publicam securitatem spectant, de quo genere cautum erat in primo pactionis capite: *Cultus publicus erit, habita tamen ratione ordinationum, quoad politiam, quas Gubernium pro publica tranquillitate necessarias existimabit.* Neque enim est dubium, si leges *organicae* continerentur hoc genere, quin eas, memor obligatae fidei, receptura esset et servatura Ecclesia. Nunc vero legibus istis de ipsa doctrina Ecclesiae statuitur; pugnantia conventis plura sanciuntur; abrogatisque magnam partem iis, quae in rei catholicae commodum pacta essent, ecclesiasticae potestatis iura vindicantur, civili imperio: a quo proinde non tutela expectanda sit Ecclesiae sed servitus. — At praestat ea, quae inter Apostolicam Sedem et rempublicam gallicanam convenerunt, partite perstringere.

Pertinent illa ad definiendas utriusque potestatis rationes mutuas. — Respublica quidem spondet Ecclesiae liberam religiosi cultus facultatem: *Religio Catholica, Apostolica, Romana libere in Gallia exercebitur.* Eadem munere officioque suo alienam declarat totam sacrarum iurisdictionem rerum: tantum in hoc genere rata firmaque vult decreta, quae *politiae* idest publicae securitatis nomine sanciverit. Iamvero quum excipit ista, quorum non ita late campus patet, eo ipso confirmat, nihil se posse in cetera; utpote quae, quum supernaturalem vitam Ecclesiae attingant, terminos longe excedant civilis auctoritatis. Manet ergo, ipsa agnoscente et probante republica, quidquid fidem moresque spectet, id omne in dominatu esse arbitrioque Ecclesiae; ipsius esse instituenda curare atque instituta tueri, quaecumque fidei morumque in catholicis sanctitatem conservent et foveant;

ipsam propterea, nec nisi ipsam, posse populo eos praeficere, qui christianae principia et instituta vitae pro officio custodiant ac promoveant, administros sacrorum dicimus et in primis Episcopos.

Nihilominus in hac re, nempe concordiae facilius retinendae gratia, aliquid de severitate iuris sui remittit Ecclesia, facultatemque tribuit reipublicae eos nominandi, quibus episcopale mandetur munus. At vero facultas eiusmodi nequaquam valet aut valere idem potest, quod *institutio canonica*. Etenim assumere et collocare quempiam in sacrae dignitatis gradu, eique parem dignitati attribuere potestatem, ius est Ecclesiae ita proprium et peculiare, ut id cum civitate communicare, salva ratione divini muneris sui, non possit. Relinquitur ut concessa reipublicae nominatio nihil sibi velit aliud, nisi designare et sistere Apostolicae Sedi quem Pontifex, si quidem idoneum et ipse agnoverit, ad episcopatus honorem promoveat. Neque enim ita nominatum canonica institutio necessario sequitur; sed ante religiose ponderanda personae sunt merita. Quae si forte obstent, quominus episcopatum Pontifex, pro conscientia officii, cuipiam conferat, nulla tamen lege cogi poterit rationum momenta patefacere, quare non conferendum putarit.

Ad haec, certas sollemnesque ad Deum preces Ecclesia pro summo magistratu civitatis adhibendas constituit; in quo amicam se civitati fore, qualiscumque demum huius fuerit temperatio publica, pollicetur.

Ista quidem pactum habet, de quo loquimur, in praesens et futurum statuta: quod vero ad praeteritum tempus, transactionem continet ultro citroque compositam. Versatur haec in bonis, Ecclesiae non multo ante detractis publice: quae bona Pontifex civitati condonat; civitas autem fidem dat, praebituram se Clero *sustentationem, quae cuiusque statum deceat*. Agitur hic, ut apparet, de veri nominis contractu, quo quum certa stipulata sit, non est dubium, tametsi illa conventio foedusque resolvatur, tamen ius manere integrum Ecclesiae aut rem repetere aut iustam pro re praestationem exigere.

Exposuimus summa rerum capita, de quibus inter Galliam et Apostolicam Sedem, necessario maxime utrique tempore, convenit: quisquis ex veritate res aestimat, iudex esto, utra conventis non steterit.

Num Ecclesia ius datum reipublicae nominandi Episcopos unquam retractavit? Immo vero candidatos quos respublica proposuisset, partem longe maximam, canonice instituit. Quodsi factum quandoque est, ut aliquos non institueret, maximis semper gravissimisque de causis, eisque extra genus politicum positis, factum est; quas causas non semel ipsi magistratus reipublicae deinceps cognitas proba-

vere : nimirum ne religio, cui quidem Pontifex summam curam diligentiamque necessario debet, aliquid detrimenti caperet.

Iam de legibus, publicae tranquillitatis ratione perlatis, obscurum non est Ecclesiam in exercendo sacrorum cultu, quod promiserat, praestitisse ; cuius ceteroqui illustris ea est et pervagata doctrina, Deum esse cuiusvis in homines potestatis fontem, ideoque civilium quoque iussa et vetita legum, si quidem iusta et communi bono coniuncta sint, sancte inviolateque esse servanda.

Nec minus aequam se fidamque impertiit reipublicae Ecclesia, quaecumque usque adhuc extitit constitutio temperatioque civitatis. Semper enim iis qui praeerant, quum de statuta formula Deum precaretur, non caelestem modo, quod caput est, opem, sed etiam civium optimorum gratiam conciliare studuit.

Denique quam fideliter transactionem de facultatibus suis factam custodierit, vel ex hoc intelligi potest, quod nemo unus molestiam ab Ecclesia ullam unquam passus est ob eam causam, quod ipsius bona ad hastam publicam quaesita possideret.

Quaerere iam licet, utrum civitas pariter, quae sua essent ex foedere officia, impleverit.

Statutum principio est, catholicae religionis exercendae liberam in Gallia facultatem fore. — At suppetere libertatem istam hodie dixeris, quando ad Ponteficem, summus qui est magister et custos catholici nominis, interdicitur Episcopis aditus atque etiam missio litterarum, inscia Republica ? Quando sacrorum Consiliorum, a quibus, Pontificis auctoritate et nomine, negotia Ecclesiae universae in Urbe Roma administrari notum est, spernuntur publice ac refutantur acta, quin immo ipsius actis Pontificis vix parcitur ? Quando id non dissimulanter agitur, ut nervi incidantur viresque religionis, detrahendis iis, quae, Dei providentis nutu, praesto sunt Ecclesiae utilissima ad suum fungendum munus adiumenta ? Neque enim reputare, nisi magno cum angore, possumus religiosarum familiarum recentem cladem ; quas quidem ad exterminandas finibus patriae haec una ratio valuit, avitae religionis in populo fautrices extitisse efficaces : non valuit ad retinendas, si minus ornandas ut oportebat, optimorum cogitatio meritorum, quae ab iis omni tempore essent in cives suos profecta. Ecquid tam contrarium iunctae cum Apostolica Sede amicitiae ac foederi, quam hac tanta iniuria et contumelia eos affectos esse, quibus nihil habet Ecclesia carius ? — Quin etiam ad ceteras id genus molestias ingens nuper cumulus accessit. Etenim certum accepimus circumferri edictum, quo Sodales illustris cuiusdam familiae et quidem ratae legibus, ab ipsis dioecesium Seminariis, quibus magna cum salute sacri ordinis praeesse diu consueverunt, abire

excedere iubentur. Huc scilicet evasit promissa religioni libertas, ut Episcopis iam non liceat, prout visum fuerit melius, institutioni prospicere sacrae iuventutis, iidemque in negotio tanti momenti ac ponderis cogantur adiutores ab se, quos semper experti sunt optimos, segregare.

Quamquam illud multo gravius est ministerio Apostolico iniectum vinculum. — Ipsa rei natura clamat, quod diximus, institutionem canonicam, praesertim si ad summum ecclesiastici ordinis gradum danda sit, non posse, salva maiestate religionis, cadere in quemquam, nisi qui pro moribus, ingenio, doctrina dignus tam celso munere videatur. Hac obstrictus sanctissima lege, Pontifex non omnes, quos respublica sibi designarit, continuo ad episcopatum promovendos putat; verum probe explorato qualis quisque sit, alios, quos repererit idoneos, assumit, alios, quos minus, relinquit scilicet: admonitamque de consilio suo rempublicam rogat, ut pro illis quidem legitime incepta perficere, his vero sufficere meliores velit. Huiusmodi consuetudinem Apostolica Sedes usque ad nostram memoriam tenuit sine offensione, quamdiu utriusque potestatis concordia stetit incolumis. Quid autem dudum respublica? Negat ius esse Pontifici repudiare quemquam ex iis, quos ipsa nominavisset; nominatos recipi promiscue vult omnes; propterea obstinat non ante sinere eos, qui probati sint Ecclesiae, canonice institui, quam qui respulsam ab ipsa tulerint, iidem probationem ferant. Iamvero usque eo extendere vim nominandi, ut facultas, concessu Pontificis facta reipublicae, nativum et sacrosanctum Ecclesiae ius elidat perscrutandi utrum qui nominati sint, digni sint, hoc profecto non est interpretari pactum, sed subvertere: contendere autem ut, si qui praetereantur, ne aliis quidem canonica institutio detur, huc recidit admodum, nullos velle posthac constitui Episcopos in Gallia.

Quod denique ad eam attinet conventionis partem, qua honestae clericorum sustentationi consultum est, num ipsam servat Respublica, quum Episcopis aliisque sacrorum administris, nulla habita quaestione aut iudicio, inauditis et indefensis, quod saepissime usuvenire nostis, legitimum victum, ad libidinem suam, detrahit? Atqui non foederis tantum hic lex, sed iustitiae perfringitur. Neque enim civitas in eo, quod istiusmodi alimenta ministrat, putanda est voluntate gratificari Ecclesiae, verum portionem, nec ita magnam, debiti exsolvere.

Aegre induximus animum, Venerabiles Fratres, haec memoratu aduituque tam tristia dicendo persequi. Nam moerorem, quem ex rebus Gallicis gravem patimur, etsi levari, communicando vobiscum, intelligebamus posse, maluissemus tamen silentio premere; etiam ob eam rem, ne tot pientissimis Ecclesiae filiis, quos in Gallia numeramus,

aegritudinis morsum querimonia communis Parentis exacueret. Verumtamen iura sanctissima Ecclesiae improbe violata, ac dignitas praesertim Apostolicae Sedis alieno notata crimine, prorsus a Nobis expostulationem iniuriarum publicam requirebant. Idque praestitimus, nullo cum acerbitatis sensu adversus quemquam, paterna certe cum voluntate erga gentem Gallicam; in qua quidem diligenda Nos, quod ceteroqui non potest esse dubium, Decessorum Nostrorum nulli concedimus.

Enimvero sperandum non est, fore ut institutarum contra Ecclesiam rerum cursus consistat. Quaedam his ipsis diebus eventa certissima fecere indicium, eos qui ad gubernacula sedent Reipublicae, sic esse in rem catholicam animatos, ut ultima sint brevi metuenda. — Omnino, dum Sedis Apostolicae documenta non obscure loquuntur, professionem christianae sapientiae amice posse cum Reipublicae forma consistere, ii contra affirmare velle videntur, Rempublicam, quali nunc utitur Gallia, eiusmodi esse naturae, ut nullum habere possit cum christiana religione commercium: id quod dupliciter Gallos calumniose petit, catholicos nimirum et cives. — At eveniant licet quantumvis aspera; nequaquam Nos aut imparatos offendent aut pavidos, quos Christi Domini illa voxet hortatio confirmat: *Si me persecuti sunt, et vos persequentur* (Io. XV, 20). *In mundo pressuram habebitis: sed confidite, ego vici mundum* (Io. XVI, 33). Interea tamen Nobiscum vos, Venerabiles Fratres, humilium instantia precum a Deo contendite, ut qui potest unus deducere unde velit impellere hominum voluntates, auspice Virgine Immaculata, pacem tranquillitatemque Ecclesiae suae benignus maturet.

Sed iam ad laetiora convertamus animos. — Primum de duobus Beatis coelitibus ad Sanctorum honores evehendis vestram, Venerabiles Fratres, gratum est sciscitari sententiam. Nimium quantum, hac misera tempestate, Sanctorum suffragiis opus est! nimium quantum exemplo magnarum virtutum! Spes igitur est ut duorum Beatorum nova in Sanctorum numerum cooptatio multum in utramque partem sit valitura. — Beati qui sint, iam nostis, Venerabiles Fratres: Alexander Sauli e Clericis Regularibus a Sancto Paulo, Episcopus primum Aleriae, dein Ticini; et Gerardus Maiella accensus e familia Alfonsiana; alter a Benedicto XIV, alter a Leone XIII inter coelites Beatos adscriptus. Horum Canonizationis causam cognosci Nos ac rite tractari iussimus. Quod autem nunc fieri oportet, de eorum vita, moribus, rebus gestis, prodigiis ad Nos, audientibus vobis, referri hoc ipso in loco, pro more, volumus.

Sequitur relatio Eminentissimi Procuratoris.—Relatione peracta SS.mus D. N. prosequitur:

Quae vita, qui mores fuerint B. Alexandri Sauli, quo studio pro Dei gloria animisque lucrandis flagraverit, ut Corsicae Apostolus sit appellatus, ex iis quae sunt exposita, Venerabiles Fratres, cumulatissime perspexistis. Quae vero de eodem ferebantur prodigia, diligentissimo iudicio sunt probata. Placetne igitur vobis ut ad Canonizationem eius solemni Ecclesiae ritu deveniamus ?

E.mi Cardinales sententiam proferunt. — Tum E.mus Relator relationem instituit de B. Gerardo Maiella; qua absoluta, SS.mus D. N. prosequitur:

Quae modo sunt vobis audita testantur abunde singularem fuisse in B. Gerardo Maiella integritatem morum, amplissimamque omnigenae virtutis laudem. Prodigia vero accessisse a Deo, omnino constat. Placetne vobis ut ad eius Canonizationem solemni ritu Ecclesiae deveniamus ?

Sententiis prolatis SS.mus D. N. concludit:

Vestras, Venerabiles Fratres, de proposito negotio sententias cognovisse placet.

Nunc vero, priusquam Episcoporum ordinem suppleamus, libet ad Armenos curas Nostras convertere. Cum enim in patriarchatu Ciliciensi Armeniorum successor dandus esset venerabili fratri Paulo Petro XI Emmanuelian, qui in pace Christi decesserat die XVIII Aprilis labentis anni, eius rei causa Constantinopolim Episcoporum Armenio ritu, ad legum praescripta, Synodus coacta est. Die quarto Augusti superioris, Patriarcham in demortui locum elegerunt venerabilem fratrem Paulum Sabbaghian Episcopum Alexandriae Aegypti, qui Petrus pro more vocatus est, nomine duodecimus. De tota re qui convenerant Episcopi Nos docuere per litteras; rogantes insuper ut evectum ab ipsis ad patriarchalem dignitatem, confirmare Nos Apostolica auctoritate vellemus. Idem postulat simulque sacri Pallii honorem, supplici libello, Patriarcha electus, edita fidei catholicae professione ex forma Urbaniana, adiectis praeterea quae a Concilio Vaticano decreta sunt. Venerabilis fratris Pauli Sabbaghian egregia in Sedem hanc Apostolicam voluntas et multarum ornamenta virtutum collegarum Episcoporum testimonio abunde laudantur. Is iam episcopalia munera rite administravit; pietate, prudentia, iustitia ac modestia nec non largitate, gravibusque muneribus nitide gestis opinionem et amorem suae gentis promeruit. His de causis, atque ex sententia sacri Consilii christiano nomini propagando Ecclesiarum negotiis orientalis ritus praepositi, tam eius quam Episcoporum preci-

bus annuendum censuimus. Itaque auctoritate omnipotentis Dei sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Nostra confirmamus et approbamus electionem seu postulationem a venerabilibus fratribus Armeniis Ciliciae factam de persona praedicti Pauli Sabbaghian, quem absolvimus a vinculo quo tenebatur Ecclesiae Alexandrinae ac transferimus ad Patriarchalem Ecclesiam Ciliciae Armeniorum, praeficientes eum Patriarcham et Pastorem eidem Patriarchali Ecclesiae, prout in decreto et schedula concistorialibus exprimetur, contrariis quibuscumque non obstantibus. In nomine Patris ✠ et Filii ✠ et Spiritus ✠ Sancti. Amen.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

(Contin. — V. pag. 353-366 di questo Vol.)

§ 6. Sentenza declaratoria.

La tela processuale, di cui abbiamo a lungo parlato, vuolsi osservare per la punizione di quei delitti che portano seco la privazione del beneficio *post iudicis sententiam*. Per la punizione poi di quei delitti a cui va annessa la detta privazione *ipso iure*, fa mestieri di una procedura più semplice; ed è qui il luogo di tenerne discorso.

Notammo a principio le precipue differenze che corrono fra l'una e l'altra specie di privazioni. Qui diciamo solamente che, per la privazione *ferendae sententiae*, occorre una sentenza *condannatoria;* per la privazione *latae sententiae*, basta una sentenza *declaratoria*. La prima riguarda la pena stessa, cioè la pena imposta dalla legge; ed il giudice sentenzia che il reo la merita. La seconda riguarda il fatto delittuoso, a cui va *ipso iure* annessa la pena; e si sentenzia che il fatto è avvenuto in persona del reo, il quale ha già incolta la pena dal punto stesso in cui compì quel fatto (V. Reiffenst. L. I, tit. II, § 10, n. 231).

Checchè dicano alcuni pochi, generalmente i DD. insegnano che anche per la privazione *latae sententiae* occorre la declaratoria giudiziale perchè il reo, sì nel foro esterno, come nello interno, debba subirne la pena. Lo si desume dal c. *Cum secundum*, 19, *de Haeret.* in 6, nel quale i beni degli eretici sono *ipso iure* confiscati; però i rei vengono disobbligati di consegnare al fisco da sè medesimi i loro beni; ed anzi se ne vieta la confisca prima della sentenza declaratoria del giudice. Da ciò i DD. deducono che per ogni altra pena esterna *la-*

tae sententiae, perchè debba avere effetto, richiedesi la prefata declaratoria. Così Laymann L. I, tr. 4, c. 15, n. 6; Navarro T. II, *Commend. de datis et promiss.* not. 31, n. 44; Sanchez *in Decal.* L. II, cap. 27, n. 7; Reiffenstuel l. c. n. 227 etc.

Ed eccone la ragione. Imperocchè la legge dev' essere ragionevole e moralmente possibile. Or non sarebbe tale se costringesse lo stesso reo alla esterna esecuzione di essa, costituendolo in pari tempo accusatore di sè, giudice ed esecutore (Reiffenstuel l. c. n. 228). E poi fa d' uopo considerare che se il reo vien privato *eo ipso* del dominio di una cosa, non viene privato similmente del possesso di questa. Perchè possa venir privato anche del possesso fa mestieri della sentenza declaratoria (Lessius L. II, *de Iustit. et Iur.* c. 29, n. 64).

Quanto però al foro di coscienza, se n' eccettuano alcuni casi, nei quali la legge stessa priva il reo di qualche cosa, senza bisogno di veruna dichiarazione. Così il Tridentino (sess. 23, c. 1 *de ref.)* priva i parroci, indebitamente assenti dalla cura, dei frutti del beneficio, colla clausola " nec tuta conscientia, alia enim declaratione non secuta, retinere posse. „ — Così pure la Estrav. *Ambitiosae* infligge ai prelati inferiori, che alienano senza le debite solennità i beni dei proprii beneficii, la privazione di questi *ipso facto*, colla clausola: " illaque absque declaratione aliqua vacare censeatur. „ — Così ancora la Costit. di S. Pio V *Ex proximo* condanna alla perdita dei frutti del proprio beneficio il chierico che non recita le ore canoniche, la quale privazione fu dichiarata da Alessandro VII di obbligo " ante sententiam declaratoriam iudicis „ (V. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, pag. 94).

Il processo adunque per la sentenza declaratoria è diretto a constatare il fatto delittuoso, al quale va annessa la privazione del beneficio *ipso iure*. Ecco intanto come cotal processo va ordinato:

a) Avuta cognizione del fatto ed accertatolo con processo inquisitivo, devesi citare il reo a presentarsi in giudizio per sentire la sua sentenza declaratoria. E basta una sola citazione. " Cum enim (dice il Monacelli, parlando della scomunica *ob clerici percussionem)* agatur de excommunicatione a iure data unica monitio est competens et canonica pro declaratione, nec requiritur trina „ *(Form.* Par. III, tit. I, n. 4).

b) Questa citazione dev' essere perentoria, vale a dire colla minaccia che, non presentandosi il reo fra un congruo tempo, lo si dichiarerà incorso nella pena (Monacelli *l. c.).*

c) Ed è così necessaria la detta citazione, che senza di essa la sentenza declaratoria sarebbe nulla: " Hanc vero unicam monitionem si iudex omitteret, declaratoria esset nulla *per text. in cap. cum secundum de haeret. in 6* „ — dice il cit. Monacelli l. c. n., 5.

d) Se n' eccettua il caso, quando il fatto delittuoso sia notorio, giacchè allora non v' ha bisogno nè di citazione nè di processo (Fagnan. in cap. *Non potest*, n. 13 segg.; Monacelli l. c. n. 6).

e) Presentatosi il reo in giudizio, gli si contesta il fatto delittuoso e gli si dà facoltà di difendersi, come nei processi condannatorii.

f) Seguono le prove della difesa, o con testimoni o con documenti, che si dovranno chiarire giuridicamente.

g) Dopo che il procuratore del fisco ne avrà presa conoscenza, si stabilisce il giorno della discussione, e poi si emanerà la sentenza declaratoria della incorsa pena.

h) Gli effetti di tal sentenza si estendono fino al giorno in cui s' incorse la pena della privazione, coll' obbligo della restituzione dei frutti, come si disse altrove (Vol. XIV pag. 121); vale a dire fino al giorno, in cui si commise il delitto, colpito *ipso iure* colla detta pena.

i) Il reo fra dieci giorni può appellare dalla detta sentenza; e tale appello ne sospende la esecuzione, giacchè vale in *definitivo et in suspensivo* (Barbosa in cap. 13 de Appell., n. 5).

l) Tranne però se trattasi di cosa notoria, giusta il cap. 13, *de Appell.* nel quale sta detto: " Si vero publicus est et notorius (excessus) appellationis obtentu non permittas quin eos excommunicatos denuncies, ipsosque facias sicut excommunicatos cautius evitari. „ — Questo capo tratta della scomunica *latae sententiae;* ma può applicarsi altresì anche alle privazioni incorse *ipso iure.*

Sono queste le norme assegnate dai DD. per la sentenza declaratoria, quando siasi incorsa *ipso facto* la privazione de' beneficii. — Com' è chiaro, cotal sentenza richiede anche un processo, benchè più semplice e spedito. Essendone però eccettuati i casi notorii, il più delle volte non sarà necessario il processo, essendo di per sè notorii molti de' delitti cui va annessa la privazione del beneficio. Così sono notorii per lo più, *la omessa pubblicazione della resignazione — la forma non osservata nella collazione delle parrocchie — il non essere promosso* infra annum *al sacerdozio pel conseguito beneficio parrocchiale* ecc. ecc. Quando però la notorietà sia dubbia, è necessario che si proceda colla citazione del reo; e facendo questi eccezioni, si vada innanzi secondo le norme stabilite, per evitare il pericolo di nullità.

Ecco quello che vuolsi tener presente dal giudice ecclesiastico perchè la sentenza della decadenza da un beneficio sia validamente e lecitamente proferita.

APPENDICE

Della rimozione economica dal beneficio.

Abbiamo procurato di chiarire i capi del diritto che puniscono un chierico colla privazione del benefizio; ed abbiamo inoltre indicate le norme pratiche e facili onde debbono essere condotti i processi per tali privazioni. Accade però talvolta che un parroco, anche senza offendere i predetti capi del diritto, si renda incompatibile a qualche cura; e invece di promuovere la salvezza del proprio gregge, é causa della sua rovina. Accade pure che con tutta la diligenza ed il buon volere del Vescovo, il processo non può compiersi colle norme prescritte, per speciali e gravi circostanze di luoghi e di persone. Non vi ha nessun rimedio per ovviare a tali insuperabili difficoltà?

Trattasi qui dei supremi interessi delle anime; del procurare cioè la loro salvezza eterna: il rimedio quindi ci dev' essere, e ci è. — Ed è appunto *la rimozione economica dal beneficio.*

Con questo rimedio bastano anche ragioni diverse da quelle sancite dal diritto per la privazione del beneficio medesimo, e si può sorvolare su molte parti del processo canonico nella ipotesi che sia moralmente impossibile mandarlo a compimento. — Esaminiamolo qui con accuratezza.

La rimozione economica dal beneficio si ha quando per gravi ragioni di bene comune si allontana il beneficiato dal beneficio posseduto, trasferendolo ad un altro beneficio; ovvero assegnandogli una qualche pensione.

Le cause gravi per tale rimozione sono per lo più quando o per l' imperizia, o per l' agire imprudente del beneficiato, o per le abituali mancanze ai suoi doveri eccita disprezzo e malvolere contro di sè, sì che il popolo in gran parte rifugga da lui, e non voglia più avvalersi dei suoi officii. Insomma quando ha luogo l' *odium malae plebis;* onde il suo ministero, lungi di essere proficuo, torni dannoso. Non è necessario perciò che egli si faccia reo di gravi delitti, quando si avvera il danno del popolo.

In siffatti casi fa d' uopo rimuoverlo dalla cura o temporaneamente, se ci sia speranza di emenda; o in perpetuo, quando non si può sperar nulla di bene. Se la rimozione è temporanea, gli si fa conservare la prebenda, ma sostituendo a spese di lui un amministratore, o economo. Se poi è perpetua, gli si assegna un altro beneficio, ovvero una pensione, ed il primo beneficio si provvede in persona di un altro. La qualità del nuovo beneficio o della pensione da assegnargli, può es-

sere proporzionata alla colpa maggiore o minore che egli abbia avuta nel rendersi incompatibile col primo beneficio. E però, se non vi ebbe colpa veruna, deve avere un beneficio od una pensione equivalente; in caso opposto, potrà essere minore.

Per fare tutto ciò è mestieri che precedano le ammonizioni canoniche. Poi dovrà redigersi il processo quando può menarsi a compimento. Ma se gravi ostacoli lo impediscano, basterà che si raccolgano le prove o della imperizia, o della imprudenza, o della negligenza del beneficiato ed anche dell'*odium malae plebis* contro di lui. Le prove possono essere pure testimoniali, conservandosi il secreto sul nome dei testi.

Quello che abbiamo detto ha fondamento nel diritto, ed è insegnato da' DD.; e finalmente è avvalorato da molte risoluzioni delle Sacre Congregazioni Romane.

Quanto al trasferimento ad un altro beneficio, ecco come stabilisce il c. *Quaesitum est*, 5, *De rerum permutatione:* " Si Episcopus causam inspexerit necessariam, licite poterit de uno loco ad alium transferre personas (beneficiatas), ut quae uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere. „ E si noti che il detto capo non riconosce nel Vescovo la facoltà di trasferire il beneficiato da un luogo ad un altro; però, soggiunge, che quando vi sia vera necessità, può farlo. La necessità dunque rende lecito al Vescovo ciò che altrimenti non gli sarebbe consentito.

Circa poi l'odio della mala plebe così parla il c. *Nisi cum*, 10, *De renunciatione:* " Propter malitiam autem plebis cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare, quando plebis adeo durae cervicis existit ut proficere nequeat apud ipsam, sed propter eius duritiam, quo magis satagit eo magis iusto iudicio deficere permittatur. „ — Dove non si parla di alcuna colpa del prelato; ma solo della malizia della plebe, di dura cervice, che non profitta del ministero di lui. E nondimeno *cogitur interdum praelatus ab ipsius regimine declinare.*

Ed ecco come commentano i DD. siffatti testi del dritto:

Reiffenstuel (L. III, tit. 19, n. 38) dice: " Episcopus potest etiam cogere clericum ad permutandum cum alio beneficium, si nempe gravis id causa postulet, vel quia beneficiatus minus est idoneus ad praestanda munera beneficii ipsius, vel in hoc loco etc. „ — E più appresso, n. 39: " Procedit doctrina, etiamsi causa absque culpa beneficiarii eveniat, v. gr. exurgat gravis aversio et odium populi adversus parochum, ita ut huius verba nihil amplius fructificent, populus divina contemnat, vel scandalum nascatur etc.... Ratio est, quia bonum publicum debet praeferri privato, can. *Scias*, 39, caus. 7, q. 1, ibi: *Nam plurimorum utilitas unius utilitati aut voluntati praeferenda est;* et ad

extinguendum scandalum atque pro bono pacis relaxanda sunt iuris praecepta, c. *Si forte*, 36, dist. 63 etc.... Intellige si alia via succurri non possit, enim vero quamdiu alia via iuvandi restat, v. g. posset succurri malo per assignationem coadiutoris, non posset beneficiarius invitus cogi ad permutandum... Porro si alia ratione malum tolli nequit, aequum est ut illi, qui absque culpa sua beneficium pinguius dimittit, assignetur pensio, vel alia compensatio. „

Engel (L. I, tit. 7, n. 3) così parla del trasferimento forzato nei Vescovi e negli altri beneficiati minori: " Invitus autem Episcopus regulariter transferri non debet, nisi id exigeret Ecclesiae utilitas vel necessitas, cum ius suum nemini sine culpa aut causa publica auferendum sit. Privatos tamen clericos, qui tantam cum suis praebendis coniunctionem non habent, nec inter eos aliquod spirituale matrimonium contrahitur, ex faciliori causa possunt per Episcopum etiam inviti de uno loco in alium transferri, ut qui uni loco minus sunt utiles, alibi se valeant utilius exercere. „ — E più appresso n. 4: " Translationem debere fieri *ex iusta causa*... Referuntur autem iustae cusae ad duo capita, scilicet *utilitatis*, si ex translatione vel universali vel particulari Ecclesiae maior fructus eveniat: et *necessitatis*, si v. g. ex persecutione hostili, vel alia causa, aliquis in propria ecclesia commorari tuto non possit. „

Il Parisio (*De resignatione benef.* L. III, quest. 18, n. 12 seq.) dice che per giusta causa un beneficiato può venir costretto non solo a permutare il suo beneficio, ma sì ancora a resignarlo: " Ex causa quis potest cogi ad resignandum beneficium quod obtinet... Item ex causa quis cogitur ad permutandum beneficia... et est communis opinio omnium Doctorum. „

L'Abate *(Panormitanus)* insegna (L. III Decretal. *De rer. permutat.* in c. *Quaesitum* n. 7 seqq.): " Sed quaeritur, numquid Episcopus potest permutare etiam beneficiato invito? Io. And. ponit hic unum solum verbum, in quo sentit, quod non. Nam super verbo *personas* supplet *volentes:* tamen nihil allegat. Sed contra eum facit textus, in quantum dat Episcopo facultatem transferendi personas de loco ad locum, et nullam mentionem facit de consensu partium. Ad idem notabile dictum Innocentii in c. *nisi*, de *renunc.*, ubi dicit quod si scandalum imminet ecclesiae propter persecutionem praelati, potest talis praelatus licite privari per superiorem, licet ipse non sit in culpa huius persecutionis scandali, sed propter bonum publicum toleranda est talis privatio, dato tamen illi bono cambio... Quod satis placet, si aliter non potest ecclesiae consuli saltem per dationem coadiutoris. „ — Ed aggiunge che ciò può farsi quand' anche il beneficio sia di giuspatronato, nel quale caso deve richiedersi il consenso dei patroni; e quan-

d' anche questi lo ricusino, trattandosi della necessità della chiesa, il beneficiato può sempre rimuoversi : " Poterunt inutiles privari, et per novam electionem, seu collationem providebitur de dignis, velint nolint eligentes vel habentes conferre beneficia. „

Il Leurenio sul medesimo argomento così scrive *(For. Benef.* Vol. III, qu. 867) : " Potest quis etiam invitus ac contradicens auctoritate Episcopi compelli ad permutandum suum beneficium, ubi id Ecclesiae necessitas postulat, puta quia in sua ecclesia non proficit ob scandalum, persecutionem, similemve causam, aut inutilis est. Azorius p. 2. l. 7. c. 30, q. 5, qui tamen id ipsum limitat, ita ut non sufficiat ad hanc compulsionem quod unus eorum sit magis utilis ecclesiae quam alter, sed requiratur ut unus sit inutilis, alter utilis. Distinguit vero Ventriglia *to.* 2, *annot.* 4, § 2, *n.* 47, ut procedat, si necessitati ecclesiae subveniri nequeat, dando tali inutili beneficiato coadiutorem ; tunc enim ait, compelli eum posse ad permutandum, etiamsi dicta necessitas ecclesiae proveniat absque eius culpa, eo quod praevaleat tunc utilitas publica. „

Così pure il De Negris *De vacatione benefic.* lib. 2, c. 2, n. 16) : " Populi odium... attendi opertet ad hoc ut coacta abdicatio, privationi aequivalens, imponatur parocho. „

Ed il Belletto *(Disquis. clerical.* p. I, § 15, n. 19) : " Parochum populo exosum, ita ut grave immineat scandalum si manebit in paroecia, de qua est provisus, potest etiam invitum Episcopus compellere ad permutandum, vel alia via illum exinde amovere. „

Fra i recenti, giova allegare l' Aichner, il quale insegna *(Comp. Iur. eccles.* ed. 7, pag. 769) : " *Oeconomica remotio* ex duplici causa fieri potest ; nempe ex imperitia et inidoneitate parochi ad parochiam, uti par est, regendam, vel ex gravi odio et aversione plebis, praesertim quando ea sit parochi agendi ratio quae non aedificationem sed in ecclesiae destructionem et fidelium scandalum convertatur... Decreta remotione perpetua, parocho aliud beneficium v. g. per modum permutationis vel translationis conferendum est et quidem aequivalentis reditus si remotus parochus fuerit sine culpa, vel saltem non valde culpabilis. „

Ed il D' Annibale *(Summ. T. M.* P. III, n. 61, nota 51) : " Licet Episcopo, etiam tamquam delegato Sedis Apostolicae, improbis (parochis) vicarium ad tempus deputare : licet et imperitis coadiutorem adiungere, vel (ex causa necessaria) reservata his (imperitis) *parte fructuum pro sufficienti corum victu* (Bened. XIV, C. Ad militantis, § 12), ad aliam parochiam transferre ; puta si in sua parochia scandalum praebeant, vel eos mala plebs oderit. „

Che poi per tali remozioni economiche possa talvolta farsi a meno

del processo formale fu ammesso nella causa *Bergomen*, trattata dalla S. C. del Conc. il 12 agosto 1865 *in fol.*, in cui si legge: " Non officit in remotione defectus formalis processus, cum de poena irroganda non agatur, sed de simplici remedio afferendo scandalis et inimicitiarum periculis „; e lo si prova da molte cause trattate presso la S. C. del Conc., come vedremo nel prossimo fascicolo.

(Continua)

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

15.

Se i religiosi secolarizzati ed i professi di voti semplici possano eleggersi la sepoltura.

E certo che i religiosi di voti solenni, i quali dimorano nel chiostro, non possono eleggersi la sepoltura. Possono nondimeno eleggersela i religiosi di voti solenni secolarizzati? Possono eleggersela i professi di voti semplici?

È una doppia quistione codesta non toccata ancora, per quanto sappiamo, da' DD; benchè di cosa ovvia e molto pratica. Fa d' uopo risolverla coi principii generali.

Innanzi tutto è bene ricordare che ciascuno ha facoltà di eleggersi la sepoltura in qualsivoglia chiesa, anche esente e fuori la propria parrocchia; purchè sia chiesa tumulante, vale a dire che abbia il diritto di tumulare i cadaveri, benchè oggigiorno alla chiesa sia surrogato il pubblico cimitero.

Lo si prova dal c. 1 *de Sepulturis*, dove sta detto: " Nulli negamus propriam eligere sepulturam et alienam. „ E per tutta ragione si allega l' esempio di G. C. colle parole: " Dominus enim et Magister alienam elegit ut propriam. „ Così pure il c. *Is qui*, 3, *de Sepulturis* in 6.

Il diritto però ne eccettua parecchi, fra i quali i religiosi di voti solenni. Eccone le parole nel c. *Religiosi*, 5, *de Sepult.* in 6: " Religiosi, nisi a propriis monasteriis adeo forsitan sint remoti, quod ad ea cum moriuntur commode portari non possint, nequeunt, (cum velle vel nolle non habeant) sibi eligere sepulturam; sed sunt apud sua monasteria tumulandi. „ La ragione adunque, ed è bene notarlo, per

cui si nega ai religiosi cotal diritto, si è che essi non hanno il *velle* ed il *nolle;* ma tutta la volontà propria sottomisero al beneplacito dei superiori.

Però il luogo cit. del diritto ha la clausola *nisi a propriis monasteriis adeo forsitan sint remoti, quod ad ea cum moriuntur commode portari non possint.* E da questa clausola i DD. deducono che, morendo un religioso fuori del chiostro in luogo donde non possa comodamente trasportarsene il cadavere nel cimitero claustrale, in tal caso il detto religioso può eleggersi la sepoltura, non estendendosi a questo caso il divieto. Così il Silvestro v. *Sepultura*, q. 6; il Sanchez *Mor.* lib. 6, c. 14, n. 3; il Pirhing in L. III, tit. 28, n. 22.

Si ascolti quest' ultimo, l. c.: " Licet *Franc. c. l. n. 3*, et alii quidam putent quod religiosus etiamsi moriatur in loco remoto a monasterio, non possit sibi eligere sepulturam, quia etiam tunc caret proprio velle ac voluntate; contrarium verius est.... idque satis aperte colligitur ex *cit. c. ult. h. t. in* 6., ubi prohibitioni illi ne religiosi sibi eligant sepulturam, adiicitur haec exceptio: *Nisi a propriis monasteriis adeo sint remoti, ut ad ea, cum moriuntur, commode portari non possint:* ergo per contrarium sensum, tum possunt sibi eligere sepulturam, quia tunc ipsum ius tribuit religiosis talem licentiam, nam, ut ait *Glossa ibid. v. commode*, ratione distantiae, difficultatis, seu incommoditatis, interdum permittitur quod alioquin non permitteretur. „ — E quest' autore l. c. conferma tale insegnamento da un altro luogo del diritto, dal c. *Nimis*, 16, *de Excessu praelator.*, nel quale si condannano quei chierici che costringono a portare nella propria chiesa i cadaveri dei religiosi morti fuori del chiostro, benchè altrove abbiano essi scelta la sepoltura. Ecco le parole del cit. capo: " Fratres ipsorum defunctos apud ecclesias suas clerici compellunt sepeliri et eorum exequias celebrari, et si quis decedentium fratrum alibi quam in suis ecclesiis eligat sepulturam, funus primo ad ecclesias suas deferri cogunt, ut oblatio suis usibus cedat. „ — Nel quale testo si suppone che i religiosi morti altrove abbiano il diritto di scegliersi la sepoltura.

I DD. eccettuano dal divieto di eleggere la propria sepoltura anche quei religiosi, quei prelati e quei superiori che possono esercitare il *velle* ed il *nolle*, come sono i novizii, i generali dell' ordine, gli abbati non esenti. Così l' Abbate in c. de *Uxore*, 7, *de Sepult.* n. 5; Rodriguez *eod. cap.* n. 10; Pirhing. l. c. n. 24; Reiffeustuel, L. III, tit. 28, n. 42 et 43, il quale prova ciò: " Argumento a sensu contrario desumpto; quia nempe in multis *velle* et *nolle* habent, utpote nulli subiecti, nisi quemadmodum alii clerici saeculares dicuntur subiecti Papae et Episcopo. „

Lo stesso, secondo il Pirhing, l. c. vuolsi dire dei religiosi promossi al vescovado, i quali hanno il *velle* ed il *nolle*, e però possono eleggersi la sepoltura. Vuolsi tuttavia osservare, sì quanto ai Vescovi, come quanto agli altri prelati, che se smettono il vescovado o la prelatura, non varrà la elezione della sepoltura fatta quando poteano farla: " Quod si praelatus, dice il Pirhing *l. c.*, elegit sibi sepulturam, sed postea praelaturae renunciet, vel ab ea deponatur, non in loco electo sed in monasterio est sepeliendus; quia inspicitur tempus mortis ad discernendum, an quis sit habilis ad eligendam sepulturam: at tempore mortis non erat ille abbas, sed tantum monachus professus, nec habebat *velle* et *nolle*. „

Premessi questi principii e quest' insegnamenti de' DD., possiamo con facilità sciogliere i dubbii proposti.

E quanto ai religiosi di voti solenni secolarizzati, fa d' uopo distinguere i secolarizzati in perpetuo da' secolarizzati *ad tempus*.

I religiosi secolarizzati in perpetuo si sono in tutto separati dall' ordine; e però hanno riacquistato il *velle* ed il *nolle*. È vero che essi hanno l' obbligo di osservare i voti *in substantialibus*, ed il voto di obbedienza devono esercitarlo verso il proprio Ordinario; ma appunto perchè cotal voto deve osservarsi non nella sua pienezza, ma solo nella sostanza, non può estendersi ad ogni cosa, ma solo a quelle che gli vengono ingiunte dall' Ordinario. Ecco le parole del rescritto di secolarizzazione: " Obedientiae et iurisdictioni Ordinarii, in cuius dioecesi vel territorio ipsum immorari contigerit, omnimode subsit, in vim etiam solemnis obedientiae voti. „ Egli perciò deve sottostare in tutto alla obbedienza ed alla giurisdizione dell' Ordinario come gli altri ecclesiastici, e deve sottostarvi altresì pel voto di obbedienza emesso in religione. Sicchè egli deve la detta obbedienza al l' Ordinario per due titoli: per titolo di sudditanza come gli altri chierici e per titolo di religione, adempiendo così la sostanza del voto. La sostanza dunque del voto di obbedienza è nel prestare, per virtù anche di religione, quella obbedienza che deve al proprio Vescovo ogni ecclesiastico.

Di qui viene che il Vescovo se può imporre precetti in virtù di santa obbedienza al religioso secolarizzato, e può irritare indirettamente i voti fatti da lui, non può però irritare direttamente i detti voti; giacchè il religioso sottopose tutta la sua volontà alla volontà dei superiori monastici, fino a che sarebbe stato sotto la loro dipendenza; non già quando sarebbe sciolto da tale dipendenza, vivendo in mezzo al secolo (V. *Mon. Eccl.* pag. 367 di questo Vol.).

Applicando ciò al caso nostro, dobbiamo dedurre che il religioso secolarizzato in perpetuo può bene eleggere la sua sepoltura in qual-

sivoglia chiesa tumulante, essendo egli in tal caso nell' esercizio del *velle* e del *nolle*.

E che dire poi del religioso secolarizzato *ad tempus?* Può questi eleggersi la sepoltura? — Cotal religioso non è separato dall' Ordine; dipende ancora da esso, e solo temporaneamente ne vive lontano. Egli perciò, quanto all' Ordine ed ai superiori monastici, è privo ancora del *velle et nolle*. Per questo vale ciò che insegnano i DD. del religioso che muore fuori del chiostro, il cui cadavere se può comodamente trasportarsi ad un prossimo convento dell' ordine, prima di morire non ha facoltà di eleggersi altra sepoltura; se poi muore in luogo lontano, da non potersi fare il sopraddetto trasporto, in tal caso può eleggersi altra sepoltura.

Passiamo ora ad esaminare se questo diritto compete ai professi di voti semplici. Di cotali professi ve ne ha due classi: altri appartengono ad ordini religiosi di voti solenni nei quali, in virtù del decreto di Pio IX *Neminem latet* del 19 mar. 1857, alla professione perpetua di voti solenni devono premettere quella temporanea di voti semplici; altri appartengono ad istituti di voti semplici, in cui fanno la professione dei detti voti o temporanea o perpetua.

I professi di voti semplici, a qualunque di queste due classi appartengono, non sono privi del *velle* e del *nolle* quanto al voto semplice di obbedienza, il quale consiste solo nell' obbligarsi ad obbedire ai superiori sempre che essi comandano, conformemente alla regola, in virtù di questo voto. Così il Suarez Tom. XV, lib. II *de Relig.*, cap. 13, n. 4 e 5; il Bouix *De iure Regular.* Par. I, Sect. III, cap. 4; e noi stessi *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 188 e pag. di questo Vol., dove dimostrammo che per tal ragione i superiori non possono irritare direttamente i voti di cotali professi, potendo ben farlo coi professi di voti solenni.

Donde ricavasi che i professi di voti semplici, qualunque siano, non hanno divieto dal diritto, in virtù della professione che emettono, di eleggersi la sepoltura, potendo solo avere cotal divieto dalle costituzioni del proprio istituto, ovvero dal superiore, il quale può fare precetti a' sudditi in virtù di santa obbedienza, purchè però conformi alle dette costituzioni (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 7 sg.).

16.

Circa l' alienare o il commutare titoli al portatore di enti ecclesiastici

Il capitolo di B. ha varii titoli al portatore, sui quali gravano pesi da adempire. Volendo alienarli o cambiarli o convertirli in altri titoli, ha bisogno della venia Apostolica? E se fa ciò senza la detta venia, coglie qualche censura?

È questa una questione di attualità che merita ponderazione. Altro è *alienare;* altro *cambiare;* altro *convertire* i titoli al portatore.

Alienare è quando si vogliono adibire i detti titoli ad altro uso, privandosi così di quel cespite.

Cambiare è quando il danaro da un fondo si vuol collocare ad altro fondo (p. e. dal consolidato dello stato al credito fondiario ecc. o perchè il nuovo fondo sia più stabile, o perchè renda di più.

Convertire è quando, superato in commercio il valore nominale dei titoli, il Governo o il proprietario del fondo, sul quale il danaro era investito, invita i creditori a cambiare quei titoli con altri di rendita minore, in caso opposto restituisce loro il capitale nominale.

Ora queste operazioni possono farsi senza venia Apostolica?

La S. Sede ha oggidì adottata la massima che l' investimento del danaro, sopra qualche fondo pubblico, equivale, quanto agli effetti canonici, alla proprietà stabile; soprattutto perchè oggidì, stante la triste condizione de' tempi, o non è possibile, ovvero è molto pericoloso, agli enti morali ed ecclesiastici l' acquisto di beni stabili.

Lo si prova dalla seguente risposta della S. Penitenzieria Il Vescovo di Conversano domandò se fosse lecito invertire il danaro di luoghi pii sul credito fondiario, il quale soleva mutuare i capitali a coloro altresì che aveano fatto illecito acquisto di beni ecclesiastici. La S. Penitenzieria il dì 25 gennaro 1888 *(Mon. Eccl.* Vol. V, Par. II. p. 128) rispose:

" S. Pœnitentiaria venerabili in Christo Patri Episcopo Oratori ad praemissa respondet: Attentis omnibus tollerari posse, servatis de cetero servandis; idest:

" 1.° Personae ecclesiasticae se abstineant a qualibet negotiatione praedictarum *obligationum*, et praesertim ab omni contractu, qui speciem habeat, ut vulgo dicitur *di giuochi di borsa.*

" 2.° Administratores autem locorum piorum curent ut hi tituli in loco tuto caute custodiantur.

" 3.° Ne commutentur in alios titulos absque gravi necessitate et de consensu Ordinarii, eiusque et administratorum onerata conscientia.

" 4.° Ne alienentur inconsulta sancta Sede, quando ad eam recurrendi tempus suppetat. „

Lo si prova altresì dalla prassi delle sacre Congregazioni Romane specie di quella de' VV. e RR.

Da questa massima si vuol raccogliere:

a) Che quando si hanno capitali da investire secondo i sacri canoni in beni stabili (come pei legati perpetui, per le doti monastiche, pei patrimonii dei chierici, per le offerte di composizioni, pei beni capitolari ecc.) il danaro non si può collocare sopra fondi non stabili, come nelle casse di risparmio o in quelle di conto corrente; ma deve investirsi sopra fondi garantiti da ipoteca o dal Governo, o appartenenti ad istituti di credito di prima categoria e che a giudizio di persone competenti presentino solida garanzia di stabilità (1).

b) Le cartelle al portatore, rappresentanti i capitali, devono custodirsi gelosamente e sotto triplice chiave; e non è lecito darle in pegno, o fare con esse altri contratti, molto meno poi usarli a giuochi di borse (2).

c) Rappresentando le dette cartelle i beni stabili, è vietato cambiarli con altri titoli, tranne solo quando il fondo, al quale appartengono, minacci rovina, ovvero quando altra grave necessità lo richiegga.

d) Molto più poi è vietato di alienarli.

e) Benchè le dette cartelle siano in sè beni mobili, pur sono mobili preziosi che *servando servari possunt*; e però vanno sotto la sanzione della Estrav. *Ambitiosae*, la quale commina la scomunica *nemini reservata* a tutti coloro che fanno atti di alienazione sui detti beni, senza venia apostolica.

f) Perciò coglie la detta scomunica chi, senza autorità della S. Sede, 1.° vende le dette cartelle 2.° le dà in pegno 3.° vi fa sopra qualche contratto da metterle in pericolo — 4.° o le cambia con altri titoli, quando vi sia tempo di ricorrere alla S. Sede.

È vero che nel cit. decreto della S. Penit. si permette di cambiare i titoli per grave necessità col solo consenso del Vescovo; ma la S.

---

(1) È regola di prudenza non affidar tutto il capitale ad un sol fondo, il quale (come oggidì suole accadere) può venir meno quando meno si crede: fa d'uopo invece collocare la proprietà sopra fondi diversi, da non doversi perdere tutta od in gran parte se qualche fondo andasse in fallimento.

(2) È saggia avvertenza, per la custodia dei detti titoli, che i numeri di ciascuna cartella siano segnati in apposita nota e questa custodita in altro luogo, pel caso o d'incendio o di furto; affinchè si abbia modo come reclamare o per la rinnovazione o per la restituzione dei titoli perduti.

C. de' VV. e RR. suol richiedere la venia apostolica anche pei detti cambiamenti, tranne solo pei casi urgenti, nei quali fa d'uopo poi tenerne intesa la S. Sede. — E ciò è giusto e secondo il diritto. Imperocchè, come pel cambiamento di beni stabili o di mobili preziosi (nel che vi è alienazione e nuovo acquisto), la Estr. *Ambitiosae* richiede la venia pontificia, così pure la si deve richiedere per la vendita ed il rinvestimento delle cartelle al portatore.

Da quanto fin qui abbiamo esposto puossi raccogliere la soluzione del nostro caso. Il capitolo di B. ha dunque bisogno della venia pontificia sotto pena della scomunica *nemini reservata*, sì per *alienare*, sì per *cambiare* e sì per *convertire* i proprii titoli al portatore, tranne solo se trattisi di necessità urgente, da non potersi prima chiedere la detta venia, e coll'obbligo di tenerne avvisata la S. Sede, perchè possa convalidare (1) le operazioni fatte per necessità.

QUESITI

con brevissime risposte.

84. *Di una festa di precetto per consuetudine.*

D. In M. *ab immemorabili* si celebra il 16 di luglio la festa della SS. Vergine del Carmine, il quale giorno si ha dal popolo come festivo, giacchè tutti sentono la messa e si astengono dalle opere servili. Un parroco novello ha creduto di trasferire la detta festa alla Domenica prossima, disobbligando i filiani dal ritenere come festivo il 16 luglio. Si chiede: 1.° Dovea considerarsi come giorno di precetto in quel luogo il dì del Carmine, stante la consuetudine? — 2.° Poteva il parroco trasferire ad altro giorno la festa e disobbligare i filiani dal ritenere come festivo quel giorno?

R. La consuetudine popolare può ben rendere precettiva una pratica di mera devozione. Oltre però agli altri requisiti, occorre qui nel popolo l'animo di obbligarsi, pur sapendo non vi essere quest'obbligo. Per conoscere poi l'animo di obbligarsi devono considerarsi bene le circostanze; " nempe (dice S. Alfonso L I, n. 108, IV) si consuetudo costanter observetur, et cum non levi incommodo: si transgressores puniantur: si ita sentiant communiter homines pii. „ Con questi criterii può giudicarsi se in M. la consuetudine abbia resa obbligatoria e precettiva la festa del Carmine.

Al 2.° Il parroco ha fatto male trasportando alla prossima Domenica quella festa. Se ha inteso di trasferirne l'officio e la messa, occorreva la venia della

---

(1) Abbiamo detto *convalidare*; giacchè tutti i contratti concernenti alienazione, condannati dalla Estrav. *Ambitiosae*, sono da questa dichiarati nulli; e però non han vigore prima che la S. Sede non li abbia sanati.

S. C. dei Riti. Se poi ha voluto trasportare la sola esteriore solennità, non poteva farlo da sè senza il permesso del Vescovo; ed il Vescovo non può dare simili permessi per motivi leggieri (S. R. C. 16 iun. 1893 ad 9., *in Goana*, n. 3804).

Ma nel caso vi era la consuetudine generale in quel luogo di ritenere come festivo il detto giorno; ora il parroco non poteva da sè giudicare della detta consuetudine, e molto meno toglierla: ciò, quando il dubbio è positivo, non sarebbe neanco nelle attribuzioni del Vescovo, il quale avrebbe dovuto esporre il caso al S. Officio e chiedere, se necessaria, la dispensa.— Il parroco di M.ha dunque l'obbligo di restituire la festa del Carmine al giorno proprio, ovvero di ottenerne venia dall' autorità competente.

85. *Circa le messe fondate nelle chiese.*

D. Quali si debbono dire messe fondate nelle chiese, di cui parla il decreto ultimo della S. C. del Concilio *Ut debita*, 11 maggio 1904? Queste messe possono farsi celebrare da altri collo stipendio secondo la tassa diocesana, ritenendone il di più il parroco o il cappellano?

R. Ecco l' art. 15°. del cit decreto: " Denique quod spectat missas beneficiis adnexas, quoties aliis sacerdotibus celebrandae traduntur, E.mi Patres declarant ac statuunt, eleemosynam non aliam esse debere quam synodalem loci in quo beneficia erecta sunt. — Pro missis vero in paroeciis aliisque ecclesiis fundatis, elemosynam, quae tribuitur, non aliam esse debere quam quae in fundatione vel in successivo reductionis indulto reperitur in perpetuum taxata, salvis tamen semper iuribus, si quae sint, legitime recognitis sive pro fabricis ecclesiarum, sive pro earum rectoribus, iuxta declarationes a S. C. exhibitas *in Monacen.* 25 Iulii 1875 et *Hildesien.* 21 Ianuarii 1897. „

Donde si raccoglie:

a) Che pei soli beneficii rimane l' antico diritto all' investito di far celebrare le messe da altri con stipendio minore.

b) Lo stipendio però da darsi ad altri dev' essere non minore della tassa sinodale del luogo dov' è fondato il beneficio, non già del luogo dove trovasi il sacerdote che celebra.

c) Per le messe fondate nelle parrocchie o nelle altre chiese, dovendovi far celebrare da altri le dette messe, deve darsi senz' alcuna diminuzione la elemosina stabilita o dalle tavole di fondazione o da qualche legittima riduzione.

d) Se n' eccettua per queste ultime il caso quando le dette messe siano state assegnate al parroco come congrua parrocchiale; ovvero quando o dalle tavole di fondazione o da legittima consuetudine dallo stipendio si dia qualche cosa ai ministri ed agl' inservienti della chiesa (i quali non abbiano altro compenso dalle loro fatiche), indipendentemente dalla celebrazione delle messe.

Ma quali si dicono *messe fondate nelle chiese?* Tutte quelle il cui obbligo è perpetuo, e non sono erette in titolo per autorità del Vescovo; onde si distinguono dai beneficii. Ecco come parla il Ferraris (v. *Beneficium*, art. I, n. 9 et 10): " Primum requisitum est quod beneficium ecclesiasticum Episcopi auctoritate sit erectum... Et per hoc, si quis in aliqua ecclesia certas

missas vel etiam anniversaria sub competenti stipendio in perpetuum fundaverit, aut etiam capellaniam, nisi approbatio Episcopi accesserit, non erit beneficium ecclesiasticum, sed solummodo pium legatum, et quia talis capellania seu tale legatum caret erectione seu institutione Ordinarii, erit quid laicale et temporale. „ — Abbiamo detto: *non sono erette in titolo per autorità del Vescovo*; vale a dire non hanno decreto di erezione; giacchè anche pei semplici legati perpetui, cioè per le messe fondate, in forza della bolla *Nuper*, vi è bisogno della venia del Vescovo (V. nostre *Consultaz. Canon.* Vol. II, p. 13).

Per queste messe fondate, come s'è visto, chi le celebra deve avere *tutto* lo stipendio fissato per ciascuna messa.

86. *Che fare quando non si trovino sacerdoti che celebrino le messe fondate col proprio stipendio?*

D. In qualche chiesa di N. è costume che, non trovando il parroco sacerdoti che celebrino le messe fondate quotidiane a L. 51 per mese, fa celebrare in parrocchia le sole messe festive con L. 5 di stipendio (tassa sinodale), commettendo altrove la celebrazione delle altre messe col resto della somma mensuale. Può approvarsi tale usanza?

R. Questa usanza è illegittima: 1.° Perchè le messe fondate in una chiesa non possono, senza venia Apostolica, celebrarsi altrove — 2.° Perchè, dopo il decreto *Ut debita*, 11 magg. 1904, per le messe fondate non si può diminuire di propria autorità lo stipendio per alcune ed accrescerlo per altre.

Ma come dovrà farsi se non si trovano sacerdoti che vogliano celebrare in quella chiesa collo stipendio fissato nelle tavole di fondazione? Fa d'uopo ricorrere alla S. Sede, o per un'equa riduzione, ovvero per la concessione che le messe possano celebrarsi altrove anche con minore stipendio elevandosi questo un po' per le messe domenicali, che si celebrerebbero in chiesa propria.

87. *Circa le messe di cappellanie da celebrarsi* ubique.

D. Caio sacerdote ha ereditata una cappellania laicale di messe per tutto l'anno, da celebrarsi *ubique*. Si chiede: 1.° Può accettare altre applicazioni con maggiore stipendio, commettendo ad altri le messe della propria cappellania? — 2.° Può commettere ad altri le messe della propria cappellania con minore stipendio, corrispondente però alla tassa diocesana dove si celebrano?

R. Al 1.° Crediamo che sì; giacchè il divieto di accettare messe più di quelle che si possono celebrare nel tempo determinato è solo di chi ha messe manuali o *ad instar* delle manuali, non di chi ha l'obbligo di messe beneficiali o di cappellanie. Manuali poi sono quelle che si accettano o si chiedono da pii benefattori o da chi ha l'obbligo di qualche legato anche perpetuo ma senza designazione di chiese o di altare. *Ad instar* delle manuali sono le messe beneficiali o di cappellanie fondate in qualche chiesa, che si possono soddisfare per mezzo di altri. Quando di queste messe, cedute dai benefattori, dai legatarii, da'rettori di chiese, dai cappellani, o dai beneficiati se ne ha a bastanza, non è lecito chiederne o accettarne altre. Ma questo divieto non tocca i legatarii stessi, i rettori di chiese, i cappellan

o i beneficiati. Questi possono celebrar le messe o da sè, o anche, se le tavole di fondazione non si oppongono, cederle ad altri. Ecco come di costoro parla il cit. decreto al n. 5.°: " Qui exuberantem missarum numerum habent, de quibus sibi liceat libere disponere (quin fundatorum vel oblatorum voluntati quoad tempus et locum celebrationum missarum detrahatur), posse eas tribuere praeterquam proprio Ordinario aut S Sedi, sacerdotibus quoque sibi benevisis, dummodo certo ac personaliter sibi notis et omni exceptione maioribus. „

Al 2.° Ma il titolare di una cappellania senza designazione di chiese o di altari può cedere ad altri le messe con minore stipendio? Crediamo parimente che sì. Siamo infatti qui *in odiosis* e fa d' uopo di stretta interpretazione. In forza dell' art 15.° si permette che le messe beneficiali si cedano con minore stipendio, secondo però la tassa sinodale del luogo del beneficio. Una sola eccezione si fa per le messe fondate in qualche chiesa che devono cedersi senz' alcuna diminuzione di stipendio. Non si parla delle messe di cappellanie *ubique* o di legati perpetui parimente *ubique* : per queste non è mutata l' antica disciplina, che permetteva dare ad altri le messe colla tassa diocesana, anche del luogo del celebrante.

Nè fa ostacolo ciò che si prescrive nell' art. 9.° che la elemosina non si deve separare dalla celebrazione della messa, ma deve darsi al celebrante *ex integro et in specie sua.* Imperocchè qui non si parla della *quantità* della elemosina, ma della sola *qualità*; che cioè non si devono dar libri od altra merce ma la sola elemosina stabilita per la messa. E che non si parli delle quantità lo si dimostra 1.° dalle prime parole dell' articolo : *iuxta ea quae in superiore articulo constituta sunt*, nel quale art. precedente si vieta di dar libri o giornali per messe — 2.° dalle altre parole : *elemosynam, iuxta sequentes articulos propriam... esse tradendam* : or negli articoli seguenti si stabilisce la *quantità della elemosina* secondo innanzi abbiamo visto — 3°. dalle altre parole più chiare : *neque in alias res commutari aut imminui*, con cui si manifesta lo scopo vero dell' articolo.

È chiaro adunque che da ciò nulla si può dedurre contro la nostra interpretazione.

CRONACA RELIGIOSA

(30 Novembre 1904).

Concistoro Segreto. — Il dì 14 Novembre 1904 la Santità di N. S. Pio Papa X ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto, nel quale l' E.mo e R.mo Signor Cardinal Sanminiatelli Zabarella, terminato l' officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata trasmetterla all'E.mo e R.mo

signor Card. Mathieu. Quindi, dopo aver pronunziata un' allocuzione; ha provvisto le seguenti Chiese:

Chiesa Patriarcale di Cilicia degli Armeni, per Mons. Paolo Sabbaghian, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Alessandria; il quale, secondo il costume, ha assunto il nome di Paolo Pietro XII.

Chiesa Metropolitana di Valenza, per Mons. Bernardino Nozaleda y Villa, dei Predicatori, già Arcivescovo di Manila.

Chiesa Metropolitana di Conza, cui è unita l' Amministrazione perpetua della Cattedrale di Campagna, per Mons. Nicola Piccirilli, traslato dalla Sede Metropolitana di Santa Severina.

Chiesa Arcivescovile di Lucca, per Mons. Benedetto Lorenzelli, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Sardi.

Chiesa titolare Arcivescovile di Stauropoli, per Mons. Guido Maria Conforti, traslato dalla Sede Metropolitana di Ravenna.

Chiesa titolare Arcivescovile di Calcedonia, per Mons. Antonio Ayres de Gonvea, Commissario Generale della Bolla Crociata nel Portogallo, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Betsaida.

Chiesa Metropolitana di Ravenna, per Mons. Pasquale Morganti, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Bobbio.

Chiesa Metropolitana di Palermo, per Mons. Alessandro Lualdi, di Milano, dottore in filosofia, sacra teologia e diritto canonico, Prelato Domestico di Sua Santità, in Roma Rettore del Seminario dei Ss. Ambrogio e Carlo, Professore nei Pontificii Seminarii Vaticano e Leoniano, Socio delle Accademie romana di S. Tommaso e teologica di Milano.

Chiesa titolare Arcivescovile di Damiata, per Mons. Edoardo Carlo Gastone, conte e libero barone Pottick de Pettenegg, diocesano di Lubiana, dottore in filosofia, sacra teologia e diritto canonico, Protonotario Apostolico ad *instar participantium*, Prelato Domestico di Sua Santità, Referendario della Segnatura Papale di giustizia, Consigliere intimo di S. M. Cesarea Apostolica, Commendatore e Grande Capitolare dell' Ordine Teutonico.

Chiesa Cattedrale di Arezzo, per Mons. Giovanni Volpi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Dionisiade.

Chiesa Cattedrale di Salamanca, per Mons. Francesco Saverio Valdes y Noriega, dei Romitani di S Agostino, traslato dalla Sede Cattedrale Jaca.

Chiesa Cattedrale di Victoria, per Mons. Giuseppe Cadena y Eleta, traslato dalla sede Cattedrale di Segovia.

Chiesa Cattedrale di San Giacomo di Caporerde, per Mons Antonio Montinho, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Argo e dalla Prelatura di Mozambico.

Chiesa Cattedrale di Segovia, per Mons. Giuliano Miranda y Bistner, traslato dalla sede Cattedrale di Astorga

Chiesa Cattedrale di Fossombrone, per Mons. Achille Quadrozzi, di Veroli, dottore in sacra teologia e in ambe le leggi, Canonico Parroco ed Abate Mitrato di S Erasmo, Esaminatore prosinodale e Convisitatore, Professore di teologia dogmatica e morale nel Seminario diocesano e nella Badia cisterciense di Casamari, Direttore spirituale delle Suore di carità e delle

Figlie di Maria, Canonico onorario delle Cattedrali di Veroli, Foligno ed Atina.

Chiesa Cattedrale di Pesaro, pel R. P. Paolo Marco Tei, dei Minori cappuccini, arcidiocesano di Lucca, lettore di filosofia e sacra teologia, ex-Provinciale e Definitore Generale nel suo Ordine, Predicatore Apostolico, Consultore della Sacra Congregazione dei Riti, Visitatore Apostolico di Roma e distretto.

Chiesa Cattedrale di Bobbio, pel R. D. Carlo Castelli, arcidiocesano di Milano, Vicario foraneo e Proposito Parroco di Busto Arsizio.

Chiesa Cattedrale di Badajoz, pel R. D. Felice Soto y Mancera, della stessa diocesi, Uditore della Rota di Madrid.

Chiesa Cattedrale di Oviedo, pel R. D. Francesco Batzan y Urniza, diocesano di Pamplona, dottore in sacra teologia e licenziato in diritto canonico, Arcidiacono e Vicario Generale di Ciudad Real.

Chiesa Cattedrale di Jaca, pel R. D. Antonino Lopez y Pelaez, diocesano di Astorga, dottore in ambe le leggi, Canonico Penitenziere della Metropolitana e Vicario Generale di Burgos.

Chiesa Cattedrale di Astorga, pel R. D. Giuliano de Diego y Alcolea, diocesano di Siguenza, dottore in sacra teologia e in diritto canonico, Arcidiacono della Cattedrale di Madrid e Segretario dell' Arcivescovado di Valladolid.

Chiesa Cattedrale di Orense, pel R. D. Eustachio Ilundain y Esteban, diocesano di Pamplona, in Segovia Canonico Arciprete della Cattedrale e Rettore del seminario.

Chiesa titolare Vescovile di Siene (*Assuan*), per Mons. Francesco Ferreira da Sylva, Prelato Ordinario di Monzambico.

Chiesa titolare Vescovile di Carpasia, pel R. D. Emanuele Rivera, di Queretaro, dottore in diritto civile, Canonico della Cattedrale e Vicario Generale, deputato Coadiutore con successione di Mons. Raffaele Camacho, Vescovo di Queretaro, nel Messico.

Chiesa titolare Vescovile di Famagosta, pel R. D. Giovanni Mauri, di Milano, dottore in lettere, filosofia e sacra teologia, Canonico onorario della Metropolitana, Esaminatore sinodale, Professore di storia ecclesiastica nel Seminario Maggiore, deputato Ausiliare dell' E.mo e R.mo Sig. Card. Andrea Carlo Ferrari, Arcivescovo di Milano.

Chiesa titolare Vescovile di Proconneso, per Mons. Giovanni Nepomuceno Wenlich, diocesano di Königgrätz, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, in Olmütz. Prevosto del Capitolo Metropolitano, Esaminatore prosinodale e Vicario Generale, deputato Ausiliare di Mons. Francesco Salesio Bauer, Arcivescovo di Olmütz.

Chiesa titolare Vescovile di Magido, pel R. D. Lodovico Szmrecsàngi, diocesano di Cassovia, in Agria Canonico della Metropolitana, Direttore della Cancelleria Arcivescovile ed Abate titolare della SS. Trinità, deputato Ausiliare di Mons. Giuseppe Samassa, Arcivescovo di Agria.

Chiesa titolare Vescovile di Callipoli, per Mons. Carlo Wisnar, arcidiocesano di Olmütz, dottore in sacra teologia, Canonico della Metropolitana di

Olmütz, Cameriere d'onore di Sua Santità, deputato altro Ausiliare di Mons. Francesco Salesio Bauer, Arcivescovo di Olmütz.

Chiesa titolare Vescovile di Nissa, pel R. D. Giovanni Battista Arista, della Congregazione dell'Oratorio, diocesano di Acireale, Preposito e Rettore del Collegio di S. Michele, deputato Ausiliare di Mons. Gerlando Genuardi, Vescovo di Acireale.

Quindi il Santo Padre ha pubblicata la provvista, già fatta per Breve, delle segnenti altre Chiese:

Chiesa Patriarcale di Venezia, per Mons. Aristide Cavallari, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Filadelfia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pelusio, per Mons. Teodoro Kohn, traslato dalla Sede Metropolitana di Olmütz.

Chiesa titolare Arcivescovile di Seleucia d'Isauria, per Mons. Edoardo Gilpin Bagshawe, della Congregazione nell'Oratorio, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Ipepa.

Chiesa Metropolitana di Olmütz, per Mons. Francesco Salesio Bauer, promosso dalla Sede Cattedrale di Brünn.

Chiesa titolare Arcivescovile di Teodosiopoli, per Mons. Simone Aichner, promosso dalla Sede Cattedrale di Bressanone.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sebaste, per Mons. Giovanni Cagliero, dei Salesiani, Vicario Apostolico della Patagonia settentrionale, promosso dalla Chiesa titolare Vescovile di Magido.

Chiesa titolare Arcivescovile di Bostra, per Mons. Martino Garcia y Alcocer, dei Minori, già Vescovo di Cebù.

Chiesa Metropolitana di Milwauckee, per Mons. Sebastiano Mesmer, promosso della Chiesa Cattedrale di Green Bay.

Chiesa di S. Giovanni di Terra Nuova, elevata ad Arcivescovile da Sua Santità, per Mons. Michele Howley, Vescovo della stessa Sede.

Chiesa titolare Arcivescovile di Salamina, per Mons. Domenico Jacquet, dei Minori conventuali, promosso dalla Sede Cattedrale di Jassy.

Chiesa Metropolitana di Urbino, pel R. P. Giovanni Maria Giuseppe Santarelli, dei Minori, diocesano di Assisi, dottore in filosofia e in sacra teologia, già Segretario generale del suo Ordine e Definitore generale.

Chiesa Metropolitana di Naxos, per Mons. Filippo Camassei, di Roma, dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi, Prelato Domestico di Sua Santità, Rettore del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda.

Chiesa Arcivescovile di Kerkuk, di rito caldeo, pel R. D. Teodoro Messaich, dello stesso rito, già alunno del Pontificio Collegio Urbano di Propaganda.

Chiesa titolare Arcivescovile di Serre, pel R. D. Giovanni Battista Castro, di Caracas, dottore in sacra teologia, in patria Decano della Metropolitana e Vicario Generale, deputato Coadiutore con successione di Mons. Crispolo Uzcátegui, Arcivescovo di Caracas o S. Giacomo di Venezuela (ora è succeduto).

Chiesa titolare Arcivescovile di Metimna, pel R. D. Adolfo Alessandro Nouel, arcidiocesano di San Domingo, dottore in filosofia e licenziato in sacra teologia, Canonico onorario della Metropolitana di san Domingo, deputato Coa-

diutore con successione di Mons. Ferdinando Antonio Arturo de Merino, Arcivescovo di San Domingo.

Chiesa titolare Arcivescovile di Mira, per Mons. Francesco Ragonesi, di Viterbo, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in filosofia, in sacra teologia ed in ambe le leggi, Delegato Apostolico ed Inviato straordinario in Colombia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirene, per Mons. Aurelio Briante, dei Minori, Vicario e Delegato Apostolico in Egitto.

Chiesa titolare Arcivescovile di Palmira, pel R. P. Ambrogio Agius, della Congregazione Benedettina Cassinese della primitiva osservanza, diocesano di Malta, Delegato Apostolico Straordinario nelle isole Filippine.

Chiesa Cattedrale di Jassy, per Mons. Nicola Giuseppe Camilli, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Tomi.

Chiesa Cattedrale a S. Giorgio, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Nilo Mac Neil, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Nilopoli.

Chiesa Cattedrale dei Marsi, per Mons. Francesco Giacci, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Nissa.

Chiesa Cattedrale di Neosolio, per Mons. Volfango Radnai, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile d'Europo.

Chiesa Cattedrale di Scepusio, per Mons. Alessandro Paroy, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Carpasia.

Chiesa Cattedrale di Cesena, pel R. D. Giovanni Cazzani, diocesano di Pavia, dottore in lettere, filosofia e sacra teologia, Rettore e Professore di letteratura italiana e latina nel Seminario di Pavia.

Chiesa Cattedrale di Treviso, pel R. P. Andrea Giacinto Longhin, dei Minori cappuccini, diocesano di Padova, Maestro in sacra teologia, Ministro Provinciale di Venezia, ivi Esaminatore prosinodale.

Chiesa Cattedrale di Bressanone, per Mons. Giuseppe Altenweisel, arcidiocesano di Salisburgo, dottore in filosofia e sacra teologia, Prelato Domestico di Sua Santità, Professore di teologia nella Università di Salisburgo.

Chiesa Cattedrale di Trento, pel R. D. Celestino Endrici, della stessa diocesi, dottore in filosofia e in sacra teologia in Trento Esaminatore prosinodale e Professore di teologia morale nel Seminario maggiore.

Chiesa Cattedrale di Magonza, pel R. D. Giorgio Enrico Kirstein, di Magonza, dottore in sacra teologia, Canonico della Cattedrale e Rettore del Seminario maggiore.

Chiesa Cattedrale di Brünn, pel R. D. Carlo conte Huyn, di Brünn, dottore in filosofia, sacra teologia e dritto canonico, Parroco di Biharovic.

Chiesa Cattedrale di Ploko, per R. D. Apollinare Wnukowski, diocesano di Luccoria e Zytomiers, dottore in sacra teologia, in Zytomiers Canonico Prelato Custode della Cattedrale e Rettore nel Seminario.

Chiesa Cattedrale di Tiraspol, pel R. D. Giuseppe Kessler, della stessa diocesi, dottore in sacra teologia, in Tiraspol Canonico della Cattedrale e Rettore del Seminario.

Chiesa Cattedrale di Southwark, pel R. D. Pietro Amigo, di Gibilterra, Vicario Generale di Soutwhark.

Chiesa Cattedrale di Kerry, pel R D. Giovanni Mangan, Parroco di Keumare ed Arcidiacono di Kerry.

Chiesa Cattedrale di Killaloe, pel R. D. Michele Fogarty, dottore in sacra teologia, Vicepresidente del Collegio di Maynooth.

Chiesa Cattedrale di Huànuco, nel Perù, pel R. P. Pietro Paolo Drinot y Pierola, della Congregazione dei Sacri Cuori, arcidiocesano di Lima.

Chiesa Cattedrale di Chachapoyas, nel Perù, pel R. P. Giuseppe Giacomo Irala, dei Minori, diocesano di Ayacucho, Amministratore Apostolico della stessa diocesi di Chachapoyas.

Chiesa Cattedrale di Huaraz, nel Perù, pel R. P. Mariano Holguin, dei Minori, diocesano di Arequipa, Commissario e Definitore Generale nel suo Ordine.

Chiesa Cattedrale di S. Giuseppe di Costarica, pel R. D. Giovonni Gaspare Stork, della Congregazione della Missione, dottore in sacra teologia, Rettore del Seminario di S. Giuseppe di Costarica.

Chiesa Cattedrale di S. Marta, in Colombia, pel R. P. Francesco Simon y Rodenas, dei Minori Cappuccini, diocesano di Orihuela, Custode Provinciale del suo Ordine in Colombia e Provicario Capitolare della diocesi di S. Marta,

Chiesa Cattedrale di Curityba, nel Brasile, pel R. D. Duarte Leopoldo da Silva, diocesano di S. Paolo, ivi Canonico della Cattedrale e Parroco di S. Cecilia.

Chiesa Cattedrale di Cienfuegos, nell' isola di Cuba, pel R. P. Antonio Aurelio Torres y Sanz, dei Carmelitani scalzi, di Avana, ivi Rettore del Collegio di S. Filippo e Consigliere della Curia vescovile.

Chiesa Cattedrale di Coimbatore, pel R. D. Agostino Kroy, diocesano di Poitiers, del Seminario delle Missioni estere di Parigi. Missionario in Coimbatore.

Chiesa Cattedrale di Malacca, pel R D. Emilio Barillon, diocesano di Chartres, del Seminario delle Missioni estere di Parigi, Vicesuperiore del Seminario dell' Immacolata Concezione.

Chiesa Cattedrale di Green Bay, per Mons. Giuseppe Fox, Prelato Domestico di Sua Santità, Amministratore della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Manchester, pel R. D. Giovanni Delaney, arcidiocesano di Boston, Esaminatore sinodale e Cancelliere vescovile in Boston.

Chiesa Cattedrale di Allahabad, pel R. P. Petronio Francesco Gramigna, dei Minori cappuccini, diocesano d' Imola, Missionario Apostolico.

Chiesa Cattedrale di Natchitoches, pel R. D. Cornelio Van de Ven, arcidiocesano di Nuova Orleans, Vicario foraneo e Consultore arcivescovile.

Chiesa Cattedrale di Helena, pel R. D. Giovanni Patrizio Carroll, dottore in sacra teologia, Rettore del Seminario e Consultore arcidiocesano in Dubuque.

Chiesa Cattedrale di Nagpur, pel R. P. Maria Stefano Bonaventura, dei Missionari di S. Francesco di Sales di Annecy, diocesano di Annecy, Amministratore della diocesi di Nagpur.

Chiesa Cattedrale di Leavenworth, pel R. D. Tommaso Sillis, arcidiocesano di San Luigi, Vicario Generale di Leavenworth.

Chiesa Cattedrale di Columbus, pel R. D. Giacomo Giuseppe Hartley, della stessa diocesi, ivi Missionario e Parroco del SS. Nome di Gesù.

Chiesa Cattedrale di Fall-River, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Guglielmo Nang, di Baden, dottore in sacra teologia, in Providende Cancelliere vescovile, Esaminatore sinodale e Parroco di S. Edoardo.

Chiesa Cattedrale di Great-Falls, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. Mattia Lenihan, arcidiocesano di Dubuque, Missionario Apostolico.

Chiesa Cattedrale di Idiette, recentemente eretta da Sua Santità, per Mons. Giuseppe Alfredo Archambeault, arcidiocesano di Montrèal, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, dottore in sacra teologia ed in diritto canonico, Vicerettore dell' Università di Laval e Superiore delle Suore della Provvidenza.

Chiesa Cattedrale di Maria-Ormense, recentemente eretta da Sua Santità, pel R. D. David Giuseppe Scollard, diocesano di Peterborough, Rettore della Missione di North Bay.

Chiese unite di Belgrado e Semendria, pel R. D. Giovanni Battista Krapac, arcidiocesano di Zagabria, dottore in diritto canonico, Esaminatore prosinodale, Canonico Decano ed Arcidiacono della Metropolitana, deputato Ausiliare di Mons. Giorgio Posilovio, Arcivescovo di Zagabria.

Chiesa titolare Vescovile di Titopoli, pel R. P. Domenico Marengo, dei Predicatori, Parroco di S. Pietro in Galata a Costantinopoli, deputato Coadiutore con successione di Mons. Andrea Policarpo Timoni, Arcivescovo di Smirne (ora è succeduto).

Chiesa titolare Vescovile di Milopotamo, pel R. D. Giacomo Davis, Vicario Generale di Davenport, deputato Coadiutore con successione di Mons Enrico Cosgrove, Vescovo di Davenport.

Chiesa titolare Vescovile di Arca, per Mons. Alfredo dei conti Peri Morosini, di Lugano, dottore in lettere, in filosofia, in sacra teologia e in ambe le leggi, Cameriere segreto soprannumerario di Sua Santità, deputato Amministratore Apostolico della diocesi di Lugano.

Chiesa titolare Vescovile di Samo, per Mons. Giorgio Waschanski, Protonotario Apostolico *ad instar participantium*, Canonico, del Capitolo di Bautzen ed Amministratore della Prefettura della Lusazia, deputato Vicario Apostolico di Sassonia.

Chiesa titolare Vescovile di Tabuna, pel R. D. Isidoro Klaus, diocesano di Basilea, del Seminario delle Missioni africane di Lione, ivi Professore di teologia dommatica, deputato Vicario Apostolico della Costa d' Oro.

Chiesa titolare Vescovile di Tenaro, pel R P. Fabiano Laudi, dei Minori, diocesano di Fiesole, deputato Vicario Apostolico di Hu-pè occiduo settentrionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Tignica, pel R. P. Armengaudio Coll, della Congregazione dei Missionarii Figli del C. I. di Maria, diocesano di Urgel, deputato Vicario Apostolico di Fernando Póa, in Africa.

Chiesa titolare Vescovile di Teremuti, pel R. P. Vittore Doucerè, della Società di Maria, diocesano di Saint Brieuc, deputato Vicario Apostolico delle Isole Ebridi, in Oceania.

Chiesa titolare Vescovile di Dugga, pel R. P. Enrico Delalle, degli Oblati di Maria Immacolata, diocesano di Nancy, dottore in filosofia e sacra teologia, deputato Vicario Apostolico di Natal.

Chiesa titolare Vescovile di Ipepa, pel R. P. Agostino Henninghaus, della Società del Verbo Divino, diocesano di Paderborn, Decano di Ien-chanfu e Let-chanfu, deputato Vicario Apostolico dello Scian-Tom meridionale, in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Eumenia, pel R. P. Guglielmo Miller, degli Oblati di M. I., arcidiocesano di Cashel, deputato Vicario Apostolico del Transvaal.

Chiesa titolare Vescovile di Tipasa, pel R. P. Armando Olier, della Società di Maria, diocesano di Rodez, deputato Coadiutore con successione di Mons. Amando Lamaze, Vicario Apostolico dell' Oceania Centrale.

Chiesa titolare Vescovile di Sitifi, pel R. P. Giorgio Eich, dei Picpusiani, diocesano di Treviri, deputato Coadiutore con successione di Mons. Giuseppe Maria Verdier, Vicario Apostolico di Tahiti.

Chiesa titolare Vescovile di Alicarnasso, pel R. P. Giuseppe Cecchini, dell' Ordine dei Predicatori, arcidiocesano di Lucca, Maestro in sacra teologia, Rettore della Basilica Pontificia di Pompei, Arciprete e Prelato Ordinario di Altamura ed Acquaviva delle fonti.

Chiesa titolare Vescovile di Benda, pel R. D. Paolo Schirò, di rito greco, arcidiocesano di Monreale, deputato Vescovo Ordinante degli Italo-Greci di Sicilia.

Chiesa titolare Vescovile di Amicle, per Mons. Patrizio Feuton, Vicario Generale di Westminster, deputato Ausiliare di Mons. Francesco Bourne, Arcivescovo di Westminster.

Chiesa titolare Vescovile di Temiscira, pel R. D. Tommaso Cusàch, di Nuova York, deputato Ausiliare di Mons. Giovanni Farley, Arcivescovo di Nuova York.

Chiesa titolare Vescovile di Rodiopoli, pel R. D. Vincenzo Palunko, diocesano di Ragusa, Vicario Generale ed Arcidiacono della Metropolitana in Vrhbosna, deputato Ausiliare di Mons. Filippo Francesco Nakic, Vescovo di Spalato e Macarska.

Chiesa titolare Vescovile di Filadelfia, per Mons. Guglielmo Giles, di Londra, Prelato Domestico di Sua Santità, dottore in sacra teologia, Rettore del Collegio Inglese in Roma.

Chiesa titolare Vescovile di Archelaide, pel R. D. Ercolano Marini, dottore in sacra teologia, Canonico Priore della Cattedrale di Terni, Vicario Generale dell' Arcidiocesi di Spoleto.

Quindi gli E.mi Respighi e Vives, a ciò delegati dagli E.mi Manara e Casanas, hanno postulato il Sacro Pallio per le Chiese di *Ancona*, testè elevata ad Arcivescovile, e *Barcellona*, che ora gode di questo privilegio. Si è fatta poi la postulazione del Sacro Pallio per la Chiesa Patriarcale di *Venezia* dal R.mo Mons. Giovanni Bressan, Procuratore del Patriarca; per le Chiese Metropolitane o Arcivescovili di *Valenza*, *Conza*, *Lucca*, *Ravenna*, *Olmitz*, *Milwanhe*, *S. Giovanni di Terra nuova*, *Palermo*, *Urbino* e *Nanos* recentemente provviste; per le Chiese Metropolitane di *S. Luigi*, *Smirne* e

Cincinnati, in cui sono succeduti per coadiutore gli attuali Arcivescovi; non che per la Chiesa Cattedrale di *Arezzo* che gode di questo privilegio. Il nuovo Arcivescovo di *Caracas* ebbe già il Sacro Pallio *extra Concistorium* per benigna disposizione del Santo Padre.

Finalmente, aperte le porte dell' Aula Concistoriale ed introdotti gli Orientali residenti in Roma, il R.mo Mons. Pasquale Rubian, Arcivescovo di Amasea e Procuratore del nuovo Patriarca armeno, a mezzo di un Avvocato Concistoriale, ha fatto la postulazione del Sacro Pallio. Avendo annuito il Santo Padre, lo stesso Procuratore ha reso le dovute grazie a nome del Patriarca e degli Armeni cattolici.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni — Il 3 sp. nella Chiesa dei Crociferi a Roma il Supremo Tribunale della S. C. dei Riti procedè alla ricognizione delle Sacre Reliquie del Ven. Gaspare del Bufalo, che sarà beatificato nel prossimo mese. Furono ritrovate intatte; ed all' atto rituale assistevano illustri personaggi, ed una rappresentanza delle Suore Adoratrici del Preziosissimo Sangue colla loro Superiora generale.

Il giorno 8 sp. nel Palazzo Apostolico Vaticano si tenne la Congr. Ordinaria Rotale dei S. Riti, nella quali gli E.mi Cardinali han giudicato: Intorno la validità dei processi, costruiti per le cause di beatificazioni delle Ven. Teresa di S. Agostino e compagne, carmelitane scalze: del Ven. Antonio Gianelli, Vesc. di Bobbio, e fondatore delle Figlie di M.ª SS.ª dell' Orto: del Ven. Francesco di Montmoreney-Laval, primo Vesc. di Quebec: sopra un miracolo operato per intercess. del Ven. Claudio de La Colombiere, gesuita: sopra alcuni miracoli, operati per intercess. della Ven. Maddalena, Sofia Barat: intorno la validità o le inquisizioni fatte dai rispettivi Ordinarii in quanto al culto non prestato ai Venerabili Girolamo Hermosilla, Vesc. Miletopolitano, Vic. Apost. del Tonchino orientale, Valentino Berrio-Ochoa, Vesc. di Centuria, Vic. Apost. del Tonchino centrale, e Pietro Amato, missionario, tutti dell' Ord. dei Predicatori, ed a Giuseppe Khang, Indigeno, uccisi in odio alla fede; e finalmente intorno la validità ed al rilievo dei processi Apostolici, costruiti sulla fama di santità, sull' eroismo delle virtù, e dei miracoli della Ven. Giovanna Antida Thouret, fondatrice dell' Istituto delle Suore di Carità.

Pellegrinaggio romano. — Domenica 16. u. s. ebbe luogo un pellegrinaggio romano alla Badia di Grottaferrata. Vi accorsero tutt' i Comitati, le Associazioni cattoliche le Pie Unioni maschili e femminili con a capo l'E.mo Cassetta che pontificò, e parecchi Prelati. Un eloquente discorso pronunziò l' Abate Pellegrini: erano circa mille persone.

Necrologio — Sono morti: Mons. Donnini Vesc. di Arezzo; Mons. Braulione Orney Vicanco, Vescovo di Pinaz del Rio nell' isola di Cuba; Monsignor O' Collaghan, Arciv. tit. di Nicosia; Mons. Bianchi Vesc. tit. di Lampsaco. Sono morti pure: il principe di Piedimonte Onorato dell' Aquila di Aragona; i Generali italiani Marchese Afan di Rivera ed Ottolenghi; Paul de Cassagnac, direttore del giorn. Autorité; Ludovico Bosdari, letterato italiano, e Gaspare Serpet, rinomato compositore di musica in Francia.

CRONACHETTA POLITICA

— Dal teatro della guerra nell' Estremo Oriente non si hanno notizie di battaglie importanti, ma di attacchi parziali delle due potenze belligeranti con successi di poco rilievo dell' una e l' altra parte. Port-Arthur resiste ancora, causa di considerevoli perdite ai giapponesi, che accanitamente continuano a bombardare la piazza forte. La flotta del Baltico è partita per concentrarsi alle altre navi che trovansi verso la Manciuria. Passando per Hull incontrarono una flottiglia di barche da pesca inglesi, e scambiandole per nemici tirarono alcuni colpi di cannone, uccidendo due marinai. Il governo inglese ha chiesto soddisfazione al russo che ha mostrato rammarico per l' incidente ed ha promessa una indennità. La vertenza sarà composta dietro una inchiesta dal Tribunale arbitrale dell' Aia.

— Profonda impressione in Francia ha prodotta la seduta parlamentar sulle interpellanze relative all' esercito. Il deputato Guyot de Villaneuve ha fatta una requisitoria energica e documentata contro il ministro della guerra, dimostrando che l' onore e la grandezza dell' esercito sono compromessi, poichè il gen. Andrè ha organizzato uno spionaggio col gran Consiglio della Massoneria per la promozione degli ufficiali ascritti alla setta, preferendoli ai più meritevoli. Il deputato Syveton percosse il ministro nell' aula stessa: avvenne grave tumulto, ma con tutto ciò con pochi voti fu approvato l' ordine di fiducia al governo!

— Le elezioni politiche in Italia son risultate in maggioranza pei ministeriali: in più gran numero pei moderati dell' opposizione, ed in minoranza sono riusciti eletti i radicali ed i repubblicani.

— Il Consiglio presidenziale di 476 membri di tutti gli Stati dell' Unione Nord Americana ha eletto con grandissima maggioranza Roosevelt a presidente pel periodo del 1905-1909. Egli finora aveva continuata la presidenza di Mac-Kingley, che fu ucciso da un anarchico nel 1901. Prenderà possesso nel Marzo p. v. 1905.

— Il Dottor Quintana, che succede alla presidenza della Repubblica Argentina, ha esposto il programma del suo governo, che avrà per base la lealtà e la giustizia. Egli studierà i mezzi per provvedere al miglioramento dell' amministrazione pubblica, dell' immigrazione, e per prevenire gli scioperi. Il nuovo ministero comprende Castilla per l' interno, Larreta per l' estero, e Terry per le finanze.

— Il Re di Grecia è stato a Parigi per visitare Loubet: il Re Pietro di Serbia a Sofia, ove fu ricevuto cordialmente dal Principe Ferdinando.

— Il 18 u. s. fu inaugurata a Berlino la statua equestre, eretta in memoria dell' Imperatore Federico col Museo a lui intitolato. L' Imperatore Guglielmo pronunziò un bellissimo ed importante discorso.

— Pel dissesto finanziario in cui versa il Municipio di Roma, e per le esigenze delle spese da farsi il Sindaco Colonna e tutto il Consiglio Capitolino si è dimesso.

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

I.

Circa il culto della B. V. Madre della Misericordia (volgarmente de Pellevoisin), *l' approvazione dello scapolare e della confraternita non significa approvazione pure delle apparizioni e delle rivelazioni.*

Ill.me ac Rev.me Domine,

In Congregatione Generali S. O. habita fer. IV die 31 Augusti p. p., expensis omnibus quae ad supremum hoc Tribunal delata sunt circa cultum B. M. V. vulgo " de Pellevoisin, „ E.mi DD. Cardinales una mecum Inquisitores Generales decreverunt:

" Quamvis devotio Scapularis SS.mi Cordis Iesu et adscriptio inter sodales piae confraternitatis in loco vulgo " Pellevoisin „ a B. Virgine Matre Misericordiae nuncupatae, probate sint: nullam tamen ex dicta adprobatione sive directam sive indirectam adprobationem sequi quarumcumque apparitionum, rivelationum, gratiarum, curationum aliorumque id genus quae praedicto Scapulari vel piae confraternitati quovis modo referri vellent; eos vero omnes, sive sacerdotes sint, sive non, qui libros vel diarios in vulgus edunt, sedulo curare debere ut adamussim, prout conscientia dictat, sequantur normas in Constitutione Apostolica *Officiorum* praefixas: ut qui verbo Dei praedicando incumbunt, ut servet omnino praescriptiones Concilii Lateranensis V et Tridentini, sess. XXV, circa praedicationem apparitionum et miraculorum; et ecclesiarum demum rectores qui eiusmodi piam confraternitatem in propriis ecclesiis institui, statuasque vel picturas B. Virginis sub praedicto titulo " Matris Misericordiae „ dicari satagunt, ut regulis pro Scapulari SS.mi Cordis a Sacra Rituum Congregatione statutis sine ulla restrictione in posterum se conformeni. „

Quae dum cum Amplitudine Tua communico ut eorum plenam executionem cures, fausta quaeque ac felicia Tibi precor a Domino.

Addictissimus in Domino.

S. Card. VANNUTELLI

II.

Circa la dispensa per la milizia stabile in Austria dal digiuno e dall' astinenza.

Beatissime Pater,

Cardinalis Archiepiscopus Viennensis ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus haec exponit:

In libello supplici de die 2 Novembris 1898 Archiepiscopus Pragensis, piae memoriae Cardinalis Schönborn, Sanctitati Vestrae humillime exposuit, Episcopos Austriae intuitu acerrimi officii militiae stabilis (id est militiae subsidiariae, ad defendendos patriae limites destinatae), quae in iure subditur curae cleri civilis, aequum existimare, ut eidem militiae stabili talis ieiunii et abstinentiae a carnibus venia detur, qualis a Sancta Sede Apostolica militiae vagae concedi solet.

Ea de causa supranominatus Archiepiscopus nomine Episcoporum Austriae humillime petiit, ut militia stabilis praecepto ieiunii et abstinentiae eodem, quo vaga militia, modo possit exsolvi.

Super hac petitione resolutio altissima Sanctitatis Vestrae hactenus non devenit.

Quum militia stabilis in exercitationibus et itineribus militaribus necnon in aliis officis suis adimplendis easdem ac militia vaga defatigationes subire teneatur et iuxta communem probatissimorum auctorum doctrinam milites, sive in castris sive in stativis commorentur, ratione laboris a servanda lege ieiunii excusentur; Orator nomine Episcoporum Austriae devotissime petit, ut Sanctitas Vestra, militiae stabili in ditione Austriaca eamdem ieiunii et abstinentiae a carnibus veniam, quae militiae vagae dari solet, gratiosissime concedat, videlicet Episcopatui Austriaco tribuere dignetur facultatem dispensandi personas militiae stabili adscriptas a praecepto ieiunii et abstinentiae Quadragesimae aliisque anni temporibus et diebus, excepta Feria VI in Parasceve et Vigilia Nativitatis D. N. I. C.

Feria VI, die 7 Septembris 1900.

Sanctissimus Dominus Noster Leo, Divina Providentia Papa XIII, in solita Audientia R. P. D. Adsessori S. Officii impertita, audita relatione suprascripti supplicis libelli una cum suffragiis R.morum D. norum Consultorum et E.morum ac Rev.morum D.norum Cardinalium, in rebus fidei et morum Generalium Inquisitorum, benigne indulsit, ut singuli Rev.mi Patres Domini Episcopi Austriae, pro eorum prudenti arbitrio et conscientia, ad septennium dispensare valeant ab

abstinentiae lege milites, *qui actu inserviunt in castris vel praesidiis*, duobus tantum diebus exceptis, nempe pervigilia Nativitatis D. N. Iesu Christi et feria VI in Parasceve. Quoad dispensationem autem a ieiunii lege nihil obstare, quominus Rev.mi Domini Episcopi sequantur doctrinas probatorum auctorum super exemptione militum ab ea lege ratione laboris. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

I. Can. Mancini, *S. R. et U. I. Notarius.*

S. Congregazione del Concilio

I.

Se le messe di legato debbano sempre applicarsi pel fondatore.

Mediolanen. Applicationis Missarum — 19 Nov. 1904 — Un antico beneficio fu eretto a Casatenovo (Archid. di Milano), di cui non si hanno più le tavole di fondazione. È di gius patronato attivo e passivo delle nobili famiglie Casati, colla rendita di annue L. 4,000 e coll' obbligo della messa quotidiana e della residenza. Non si sa però se vi ha pur l' obbligo dell' applicazione della messa.

Vacando cotal beneficio, fu presentato dai patroni il sac. Pietro Besesti, preposito parroco della basilica di S. Vincenzo in Milano. Questi, coll' annuenza dei patroni e ancora del parroco di Casatenovo, si rivolse alla S. C. chiedendo: 1.° Che, previa la dispensa dalla personale residenza, gli fosse conceduto di delegare un sacerdote il quale, stando sul luogo, celebrasse ogni giorno la messa, coll' assegno di annue L. 1100 — 2.° Che si risolvesse il dubbio circa l' applicazione della messa.

L' Arcivescovo, interrogato, rispose che dei due ultimi cappellani, uno, non risiedendo, soddisfaceva per mezzo di un sostituto; l' altro risedeva. Amendue poi, pur celebrando ogni giorno, applicavano il S. Sacrifizio solo tre volte per settimana, senza che si sapesse d' indulti ricevuti: questa pratica poi rimonta fino ai tempi del Card. Federico Borromeo, come si ha da un atto di santa visita, in cui si nota la risposta del cappellano di quei tempi, che asseriva esser quella la consuetudine dei suoi antecessori.

Esaminato accuratamente il caso nei comizii generali del dì 19 novembre 1904, la S. C. rescrisse:

Quoad missae celebrationem standum praxi hucusque servatae. Quo vero ad dispensationem pro assecutione secundi beneficii, pro gratia ad vitam praesentis investiti, facto verbo cum SS.mo ad cautelam.

Eccone le precipue ragioni:

a) È regola generale che, posto l'obbligo della celebrazione della messa, vi s'intende incluso quello pure di applicarla secondo la pia intenzione del committente, se pur non si possa dimostrare il contrario. Così Benedetto XIV *Inst. Eccl.* 56, n. 9: " Pro sacrificii obligatione obtinenda satis est ut ipsius celebratio indicatur. Si quis autem se applicationis onere prorsus immunem esse contendat, apertissime docere debet a pio testatore missae celebrationem unice requiri et sacerdotis arbitrio permitti ut fructum sacrificii cui libuerit applicet. Hoc pacto constituit S. C. Concilii die 18 martii 1668 eamdemque sententiam perpetuo secuta fuit, cum simile aliquid evenit. „—Così pure lo stesso Autore altrove *De sacrif. Miss.* lib. 3, cap. 3, n. 2.

b) Vi ha talune regole per conoscere quando si può presumere la volontà del fondatore che l'obbligo sia limitato alla sola celebrazione della messa, non già pure all'applicazione E queste regole sono così esposte dal Ferraris *Bibl. Can.* v. *Missa*, art. 3, n. 17: " Attente advertendum est quod, super puncto applicationis missarum, opinio S. C. Concilii est quod in cappellanis perpetuis cum onere missarum, regulariter sacrificium est applicandum pro fundatore, nisi aliud praeseferat eius voluntas vel expresse, vel ex urgentibus coniecturis elicita.... Inter coniecturas autem praeseferentes contrariam mentem fundatoris, duae ad praesentem controversiam opportunae approbatae fuerunt ab eadem S. C.: *prima* videlicet quando missae celebratio demandata fuerit pro populi commodo aut monialium missam audientium, ut in *Collen. applicationis sacrificii*, 17 dec. 1679; *in Tricostinen. applicationis sacrificii*, 8 apr. 1711; *in Mantuana, applicationis sacrificii* 19 dec. 1718 et *in Novarien.* 22 dec 1727 ad 1 et 2 dub. — *Secunda* est quando fundator, praescribendo certum numerum missarum, aliquas applicari pro anima sua mandaverit, et quoad alias vel nihil de applicatione dixerit, vel illas remiserit ad arbitrium cappellani, quia tunc has posteriores non sibi applicari voluisse praesumitur ex vi discretivae locutionis uti in supra citatis *Collen.* et *Tricostinen.*, et *in Romana, applicationis beneficii*, 8 febr. 1710 et *in Ferrarien.*, 11 aug. 1729. „

c) Un'altra regola per presumere la volontà del testatore di non volere l'applicazione della messa è la consuetudine così invalsa, come insegna il Many *De Missa* pag. 111: " Aliquando intentio fundatorum exigendi tantum celebrationem constat ex consuetudine, ut in causa *Monasterien. 14 iun. 1855 ad I in decretis authenticis S. Rituum Congreg. n. 2892, t. 2, pag. 327.* „

d) Talvolta, quando siffatto obbligo era dubbio, la S. C. del Conc. ha data la dispensa *ad cautelam*, come *in Tridentina applicat. miss.* 27

febr. 1760 ed *in Mediolanen. oneris missarum quoad applicationem*, 21 nov. 1903 (*Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 437).

e) Nel caso fu riconosciuta come norma legittima la consuetudine ; e solo circa la dispensa dal doppio beneficio residenziale fu interposto l' oracolo del Sommo Pontefice *ad cautelam*, non constando con certezza l' obbligo della residenza pel beneficio di Casatenovo.

II.

Giurisdizione su di una parrocchia unita ad un' altra.

Parmen. Curae Animarum — 5 Sett. 1903 e 19 Nov. 1904 — Il Priorato di S. Benedetto di Canetolo in Dioc. di Parma dipendeva anticamente dal lontano monastero de' Benedettini di Leno in Dioc. di Brescia, ed era amministrato da un priore amovibile. Ridotta in pessime condizioni la chiesa e le fabbriche annesse, Bonifacio IX, con bolla del 5 dic. 1400, affidava il detto priorato in custodia ai nobili Sanvitale, dandone ad essi ed ai loro eredi discendenti il giuspatronato col diritto di presentare il priore, il quale dovea essere perpetuo e dovea avere la instituzione canonica dall' Abate di S. Leno. Appresso la instituzione venne deferita al Vescovo di Parma.

Nel territorio del detto priorato trovasi la terra di Fontanellato, e per aiuto spirituale di quei terrazzani la famiglia Sanvitale fe' costruire una chiesa dedicata alla S.ª Croce e la dotò, e su di essa n' ebbe pure il diritto di patronato. La detta chiesa dipendeva dal priore di S. Benedetto.

Avvenne intanto che una congregazione di laici, detta *Consorzio dei vivi e dei morti*, appartenente alla vicina parrocchia di S. Salvatore di Ghiara (che prima dipendeva pure dal detto Priorato e poi ne fu dismembrata), volle stabilirsi a Fontanellato, ed ottenne ospitalità, quanto alle pratiche di religione, nella Chiesa di S.ª Croce, ed ivi il lor cappellano si ebbe dal preposito di detta Chiesa che era insieme priore di S. Benedetto, il permesso di battezzare, confessare ecc. gli ascritti al prefato consorzio. Cresciuto il numero dei detti consorziali, ed anzi esteso su gran parte di Fontanellato, nel 1511 essi furono smembrati dalla parrocchia di Ghiara, e furono affidati dal Vescovo alla cura spirituale del loro cappellano che officiava in un altare della chiesa di S.ª Croce. Così in Fontanellato si aveano due giurisdizioni parrocchiali: una territoriale dall' antico priore, un' altra personale del cappellano del consorzio. Questa doppia giurisdizione dava luogo a molti dissidii ed abusi ; onde di comune accordo si pensò

di unire la parrocchia personale alla territoriale, soggettandole entrambe al solo priore, il quale sarebbe coadiuvato da un cappellano amovibile *ad nutum*. L' unione infatti piena e perfetta fu sancita con decreto del Vicario generale di Parma nel 1785. Così procedettero le cose fino al 1899 ; quando, non sembrando al Vescovo di Parma che la cura di Fontanellato fosse bene amministrata in quel modo, e non riconoscendo nel priore la piena giurisdizione parrocchiale sopra Fontanellato, con decreto del 30 ottobre 1899, dichiarò perpetuo il cappellano fino allora amovibile *ad nutum*, con giurisdizione indipendente dal priore, salvo solo a questo il diritto di nomina e alcuni titoli onorifici.

Contro di questo decreto insorsero il Priore ed i Conti di Sanvitale, reclamando i loro diritti e l' annullamento del decreto. La S. C. trattò la intricata vertenza con allegazioni da parte del Vescovo, del Priore e dei patroni Sanvitale, e col seguente dubbio :

An decretum Episcopi Parmensis diei 30 octobris 1899 sustineatur in casu.

Ed il dì 5 settembre 1903 rispose : *Dilata.*

Il dì poi 19 novembre 1904, riesaminata la causa con nuove allegazioni, la definì come segue :

Ad mentem : et mens est ut, salvo iure patronorum et actualis Prioris Praepositi, Episcopus utatur iure suo ad tramitem cap. 7, sess. 7 Concilii Tridentini de Ref.

Eccone le precipue ragioni :

a) Il diritto dei patroni non per privilegio, ma per costruzione e dotazione, risulta chiarissimo nel caso da bolle pontificie e vescovili e dalla osservanza più volte secolare, da non potersi mettere in dubbio.

b) Neanco si può mettere in dubbio il diritto del preposito. È certo infatti che egli avea giurisdizione parrocchiale sul territorio di Fontanellato. È certo che in quel territorio si formò una parrocchia personale, indipendente dal preposito. È certo parimenti che questa parrocchia personale venne unita alla territoriale del priore.

c) Ecco le parole del decreto 29 genn. 1511, onde il Vicario generale di Parma sanciva la detta dismembrazione, rendendo autonoma la cura personale degli ascritti al consorzio, dimoranti a Fontanellato : " Partem illam parochiae quae est intra muros dicti castri a cura et regimine rectoris ecclesiae praefatae S. Salvatoris (de Glarea) separavit, dividit ac dismembravit. Et ut commodius parochiani intra dictum castrum habitantes ecclesiastica sacramenta recipere et officia divina audire valeant, partem illam parochiae, quae est intra castrum dismembratam et separatam, ut supra, ac ipsorum parochianorum curam univit et applicavit capellae Consortii praedicti... subiiciens et

committens parochianos praefatos curae et regimini rectoris dictae capellae perpetuis temporibus. „

d) Ecco poi le parole deli' altro decreto 24 genn. 1785, onde il Vicario generale di Parma, previa cessione di ogni diritto del Consorzio, univa pienamente la detta cura personale alla prepositura di S. Croce in Fontanellato: " Omnia et quaecumque iura parochialia dicto Consortio eiusque confratribus quomodolibet spectantia, una cum iure nominandi et praesentandi curatum pro tempore amovibilem, separat, dividit et dismembrat ab eodem Consortio, atque omnia perpetuo unit, adnectit et incorporat supradictae praepositurae. „

e) Benchè non si possa disconoscere il diritto di patronato dei Conti Sanvitale ed il diritto parrocchiale del Preposito sulla detta parrocchia unita; nondimeno il Vescovo ha dal Tridentino la facoltà non solo di visitare la detta parrocchia, ma di mettervi, se occorre, un vicario anche perpetuo.

f) Ecco infatti le parole del Concilio (Sess. 7, cap. 7 *de ref.*): " Beneficia ecclesiastica curata, quae cathedralibus, collegiatis, seu aliis ecclesiis, vel monasteriis, beneficiis, seu collegiis, aut piis locis quibuscumque perpetuo unita et annexa reperiuntur, ab Ordinariis locorum annis singulis visitentur, qui sollicite providere procurent ut per idoneos vicarios, etiam perpetuos, nisi ipsis Ordinariis pro bono ecclesiarum regimine aliter expedire videbitur, ab eis cum tertiae partis fructuum aut maiori vel minori, arbitrio ipsorum Ordinariorum, portione, etiam super certa re assignanda, ibidem deputandos, animarum cura laudabiliter exerceatur. „

g) Queste parole, essendo generali, si estendono pure alle parrocchie di giuspatronato; giacchè sopra ogni altro diritto è quello che ha il Vescovo di procurare la salvezza delle anime, provvedendo alla stabilità della loro cura.

III.

Se dopo il Tridentino possano ammettersi nei capitoli diritti di nomina e d' instituzione dei canonici.

Nuscana Jurium seu privilegiorum — 19 Nov. 1904 — In forza della bolla *Sacrosanctae* del 1 agosto 1515, Leone X incorporò ed unì tutte le chiese parrocchiali e non parrocchiali di Montella, in Dioc. di Nusco, alla chiesa matrice, detta del *Piano*, elevata a collegiata con dodici canonici e due dignità, e colla cura abituale ed attuale delle parrocchie unite, da esercitarsi per mezzo di vicarii *ad nutum*.

In detta bolla si contenevano straordinarii privilegii, fra i quali quello che i canonici potessero nominare le due dignità che doveano essere confermate dal Vescovo; quanto poi ai canonici stessi ed agli altri beneficiati, questi poteano essere nominati dal capitolo, e confermati ed instituiti dall' Arciprete, prima dignità di esso capitolo.

Siffatti privilegii furono avvalorati da due altri brevi apostolici, uno del 24 marzo 1520 e l' altro del 9 aprile 1522; ed in questo secondo colla giunta che, ricusandosi l'Ordinario di confermare fra due giorni le due dignità nominate dal Capitolo, la instituzione dovesse darsi dal Metropolitano.

Non ostante che il Tridentino (Sess. 25 cap. 9 *de ref.*) abbia abolito i giuspatronati che non fossero per fondazione o per dotazione; non ostante che il medesimo Tridentino (Sess. 14, cap. 12 *de ref.*) abbia riservato al Vescovo il diritto d' instituire i nominati ai beneficii dei patroni; pure il Capitolo di Montella volle sempre avvalersi di quegli antichi privilegii.

Nel 1818 fu sancito il Concordato fra il Re di Napoli e la S. Sede, e nell' art. X fu stabilito che i beneficii di libera collazione dovessero conferirsi dal Vescovo; e dalla Commissione esecutrice del Concordato, con assenso del Re, nel 1845, fu notificato all'Ordinario di Nusco che nei sei primi mesi dell' anno la nomina delle prebende vacanti in Montella fosse della S. Sede; nei tre seguenti, del Vescovo; nei tre ultimi, del Capitolo. A questa decisione il Capitolo per allora si sottomise.

Venuta però nel 1860 la generale confisca dell' asse ecclesiastico, il Capitolo di Montella seguì la sorte degli altri, non ostante che eccepisse anche il giuspatronato municipale, avendo il municipio nei tempi andati ricostruita la chiesa col campanile e tenendo il suo stemma sul fronte della detta chiesa. Potè solo salvare sei beneficii per le sei quote curate che i canonici si appropriavano, dandone una minima porzione ai vicarii curati.

Tale stato di cose, pregiudizievolissimo alla cura delle anime, diè luogo a proteste ed a querele da parte dei Vescovi. E nelle vacanze si ricorse alla S. C., la quale, senza definire la vertenza in merito, provvide nei singoli casi

Finalmente, essendosi quel Capitolo arbitrato di nominare e instituire un canonico onorario, due curati e due vice curati senza nessun previo assenso del Vescovo, questi si rivolse alla S. Sede pregando che decidesse una buona volta la quistione.

E la S. C., il dì 19 novembre 1904, tolse a dirimere il dubbio:

An et quomodo iura seu privilegia concessa a bulla Leonis X Capitulo loci Montella adhuc vigeant in casu.

E dopo maturo dibattimento, dietro le allegazioni delle parti, definì: *Affirmative, iuxta modum.*

Eccone le precipue ragioni:

a) Il Tridentino (Sess. 25 cap. 9 *de ref.*), dopo aver parlato in principio dei patronati per causa onerosa, di quelli per causa gratuita o per privilegio così dice: " Reliqui patronatus omnes in beneficiis tam saecularibus quam regularibus seu parochialibus vel dignitatibus aut quibuscumque aliis beneficiis in cathedrali vel collegiata ecclesia seu facultates et privilegio concessa tam in vim patronatus, quam alio quocumque iure nominandi, eligendi, praesentandi ad ea quae vacant (exceptis patronalibus regibus et principibus competentibus) in totum prorsus abrogata et irrita cum quasi possessione inde secuta intelligantur, beneficiaque huiusmodi tamquam libera a suis collatoribus conferan'ur, ac provisiones huiusmodi plenum effectum consequantur. „

b) Il medesimo Tridentino (Sess. 14 cap. 12 *de ref.)* stabilì che nei patronati, anche per fondazione e per dotazione, " institutio Episcopo et non alteri inferiori reservetur. „ E nel cap. 13 ordinava inoltre: " Non liceat praeterea patrono cuiusvis privilegii praetextu aliquem ad beneficia sui iuris patronatus nisi Episcopo loci Ordinario... praesentare; alias praesentatio ac institutio forsan secutae nullae sint et esse intelligantur. „ Per la provvista poi dei parroci prescrisse leggi anche più strette contro i patroni, come nella sess. 24, cap. 18.

c) Si sa inoltre come S. Pio V nelle bolle *Benedictus Deus* e *Sicut ad sacrorum* del 1564 e nell'alt'a del seguente anno *In principis Apostolorum* rivocò tutte le consuetudini ed i privilegii contrarii alle disposizioni del Tridentino.

d) Ciò non ostante, i privilegi riguardanti le nomine ai beneficii inerenti ai Capitoli furono riconosciuti anche dopo il Tridentino. Giacchè il capo 9 della sess. 25 riguarda i patronati concessi per privilegio alle singole persone, e questi solo aboli per rendere libere le chiese. Non intese poi abolire i patronati, anche di privilegio, concessi alle chiese ed ai capitoli, i quali continuarono a goderli pur dopo il Tridentino.

e) Si ascolti infatti il De Luca (*Theatr. verit. et just. De benef.* disc. 17, n. 9): " Concilium sustulit patronatus ex privilegio, per quod ecclesiae liberae redigerentur ad servitutem, secus autem ubi agitur de huiusmodi indultis conferendi seu eligendi concessis capitulis vel praelatis ecclesiasticis inferioribus, iuxta declarationem S. Congr. Concilii, de qua in adnotationibus ad idem c. 9, n. 6 et 8. Ideoque pro huiusmodi indultorum validitate ac observantia Rota

frequenter respondere consuevit, ut patet ex dec. 240 Greg. *dec.* 71, 113 et 226 p. 7 *recent.* „

f) Nel caso poi si ha una regiudicata della S. Rota Romana, di cui parla il medesimo Card. De Luca nel luogo cit. — Trattavasi della provvista di un canonicato della collegiata di Montella, vacato in aprile. Il Vescovo si arbitrò di provvederlo in persona di Onofrio; il Capitolo, forte del suo privilegio, elesse invece Fabio. E perchè per la vacanza in detto mese, i Vescovi, in virtù dell' alternativa, possono conferire, non così gli altri enti in forza della regola 9.ª della Cancelleria, che riserva alla S. Sede i beneficii vacati in aprile; perciò Fabio chiese alla Dateria la spedizione del Breve del dì 11 marzo 1647, e l' ottenne. Alla esecuzione si oppose Onofrio, nominato dal Vescovo. Portata la controversia alla S. Rota Romana, questa la decise a favore del nominato dal Capitolo, riconoscendo in esso, anche dopo il Tridentino, il privilegio di Leone X. Difensore di questa causa fu appunto il De Luca, il quale dice *l. c.*, n. 1: " Dubium an breve esset exequendum, quod sub die 11 martii 1647, affirmative resolutum fuit, dictaeque resolutioni acquievit Honuphrius; unde propterea haec provisio suum sortita est effectum, decisio vero desuper edita est hodie impressa *inter recent. part.* 10, *decis.* 31. „

f) Questo diritto il capitolo di Montella l' ha esercitato per circa tre secoli; e quante volte il Vescovo si è opposto, il Capitolo ricorrendo al Metropolitano, ovvero alla S. Sede, è stato redintegrato in esso.

g) Nè il solo capitolo di Montella gode del detto privilegio. Altri molti ancora ne sono insigniti; con che sempre più si dimostra che i decreti del Tridentino contro i patronati di privilegio non toccano i capitoli (1).

---

(1) Eccone alcuni esempii:

1.° Il Capitolo Cattedrale di Tiferno ha il diritto di istituzione per alcuni canonicati di giuspatronato, come risulta dalla causa Civitatis Castelli nominat. et institut. 9 aprile 1859 (Pallottini v. *Canonicatus* § V, n. 197 e 129).

2.° Il Capitolo Cattedrale di Verona lo ha per tutti i canonicati, come risulta dalla causa *Veronen. iurium* 9 aprile 1859 (Pallottini v. *Canonicatus* § V, n. 197 e 198)

3.° Il Capitolo Cattedrale di Cremona per la Prevostura (privilegio di Innocenzo VIII a. 1491), come da decisione *Cremonen*, 27 giugno 1644 della Rota *coram Corrado* dec. 306 p. IX t. I.

4.° Il Capitolo di Sarzana per un beneficio di giuspatronato Calevi, come da decisione della Rota 5 dec. 1601 *Lunen. Sarzanen. coram Sacrato* p. III dec. 42 rec.

5.° Il Capitolo Cattedrale di Faenza per un beneficio di patronato della famiglia De Scardonis, come da decisione della Rota *Faventina iurispatr.* 23 gennaio 1635 *Coram Pirovano* dec. 87 p. VII rec.

h) Quanto poi al concordato del 1818, l'art. X parla solo dei canonicati *di libera collazione*, non già di quelli che sono soggetti al giuspatronato. Ecco infatti le sue parole: " I canonicati di libera collazione tanto dei capitoli cattedrali che dei collegiati si conferiranno rispettivamente dalla S. Sede o dai Vescovi, cioè nei primi sei mesi dell'anno dalla S. Sede, e nei secondi sei mesi dai Vescovi. La prima dignità sarà sempre di libera collazione della S. Sede. „ (V. nostre *Consultaz. canoniche* Vol. II, pag. 345).

i) Per tutte queste ragioni la S. C. giustamente riconobbe nel capitolo di Montella il privilegio concessogli da Leone X, però *iuxta modum*. Il modo riguarda l'esercizio della cura, che dovrà d'ora innanzi affidarsi a vicarii perpetui, cui si dovrà corrispondere dal capitolo un equo assegno.

IV.

Circa il diritto di invitare i Regolari nelle esequie.

Ventimilien. Juris associandi cadavera. — 19 Nov. 1904. — I canonici della collegiata ed i parroci di *S. Remo*, Dioc. di Ventimiglia, mossero lite contro i PP. Cappuccini, unica comunità religiosa che trovasi in detto luogo. La lite riguardava il diritto che hanno gli eredi dei defunti di invitare all'associazione funebre i Regolari che essi vogliono, pretendendo il Capitolo, in forza di un vecchio sinodo, approvato dalla S. Sede, e di antiche consuetudini, che i Regolari in detto luogo non mai possono, invitati, unirsi al parroco nelle esequie, senza l'intervento di un certo numero del capitolo e del clero di quel luogo.

La controversia fu portata al giudizio della S. C. con allegazioni d'ambe le parti. E la S. C. tolse a risolverla il dì 19 novembre 1904 col dubbio:

A questi casi in cui si parla espressamente di institutio vanno aggiunti i seguenti in cui si parla di *collatio* la quale almeno per gli effetti si identifica con la institutio tituli collativa:

6.° Il Capitolo Cattedrale di Padova ha il diritto di collazione per tutti i canonici *absque ulla participatione Episcopi*, come risulta dal De Luca disc. 112 De benef.

7.° Il Capitolo di S. Stefano in Bamberga nel quale il diritto di collazione spetta al canonico di turno come dalla causa *Bambergen. canonicatus* 28 sett. 1726 (Pallottini ibid. n. 222-224).

8.° Il Capitolo di S. Giovanni Evangelista di Liegi ha *il ius conferendi* per i canonicati *Collegiatae Ecclesiae Thenensis*, come dalla causa *Leodien.* nel 19 luglio 1698 (Pallottini ibid. n. 236).

An PP. Capuccini possint associare cadavera absque interventu canonicorum Collegiatae et cleri parochialis, quando seorsim ab haeredibus defuncti invitantur in casu.

E decise: *Affirmative.*

Eccone le precipue ragioni:

a) È legge generale che gli eredi dei defunti possono invitare alle funebri associazioni quei religiosi che vogliono. Così la S. C. dei Riti 14 ian. 1640 *in Ordin. Minor. Observantium*, n. 696: " S. R. C. respondit: " Numerum religiosorum ac electionem Religionum pro associandis cadaveribus ad haeredes defunctorum pro libitu voluntatis eorum spectare et pertinere: et ita ubique in posterum servari debere declaravit. „

b) Così pure la S. C. de' VV. e RR. 16 dec. 1729 *in Ord. Carmelitarum*: " 1. An PP. Carmelitae possint absque scientia parochi vocari ab haeredibus ad associanda cadavera in casu? — 2. An vocati absque huiusmodi scientia repelli possint a parocho a dicta associatione in casu? — 3. An parochus teneatur praestare commodum dictis Carmelitis celebrare volentibus missas lectas in ecclesia parochiali, praesente cadavere in casu? — S. C. respondit: Ad 1.m Affirmative; ad 2.m Negative; ad 3.m Affirmative et amplius „ (Bizzarri *Collect. S. C. EE. et RR.* pag. 340 ed. 1885).

c) Nel caso doveva aver luogo una legge chiara e contraria che abolisse questo diritto. Or questa legge non si è dimostrata.

d) Non vale infatti la disposizione antica del Sinodo, perchè legge privata che non tocca i Regolari esenti. Se poi venne approvata dalla S. Sede, l'approvazione fu in forma generica, che non toglie i diritti acquisiti dei terzi; e poi l'approvazione fu anteriore ai decreti citati della SS. CC. de' Riti e de' VV. e RR.

e) Neppur vale la eccepita consuetudine; sì perchè non fu dimostrata dal capitolo, e piuttosto fu dimostrata in contrario dai PP. Cappuccini; e sì perchè trattasi qui di cose facoltative, in cui non corre la prescrizione.

S. Congregazione de' Vescovi e Regolari

Le professe di voti semplici, prima dei solenni, non debbono vivere nel noviziato, ma debbono dipendere dalla Superiora della casa.

Beatissime Pater,

Confessarius ordinarius Clarissarum Cortonae ad pedes S. V. provolutus humiliter exponit.

Ex antiquo usu Moniales a S. Clara nuncupatae solebant Cortonae,

hanc servare normam quoad Novitias. Puellae per annum probatae, ad triennalem novitiatum admittebantur, deinde alio anno cum Monialibus Professis commorabantur et postremo solemnia vota emittebant. Nunc vero, ad mentem Decreti S. Congr. Episcop. et Regul. diei 3 Maii 1902 (1), Novitiae puellae emittere debent vota simplicia antequam solemnem faciant professionem.

Hinc quaeritur :

Durante triennio votorum simplicium debentne Puellae manere in ambitu et sub disciplina Novitiatus, sicut verae Novitiae, an vivere in Communitate, sicut aliae Moniales sub exclusiva dependentia Superiorissae Monasterii ? Si responsum ad 2^um^ erit negativum, humilis orator expostulat, *quid et quomodo sit agendum ?*

Et Deus etc.

Sacra Congregatio Emorum et Revmorum S. R. E. Cardinalium Negotiis et Consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita exposito dubio respondendum censuit prout respondit :

Ad I. partem *Negative.*

Ad II. partem *Affirmative.*

Romae, 12 Octobris 1904.

A. Card. Agliardi
P. Giustini, *Secret.*

S. Congregazione de' Riti

I.

Si riprova la consuetudine di celebrare sull' altare del coro in tempo di officio — di usare due messali nel S. Sacrifizio — di preintonare il Gloria *nelle messe solenni.*

Giennen. — 11 Nov. 1904 — Hodiernus R.mus Episcopus Giennensis in Hispania summopere cupiens ut in Ecclesia cathedrali dioeceseos sibi commissae sacrae functiones rite peragantur, a Sacrorum Rituum Congregatione insequentium dubiorum declarationem supplex expostulavit ; nimirum :

I. Utrum tolerari possit consuetudo celebrandi unam missam lectam in altari maiori quod est etiam chorale, dum in choro canitur *Prima ?*

II. Utrum canonici missam solemnem celebrantes in Ecclesia ca-

(1, *V. Mon. Eccl.* Vol. XIV pag. 201.

thedrali adhibere licite valeant duo missalia, unum in cornu Epistolae, et aliud in cornu Evangelii?

III. An permittenda sit praeintonatio *Gloria in excelsis* in missis sollemnioribus a duobus cantoribus dum in choro canitur *Kyrie eleyson?*

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario, auditoque voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit:

Ad I., II. et III. *Negative et serventur Rubricae et Decreta.*

Atque ita rescripsit, die 11 Novembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Alla confraternita del Santissimo è lecito nelle processioni Eucaristiche di portare le aste del baldacchino ed i lumi ai fianchi del celebrante: ciò però non è lecito alle altre confraternite nelle proprie processioni Eucaristiche.

Goana. — 11 Nov. 1904 — Hodiernus R.mus D.nus Antonius Sebastianus Valente Archiepiscopus Goanus, Patriarcha Indiarum Orientalium, a Sacrorum Rituum Congregatione sequentium dubiorum solutionem reverenter expetivit; nimirum:

I. An ex eo quod Confraternitati Sanctissimi Sacramenti competit loci praecedentia in processionibus Eucharisticis, eidem etiam prae caeteris confraternitatibus ius adsit substinendi hastas baldachini sub quo Venerabilis Eucharistia deducitur, necnon portandi ad utrumque baldachini latus lucernas?

II. Et quatenus *affirmative*, an ab Ordinario mos permitti possit, cuius vi aliae Confraternitates in Titularis sui festo processionem cum Venerabili Eucharistia peragentes consuevere hastas baldachini et utriusque lucernas elatas portare, data de caetero loci praecedentia Confraternitati Sanctissimi Sacramenti?

Et sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Negative.*

Atque ita rescripsit, die 11 Novembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Sono dispensati dal coro tutti gli addetti ai processi delle cause di beatificazioni e di canonizzazioni, anche se testimonii.

Decretum Generale — 13 iul. 1904 — Ad tollendam quamvis ambiguitatem circa sensum Decretorum Summorum Pontificum Benedicti XIV et Pii VII, in quibus provisum fuerat Dignitatibus omnibus et Canonicis ubique locorum, qui construendis Apostolica vel Ordinaria auctoritate Tabulis in Servorum Dei ac Beatorum Causis operam dabunt, licet a choro absentibus ea de causa, non solum quotidianas distrubutiones deberi, verum etiam alias omnes quocumque iure, titolo et nomine et quibusvis sub clausulis personale servitium exquirentes; Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente infrascripto Sacrorum Rituum Congregationis Pro-Praefecto, declarare dignatus est ac statuere, ut Dignitates seu Canonici Beneficiati aliique Chorales omnes, qui sive conficiendis praefatis Processibus tum Ordinariis tum Apostolicis operam navant, sive uti testes vocati fuerint, habeantur, intra (1) vel extra Urbem, tamquam praesentes in Choro, mutato officio: et ideo omnia percipiant emolumenta etiam eventualia. Contrariis non obstantibus quibuscumque etiam speciali mentione dignis.

Die 13 Iulii 1904.

A. Card. Tripepi. *Praefectus.*.
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Indulgenza di 300 giorni ad una orazione da recitarsi prima della messa.

OFFERTA DA FARSI AL PRINCIPIO DELLA SANTA MESSA

Eterno Padre, mi unisco alle intenzioni ed agli affetti che ebbe Maria SS.ma Addolorata sul Calvario, e vi offro il Sacrifizio che di se stesso

(1) È questa una eccezione anche al decreto della S. C. del Conc. *De chorali disciplina in Urbe* 20 dec. 1902 (*Mon. Eccl.*, Vol. XIV, p. 398).

fece sulla Croce, ed ora rinnova su questo santo Altare il vostro diletto figlio Gesù: 1.° Per adorarvi e darvi l'onore che meritate, confessando in Voi il supremo dominio su tutte le cose, da Voi l'assoluta dipendenza delle medesime, in Voi il nostro unico ed ultimo fine. 2.° Per ringraziarvi degli innumerevoli benefici ricevuti. 3.° Per placare la vostra Giustizia irritata per tanti peccati ed averne degna soddisfazione. 4.° Per implorare grazia e misericordia per me, per..., per gli afflitti e tribolati, per i poveri peccatori, per il mondo tutto e per le anime benedette del Purgatorio.

Ex Audentia SS.mi die 5 Iulii 1904. SS.mus Dominus Noster Pius divina Providentia Pp. X, referente me infrascripto Subsecretario S. Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositae, benigne annuit pro gratia Indulgentiae tercentum dierum in forma Ecclesiae consueta lucrandae etiam pluries in die ab omnibus utriusque sexus Cristifidelibus qui praedictam orationem initio sacrosancti Missae Sacrificii cui adstiterint devote recitaverint: nec non pro gratia plenariae Indulgentiae lucrandae semel in mense ab iis qui sacramentaliter confessi et sacra Communione refecti eamdem orationem in omnibus et singulis diebus festis initio Missae de praecepto recitaverint.

Quas quidem Indulgentias Sanctitas Sua applicabiles animabus Purgatorii misericorditer in Domino est impertitus. Contrariis quibuscumque minime obfuturis. Datum Romae e Secretaria eiusdem S. Congregationis die, mense et anno praedictis.

Ioseph Aversa *Subsecr.*

Praesens Rescriptum transmissum fuit ad hanc Secretariam S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae.

In quorum fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria, die 8 Iulii 1904.

Ios. M. Cancus Coselli, *Substitutus.*

II.

Sommario delle indulgenze, dei privilegii e degl' indulti concessi ai Terziarii secolari dell' Ordine della B. V. Maria della Mercede.

I. INDULGENTIAE PLENARIAE.

A. Tertiariis ex utroque sexu vere poenitentibus, confessis ac S. Synaxi refectis:

1. Die ingressus in Tertium Ordinem; 2. Die prefessionis; 3. Quoties potioris vitae studio per octo dies continuos spiritualibus exer-

citiis vacaverint; 4. Semel quolibet mense, die quo fit processio S. Scapularis.

B. Iisdem Tertiariis si, uti supra dispositi, ad mentem Summi Pontificis oraverint:

a) Diebus sequentibus, quibus absolutionem generale acceperint: I. In festo S. Antonii Abbatis (17 ian.); 2. S. P. N. Petri Nolasco Conf. Fundat. Ord. (31 ian.); 3. Feria IV Cinerum; 4. Feria V Maioris hebdomadae; 5. In festo B. Mariae Annae e Iesu Virg. Ord. (17 apr.); 6. S. Laurentii Mart. (10 aug.); 7. S. Raymundi Nonnati Conf. Ord. (31 aug.); 8. Descensionis B. M. V. de Mercede (24 sept.); 9. S. Serapionis Mart. Ord. (24 nov.); 10. Immaculatae Conceptionis B. M. V. (8 dec.).

b) I. Die quo fit prima processio tempore publicationis Missionis Religiosorum Ordinis ad redemptionem captivorum, si eisdem intervenerint; 2. Die quo fit processio in gratiarum actionem post captivorum redemptionem, si eidem intervenerint; 3. Die ad libitum quando ad partes infidelium, captivos redimendi gratia, se trastulerint; 4. Die ad libitum, cum de partibus infidelium post captivorum redemptionem reversi fuerint.

C. Iisdem Tertiariis si, uti supra dispositi, aliquam ecclesiam vel publicum sacellum devote visitaverint et ad mentem Summi Pontificis oraverint:

1. Quo die ad concionem menstruam seu *conferentiam* conveniunt; 2. Semel singulis mensibus die ad libitum.

D. Iisdem Tertiariis qui, uti supra dispositi, ecclesiam Ordinis, vel illam ubi Sodalitium sedem habet, aut, si huiusmodi ecclesiae desint, respectivam parochialem devote visitaverint, et pro captivorum redemptione necnon ad mentem Summi Pontificis oraverint sequentibus diebus:

1. In festo Circumcisionis, 2. Epiphaniae, 3. Paschatis Resurrectionis, 4. Ascensionis, 5. Nativitatis D. N. I. C.; 6. SS.mae Trinitatis; 7. Pentecostes; 8. SS.mi Nominis Iesu (Dom. III post Epip.); 9. Immaculatae Conceptionis, 10. Nativitatis, 11. Purificationis, 12. Annuntiationis, 13. Assumptionis B. M. V.; 14. Die Ascensionis B. M. V. de Mercede, aut una die infra novenarium praecedens vel octavam; 15. Apparitionis S. Michaelis Archangelis (8 mai); 16. Dedicationis eiusdem Sancti Archangeli (29 sept.); 17, S. Ioannis Baptistae (24 iun.); 18. S. Ioseph Sp. B. M. V. (19 mart.); 19. Patrocinii eiusdem Sancti (Dom. III post Pascha); 20. SS.mi Apostolorum Petri et Pauli (29 iun.); 21. S. Raymundi de Pennafort Conf. Ord. (23 ian.); 22. S. P. Nostri Petri Nolasco Conf.; aut una die infra octavam; 22. B. Mariae Annae a Iesu Virg. Tert. Ord. (17 apr.); 24. S. Petri Aman-

gaudii Mart. Ord. (27. apr.) ; 25. S. Mariae Socor Virg. Ord. (21 maii); 26. SS.mi Redemptoris ; 27. S. Raymundi Nonnati Conf. Ord., aut una die novenarii ; 28. S. Petri Paschasii Ep. et Mart. Ord. (23 oct.) ; 29. S. Serapionis Mart. Ord. (14 nov.) ; 30. Omnium Sanctorum Ordinis (13 nov.) ; 31. Sancti Titularis ecclesiae, in qua sedes Sodalitii est instituta.

E. In mortis articulo si iidem Tertiarii, uti supra dispositi, vel saltem contriti, SS.mum Iesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde invocaverint.

II. INDULGENTIAE STATIONALES

Diebus Stationum in Missali Romano descriptis iidem Tertiarii si ecclesiam Sodalitii vel Ordinis visitaverint, ibique ad mentem summi Pontificis et pro captivorum redemptione oraverint easdem indulgentias consequuntur, quas lucrarentur si ecclesias Urbis vel extra Urbem in eodem Missali recensitas praefatis diebus personaliter visitarent, dummodo cetera opera iniuncta praestiterint.

III. INDULGENTIAE PARTIALES

A. Septem annorum totidemque quadragenarum :

1. Semel in die, quo Tertiarii ter Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam vel Symbolum Apostolorum devote recitaverint ad impetrandam captivis patientiam, fortitudinem in fide ac liberationem.

2. Item semel in die Tertiariis septies *Pater* et *Ave* in honorem B. M. V. recitantibus.

3. Iisdem comitantibus SS. Eucharistiam quum ad infirmos defertur, vel si id facere nequiverint, ad signum campanae recitantibus flexis genibus septies *Pater* et *Ave*.

4. Iisdem suscipientibus pauperes redemptos hospitio.

5. Iisdem comitantibus captivos redemptos ad ecclesiam Ordinis vel Sodalitii.

B. Trium annorum totidemque quadragenarum, quoties Tertiarii aliquod pium opus pietatis vel charitatis corde saltem contriti exercuerint.

Omnes et singulae indulgentiae hucusque recensitae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, sunt etiam applicabiles animabus defunctorum in Purgatorio degentium.

IV. PRIVILEGIA

1. Sacerdotes Tertiarii gaudent Indulto Altaris privilegiati personalis tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo tamen simile indultum pro alia die non obtinuerint.

2. Altare B. M. Virgini de Mercede dicatum in ecclesiis, ubi So-

dalitium sedem habet, gaudet privilegio quotidiano pro Missis, quae in eodem a Sacerdotibus Tertiariis celebrantur.

3 Missae omnes quae celebrantur a quocumque Sacerdote in suffragium Sodalium defunctorum sunt semper et ubique privilegiatae.

V. INDULTA

1. Tertiarii degentes in locis ubi nulla extat Ordinis ecclesia lucrari valent indulgentias fidelibus huiusmodi ecclesias visitantibus concessas, ea conditione ut ecclesiam Sodalitii visitent.

2. Tertiarii, qui in collegiis, seminariis aliisque communitatibus degunt, ad lucrifaciendas indulgentias Sodalitii proprias, privatum respectivae domus sacellum visitare valent.

3. Tertiarii, si sint infirmi vel convalescentes, nec possint commode egredi, recitando quinquies *Pater* et *Ave*, cum *Gloria Patri* et orando ad intentionem Summi Pontificis et pro captivorum redemptione, lucrari possunt easdem indulgentias, ac si personaliter ecclesiam Ordinis vel Sodalitii visitassent.

4. Tertiarii infirmi vel convalescentes absolutionem generalem accipere et indulgentias lucrari valent quacumque die infra octavam festi, cui absolutiones vel indulgentia sunt assignatae.

5. Tertiarii absolutionem generalem in pervigilio festi, cui est assignata, post sacramentalem confessionem, accipere possunt.

DECRETUM

Quum per Decretum huius S. C. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae diei 18 Iulii 1902, undequaque abrogatis omnibus indulgentiis, quibus Tertiarii saeculares cuiusvis Ordinis ob communicationem cum primo et secundo Ordine respective perfruebant, Supremis Moderatoribus religiosorum Ordinum proprium Tertium Ord. habentium praescriptum fuerit, ut novum Indulgentiarum Indicem pro suis Tertiariis saecularibus proponerent; Magister Generalis Ordinis B. M. V. de Mercede Redemptionis captivorum tali mandato obtemperans novum praedictum indicem elaboravit, illumque huic S. C. humillime subiecit; quae adhibita etiam quorundam ex suis Consultoribus opera, illum ad examen revocavit. SS.mus vero D. N. Pius PP. X, in Audentia diei 28 Augusti 1903, audita de his omnibus relatione facta ab infrascripto Card. Praefecto, ex Indulgentiis in supra proposito elencho enumeratis, eas, quae olim Tertiariis directe tributae fuerint, benigne confirmavit, alias vero, loco earum, quibus vi communicationis gaudebant, clementer est impertitus, simulque mandavit ut in posterum praedicti Ordinis Sodales Tertiarii in saeculo viventes earum tantummodo participes evadant Indulgentiarum, iisque potiantur privilegiis et indultis, quae in praedicto elencho recensen-

tur. Quam concessionem eadem Sanctitas Sua perpetuis quoque futuris temporibus valituram esse voluit, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregat., die 28 iunii 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*

J. M. Can. Coselli, *Substitutus.*

DEL FALSO MISTICISMO

(Cont. V. Vol. XV, pag. 461-463).

Proposizione XLVI.

Huiusmodi violentiae sunt medium magis proportionatum ad annihilandam animam, et eam ad veram transformationem et unionem perducendam; nec alia superest via. Et haec est via facilior et tutior.

Ecco come il Molinos magnifica le nefande violenze onde il demonio; permettendolo Iddio, possa talvolta colpire un uomo non pure nel sonno, ma ancor nella veglia. Lo dice mezzo sopra gli altri adatto, anzi l'unico, più facile e più sicuro in apprestare all' anima l' annientamento di sè, la trasformazione e finalmente l' unione con Dio.

Le medesime qualifiche delle proposizioni precedenti spettano a questa, e con più grave nota di empietà.

Imperocchè la enormezza di questa proposizione appare chiarissima considerando i veri mezzi assegnati da' Mistici per ottenere il dono dell' alta contemplazione e dell' unione divina. Sono mezzi che fanno a calci con questo preteso dal Molinos.

S. Tommaso dice chiaramente (2. 2. qu. 180, a. 2 in corp.): " Dispositive virtutes morales pertinent ad viam contemplativam. Impeditur enim actus contemplationis, in quo essentialiter consistit vita contemplativa, per vehementiam passionum, per quam abstrahitur intentio animae ab intelligibilibus ad sensibilia. Virtutes autem morales impediunt vehementiam passionum: et ideo virtutes morales dispositive ad vitam contemplativam pertinent. „

Per ottenere adunque la contemplazione che è la porta dell' unione con Dio, fa mestieri non essere scosso nè padroneggiato da passioni che allontanano la mente dalle cose superne e la gettano alle esteriori e mondane. Tutta l' industria perciò di chi vuole ascendere a sì alto grado, dev' esser quella di domare e di tener soggette le passioni coll' esercizio delle virtù. Lo stesso insegnano a coro tutti gli altri DD.

Come mai perciò le violenti tentazioni diaboliche, a cui l' anima

non sa resistere neanco nella veglia, possono aprirle l' adito alla contemplazione ed alla unione divina? Sì apriranno l' adito certamente; ma all' avvicinamento ed all' unione con Satana!

PROPOSIZIONE XLVII.

Cum huiusmodi violentiae occurrunt, sinere oportet ut Satanas operetur, nullam adhibendo industriam, nullumque proprium conatum; sed permanere debet homo in suo nihilo. Et, etiamsi sequantur pollutiones et actus obsceni propriis manibus et etiam peiora, non opus est seipsum inquietare: sed foras emittendi sunt scrupuli, dubia et timores; quia anima fit magis illuminata, magis roborata, magisque candida, et acquiritur sancta libertas. Et prae omnibus non opus est haec confiteri, et sanctissime fit non confitendo; quia hoc pacto superatur daemon, et acquiritur thesaurus pacis.

Ci ripugna d' insozzare queste pagine con sì nefande parole: lo facciamo solo per tenere avvertiti non pochi anche ai dì nostri da tali nefandezze illusi. Qui dunque si fa l' apoteosi di ogni turpe azione che l' uomo commetta sotto la istigazione diabolica: nulla deve fare, nulla dire, ma tenersi passivo in tutto e permettere in sè qualsivoglia effetto lascivo. Anzi se la coscienza punge, non la deve curare, e deve allontanar come scrupoli i rimorsi, ritenendo ciò come mezzo di purga, di fortezza, di candore e di santa libertà. E soprattutto deve guardarsi di farne materia di confessione; giacchè solo così possono superarsi gli assalti diabolici!

Giustamente questa proposizione fu notata colle medesime censure delle precedenti; ed oltre a ciò fu detta *carnalis, animalis, diabolica, proscripta iam a Ss. Apostolis Petro Epist. II, cap. 2, Iuda in sua Epist. canonica, et meretur damnari ut haeretica.*

Non ispenderemo molte parole per confutarla, giacchè la enorme sua falsità si rivela da sè stessa a chiunque ha il bene dell' intelletto. Diremo con S. Bernardo (*De interiori domo*): " Tuum est mala acta corrigere: tuum est in ordine et officio familiam membrorum corporis et animae motum disponere: tuum singulorum negotia secundum competentiam assignare. Non sit in regno corporis tui qui leges et iura institutorum tuorum impune praevaricetur; non oculus, non manus, non pes, non auris, non guttur. „ I movimenti adunque del corpo soggiacciono all' imperio della volontà; quando sono disordinati vogliono essere corretti; e se la volontà non si muove, sono ad essa imputabili, e diventano peccaminosi.

Sia pure che il demonio istighi; sia pure che sforzi le membra a muoversi scorrettamente: la volontà nondimeno dovrà opporvisi con

atti di positiva resistenza se pur non si voglia cadere nell' abisso di gravi colpe.

" Voluntarium, insegna l' Angelico (1. 2. q. 6, a. 3 in corp.), dicitur quod est a voluntate. Ab aliquo autem dicitur esse aliquid dupliciter. Uno modo directe; quod scilicet procedit ab aliquo in quantum est agens, sicut calefactio a calore. Alio modo indirecte, ex hoc ipso quod non agit; sicut submersio navis dicitur esse a gubernatore, in quantum desistit a gubernando... Et sic voluntarium potest esse absque actu interiori, sicut cum vult non agere; aliquando autem et absque actu interiori, sicut cum non vult. „ — Com' è chiara e limpida questa dottrina! La nave, quando è tempesta, vuol'essere ben governata. Ove il capitano se ne sta inerte a contemplare i marosi, è colpa sua se la nave va in fondo e si sommerge. Così l'uomo quando è assalito da veementi tentazioni: in tale stato il rimanere inoperoso è colpa, e sono colpe tutte le tristi conseguenze che ne promanano.

Posta la colpa, sorge spontaneo il rimorso e la necessità di sgravarsene col sacramento della penitenza.

Proposizione XLVIII.

Satanas qui huiusmodi violentias infert, suadet deinde gravia esse delicta ut anima se inquietet, ne in via interna ulterius progrediatur. Unde ad eius vires enervandas melius est ea non confiteri; quia non sunt peccata, nec etiam venialia.

Conferma qui Molinos il già detto con aggiungere, i rimorsi e le agitazioni di coscienza, che provengono da' prefati atti turpi, essere suggestioni di Satana perchè l' anima non progredisca nella via unitiva. Insiste perciò che di questi moti si taccia in confessione, dicendoli scevri di ogni colpa, sia pur veniale.

La proposizione meritò le qualifiche della precedente.

Ed è falsa e maligna non meno di quella. Imperocchè non è Satana che suscita i rimorsi per quegli atti nefandi, ma è la ragione, è la fede che spingono la sinderesi a ribellarsi. È l' Apostolo che grida (Ephes. V, 5): " Omnis fornicator, aut immundus, haereditatem non habebit in regno Christi et Dei. „

Il demonio è padre di menzogna, e non suggerisce le verità che sono dirette alla salute. Il solo suggerimento di nascondere in confessione quei rimorsi è suo; giacchè questa è menzogna; e poi, come dice S. Agostino, " nec acriores ei (diabolo) dolores inferimus quam cum plagas peccatorum nostrorum confitendo et poenitendo sanamus „ (Serm. 351, alias 50 inter 50 homilias cap. 3, n. 6).

Non accade trattenerci di vantaggio in cose tanto chiare ed evidenti.

Proposizione XLIX.

Iob ex violentia daemonis se propriis manibus polluebat eodem tempore, quo mundas habebat ad Deum preces: sic interpretando locum in cap. 16 Iob. num. 18.

Il Molinos torna qui a mettere in campo la tentazione di Giobbe, e come altra volta (Prop. XLIV) lo disse consenziente ad essa; così ora s' avanza a dire che aggiunse anche azioni turpi dietro di essa, pur elevando al cielo caste e monde preghiere.

La proposizione fu detta meritevole della censura medesima che meritò la prop. XXXVI, colla giunta: *Et est diabolica interpretatio Sacrae Scripturae, et aulitu magis horrenda.*

Ecco le parole che si leggono nel cap. XVI di Giobbe: " 12. Conclusit me Dominus apud iniquum, et manibus impiorum me tradidit. „— " 14. Circumdedit me lanceis suis, convulneravit lumbos meos, non pepercit, et effudit in terra viscera mea. „ — " 18. Haec passus sum absque iniquitate manus meae cum haberem mundas ad Deum preces. „

Or queste parole, rettamente interpretate, dicono tutto l' opposto di quanto asserisce il Molinos. È vero che qui si parla di tentazioni gagliarde; ma non è vero per nulla che a Giobbe attribuiscansi operazioni indegne: anzi con dire *absque iniquitate manus meae* n' esclude pure l' ombra.

Ecco come interpreta questo luogo il Lirano *in h. l.*: " *Conclusit me Deus apud iniquum*; id est diabolum, cui ex ordine sapientiae suae (Deus) concessit potestatem affligendi me — *et in manibus impiorum me tradidit*: in quantum ab eis persequi me permisit. — *Circumdedit me lanceis suis, convulneravit lumbos meos et effudit in terra viscera mea.* Per hoc designat interfectionem filiorum, qui de lumbis eius egressi fuerant. — ... *Haec passus sum absque iniquitate manus meae.* Postquam Iob ostendit suam percussionem multiplicem, hic consequenter ostendit suam innocentiam dicens: *Haec passus sum sum absque iniquitate manus meae*; id est operis mei, quod per manum designatur, quae est organum organorum. „

E segue a dire, allegando la ragione di questi sentimenti di Giobbe: " Hoc autem dixit Iob, non ad sui iactantiam, sed ad veritatis declarationem, et amicorum confutationem, qui non poterant ostendere ex operibus Iob praeteritis quod demeruisset percuti tot et tantis plagis. Et quia possent dicere: Licet non possimus ostendere opera tua mala commissa; tamen illud quod omisisti Deum colere, tamquam ingratus de eius beneficiis hoc demeruisti; ideo Iob excludens hanc

obiectionem ait: *Cum haberem mundas ad Deum preces,* ipsum debite venerando. „

È qui dunque chiaramente svelato il pensiero di Giobbe nelle allegate parole: volle questo gran Santo ribattere le calunnie dei suoi falsi amici, i quali attribuivano ai suoi demeriti i rovesci e le grandi pene di lui. Se ne scagiona, dichiarandosi puro di opere e di parole, pur dato in balìa dei suoi fieri nemici.

Così ancora commenta S. Agostino le parole: *Haec passus sum absque iniquitate manus meae.* (*De perfect. iust. hominis,* n. 25): " Inde est quod dicit: nihil iniquum erat, sed munda oratio mea. „ — Ed altrove (*De Civ. Dei* cap. 47) parla di Giobbe: " Qui divino sic laudatur eloquio, ut quod ad iustitiam pietatemque attinet, nullum ei homo suorum temporum coaequetur. „

Donde chiara apparisce la falsità e la maliguità della interpretazione che alle prefate parole volle dare il Molinos.

Proposizione L.

David, Jeremias et multi ex sanctis Prophetis huiusmodi violentias patiebantur harum impurarum operationum externarum.

Ciò che Molinos nella precedente proposizione ascrive a Giobbe, qui lo attribuisce a Davide, a Geremia ed a molti altri profeti. Ancora questi dice coinquinati in turpi atti, e pur nondimeno casti e perfetti.

Di questa proposizione fu detto: *In sensu praecedentis subiacet eisdem censuris.*

E non meno della precedente è falsa e maligna. — Quanto a Davidde infatti, di una duplice azione criminosa egli fu accusato: dell' adulterio coll' omicidio: ma questo fu un doppio peccato e gravissimo, da lui riconosciuto e da lui medesimo con amare lagrime pianto ed espiato; del quale così parla S. Ambrogio (*De apol. David,* cap. 4): " Peccavit David quod solent reges; sed poenitentiam gessit, flevit, ingemuit, quod non solent reges. „

Nel resto niente altro fu in Davidde meritevole di censura, anzi rifulse in lui specchiatissima santità; onde negli Atti Apost. (XIII, 22) sta scritto: " Cui testimonium perhibens Deus dixit: inveni David filium Iesse, virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas. „

Come mai può dirsi che Davidde, pur commettendo atti turpi, conservò intatto il candore di purità?

Nè meno falso è l' attribuire questo medesimo a Geremia, del quale le Scritture sante non hanno nulla di rimprovero, nè alcun

neo da ravvisare in tutta sua vita. Che anzi, per una rarissima eccezione, lo si disse nell' alvo stesso della madre santificato: (Ier. I, 6): " Antequam exires de vulva sanctificavi te, et prophetam in gentibus dedi te. „ Ed altrove (Eccl. XLIX, 9): " Male tractaverunt illum qui a ventre matris consecratus est propheta. „

E lo stesso vuolsi affermare degli altri Profeti, e ne fa testimonianza l' Apostolo, il quale scrisse di loro (Hebr. XI, 35): " Circuierunt in melotis, in pellibus caprinis, egentes, angustiati, afflicti, quibus dignus non erat mundus. „

Ecco sbugiardato l' empio Molinos, che invoca l' esempio di santi personaggi, per coonestare le sue lordure.

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

APPENDICE

Della rimozione economica dal beneficio.

(Contin. — V. pag. 407-414 di questo Vol.)

Non poche sono le cause risolute presso la S. Sede in conformità dei prefati insegnamenti. Noi ne faremo cenno qui di alcune, trattate in questi nostri tempi, che potranno servire di norma in casi somiglianti.

a) *In Taurinen. suspensionis*, 7 iul. 1855. — L' Arcivescovo di Torino aveva interdetto l' esercizio della cura delle anime ad un parroco di poca prudenza e di poca sollecitudine pastorale, con indole sì aspra e difficile, da perdere affatto la stima e la fiducia dei proprii filiani. Sulla condotta morale però di lui null' altro vi era meritevole di censura. E benchè dalla parte contraria si eccepisse il difetto di procedura, onde poteva rivocarsi in dubbio la verità dei fatti, pure la S. C. al quesito: " An decretum Curiae Archiepiscopalis confirmandum vel infirmandum in casu „ — fu risposto: " Affirmative ad primam partem; negative ad secundam; et quoad redintegrationem, dilata, usquedum orator doceat de peritia ed idoneitate administrandi paroeciam „ (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 517).

b) In *Eystetten. permutationis paroeciae*, 21 iul., 11 aug. et 22 septembr. 1742 — Contro un parroco furono dirette accuse in Curia

di vita poco onesta, di negligenze considerevoli nel ministero parrocchiale, di eccessivo rigore in punire i fanciulli ecc., onde gli animi de' filiani erano sì esacerbati, da non volere più ricevere i sacramenti da lui, e da tenersi lontani dalle sue funzioni. Il Vescovo prima gli deputò un coadiutore; ma reso inutile cotal rimedio, per l'odio del popolo che viepiù cresceva, gl'intimò che fra quattro mesi si fosse determinato di cambiar parrocchia, altrimenti la permuta verrebbe fatta di officio. Portata la causa in appello presso la S. C. del Concilio col dubbio: " An iudicatum Curiae episcopalis Eystettentis sustineatur in casu „ — il dì 11 agosto fu risposto: " Affirmative „ — ed il 21 settembre, riproposta la causa, fu risolta: " In decisis; ita tamen ut permutatio per Episcopum fiat cum beneficio redditus aequivalentis „ (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 518).

c) In *Limburgen. permutationis paroeciae*, 27 iun. et 19 dec. 1857 — Per l'indole amara, congiunta ad eccessi d'imprudenza, un parroco, ammonito più volte, e mai corretto, venne prima obbligato dal Vescovo di cambiare parrocchia, e ricusando colui di ubbidire, venne rimosso dalla cura e per giunta censurato. Il parroco ricorse alla S. Sede mettendo in vista molti vizii di forma processuale e rivocando in dubbio la verità dell'esposto. La S. C. però ai dubbii: " I. An sustineatur decretum amotionis latum a Curia episcopali Limburgensi in casu — II. An sint infirmandae poenae canonicae inflictae in casu „ — rispose: " Ad I. Affirmative. — Ad II. Scribatur Episcopo ut sacerdotem N. a censuris absolvat ac rehabilitet, eumque provideat de alia paroecia seu beneficio redditus aequivalentis „ (*Acta S. Sedis*, Vol. I, pag. 519).

d) *Parochialis*, 22 dec. 1860 — Contro il parroco di N. furono rivolte accuse di battere i fanciulli e di deferire gli adulti alla polizia secolare; di amare le conversazioni ed il giuoco, onde faceva frequenti escursioni pei vicini paesi, ritirandosi poi di notte e talvolta pure la mattina seguente; di essere negligente nell'officio pastorale, specie nell'assistere ai moribondi e nell'amministrare i sacramenti; di fare le funzioni con notevoli negligenze e distrazioni che recavano scandalo al popolo; di aver perduta la stima e la fiducia del popolo che non frequentava più la sua chiesa e si rivolgeva ad altro parroco pei sacramenti. — Il Vescovo gli mise un coadiutore a spese di lui. Il parroco appellò al Metropolitano che gli dette ragione. Il Vescovo appellò alla sua volta alla S. Sede; ma, aggravandosi i dissidii fra il parroco ed il suo popolo, il Vescovo, pendente l'appello, con altra sentenza, lo condannò a cambiar beneficio fra un trimestre, sospendendolo intanto da ogni esercizio di ordine e di giurisdizione, tranne solo quello di celebrare la s. messa. Il parroco appellò di nuovo

prima al Metropolitano, e poi (dichiaratosi questi incompetente) alla S. Sede. — La S. C. del Conc. trattò la causa col dubbio : " An sententia Curiae episcopalis sustineatur in casu — ed il dì 22 dic. 1860 risolse : " Attentis peculiaribus circumstantiis, esse locum permutationi cum altero beneficio redditus fere aequivalentis infra sex menses „ (*Acta S. Sedis* Vol. I, pag. 513 sq.).

e) *Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae*, 5 dec. 1863, 30 iul. 1864, 8 iul. et 12 aug. 1865 — Il parroco di N., d' indole litigiosa, suscitò quistioni innumerevoli presso le famiglie private e presso gli officii pubblici, onde era generale il malcontento contro di lui, e generale il desiderio che il Vescovo provvedesse. Il Vescovo lo esortò ad allontanarsi temporaneamente dalla cura ; ma quegli, non volendo ottemperare, ne fu rimosso *ad tempus* con apposito decreto e sospeso in tutto dagli officii parrocchiali. Il parroco appellò alla S. C. del Conc., la quale domandò le cause della inflitta sospensione coi documenti relativi. Avuto ciò, la S. C. il 26 gennaio 1859 rescrisse : " *Relatum* et notificetur Episcopo eum in finem ut ulteriora non praetermittat media et officia ad spontaneam resignationem obtinendam. „ Il Vescovo non riuscì ad ottenere la resignazione, ed il parroco di nuovo ricorse alla S. C. ; la quale di nuovo rescrisse : " *Relatum* et mandavit Episcopo ut tam huiusmodi drecretum, quam alterum diei 26 ianuarii 1859 parocho notificaret, eumdemque moneret, ut dociliter se submitteret praescriptionibus episcopalibus et S. Sedis. „ Il parroco invece di sottomettersi violò la sospensione ed insolentì maggiormente contro il Vescovo, il quale con decreto del 5 nov. 1861 lo sospese *a divinis*. Ma non curando il parroco la detta sospensione, il Vescovo si rivolse alla S. Sede con chiedere se potesse dichiararlo irregolare e privarlo del beneficio. La S. C. il 3 febbraio 1862 rescrisse : " Sacra Congregatio, inhaerens resolutionibus alias in similibus editis, respondet enunciatum sacerdotem parochum incidisse in irregularitatem, et nihil impedimento esse quominus Episcopus eum irregularem declaret. Quo vero ad depositationem a beneficio parochiali, ipse Episcopus accuratius referat singula rerum adiuncta supradictum parochum respicientia, transmissis documentis in copia authentica ad rem facientibus. „ — Ricevute dal Vescovo varie deposizioni di testi e varie note ed ordinazioni dell' autorità civile, corroborate pure colle confessioni del parroco, la S. C. il 5 dicembre 1863 rispose ai seguenti dubbii : " I. An et quomodo decreta episcopalia sustineantur in casu — II. An et quomodo sit locus depositioni N. a paroecia in casu — Resp. : Ad I. Affirmative in omnibus — Ad II. Dilata et ad mentem : mens est ut Episcopus praefigat parocho novum terminum duorum mensium ad deducendum iura sua coram

S. Congregatione. „ — Il parroco allegò lettere ed attestati di parrocchiani che aveano lodi per lui, e la irregolarità del processo formato dal Vescovo. La S. C. di nuovo trattò la causa, e ai dubbii: " I. An sit standum vel recedendum in primo dubio in casu — II. An et quomodo sit locus depositioni sacerdotis N. in casu — III. An et quomodo sit locus absolutioni a censuris et dispensationibus ab irregularitate in casu „ — il dì 30 luglio 1864 rispose: " Ad I. in decisis — Ad II. Dilata et ad mentem — Ad III. Dilata, et det vera resipiscentiae signa. „ Circa la mente della S. C. il Vescovo riferì che il parroco era stato ordinato a titolo di cappellania ecclesiastica; riferì pure la consistenza della congrua parrocchiale, e la impossibilità di provvedere, almeno per allora, il parroco di altro beneficio. Dopo ciò la S. C., proposti di nuovo tutti e tre i prefati dubbii, il dì 12 agosto 1865 finalmente risolse: " Ad I. In decisis et amplius— Ad II. Esse locum deputationi administrationis paroeciae in spiritualibus et temporalibus, assignata favore sacerdotis N., donec aliter de beneficio ecclesiastico provideatur, pensione libellarum 400 — Ad III. Peractis per decem dies spiritualibus exercitiis in aliqua domo religiosa ab Episcopo designanda, esse locum absolutioni a censuris et dispensationi ab irregularitate „ (*Acta S. Sedis* Vol. II, pag. 276 sq.).

f) *Suspensionis et remotionis a paroecia*, 12 apr. 1878 — A fine di evitar litigi scandalosi, sorti fra gli amministratori di una fabbriceria ed il proprio parroco, il Vescovo rimosse il detto parroco da tale amministrazione, e ne rinnovò il consiglio. Di che offeso quel parroco, cominciò malmenare i nuovi amministratori non riconoscendoli per tali e denigrandone la riputazione. Ma d' altra parte giungevano reclami al Vescovo sulla mala condotta e sul nessuno zelo del parroco in tutte le opere del proprio ministero; donde proveniva sommo scandalo ai parrocchiani. Il Vescovo minacciò di sospensione il parroco se fra giorni 15 non avesse o rinunziato alla parrocchia, ovvero riconosciuto ed osservato il decreto vescovile. Il parroco invece fe' ricorso alla S. C. de' VV. e RR.; la quale, informata della cosa, scrisse al Vescovo che alla sospensione facesse precedere l' ammonizione canonica. Obbedì l' Ordinario, e promise ancora al parroco una pensione se rinunziasse alla cura. Il parroco acconsentiva, ma con condizione che lo s' indennizzasse delle spese pei danni sofferti che faceva ascendere a L. 1572 e si garantisse con ipoteca la pensione. Il Vescovo non potè consentire, e la controversia fu discussa in S. C. il dì 12 aprile 1878 coi dubbii: " I. An et quomodo suspensio a divinis sustineatur in casu? — II. An et quomodo removendus sit parochus C. e paroecia S. in casu? — III. An et quomodo expensae et damna compensanda sint favore eiusdem parochi in casu? „ —

E fu risolta: " An I., II. et III. ad mentem: mens est ut Episcopus suspendat parochum C. ab exercitio paroeciali, eidem assignando pensionem ex annuis libellis 400 super ipso beneficio, et ut assignet oeconomo curato ab eodem Episcopo nominando, praeter residuum paroecialium redituum, compensationem mediis ab eo iudicatis per litteras ad S. Congregationem datas die 3 febr. 1878. Pensio parocho C. constituta asservabitur ei donec idem molestias non afferat Episcopo et oeconomo, et amplius. „ *(Mon. Eccles.* Vol. I, pag. 522).

g) Suspensionis, irregularitatis et privationis paroeciae, damnorum et expensarum, 20 mar. et 29 mai. 1880. — Il sacerd. Stefano in Dioc. di G., non ostante i suoi modi aspri e villani, per cui s' inimicava ogni persona, non escluse le autorità civili, ottenne di essere nominato vicario perpetuo nella terra di G. Questa nomina nol rese migliore; che anzi al Vicario capitolare, che lo promosse, giunsero rimostranze gravissime fin del regio procuratore generale, il quale riferì che Stefano era stato sottoposto a più processi criminali e la sua presenza era pericolosa in quel luogo alla pubblica tranquillità. — Il novello Vescovo lo ammonì paternamente più volte; ma senza prò; che anzi quel parroco giunse fino a lanciare ingiurie, contumelie e calunnie contro quel Vescovo e a denigrarne il nome con un infame scritto pubblicato per le stampe. — Il Vescovo, stupito di tanta tracotanza, ne fece relazione alla S. Sede, chiedendo che cosa dovesse fare. N' ebbe in risposta: " ut iure suo uteretur in vim *cap. 1 Sess. 14 Concilii Tridentini* „; e perciò sospese quel curato dall' esercizio dei sacri ordini *usque ad beneplacitum*, e lo rimosse dal beneficio parrocchiale, fino a che la S. Sede non avesse disposto altrimenti. — A questo decreto non volle sottomettersi il curato. Di che, per opera del procuratore fiscale fu aperto un formale processo contro di lui, con l' esame di titoli e di testimoni, e fu citato il reo a comparire in giudizio; ma non presentatosi, venne emanata la sentenza in contumacia il dì 20 maggio 1877, che lo privò affatto della parrocchia. Da questa sentenza Stefano appellò alla S. Sede, e la S. C. del Conc. rescrisse: " Utatur iure suo coram Curia Archiepiscopali. „ — Non volendo intanto consentire a smettere la parrocchia ed astenersi dai sacri ministeri, fu dal Vescovo pubblicamente dichiarato irregolare. — Portata la causa presso la S. C. del Conc., fu discussa il dì 20 marzo 1880; ed ai dubbii: " I. An decreta Episcopi, et sententia Curiae episcopalis sustineantur in casu. Et quatenus negative; II. An sit locus refectioni damnorum atque expensarum in casu „ — fu risposto *Dilata*. Il dì poi 29 maggio 1880 uscì la sentenza: " Ad I. Quoad decretum diei 20 maii 1877, stante appellationis defectu, non esse interloquendum; quo vero ad reliqua,

affirmative et amplius. — Ad II. Provisum in primo „ (*Mon. Eccles.* Vol. III, Par. I, pag. 34 sq.).

h) *Privationis paroeciae*, 17 dec. 1881. — Benedetto sacerdote, presentato dal patrono laico, ottenne nel 1863 una parrocchia nell' Archid. di S. Dopo pochi mesi però forti reclami giunsero all' Arcivescovo sì da ben 70 parrocchiani, sì dal vicario foraneo, sì dal sindaco del luogo, sì dal prefetto della provincia, sì ancora dal *ministro de' culti*, chiedenti tutti che il parroco Benedetto fosse allontanato da quella cura. Il perchè, in forza di un decreto provvisionale dell' Arcivescovo del dì 30 luglio 1864, il detto parroco, sospeso dall' officio parrocchiale, andò via dalla parrocchia. Ad istanza poi del sindaco fu formato il processo canonico presso la medesima Curia, ed a dì 26 gennaio 1866 fu pronunziata la sentenza, onde il decreto provvisionale venne confermato „ ob odium publicum, disertionem ecclesiae parochialis, neglectam pastoralem curam aliasque causas circa administrationem sacramentorum, celebrationem missae parochialis et bonam famam. „ Privato così della parrocchia, gli fu assegnata la metà della congrua, che nondimeno continuò ad esigere intera, per qualche tempo, dal patrono. — Nel 1879, vacando la sede Episcopale, il Vicario capitolare, troppo condiscendente, permise a Benedetto di ritornare alla parrocchia, dalla quale però, dopo pochi mesi, fu costretto fuggirsi di notte, tanta era la indignazione e l' ira del popolo suscitatasi contro di lui. — Il novello Arcivescovo, trascorso più di un sessennio, ricollocò Benedetto in quella parrocchia, credendolo mutato da quel di prima. S' ingannò ! Il parroco, prorompendo in vizii peggiori, dopo pochi mesi, dovè per la terza volta allontanarsi dalla parrocchia per non più mettervi piede. — Mal sopportando questa punizione, adoperò ogni mezzo presso l' Arcivescovo per esserne liberato. Tornando però inutili tutti i suoi sforzi, ardì citare presso il giudice laico il Pastore, al quale però fu data ragione da quel tribunale. — L' Arcivescovo, commosso per tanta arroganza, lo dichiarò incorso nelle censure, ed il dì 12 marzo 1881 si rivolse alla S. C. trasmettendo uno scritto del parroco, ingiurioso alla dignità episcopale, narrando i suoi fatti turpissimi e chiedendo che venisse privato della parrocchia per autorità della S. Sede. — La S. C. del Conc. rescrisse : " Archiepiscopus procedat ad formam iuris. „ Ma questi fece osservare che non poteasi compiere un processo formale, stante la nequizia dei tempi e inoltre, il parroco, benchè sospeso, aver celebrata la santa messa, ed aver pubblicato per le stampe un libello famoso ed una lettera riboccante di contumelie, con cui minacciava di muovere appello presso un tribunale laico superiore. Allora la S. C. ingiunse all' Arcivescovo di redigere almeno un processo

sommario. Ma ecco che un altro ricorso giunse alla S. Sede, ed era il parroco che querelavasi del suo Ordinario perchè nè redigeva il processo, nè restituiva la parrocchia. L' Arcivescovo, di nuovo interpellato, trasmise i documenti, e una lunga memoria, nella quale, confutate di nuovo le asserzioni del parroco, dichiarò non poter fare il processo, giacchè egli, provocato con ingiurie e contumelie, sarebbe giudice in causa propria. Aggiunse, il parroco avere inoltre citato l' economo curato presso il pretore per venir costretto a restituire i frutti del beneficio. — La S. C. tolse a discutere la controversia il 17 dicembre 1881; ed al dubbio: " An sit locus privationi paroeciae in casu „ — rispose: " Affirmative et amplius, et scribatur Archiepiscopo ad mentem. „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. I, pag. 114 sq.).

i) Aretina, renunciationis paroeciae — 14 iun. 1884 — Antonio P. antico parroco di Poppi, in Dioc. di Arezzo, nel lungo esercizio della sua cura, avvantaggiò non poco l' amministrazione di quella parrocchia; giacchè oltre di aver edificato a sue spese un'ampia casa parrocchiale, potè elevare le rendite della congrua da L. 1,176 quali erano prima, alla vistosa somma di L. 4,483. La diligente sua premura nel difendere i diritti della Chiesa provocò lo sdegno dei malvagi, i quali più volte lo tradussero in giudizio per cause politiche; più volte tramarono insidie alla sua vita, e una volta in luogo pubblico e frequentatissimo lo ferirono gravemente. Per questi motivi, e ancora per l' inclemenza dell' aria, per la grave sua età, e la mancanza di altri Sacerdoti che lo coadiuvassero, chiese alla S. C. il dì 10 novembre 1882 l' indulto della dispensa dalla residenza. E la S. C. rescrisse: " Attentis etc., dummodo per idoneum substitutum ab Episcopo approbandum, qui die noctuque curae animarum etc., pro gratia dispensationis ad biennium, si tamdiu etc., arbitrio et coscientiae Episcopi. „ — Durando nondimeno, anzi infierendo ogni dì più gli odii della parte avversa, il parroco ricorse di nuovo alla S. C., dichiarandosi pronto di rinunziare alla parrocchia, purchè gli si riservasse una pensione dalle rendite, la quale " 1.° o rappresenti, son sue parole, la metà delle attuali rendite, come si è praticato le tante volte dalle Sacre Congregazioni Apostoliche: 2.° o il *quid interest* fra le rendite che la parrocchia aveva nel 1852 e le attuali; 3.° o finalmente (tenendosi al minimo della richiesta) quel medesimo assegno di L. 2,000. accordate e tassate dalle autorità all' attuale Vicario parrocchiale. „ — La S. C., chieste ed avute le opportune informazioni dal Vescovo, proposto il dubbio: *An et quomodo annuendum sit petitioni praepositi P. in casu* — il dì 14 giugno 1884 rispose: " Pro resignatione paroeciae, cum reservatione pensionis libellarum bismille, facto verbo cum SS.mo „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. III, pag. 67).

l) Albien. suspensionis, 1 sept. 1883 et 19 ian. 1884 — In una quistione tra gli amministratori della Chiesa e il parroco di M. in Dioc. di Alby nella Francia, il parroco non volle ottemperare alla decisione del suo Arcivescovo, favorevole agli amministratori; che anzi volle tradurre presso i tribunali civili uno di questi ultimi. L' Arcivescovo per questo fatto e per gli altri non pochi, onde quel parroco si era reso di scandalo al suo gregge, ordinò contro di lui un processo canonico. Raccolte le denuncie e le deposizioni, con unica citazione perentoria del dì 25 giugno 1882, fu chiamato il detto parroco a comparire presso la Curia, per difendersi da varie imputazioni circa il modo di operare coi suoi parrocchiani, che erano stanchi di più sopportarlo. Il parroco, nel giorno stabilito, prima di cominciarsi la lite, presentò un libello, con cui ricusò il giudizio ed appellò alla S. Sede. Non ostante ciò, il tribunale della Curia citò di nuovo il parroco a comparire il dì 18 luglio, e non essendosi presentato, emise la sentenza, con cui fu privato del titolo di Vicario Foraneo, della facoltà di predicare la divina parola, e di amministrare i Sacramenti, per anni quindici. — Il parroco subito appellò da questa sentenza alla S. Sede, chiedendo che l' appello fosse ancora *in suspensivo*; il che ottenuto, ne menò pubblico vanto con scandalo del popolo. Avendo ciò saputo la S. C., ingiunse al parroco: " Ut ob scandalum fidelibus oblatum per publicas laetitiae demonstrationes, perageret exercitia spiritualia diebus octo in aliqua pia domo, determinanda ab ipsomet Archiepiscopo, qui graviter moneat insuper eumdem parochum, ut a similibus abstineant, sub comminatione suspensionis a divinis.„—La causa fu trattata in S. C. il dì 1 Settembre 1883, ed al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albien., diei 18 iulii 1882, sit confirmanda vel infirmanda in casu*—fu risposto: " Dilata, *et ad mentem D.no Secretario panditam.* Mente della S. C. fu che l'Arcivescovo si adoperasse d' indurre il parroco o a permutare la parrocchia, o a rinunziarla con l' assegno di un' equa pensione. L' Arcivescovo, ossequente al disposto, propose al parroco o la pensione di L. 1200, o un' altra parrocchia. Il parroco, ricusata l' offerta parrocchia, preferì la pensione che però voleva elevata a L. 2150, con condizione *sine qua non* di avere piena facoltà di predicare e di ascoltare le confessioni, come se fosse parroco. L' Arcivescovo ricusò; e la quistione rimase nel medesimo stato di prima. — La S. C. di nuovo discusse il dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albiensis, diei 18 iulii 1882, sit confirmanda, vel infirmanda in casu?* — e il dì 19 gennaio 1884, dopo maturo esame, definì: *Sententiam esse confirmandam iuxta modum: nempe cohibita suspensione ad annum tantum* (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. III, pag. 81).

m) *Caietana, privationis paroeciae*, 13 iun. 1885. — Molte e gravi accuse d' incontinenza, fin dal 1859, pesavano sopra un parroco della Dioc. di Gaeta. Se ne commossero i privati, i pubblici funzionarii, e fino il Ministro sopra il culto, i quali ne fecero rimostranze a quell' Arcivescovo. Per le politiche vicissitudini si dovè soprassedere dal canonico procedimento. Non ostante che il parroco fosse stato, appresso, punito col carcere e coll' esilio, d' ordine dell' autorità civile, per le sue turbolenze, non profittò gran fatto. Ottenuto di ritornare alla sua cura, vi suscitò di nuovo scandali e amarezze. — L' Arcivescovo successore, preso possesso nel 1876 di quella Sede, e conosciuti i fatti del detto parroco, il quale, per giunta, era quasi cieco, gl' inibì la celebrazione della S. Messa come irregolare, lo sospese dell' amministrazione della parrocchia, e vi costituì un economo provvisorio. Il parroco querelò l' Arcivescovo presso i tribunali civili; ma tosto smise il giudizio, scusandosi presso la S. Sede con dire che credeva tuttavia in vigore l' art. 20 del Concordato. Intraprese invece una carica violenta presso la S. Sede contro l' economo e contro l' Arcivescovo. — Il dì 8 gennaio 1883 vennero mosse contro di lui formali accuse, onde fu iniziato il processo. Molti reati gli furono apposti. Egli protestava contro ciascun testimone come sospetto, e sopratutto contro la Curia, dicendo a sè nemico il vicario generale, ed impugnava i fatti, come quelli che, secondo lui, poggiavansi solo sopra vaghi sospetti e dicerie, suscitati dai malevoli. Ma la S. C., udito l' Ordinario, cui avea data facoltà di procedere sommariamente alla destituzione del parroco, rescrisse: *Non obstante parochi protestatione, Archiepiscopus procedat ad ulteriora, usque ad sententiae emanationem.* — La sentenza fu data il 21 maggio 1884 del tenore seguente: " Attentis etc... iustitiam et caritatem prae oculis habentes, iudicamus ac dicimus R. D. N. N. parocho etc. assignandum bimestre a die notificationis huius sententiae computandum ut parochiale officium et beneficium resignet..... et quatenus ipse huic sententiae obsistens parochiale officium et beneficium ut supra infra bimestre non resignet, ab officio et beneficio parochiali iam dicto iuridice removendum et privandum, prout nunc pro tunc iudicialiter et definitive remotum dicimus et declaramus. De subsidio autem et pensione ex parochialibus proventibus parocho N. N. concedendo et assignando iuxta votum promotoris fiscalis, remittimus supremo iudicio Ecclesiae illius charitati operibus afflictum commendantes. „ — Da questa sentenza il parroco fu sollecito muovere appello presso la S. C. — La quale il dì 13 giugno 1885, librate maturamente le lunghe deduzioni dell'avvocato di lui, e le contrarie esibite d' officio, al dubbio: *An sententia*

Curiae Caietanae sit confirmanda in casu — rispose: *Sententiam esse confirmandam, et amplius* (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 99 sq.).

n) *Presmilien, oppositionis super nullitate sententiae suspensionis et irregularitatis*, 18 iun. 1887 — Nella borgata di Wiezownica in Diocesi di Presmilia (Galizia), fin dal 1877, fu posto a parroco un tale A. Z.— Questi di vita pura, di bello ingegno, di zelo operoso, avea nondimeno due vizii, per cui si attirò la indignazione del Principe Czortoryski patrono di quella Chiesa, e di gran numero di filiani. Facile all' ira, giocavasi spesso di mano con questi, e rimproveravali con acri parole anche nella chiesa e per fino dal pulpito. Era parimenti accusato di avarizia con estorquere ingiuste ed eccessive contribuzioni per gli atti matrimoniali e per le funzioni funerarie. — Di tutto ciò furono rivolte querele al Vescovo. il quale ammonì paternamente quel parroco. Non giovando le ammonizioni, fu istituito formale giudizio contro di lui, e condannato ad ottare fra un biennio ad un altro beneficio, sotto pena di esservi trasferito d' officio; e inoltre gli s' impose l' obbligo di un mese di Ss. Esercizii, e di correggersi dai vizii contratti (valendo tal sentenza per triplice monizione), colla minaccia che altrimenti, senza misericordia, verrebbe privato affatto del beneficio parrocchiale. — Il parroco Z. accettò la sentenza, compiendo gli esercizii; ma non si corresse dai vizii. Fu invece accusato di indegni esazioni per diritti di stola, e di atti d' inumanità contro il servo del principe e contro di un altro che fu costretto a stare lungo tempo in letto. Costrutto un altro processo, prima di compiersi il biennio stabilito, il dì 18 febbr. 1886, il Vescovo sentenziò la rimozione di lui dalla parrocchia di Wiezownica, e il trasferimento all' altra di Wolaza, allora vacante e di libera collazione dell' Ordinario. — Il parroco appellò al Metropolitano Concistoro di Leopoli, ma l' appello fu respinto il dì 14 settembre 1886. La sentenza fu notificata il dì 5 ottobre, e il dì 11 il parroco fece atto di sottomissione al proprio Vescovo. Se non che il 17 ottobre, dopo ben 12 giorni dalla detta notificazione, il parroco medesimo fece istanza per l' appello alla S. Sede. Ciò non gli fu concesso, per essere la sentenza già passata in cosa giudicata, e anzi gli fu ingiunto che pel 15 novembre dovesse allontanarsi dalla parrocchia, il qual perentorio gli fu posteriormente allungato fino al giorno 25 del detto mese, colla minaccia della sospensione *ipso facto incurrenda*, e, nel caso d' inadempimento, della irregolarità. — Il parroco senza ubbidire, trascorso il perentorio, continuò a celebrare; ma poscia, ammonito severamente dal Vescovo, smise. Si rivolse nondimeno alla S. Sede, chiedendo che la sentenza del Metropolitano venisse cassata ed egli fosse assolto dalle incorse pene.—La S. C., chiuste iterate informazioni dal Vescovo, il dì 18 giugno 1887 trattò

la causa coi dubbii: I. *An oppositio nullitatis sententiarum, a sacerdote Z. interposita, admittenda sit in casu.* II. *An et sub quibus conditionibus a suspensione et irregularitate absolvendus sit in casu.* E risolse: *Ad I. Negative — Ad II. Affirmative, postquam mandatis Episcopi paruerit, et ad mentem* (*Mon. Eccl.* Vol. V. Par. I, pag. 101 sq.).

(*continua*)

QUESITI
con brevissime risposte.

88. *Circa il* Gloria, *il* Credo *ed il* Praefatio *nelle messe votive private.*

D. Simplicio sacerdote nella messa votiva di un Santo *infra octavam Nativitatis B. M. V.*, ricorrendo rito semidoppio, *ratione octavae*, dice il *Gloria*, il *Credo* ed il *Praefatio B. M. V.* — Che è da dire di Simplicio?

R. Nelle messe votive private il *Gloria* ed il *Credo* non sono mai consentiti, sia pur che si celebrino *infra octavam*; tranne solo se la messa è della festa medesima, di cui ricorre l'ottava, nel quale caso dicesi il *Gloria* ed il *Credo* (S. R. C. Decr. gen. *De Miss. Vot.* 30 iun. 1896, III, 3°, n. 3922).

Quanto al *Praefatio*, se la messa votiva l'ha proprio, si dice questo: se non l'ha, si dice il *Praefatio de tempore;* se poi ricorre qualche ottava, si dice il *Praefatio* comune (Rubr. Miss. tit. XII, n. 4; S. R. C. l. c.) (1).

Da ciò deriva che Simplicio *ratione octavae* nella messa votiva che celebra può dire solo il *Praefatio* B. M. V., non già il *Gloria*, nè il *Credo*.

89. *Circa la esecuzione delle dispense pontificie fatta da un suddelegato.*

D. Essendosi dichiarato che sarebbe nulla la esecuzione delle dispense pontificie fatta non dal delegato della S. Sede, ma da un altro da questo suddelegato (S. O. fer. IV, 1 iun. 1904 — *Mon. Eccl.* pag. 243 di questo Vol.), può ancora sostenersi la sentenza di d'Annibale, il quale dice del Vicario generale: "... et potest alium vicarium substituere si Episcopus hanc facultatem ei dederit „? (P. I, *Prol.* n. 96 nota 44).

R. Nel luogo citato il d'Annibale non parla di questo caso di puro ministero, ma in genere della giurisdizione che al Vicario generale deriva dal diritto ed è comune col Vescovo. Ecco le parole del testo, congiunte colla nota cit.: " Vicarius generalis in his quae iurisdictionis sunt, fungitur vice Episcopi, eiusque utitur iurisdictione; sed quasi propria et ordinaria, quippe est a iure... ; et potest alium vicarium substituere etc. „ — Vedemmo già come altra è la delegazione apostolica di puro ministero; altra quella di giurisdizione: la seconda si può suddelegare, non già la prima (V. *Mon. Eccl.* l. c. pag. 244, nota 1).

---

(1) E ciò deve osservarsi quand'anche la messa votiva si celebri in un giorno in cui ricorre qualche Santo con *Praefatio* proprio: se non è *infra octavam*, non si dice il *Praefatio* proprio del giorno (S. R. C. 2 dec. 1684 *in Congr. Regular. Lateranes.*, n. 1743; De Herdt *S. Lit. Pr.* Vol. I, n. 48, ed. X.

90. *Come riparare alle esecuzioni nulle di dispense pontificie.*

D. Essendosi nullamente eseguite le dispense pontificie da un suddelegato come sopra, in qual modo si potrà riparare ai matrimonii nullamente contratti? Basterà, se pochi, eseguire di nuovo le dispense dal delegato apostolico, e rinnovare il consenso *coram parocho et testibus?*

R. Se sono molti matrimonii nulli, e non possono convalidarsi senza sconcerti ed ammirazione, basterà chiederne la sanatoria in radice alla sacra Penitenzieria. — Se poi possono convalidarsi regolarmente, si entra qui nel dubbio se, quando l'esecutore erra nell'eseguire un rescritto, possa eseguirlo di nuovo. Trattammo altrove di questo dubbio (*Mon. Eccl.* Vol. XV, pag. 510); e vedemmo che l'esecutore, quando ha eseguito il rescritto, o bene o male, non può più ingerirvisi, e fa d'uopo di nuova delegazione. Se n'eccettua però il caso quando l'errore sia contro la forma del rescritto; imperocchè in tal caso il rescritto non si esegue, e però la delegazione rimane integra. Nel caso nostro sembra che l'esecuzione fatta sia contro la forma del rescritto, giacchè quella fu di puro ministero, commessa al Vescovo od al suo vicario generale, non ad altri; suddelegandola perciò si opera contro la forma del detto rescritto.

91. *Se oggidì possano scambiarsi le intenzioni delle messe.*

D. Nel decreto degli 11 maggio 1904 sulle messe manuali, al n 9 è detto: " eleemosynam... nunquam *separari posse a missae celebratione.* „ Può dopo ciò sostenersi la opinione comune di potersi scambiare la intenzione, ritenendo ciascuno la propria elemosina?

R. Abbiamo visto altrove (v. pag. 421 di questo Vol.) come le citate parole non sono generali, ma devono riferirsi solo alle cose dette prima e dopo. Vale a dire che con esse si proibisce di dar libri, giornali od altre merci per messe, ovvero di diminuire lo stipendio di quelle che si offrono ai santuarii: sicchè per queste sole messe *eleemosyna nunquam separari possit a celebratione.* Non si parla ivi di altre messe. Perciò non vien toccata la quistione dello scambio delle messe fra due sacerdoti, la quale quistione rimane integra oggidì anche dopo il detto decreto.

92. *Se le dispense pontificie possano eseguirsi dal pro-vicario o dal luogotenente generale.*

D. Quando una dispensa pontificia sia commessa per la esecuzione al vicario generale, può eseguirla il *pro-vicario,* ovvero il *luogotenente generale?*

R. Se il pro-vicario od il luogotenente generale esercitano l'officio di vicario generale, possono essi bene eseguire le dispense pontificie commesse al vicario generale o all'Ordinario. Anche l'ufficiale, deputato dal Vescovo pei matrimonii, potrebbe eseguire le dispense commesse in genere all'Ordinario. Così il decreto del S O 20 febbr. 1878 (*Mon. Eccl.* Vol. IV. P II pag 35): " Appellatione *Ordinarii,* venire Episcopos, Administratores, seu Vicarios Apostolicos, Praelatus, seu Praefectus habentes iurisdictionem cum territorio separato, eorumque *officiales seu Vicarios in spiritualibus generalem,* et sede vacante, vicarium capitularem, vel legitimum administratorem. „

93. *Circa la distribuzione delle invocazioni nelle litanie cantate.*

D. Nel canto delle litanie lauretane, dopo tre invocazioni dei cantori, suol

rispondere il popolo con una quarta, e così di seguito. Come si dovranno distribuire queste invocazioni dopo l' aggiunta *Mater Boni consilii* perchè in fine ci sia la invocazione anche pel popolo?

R. La cosa è molto semplice: La invocazione *Mater Boni consilii* si canti dal popolo invece dell' antica *Mater Creatoris*, e questa si ripigli dai cantori colle due seguenti, e così appresso. In ultimo si avrà *Regina Sanctorum omnium* spettante ai cantori, i quali vi potranno aggiungere: *Regina sine labe originali concepta*; ed il popolo risponderà: *Regina sacratissimi Rosarii*. In tale guisa tutto procederà regolarmente. — Ed è questo l' uso introdotto nella città di Roma, che potrà seguirsi per tutto altrove.

94. *Circa l' oratorio privato de' Protonotarii Apostolici.*

D. I Protonotarii apostolici hanno il privilegio dell' oratorio privato, in cui si può celebrare la messa o da sè, o pel mezzo di altro sacerdote. Si chiede: Può il Protonotario apost. far celebrare da altri nel suo oratorio quando egli è assente?

R. Ecco il testo del privilegio, contenuto nella Costit. *Apostolicae Sedis officium* di Pio IX del 27 agosto 1872 n. VIII: " Indulto gaudeant oratorii ab Ordinario visitandi atque approbandi, in quo, diebus etiam solemnioribus, in consanguineorum et affinium secum cohabitantium, nec non famulorum suorum praesentia, missam vel per se celebrare, vel per quemcumque sacerdotem saecularem vel cuiusvis Ordinis regularem rite probatum celebrare facere, libere possint et valeant. Privilegio autem altaris portatilis omnino carere se sciant. „

Da queste parole chiaro emerge non essere necessaria la presenza del Protonotario apost. perchè un altro invece di lui possa celebrare nel suo oratorio: è necessaria solo la presenza dei consanguinei e degli affini coabitanti con lui. Perciò, anche assente, il Protonotario apost. può far celebrare ad altri nel suo oratorio.

95. *Circa il genuflettere al* Verbum caro *dell'* Angelus.

D. Nei giorni, in cui si recita l' *Angelus Domini* in piedi, deve genuflettersi alle parole *Et Verbum caro*, come si fa nella Messa?

R. Non vi è nessun obbligo; e in Roma generalmente non si genuflette alle prefate parole nella recitazione dell' *Angelus*. Sappiamo nondimeno che in altri luoghi è in uso la detta genuflessione, e ciò è pia e lodevole usanza.

96 *Se le Orsoline possano appartenere a qualche Terz' Ordine religioso secolare.*

D La regola della pia unione delle Orsoline secolari, dettata da S. Angela Merici; non importa alcun voto; solamente esige che le alunne abbiano *il fermo proposito di serbare a Dio intiera la propria verginità*. Si chiede: Ponno le *Orsoline* appartenere a qualche Terz' Ordine religioso secolare?

R. Ecco il tenore della proibizione fatta agl' istituti religiosi di appartenere a Terzi Ordini secolari: " Utrum omnes utriusque sexus qui sunt membra alicuius religiosi instituti vel congregationis, aut a Summo Pontifice aut ab Episcopo approbatae, in qua vota emittuntur sive perpetua sive ad tempus, possint adscribi in Tertium Ordinem S. Francisci Assisiensis? —

Resp.: *Negative, facto verbo cum SS.mo* „ (S. C. Indulg. 16 iul. 1887 — *Mon. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 276). Per parità di ragione deve applicarsi lo stesso ad ogni altro Terz' Ordine religioso.

Dunque pei soli istituti, approvati o dalla S. Sede o dal Vescovo, ma che però professino voti o solenni o semplici, o perpetui o temporanei, vi ha divieto di far parte di qualche Terz' Ordine religioso secolare. È vero che la pia unione delle Orsoline è stata approvata dal Pontefice Paolo III; ma è vero parimenti che in essa per lo più non si professano voti nè semplici nè solenni. In tal caso non crediamo perciò che il detto divieto si estenda pure a questa pia unione.

97. *Circa le indulgenze del SS. Rosario.*

D. Nel Sommario delle indulgenze per la Confraternita del SS. Rosario, approvato il 29 agosto 1899 (*Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 342), al n. 4 sta detto: " Si integrum Rosarium recitant, omnes consequantur indulgentias, quae in Hispania conceduntur coronam B. Mariae V. recitantibus (Clemens IX, *Exponi nobis*, 22 Februarii 1668). „ Or si chiede: Di quale corona qui si parla, e quali indulgenze vi sono annesse?

R. Il cit. breve di Clemente IX si riferisce alla concessione di Paolo III fatta *vivae vocis oraculo* il dì 3 giugno 1651. Or in questa si dice solo: " Universi Christifideles, in cunctis regnis Hispaniae degentes et commorantes, qui Rosarium sive psalterium ipsius B. Virginis Mariae recitaverint, quoties illud integrum recitaverint, toties easdem indulgentias et peccatorum remissiones consequantur, quas auctoritate Apostolica concessas consequuntur coronam B. Mariae Virginis recitantes. „ — Ma qual sia la corona della B. V. di cui qui si parla e quali le indulgenze non si sa. Taluni vogliono che sia la corona di S. Brigida colle annesse indulgenze. Ma questa è un' asserzione gratuita, destituita d' ogni fondamento. Accurate investigazioni fatte negli archivii dei Domenicani e de' Minori non hanno dato verun risultato. E però fa d' uopo conchiudere che coloro i quali recitano l' intero rosario, lucrano indulgenze rivelanti certamente concesse da'RR. Pontefici, ma che s'ignorano. (Vedi *Acta S. Sedis pro Societate SS. Rosarii* Vol. II, pag. 549 e nota 1).

BIBLIOGRAFIA

Bucceroni Gennaro — Enchiridion Morale, complectens selecta decreta et definitiones S. Sedis, Oecum. Conciliorum et Ss. Romanarum Congregationum, quae professoribus Theologiae Moralis et confessariis magis usui esse possunt, edidit Ianuarius Bucceroni e S. J. — Editio quarta novissimis aucta decretis — Romae ex typ. Opificum a S. Ioseph, 1905 — In 8.° gr. di pag. 622.

Dicemmo altrove (*Mon. Eccl.* Vol. XI, pag. 424) i pregi non ordinarii di quest' opera. Siamo lieti di annunziarne ora una edizione novella, ed è la quarta, ma più ricca e più vantaggiosa delle precedenti. È un tesoro di do-

cumenti interessantissimi per l'apprendimento e per la pratica dei ministeri sacri. Tutto quello che fino ad ora è stato deciso o da concilii ecumenici, o da costituzioni pontificie, o da sacre congregazioni romane in rispetto alle materie teologico-morali, trovasi qui radunato secondo l'ordine dei trattati di questa scienza, col testo medesimo delle decisioni. Sono documenti che vogliono tenersi presenti sempre per conoscere il vero insegnamento della Chiesa, affinchè non se ne oltrepassino i confini: e però non solo professori ed alunni di teologia morale, ma parroci, confessori e qualsivoglia ecclesiastico devono avere fra le mani questo libro, per ben compiere i rispettivi doveri. Questa quarta edizione, oltre a tutte le decisioni recenti ed anche ultime, ha in fine un copioso indice alfabetico che facilita molto la ricerca di ogni cosa. — L. 6.60 presso il Deposito di libri alla Università Gregoriana, Roma, via del Seminario, 120.

Marchini Antonio — Institutiones Dogmaticae in usum Seminariorum, auctore Antonio Marchini, sacrae facult. et philos. doct. Eccl. Cathdr. Viglevanensis can. theol. — Editio tertia expolitissima — Mediolani ex typ. Francisci Marcolli, 1903 — Volumi tre, di pag. 281, 257, 228.

È la terza volta, fra non guari tempo, che quest'opera vede la luce; e basta ciò per una non lieve commendazione. Ma ne merita maggiore assai pei suoi pregi intrinseci. Alla purità della dottrina, desunta da fonti autorevoli e sicuri, alla chiarezza della esposizione, confacevole ad ingegni anco non sottili, accoppia una relativa brevità, preziosa agli alunni ed ai professori; a quelli perchè abbiano una chiara sinossi per aiuto di memoria; a questi perchè abbiano un solido sostrato per estendere le loro spiegazioni. Noi la raccomandiamo vivamente ai seminarii. — Costa L. 10 presso l'A. in Vigevano-Piemonte.

Mazzella Mons. Orazio — Praelectiones Scholastico-Dogmaticae breviori cursui accommodatae, auctore Horatio Mazzella phil. et theol. doctore, Archiep. Rossanensi, Solio Pontif. Adsist. et Rom. Comite Editio tertia recognita et aucta — Vol. I.—Romae Desclee, Lefebvre et soc., 1904. — In 8.° di pag. 670.

Questa terza edizione del primo volume delle *Praelectiones* di Mons. Mazzella più che una nuova edizione, deve dirsi una nuova opera. Onorata da un breve lusinghiero del S. Padre, questa edizione è stata arricchita di moltissime questioni tutte d'indole moderna, come quella sull'evoluzione storica delle religioni, sulla libertà dei culti, sul Razionalismo, sul Protestantesimo, sul Potere Temporale, ecc. Vi sono intiere trattazioni che mancavano nell'edizione precedente nella quale, a dir vero, esistevano parecchie lacune. Così un intiero capo è stato consacrato agli argomenti cosiddetti intrinseci del Cristianesimo, dedotti dalla sua eccellenza intrinseca, dalla sua armonia colle facoltà umane, da' suoi effetti morali e sociali. Un altro capo assai interessante tratta della trascendenza del Cristianesimo rispetto alle altre religioni, ed ivi si confutano, con vedute del tutto moderne, le varie opinioni intorno alla pretesa derivazione del Cristianesimo dall'Ellenismo, del Bramismo, dal Buddismo e da altre religioni antiche.

La mole del volume è cresciuta di molto, ma l'opera non è uscita dai confini di un compendio adatto per Seminarii, giacchè l'ampiezza, più che nel testo che conserva la consueta sobrietà, si riscontra nel corredo veramente straordinario di note, di cui questa nuova edizione è arricchita.

Non occorre poi fare elogio di questo compendio di teologia quando in brevissimo tempo esso è già giunto alla sua terza ediz. ed ha ricevuto dal S. Padre un Breve, nel quale si fa all'Autore quest'alta lode: " Opus sane, quod cum ingenium doctrinamque, tum judicium commendat pulcre tuum, minime miramur comprobationem tibi conciliasse doctorum hominum, solidum disputandi genus dilucidamque brevitatem in ipso laudantium etc. „ — Costa L. 5 in Roma presso Desclée. Il Vol. II, ancor esso ricco di nuove giunte, è uscito già a luce, del prezzo pure di L. 5. Gli altri saranno pubblicati al più presto. Si affrettino perciò gli studiosi a provvedersene.

Munerati Dante — Elementa Iuris Ecclesiastici publici et privati auctore Dante Munerati S. S. sacr. tehol. utriusq. iur. doct. ex almo Parmensi Theol. Collegio — Augustae Taurinorum ex off. libr. Salesiana, 1903 — in 8.° di pag. 451.

— Elementa Theologiae Sacramentariae Dogmatico-Canonico-Moralis, auctore Dante Munerati S. S. etc. — Augustae Taurinorum ex off. libr. Salesiana 1904 — in 8.° di pag. 458.

Siamo lieti di annunziare due opere del ch. Munerati, opportunissime come testo di scuola. La prima contiene le instituzioni del diritto canonico pubblico e privato: in quello parla della Chiesa e del subbietto della potestà ecclesiastica; in questo delle persone, delle cose e dei giudizii. Raccoglie in breve con chiarezza e con ordine le cose interessanti, ed apre la via ai giovani di apprendere il di più da' classici autori antichi e moderni che cita accuratamente a piè di pagina.

La seconda opera tratta de' Sacramenti sotto l'aspetto dogmatico, morale e canonico, per dare di essi una idea compiuta; e compie anche per quest'ultimo aspetto l'opera precedente di diritto ecclesiastico. Anche qui esattezza e precisione di dottrina, ordine inappuntabile, e chiarezza di dettato, da formare un manuale utilissimo di studio e di pratica. Noi raccomandiamo vivamente queste due opere, assai pregevoli, ai nostri lettori. — Ciascuna di esse costa L. 3 in Torino presso la Libreria Salesiana.

Palmieri Domenico S. I. — Tractactus de Peccato Originali et de immaculato B. Virginis Deiparae conceptu — Editio altera novis curis expolita — Romae typ. Opificum a S. Iosepho, 1904 — in 8.° di pag. 355.

È l'omaggio che il chiaro P. Palmieri S. I. teologo della Penitenzieria, offre alla SS. Vergine Immacolata in questo auspicatissimo giubileo. Con quella dottrina, in cui è profondo, tratta prima del peccato originale e poi del concepimento immacolato di Maria: premette quello, affinchè questo sia compreso in tutta l'ampiezza. Il nome dell'insigne Autore ci dispensa da ogni encomio. Diciamo solo che a quanti vogliono pienamente istruirsi del gran privilegio di Maria Immacolata basterà svolgere queste dotte pagine che recano amplissima luce su di esso. — Costa L. 4 in Roma presso l'Università Gregoriana.

Pierantonelli Pacifico — Ordo Iudiciarius in praxim traductus, matrimonialium causarum specimininibus. Accedunt locupletissimae annotationes suis locis adiectae et index rerum notabilium in calce, auctore Pacifico Pierantonelli Curiae Rom. advocato etc. etc. — Romae ex typogr. polygl. S C. de Propoganda Fide, 1904 — in 8.° di pag. 146.

Non ha dubbio che i processi per le cause matrimoniali recano difficoltà non poche, massime in quelle Curie, dove queste cause non sono frequenti. In ciò, più che le nude regole, valgono gli esempii ; giacchè con un processo innanzi gli occhi, bello e formato, è assai facile costruirne un altro simile. Ed è ciò che offre alle Curie ecclesiastiche Mons. Pierantonelli, dotto canonista e già difensore emerito del vincolo matrimoniale presso la S. C. del Concilio. L'opuscolo annunziato contiene quattro processi per annullamento di matrimonio *ex capite vis et metus*, donde possono desumersi le norme per cause simili. Ma non vi ha qui solo la nuda esposizione degli atti processuali ; vi si leggono altresì le ragioni di esse in dotte e frequenti annotazioni che l'Autore v'inframmette. È opera perciò questa sommamente utile alle Curie ecclesiastiche e ancora ai parroci ed ai vicarii foranei cui talvolta si delegano gli atti da compiere ; e noi vivamente la raccomandiamo, aspettando che l'Autore mandi in luce gli altri opuscoli promessi. — Costa L. 2 in Roma presso la Libr. di Propaganda.

Van Rossum Guglielmo M. — S. Alphonsus M. de Ligorio et Immaculata Conceptio B. Mariae Virginis, auctore Gulielmo M. Van Rossum Congr. SS. Red. — Romae ex typ. polygl. S. C. de Propaganda Fide, 1904 — in 8.° mass. di pag. 243.

Ai festeggiamenti amplissimi pel giubileo della Immacolata non poteva mancare il contributo ancora de' Redentoristi ; ed ecco qui un volume splendido ed elegante, compilato dal chiaro P. Van Rossum, che occuperà un posto di onore nella biblioteca mariana. In esso con savio divisamento trovasi raccolto tutto quello che lasciò scritto nelle immortali sue opere il Dottore S. Alfonso dell'immacolato concepimento di Maria ; e tutti sanno con quale interessamento ed affetto egli scrisse di argomento a lui così caro. Questo libro è diviso in tre parti : la prima, *dogmatica*, contiene la dimostrazione piena ed erudita di questo privilegio, che il S. Dottore fece in più opere. La seconda, *ascetica*, raccoglie tutte le meditazioni e le orazioni tenerissime che il Santo scrisse a fomento di pietà. La terza, *poetica*, riunisce le stupende canzonette composte dal Santo, con cui cantava le glorie di Maria Immacolata. Al testo italiano trovasi di rincontro una elegante versione latina, e note ed aggiunte che ne dichiarono assai meglio il senso. Chi legge questo volume vi trova una trattazione piena, dotta, affettuosa di questo insigne privilegio di Maria, ed i mezzi più belli e più facili come degnamente onorarlo. Noi perciò non possiamo non raccomandarlo come il più bel ricordo del gran giubileo, utile agli ecclesiastici ed ai dotti, e prezioso ad ogni semplice fedele che voglia pienamente istruirsi di questa eccelsa gloria di Maria, e voglia esercitarsi in una calda e tenera devozione verso di Lei. — Costa L. 7 presso l'A. in Roma in S. Alfonso all'Esquilino.

Wermeersch Arturo S. I. — De Religiosis Institutis et Personis

Tractatus canonico-moralis ad recentissimas leges exactas. Supplementa et monumenta — Altera editio, auctior et accuratior — Brugis, sumptibus Beyaert, 1904 — In 16.° gr. di pag. 836.

Il dotto P. Wermeersch S. I., professore al collegio massimo di Lovanio, diede a luce un'opera magistrale sugl'istituti religiosi, il cui primo volume, di minore ampiezza, fu destinato a testo di scuola; ma il secondo, di proporzioni assai più ampie, compie e perfeziona il primo ed offre quanto mai si possa desiderare per la cognizione di questa parte pel giure canonico. Perciò in breve tempo, esauritasi la prima edizione di questo secondo volume, si è posto mano ad una ristampa assai più perfetta, ed è quella che ora annunziamo. Esso si compone di due parti; una di supplementi, l'altra di documenti. La prima tratta di materie svariate, non toccate nel precedente volume, ma tutte di sommo interesse, come quelle degl'istituti di voti semplici; dei voti semplici per le monache, da premettersi ai solenni; dei beni religiosi ecc. ecc. La seconda parte poi contiene il testo di tutte le leggi e di tutti i decreti che regolano, nell'attuale giurisprudenza canonica, gl'istituti religiosi, così di voti solenni come di semplici, fino alle ultime decisioni della S. Sede: servigio questo inapprezzabile per tutti coloro che vogliono contenersi nei giusti limiti segnati dal diritto. Noi non facciamo che raccomandare caldamente a tutti quest'opera davvero preziosa, specie per gli ordini regolari e per gl'istituti di voti semplici. — Il 2.° Vol. costa L. 16; il 1.° Vol., L. 5, in Roma presso Pustet, Fontana di Trevi.

CRONACA GOVERNATIVA

Rendite segregate per le chiese, colpite di tassa di manomorta —La Maremma opera grande e la Sagrestia opera piccola in Catania, che in altri luoghi si chiamano Fabbricerie, sono enti ecclesiastici conservati, ed hanno per iscopo la migliore amministrazione dei patrimoni destinati al mantenimento dei sacri edifici e del culto.

I decreti dei regii visitatori in Sicilia, diretti a rendere sicuro l'adempimento del culto e la conservazione degli edifizii sacri, ebbero efficacia di legge per essere stati approvati e sanzionati dal sovrano del tempo.

Appartengono alla Maremma ed alla Sagrestia le rendite che in forza del decreto del regio visitatore, furono segregate dalla mensa vescovile e assegnate a quegli enti per se stanti e giuridicamente distinte dalla mensa vescovile, a fine di erogarla nella riparazione delle fabbriche della chiesa cattedrale e del palazzo vescovile, e nel mantenimento del culto, non avendo i vescovi adempiuto ai relativi loro doveri; e perciò tali rendite sono soggette alla tassa di manomorta, succedanea a quella di successione (Cassaz. di Roma, 11 dic. 1902 — Vescovo e sagrestia di Catania e Finanze — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 398).

Legato di una messa domenicale soppresso. Il parroco può agire. Prescrizione — Il diritto alla rendita od all'annua prestazione, ove sia garentito da una ipoteca destinata a rimanere in perpetuo iscritta

su determinati immobili, rappresenta una razione patrimoniale indipendente e sicura, nella quale si concretino i mezzi adattati al conseguimento del fine voluto colla creazione dell' ente autonomo a scopo di culto.

Non si ha indeterminatezza del legato quando questo è precisato nella celebrazione d' una messa domenicale e destina la somma da corrispondersi annualmente al sacerdote celebrante, nè si ha inefficacia della ipoteca sol perchè il testatore dette incarico all' esecutore testamentario di iscriverla su quei fondi ereditarii che esso credesse meglio.

Per aversi ente autonomo a scopo di culto non occorre la designazione nell' atto di fondazione della persona che debba rappresentarlo. Atti alla rappresentanza sono i sacerdoti che l' erede deve nominare per la celebrazione delle messe, mancando i quali per trascuranza dell' erede, non può negarsi la rappresentanza nella persona del parroco, il quale ha diritto di chiedere in giudizio l' adempimento del legato.

L' interpretazione di un testamento contenente un legato di messe è rimessa al giudizio incensurabile del magistrato di merito.

Per potere il Demanio prendere possesso di quanto appartenga ad un ente soppresso deve agire verso coloro che siano debitori delle rendite o possessori dei cespiti.

Non propostasi dinanzi ai giudici di merito l' eccezione di prescrizione contro il Demanio per non essersi esperimentata l'azione entro trenta anni dalla pubblicazione della legge di soppressione, non può per la prima volta sollevarsi in Cassazione. (Cassaz. di Roma, 29 dic. 1902 — Confr. di Serravalle Scrivia e Int. di fin. di Alessandria — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 401).

Legato con assegnazione generica, soppresso. Non vale prescrizione — Per l' autonomia di un legato a scopo di culto, non è necessaria una dotazione immobiliare, potendosi avere il medesimo effetto mediante la designazione fatta dal testatore di un cespite ereditario, la cui rendita sia l' erede obbligato ad impiegare nell' adempimento del legato medesimo.

Anche l' assegnazione generica di una rendita può formare la dotazione di un legato autonomo, quando essa possa dar luogo ad un' azione giudiziaria contro la persona gravata e sia inoltre garentita mediante una iscrizione ipotecaria.

Non può opporsi al Demanio la prescrizione, atteso il ritardo di oltre un trentennio dalla emanazione della legge di soppressione alla presa di possesso della rendita di un legato pio (Cassaz. di Roma, 2 aprile 1902 — Gnudi e Int. di fin. di Bologna — *La Corte Supr. di Roma*, l. c. p. 421).

Spese di culto dovute da' comuni, non abrogate dal decreto luogotenenziale — L' abrogazione delle leggi anteriori, che fu disposta dall' art. 14 del R. Decreto luogotenenziale 2 gennaio 1861 per le provincie meridionali, in quanto fossero contrarie alla nuova legge, non potè colpire le disposizioni ralative alle spese di culto che erano a carico dei comuni, i quali restarono di esse aggravati anche dopo la emanazione della legge comunale e provinciale. (Cassaz. di Roma, 8 apr 1902 — Trionfi e Comune di Rajo-Piano — *La Corte Supr. di R.* l. c. p. 421).

Legato pio di messe non soppresso — Quando il testatore non destini fondi del suo patrimonio o capitale ipotecario iscritto per la celebrazione delle disposte messe, ma imponga solo agli eredi la obbligazione tutta personale di pagare una somma, non si ha cappellania laicale, ma legato pio non autonomo. (Cassaz. di Roma, 4 apr. 1902 — Int. di fin. di Napoli e Istituti di educaz. professionale femminile in Napoli — *La Corte Supr. di R.* l. c. p. 427).

Solve et repete sulla tassa di svincolo — Cadendo la disputa sulla legittimità obbiettiva della tassa di svincolo, imposta sui beni di legati di messe disposti da un testatore a favore di eredi che sostengano trattarsi di meri oneri di coscienza, non può disapplicarsi il principio del *solve et repete.*

Non può dedursi in Cassazione la violazione della cosa giudicata, quando codesta quistione non fu discussa dalle parti nè dai giudici di merito (Cassaz. di Roma, 27 magg. 1902 — Int. di fin. di Lucca e Macchia — *La Corte Supr. di R.* l. c. p. 433).

Conservazione di edifizii del culto, dovuta dal comune. Prove — Ai sensi dell' art. 299 della legge comunale e provinciale incombe al parroco dimostrare la insufficienza di altri mezzi per provvedere alla conservazione degli edifizii servienti al culto, all' uopo di rendere obbligatorie pel Comune le relative spese. (Cassaz. di Roma 29 nov. 1902 — Scalbi e Comune di Fossombrone — *La Corte Supr. di R.* l. c. Giurispr. ordinaria, pagina 424).

Pensione monastica se dovuta a chi professò in età minore di anni 21 — Non ostante prerogativa del 4 luglio 1788 di Ferdinando IV, Re delle due Sicilie, chi professò voti solenni e perpetui in un' età minore degli anni 21, ha diritto alla pensione accordata dall' art. 3 della legge 7 luglio 1866, se con decreto reale fu precedentemente autorizzato a professare i voti stessi benchè minorenne.

L' amministrazione del fondo pel culto non ha diritto di compensare le annualità di pensione con l' assegno alimentare corrisposto al monaco soppresso (1). (Cassaz. di Roma, 17 febbr. 1903 — Fondo p. c. e Calabrese — *La Corte Supr. di Roma.* Anno XXVIII, pag. 19).

---

(1) Grave è la controversia (parole della sentenza), se non ostante la prammatica del 4 luglio 1788 di Ferdinando IV, re delle due Sicilie, chi professò voti solenni e perpetui in quelle provincie e in età minore degli anni 21, abbia diritto alla pensione accordata dall'art. 3 della legge 7 luglio 1866 n. 3096.

La dottrina e la giurisprudenza sono discordi, come è discorde questa Suprema Corte di Cassazione che *in subiecta materia* ha speciale ed esclusiva competenza. Però nel caso concreto concorre un fatto speciale e decisivo per risolvere la questione in senso affermativo.

Tra le ragioni prevalenti che si addussero per negare la efficacia dei voti religiosi professati prima degli anni 21, si addusse che non furono mai accolte le diverse domande di dispensa per la professione fatta prima di quella età; e si concluse che, malgrado il concordato del 16 febbraio 1818 fra il papa Pio VII e il re Ferdinando I di Napoli, il divieto della pragmatica di profes-

Matrimonio religioso coll' obbligo civile di ritenere la donna qual moglie — Lecita e munita di azione è l' obbligazione nascente dalla formale promessa di mantenere una donna qual moglie, se si fosse unita coll' obbligato da matrimonio religioso.

Nella scrittura che riconosce tale obbligazione non si contiene una mera liberalità e non è richiesto per la sua validità l' atto pubblico (1). (Cassaz. di Roma, 15 genn. 1903 — Baldoni e Gasparetti — *La Corte Supr. di Roma* Giurisd. ordinaria, l. c. p. 7).

---

sare voti religiosi ai minori degli anni 21, rimase una regola ed un principio (cass. Roma 5 giugno 1888, n. 364, Barbagallo — Fondo pel culto).

Silverio Calabrese invece fu dispensato dalla età in grazia di sovrano decreto, e siffatta venia fu riservata alla clemenza del principe anche sotto l'impero romano — *De his qui veniam aetatis impetraverunt* — cod. II, 45 ; e novella costituzione di Leone — *Quo tempore et a quibus rerum suarum administratio adultis concedi debeat.*

Al quale proposito la corte di merito rettamente considerò in fatto e in diritto che il Calabrese fu per uniforme parere del consiglio di stato autorizzato a professare i voti prima degli anni 21, con sovrano provvedimento del 27 aprile 1844, emanato in un governo assoluto, in cui *quod Principi placuit legis habet vigorem* ; ne segue che il Calabrese professò regolarmente.

La corte d' appello inoltre ritenne competente la domanda del fondo pel culto di compensare le annualità non prescritte con le annualità che il Calabrese riscosse dal 1868 al 1876 a titolo di assegno alimentare.

Ma il Calabrese aveva domandato che le suindicate otto annualità venissero detratte dalla annua pensione che egli richiedeva per 25 anni a partire dall' attuazione della legge 7 luglio 1866.

Questa sua domanda fu accolta dal tribunale.

La corte d' appello limitò a 10 anni il pagamento della pensione : e così accordò meno di quello che il Calabrese pretendeva ; per altro non compensò le annualità della pensione non prescritta con le otto annualità riscosse dal Calabrese a titolo di assegno alimentare, per la considerazione che il Calabrese non era tenuto a restituire ciò che *iure* gli fu pagato. E *iure* furono a lui pagate quelle annualità, perchè, se non aveva diritto a pensione come riteneva il Fondo pel culto, l' art. 3 della legge 29 luglio 1866 n. 4493 gli attribuiva l' assegno alimentare ; se aveva il diritto a pensione e fino dal 1866 come pretendeva il monaco cappuccino e come è stato giudizialmente riconosciuto, diritto che solo per non interrotta prescrizione fu ristretto a un decennio dal 1891, il fondo pel culto annualmente veniva pagando e pagò in parte il suo debito ; e ciò che è pagato senza essere dovuto è ripetibile (art. 1237 del codice civile), ma, per ragione del contrario, non è ripetibile ciò che si paga se è dovuto.

Laonde rigetta il ricorso dell' Amministrazione del fondo pel culto, contro la sentenza della corte d' appello di Napoli in data 12-14 maggio 1902.

(1) Richiamiamo l' attenzione dei Vescovi e de' parroci su questa decisione, potendosi richiedere una simile obbligazione scritta da coloro che per speciali ragioni dovranno celebrare il solo matrimonio religioso senza l' atto civile ; e ciò nel fine di evitare pericoli di disunione.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1904)

Per l'Immacolata: Esposizione internazionale Mariana. — Il 27 u. s. nella sala del *mosaico* del Palazzo Pontificio Lateranense, con un magnifico discorso dell' E.mo Card. Ferrata, venne inaugurata l' esposizione Mariana. Intervenne la Commissione Cardinalizia, altri Cardinali, Vescovi e Prelati anche dell' estero; molti del corpo diplomatico, e dell'aristocrazia romana. Nelle diverse sale si ammiravano fotografie, cimelii, trittici, arredi sacri, statue, pitture, ed immagini dell' Immacolata, ed altri oggetti commemorativi, che dimostrano come il culto all' Immacolata in ogni tempo fu caro ai fedeli di tutte le nazioni.

Congresso Mariano. — Inauguratosi il 1° sp. nella Basilica dei XII Apostoli si chiuse ai 4 coll' intervento dei su notati personaggi e di altri molti. Valenti oratori italiani ed esteri, in diverse lingue, dimostrarono con eruditi discorsi la diffusione, l' incremento, i vantaggi del culto all' Immacolata in tutto il mondo, dalle Catacombe ai nostri giorni; lo dissero ispiratore delle scienze e delle arti nel laicato, negl' istituti religiosi maschili e femminili; lo considerarono in relazione con tutt' i dogmi della fede cattolica, della pietà cristiana, e della suprema speranza della vita futura. Fu un vero trionfo di Maria SS. Immacolata!

Messa Papale. — Il giorno 8 nell' altare della Confessione S. S. Papa Pio X celebrò solenne Potificale, dopo aver incensata e venerata la immagine di Maria, ornata di una preziosissima corona di oro e brillanti, mentre si cantava con accompagnamento di nuova musica del maestro Perosi il *Tota Pulchra*. Assistevano il sacro Collegio, il corpo diplomatico, e le famiglie dei Sovrani con una popolazione di circa 40 mila persone. Tutti ammiravano la nuova e preziosa corona, che ornava l' immagine, benedetta dal S. Padre nel giorno 4, che brillava meravigliosamente al riflesso della luce elettrica, e di migliaia di candele con incantevole effetto.

Solenne canonizzazione — Nel giorno 11 sp. alle 8 a. m. il S. Padre, dopo l' adoraz. al Sacramento nella Cappella Paolina, prese parte alla processione che per la scala regia, e pel portico entrò nella Basilica di S. Pietro, fermandosi innanzi la confessione. Intervennero il Clero regolare e secolare, la Cappella Papale, e tutti gli altri dignitarii soliti a formare il corteo del Pontefice negli atti più solenni. Assisosi in Trono Sua Santità, il Card. Tripepi, Pro-prefetto della S. C. dei Riti gli rivolse colle tre istanze la preghiera per la Canonizzazione dei Beati Sauli e Maiella, e dopo le litanie dei Santi e l' invocazione allo Spirito Paracleto, il S. Padre pronunziò colla seguente formola la dichiarazione della solenne Canonizzazione: *Ad honorem Sanctae et individuae Trinitatis, ad exaltationem fidei catholicae et christianae religionis augmentum, auctoritate Domini Nostri Iesu Christi, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, ac nostra; matura deliberatione praehabita, et Divina ope saepius implorata, ac de Venerabilium Fratrum nostrorum S. R. E. Cardinalium, Patriarcharum, Archiepiscoporum et Episcoporum in Urbe existen-*

tium consilio, Beatos confessores Gerardum Maiella, et Alexandrum Sauli Sanctos esse decernimus et definimus, ac Sanctorum cathalogo adscribimus: statuentes ab Ecclesia Universali illorum memoriam quolibet anno die eorum natali, nempe Alexandri die undecima Octobris inter Sanctos Confessores pontifices, et Gerardi die decimaquinta Octobris inter sanctos Confessores non pontifices pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. L' avvocato concistoriale chiese la spedizione delle Lettere Apostoliche, e dopo il canto dell' inno Ambrosiano si compì colla Benedizione Apostolica il solenne rito. Nella messa Papale dal Segretario delle lettere ai Principi si lesse dopo il Vangelo l' Omelia dei nuovi santi, ed all' Offertorio vi fu l' oblazione dei cerei, delle colombe, delle tortore, degli uccelli, del pane e del vino, e dopo la messa la Benedizione coll' indulgenza plenaria. Erasi già tenuto, com'è prescritto, nel 6 sp. il Concistoro semi-pubblico, preparatorio alla solenne Canonizzazione, nel quale all' unanimità diedero il voto affermativo i Cardinali, gli Arcivescovi e Vescovi presenti in Roma.

Nomine Pontificie — Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultori della S. C. di Propaganda P. Gaetano Sergio barnabita, P. Ojetti gesuita, P. Serafino da Collepardo, cappuccino, e P. Giov. Angelo de Marchi, servita. Con altri biglietti ha nominato Abbreviatori del Parco Maggiore nella Cancelleria Apostolica i R.mi Monsignori Tecchi e Binzecher. Con altro biglietto l' E.mo Card. Gennari è stato nominato Protettore delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, residenti a Lecce.

Cardinale defunto. — Nel palazzo Apostolico Vaticano la mattina del 14 u. s. è morto l' E.mo Card. Mario Mocenni, Vescovo di Sabina. Nato il 22 gennaio 1823 in Montefiascone, Delegazione di Viterbo, insegnò 12 anni in quel Seminario, dopo aver compiuti i suoi studii a Roma, ed ottenuta la laurea in S. Teologia. Pio IX di s. m. lo ammise alla Prelatura Romana, e lo mandò a Vienna come Segretario della Nunziatura Nel Concistoro del 20 luglio 1877 fu nominato Arcivescovo di Eliopoli, ed inviato nel Chili in missione straordinaria. Dal Chili passò al Brasile qual internunzio apostolico ed inviato straordinario fino al 1882, dopo essere stato nella Spagna e nell' Austria; e di lì fu chiamato dal Pontefice Leone XIII a Roma per occupare il posto di sostituto segretario di Stato, e Segretario della Cifra. Nel Concistoro del 16 gennaio 1893 fu creato Cardinale e Vescovo della Chiesa Suburbicaria di Sabina. Apparteneva alle Sacre Congregazioni de' Vescovi e Regolari, di Propaganda, dei Sacri Riti, della R. fabbrica di S. Pietro e della Lauretana Faceva altresì parte degli amministratori dei beni della Santa Sede Sia pace e riposo eterno all' anima sua benedetta!

Necrologio: — Sono morti: a Parigi il R.mo Lebas, Superiore generale dei Sulpiziani: la Superiora generale delle Missionarie francescane, che ora han fondate moltissime case, mentre la loro istituzione ha vita da 27 anni: il Colonnello Drolet, ed il Conte de Gouttepagnon, capitano dei Zuavi Pontificii: Enrico Vallon, eminente cattolico, storico francese, e scienziato: il Marchese Sassoli Tomba, illustre cattolico di Bologna, ed il maestro valente di musica italiano Rotoli, che insegnava nel Conservatorio di musica a Boston.

CRONACHETTA POLITICA

— Il 1.° sp. è stata inaugurata in Italia la prima Sessione della XXII legislatura colle solite formalità. È stato nominato Presidente del Senato il deputato Canonico, e Presidente della Camera dei deputati Marcora.

— La flotta russa del Baltico è partita verso l'Estremo Oriente I giapponesi, sacrificando molte migliaia di uomini, hanno occupato a Port Arthur un forte importante su di una collina, e di là han bombardate e quasi distrutte le navi della flotta russa, che si trovavano ancorate nella rada. I Russi, tornando inutile ogni resistenza hanno capitolato. Lo Czar ha deciso la mobilitazione delle truppe in tutte le provincie europee: ha contratto un prestito a Parigi di 800 milioni, ed a Berlino un altro di 500.

— Il ministro della guerra francese Andrè si è dimesso: Berteaux, borghese, è stato chiamato a surrogarlo. Il giorno 8 sp. fu trovato morto nel suo gabinetto di lavoro il deputato Syveton, che percosse il ministro Andrè: si suppone una vendetta massonica.

— Combes ha indirizzata ai prefetti una circolare, che loro raccomanda di investigare sulla opinione dei funzionarii, sempre allo scopo di proteggere i massoni, e di malmenare i cattolici. Thalamas, l'oltraggiatore di Giovanna d'Arco, fu traslocato: 500 studenti acclamarono l'eroina lorenese, fischiando l'insano professore.

— Un giornale di Victoria nella Colombia brittannica scrive che fra due anni 25 mila francesi emigranti arriveranno al Canadà per le divergenze tra la Francia, e la S. Sede.

— Nel distretto di Salonicco, Adrianopoli, ed in altre provincie della Macedonia numerose bande di bulgari sono arbitre della situazione: uccidono, saccheggiano, incendiano senza ostacoli, seminando da per tutto la desolazione ed il terrore.

— A Rio Ianeiro scoppiò una rivoluzione col pretesto della vaccinazione obbligatoria. L'ordine fu prontamente ristabilito per l'energia delle truppe del governo, che fecero uso delle armi contro i ribelli, restandone molti morti e feriti sul terreno.

— I rappresentanti delle Camere di Commercio e dei municipii italiani a Parigi sono stati ricevuti cordialmente dalle autorità e dal Presidente Loubet.

— Il Re e la Regina di Portogallo sono stati a visitare il Re d'Inghilterra, e poi il Presidente della Repubblica francese, sempre acclamatissimi.

— Il Banco di Roma che ha Sedi a Genova, a Torino, a Parigi ed altrove, ne ha stabilita una nuova in Alessandria di Egitto.

— A Roma, a Napoli ed in altre città d'Italia si sono tenuti comizii e dimostrazioni irredentiste pei fatti d'Innsbruck: vi sono stati arresti, e colluttazioni con la pubblica forza.

— A Livorno, a Lucca, in Firenze, ed in altre città è stata avvertita una forte scossa di terremoto, durata cinque secondi, senza gravi danni.

S. Congregazione del Concilio

I.

Circa i concorsi generali per le parrocchie, e la provvista di quelle che nei detti concorsi non furono provvedute.

Mediolanen. Quoad concursus parocciales—17 Dic. 1904—*Per summaria precum* — L' E.mo Arcivescovo di Milano espose alla S. C. come segue :

" In Archidioecesi Mediolanen. concorsus ad beneficia curata vacantia ter quaterve in anno habentur, valde frequentes sive propter numerum beneficiorum quae in concursum inscribuntur, sive propter numerum sacerdotum qui periculum subire intendunt. Attamen in singulis fere concursibus aliquot beneficiorum curatorum provisio fieri nequit, sive quod sacerdotes concurrentes nomen non dederunt ad dicta beneficia, sive quod, ut aliquando accidit, illi qui idonei in concursu habiti et ad beneficia nomitati sunt, ob diversas rationes canonicam institutionem non acceptant. — E contra nonnulli e sacerdotibus concurrentibus, licet idonei ad curam animarum in concursu probati sint, nullum tamen beneficium consequuntur, sive quod numerus concurrentium numerum excedit beneficiorum, sive quod singuli concurrentes non ad omnia beneficia vacantia, sed ad aliqua determinata eorum nomen dant.

" Quapropter praefatus Orator, ut nimis diuturnae vacationi beneficiorum curatorum, e qua fere semper paroeciae spirituale detrimentum capiunt, occurrere queat, humillime petit facultatem :

" 1.° providendi beneficiis curatis, quae post consursum vacantia manent sive sine novo examine per illos sacerdotes, qui in ipso concorsu idonei habiti sunt ad curam animarum quin beneficia, quae appetiverant, sint consecuti ; sive per alios sacerdotes, qui extra concursum idonei ad curam animarum probentur per periculum oretenus subeundum coram tribus examinatoribus synodalibus ;

" 2.° conferendi item sine novo concursu et examine iis sacerdotibus, qui in ultimo concursu habiti sunt idonei ad curam animarum, quin tamen ullum beneficium sint consecuti, beneficia curata, quae per ipsum concursum vacant, id est propter nominationem et promotionem titularium dictorum beneficiarum ad alia deneficia curata. "

Com' è chiaro, tre cose si domandavano in questa istanza: 1.° di conferire senza nuovo concorso le parrocchie, che nel concorso generale rimasero vacanti, perchè i concorrenti non diedero il loro nome per esse — 2.° di conferire queste parrocchie, senz' altro concorso, a sacerdoti che abbiano fatto semplice esame orale innanzi a tre esaminatori sinodali — 3.° di conferire senza nuovo concorso le parrocchie di risulta (per la promozioue dei loro titolari ad altra parrocchia) a coloro che nell' ultimo concorso furono dichiarati idonei, ma non ebbero una parrocchia.

La S. C. esaminò ponderatamente le dette domande, ed il dì 17 dicembre 1904 rescrisse:

Pro gratia, ad triennium, facto verbo cum SS.mo.

Ecco i principii svolti nella discussione:

a) Che il Vescovo possa provvedere più parrocchie con indire un sol concorso, è cosa certa e dichiarata dalla S. C. del Conc. *in Cajetana*, 20 iul. 1889: " An possit Episcopus ad providendum pluribus paroeciis unicum concursum collective indicere et, servatis servandis, celebrare, sibi vel cui de iure reservans eas distribuere et conferre inter concurrentes ab examinatoribus in concursu adprobatus, quo magis idonei pro unaquaque paroecia iudicentur? — Resp.: *Nihil obstare* " (*Mon. Eccl.* Vol. VI, Par. II, pag. 151).

b) Ma il Vescovo può tenere un sol concorso in tempi stabiliti per le parrocchie non vacate, ma da vacare? — Ciò sarebbe non secondo le prescrizioni del Tridentino, il quale (*sess. 24, cap. 18 de ref.*) vuole che il concorso si tenga come prima una parrocchia sia vacata. La quale prescrizione fu confermata dalla costit. *Conferendis* di S. Pio V, dalla circolare *Quo parochiales* della S. C. del Conc. d' ordine di Clemente XI, e dalla cost. *Cum illud* di Benedetto XIV.

c) Nondimeno, perchè la detta forma di provviste non poteva bene osservarsi in alcuni luoghi, la S. Sede ha soluto concederne qualche dispensa. Così insegna il De Angelis, *Prael. can.*, lib. 3, tit. 5. Così pure il Vecchiotti, il quale scrive (*Inst. can.* t. I, lib. 2, § 87): " Cum praescripta forma in quibusdam dioecesibus servari facile nequeat, ex Apostolicae Sedis indulto factum est ut examini scientiae statis anni temporibus omnes clerici subiiciantur, ita ut qui ingenio praestant, animarum curae praeficiantur; quin imo a nonnullis valde exoptare audivi, ut concursus lex aliquantulum immutetur, vel saltem

facultas detur Synodis provincialibus eam locorum et temporum necessitatibus accommodandi. „

d) Il qual modo di tenere i concorsi, oltrechè è molto antico e rispondente ai bisogni delle diocesi vaste con grande moltitudine di parrocchie, come avverte il De Angelis *l. c.*, par che abbia fondamento nelle ultime parole del capo cit. 18 del Tridentino : " Licebit etiam in Synodo provinciali, si qua in supradictis circa examinationis formam addenda remittendave esse censuerit, providere. „

e) Anche per consuetudine può introdursi cotal sistema; ed in tal caso, ecco le norme approvate dalla S. C. di Propaganda nella istruz. del 10 ottobre 1884 : " Viget nihilominus in aliquibus dioecesibus consuetudo examen de doctrina separandi ab examine de reliquis canonicis requisitis, et hoc ad ipsum pro vacante paroecia concursum remisso, examen de scientia alio magis opportuno tempore instituendi. Quamobrem generatim bis in anno examen habetur de scientia, in quo qui adprobati fuerint, ad quodcumque parochiale beneficium intra sex proximos sequentes annos vacaturum concurrendi ius habent, sed exeunte sexennio examini se denuo sistere tenentur si beneficium parochiale obtinere velint. A lege autem subeundi hoc novum, exacto sexennio, examen ab Episcopo, audita Examinatorum sententia, dispensari possunt qui inter synodales vel pro-synodales Examinatores sunt assumpti, aut qui propter muneris vel Beneficii quo fruuntur dignitatem, vel propter diuturnam operam quae Ecclesiae cum laude servierunt, scientiae testimonium abunde praestant... Haec porro praxis approbari solet ab Apostolica Sede. „

f) E così Pio IX di s. m. concesse al Card. Rauscher per la diocesi di Vienna *ad decennium* di tenere due volte l' anno il concorso generale per la scienza, da valere l' approvazione per un sessennio, riservata all' Ordinario ed agli esaminatori la facoltà di giudicare della idoneità del soggetto in quanto agli altri requisiti nella effettiva provvista della parrocchia. E lo stesso ha conceduto ad altri la S. C. del Conc., come *in Tergestina* nell' anno 1898 ed *in Labacen., Moguntina et Viennen.* nel 1901.

g) Che il Vescovo poi possa conferire da sè la parrocchia, quando il primo concorso andò deserto, lo si dimostra dalla causa *Ripana concursus* risolta dalla S. C. del Conc. il 7 marzo 1885, nella quale, avendo il Vescovo intimato un sol concorso, che andò deserto, conferì la parrocchia da sè ad un sacerdote dietro semplice esame. Contestata presso la S. C. questa provvista da un altro che pretendeva essere ammesso ad un nuovo concorso, al dubbio : " An collatio paroeciae ab Episcopo peracta sustineatur in casu „ — fu risposto : " Affirmative et amplius „ (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. I, pag. 27).

h) Nella detta causa fu osservato che, quantunque alcuni autori opinino doversi tenere due concorsi prima che il Vescovo possa da sè conferire la parrocchia (citando una risoluzione della S. C. del Conc. del 4 marzo 1592 *in Vicentina*, in cui si diceva a quel Vescovo di tenere un altro concorso), nondimeno l' obbligo del secondo concorso non apparisce nè dal Tridentino, nè dalla Cost. *Cum illud* di Benedetto XIV, nè da altro documento pontificio: donde segue che la risposta *in Vicentina* può dirsi piuttosto un consiglio, che una interpretazione di legge generale.

i) Nel caso, quantunque alcune cose erano in potestà dell' Ordinario come il dare le parrocchie da sè quando il concorso fosse andato deserto; pure per la provvista delle parrocchie di risulta, non ancora vacate al tempo del concorso, e per l' approvazione ad una nuova parrocchia di chi sia stato approvato in un concorso di altra parrocchia, occorreva la dispensa pontificia, la quale fu data *ad triennium* come sopra.

II.

Una chiesa parrocchiale, ceduta condizionatamente a Religiosi ed abbandonata da questi per le leggi eversive d' Italia, se dipenda dal parroco.

Fanen. Iurium. — 17 Dic. 1904 — La chiesa de' Ss. App. Pietro e Paolo fuori le mura di Cartoceto, in Dioc. di Fano, anticamente era parrocchiale; ma nel 1619 la parrocchia fu trasferita ad un' altra chiesa nella città, e quella, con venia Apostolica, fu data ai Frati Francescani (allora Osservanti), però colle seguenti condizioni:

" Reservato tamen sibi suisque successoribus in perpetuum titulo parochialis ecclesiae, cum omnibus eius possessionibus, terris, bonis ac fructibus, decimis et emolumentis universis; ac cum hoc etiam quod semper retento usu sacramentorum et exercitio curae animarum in praedicta ecclesia S. Mariae de Misericordia nuncupata, praedicta parochialis ecclesia Ss. Petri et Pauli Apostolorum dictis fratribus ut praefertur concessa, in qua possessio primo loco et deinde in ipsa ecclesia S. Mariae de Misericordia a pro tempore existente Rectore semper hucusque fuit capta, cum titulo Plebis seu Plebaniae remanere deberet, et in ea quoque Plebanus pro tempore existens absque alicuius impedimento semper quatuor actiones exercere valeret: primo scilicet quod Communio saecularium utriusque sexus in die Resurrectionis Dominicae et in Feria V in Coena Domini inibi fieri deberet; secundo distributio et sumptus candelarum in festo Pu-

rificationis B. M. V.; tertio celebratio Missae cantatae et processio in die festivitatis Sancti Marci E.; quarto quod exequiae et quarta funeralis omnium Christi fidelium defunctorum, qui in dicta parochiali ecclesia Ss. Petri et Pauli Apostolorum sepelirentur per dictos Fratres absque ulla contradictione eidem Plebano consignari deberent. „

Ed oltre a ciò fu imposto l' obbligo ai Frati di offrire ogni anno una libbra di cera lavorata, di cui metà al Vescovo e metà al parroco pievano.

Tutte queste condizioni furono esattamente osservate da' Religiosi fino al 1871, nel quale anno furono costretti dalle leggi eversive di Italia a lasciare la chiesa col convento ivi presso edificato, ed a partirsi da quel luogo per non più tornarvi.

La chiesa, presso cui fu eretto il pubblico cimitero, venne data a reggere ad un cappellano, il quale (almeno così fu degli ultimi due) ne avea la nomina dal Vescovo. E così le cose procedettero pacificamente per molti anni.

Nel 1889 un dissidio sorto fra il cappellano ed il parroco fu composto con una temporanea transazione, alla quale ne venne aggiunta un' altra da durare un anno solo. Trascorso l' anno, e bramandosi un assetto definitivo, il parroco, che era altresì arcidiacono della collegiata di Cartoceto, si rivolse alla S. Sede proponendo a risolvere i seguenti dubbii:

I. An nominatio rectoris ecclesiae Ss. App. Petri et Pauli facienda sit a parocho archidiacono collegiatae loci Cartoceto, seu potius ab Ordinario Fanensi in casu.

II. An et quomodo eidem parocho spectent emolumenta funeraria, etiam in diebus septima, trigesima et anniversaria in casu.

III. An et quas functiones rector prefatae ecclesiae peragere valeat absque licentia parochi archidiaconi in casu.

E la S. C., dopo maturo esame, il dì 17 dicembre 1904, decise:

Ad I. Affirmative a parocho cum approbatione Ordinarii. Et rectorem in omnibus pendere ab eodem parocho ad quem ecclesia, ut sua parochialis, plene spectat, stante et durante Religiosorum discessu.

Ad II. et III. Provisum in I.

Eccone le precipue ragioni:

a) La cessione della chiesa ai Frati non fu assoluta, da esimerla da ogni giurisdizione ordinaria. Fu condizionata, da durare fino a che i Frati l' avessero posseduta e fino a che avessero eseguito le apposte condizioni.

b) La chiesa perciò de' Ss. App. Pietro e Paolo rimase, anche sotto i Frati, di natura parrocchiale, sulla quale il parroco non abdicò ai suoi diritti.

c) Ciò si prova altresì da che una volta, non volendo i Frati che il Vescovo la visitasse, riputandola esente, si ricorse alla S. C. del Conc., la quale il dì 24 agosto 1660 *in Fanen.* rescrisse che il Vescovo dovesse mantenersi nel diritto di visitarla nelle cose che riguardavano la cura delle anime. Dunque la qualità di chiesa parrocchiale o succursale alla parrocchia fu riconosciuta pur dopo fatta la cessione.

d) A ciò si aggiunge che, trovandosi alla detta chiesa annesso il cimitero, ivi si richiedono assai spesso officii funebri, ai quali se il parroco dovesse essere estraneo, sarebbe ciò per lui sommamente gravoso; mentre il cappellano è ben compensato dal municipio con uno stipendio fisso.

e) Per tutte le dette ragioni adunque giustamente la S. C. decise come sopra.

III.

Se e quali emolumenti incerti spettino al cappellano, coadiutore del parroco.

Lucana Emolumentorum — 17 Dic. 1904 — Nella città di Lucca trovasi una vasta opera pia detta *Regii Spedali ed Ospizii di Lucca*, con varii ospedali e varie chiese amministrate da cappellani; ma tutte dipendenti da un solo parroco di quella pia opera, sulla quale veglia una commissione laica.

Verso la fine dell' anno 1898 al parroco Raffaele Ceccarini fu deputato vice-parroco o coadiutore il sac. Paolo Fanucchi. Quest' ultimo fin dal principio pretese la metà degl' incerti parrocchiali. Non volendo il parroco annuire, la quistione fu rimessa dal Vescovo ad una certa commissione di dotti sacerdoti diocesani, chiamata *congregazione sinodale*. Questa, il dì 27 luglio 1900, diè ragione al vice-parroco. Ma al parroco non arrise cotal decisione; ed allora il vice-parroco ricorse all' amministrazione laica che pure gli diè ragione. Il Vescovo intanto fe' sentire alla detta amministrazione che la *congregazione sinodale* avea voto solo consultivo e che la causa pendeva ancora presso la Curia. Ciò non ostante l' amministrazione laica notificò la sua decisione al parroco Ceccarini, il quale alla sua volta ricorse alla *Giunta Provinciale* laica, e ancora alla S. Sede, sì contro la pretensione del vice-parroco e sì contro il voto della *Commissione Sinodale*.

La S. C., imposto l' obbligo di recedere dalle autorità laiche, in-

competenti, ordinò che i litiganti sperimentassero i loro diritti presso la Curia diocesana.

Le cose andarono in lungo per diverse ragioni. Finalmente il dì 25 maggio 1903 il Vicario generale emanò la sentenza, con cui rigettò pienamente le istanze del vice-parroco Fanucchi, ordinando che al curato Ceccarini spettassero *tutti gli emolumenti ed incerti, dipendenti dal suo officio di parroco da lui esercitato, e ad esso inerenti.*

Contro di questa sentenza il sac. Fanucchi mosse appello alla S Sede.

La causa fu trattata in S. C. nei comizii generali del 17 dicembre 1904 col dubbio:

An sententia Curiae Archiepiscopalis Lucanae diei 25 maji 1903 sit confirmanda vel infirmanda in casu.

E fu risolta:

Sententiam esse confirmandam taxative quoad iura stolae.

Si raccolga:

a) Tutti i DD. insegnano che per diritto comune le oblazioni che si fanno dai fedeli si appartengono al proprio parroco. Così il Leurenio *For. benef.* p. 1, q. 163: " Oblationes de iure communi spectant ad parochum seu presbyterum ecclesiae rectorem. „

Ed il Reiffenstuel ne allega la ragione, L. III. Decr. tit. 30 *de decim.* § 9, la quale sta in ciò che, essendo il parroco quasi primario ministro della chiesa parrocchiale, *habet intentionem fundatam in iure* per tutte le oblazioni che si fanno nei limiti della propria parrocchia.

b) Però, in quanto all' amministrazione di esse vuolsi stare soprattutto alla consuetudine dei luoghi: " De primo ad ultimum in materia oblationum attendenda est legitima locorum consuetudo „ dice il Ferraris, v. *Oblationes*, con Barbosa *De Off. et pot. parochi* p. 3, cap. 24, n. 31 e la S. Rota p. 5 recent. l. 1, dec. 37, n. 1.

c) Ma quali si dicono *oblazioni* nello stretto senso? Si ascolti il Reiffenstuel L. III, tit. 3, n. 179: " Oblationes dicuntur res illae quas fideles, religionis intuitu, per se vel per alios in ecclesia ad altare, aut in alio ecclesiae loco, aut etiam extra ecclesiam ad imaginem miraculosam vel devotam v. g. pro dono offerunt ad hoc ut in usum ecclesiae vel ministrorum ecclesiae cedunt. „ — Ed il c. *Cum inter*, 29, *de Verbor. signif.*: " Oblationis nomine intelligitur quidquid offertur ecclesiae, quocumque modo in missa vel extra. „

d) Le oblazioni adunque sono offerte spontanee dei fedeli che si fanno a causa di religione e di pietà, il cui uso, quando non è indicato dai medesimi oblatori, va regolato dalla consuetudine dei luoghi. Non vogliono perciò confondersi le oblazioni cogli emolumenti incerti che si pagano non già spontaneamente, ma ad intuito di qual-

che opera del sacro ministero che si chiede al sacerdote. Di questi incerti ve n' ha di due sorta. Alcuni sono per sacre funzioni, come per novenarii, messe cantate, funerali ecc.; altri sono per solo ministero parrocchiale, come per battesimi, per matrimonii, per mortorii, per attestati estratti dai libri parrocchiali ecc.

e) Questi ultimi diconsi diritti di stola: " Iura stolae dicitur ius quod parochus habet aliquid exigendi pro baptismo, proclamationibus et adsistentia matrimonii, sepoltura, nec non pro testimoniis e libris parochialibus excerpendis et a parocho fidelibus dandis. „ Così l' Ojetti *Synopsis* v. *Iura stolae* sull' autorità del Philips *Comp. iur. eccl.* 55, 169, e dell' Aichner *Comp. iur. eccl.* 55, 230, n. 2.

f) I soli diritti di stola competono al parroco, il quale (salvo speciali statuti, o convenzioni, o consuetudini) per diritto comune non ha dovere di darne ad altri porzione, sia pure al suo coadiutore.

g) Non così per gli altri incerti; ai quali (salvo speciali statuti o consuetudini) è giusto ed equo che partecipino tutti coloro che prendono parte alle funzioni che si richiedono dai fedeli.

IV.

Circa la interpretazione del decreto ultimo sulle messe manuali.

Beatissime Pater,

Episcopus Aliphanus humiliter petit solutionem sequentium dubiorum, quae sese referunt ad Decretum *Ut debita sollicitudine* editum a S. Congregatione Concilii die 11 Maii 1904.

I. An Missae quae ex onere perpetuo inhaerent ecclesiae, monasterio, confraternitatibus, aut locis piis quibuscumque sed in nulla Ecclesia sunt constitutae ita ut a quolibet sacerdote pro administratorum arbitrio ubivis applicari possint, accenseri debeant inter fundatas vel potius inter manuales ad effectum decreti?

II. An sacerdotes quibus a rectoribus seu administratoribus Ecclesiarum committitur satisfactio unius aut plurium legatorum Missarum, in Ecclesia fundatorum, possint pro suo arbitrio committere earum Missarum celebrationem aliis sacerdotibus cum minori eleemosyna etiam extra Ecclesiam propriam?

III. An sacerdotes fruentes cappellaniis fundatis sive ecclesiasticis sive laicalibus possint aliis sacerdotibus Missas suarum cappellaniarum celebrandas committere statuta eleemosyna pro suo arbitrio?

IV. An Episcopus possit sub censuris latae sententiae compellere sacerdotes, beneficiatos et administratores locorum piorum in fine

cuiuslibet anni ad sibi tradendas Missas quibus infra annum non satisfecerint, et sub iisdem poenis illis prohibere ne mittant extra dioecesim ?

Sacra Congregatio Concilii praedictis dubiis die 19 Decembris 1904 ita respondendum censuit :

Ad I. Habendas esse ad instar manualium.

Ad II. Non posse.

Ad III. Negative et servandas esse dispositiones articuli XI decreti.

Ad IV. Contra transgressores articuli IV citati decreti Episcopum procedere posse in particulari, servatis de iure servandis, etiam cum censuris.

VINCENTIUS Card. Fpisc. PRAENESTIN. *Praef.*
C. DE LAI *Secretarius*

S. Congregazione de' Riti

I.

I canonici prima e dopo il circolo dell' Agnus Dei *devono genuflettere* utroque genu, *salvo contraria consuetudine.*

Carpen. — 4 Nov. 1904. — A Sacrorum Rituum Congregatione expostulatum fuit : Utrum in Missa solemni coram Episcopo celebrata Canonici venientes ad circulum et ab illo recedentes ad *Agnus Dei* utroque genu genuflectere versus Altare debeant, vel debeant et possint genuflectere unico genu ?

Et Sacra eadem Congregatio, referente subscripto Secretario atque audita sententia Commissionis Liturgicae rescribere rata est. *Affirmative* ad primam partem, nisi ex consuetudine obtinuerit gennflexio simplex iuxta Decretum *Rhemen.*, 20 Maii 1904 (1) ; et quoad secundam partem, provisum in prima.

Atque ita rescripsit, die 4 Novembris 1904

A. Card. TRIPEPI. *Praefectus.*.
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

In tutti gli anniversarii dei defunti le antifone si dicono intere.

Ceneten. — 4 Nov. 1904 — Hodiernus sacris caerimoniis praefectus in Ecclesia Cathedrali Ceneten., de consensu Rev.mi sui Episcopi se-

(1) V. *Mon. Eccl.* pag. 213 di questo Vol.

quens dubium Sacrorum Rituum Congregationi, pro opportuna declaratione humillime proposuit, nimirim:

Utrum verba Rubricae Ritualis Romani, cap. 4, *Officium defunctorum*, quae ita leguntur " *In die vero... anniversario duplicentur Antiphonae*, " intelligenda sint de primo tantum anniversario vel etiam de caeteris anniversariis sequentibus annis celebrandis?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem subscripti Secretarii, exquisito etiam voto Commissionis Liturgicae, respondendum esse censuit:

Negative ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Atque ita rescripsit, die 4 Novembris 1904.

A. Card. TRIPEPI, *Praefectus.*
D. PANICI, Archiep. Laodicen., *Secret.*

III.

Per la messa votiva della Propagazione della fede fa d' uopo usare il colore violaceo.

Societatis Parisiensis Missionum ad exteros — 14 Dec. 1904 — R.mus P. Petrus Xaverius Cazenave, Procurator Generalis Societatis Parisiensis Missionum ad exteros, Sacrorum Rituum Congregationi ea quae sequuntur humiliter exposuit; nimirum:

Die 5 Martii 1787 approbata fuit Missa votiva de Fidei Propagatione, pro omnibus et singulis Missionariis ubique gentium existentibus, et die 21 Augusti 1841 concessa fuit etiam dioecesibus in quibus adest Societas Propagationis Fidei in Gallia instituta. Nunc autem ambigitur et quaeritur: Quinam sit color paramentorum in praedicta Missa votiva adhibendus?

Et Sacra eadem Congregatio in Ordinariis Comitiis die 29 Novembris hoc vertente anno ad Vaticanum habitis, re sedulo perpensa una cum voto Commissionis Liturgicae, rescribendum censuit: *Adhibendum esse colorem violaceum;* atque hanc Sacri Concilii resolutionem Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X ratam habuit et probavit, die 14 decembris 1904.

A. Card. TRIPEPI, *Praefectus*
D. PANICI, *Archiep. Laodicen., Secret.*

IV.

Circa la qualità della cera da usare per le sacre funzioni (1).

Plurium Dioecesium — 14 Dec. 1904 — Nonnulli Sacrorum Antistites a Sacrorum Rituum Congregatione semel atque iterum reverenter postularunt: An, attenta etiam magna difficultate vel veram ceram apum habendi vel indebitas cum alia cera commixtiones eliminandi, candelae super Altaribus ponendae omnino et integre ex cera apum esse debeant; an esse possint cum alia materia seu vegetali seu animali commixtae?

Et Sacra Rituum Congregatio in Ordinario Coetu die 29 Novembris hoc vertente anno ad Vaticanum coadunato, omnibus perpensis una cum suffragio Commissionis Liturgicae, rescribere rata est: *Attenta asserta difficultate, negative ad primam partem, affirmative ad secundam et ad mentem.* Mens est ut Episcopi pro viribus curent ut cereus paschalis, cereus in aqua baptismali immergendus et duae candelae in missis accendendae sint ex cera apum saltem in maxima parte; aliarum vero candelarum, quae super Altaribus ponendae sunt, materia in maiori vel notabili quantitate ex eadem cera sit oportet. Qua in re parochi aliique rectores ecclesiarum et oratoriorum tuto stare poterunt normis a respectivis Ordinariis traditis nec privati sacerdotes missam celebraturi de qualitate candelarum anxie inquirere tenentur.

Atque ita rescripsit die 14 decembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

V.

Gli Abati titolari di Abazie distrutte o estinte non hanno insegne, nè possono compiere funzioni pontificali, e neanco ricevere la benedizione abbaziale.

Dubiorum — 14 dec. 1904 — Expostulatum est a Sacra Rituum Congregatione:

I. An ecclesiastici, quibus a quacumque potestate, etiam regia, titulus conferatur alicuius Abbatiae vel Prepositurae iampridem destructae, functiones pontificales celebrare possint?

(1) Richiamiamo l'attenzione dei lettori su questo interessante decreto, che definisce una quistione, la cui soluzione era da gran tempo aspettata.

II. An saltem iidem Abbates vel Praepositi titulares insignia quibus utuntur Abbates mitrati sive pontificalium usum habentes, uti sunt crux pectoralis, mitra et baculus, gestare unquam possint?

III. An iidem qua tales benedictionem ullam recipere possint et praesertim illam quae invenitur in Pontificali Romano?

Et Sacra eadem Congregatio in Ordinariis Comitiis die 29 Novembris hoc labente anno ad Vaticanum coactis, exquisita prius sententia Commissionis Liturgicae, re maturo examine perpensa, rescribendum censuit: *Negative in omnibus.*

Atque ita rescripsit die 14 decembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus*
D. Panici, *Archiep. Laodicen., Secret.*

S. Congregazione delle Indulgenze

I.

Quale debba essere la distanza fra le chiese per la indulgenza della Porziuncola.

Mediolanen. — 14 Sept. 1904. — E.mus et Rev.mus Archiepiscopus Mediolanensis huic S. Congr.ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae sequentia dubia exhibuit solvenda circa modum quo metienda est distantia inter duas Ecclesias, quae privilegio Indulgentiae de *Portiuncula* nuncupatae dilatae sunt, quum in Brevibus Apostolicis nec non in Rescriptis huius S. Congregationis apponitur clausula: " Dummodo eo loci nulla extet Franciscalis Ecclesia, aut alia simili ditata " privilegio, vel, si extet, unius saltem milliarii spatio ab ea distet; „ nimirum:

I. Qualis sit mensura metrica, quae unius milliarii spatio respondeat?

II. Quomodo talis distantia (unius milliarii) sit metienda; an ex via communi, quae ab omnibus peragatur, vel ex quibusdam semitis, quae utramque Ecclesiam inter se coniungunt?

III. An clausula supradicta privilegium irritum faciat, quando distantia non existit inter unam et alteram Ecclesiam privilegio *Portiunculae* ornatam?

Et E.mi Patres in Generali Conventu ad Vaticanum habito die 18 Augusti 1904 propositis dubiis responderunt:

Ad I.um Milliarium respondet metris 1489.

Ad II.um Affirmative quoad 1.am partem; *Negative* quoad 2.am

Ad III.um Affirmative post annum 1878, quo praefatae clausulae appositio fuit praescripta (1).

Quas E.morum Patrum responsiones relatas ab infrascripto Cardinali Praefecto in Audientia habita die 14 Septembris 1904 SS.mus D.nus N.er Pius PP. X benigne confirmavit.

Datum Romæ ex Sec.ria eiusdem S. Congr.nis die 14 Septembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

II.

Le reliquie con possesso di culto secolare, quand' anche senz' autentica, si possono mantenere in culto.

Palentina — 14 Sept. 1904. — Rmus Episcopus Palentinus Henricus Almaraz y Santos huic S. Congr. Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositæ quaestionem dirimendam exhibuit de authenticitate unius ex spinis Coronae Dni Nri Iesu Christi, quae asservatur in Sacrario Ecclesiae parochialis suae Dioecesis " *Sanctae Mariae ad Spinam,* „ cui olim adnexum erat Monasterium Monachorum Cistercensium. Porro S. Congtio, ad quam Episcopus Palentinus de hac re documenta examinanda detulit, sequens dubium solvendum proposuit:

An ex deductis ab Episcopo Palentino moralis certitudo habeatur de S. Reliquiae authenticitate in casu, ita ut illa cultui publico proponi in posterum valeat?

Et Emi Patres, in Generali Congregatione habita die 18 Augusti 1904 in Palatio Vaticano, respondendum mandarunt:

Non esse interloquendum super deductis ab Episcopo Palentino. Sed, attenta potius saeculari cultus possessione S. Reliquiae exhibiti, Episcopus utatur iure suo (2).

Quam Emorum Patrum resolutionem in Audientia habita die 14 Septembris 1904 ab infrascripto Cardinali Praefecto SS.mo D.no N.ro Pio PP. X relatam, idem SS.mus benigne probavit et confirmavit.

Datum Romae ex Sec.ria eiusdem S. C.nis die 14 Septembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*
D. Panici Archiep. Laodicen., *Secret.*

---

(1) Vedi il cit. decreto nel *Monit. Eccl.* Vol. II, Par. I. pag. 7 sq.

(2) Con ciò viene autorevolmente confermato quanto noi dimostrammo nel *Monit. Eccl.* pag. 322 di questo Vol.

III.

Le croci della Via Crucis *possono collocarsi anche sopra scanni, purchè questi siano inamovibili ed a bastanza elevati.*

Venetiarum — 14 Sept. 1904 — Huic Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, circa locum ad quem Cruces affigi debeant in erectione Stationum Viae Crucis, sequentia dubia dirimenda sunt proposita:

I. Utrum ad validitatem erectionis sit essentialis conditio, ut Cruces ad parietem tantum affigantur; an vero affigi possint etiam supra scamna, quin erectio sit invalida?

Et quatenus affirmative quoad 1am partem;

II. Utrum erectiones dictarum Stationum cum affixione Crucium supra scamna, convalidatæ censendae sint a recentioribus Decretis huius Sacrae Congregationis, quibus sanati fuerunt omnes defectus admissi in erigendis Stationibus?

Et E.mi Patres, ad Vaticanum coadunati die 18 Augusti 1904, responsum dederunt:

Ad I. Quoad 1am partem *Negative*; quoad 2am *Affirmative*, dummodo scamna sint inamovibilia et satis erecta.

Ad II. Erectiones Stationum cum affixione Crucium supra scamna inamovibilia non indigere sanatione; erectiones vero Stationum cum affixione Crucium supra scamna amovibilia convalidatas quidem esse a recentioribus Decretis huius S. C.; iniungitur tamen, ut Cruces a scamnis amovibilibus removeantur, et ad locum stabilem affigantur.

De quibus relatione facta SS.mo D.no N.ro Pio PP. X in audientia habita ab infrascripto Cardinali Praefecto die 14 Septembris 1904, Sanctitas Sua E.morum Patrum responsiones ratas habuit et confirmavit.

Datum Romæ ex Secretaria eiusdem S. C., die 14 Septembris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praefectus.*

D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

IV.

Si annettono 300 giorni d' indulg. alla invocazione dei nomi di Gesù *e di* Maria.

Beatissimo Padre,

Antonio Maria Grasselli, Arcivescovo di Viterbo, prostrato al trono di V. S., umilmente implora a favore di tutti i fedeli, ogni volta che divotamente invocheranno colle labbra, o almeno col cuore, i nomi

SS.mi di Gesù e di Maria, l'indulgenza di 300 giorni, applicabile anche alle anime purganti.

Che della grazia, ecc.

Ex audentia SS.mi diei 18 Septembris 1904.

SS.mus D. N. Pius PP. X benigne annuit pro gratia iuxta preces. Praesenti in perpetuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, die 10 Octobris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*

V.

Sommario delle indulgenze, dei privilegi e degl' indulti concessi ai Cooperatori Salesiani di D. Bosco.

I. — Indulgenze Plenarie.

A. Cooperatoribus Sodalitatis Salesianae confessis ac S. Synaxi refectis, qui aliquam ecclesiam seu publicum sacellum devote visitaverint, ibique pias ad Deum preces fuderint iuxta mentem Summi Pontificis:

1.° Die quo Cooperatorum coetui nomen dederint;

2.° Semel in mense, die cuiusque arbitrio eligendo;

3.° Item semel in mense quo die ad *conferentiam* convenerint;

4.° Semel pariter in mense, quo die exercitium " *Bonae Mortis* „ nuncupatum peregerint;

5.° Die, quo prima vice sese SS.mo Cordi Iesu consecraverint;

6.° Quoties per octo dies continuos spiritualibus exercitiis vacaverint.

B. Sequentibus festis diebus, si eadem pietatis opera praestiterint:

1.° SS.mae Trinitatis; 2.° Nativitatis; 3.° Circumcisionis; 4.° Nominis; 5.° Epihaniae; 6.° Trasfigurationis D. N. I. C.; 7.° Paschatis Resurrectionis; 8.° Adscensionis; 9.° Pentecostes; 10.° SS.mi Corporis Christi; 11.° Pretiosissimi Sanguinis D. N. I. C.; 12.° Dominica Palmarum; 13.° Inventionis et 14.° Exaltationis S. Crucis; 15.° S. Familiae Iesu, Mariae, Ioseph; 16.° Immaculatae Conceptionis; 17.° Nativitatis; 18.° Praesentationis; 19.° Annuntiationis; 20.° Desponsationis; 21.° Visitationis; 22.° Purificationis; 23.° Assumptionis, 24.° et 25.° Septem Dolorom (Feria VI postDom. Passionis et Dom. III Sept.); 26.° Sacri Cordis; 27.° S. Nominis; 28.° SS.mi Rosarii; 29.° Maternitatis; 30.° Puritatis B. Mariae V.; 31.° Eiusdem B. V. a Monte Carmelo; 32.° Apparitionis et 33.° Dedicationis S. Michaëlis Arch.; 34.°

S. Ioannis Baptistae; 35.° Cathedrae S. Petri Romae et 36.° Antiochiae; 37.° Conversionis et 38.° Commemorationis S. Pauli Ap.; 39.° Sanctae Caeciliae Virg. et Mart.; 40.° S. Rochi Conf.

C. Quoties Cooperatores *Pater*, *Ave* et *Gloria Patri* quinquies pro incolumitate rei christianae et semel ad mentem Summi Pontificis recitaverint, lucrantur omnes indulgentias Stationum Urbis, Portiunculae, Ierusalem et S. Iacobi in Compostella, servato tamen Decreto S. C. Indulg. diei 7 Martii 1678, quod incipit: *Delatae saepius.*

D. Tandem mortis articulo si, confessi et S. Synaxi refecti, vel saltem contriti, SS.mum Iesu nomen ore, si potuerint, sin minus corde, devote invocaverint.

II. — Indulgentiae Stationales.

Diebus Stationum in Missali Romano descriptis Cooperatores quamcumque ecclesiam vel publicum sacellum visitantes, ibique ad mentem Summi Pontificis orantes easdem indulgentias consequuntur, quas lucrantur, si Ecclesias Urbis et extra Urbem in eodem Missali recensitas praefatis diebus personaliter visitarent, dummodo coetera opera iniuncta praestiterint.

III. — Indulgentiae Partiales.

A. Septem annorum totidemque quadragenarum Cooperatoribus corde saltem contritis:

1° Quoties consecrationem SS.mo Cordi Iesu renovaverint;

2° Quoties alios modum SS.mo Missae Sacrificio ministrandi docuerint;

3.° In singulis feriis VI Quadragesimae quinquies *Pater*, *Ave* et *Gloria Patri* in memoriam Passionis D. N. Iesu Christi recitantes.

B. Tercentum dierum, quoties aliquod opus pietatis vel caritatis, corde saltem contriti, exercuerint.

Omnes et singulae indulgentiae hucusque recensitae, excepta tamen plenaria in mortis articulo lucranda, sunt etiam applicabiles animabus defunctorum in Purgatorio degentium.

IV. — Privilegia.

1.° Missae omnes, quae celebrantur a quocumque sacerdote in suffragium Cooperatorum defunctorum sunt semper et ubique privilegiatae.

2.° Sacerdotes Cooperatores gaudent indulto altaris privilegiati personalis tribus in qualibet hebdomada diebus, dummodo tamen simile indultum pro alia die non obtinuerint.

3.° Sacerdotes Cooperatores, qui *Directorum Dioecesanorum* munere

funguntur dummodo ad sacramentales confessiones excipiendas sint approbati ac de consensu Ordinarii, gaudent facultate:

a) Benedicendi extra Urbem, privatim quandocumque, publice vero tempore tantummodo Adventus, Quadragesimae, SS. Missionum et Spiritualium Exercitiorum, quo conciones et populum habebunt, Coronas, Rosaria, Cruces, Crucifixos, parvas statuas ac S. Numismata, eisque applicandi *Indulgentias Apostolicas*, nec non applicandi Coronis precatoriis Indulgentias a S. Birgitta nuncupatas:

b) Impertiendi cum Crucifixo et unico Crucis signo in postrema concione Adventus, Quadragesimae, SS. Missionum et Spirit. Exercitiorum Papalem Benedictionem cum adnexa plenaria indulgentia lucranda a fidelibus, qui confessi ac S. Synaxi refecti, postremae eidem concioni interfuerint et quinque saltem dictorum sacerdotum conciones iisdem temporibus audierint;

c) Impertiendi Christifidelibus morti proximis, servatis forma et ritu Constitut. *Pia Mater* s. m. Benedicti XIV, benedictionem cum adnexa plenaria indulgentia, lucranda ab iisdem Christifidelibus, si iuxta praefatam Constit. rite dispositi fuerint.

V. — Indulta.

1.° Cooperatores, si sint infirmi vel convalescentes, nec possint commode e domo egredi, indulgentias supra relatas lucrantur, si quinquies *Pater*, *Ave* et *Gloria Patri* etc., loco visitationis ecclesiae, recitaverint.

2.° Cooperatores commorantes in locis, ubi nulla extet ecclesia Sodalitatis Salesianae, lucrari valent indulgentias iisdem ecclesiis a Romanis Pontificibus elargitas, respectivam parochialem ecclesiam visitando, ceteris servatis servandis.

3.° Cooperatores in Seminariis, Collegiis aliisque communitatibus degentes, tam indulgentias Cooperatorum coetui proprias, quam eas, quae ecclesiis Sodalitatis Salesianae concessae sunt, acquirere possunt, si ecclesiam vel, hac deficiente, privatum sacellum suae domus, ceteris adimpletis conditionibus, visitaverint.

DECRETUM

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita, utendo specialibus facultatibus a SS.mo D.no Nostro Pio PP. X sibi tributis, Indulgentias, Privilegia et Indulta in praecedenti Indice recensita favore Cooperatorum Sodalitatis Salesianae benigne confirmavit, vel de novo concessit: ea tamen iisdem Cooperatoribus, tam Sacerdotibus quam laicis, iniuncta conditione ut ipsi, si praefatis spirituа-

libus gratiis gaudere velint, quotidie recitent Orationem Dominicam cum Angelica Salutatione et *Gloria Patri* etc., iuxta mentem Summi Pontificis, addita invocatione: " *S. Francisci Salesi, ora pro nobis* „ ; simulque mandavit, ut in posterum praedicti Cooperatores earum tantummodo participes sint Indulgentiarum, iisque potiantur Privilegiis ac Indultis, quae in supra proposito Indice referuntur. Quam concessionem eadem Sacra Congregatio perpetuis quoque futuris temporibus valituram esse voluit, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem S. Congregationis, die 2 Octobris 1904.

A. Card. Tripepi, *Praef.*
D. Panici, Archiep. Laodicen., *Secret.*
Iosephus M. Can. Coselli, *Subst.*

S. Congregazione Concistoriale

Il Vescovo di Ancona si eleva a dignità di Arcivescovado.

Honoribus et privilegiis cumulare civitates tum incolarum frequentia tum nobilitat conspicuas, eas praesertim quae ab aetate Apostolica christianam fidem amplexatae sunt, costanterque retinuere, atque Episcopali Sede sunt insignitae, fuit semper Romanorum Pontificum sollicitudo. Quod quidem ideo ipsi peregerunt, ut et virtuti honorem debitumque tribuerent praemium, et populos ad meliora æmulanda charismata allicerent. Iamvero inter civitates, civium non solum copia sed christiana pietate illustres, merito est accensenda civitas graeco nomine Ancon seu Ancona dicta, a Syracusanis Dionysii tyrannidem aufugientibus, Strabone teste, in littore Adriatici maris, in sinu qui a Sancto Cyriaco in praesens nuncupatur, condita, cuius cives nunc ad sexaginta fere millia numerantur; urbs totius Piceni facile princeps, ad quam ex omnibus huius regionis partibus, quandoque etiam ex finitimis cives conveniunt sive ad civilia sive etiam ad ecclesiastica pertractanda negotia. Huius urbis sub romanis imperatoribus opes, Traiani imperatoris portus et arcus eidem dicatus, aliaque quae adhuc supersunt monumenta testantur. Nec media aetate Anconitanae civitatis gloria imminuta est, uti obsidiones contra Gothorum et Saracenorum incursus, et victorias de Friderici cognomento Barbarossa Germanici imperatoris copiis partae praeclare ostendunt.

Anconitana ecclesia et ipsa vetustissima est, cum sua primordia

ad aetatem referat Apostolicam. Revera Sanctus Augustinus, de Anconitanae ecclesiae origine loquens, eam post Sancti Stephani martyrium constitutam testatur; idemque, Hipponae ad suos fideles sermonem habens, templum in memoriam divi Protomartyris in eadem urbe Ancona dicatum commemorat, illudque per totum christianum Orbem miraculorum gloria quae inibi Sancti Martyris deprecatione operabantur clarum praedicat.

Episcopalis Anconitana Sedes floruit iam inde antiquitus praeclarissimarum virtutum exemplis. Siquidem haud longo intervallo suorum ordinem Episcoporum vidit duobus sanctitatis distinctum luminibus, Primiano et Cyriaco martyribus invictis, quorum primus Anconitanus etiam civis fuit. Nec posterioribus saeculis inter Anconitanos Praesules defuerunt qui eamdem Sedem vel vitae sanctitate vel scientia rerumque gerendarum peritiam illustraverint, uti Sanctus Traso, Beatus, Antonius Fatati Anconitanus civis, Cardinalis Marcellus d' Aste, quem Innocentius XII Anconitanae dioecesis regimini praeficiens publico in Consistorio Sanctum declaravit, atque aliis praetermissis Cardinalis Lambertini, postea Benedictus XIV, qui innumeris beneficiis Anconitanam urbem cumulavit.

Praesulum suorum vestigia complures Anconitani cives persecuti sunt. Ita sane Anconitana vetustas martyrio illustrata est Peregrini, Herculani et Flaviani, itemque Laurentiae et Palatiae virginum; quarum alteri plures in Picena regione civitates templa voverunt. Patrium auxere decus Sanctus Constantius, cuius res gestas Sanctus Gregorius Magnus scripto celebravit, atque Sanctus Marcellinus, quem idem Summus Pontifex commemorat. Similiter Sanctus Beneventus, Auximanae ecclesiae Episcopus et patronus, atque Beati Gabriel Ferretti, Hieronymus Ginelli, Augustinus Trionfi, qui divo Thomae Aquinati in tradendis sacris disciplinis in Parisiensi Universitate successit, scientiae non minus quam sanctitatis laude insignes, suam patriam nobilitarunt.

Accedit liberalium artium doctrinaeque studiis iamdiu quaesita nobilitas quam satis testantur tum lectissimorum artificum opera, tum aedes sacrae non paucae, Cathedrale imprimis templum, Martyri Laurentio olim dicatum, nunc vero urbis patrono Episcopo et Martyri Cyriaco postquam sacrae huius exuviae adhuc incorruptae perseverant in ipsum translatae sunt. Huius templi frons, gothico stilo composita, et ampla testudo insignia sunt artis architectonicae monumenta. Quod vero praecipuum est, illuc fideles, non solum ex finitimis sed ex dissitis etiam regionibus frequentes commeant, imaginem veneraturi Deiparae sub titulo Reginae omnium Sanctorum, quam inter alia signa patrata, oculos movisse indubia probant documenta, quam-

que gloriosus Pontifex Pius VII, Savona ubi captivus fuerat rediens, suis manibus aurea corona donavit.

Eiusdem templi dignitatem augent Sanctorum corpora quae in eo condita sunt, atque innumerae quae in eo venerantur reliquiae. Sane, praeter Sancti Cyriaci corpus, quod sub ara maiori conditum est, in eo servantur corpora Sanctorum Marcellini, Liberii, atque Sanctarum virginum Laurentiae et Palatiae. Inter sacras vero reliquias, Lanceae extremitas, qua sacratissimum Iesu Cristi cor transfixum est, et Sancti Iacobi minoris Apostoli caput memoratu digna sunt.

Neque silentio est praetereundum, non longe ab urbe Ancona in agrum Lauretanum divinitus ex Dalmatia fuisse translatam natalem Virginis domum in qua Verbum Dei caro factum est, atque in oppido Numana intra ipsius Anconitanae dioecesis fines Iesu Cristi Cruxifixi imaginem a Sirolo dictam venerari, ad quam undique accurrunt fideles ; cui quidem ex Anconitani Senatus consulto magnificentissimum dicatum fuit templum, quodque Crucifixi simulacrum Romae etiam peculiari religione colitur.

Recentiori demum aetate Anconitanae civitatis et ecclesiae nomini amplificando praeter civium incrementa et aucta commercia ac protentos limites ob Humanae dioecesis adnexionem non parum etiam contulit dignitas ipsa et praestantia eorum, qui ad eamdem civitatem regendam delecti fuerunt ; ita Sanctus Carolus Borromaeus, qui Anconitanam provinciam uti praefectus rexit, et non pauci Episcopi, qui Cardinalitia dignitate fulserunt. Imo a tribus ferme saeculis omnes fere Anconitani Episcopi Romanam purpuram adepti sunt.

Cum itaque Canonici Cathedralis ecclesiae Anconitanae occasionem nacti quod proxime vicesimus quintus fauste ac feliciter expletur annus, ex quo vir Emus Achilles S. R. E. Presbyter Cardinalis Manara Anconitanam ecclesiam administrandam suscepit, SSmo Dno Nostro Pio. PP. X, iis quae super relata sunt expositis, suo et totius Cleri ac populi Anconitanae diocesis nomine, supplicaverint ut habita ratione tum dignitatis Anconitanae ecclesiae, tum meritorum vigilantissimi et beneficentissimi Pastoris, ad augendam iubilaei Episcopalis eius laetitiam, eamdem Cathedralem ecclesiam Anconitanam, sine ulla Suffraganeorum designatione vel eius status ac finium immutatione, sed honoris dumutaxat causa ad dignitatem Sedis Metropolitanae evehere dignaretur, idem SSmus Dnus Noster, omnibus mature perpensis, attentis expositis, atque in testimonium praecipuae suae benevolentiae erga eximium Pastorem, de Religione deque Anconitana dioecesi optime meritum, quodque felix sit Deique omnipotentis gloriae benevertat, oblatas preces benigne excipere dignatus est, atque suppleto, quatenus opus sit, quorumcumque in hac re interesse habentium vel habere

praesumentium censensu, Episcopalem Sedem Anconitanam in Archiepiscopalem honoris tantum causa erigendam decrevit in eum qui sequitur modum:

I. Sanctitas Sua de Apostolicae potestatis plenitudine Anconitanam Episcopalem ecclesiam, omnipotenti Deo ad honorem Sancti Cyriaci Episcopi et Martyris dicatam, hactenus et in posterum Apostolicae Sedi immediate subiectam, ad honorem et dignitatem Sedis Archiepiscopalis, sine ulla Suffraganeorum Episcoporum designatione et status ac definitionis dioeceseos immutatione, sed augendae dumtaxat dignitatis causa, ad instar ecclesiarum Spoletanae et Perusinae erexit ac extollit pro uno deinceps Archiepiscopo Anconitano; ac ut ordo Canonicorum templi maximi, honoris tantum causa Metropolitanus audiat, perpetuo constituit ac decrevit.

II. Anconitanis itaque Archiepiscopis pro tempore, post postulationem rite faciendam in Consistorio, eadem Sanctitas Sua usum pallii et crucis ante se praeferendae ex aliorum Archiepiscoporum more atque ex sacrorum canonum praescripto, intra Anconitanae Archidioecesis fines et non alibi omnino, concessit atque indulsit, omniumque aliorum Archiepiscopalium insignium, privilegiorum, honorum et iurium, quibus aliae Archiepiscopales ecclesiae per Italiam earumque Praesules quomodolibet, non tamen titulo oneroso seu ex indulto aut privilegio particulari, fruuntur, potiuntur et gaudent.

III. Voluit pariter Beatitudo Sua ut vir Emus Achilles S. R. E. Presbyter Cardinalis Manara hactenus Anconitanus Episcopus in Archiepiscopum nunc costitutus eamdem Anconitanam Archiepiscopalem ecclesiam eodem iure suo in posterum regat, quo usque ab expediendis Apostolicis Litteris sub plumbo vel in forma Brevis pro aucta dignitate exemit atque absolvit.

IV. Ad praemissa autem exequenda Sanctitas Sua Apostolica auctoritate deputandum censuit R. P. D. Ioannem Baptistam Scotti Auximanae et Cingulanae dioecesis Antistitem, ut ipse per se vel per alium virum ecclesiastica dignitate insignitum ab eo subdelegandum, omnia et singula quae per praesens decretum constituta sunt, solemniter publicet, statuat atque decernat, facta eidem Episcopo in executorem ut supra costituto vel personae ab eo subdelegatae potestate definitive pronunciandi, quacumque appellatione postposita, super quacumque oppositione in actu executionis quomodolibet oritura, iniuncta obligatione ad Sacram hanc Congregationem Consistorialem mittendi intra tres menses exemplar authentica forma exaratum executionis peractae, mandavitque praesens hisce super rebus edi decretum Consistoriale, perinde valiturum ac si super praemissis Litterae Apostolicae sub

plumbo vel in forma Brevis expeditae fuissent, et decretum ipsum inter Acta Sacrae huius Cong.nis Consistorialis asservari iussit.

Datum Romae hac die 14 Septembris anno Dni 1904.

Pro R. P. D. Secretario
Iulius Grazioli, *Substitutus.*

Segreteria de' Brevi

I.

Si annette 300 giorni d' indulg. alla invocazione promossa da S. Alfonso M. de Liguori: Per la tua Immacolata Concezione, o Maria, rendi puro il mio corpo e santa l' anima mia, *con tre Ave.*

I.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

S. Alphonsus Maria de Ligorio non solum strenuus extitit defensor Immaculatae Conceptionis B. M. V., sed etiam fuit promotor indefessus cultus erga B.mam Virginem sine labe conceptam, et praesertim promovit inter fideles praxim quotidie recitandi mane et vespere ter salutationem Angelicam addendo cuique earum hanc invocationem " *Per tuam Immaculatam Conceptionem, o Maria, redde purum corpus meum et sanctam animam meam,* „ asserens huiusmodi exercitationem efficacem esse ad castitatem servandam contra diabolicos incursus. Iamvero quinquagesimo imminente anno, ex quo Pius IX Predecessor Noster rec. mem. Bmam Deiparam ab originali labe immunem declaravit, peropportunum existimavimus laudabilem Alphonsi praxim christiano populo commendare, atque ut inde uberiores fructus percipiantur, coelestes etiam Ecclesiae thesauros, quorum dispensationem Nobis tradidit Altissimus, reserare statuimus. Quamobrem de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petri et Pauli Aplorum Eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus Xtifidelibus, qui corde saltem contriti ter Salutationem Angelicam, addita cuilibet Salutationi supradicta invocatione, sive mane sive vespere devote recitaverint, tam mane quam vespere tercentum dies de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in forma Ecclesiae consueta relaxamus: quas poenitentiarum relaxationes etiam animabus Xtifidelium, quae Deo in charitate coniunctae ab hac luce migraverint, per modum suffragii applicari posse, indulgemus. In contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuis futuris tem-

poribus valituris. Praecipimus autem, ut praesentium Litterarum (quod nisi fiat nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquis praepositae deferatur iuxta Decretum ab eadem Congregatione sub die XIX Ianuarii MDCCLVI latum et a rec. mem. Benedicto XIV Praedecessore Nostro die XXVIII eiusdem mensis adprobatum.

Datum Romae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die V Decembris MCMIV. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

Aloisius Card. Macchi.

Praesentium Litterarum exemplar delatum fuit ad hanc Secretariam S. Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 6 Decembris 1904.

Ios. M. Cancus Coselli, *Substitutus.*

II.

Si concede il pallio alla sede vescovile di Barcellona.

PIUS PP. X.

Ad perpetuam rei memoriam.

Ad Hispanas Nos quidem oras, pro exploratissimo eius gentis in Romanum Pontificem studio, studiose respicientes, oculos Tarraconensi provinciae in praesens adiicimus. Movemur quippe vetustissima ejus nobilitate Ecclesiae quam ipsis exorientis Cristianae rei temporibus aequalem reperimus. Etenim memoriae traditum est Iacobum et Paulum Apostolos Tarraconem, ob celebritatem opportunitatemque loci, siquidem Hispaniae citerioris caput erat, quum appulissent, ibidem prima apud Hispanos Christiani nominis initia posuisse. Extat autem ex monumentorum fide testatum archidioecesim Tarraconensem inter praecipuas catholici orbis mature haberi coeptam, ejusque metropolitas magna semper Apostolicae Sedis existimatione et gratia floruisse. His certe accepimus id tributum esse antiquitus, ut quae Romanus Pontifex praescripsisset, ea non suae solummodo provinciae, sed cunctis Hispaniae Ecclesiis denuntiarent servandaque curarent ; quo pertinent S. Siricii ad Himerium, S. Hilarii ad Ascanium, S. Hormisdae ad Ioannem litterae. Deinceps ad hanc usque aetatem, complura eaque praeclara extiterunt Decessorum Nostrorum testimonia, quae Metropolitanae Sedis Tarraconensis eiusque provinciae dignitatem illustrarent.

Iam vero Archidioecesis eiusdem decora non ita in Metropolitana consistunt Ecclesia, ut non etiam in subiectis sedibus, Barcinonensi nominatim, niteant. Etenim non est dubium quin inter splendidiores Hispaniae urbes numeranda sit Barcino, vel civium copia, vel advenarum affluentia, vel mercaturae atque artium spectetur vigor. In eo autem, quod caput est, nimirum in amore cultuque religionis avitae, in obsequio observantiaque erga Beati Petri Cathedram, sic sese gerere intelligimus Barcinonensem civitatem, ut nulli concedere videatur. Profecto vulgaria non sunt, quae catholici homines, praesertim vario consociati foedere, dant ibi sollertiae et alacritatis exempla ad tuendum in omni genere vitae christianum decus; quarum consociationum benefica virtus, in bonum maxime operariae plebis, non solis Catalauniae finibus continetur.

Haec Nos animo reputantes, par esse omnino ducimus, quod iam pluries a Decessoribus novimus factum, ut insignem aliquam episcopalem Ecclesiam sacri Pallii honore decorarent, id ipsum praestari a Nobis ad Barcinonensem ornandam Sedem; eo magis quod eamdem qui hodie obtinet, virtutum suarum non minus quam Romanae purpurae splendore condecorat. Porro Ecclesiae quoque Tarraconensi, cuius caeteroquin praestantiam metropoliticam volumus, uti antehac, ita nunc et in posterum esse salvam, rem Nos pergratum facturos arbitramur; siquidem ad ipsius amplificandam dignitatem cecidit subditae Sedi collatus honor. Simul hinc fore confidimus ut arctiora, si possint, fiant necessitudinis vincula quae utramque Ecclesiam cum Romana iungunt.

Itaque Dilecto Filio Nostro Salvatori S. R. E. Presbytero Cardinali Casanas y Pagès, hodierno Barcinonensi Episcopo, eiusque in dicto episcopatu futuris successoribus Pallii usum in solemnibus secundum sacros canones praescriptis, at in dioecesi Barcinonensi dumtaxat, et non alibi, etiamsi Ordinarii consensus accedat, gestandi, Apostolica auctoritate Nostra concedimus atque indulgemus. Quod vero attinet ad futuros in eodem episcopatu successores, volumus et mandamus, ut novus semper episcopus Pallium ab Sede Apostolica postulet, illudque de Corpore Beati Petri Apostolorum Principis sumptum, a Romano Pontifice accipiat, omniaque ea serventur, quae servari solita sunt, quum Archiepiscopis Pallia traduntur.

Haec concedimus et efficaces semper existere et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffragari; sicque in praemissis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos iudicari et definiri debere, atque irritum esse et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter

vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus constitutionibus Apostolicis caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die 11 Aprilis 1904, Pontificatus Nostri anno primo.

ALOIS. Card. MACCHI.

III.

Il S. Padre loda l' opera solertissima de' Religiosi Benedettini di Solesmes nel ritornare all' antica disciplina le melodie gregoriane.

Dilecto Filio Paulo Delatte, O. S. B.
Congregationis Gallicae Antistiti, Abbati solesmensi.

PIUS PP. X.

Dilecte fili, salutem et Apostolicam benedictionem.

Ex quo tempore praeclarae vir memoriae Prosper Gueranger, primus decessor tuus, quum sese ad sacrae liturgiae scientiam totum contulisset, vestra studio suo excitavit inflammavitque studia, nobilitatum nemo ignorat coenobii Solesmensis nomen maxime ob datam solertissime operam redintegrandae in gregorianis concentibus veteri disciplinae. Huiusmodi incoeptum, laboriosum aeque ac frugiferum, vobis urgentibus, non defuere ab Apostolica Sede, nec sane poterant, testimonia laudis. Illud enim plus semel Leo XIII fel. rec. nominatim anno 1904 scriptis ad te litteris probavit (1): proxime autem mense februario editos vestris curis rituales de cantu libros sacrum consilium Ritibus praepositum et ratos habuit et late iam usu receptos libenter agnovit. Nos vero, qui mature officii Nostri duxerimus esse hoc aggredi ex auctoritate opus, id est gregorianos modos ad rationem restituere antiquitus traditam, permagni vestros in hoc genere labores facere, saepe alias professi, novissime ostendimus. Namque in solemnibus caeremoniis, quibus ad magni Gregorii cineres saecularem eius natalem celebravimus, quum vellemus instaurandi cantus gregoriani tanquam consecrare initia, ipsos Solesmenses concentus adhiberi ad exemplum iussimus. Nunc autem peculiaris Nobis est causa cur, praeter hanc tantam in vobis sollertiam, deditissimum Romano Pontifici animum dilaudemus. Etenim cogitantibus Nobis Vaticanam decernere liturgicorum concentuum editionem, quae auspiciis adornata Nostris ubique usurpanda foret ac vestram in hoc pro-

(1) V. *Mon. Eccl.* Vol. XIII, pag. 202.

positum navitatem advocantibus, periucundae a te, dilecte fili, allatae sunt mense Martio litterae, quae vos non modo promptos paratosque nuntiarent esse ad elaborandum in re, qua cuperemus, sed, eiusdem rei gratia, velle admodum vulgatos iam vestrarum vigiliarum fructus Nobis concedere. Facile enimvero est intelligere, quanto vobis steterit, istud amoris et obsequii praebere specimen, quumque gratum propterea Nobis acciderit. Itaque, quo meritam pro singulari beneficio referremus gratiam, quum subinde authenticam, quam dicimus, editionem delectis viris curandam *Motu proprio* commisimus, simul Congregationis istius, cui praesides, potissimeque familiae Solesmensis has voluimus esse partes, universam quae extet, veterum de hac re monumentorum segetem more institutoque suo explorare, inque elaboratam digestamque editionis huius materiam ministrare iis, quas designavimus, probandam. De quo mandato vobis munere, operoso quidem sed perhonorifico, tametsi iam acceperas, libenter Nos ipsi te facimus, dilecte fili, certiorem, ad quem cura summa, ut illud sodales exequantur tui, pertinet. Novimus quantopere Apostolicam Sedem Ecclesiamque diligas, divini cultus decori studeas, sanctae monasticae vitae instituta custodias. Harum porro exercitatio virtutum, sicut dedit vobis usque adhuc, ita dabit de reliquo felicem doctorum laborum exitum; siquidem non inepte cadit in vos alumnos quod de patre legifero Gregorius praedicavit: *nullo modo aliter docere potuit quam vixit.* Ceterum vobis, ad rem perficiendam concreditam, confidimus fore ut opportuna abunde suppetant studiorum adiumenta, maximeque vetustos codices conquirentibus ne quid obstet: non defutura, quod caput est, divina quae enixe precamur auxilia, certum habemus. Quorum auspicem itemque benevolentiae Nostrae singularis testem tibi, dilecte fili, tuisque sodalibus Apostolicam benedictionem amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum, die XXII Maii festo Pentecostes an. MDCCCCIV, Pontificatus Nostri anno primo.

PIUS PP. X

DEL FALSO MISTICISMO

(Cont. v. Vol. XV, pag. 452-457).

PROPOSIZIONE LI.

In sacra Scriptura multa sunt exempla violentiarum ad actus externos peccaminosos. Ut illud de Samsone, qui per violentiam seipsum occidit cum Philistaeis, coniugium iniit cum alienigena et cum Dalila fornicatus est; quae alias erant prohibita et peccata fuissent. De Iudith quae Oloferni mentita fuit. De Elia qui combussit duces cum turmis regis Achab. An fuerit violentia immediate a Deo peracta, vel daemonum ministerio, ut in aliis animabus contingit, in dubio relinquitur.

Molinos va più oltre ancora. Invoca varii altri fatti della santa Scrittura per dimostrare la violenza ad atti peccaminosi, che pur non debbono imputarsi ai soggetti che li operarono. E però commemora i fatti di Sansone, di Giuditta, di Eliseo e di Elia, i quali, secondo lui, furono costretti ad azioni prave non si sa se da Dio direttamente, o pel mistero dei demonii.

Questa proposizione fu così qualificata: *Subiacet censuris propositionis XLII cum eisdem notis.*

E per confutarla diciamo innanzi tutto che i fatti commemorati vogliono spiegarsi non secondo il senso di Molinos, ma giusta l'interpretazione che ne dà la Chiesa, " cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione Scripturarum sacrarum, „ dice il Tridentino (Sess. IV, *Decr. de edit. et usu Sacror. Libror*). Ed ecco come fa d'uopo intenderli:

Sansone va scusato di suicidio da' sacri interpreti, giacchè non direttamente ma indirettamente permise la occisione di sè, punendo i filistei, nemici di Dio, colla morte. Così il Gaetano, il Lirano, il Soto, il Lessio ed altri presso Tirino in c. 16 Iudith. n. 3. Anzi S. Agostino insegna che Sansone abbia ciò fatto per istinto del Signore, il quale a questo fine gli avea restituita la fortezza (*De Civ. Dei* L. I, c. 21). E non mancano autori, giusta il Tirino *l. c.*, che lodano Sansone come martire. Certo egli meritò di essere lodato dall'Apostolo (Hebr. XI, 33).

In quanto al coniugio di Sansone colla filistea (ciò che era vietato dal Deuteron. VII), fu ancora per dispensa ed impulso divino, come si ha dal libro de' Giudici (XIV, 4): " Parentes autem eius nesciebant quod a Domino fieret. „

In rispetto poi al commercio carnale con Dalila, molti Padri opinano che questa fosse unita in matrimonio con Sansone. Altri, forse

con più fondamento, affermano che Dalila fosse una prostituta e Sansone *liberamente* vi commise peccato, di cui poi si pentì (V. Tirino *l. c.*).

Giuditta propriamente non mentì ad Oloferne, ma per la salvezza della sua patria usò una restrizione mentale, giusta S. Agostino (Serm. 49 *append. de Iudith*, alias *de temp.*, 22): " Non decuit pudicam mentiri, non intelligentibus dixit, perfecit artibus quod promisit. „ Promise infatti che avrebbe recato Oloferne in mezzo a Betulia, e ne recò infatti trionfante il capo reciso.

Eliseo, per punire la superbia dei Giudei, fece uscire due orsi che lacerarono quarantadue fanciulli: ma ciò fece per giusto zelo e sotto la ispirazione divina: " Nemo ergo, dice S. Agostino (Ser. 41 *append. de Eliseo* alias 204 *de temp.*), beato Eliseo ore vipereo derogare praesumat; quia hoc quod de pueris illis factum est, non tam ipse propria virtute, quam per illum Spiritus Sanctus fecisse credendus est. „

Lo stesso vuol dirsi di Elia quando bruciò i duci colle torme (secondo si ha nel *IV Reg.* I). Lo fece per zelo, di cui era divorato, e per impulso del Signore, come insegna il medesimo Agostino (L. I *de Serm. Dom. in monte* c. 20): " Non temere illi indicabant quibus tale iudicium donaverat Deus. Inde est quod Elias multos morte affecit et propria manu, et igne divinitus impetrato: quod et alii multi magni et divini viri eodem spiritu consulendi rebus humanis non temere fecerunt. „ Così dice pure l' Angelico (2. 2. q. 108, a. 1 ad 4.)

Del resto, vuolsi qui notare che quando si dice *per impulso divino*, non deve ciò intendersi per violenza o coazione. Allorchè Dio muove le cause seconde, lo fa sempre secondo la natura: onde quelle che sono irragionevoli vi partecipano necessariamente; quelle poi che sono dotate di ragione, vi partecipano liberamente. Si ascolti l' Angelico (*Quod lib.* 1, a. 1 ad 1): " Deus movet omnia secundum modum eorum. Et ideo divina motio a quibusdam participatur cum necessitate; natura vero rationali cum libertate, propter hoc quod virtus rationalis se habet ad opposita. Et ideo sic Deus movet mentem humanam, quod possit huic motioni resistere. „ Lo stesso, altrove (*Summ. Th.* p. 1. q. 83, a. 1 ad 3).

Cade adunque ogni ragionamento ed ogni prova del Molinos.

Proposizione LII.

Cum huiusmodi violentiae, etiam impurae, absque mentis obfuscatione accidunt; tunc anima Deo potest uniri, et de facto semper magis unitur.

Molinos dice qui più chiaramente quello che disse nella proposizione XLVI e nelle altre precedenti. Le violenze carnali, cagionate per o-

pera del demonio, anche nella veglia (benchè senz' alcuna resistenza nè dolore da parte del paziente), sono quelle che più ci possono unire a Dio, e nel fatto a lui ci uniscono.

Questa proposizione meritò la stessa censura della proposizione XLVI e fu qualificata colle note medesime di quella.

Ed è davvero proposizione empia e blasfema. Dicendo che un uomo, quanto più è immerso nelle brutture del senso, che non rigetta nè detesta, tanto più si unisce con Dio, dà ad intendere che Dio si compiace di queste sordidezze carnali, ed ama star congiunto con coloro che le ammettono in sè. Quale bestemmia più oscena di questa?

Che poi l' anima possa unirsi strettamente con Dio quando trovasi immersa nelle laidezze della concupiscenza, è cosa pure scientificamente impossibile. L' uomo infatti, dice l' Angelico, può unirsi a Dio solo con atti spirituali (2. 2. q. 81, a. 7): " Mens hominis spiritualibus actibus Deo coniungitur. „ — E può unirsi per via d' intelletto e di amore, in quanto procura di ben conoscerlo e amarlo (3 p. q. 6, a. 6 ad 1): " Unio animae cum Deo est per operationem, in quantum scilicet eum cognoscimus et amamus. „

Or le operazioni intellettuali della conoscenza di Dio e del suo amore fanno a calci coi moti della concupiscenza carnale. Imperocchè (lo stesso Angelico ragiona, 1. 2. q. 33, a. 3 *in corp.*) le dilettazioni corporali recano un triplice ostacolo all'uso della ragione. In primo luogo, perchè la distraggono dalle cose spirituali e la sospingono alle sensuali, giacchè quando l'attenzione aderisce fortemente ad una cosa vien debilitata o estinta rispetto alle altre. In secondo luogo, perchè le dilettazioni sensuali sono spesso contro la ragione e però si oppongono ad essa. In terzo luogo perchè cagionano una certa trasformazione corporale più che in ogni altra passione; essendochè assai più fortemente viene eccitato l' appetito per le cose presenti, anzichè per le assenti. Onde queste corporali perturbazioni impediscono talvolta anche totalmente l' uso della ragione.

Veggasi perciò quanto non solo empio e blasfemo, ma sì ancora falso ed assurdo sia questo insegnamento del Molinos!

Propjsizione LIII.

Ad cognoscendum in praxi an aliqua operatio in aliis personis fuerit violenta, regula quam de hoc habeo, nedum sunt protestationes animarum illarum quae protestantur se dictis violentiis non consensisse, aut iurare non posse quod in iis consenserint, et videre quod sint animae quae proficiunt in via interna; sed regulam sumere a lumine quodam actuali, cognitione humana ac theologica superiore, quod me certo cognoscere facit cum inter-

na certitudine, quod talis operatio est violenta: et certus sum quod hoc lumen a Deo procedit; quia ad me pervenit coniunctum cum certitudine quod a Deo proveniat, et mihi nec umbram dubii relinquit in contrarium; eo modo, quo interdum contingit, quod Deus aliquid revelando, eodem tempore animam certam reddit quod ipse sit qui revelat, et anima in contrarium non potest dubitare.

Questa lunga proposizione di Molinos può compendiarsi in due parole; nella *ispirazione privata* cioè, ovvero nel lume divino con cui egli dice potersi certamente conoscere quando qualche operazione in altri fu violenta: imperocchè, egli asserisce, questo lume divino è tale che non solo rischiara la verità oggettiva della violenza, ma accerta soggettivamente che è lume di Dio..

La censura di cotal proposizione si contiene in queste parole: *temeraria, perniciosa, erronea, expresse sapiens haeresim, blasphema et omnium haeresum subterfugium.*

E che sia falsa e perniciosissima, si fa chiaro da ciò che tutte le eresie derivano dallo spirito privato; dal presumere cioè di conoscere le vere cose divine; e dal sottrarsi dal magistero della Chiesa, per cui mezzo fa d'uopo di apprenderle. Onde disse S. Agostino (Serm. 182 de Verb. Ep. I Io.): " Praecepit Spiritus Sanctus, ne omni spiritui credamus: et causam cur hoc praeceperit dixit. Quae illa causa est? *Quoniam multi pseudo-prophetae exierunt in hunc mundum.* Ibi sunt omnes haeretici omnesque schismatici. „

Il vero si è che, secondo insegna S. Tommaso, vuolsi ben distinguere, anche nella profezia, la vera rivelazione dall'istinto. La prima porta seco non solo la verità oggettiva della cosa rivelata, ma sì ancora la certezza soggettiva di aver Dio veramente parlato a sè. Non così la seconda, la quale non ha per lo più caratteri di certezza, da non ammettere dubbio. Ecco le parole dell'Angelico (2. 2. q. 171, a. 5): " Mens prophetae dupliciter a Deo instruitur. Uno modo per expressam revelationem; alio modo per quemdam instinctum, quem interdum, etiam nescientes, humanae mentes patiuntur; ut Augustinus dicit II super *Genesim ad Litteram*. De his ergo, quae expresse per spiritum prophetiae propheta cognoscit, maximam certitudinem habet, quod haec sunt sibi divinitus revelata... Sed ad ea quae cognoscit per instinctum, aliquando sic se habet, ut non plene discernere possit utrum haec cogitaverit aliquo divino instinctu, vel per spiritum proprium. „

Le quali parole così bellamente commenta il Gaetano in *h. l.*: " Nota cautissime distinctionem prophetiae, scilicet per expressam divinam revelationem, vel per instinctum divinum, et differentiam tan-

tum inter membra huius distinctionis, ut prima sit prophetia simpliciter; secunda autem non oportet quod sit prophetia, nisi secundum quid. Prima parit certitudinem in mente prophetae quoad duo: videlicet et quoad revelata, et quoad revelationem: ita quod propheta per expressam revelationem instructus, clare scit quae sibi revelantur; et clare scit quod Deus haec sibi revelat. Secunda autem neutrum horum oportet quod det. „

Or, nel senso di Molinos, non si tratta di vere profezie, ma di solo qualche istinto che credasi divino; e messo pure che l' istinto sia vero e dal cielo, non può recare certezza, sì da viverne tranquilli.

Ma tutti i DD. insegnano che, trattandosi d' istinto celeste, il primo e principalissimo criterio per giudicarlo si è la verità o la bontà delle cose che s' ispirano, e la piena coerenza colle dottrine cattoliche. Or qui siamo in cose del tutto false e condannate, che si oppongono direttamente alla morale cattolica, come s' è visto nelle precedenti proposizioni. Possiamo conchiudere perciò che, pur ammettendo in ciò qualche istinto preternaturale, questo certamente non è da Dio, ma solamente da Satana. (*continua*)

CONSULTAZIONI.

Sulla privazione del beneficio ecclesiastico.

APPENDICE

Della rimozione economica dal beneficio.

(Continuazione e fine. — V. pag. 457-467 di questo Vol.)

o) *Mediolanen, remotionis a paroecia*, 23 mar. 1889 et 29 mar. 1890 — Con decreto arcivescovile del dì 6 settembre 1882 ingiungevasi al sac. L, parroco di C., di allontanarsi dalla cura " in vista della persistenza dei disordini e dei continui reclami, e delle gravi osservazioni fatte dalla civile autorità... e per impedire uno stato di esaltamento che si sperava passaggiero. „ — Il parroco ubbidì, ma ricorse in pari tempo alla S. C., la quale chieste ed avute larghe informazioni dall' Ordinario, rescrisse il dì 16 febbr. 1884 al medesimo: " Ut procedat ad formam iuris pro parochi destitutione ob odium plebis. „ — La curia milanese iniziò subito il processo canonico. Furono uditi 50 testimoni, fra cui persone probe e qualificate, i quali misero in chiaro l' indole litigiosa ed ostinata del parroco, l'avarizia

e qualche imprudenza commessa, per cui quel popolo l' odiava a morte e più attentati commise contro di lui, non cessando di fare istanze presso l' autorità civile ed ecclesiastica perchè fosse allontanato. L' autorità ecclesiastica vi aveva mandato un sostituto. Gli stessi testi prodotti in discarico dall' imputato non gli furono guari favorevoli. Onde la Curia il dì 2 ottobre 1886 emanò la seguente sentenza: " 1.° Constare de actuali odii plebis C. existentia contra rev. parochum L., non sine eiusdem culpa aut odii causa. — 2.° Constare eum ob odium plebis neque posse neque audere in loco beneficii esse securum. — 3.° Constare exinde de eiusdem inidoneitate ad sive veterem, sive novam paroeciam obtinendam. Quare rev. sacerdotem L. dicimus insuper destituendum et per hanc definitivam sententiam revera destitutum a paroecia iam consequuta loci C., ei tamen assignata libellarum quingentarum pensione „ — Da questa sentenza incontanente il parroco mosse appello presso la S. Sede. — La S. C. esaminata ponderatamente la causa, al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis sit confirmanda, vel infirmanda in casu;* rispose il dì 23 marzo 1889: *Sententiam esse confirmandam, reservata pensione 500 libellarum.* — Il parroco, punto soddisfatto di tali sentenze, chiese ed ottenne dalla S. C. la grazia di una nuova udienza, e per mezzo di un novello patrono eccepì sopratutto come appresso: — 1.° Il parroco L. soffrì un vero *spoglio* quando, prima del processo ordinario, fu allontanato dalla cura. Imperocchè lo spoglio si ha quando alcuno " sine manifesta causa et rationabili suis beneficiis spoliatur. „ Così il *Cap. 7 de rest. spol.*; e la S. C. del Conc. in più decisioni, segnatamente *in Pharen Reintegrationis, 14 maii 1889*, in cui fu deciso doversi concedere la reintegrazione ad un parroco, privato della parrocchia per semplice lettera del Vescovo, " cum restitutione fructuum et emolumentorum in congrua summa ab Archiepiscopo de bono et aequo liquidanda. „ — Ma a chi abbia subito lo spoglio, innanzi tutto, deve restituirsi il già tolto, e non prima di ciò potrà iniziarsi il processo. Nel caso intanto il parroco L. fu processato e condannato quando già era stato spogliato della parrocchia. — 2.° Non fu dato a leggere al parroco L. il libello accusatorio, benchè lo avesse chiesto. L' accusa dovea mettersi in iscritto, giusta la forma canonica, cosicchè " si aliquid horum omittatur, processus esset nullus et reus absolvendus „ (*Reiffenstuel sit. s. lib. 5. Decr. n. 94*). La stessa istruzione della S. C. dei VV. e RR. del dì 11 giugno 1880 richiede " che nell' intimazione, se prudenza non vieti, gli si espongono (al reo) per esteso le accuse portate a suo carico, onde possa prepararsi a rispondere. „ — 3.° Il parroco L. non ebbe la triplice ammonizione, la quale deve precedere la sentenza. Così la S. Rota *in Cracovien.*

Parochialis 22 iun. 1767 cor. Suerra. Così pure la S. C. del Concilio *in S. Severi 4 apr. 1778* ; *in Terracinen. 2 iun. 1860* ; *Parisien. Remotionis a paroecia 27 aug. 1764* etc. — 4.° L' odio della plebe allora solamente può essere causa della rimozione dal beneficio, quando il beneficiato abbia commesso un vero e provato delitto, o si dimostri ostinato in esso, siccome insegnano il De Luca *De benef. in sum. § 29 n. 222*, la S. Rota *in decis. 711 n. 6, cor. Dunoret* ecc. Ora queste cose non militano contro il parroco L., il quale poi non era così inviso a quel popolo come da alcuni si era dato ad intendere. — Su queste ed altre eccezioni, la S. C. il dì 29 marzo 1890 si radunò per emettere il suo giudizio. Ed al dubbio : *An sit standum, vel recedendum a decisis in casu*, dopo maturo esame, rispose : *In decisis, et amplius* (*Monit. Eccl.* Vol. V, Par. I, pag. 26 e Par. II, pag. 49).

p) *Lucana , remotionis paroeciae* , 23 iul. 1892 — Il parroco C. , in Dioc. di Lucca, sì per durezza d' indole, sì per talune quistioni avute col popolo ad occasione dello edificarsi di una nuova chiesa parrocchiale, venne in odio ai suoi filiani. E l' odio andò tant' oltre che una notte alcuni della sua cura posero fuoco alla casa parrocchiale, minacciando altri più gravi attentati. — Il parroco, stante ciò, volle recarsi altrove in sicuro, col consenso del suo Vescovo, il quale pose un economo a quella cura. Dipoi lo stesso parroco si rivolse alla S. C. chiedendo la dispensa dalla legge del risiedere, che gli venne accordata per un anno, colla clausola " ut orator interim curaret animos parochianorum sibi conciliare, ne secus deberet vel paroeciam dimittere vel eadem privari. „ — L' anno intanto passò senza che le dette condizioni migliorassero. Nondimeno la S. C. prorogò solo ad altri sei mesi l' indulto , colla clausola " absque spe ulterioris prorogationis. „ L' Arcivescovo poi vedendo ogni dì più svanire la speranza di una riconciliazione, e credendo sincero il proposito del parroco di rinunziare alla cura, senza pretenderne altra, chiese ed ottenne per lui dalla S. C. la dispensa dal titolo della S. Ordinazione, *ad effectum dimittendi paroeciam, donec aliter provideretur.* — L' effetto però fu contrario al voto dell' Arcivescovo. Il parroco C. nè ritornò alla sua cura, nè volle dare le dimissioni. L' economo intanto, posto in sua vece, lamentavasi della scarsezza dello stipendio, protestando che se questo non gli venisse congruamente elevato, non celebrerebbe la messa *pro populo*. L' Arcivescovo insistette presso il parroco per la rinunzia e gli offrì di scegliere l' economato spirituale di due altre parrocchie , ovvero una cappellania. Il parroco tenne duro, non volendo rinunziare se non quando sarebbe provveduto di beneficii migliori. — La S. C., cui fu deferita la controversia, rescrisse all' Arcivescovo di prefiggere al parroco il termine di un sol mese a rasse-

gnare il beneficio, colla riserva di una modica pensione, secondo le forze del beneficio medesimo. — L' Arcivescovo, in esecuzione di tal rescritto, determinò l' annua pensione di L. 150, non potendone sopportare maggiore quel beneficio che rendeva appena annue L. 319,15 — Il parroco, prima di spirare il perentorio fe' ricorso alla S. C. — La causa fu trattata il dì 23 luglio 1892 col dubbio : *An et quomodo sit locus remotionis sacerdotis C. a paroecia loci Mutigliano in casu* — E dopo matura discussione fu risposto : *Affirmative, proviso pro eius honesta sustentatione per beneficium sine cura animarum, vel per pensionem prudenti arbitrio Archiepiscopi assignandam* (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 147 sq.).

q) *Spalaten. translationis paroeciae et renunciationis officii*, 14 decembris 1895 et 25 iul. 1896. — Il sac. Giovanni L. della dioc. di Spalato in Dalmazia, fatto parroco della borgata di Lezevica nel distretto di Almissa, cominciò darsi tutto ai partiti municipali di quel distretto, ed a brigare per le elezioni amministrative. Di qui lamenti, rescriminazioni e scandali gravissimi , i quali crebbero quando il detto parroco accettò l' officio di consigliere amministrativo. Il Vescovo lo ammonì giuridicamente tre volte, e più volte paternamente, minacciandogli gravi pene se non rinsavisse. Finalmente, stando egli duro alle ammonizioni, con sentenza del dì 12 maggio 1893, udito il consiglio degli esaminatori prosinodali, decretò che in via oeconomicae remotionis il sac. L. fosse allontanato dalla parrocchia di Lezevica e trasferito all' altra di Zagvozd. — Contro questo decreto il detto parroco appellò alla Curia metropolitana di Zara, e, respinto da questa, ricorse alla S. C. — Intanto si recò alla nuova destinazione, non lasciando però d' intervenire alle sedute consiliari del municipio di Almissa. Di che il Vescovo fu costretto ad emanare un altro decreto in data 7 agosto 1893, col quale gl'ingiunse di rinunziare subito all' officio di consigliere , sotto pena di sospensione , da incorrersi *ipso facto*. Anche da questo decreto il parroco L. appellò alla S. C.— La causa fu discussa maturamente colle allegazioni dell' una e dell' altra parte, e furono proposti i seguenti dubbii : *I. An et quomodo sustineatur Decretum diei 12 Maii 1893 in casu. — II. An et quomodo sustineatur Decretum diei 7 Augusti 1893 in casu.* — Esaminati questi dubii, il dì 14 dicembre fu risposto : *Dilata*. Il dì 25 luglio 1896 poi fu emanata la decisiva sentenza : *Ad I. et II. Affirmative* (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. II, pag. 147 sq.).

r) *Suessana, privationis paroeciae*, 1 sept. 1894 — In una parrocchia della dioc. di Sessa Aurunca, il curato die' motivo a dicerie ed a scandali sul suo conto. Corretto dal Vescovo, non si emendò ; laonde fu costruito in Curia un processo a carico di quello, in risultanza del

quale il parroco venne sospeso *a divinis* e dall' amministrazione della cura, ed obbligato a fare un mese di Ss. Esercizii. Il parroco non volle accettare la sentenza, ed anzi ne lacerò l' atto alla presenza del cursore che glielo aveva intimato. Poi si mostrò pentito ; e fece i Ss. Esercizii ; ma la sua condotta non migliorò. Di che, mosso il Vescovo da più gravi accuse, gl' intimò di nuovo la sospensione ed il precetto di allontanarsi dalla cura, esortandolo a rinunziare. Ma il parroco non volle dare le dimissioni ; anzi ritornò armata mano in parrocchia ed ardì celebrare il S. Sacrifizio. Tornati inutili altri richiami, il Vescovo si rivolse alla S. C., la quale sulle prime inculcò la proposta della rinunzia, e poi, resosi il parroco ricalcitrante, ordinò il processo, giusta le istruzioni della S. C. dei VV. e RR. del 21 Apr. 1880. Il quale compiuto in quella Curia con grande accuratezza, fu seguito dalla sentenza, con cui solennemente venne quegli privato dell' officio e del beneficio parrocchiale. — Il parroco, dopo ciò, oltre ad aver date al Vescovo molestie non poche, tradusse presso il foro civile i testimoni che aveano deposto contro di lui nel processo ecclesiastico, i quali se furono condannati dal tribunale di Cassino (perchè il parroco non volle la prova delle loro deposizioni) furono assolti dalla Corte di appello di Napoli. — La sentenza intanto della Curia di Sessa fu deferita per appello al giudizio della S. C. — La quale, disanimato accuratamente il voluminoso processo, il dì 1 settembre 1894, proposto il dubbio : *An decretum Curiae Episcopalis sit confirmandum, vel infirmandum in casu ;* rispose : *Esse locum remotioni.*— Ma, avendo chiesto il parroco così condannato il beneficio di una nuova udienza, la causa fu riproposta e di nuovo discussa nei comizii del 26 gennaio 1895, col dubbio : *An sit standum, vel recedendum a decisis in casu.* E fu risolto : *In decisis et amplius (Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, pag. 28 sq.).

s) Concordien. remotionis a paroecia, 20 Febr. 1897—In un paese della Dioc. di Concordia nel 1887 fu messo a parroco un certo M., trasferito da altro luogo, il quale, d' indole affatto opposta a quella del coadiutore B., benchè altronde dicostumi incensurabili, fu preso amalvolere da molti di quel luogo. Di qui dissensioni, discordie, odio di parti irreconciliabile. Le cose andarono tant' oltre, che la stessa autorità civile se ne impensierì, temendone turbamento della pubblica tranquillità. — Intanto morto il Vescovo di quella diocesi, nel marzo del 1893, il Vicario capitolare ricorse alla S. C. del Conc. chiedendo se dovesse rimuovere subito quel parroco, dandogli qualche piccola pensione ; ovvero dovesse fare contro di lui un canonico processo. La S. C. il dì 8 aprile 1893 rescrisse : " E.mi Patres tibi scribi mandarunt, ut iubeas praefatum parochum M. statim discedere a paroe-

cia, sub poena suspensionis ipso facto incurrendae nisi pareat; et deinde nisi idem parochus malit nuncium mittere paroeciae cum tenuis pensionis reservatione, processum contra eum instituas ad tramites etc. „ — Il parroco, pretendendo la nullità del rescritto, non volle ubbidire; onde venne dalla Curia dichiarato sospeso ed irregolare. La S. C. del Conc. appresso lo assolse dalla censura e lo dispensò dalla irregolarità aggiungendo: " Quo vero ad confectionem processus, aut ad restitutionem parochi, S. Congr. rescribendum censuit *Exepectur novus Episcopus.* „ — Venuto il nuovo Vescovo, furono delegati alcuni giudici pel processo, il quale fu conchiuso colla sentenza assolutoria del parroco M. Questi volle anche muovere la quistione delle spese, ma senza buon esito per lui. Intanto la sentenza controversa in merito, pubblicata il dì 1.° marzo 1895, ebbe alcuni oppositori filiani, i quali il dì 7 marzo del detto anno mossero appello presso la Curia; e poscia il 23 febbraio 1896 avanzarono ricorso alla S. Sede. — La causa fu trattata in S. C. il dì 20 febbraio 1897 coi dubbii: I. *An constet de legitima appellatione vel recursu in casu?* — Et quatenus affirmative: II. *An sententia iudicis delegati Concordiensis sit confirmanda vel infirmanda in casu?* — E fu risolta: *Ad I. Affirmative pro recursu. — Ad II. Sententiam esse confirmandam iuxta modum. Modus est ut parochus M. intra 15 dies a notificatione huius decreti renunciet beneficio parochiali; et nisi pareat, Episcopus illum removeat nomine et auctoritate huius S. Congregationis, eumque provideat de congrua sustentatione (Mon. Eccl.* Vol. X, Par. I, pag. 4).

t) Resignationis beneficii, 9 sept. 1902 — Il sacerdote F. in Diocesi di C. era parroco fin dal 1899 con pingue rendita. Uomo però turbolento, provocò risse e dissensioni molte nella parrocchia, e fu accusato pure di malversare le rendite beneficiali, fino ad essere tradotto in giudizio. Il Vescovo, per toglierlo d'imbarazzi, e per provvedere al bene di quella cura, più e più volte lo invitò a rinunziare, offrendogli una pensione di corone austriache 1600 annue ed anche del danaro per ovviare ai suoi bisogni. Finalmente il parroco C. s'indusse alla rinunzia, esprimendo nell'atto resignativo la speranza di avere un altro beneficio, e fino a che non potesse conseguirlo, di avere una congrua pensione. Il Vescovo accettò la rinunzia e nominò subito un successore — Però il sacerdote C., dopo qualche tempo, pentito della fatta rinunzia, cominciò a vessare il proprio Vescovo perchè gli conferisse un altro simile beneficio; e per ottenerlo attaccò di nullità la rinunzia del primo. E non trovando ascolto presso il Vescovo, si rivolse alla S. Sede, con esporre i seguenti motivi di nullità: — 1.° Perchè la rinunzia non fu libera, essendo stata estorta da minacce — 2.° Perchè fatta senza nessuna delle cause canoniche assegnate da

S. Pio V *Quanta Dei Ecclesia* — 3.° Perchè il Tridentino Sess. 21 c. 2 *de ref.* vuole che non si rinunzii ad un beneficio senz'averne conseguito un altro — 4.° Perchè, come egli asseriva, la rinunzia dev'essere fatta senz'alcuna condizione sotto pena di nullità — 5.° Perchè la rinunzia fu simoniaca, avendogli il Vescovo offerto del danaro; e la simonia nei beneficii rende gli atti nulli — 6.° Perchè non fu fatta la pubblicazione imposta dalla Costit. *Humano vix iudicio* di Gregorio XIII, che annulla altrimenti cotali resignazioni — 7.° Perchè le permute dei beneficii devono farsi con beneficii equivalenti, o maggiori, non mai minori — 8.° Perchè il Vescovo *si obbligò* a dargli un altro beneficio equivalente. — La causa fu trattata in S. C. il dì 6 settembre 1902 coi dubbii: I. *An resignatio paroeciae O. a sacerdote F. facta sustineatur in casu.* Et quatenus affirmative: — II. *An eidem sacerdoti quamprimum aliud congruum beneficium conferendum sit, vel saltem congrua pensio pro eius honesta sustentatione sit assignanda in casu* — E fu risolta: *Ad I. Affirmative — Ad II. Firma manente pensione coronarum 1600, arbitrio et conscientiae Archiepiscopi* (*Mon. Eccl.* Vol. XIV, pag. 394 sq.).

u) *Bambergen., translationis*, 13 Mai. 1904 — Al sac. Giovanni Pretscher nel 1897 fu conferita dal suo Vescovo di Erbipoli in Baviera la parrocchia di Fuchsstadt. L'anno appresso però cominciarono dissensioni e discordie sì vive fra il detto parroco e l'autorità municipale di quel comune, che, inasprite sempre più, per decreto del governo, il parroco fu destituito dall'ufficio d'ispettore di quel luogo, incarico inerente, secondo le leggi bavaresi, all'officio parrocchiale — Il Vescovo più e più volte avvertì quel parroco ad essere più sottomesso e prudente, e finalmente lo invitò a rinunziare alla parrocchia ottando per un beneficio semplice. Il parroco non volle saperne di ciò e continuò nella sua imprudente condotta. Il Vescovo finalmente gl'ingiunse il detto trasferimento; che se fra tre giorni non lo avesse accettato, avrebbe posto in quella sua parrocchia un coadiutore, esonerandolo da ogni ministero parrocchiale: intanto intendeva dargli la prima monizione canonica per non aver obbedito al precetto di chiedere un altro beneficio. — Da questo decreto il parroco appellò al tribunale metropolitano di Bamberga, il quale in data 31 ottobre 1901 confermò pienamente la disposizione del Vescovo. — Mal soddisfatto il parroco Pretscher, invece di appellare in terza istanza al tribunale superiore di Germania (secondo la concessione di Pio IX nel Breve *Nemo ignorat*), appellò, come ne avea diritto, alla S. Sede.— La causa fu discussa in pieni comizii il dì 13 maggio 1904 col dubbio: *Se e come debba confermarsi il decreto di Mons. Arcivescovo di Bamberga nel caso.* E dopo accurato esame la S. C. decise: *Decretum esse confirmandum* (*Mon. Eccl.* Vol. XVI, pag. 198 sq.).

Da tutto ciò vuolsi raccogliere che quando un beneficiato, specie se parroco, rendesi incompatibile col beneficio, sì da venirne il danno comune, quand' anche senza colpa di lui, lo si deve *rimuovere economicamente* dal suo beneficio, con processo sommario e regolare se può redigersi; altrimenti con prove certe, da formare una convinzione morale. La rimozione poi ha luogo o col trasferimento ad altro beneficio al quale il trasferito sia idoneo; ovvero coll' assegno di una pensione.

E con ciò mettiamo fine a questa breve trattazione su di un punto non poco interessante della ecclesiastica disciplina.

FINE

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

17.

Circa il tempo per la celebrazione di molte messe.

Il sacerdote N. riceve nel mese di Novembre, consacrato alle anime del Purgatorio, un abbondante numero di messe, p. e. cento messe da cento distinte persone; negli altri mesi un numero scarso p. es. dieci, da dieci particolari offerenti. Egli le registra tutte con singolare diligenza sulla sua vacchetta, e le applica secondo l' ordine della medesima, non badando a lasciar passare alcuni mesi dal tempo che le ha ricevute. Ora si domanda: Il sacerdote N., continuando la detta pratica, viola *gravemente* il nuovo decreto 11 maggio 1904?

Ecco come prescrive il cit. decreto al n. 2: " Utile tempus ad manualium missarum obligationes implendas esse mensem pro missa una, semestre pro centum missis, et aliud longius vel brevius temporis spatium, plus minusve iuxta maiorem vel minorem numerum missarum. „ Quando adunque si riceva la commissione di una sola messa, per l' adempimento, si ha lo spazio di un mese; di cento, lo spazio di un semestre e così di maggiore o di minor numero più o meno secondo questa norma. Cento messe adunque non si possono accettare in un sol giorno da cento distinte persone; se ne possono accettare solo una trentina, da poterle celebrar tutte fra lo spazio di un mese. E neanco si possono accettare fra un mese da altrettante persone, perchè a ciascuna messa è fissato lo spazio di un mese, e però quelle dell' ultimo giorno dovrebbero essere celebrate

l' ultimo giorno del mese seguente; onde non si avrebbero che due soli mesi per poter soddisfare, e però non cento, ma solo sessanta messe potrebbero in questo caso accettarsi. Se le cento applicazioni si commettessero ad una sola persona, in tal caso si avrebbe lo spazio di sei mesi per l' adempimento.

Ma la trasgressione al decreto sarebbe grave o leggiera? Quale sarebbe in ciò materia grave? Noi crediamo che qui abbia luogo la dottrina generalmente insegnata da'TT., i quali con S. Alfonso (L. VI, n. 317) opinano che materia grave per le messe di defunto sia quando non si celebrano fra un mese; per le altre messe, quando non si celebrano fra due mesi; purchè però la messa non sia data per qualche causa urgente e da celebrarsi subito, nel quale caso qualunque dilazione sarebbe grave, e porterebbe obbligo di restituzione (V. *Consultaz. Canon.* Cons. II, pag. 13 ediz. II). Lo desumiamo da ciò che anche prima la S. C. del Conc. 17 iul. 1775 avea dichiarato che ciascuna messa dovea celebrarsi fra lo spazio di un mese; eppure i TT. contemporanei interpretarono come si è detto.

Non vi sarebbe poi nessun mezzo per avere un po' dilazione maggiore? Il mezzo vi è, ammesso pure dalla Bolla *Nuper* d' Innoc. XII e dallo stesso decreto, di cui si parla. Ed è se il committente medesimo ne dia licenza al sacerdote; in tal caso questi può ben servirsi della ottenuta facoltà. E però quando le messe, di cui si offre lo stipendio, non possono celebrarsi nel tempo stabilito, potrà chiedersi ai committenti di celebrarle fra più mesi.

18.

Sulla integrità materiale della confessione.

Tizio, cappellano di una parrocchia alpestre, cade in una colpa obbrobriosa. Il giorno appresso, dovendo celebrare, e non avendo altri, cui confessarsi, all' infuori del parroco, si risolve di presentarsi a lui per l' assoluzione sacramentale, senza però accusare il peccato nefando commesso. Poichè egli ragiona così: Dovendo io conviverè col parroco, la manifestazione del mio peccato mi costerebbe una *continua* vergogna e mi addurrebbe ad una tale prostrazione di spirito, da rendermi troppo amara e quasi insopportabile la stessa convivenza, e per dippiù si spegnerebbe in me ogni alacrità nell' opera del santo ministero. La legge dunque della confessione, nelle circostanze in cui mi trovo, non mi obbliga a tanto. Riceverò per ora indirettamente l' assoluzione del mio peccato, e, quanto prima potrò,

farò presso altro sacerdote la mia confessione. — Che è da dire del ragionamento e della condotta di Tizio?

Questo caso, per quanto sappiamo, non è stato trattato dai DD.: occorre perciò risolverlo coi principii generali.

I TT. generalmente insegnano che si può tacere qualche peccato in confessione quante volte dal manifestarlo si teme un grave danno proprio o d'altri, sì spirituale come corporale: " Quando ex confessione, dice S. Alfonso (L. VI, n. 487), certi peccati vel circumstantiae timetur merito grave dannum proprium vel alienum, sive confessarii sive alterius, corporale vel spirituale, potest ed reticeri. „

Vero è che il danno che si teme, per occultare un peccato in confessione dev'essere estrinseco alla confessione medesima, non già intrinseco ad essa; e però non lo si può tacere per la sola vergogna di manifestarlo al confessore, o pel discapito di riputazione presso il detto confessore. Tale vergogna o discapito di riputazione è cosa intrinseca alla confessione, ed è voluta dal suo divino Istitutore; e però non basta a scusarne la reticenza. Si ascolti il La Croix (L. VI, P. II, n. 1142): " A confessione materialiter integra nun excusat praecise infamia apud confessarium incurrenda... quamvis enim institutio divina non obligat ad gravia onera sacramento extrinseca, tamen obligat ad intrinseca, quale est confusio propter proprium peccatum subeunda apud confessarium; sequitur enim per se ad manifestationem peccati sui, quam praecepit Deus. „ Così pure S. Alfonso l. c. e gli altri TT. comunemente.

Da questa dottrina segue che qualunque sia la erubescenza del penitente e qualunque la infamia che incorra presso il confessore, non si può in nessun modo tacere in confessione un grave peccato.

Ma se nella persona del confessore concorrano tali estrinseche circostanze da rendere la confessione difficilissima e moralmente impossibile?

In tal caso i TT. sono d'avviso che l'obbligo della confessione non corra. Così S. Alfonso *l. c.* scusa dalla confessione di qualche grave colpa: " I. Si sacerdos certum peccatum sit revelaturus (intellige cum Con. et Card. De Lugo quod poenitens ipse non teneatur revelare). II. Si sciat, v. gr. mulier, ex certo peccato sibi vel confessario fore periculum ruinae. III. Si poenitenti inde immineat grave damnum vitae vel famae. „ Ed il S. Dottore segue a dire che nei detti casi ci dev'essere una qualche necessità di confessarsi e che siffatti danni e pericoli devono essere veri e ragionevoli: " non facile fingenda esse; et quidem in religioso vix posse locum habere, „ come insegna pure il De Lugo. Disp. 26, n. 527.

Da questi insegnamenti si può dedurre che motivi estrinseci che

scusano la manifestazione di un peccato sono quando: 1.° trattasi di danno vero, grave ed imminente, diverso dalla vergogna presso il confessore — 2.° quando questo danno è per circostanze che aderiscono alla individua persona del sacerdote, non comuni alla generalità dei confessori — 1.° quando non si può avere altro sacerdote a cui confessarsi — 4.° quando vi sia urgenza o di celebrare o di ricevere la comunione — 5.° quando si possa quanto prima confessare il peccato taciuto a qualche altro sacerdote.

Ora che è da dire del caso nostro? Se trattasi della sola erubescenza del penitente o del timore d'infamia presso il confessore, è certo che questa ragione non scusa dal tacere il peccato. È questa intrinseca alla confessione, e si vuol vincere ad ogni costo. — Ma se, oltre a ciò, si tratti di altro danno grave che possa provenire al penitente, diverso dal predetto, in tal caso la ragione sarebbe estrinseca e valevole a questa scusa.

Ma può ammettersi nel caso nostro questa diversa ragione? Vale a dire, può fondatamente temere il penitente che il confessore, il quale è altresì il suo superiore, gli perda la fiducia, sì che egli, il penitente, cada in tal prostrazione di spirito da rendergli troppo amara e quasi insopportabile la stessa convivenza, e, per dippiù, da spegnere in lui ogni alacrità nell'opera del santo ministero?

Se il penitente non ha *qualche solida ragione* estrinseca che lo autorizzi a giudicare così, non si può accogliere in generale il suo ragionamento. Imperocchè dipenderebbe da un temerario giudizio il temere che il confessore adoperi la scienza di confessione in pregiudizio del penitente, perdendogli la fiducia. Ciò sarebbe una grave ed ingiustificabile infrazione del sigillo sacramentale, che non si può ammettere generalmente in un confessore, sia pure proprio superiore. Questi, anzi, dalla manifestazione genuina della debolezza del suddito deve prendere motivo di aumentargli l'interessamento e l'affetto, nè deve tener conto per nulla sì ne' suoi giudizii interni e sì nelle parole ed operazioni esterne di ciò che ha udito in confessione (1). Di che dunque temere? — Da ciò deriva che il suo ragionamento è falso, e non può scusarlo dal tacere quel peccato.

Solo se ha ragioni estrinseche da giudicare che il confessore, abusando del sigillo sacramentale, si avvalga delle cose udite in confessione in pregiudizio del penitente, solo in questo caso, a nostro parere, potrebbe occultare quel peccato. Questo caso sarebbe simile

(1) Ecco la regola data in ciò da S. Agostino: "Quod in confessione scio minus scio quad id quod nescio„ (V. *Consultazioni Morali* Vol. I, Cons .XCVI, p. 477 ed. II.).

a quello ammesso da S. Alfonso: " *si sacerdos certum peccatum sit revelaturus;* per cui si richieggono ragioni estrinseche e forti, da far giudicare sul confessore tanta sacrilega iniquità. E così anche nel caso nostro non bastano timori infondati, nè apprensioni irragionevoli; occorrono cause giuste e forti (p. e. la esperienza chiara del passato, o fatti avvenuti in danno di altri penitenti), perchè i timori e le apprensioni siano ragionevoli, e tali da scusare la reticenza del peccato.

QUESITI

con brevissime risposte.

98. *Se i PP. Carmelitani possano dare la trina benedizione.*

D. Il Cerimoniale Carmelitano Lib. II, Rubr. 44, n. 4, prescrive ai religiosi del detto Ordine la trina benedizione col Santissimo fra l' ottava del *Corpus*. Vi ha nulla in contrario su questa prescrizione?

R. È vero che la S. C. de' Riti *in Montis Alti*, 9 iun. 1696, negò questo diritto ai PP. Carmelitani: " An ter benedicere populo cum SS.mo Sacramento, vel in fine missae, vel in aliis functionibus liceat Patribus Carmelitis? — Resp. *Non licere.* „ — Però con decreto più recente *in Cortonen.* 16 mai. 1744 ad 2. lo riconobbe; imperocchè al dubbio: " An liceat Patribus Carmelitis ingredi ecclesiam Monialium S. Stephani, et ibidem benedictionem impertiri eisdem Monialibus, et deinde populo, nec non in propria ecclesia sub triplici signo ad formam eiusdem Ritualis in casu? „ — rispose: " Licere Fratribus Carmelitis ingredi ecclesiam Monialium, accedente consensu Episcopi, ibique impertiendam esse unicam benedictionem Monialibus, et in propria ecclesia cum triplici signo „ (n. 4154 edit. Gardellin.).

Se non che nell' ultima collezione autentica è sparito questo secondo decreto, e vi si trova solamente il primo, sotto il n. 1944, che disconosce tal diritto. Perciò, se vuolsi stare al decreto premesso alla detta collezione autentica che si debbano considerare abrogati i decreti contrarii a quelli inseriti nella citata collezione, si dovrà dire che, in forza del decreto *in Montis Alti* 9 iun. 1696, non è lecito ai PP. Carmelitani dare la trina benedizione nelle loro chiese.

99. *Se i PP. Carmelitani possano, e come, impartire al popolo la benedizione papale quattro volte l' anno.*

D. I Carmelitani, fin dal 1729, ebbero il privilegio d' impartire al popolo adunato nelle loro chiese la benedizione colla indulgenza plenaria quattro volte l' anno. Possono continuare la detta benedizione dopo il Breve di Leone XIII *Quo universi* del 7 luglio 1882? e nel caso affermativo, qual formola dovranno usare?

R. Il cit. Breve *Quo universi* stabilisce nel n. II: " Benedictio Summi Pontificis nomine impertienda detur cum formula approbata in constituzione sa: me: Benedicti Papae XIV *Exemplis Praedecessorum*, sed nonnisi bis in anno et sub conditione quod haec benedictio numquam eodem die et in eodem loco, ubi Episcopus eam impertiat „ (*Mon. Eccl.* Vol. III, Par. I, pag. 116). — Adunque qui si prescrive che la benedizione papale vuolsi dare due sole volte l'anno (quando non la dà il Vescovo); e colla formola approvata da Bened. XIV, ed inserita nello stesso Breve *Quo universi.*

Fa d'uopo però considerare che il cit. Breve *Quo universi* nel n. II parla dei soli Terzi Ordini religiosi, pei quali deve restringersi la limitazione di due volte l'anno; non già degli altri che possano ricevere la detta benedizione. Lo si prova dalle parole del Breve medesimo, e poi dal decreto della S. C. delle Indulgenze *in Oranen.* 19 dec. 1885, in cui si approva che un istituto di Suore di voti semplici, aggregate all'Ordine dei PP. Trinitarii Scalzi, riceva la benedizione papale nove volte l'anno. E quindi trattandosi nel caso di benedire non già i terziarii carmelitani, ma il popolo radunato nelle chiese dell'Ordine, non sembra che la limitazione di due volte l'anno debba estendersi pure al detto caso; e che perciò si possa continuare a benedire il popolo quattro volte.

Circa la formola poi della benedizione, vuolsi stare a quella sancita dal cit. Breve *Quo universi:* ed è la seconda ivi inserita, " pro Tertiariis saecularibus ceterisque omnibus communicationem privilegiorum et gratiarum cum iisdem, vel cum Regularibus cuiuscumque Ordinis habentibus. „ — E perciò nel cit. decreto *in Oranen.* per la benedizione papale da impartirsi nove volte all'anno al detto Istituto di voti semplici fu risposto: " Adhibendam esse formulam secundam, cuius videlicet initium: *Intret oratio mea in conspectu tuo* etc. (*Mon. Eccl.* Vol. IV, Par. II, pag. 8).

100. *Per assicurare la indulgenza plenaria,* in articulo mortis.

D. A pag. 112 di questo Vol. si riferisce un decreto della S. C. delle Indulg. 9 mar. 1904, con cui si concede la indulgenza plenaria *in articulo mortis* a tutti coloro che, confessati e comunicati, emettono un atto di rassegnazione sulla propria morte. Si chiede: fa d'uopo, per conseguire la detta indulgenza, di emettere l'atto colle proprie parole ivi indicate; ovvero lo si può compiere con altre simili?

R. Assai preziosa è la detta concessione, con cui si può assicurare la indulgenza plenaria *in articulo mortis,* in qualunque occasione avvenga la morte. Ma tal concessione va fatta *Christifidelibus sequentem actum in vita emittentibus* (1). È necessario adunque che l'atto si compia colle stesse parole inserite nel decreto. E basta farlo una sola volta dopo aver ricevuto i Ss. Sacramenti *cum vero charitatis in Deum affectu.*

---

(1) Ecco l'atto di cui si parla qui tradotto: " Signore, Dio mio, accetto fin da ora con animo calmo e volenteroso dalla vostra mano qualunque genere di morte Vi piacerà mandarmi, con tutte le sue angosce, le sue pene ed i suoi dolori. „

101. *Circa la giurisdizione parrocchiale sugl' istituti di voti semplici.*

D. In B. è un istituto di voti semplici fondato dal Vescovo, il quale ha vietato al parroco di esercitare qualsivoglia giurisdizione su di esso. Si domanda: 1.° Gl' istituti di voti semplici sono soggetti alla giurisdizione del parroco, ed in che? — 2.° Nel caso affermativo, può il Vescovo sottrarli dalla giurisdizione del parroco?

R. Al 1.° Gl' istituti di voti semplici, che non hanno dalla competente autorità ecclesiastica la perfetta esenzione dalla potestà ordinaria, sono, come tutti gli altri enti morali della parrocchia, soggetti alla giurisdizione del parroco nei diritti meramente parrocchiali (circa i funerali, la comunione pasquale, la benedizione del Sabato santo ecc.).

Al 2.° Il Vescovo può, per giuste ragioni, sottrarre dalla giurisdizione parrocchiale qualche istituto; ed in tal caso il parroco non vi ha diritto alcuno (V. *Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. I, p. 242; Vol. VIII, Par. II, p. 107; Vol. X, Par. II, p. 49). Può nondimeno questi, se credesi gravato senza giusta ragione, fare appello alla S. Sede.

102. *Se si può domandare qualche elemosina per una pia causa a coloro cui si mandano messe.*

D. Polibio, rettore di un pio istituto, ottenne dalla S. Sede di ritenere fino alla metà la elemosina delle messe che faceva celebrare ad altri. Or che l' ultimo decreto ha tolte simili facoltà, può almeno Polibio domandare ai sacerdoti accettanti qualche elemosina per la detta pia opera?

R. Ai sacerdoti celebranti deve darsi l' intero stipendio offerto da' committenti, senza potersene ritenere parte alcuna per qualsivoglia opera pia; e ciò quand' anche il celebrante liberamente consenta. Così Benedetto XIV nella Enciel. *Quanta cura* n. 3 (V. *Consultaz. Morali* Vol. I, Cons. IV, pag. 251 Ed. II.) — S. Alfonso n' eccettua il caso solo quando il celebrante, non per invito o per preghiera avuta, ma *spontaneamente* voglia cedere all' opera pia porzione dello stipendio. Ecco le parole del S. Dottore (L. VI, n. 321): " Excipiunt... casum quo sacerdos cui committitur celebratio, liberaliter et omnino sponte tibi condonet excessum illum: tunc enim licite posses retinere: sicut enim ille potest totum remittere, sic et partem. Verumtamen hoc minime admittendum si tu indices maius pretium acceptum et sacerdotem rogas ut remittat; vel ab eo quaeras an consentiat ut tu partem retineas: tunc enim nequis eam retinere, etiamsi ille annuat. „ Quando adunque si dà lo stipendio, non è lecito chiederne una parte al celebrante, e benchè questi consenta, non la si può ritenere.

Ma non gli si può domandare una limosina, qualunque sia, per qualche pia opera? La limosina si può domandare a tutti, non escluso il sacerdote celebrante. Ma dovrebbe ciò farsi con circolare diretta non solo al prefato sacerdote, ma generalmente ai pii benefattori; e inoltre, mandandola al predetto sacerdote, affine di non eludere il divieto posto da Benedetto XIV, si dovrebbero osservare, a nostro avviso, due condizioni: la prima, che la elemosina non si chiegga nell' atto di commettere le messe col proprio stipendio — la seconda, che si chiegga colla protesta di non avere in vista con ciò per nulla le commissioni delle messe che si continueranno

sempre a mandare come per lo innanzi, qualunque sia per essere l'esito di quella domanda. E poi dovranno realmente mandarsi, anche nel caso che non si faccia nessuna limosina pel pio luogo.

103. *Se si può accettare per qualche pia causa parte dello stipendio che il sacerdote offre da sè.*

D. Al detto Polibio più sacerdoti, che non aveano applicazioni, ne chiesero colla offerta di dare porzione dello stipendio a favore del suo pio luogo. Può Polibio accettare questa offerta?

R. Nel caso esposto è chiaro che la offerta non è *spontanea*, ma imposta da dura necessità; dalla mancanza cioè di applicazioni. Polibio perciò non può avvalersi della loro offerta, ostando il divieto di Benedetto XIV. Se ha messe disponibili, deve commetterle coll'intero stipendio ai prefati sacerdoti. Non crediamo poi vietato che mandi pure in altro tempo ad essi la circolare per le limosine del pio luogo che egli amministra, non omettendo però le cautele indicate nel dubbio precedente.

CRONACA RELIGIOSA

(31 Gennaio 1905)

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano — Il 18 u. s. nella Sala Regia il S. Padre ricevè un pellegrinaggio di Albano con a capo l'E.mo Agliardi. Intervennero i parroci, i Comitati, e le rappresentanze del Clero e delle Figlie di Maria, venute a Roma per la beatificazione del Ven. Del Bufalo. Nel pomeriggio furono ricevuti il Promotore generale ed il Direttore della Congr. del Preziosissimo Sangue, molti missionarii e Suore che facevan parte della stessa Congregazione.

Il 27 detto nella Sala Clementina ricevè un pellegrinaggio della Diocesi di Palestrina, presentato dall'E.mo Vannutelli, coi Parroci, il Capitolo ed il Municipio di Genazzano, ed anche le rappresentanze del Capitolo di Palestrina.

Nella ricorrenza del Natale e del nuovo anno Sua Santità ricevè gli auguri e gli omaggi del Sacro Collegio, del Corpo diplomatico, della sua Nobile Corte, e degli ufficiali e militi delle sue guardie.

Il 6 sp. nella Sala del Concistoro fu ricevuto un gruppo di pellegrini della Diocesi di Belley, ed un altro dell'Arch. di Lione, presentati dal Card. Coulliè coll'E.mo Perraud, ed altri Vescovi francesi, venuti per la Beatif. del Ven. Vianney.

Solenni Beatificazioni — Nella seconda quindicina dello scorso mese, e nella prima dello spirante, ebbero luogo nella Basilica Vaticana le seguenti Beatificazioni:

1. Nella Domenica, 18 Dic., del Ven. Gaspare Del Bufalo, Canonico romano, fondatore della Congregazione dei Missionarii del Preziosissimo Sangue. Intervennero col Pro-prefetto ed i Cardinali della S. C. dei Riti, l'Arciprete della Basilica col Capitolo e Clero, ed il Capitolo di S. Marco, di

cui faceva parte il nuovo Beato. Il R.mo Bruni, Procur. gen. dei Missionarii e Postulatore della Causa presentò il Breve Apostolico, che fu solennemente pubblicato. Dopo il canto dell' Inno ambrosiano, l' Ill.mo e R.mo Mons. Salvatore Palmieri, appartenente alla Congr. del Prez. Sangue, pontificò la messa, accompagnata dai Cantori della Cappella Giulia. Era presente una larga rappresentanza di missionarii e suore della stessa Congregaz. e popolo numerosissimo.

2. Nel Martedì 27 detto, festa di S. Gio. Evangelista, del Ven. Stefano Bellini, degli Eremiti di S. Agostino. Il Breve fu presentato da Postulatore P. Zampini degli Eremiti, e la messa pontificia venne celebrata da Mons. Ceppetelli, Patriarca di Alessandria, e Vice-gerente di Roma. Intervennero una deputazione di Trento e di Genazzano, ove fu parroco il novello Beato, ed i parenti dilui, fra i quali il Sig. Bellesini, consigliere provinciale, e giudice distrettuale austriaco colla sua famiglia.

3. Nel 1.° Genn. 1905, dei Venerabili Agatangelo e Cassiano, cappuccini, martirizzati nell'Etiopia. Il Postulatore Mons. Nardi, Vesc. di Tebe, dei Cappuccini presentò il Breve, e Mons. Costantini, Elemosiniere segreto di S. S., pontificò la messa. Assistevano numerosi padri Cappuccini.

4. Nella Domenica 8 detto, del Ven. Giovanni Maria Vianney, Parroco di Ars, Diocesi di Belley. Il Breve fu presentato dal P. Cazenave, e l' Ill.mo e Rev.mo Mons. Luçon, Vesc. di Belley pontificò la messa. Fra il numeroso popolo, erano i pellegrini di Belley e di Lione con Vescovi e Prelati francesi.

5. Nella Domenica 15 detto, dei tre martiri ungheresi Marco Stefano Crisino, croato, canonico di Strigonia; Stefano Pongracz, ungherese, e Melchiorre Grodecz, della Slesia, gesuiti, martirizzati dai Calvinisti in Cassovia. Il postulatore P. Beccari, della Compagnia di Gesù, presentò il Breve, e Mons. Kohl, Ausiliare di Strigonia, della cui Cattedrale fu canonico il B. Crisino, pontificò la messa. Erano presenti molti pellegrini dell' Ungheria, ed una rappresentanza di Padri gesuiti, anche dell' estero, con numeroso popolo.

Il S. Padre, come di consueto, accompagnato dal Sacro Collegio e dalla sua nobile Corte, si recò in forma pubblica a venerare i novelli Beati nel pomeriggio dei mentovati giorni, nei quali convennero le famiglie romane, il corpo diplomatico, l' aristocrazia romana, i pellegrini esteri e moltissime altre persone.

Nomine Pontificie — Con biglietto della Segreteria di stato il Santo Padre ha nominato l' Ill.mo e R.mo Mons. Tacci, Arciv. tit. di Nicea, Delegato Apostolico per gli Orientali, e Vicario Patriarcale pei Latini in Costantinopoli. Con altro biglietto ha nominato l' E.mo Cavagnis Protettore delle Suore della Carità della Ven. Capitanio di Milano.

Cardinale defunto — Il 2 sp. è morto a Reims l' E.mo Cardinale Benedetto Maria Langenieux, Arcivescovo di quella città. Nato a Villafranca il 15 Ottobre 1824, compì i suoi studii nel Seminario di S. Nicola a Parigi: ordinato poi Sacerdote, fu destinato Vicario a Saint-Roch. Nel 1859 l'E.mo Arciv. di Parigi Murlot, lo chiamò nella Cancelleria. Fu curato di S. Ambrogio nel 1863, e nel 1867 Parroco di S. Agostino — Il Card. Guibert,

dopo la guerra del 1870, lo nominò Arcidiacono e Vicario generale. Pio IX nel Concistoro del 25 Giugno 1873 lo elesse Vescovo di Tarbes, e nel 1874 Arcivescovo di Reims. Finalmente Leone XIII lo creò Cardinale col titolo di S. Giovanni a Porta Latina nel Concistoro del 17 Marzo 1887. Nel 1889 andò a Roma con 10 mila operai francesi, e vi ammalò. Era di grandi meriti, di soda dottrina, di fervente pietà. Apparteneva alle Sacre Congregazioni dei Vescovi e Regolari, del Concilio, di Propaganda, dei Sacri Riti, degli Studii e della Lauretana, nonchè alla Commissione Pontificia per la unione delle Chiese dissidenti.

Congresso antischiavista — Il 6 sp. si tenne a Taranto il terzo Congresso antischiavista sotto la presidenza effettiva di Mons. Cantelmo Vicario generale, e dell'onoraria di Mons. Iorio, Arcivescovo dell'Archidiocesi. Illustri oratori, fra i quali i R.mi Presidenti, il dottor Lapponi, e la Contessa Cerniani-Ouvaroff, tennero splendide ed eruditissime conferenze. Si deliberò di far voti, che in ciascun capoluogo di Diocesi venga nominato un corrispondente della Società, il quale con tutt' i mezzi efficaci procuri la diffusione e l' incremento dell' opera con discorsi, conferenze, leghe di Sacerdoti, di Signore e di tutte le classi sociali, e che tutte le potenze si intendano colla Sublime Porta, affinchè gli schiavi liberati possano acquistare la nazionalità presso i Consolati, ed ottenere piena libertà nei loro atti.

Il nuovo Generale dei Sulpiziani — Dal Consiglio dei 12 assistenti della Congregazione di S. Sulpizio è stato eletto Superiore generale P. Enrico Garrignet, nato ad Estanig nel 1856, ora direttore del Seminario Arcivescovile a Parigi.

Congresso dell' azione popolare liberale — Il 15 sp. è stato tenuto a Parigi il primo Congresso dell' azione popolare liberale in Francia, costituita dall' illustre Giacomo Piou, il quale fondò una Società per organizzare le forze cattoliche, e cristianamente liberali in Francia, dopo la tirannica ed empia legge contro le Congregazioni religiose. Si discusse intorno lo sviluppo e la diffusione della benemerita Associazione, intorno le quistioni sociali per migliorare la sorte dei lavoratori, sulle riforme elettorali per la libertà del voto, e su di altri importanti argomenti. Parlarono insigni professori e deputati. Intervennero più di mille persone all' adunanza, ed innumerevoli furono le adesioni che arrivarono da ogni parte della Francia.

Necrologio — Sono morti: Mons. Orue y Vivanco, Vescovo di Pinar del Rio nell' Isola di Cuba; Mons. Pampirio, Arciv. di Vercelli; Mons. Bucchi-Accica, Arcivescovo di Orvieto; Mons. Fegatelli, già Vescovo di Rimini; il R.mo P. Cacciari, procuratore generale dei Barnabiti; il Rev.mo Padre Biaschelli, superiore generale dei Missionarii del P.^{mo} Sangue, e Monsignor Alessi Can. Teol. Tesoriere di Giarre. Sono pure morti: il Generale Conte Raffaele De Courten, che apparteneva all'esercito pontificio, esemplare difensore dei diritti della S. Sede, e la nota rivolzionaria francese Luisa Michel.

CRONACHETTA POLITICA

— Dopo la resistenza di sette mesi, dopo l' ecatombe di parecchie migliaia di uomini, in gran parte giapponesi, Port-Arthur trovasi ora in potere del Giappone. Il generale giapponese Nogi, che accettò la resa del generale russo Stoessel, permise agli ufficiali di ritornare in Russia sulla parola di non prender parte alla guerra, ed ai soldati della guarnigione di uscire con tutti gli onori militari. Quattro sole navi furono consegnate: le altre trovavansi distrutte in parte dai giapponesi, ed in parte dagli stessi russi, prima della resa, cogli edificii della città, la quale non presenta che un cumulo di rovine.

— L' Imperatore Guglielmo, con atto cavalleresco e geniale, ha conferito ai due valorosi generali Stoessel e Nogi la più alta decorazione militare, *l'ordine del merito*.

— In data del 26 u. s. lo Czar indirizzò al Senato un ukase che riguarda il progetto di perfezionare le istituzioni dello Stato. Ciò però non è valso a calmare gli animi agitatissimi di quell' impero. Si è sollevato un fermento generale con uno sciopero di più centinaia di migliaia di operai, che chiedevano più efficaci riforme politiche. Vi sono state colluttazioni e spargimento di molto sangue colla truppa, impotente a frenare la insurrezione. Lo Czar è partito già da Pietroburgo, per mettersi in salvo.

— Il ministero spagnuolo si è dimesso, pel progetto di legge riguardante le riforme per l' esercito. Il Generale Azcarrago, chiamato dal Re a costituirlo, lo ha composto, restando egli alla Presidenza e alla marina: Castellani alle finanze: Villar alla guerra: Lacierra ai lavori pubblici: Agilar Campos agli affari esteri: Cardenas all' istruzione: Ugarte agl' interni: Vadillo alla giustizia.

— Il Presidente del Consiglio Austrico Koerber si è dimesso per motivi di salute. Il Barone Gautsch lo sostituisce: il Conte di Byland è stato nominato ministro dell' interno: il capo di divisione Klein ministro di giustizia: gli altri restano ai loro posti.

— Sassonow, l'assassino del ministro russo Plehewe, è stato condannato a 14 anni di lavori forzati: il suo complice a 10.

— È stato eletto Presidente della Camera francese Doumer, antiministeriale, ed in luogo di Syweton l' Ammiraglio Blènaime, che si ritirò per lo spionaggio del ministero, esercitato anche sulla marina. In tutte le città della Francia si copre di firme una petizione di membri della legion d' onore, fra le quali primeggia quella di Casimiro Perier, gran maestro dello stesso ordine cavalleresco, perchè se ne debbano escludere e radiare tutti coloro che si prestarono alla bassa viltà dello spionaggio.

— Il presidente Combes con tutto il ministero francese, non potendo più reggersi in sella, ha date le dimissioni col plauso di tutti i buoni. La formazione del nuovo ministero è stata affidata a Rouvier, di sentimenti più moderati, da cui si spera qualche miglioramento nell' amministrazione della repubblica e delle cose religiose già si manomesse

ATTI DELLA S. SEDE

S. Congregazione del Concilio

I.

Se un mansionario possa opporsi ad una deliberazione capitolare, riguardante la massa delle distribuzioni.

Signina Distributionum — 21 Genn. 1905 — *Per summaria precum* — Affinchè il capitolo ed il clero di Segni fossero diligenti nello intervenire alle processioni, con deliberazione capitolare del 23 maggio 1901 fu stabilito che si dessero dalla massa comune cent. 50 a ciascun canonico e cent. 25 a ciascun mansionario, che interverrebbero alle dette processioni. Tale determinazione ottenne pienissimo effetto; giacchè, mentre prima molti si ricusavano dal prender parte a simili funzioni, poi tutti vi accorsero di buon volere.

Alla detta deliberazione però si oppose il semplice beneficiato, o mansionario, Pasquale Iannucci, eccependo che tutti del capitolo e del clero, in forza degli statuti sinodali, doveano intervenire alle processioni sotto pena di una multa — che col premio stabilito s' indurrebbero i capitolari a funzionare, non per fine di religione, ma per fine di lucro — che, giusta la nota regola *quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*, non bastava a tale deliberazione la maggioranza, trattandosi della diminuzione di massa comune.

Portato il ricorso dal Iannucci presso la S. C., fu trattato nei pieni comizii del dì 21 gennaio 1905; e dopo accurato esame fu respinto con rescrivere:

Lectum.

E giustamente; imperocchè:

a) È vero che gli statuti sinodali prescrivevano la multa a coloro che non fossero intervenuti alle processioni; ma questa legge da lunghi anni era ita in disuso; nè sarebbe stata guari efficace, potendo molti credersene scusati per vere o finte indisposizioni di salute.

b) È poi falso che l' incentivo del premio pecuniario dovesse escludere il fine primario di religione in accorrere alle funzioni; altrimenti

dovrebbero abolirsi anche le multe della puntatura, che sono, per ragione inversa, della natura medesima.

c) Quanto alla nota regola *quod omnes tangit ab omnibus approbari dabet*, fa d'uopo distinguere, col Reiffeustuel (*De Regul. iur.* in 6.°, reg. 29), i beni proprii e personali di ciascun canonico dai beni comuni del capitolo: la regola riguarda soprattutto i primi, non già i secondi. Ecco le sue parole: " Regula praesens intelligenda venit de eo dumtaxat quod *omnes ut singulos*, non autem de eo quod *omnes simul vel collective seu collegialiter* sumptos tangit. „ E spiegando meglio le dette parole, aggiunge: " *Omnes simul* vel *collective, collegialiter* ac prout unum corpus collegium vel communitatem constituunt, *aliquid tangere dicitur*, quando illud non ad quemvis *in specie aut in individuo*, sed ad *totum collegium*, communitatem, monasterium, capitulum etc.... pertinet. *Plures ut singulos* tangit *illud*, quod ad eos pertinet, eisque *ut singulis* iure competit ita ut agendo de illo, de iure et praeiudicio cuiuslibet in specie ac individuo directe, primario ac quasi principaliter agatur. „

d) Lo stesso insegna il Bouix (*De Capitulis* P. I, sect. 4, c. 1, § 4): " Episcopus cum maiori parte capituli, contradicente minore, potest ob necessitatem vel utilitatem ecclesiae decernere tum de bonis et iuribus communibus Capituli, tum etiam de bonis et iuribus spectantibus ad capitularium singulos, adeoque in praeiudicium singulorum, modo haec bona et iura ad ipsos pertineant *quatenus cononicos*, seu uti dicitur *iure collegii*.... In praedicto casu posse maiorem partem capituli, etiam non interveniente Episcopo, decernere in praeiudicium minoris partis tenent *Layman* et *Leurenius*. Maior pars *decernere nequit in praeiudicium minoris de bonis, quae ad singulos spectant iure proprio*, ut sunt bona patrimonialia cuiusque canonici et quae ex patrimonialibus fluunt. Et *de iis bonis* ad singulos pertinentibus *iure proprio*, non *iure collegii*, intelligenda est regula iuris in 6.° *Quod omnes tangit, ab omnibus debet adprobari.* „

e) È ammessa poi da tutti, perchè poggiata sul diritto, la massima che il capitolo può bene disporre in maggioranza di qualche discreta parte dalle rendite capitolari per opere di culto o di beneficenza (V. *Mon. Eccl.* Vol. VIII, Par. II, pag. 178). Nel caso trattavasi di provvedere al decoro del culto ed al servizio della chiesa.

Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Ciascuna comunità di Orsoline è libera di unirsi all' intero istituto (1)

Eminenza,

Suor N. N. Superiora delle Orsoline di N. si fa lecito di rivolgersi alla E. V. per esporre un dubbio che agita molto la sua coscienza.

Da una parte l' è stato detto che attualmente corre obbligo a tutte le Orsoline di ederire all' unione, realizzata già fra un certo numero di case, di sottomettersi ad una Superiora Generale di tutto l' Ordine che risiederà a Roma, e di accettare le nuove costituzioni.

D' altra parte ella conosce l' opposizione della propria comunità per una decisione di tal fatta, e prevede le serie difficoltà che ne sarebbero la conseguenza.

Desiderosa intanto soprattutto di sommettere la sua volontà a quella della S. Sede, prega V. E. di volerle far conoscere se, nelle circostanze particolari, in cui si trova, sia obbligata in coscienza di accettare per sè medesima questa unione, e d' imporla alla sua comunità. — Che ecc.

Sacra Congregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum S. C. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita super praemissis rescribendum censuit prout rescribit:

Negative, sed integram hac de re manere libertatem uniuscuiusque communitatis ad normam litterarum diei 21 Julii 1899.

Romae, 10 Martii 1902.

Fr. Hieronymus Card. Gotti. *Praef.*
A. Budini, *Subsecretarius.*

CASI E DUBBII

brevemente risoluti.

19.

Di un ascritto alla società di cremazione, che viene a morte.

Tizio, parroco, chiamato al letto di Cajo, moribondo, ascritto già ad una società di cremazione, lo avverte del dovere che ha di ritirarsi

(1) Riproduciamo questo rescritto per esservi incorsa qualche inesattezza nella precedente pubblicazione.

dalla detta società sotto pena di non poter ricevere nè sacramenti nè sepoltura ecclesiastica. Caio, pur protestando di voler morire con tutt' i conforti di religione, vuole nondimeno assolutamente che il suo cadavere sia cremato pel timore, com'egli dice, di non essere sepolto vivo; anzi ne impone l' obbligo ai figli e ne richiede promessa con giuramento. Il parroco, credendo derivare ciò in lui da una fissazione o debolezza di mente (senza però dare segno alcuno di alienazione), lo assolve, gli dà il viatico e l' estrema unzione, e, morto, lo accoglie in chiesa e gli fa con gran pompa i funerali.—Che dire di Tizio?

La cremazione dei cadaveri fu proibita come illecita da un decreto del S. Officio del 19 maggio 1886. Quanto ai sacramenti da amministrare a moribondi che vogliano farsi cremare, fu chiesto al medesimo S. O.: " Utrum liceat sacramenta morientium ministrare fidelibus, qui massonicae quidem sectae non adhaerent, nec eius ducti principiis, sed aliis rationibus moti corpora sua post mortem cremanda mandarunt, si hoc mandatum retractare nolint „ — ed il dì 27 luglio 1892 fu risposto: " Si moniti renuant, negative. Ut vero fiat aut omittatur monitio, serventur regulae a probatis auctoribus traditae, habita praesertim ratione scandali vitandi. „ (*Mon. Eccl.* Vol. IX, Par. I, pag. 30). — Quanto poi ai funerali ed alla sepoltura ecclesiastica, lo stesso S. O. il dì 15 dic. 1886 dichiarò: " Quoties agatur de iis, quorum corpora non propriam ipsorum sed aliena voluntate cremationi subiiciantur, Ecclesiae ritus et suffragia adhiberi posse, tum domi, tum in ecclesia, non autem usque ad cremationis locum, remoto scandalo. Scandalum removeri etiam poterit si notum fiat, cremationem non propria defuncti voluntate electam fuisse. At ubi agatur de iis qui propria voluntate certo et notorie usque ad mortem perseverarunt, attento decreto feriae IV, 19 maii 1886, agendum cum iis iuxta normas Ritualis Romani tit. *Quibus non licet dare sepulturam ecclesiasticam.* In casibus autem particularibus, in quibus dubium vel difficultas oriatur, consulendus erit Ordinarius, qui accurate perpensis omnibus adiunctis, id decernet quod magis expedire in Domino iudicaverit. „ (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Par. II, pag. 123).

Da questi decreti vuolsi raccogliere che non possono darsi gli ultimi sacramenti nè la ecclesiastica sepoltura coi funerali:

a) A coloro che vogliono cremato il loro cadavere, aderendo così alla setta massonica.

b) A coloro che, pur non aderendo alla setta massonica, ammoniti del divieto della Chiesa, si ostinano a voler la cremazione.

Possono invece darsi ed i sacramenti ed i funerali:

a) A coloro che, non volendo essi per sè la cremazione, questa nondimeno si vuole da altri.

b) A coloro che, credendo in buona fede lecita la cremazione, non vengono ammoniti dal confessore, non prevedendosi utile l'ammonizione.

In amendue i casi però potranno farsi i funerali in chiesa, e si potrà associare il cadavero fino all'oratorio del camposanto, non già fino al luogo della cremazione; e per evitare lo scandalo, si dovrà far noto nel primo caso che non per volontà del defunto si è voluta la cremazione. Nel secondo caso potranno farsi note le buone disposizioni del moribondo e la buona fede in cui si trovava.

Premesse queste norme generali, veniamo al caso proposto.

Tizio, parroco, il quale conosceva le buone disposizioni di Caio moribondo (se non le conosceva doveva informarsene innanzi tempo), non poteva subito intimargli sotto precetto, e sotto pena del diniego dei sacramenti e della sepoltura ecclesiastica, di ritirarsi dalla società di cremazione e di non permettere che il suo cadavero fosse cremato.

È grande imprudenza avventurarsi in confessione (molto più se trattasi di moribondi) a dare avvisi ed ingiunzioni di precetti positivi quando si può supporre la buona fede e non si è certi del pieno adempimento (v. Ligor. Lib. VI, n. 610). Così si rischia la salute eterna di un'anima redenta dal sangue di G. C.! — Dovea Tizio limitarsi solo ad esortare, solo a pregare, non facendo per nulla scorgere l'obbligo grave a prima fronte. Solamente se avesse scorto in Caio la vera malizia, cioè la conoscenza piena dell'obbligo proprio, doveva intimare precetti ed ingiunzioni.

Ma nel caso non appariva vera malizia; giacchè il moribondo voleva la cremazione non per aderire alla setta massonica, non per ribellarsi al precetto della Chiesa; ma solo perchè falsamente temeva di essere sepolto vivo. La tenacia in questa falsa supposizione non era un vero disprezzo dell'autorità ecclesiastica: onde poteva supporsi benissimo in lui la buona fede.

Ma avendo il parroco commessa la imprudenza di avvertire il moribondo, sott'obbligo grave, di rivocare le sue illecite prescrizioni, ed avendone avuto un reciso diniego, poteva poi assolverlo? poteva dargli il viatico e la estrema unzione? poteva fare a lui, defunto, con grande pompa i funerali?

Tizio si scusa con la supposizione della fissazione e debolezza di mente in Caio: ma di ciò non vi ha buon fondamento nel caso, e tutto al più potrà essere una supposizione *possibile*, non probabile, molto meno certa. Come poteva coonestarla (per evitare lo scandalo) in famiglia e presso il pubblico, conscii delle disposizioni di animo dell'estinto? Avrebbe potuto solo avventurare un'assoluzione condizionata; ma nulla più: non altri sacramenti; neanco solennità di fu-

nerali (V. nostre Consultaz. Lit. Vol. II, pag. 679). — Del resto in questo caso, a bastanza difficile, doveva consultare (se avesse potuto) il Vescovo, giusta il cit. decreto del S. Officio, ed eseguirne il mandato.

QUESITI

con brevissime risposte.

104. *Circa l' obbligo di manifestare in confessione le circostanze mutanti specie.*

D. Tizio, avendo confessato peccati *contra sextum*, dopo averne ricevuta l' assoluzione, si ricorda di una circostanza mutante specie. È obbligato a confessarla, e deve il confessore dare per questo una nuova assoluzione? E che dire se il confessore, pur potendo, abbia omessa per ragione di decenza la domanda necessaria per conoscere l' esistenza di tale circostanza, quando egli per altro si era formato il giudizio sì da poter facilmente supporre quello che il penitente poi gli riferisce?

R. Per la integrità della confessione è necessario manifestare le circostanze mutanti specie, le quali contengono nuovi peccati. Perciò chi dopo l' assoluzione si ricorda di una circostanza di tal fatta, ha l' obbligo di confessarla, ed il confessore deve perciò dare una nuova assoluzione, tranne o per giusta causa non crede rimandarla alla prossima confessione. Nè vale il dire che il confessore, pur potendo, omise la opportuna interrogazione per ragione di decenza; imperocchè non è propriamente per ragione di decenza (in confessione possono svelarsi i peccati anche più turpi) che il confessore può omettere delle interrogazioni in materia di sesto, ma per non recare scandalo al penitente che si suppone in buona fede e ignaro della malizia di alcune lordure. Ma quando il penitente medesimo ne conosce la malizia, diversa da quella confessata, è tenuto di esporla in confessione. E neanco vale il giudizio formato dal confessore, sì da poter facilmente (probabilmente) supporre la detta malizia; imperocchè fa d' uopo dell' accusa del penitente (non scompagnata dalla debita modestia), donde deriva il giudizio *certo* del confessore.

105. *Canonici statutarii che non prestano servizio.*

D. Il canonico statutario, ritirandosi, e non frequentando la chiesa a cui appartiene, perde il titolo di canonico e ancora i diritti ed i privilegii che prima gli competevano?

R. I canonici statutarii (ed anche partecipanti statutarii per le chiese ricettizie), benchè senza prebendo, hanno l' obbligo della officiatura corale. Or ecco la pena comminata contro gl' inadempienti: " Usquedum ob respectivae praebendae defectum cuiusque negligentia multari nequeat ad formam

iuris, ipso facto quisque a proprio beneficio decidisse intelligatur, si quidem per sex menses sive interpolatos sive continuos in singulis annis sine legitima causa a chori servitio abfuerit. „ Così il decreto *Haud raro* della S. C. del Concilio, 9 sett. 1891 (*Mon. Eccl.* Vol. VII, Part. I, pag. 265). — Donde vuolsi raccogliere che quando nel corso di un anno il canonico statutario per sei mesi, o continui, o interpolati, non presta servizio al coro, *ipso iure* va privato del beneficio, e con questo del titolo di canonico, delle insegne e dello stallo in coro. Per tale privazione non si richiedono ammonizioni, e basta una sentenza declaratoria dell' Ordinario. Occorre però: 1. che il detto canonico non sia soggetto a puntature corali — 2. che l' assenza dal coro non sia giustificata da causa canonica, com' è quella d' infermità.

106. *Circa l' adempimento di un determinato numero di messe fondate.*

D. Tizio sacerdote riceve l' incarico di celebrare trenta messe fondate in una chiesa. Durante il mese, assentasi per più giorni. Può verso la fine supplire le omissioni con invitare altri sacerdoti, per modo che si celebrino più messe lo stesso giorno?

R. Se le trenta messe sono stabilite per un intero mese ogni giorno, Tizio non poteva assentarsi; ovvero dovea farsi supplire da altri nei giorni della sua assenza. Se poi le trenta messe sono senza limitazione di tempo, in tal caso può bene farsi supplire come ha fatto; ed anzi avea circa due mesi di tempo per adempire, giusta l' ultimo decreto della S. C. del Conc. 11 maggio 1904.

INDICE PROGRESSIVO

DEL VOL. XVI.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

Atti più rilevanti del Sommo Pontefice

Motu proprio. Gratiae et privilegia Clericis Conclavistis postremi Conclavis concessa. 19 Gen. 1904 . . . . . „ 12

Motu proprio. S. Congr. Indulgentiis et S. Reliquiis cum S. Rituum Congregatione perpetuo conjungitur. 28 Gen. 1904 . . . . . „ 13

Motu proprio. De Ecclesiae Legibus in unum redigendis. 14 Apr. 1904 . . . . . „ 61

Lettera apostolica. De Academicis in S. Scriptura gradibus a Commissione Biblica conferendis. 23 Feb. 1904. . . . . „ 63

Enciclica di S. S. Pio X del 12 Marzo 1904. Per le feste centenarie di S. Gregorio Magno . . . . . „ 65

Allocuzione al S. Collegio dei Cardinali del 18 Marzo 1904. . . „ 80

Indictio Visitationis Apostolicae omnium Ecclesiarum et locorum piorum Romae. 18 Feb. 1904. . . . . „ 118

Litterae in forma Brevis, quibus amplissimae facultates pro Apostolica Visitatione in Urbe peragenda conceduntur. 3 Mar. 1904. . „ 121

Motu proprio. De instruenda editione Vaticana librorum liturgicorum iuxta melodias Gregorianas. 25 Apr. 1904 . . . . . „ 128

Lettera di S. S. all' E mo Card. Respighi Suo Vic. gen. sulla disciplina dei chierici. 5 Mag. 1904. . . . . „ 170

Lettera di S. S. all' E.mo Card. Vicario sul Congresso del così detto Libero Pensiere. 21 Sett. 1904. . . . . „ 399

Allocuzione di S. S. tenuta nel Concistoro del 14. Nov. 1904 . . „ 400

S. Congregazione Suprema del S. Uffizio

Si concede all' Ordinario di Strasburgo la dispensa dall' impedimento di mista religione in articulo mortis, non eclusi gli altri impedimenti. 10 Dic. 1903. . . . . „ 97

Dispensa dall' interpellazione paolina per causa di amenza della sposa infedele. 10 Dic. 1903. . . . . „ 241

Differenza fra l' esecuzione delle lettere Apostoliche e la facoltà di dispensare, circa la suddelegazione. 1 Giu. 1904 . . . . . „ 243

Circa la forma del Battesimo in lingua Gilbertana. 13 Apr. 1904. „ 244

Il divieto che i chierici non vengano ordinati prima di aver compiuto il servizio militare è precettivo, non direttivo. 1 Sett. 1904. „ 289
Per la messa è lecito usare acque naturali potabili, ma acidule gassose od alcaline, 11 Ago. 1904 . . . . . „ ivi
Se sia lecito inghiottire piccole immagini della B. V. per ottenerne grazie. 29 Lug. 1904 . . . . . „ 290
Circa il culto della B. V. Madre della Misericordia (volgarmente de Pellevoisin), l'approvazione dello scapolare e della Confraternita non significa approvazione pure delle apparizioni e delle rivelazioni. 31 Ago. 1904 . . . . . „ 433
Circa la dispensa per la milizia stabile in Austria dal digiuno e dall'astinenza. 7 Settembre 1900 . . . . . „ 434

S. Congregazione del Concilio

Viterben. Iubilationis — 19 Dic. 1903 — Circa le ragioni del concedere l'indulto di giubilazione . . . . . „ 3
Cassanen. Interpretationis rescripti — 19 Dic. 1903 — Se valga una transazione ecclesiastica in base di una sentenza del foro laicale contro i sacri canoni . . . . . „ 5
Parisien. Nullitatis matrimonii — 19 Dic. 1903 — Quando il timor grave annulli il matrimonio. . . . . „ 6
Friburgen. Dispensationis ab irregularitate — 23 Gen. 1904 — Se possa ottenersi la dispensa dall'irregolarità contratta per duello . . „ 49
Baren. Iurium — 23 Gen. 1904 — Circa la congrua del Parroco, stralciata dalle rendite di una chiesa ricettizia, e circa la partecipazione del parroco alle distribuzioni . . . . . „ 50
Ad Italiae Ordinarios de Visitatione Apostolica — 7 Mar. 1904 — Decreto per la Visita Apostolica agli Ordinarii d'Italia. . . . . „ 54
Regole per la visita Apostolica . . . . . „ 56
Caiacen. Indulti — 27 Feb. 1904 — Se il Vescovo canonico, assente dal coro per la visita della Diocesi, perde le distribuzioni . . . . „ 98
Tridentina Commutationis voluntatis — 27 feb. 1904 — Non così facilmente si concede la commutazione di volontà in un legato recente. „ 100
Aversana Reductionis pensionis — 27 Feb. 1904 — Di una pensione, della quale si chiede la riduzione e l'esonero della tassa di ricchezza mobile . . . . . „ 101
Melevitana Emolumenti funerarii — 27 Feb. 1904 — Circa l'amministrazione di una prestazione, data dal municipio per l'associazione dei cadaveri di poveri al cimitero. . . . . „ 103
Agrigentina Matrimonii — 26 Mar. 1904 — Se gli sponsali a vita abbiano valore di matrimonio. . . . . „ 145
Romana Reductionis et Translationis Missarum — 30 Apr. 1904 — Circa la riduzione e la traslazione delle messe. . . . . „ 146
Melevitana. Iuris clerandi et associandi cadavera — 30 Apr. 1904 — Circa la consuetudine contraria al diritto parrocchiale sui funerali dei filiani morti in villa . . . . . „ 147

Potentina. Iurium — 21 Mag. 1904 — Se il decreto Impensa di Pio VII del 1819 per le chiese ricettizie del Napoletano, non eseguito fino ad ora, debba eseguirsi . . . . . „ 150
Decretum de observandis et evitandis in missarum manualium satisfactionem — 11 Mag. 1904 — Nuovo decreto su ciò che deve osservarsi ed evitarsi nella soddisfazione delle messe manuali . . . . . „ 155
Bergomen. Interpretationis ultimae voluntatis — 25 Giu. 1904 — Di un legato ai poveri di una parrocchia, che poi fu divisa in due. . „ 245
Pragen. Dubia circa litteras testimoniales ad Ss. Ordines — 25 Giu. 1904 — Circa le lettere testimoniali per gli ordinandi, che abbiano dimorato altrove in tempo discontinuo. . . . . „ 246
S. Miniatis. Congruae parochialis — 7 Sett. 1901, 28 Feb. e 18 Lug. 1903: 25 Giu. 1904 — Chi debba pagare la tassa di ricchezza mobile sopra una prestazione da erogarsi al parroco netta di ogni peso. „ 248
Anagnina. Servitii choralis et distributionum — 25 Giu. 1904 — Circa l'assenza dal coro e dalla residenza per causa d'infermità . . „ 250
Thermularum. Proventum — 10 Lug. 1904 — Di una chiesa ricettizia, riformata dal Vescovo in S.ª Visita secondo il giure comune. . „ 292
Nullius. Montis Cassini — 16 Lug. 1904 — Consuetudine che esime una parrocchia di patronato ecclesiastico dall'obbligo del concorso . „ 294
Mediolanen. Redemptionis onerum et transactionis — 16 Lug. 1904 — Se nell'affrancazione di un canone ecclesiastico netto si possa transigere sulla tassa di ricchezza mobile . . . . . „ 295
Romana et Bredanen. Dubiorum circa funera — 27 Ago. 1904 — Il diritto di seppellire i cadaveri dei forestieri morti altrove spetta alla chiesa principale; pei forestieri morti in città spetta alla parrocchia dove sono morti . . . . . „ 337
Faventina. Admissionis ad Collegium — 27 Ago. 1904—Dei diritti di un collegio di parroci in rispetto di coloro che non vi appartengono. „ 339
Barcinonen. Iurium parochialium — 27 Ago. 1904 — Circa il diritto ai funerali che ha il parroco proprio e se si estenda ad impedire che in altre chiese ed in altri giorni si facciano funerali . . . . „ 341
Melevitana. Emolumenti funerarii — 27 Ago. 1904 — Ancora circa l'amministrazione di una prestazione data dal municipio per l'associazione dei cadaveri di poveri al cimitero . . . . . „ 344
Potentina. Iurium — 27 Ago. 1904 — Circa il diritto civico pei Capitoli Cattedrali delle Chiese Ricettizie nel Napoletano . . . . . „ 345
Mediolanen. Applicationis missarum — 19 Nov. 1904 — Se le messe di legato debbano sempre applicarsi pel fondatore. . . . . „ 435
Parmen. Curae animarum — 5 Sett. 1903 e 19 Nov. 1904 — Giurisdizione su di una parrocchia unita ad un'altra . . . . . „ 437
Nuscana. Iurium seu privilegiorum — 19 Nov. 1904 — Se dopo il Tridentino possano ammettersi nei capitoli diritti di nomina e d'istituzione dei canonici. . . . . „ 439
Ventimilien. Iuris associandi cadavera— 19 Nov. 1904 — Circa il diritto d'invitare i Regolari nelle esequie . . . . . „ 443

Mediolanen. Quoad concursus paroeciales — 17 Dic. 1904 — Circa concorsi generali per la parrocchie. . . . . „ 481
Fanen. Iurium — 17 Dic. 1904 — Una chiesa parrocchiale ceduta condizionatamente a Religiosi ed abbandonata da questi per le leggi eversive d'Italia, se dipenda dal parroco. . . . . „ 484
Lucana Emolumentorum — 17 Dic. 1904 — Se e quali emolumenti incerti spettino al cappellano coadiutore del parroco . . . . . „ 486
Circa la interpretazione sul decreto ultimo delle messe manuali . „ 488
Signina, distributionum — 21 Genn. 1905 — Se un mansionario possa opporsi ad una deliberazione capitolare riguardante la massa delle distribuzioni . . . . . „ 529

S. Congregazione dei Vescovi e Regolari.

Si sanano in radice e si convalidano le ricezioni, i tirocinii, e le professioni invalide dei Terziarii Francescani. 3 Feb. 1904. . . . „ 58
Se il voto del Capitolo regolare debba essere consultivo o deliberativo quando si ottiene l'accorciamento del triennio dei voti semplici prima dei solenni. 26 Gen. 1903 . . . . . „ 104
Le suore Trinitarie possono aggregarsi al Terz'Ordine della SS. Trinità, portando solo internamente lo scapolare dell'Ordine. 18 Mar. 1904 „ 105
La dote di una monaca, defunta nel triennio dei voti semplici, si appartiene al Monastero. 26 Mar. 1904. . . . . „ 159
Derthonen. Funerum — 8 Feb. 1904 — Se una consuetudine contra jus parochiale su di un ospedale cessi quando l'ospedale trasferiscasi in altro sito dello stesso territorio . . . . . „ 193
Matriten. Creditі — 12 Mar. 1904 — Quando si considera estinto un monastero di monache, e quando incorporato ad un altro, al quale ne siano devoluti i beni . . . . . „ 195
Bambergen. Translationis — 13 Mag. 1904 — Circa la rimozione economica di un parroco. . . . . „ 198
Ordinis S. Benedicti. Dimissionis — 13 Mag. 1904 — Quando possa licenziarsi per causa di malattia un giovine professo di voti semplici da un istituto di voti solenni . . . . . „ 200
Tusculana. Exemptionis ac iurium — 13 Mag. 1904 — Circa il diritto sopra un oratorio pubblico di Regolari, posto fuori la clausura; e se i Regolari possano far pubbliche benedizioni e funerali a richiesta dei fedeli . . . . . „ 204
Norme per la riammissione dei FF. Minori nei Collegii delle Missioni. 1 Mar. 1904. . . . . „ 207
Il Vescovo non ha diritto di esaminare i libri delle messe manuali dei Regolari esenti. 11 Mag. 1904. . . . . „ 208
Non può un religioso prima della professione disporre che i frutti del suo capitale si accumulino al capitale stesso. 29 Nov. 1902 . . „ 252
Anche i regolari possono conseguire dalla Commissione Biblica i gradi accademici. 19 Apr. 1904. . . . . „ 253

Il Maestro di Novizii non può essere esaminatore per l' ammissione ai voti dei novizii di cui ha avuto cura; per altri può essere. 14 Giu. 1904 . . . . . „ ivi
Decretum. — 7 Giu. 1899 — I Superiori generali d' Istituti di voti semplici col privilegio di poter dare le dimissoriali per gli alunni studenti, non ancora ascritti ad alcuna casa, devono rimetterle a quel Vescovo nel cui Seminario attendono da un anno agli studii. . „ 297
Meliten. Translationis Confraternitatis — 29 Lug. 1904 — Circa il trasferimento di una confraternita da una Chiesa ad una altra, ed il diritto dei Regolari di erigere le Confraternite dell' Ordine proprio. . . . . „ 385
Savonen. Funerum — 29 Lug. 1904 — Se la designazione di una chiesa esente per l' assoluzione del cadavere tragga seco il diritto ai funerali . . . . . „ 387
La Superiora non può negare il confessore straordinario alle Suore, neanche per motivi estrinseci. 5 Ago. 1904 . . . . . „ 388
I professi suddiaconi non hanno voto per la ricezione dei postulanti. 20 Mag. 1904 . . . . . „ 389
Se negl' istituti di voti semplici possano ammettersi due fratelli a votare circa la propria amministrazione. 2 Giu. 1904 . . . . . „ 390
Le professe di voti semplici, prima dei solenni, non debbono vivere nel noviziato, ma debbono dipendere dalla Superiora della casa. 12 Otto. 1904 . . . . . „ 415
Ciascuna comunità di Orsoline è libera di unirsi all' intero istituto. „ 531

S. Congregazione de' Riti

Congr. Resurrectionis D. N. I. C. — 20 Nov. 1903 — Si riprova l' uso del canto della Salve Regina dopo la messa cantata di morti . „ 8
Pharen. 20 Nov. 1903 — Se e come debbano dirsi privilegiati i funerali celebrati pel Sommo Pontefice, pel Vescovo Ordinario etc . „ 9
Plocen. 29 Gen. 1904 — Debbono considerarsi rivocati tutti gl' indulti, riguardanti pie cantilene in lingua volgare, durante la messa cantata . . . . . „ ivi
Dichiarazioni intorno i privilegii dei Protonotarii Apostolici ad instar participantium. 9 Mar. 1904 . . . . . „ 59
S. Marci et Bisinianen — 2 Sett. 1903 — Le feste di doppio precetto, che occorrono in Venerdì Santo, e in Sabbato, devono trasferirsi quanto all' officio, non quanto al precetto . . . . . „ 60
Utinen. 5 Mar. 1904 — Circa l' uso della lingua volgare del Passio, del Tantum ergo nella Comunione, nel battesimo, e nelle preci dopo le messe. . . . . „ 106
Ceneten. 5 Mar. 1904 — Se in camice e stola si possa far l' assoluzione al tumolo — Se mancando il lettore della messa cantata, il celebrante può da sè cantar l' Epistola — Se il sacerdote parato prima della messa può amministrare la comunione in altro altare. „ 108

Clusina — 12 Mar. 1904 — Di consuetudini condannevoli nell' amministrazione dei sacramenti, specie del battesimo, e nell' esequie dei defunti . . . . . „ 109
Ordinis Fratrum Minorum — 15 Apr. 1904 — Sulla facoltà che hanno i sacerdoti terziarii francescani di seguire nell' officio e nella messa il calendario dell' Ordine. . . . . „ 110
Ianen. — 15 Apr. 1904 — Sulla precedenza di due Vescovi, promulgati in concistoro, e consacrati lo stesso giorno . . . . . „ 112
Iacen. 2 Sett. 1903 — Se praesente cadavere si possano cantare più messe di defunto nei giorni di rito doppio . . . . . „ 209
Ord. Min. Prov. Angliae — 20 Nov. 1903 — La comm. della festa primaria deve precedere la secondaria — Le feste della dedicaz. delle Basiliche di Assisi devono aversi come primarie dall' Ord. dei Minori — Il dì 5 Luglio la commem. dei SS. Apost. Pietro e Paolo prevale alla comm. infra octavam delle predette Basiliche — La festa coll' ottava da farsi in giorno libero fra l' ottava, prevale alla festa di maggior rito, o dignità senz' ottava — Gl' inni proprii in caso d' impedimento debbono secondo i casi trasportarsi e congiungersi — Per indulto possono leggersi le lezioni dell' Omelia Audistis (Dom. II post Pascha) nell' ottava di S. Tommaso di Kantorbery — La comm. del SS. Sacram. si tralascia nella esposizione privata — Prima della messa della notte di Natale non si dice Fidelium animae etc. — Le chiese appartenenti ad altri, che abbiano le grate di un Monastero di Monache, non devono officiarsi col calendario di queste. . . . . „ 210
Pharen. — 20 Nov. 1903 — Chi deve celebrare le messe di requie pel Sommo Pontefice, pel Vescovo, e per l' Imperatore, le quali sono messe privilegiate . . . . . „ 212
Rhemen. 20 Mag. 1904 — Le genuflessioni innanzi l' Altare dove nella messa trovasi consacrato il SS. Sacramento, si fanno unico genu. „ 213
Dubium — 1 Lug. 1904 — Il conopeo deve stare sul tabernacolo, non ostante contraria consuetudine . . . . . „ 254
Urbis et Orbis — 22 Giu. 1904 — La messa votiva della Immacolata, concessa pel dì 8 di ciascun mese di quest' anno, si estende ai tridui ed ai novenarii che si celebreranno quest' anno, e l' anno che segue ad onore della Immacolata. . . . . „ ivi
Utinen. — 1 Lug. 1904 — Si condanna l' uso di cantare il Passio e le Litanie Lauretane, e di amministrare la Comunione in lingua volgare. „ 255
Hieracen. — 8 Lug. 1904 — Quando una festa di rito doppio maggiore occorre con altra di rito doppio di 1.ª classe, e non vi è giorno libero da riporvela, deve omettersi . . . . . „ 256
Ord. FF. Minor. Prov. Portugalliae — 11 Giu. 1904 — Non è conveniente celebrarsi spesso il Santo Sacrificio col Santissimo esposto, nè può amministrarsi la comunione — Il SS. non può conservarsi nel corporale — Non può amministrarsi la comunione fino al tramonto — Circa il luogo di tenere il Crocifisso sull' altare. . . „ 298

Ord. Carmelitar. Excalceator. — 5 Ago. 1904 — I Regolari possono conformarsi al calendario del clero secolare quando qualche festa primaria venga trasferita nella Dom. fra l' ottava per una intera regione. . . . . „ 300

Ord. FF. Minor. Prov. Anglicae — 29 Lug. 1904 — Circa le parti proprie negli uffici i in casi d' impedimento — Privatamente non è lecito mutar nulla nel Breviario — I secolari anche del sobborgo devono far l' uff. della Dedicaz. della Cattedrale — Circa le lezioni del 1.° Notturno del B. Marco di Montegallo e di altri — Di una festa semplificata il proprio non si omette nel Praefatio, nella chiusa degli inni ecc. — Negli oratorii semipubblici la messa dev' esser celebrata da tutti socondo il calendario dell' oratorio — Nelle rogazioni con processione deve dirsi la messa delle rogazioni, non dell' officio corrente, anche quando non vi siano più messe — L' Ordinario può ristabilire una qualche pratica di rubrica, andata in desuetudine, come quella del terzo cereo nel canone — Sull' altare quando si colloca l' ostensorio, o si va a benedire, non si fa genufless. doppia, ma semplice — Gli anniversarii late sumpta possono farsi nei giorni doppii. . . . . „ 300

Nolana — 8 Lug. 1904 — La riconciliazione di una chiesa benedetta deve farsi da un sacerdote con delegazione del Vescovo . . . „ 346

Utinen. — 6 Mag. 1904 — Quando una festa si trasferisce, può cantarsene una messa votiva ob populi concursum. . . . . „ 347

Giennen. 11 Nov. 1904 — Si riprova la consuetudine di celebrare sull' altare del coro in tempo di officio — di usare due messali nel S. Sacrifizio — di preintonare il Gloria nelle messe solenni . . . . „ 445

Goana. 11 Nov. 1904 — Alla confraternita del Santissimo è lecito nelle processioni eucaristiche di portare le aste del baldacchino, ed i lumi ai fianchi del celebrante: ciò però non è lecito alle altre confraternite nelle proprie processioni Eucaristiche . . . . . „ 446

Decretum Generale. 13 Lug. 1904 — Sono dispensati dal coro tutti gli addetti ai processi delle cause di beatificazioni e di canonizzazioni, anche se testimonii. . . . . „ 447

Carpen. 4 Nov. 1904 — I canonici prima e dopo il circolo dell' *Agnus Dei* devono genuflettere *utroque genu*, salvo contraria consuet. „ 489

Cenaten. 4 Nov. 1904 — In tutti gli anniversarii di defunti le antifone si dicono intere. . . . . „ 489

Societatis Parisiensis Missionum ad exteros. 14 Dic. 1904 — Per la messa votiva della Propagazione della Fede fa d' uopo usare il colore violaceo . . . . . „ 490

Plurium Dioecesium. 14 Dic. 1904 — Circa la qualità della cera da usare per le sacre funzioni . . . . . „ 491

Dubiorum. 14 Dic. 1904 — Gli Abati titolari di Abazie distrutte o estinte non hanno insegne, nè possono compiere funzoni pontificali, e neanco ricevere la benedizione abaziale . . . . . „ 491

S. Congregazione delle Indulgenze

Indulgenze annesse ad alcune preghiere a S. Giovanni Battista. 11 Gen. 1904 . . . . . „ 10
Urbis et Orbis — 9 Mar. 1904 — Indulgenze annesse ad un atto di apparecchio alla morte . . . . . „ 112
Urbis et Orbis — 23 Mar. 1904 — Indulgenze annesse alla Novena della grazia in onore di S. Francesco Saverio . . . . . „ 160
Urbis et Orbis — 23 Mar. 1904 — Indulgenza annessa alla invocazione Tota pulchra es Maria etc . . . . . „ 161
Plurium Dioecesium — 28 Ago. 1903 — Nei luoghi spettanti a due diocesi si può esercitare la facoltà propria di qualche Ordine Religioso colla clausola dummodo in dicto loco nullus eorumdem Ordinum conventus reperiatur in quella parte dove non si trovano i detti conventi, benchè si trovino nell' altra parte . . . . . „ 214
Agl' istituti di Terziarii di voti semplici competono le indulgenze tutte concesse ai Religiosi del primo e secondo Ordine — 18 Agosto 1903. . . . . „ 215
Indulgenza di 100 giorni per la medaglia miracolosa e la recita della giaculatoria ivi iscritta. 26 Apr. 1904 . . . . . „ 216
Modificazione delle indulgenze annesse ad una commemorazione di S. Stefano Protomartire — 8 Giu. 1904. . . . . „ 217
Urbis et Orbis — 17 Giu. 1904 — Indulgenza di 7 anni e 7 quarantene ad una invocazione al SS. Cuore di Gesù in fine della Messa . „ ivi
Indulgenza di 300 giorni ogni volta, che, portandosi da qualsivoglia fedele lo scapolare di S. Domenico, lo si bacia. 23 Nov. 1903 . „ 257
Indulgenza di 100 giorni alla Corona di stelle viventi in occasione ed a ricordo del Giubileo dell' Immacolata. 2 Sett. 1904 . . . „ 303
Sommario delle Indulgenze dei privilegii e degl' indulti, concessi ai Terziarii dell' Ordine Premostratese. 1 Mar. 1904. . . . . „ 304
Romana — 19 Ago. 1904 — La giaculatoria *Cor Iesu sacratissimum miserere nobis* può dirsi fra il sacerdote ed il popolo . . . . . „ 348
Sommario delle Indulgenze dei privilegii e degl'indulti, concessi ai Terziarii secolari Carmelitani. 18 Sett. 1903 . . . . . „ ivi
Indulgenza di 200 giorni per una orazione a Maria Riparatrice 24 Ago. 1904 . . . . . „ 392
Indulgenza di 300 giorni per una orazione a S. Paolo della Croce. 26 Mar. 1904 . . . . . „ 393
Sommario delle Indulgenze, dei privilegii e degl' indulti, concessi ai Terziarii secolari Agostiniani. 5 Sett. 1903 . . . . . „ ivi
Indulgenza di 300 giorni ad una orazione da recitarsi prima della messa. 8 Luglio 1904 . . . . . „ 447
Sommario delle indulgenze, dei privilegii, a degl' indulti concessi ai Terziarii secolari dell' Ordine della B. V. Maria della Mercede. 28 Giu. 1904 . . . . . „ 448

Mediolanen — 14 Sett. 1904 — Quale debba essere la distanza fra le chiese per la indulgenza della Porziuncola . . . . . „ 492
Palentina — 14 Sett. 1904 — Le reliquie con possesso di culto secolare, quand' anche senz' autentica, si possono mantenere in culto. „ 493
Venetiarum. 14 Sett. 1904 — Le croci della *Via Crucis* possono collocarsi anche sopra scanni, purchè questi siano inamovibili ed a bastanza elevati . . . . . „ 495
Si annettono 300 giorni d' indulg. alla invocazione dei nomi di Gesù e di Maria. 18 Sett. 1904. . . . . „ 494
Sommario delle indulgenze, dei privilegi e degl' indulti concessi ai Cooperatori Salesiani di D. Bosco. 2. Ott. 1904 . . . . . „ 495

S. Congregazione de Propaganda Fide

Decretum — 27 Gen. 1904 — Si erige la Prefettura Apostolica di Schikoku, e si affida all' Ordine dei Predicatori . . . . . „ 258
Decretum — 3 Ago. 1904 — Si erige la Prefettura Apostolica di Stanley-Falls in Africa, e la si concede all' Istituto dei Preti del S. Cuore di Gesù . . . . . „ 398

S. Congregazione Concistoriale

Decretum — 23 Sett. 1902 — L' Abbazia di S. Silvestro di Nonantola, ritolta dalla provincia di Ravenna, si unisce in perpetuo a quella di Modena . . . . . „ 310
Il Vescovado di Ancona si eleva a dignità di Arcivescovado. 14 Sett. 1904 . . . . . „ 498

S. Congregazione dell' Indice

Condanna di alcuni libri. 3 Giu. 1904. . . . . „ 218

Sacra Penitenzieria Apostolica

Circa la determinazione della povertà per le dispense matrimoniali della S. Penitenzieria. 20 Gen. 1904. . . . . „ 61
Dubbii circa il Giubileo, indetto dal S. P. Pio X. — 23 Mar. 1904. „ 115
Circa il digiuno pel giubileo straordinario di quest' anno — 27 Febbr. 1904. . . . . „ 168
Soluzione di altri dubbii circa il predetto giubileo. 3 Apr. 1904. . „ ivi

Secretaria dei Brevi

Indulgenze annesse ad una orazione proposta dalla Società di temperanza di Liegi. 29 Mar. 1904. . . . . „ 113
Indulgenze generali per la festa di S. Francesco di Assisi. 28 Febbr. 1904. . . . . „ 114

Vien lodata ed arricchita di privilegii la pia opera dell' Unione Apostolica dei sacerdoti secolari. 28 Dic. 1903. . . . . „ 162
All' Opera della Propagazione della Fede si assegna come Patrono S. Francesco Saverio, del quale si eleva il rito della festa a doppio maggiore. 25 Mar. 1904 . . . . . „ 165
Si assegnano come Patroni del Sodalizio di S. Pietro Claver, per le missioni dell' Africa, la SS. Vergine del Buon Consiglio, e lo stesso S. Pietro Claver. 10 Giu. 1904. . . . . „ 258
Indulgenze da lucrarsi innanzi alla Croce, eretta in fine delle missioni dai Frati Minori negli Stati Uniti. 28 Mag. 1904. . . . . „ 307
Indulgenza di 100 giorni per la invocazione: N. S.ª del S. Cuore pregate per noi. 28 Giu. 1904. . . . . „ 309
Indulgenza di 100 giorni per la medaglia miracolosa e la invocaz. ivi scritta. 6 Giu. 1904. . . . . „ ivi
Si loda altamente l' Istituto dei Missionarii e dei cooperatori Salesiani, al quale si confermano le antiche facoltà e le indulgenze. 17 Ago. 1904. . . . . „ 352

Secreteria di Stato

Che tutte le associazioni della gioventù cattolica si aggreghino alla medesima Società eretta in Roma. 22 Mar. 1904 . . . . . „ 116
Circolare a tutti gli Ordinarii sulla codificazione del diritto canonico. 25 Mar. 1904. . . . . „ 117
Lettera Circolare dell' E.mo Card. Segretario di Stato di S. S. ai R.mi Ordinarii d' Italia, sull' Opera dei Congressi e dei Comitati Cattolici. 28 Lug. 1904 . . . . . „ 261
Si annettono 300 giorni d' indulg. alla invocaz. promossa da S. Alfonso M. de' Liguori: *Per la tua Immacolata Concezione, o Maria, rendi puro il mio corpo e santa l' anima mia*, con tre Ave. 5 Dicembre 1904 . . . . . „ 502
Si concede il pallio alla sede vescovile di Barcellona. 11 Apr. 1904. „ 503
Il S. Padre loda l' opera solertissima dei Religiosi Benedettini di Solesmes nel ritornare all' antica disciplina le melodie gregoriane. 24 Magg. 1904. . . . . „ 505

Vicariato di Roma

Documenti da esibire per la promozione alla tonsura ecclesiastica, ed agli ordini, sì dai romani, come dai forestieri. 22 Dic. 1904. . „ 172

Sulla restaurazione della musica sacra

I. Lettera al Card. Respighi Vicario generale di Roma. 8 Dic. 1903. „ 15
II. Motu proprio. Sulla musica sacra. 22 Nov. 1903. . . . . „ 19
III. Decreto della S. C. dei Riti, che abolisce ogni contraria consuetudine. 8 Gen. 1904. . . . . „ 27

Commissione Pontificia per la Codificazione del Diritto Canonico

Si fa appello alle Università cattoliche perchè concorrano a tale arduo lavoro. 6 Apr. 1904. . . . . „ 312

Commissione Pontificia per gli studii biblici

Norma pel conferimento dei gradi accademici in Sacra Scrittura. „ 313

DEL FALSO MISTICISMO

Proposizione XLVI. Continuazione V. Vol. XV. pag. 461 — 463 . „ 452
Proposizione XLVII . . . . . „ 453
Proposizione XLVIII . . . . . „ 454
Proposizione XLIX. . . . . „ 455
Proposizione L . . . . . „ 456
Proposizione LI . . . . . „ 507
Proposizione LII. . . . . „ 508
Preposizione LIII. . . . . „ 509

CONSULTAZIONI

Se e come possano i Superiori regolari esenti, ma laici, esercitare la giurisdizione ecclesiastica . . . . . „ 28
Sulla facoltà negli Abati di conferire la tonsura e gli ordini minori. „ 265
Sulla privazione del beneficio ecclesiastico. (Continuazione V. Vol. XV, pag. 502 — 507) . . . . . „ 130
Continuazione . . . . . „ 216
Continuazione . . . . . „ 315
Continuazione . . . . . „ 353
Continuazione. . . . . „ 407
Continuazione. Appendice . . . . . „ 410
Continuaz. dell' Appendice e fine. . . . . „ 457

CASI E DUBBII BREVEMENTE RISOLUTI

1. Circa il cooperare al sacrilegio di un sacerdote . . . . . „ 35
2. Circa le orazioni nelle messe solenni dei defunti che non si celebrano in giorni privilegiati . . . . . „ 36
3 Di un parroco che ha il regio placet molto prima del possesso canonico . . . . . „ 37
4. Circa il trasferimento della festa del S. Cuore di Gesù; e quando può celebrarsene la messa solenne . . . . . „ 38
5. Se una Confraternita, già cessata da lunghi anni per manco di confratelli, possa rivivere senza nuova approvazione, e senza perdita d' indulgenze . . . . . „ 82
6. Se le insegne canonicali possano mutarsi fra l' anno . . . . „ 84

7. Se l' eddomadario può separare l' applicazione della messa conventuale . . . . . „ 85
8. Circa la concessione delle grazie *vivae vocis oraculo*. . . . . „ 175
9 Se il parroco può assolvere un suo filiano in aliena diocesi dai casi quivi riservati . . . . . „ 177
10. Del dare la comunione ad un sacerdote scandaloso . . . . „ 179
11 Circa i fatali per fare opposizione alle deliberazioni capitolari. „ 223
12. Gl' infermi, circa le opere ingiunte per le indulgenze. . . . „ 270
13. Circa il culto pubblico alle reliquie antiche senz' autentica . „ 322
14. Se i Superiori d' Istituti di voti semplici possano irritare i voti dei loro sudditi. . . . . „ 367
15. Se i religiosi secolarizzati ed i professi di voti semplici possano eleggersi la sepoltura . . . . . „ 414
16. Circa l' alienare o il commutare titoli al portatore di enti ecclesiastici . . . . . „ 418
17. Circa il tempo per la celebrazione di molte messe. . . . . „ 518
18. Sulla integrità materiale della confessione. . . . . „ 519
19. Di un ascritto alla società di cremazione, che viene a morte. „

QUESITI CON BREVISSIME RISPOSTE

Pag. 39 — 87 — 138 — 180 — 225 — 274 — 326 — 373 — 420 — 467 — 522.

BIBLIOGRAFIA

Berardi Emilio. Praxis Confessorum Ed. IV. Vol. 1.° . . . . . „ 43
Camele Giuseppe Maria. Della formazione del Clero, secondo i bisogni dei tempi nostri . . . . . „ ivi
De Luca Mariano. Summa Praelectionum in Libros Decretalium . „ 44
Rinieri P. Ilario S. I. Il Caporale trasteverino, peripezie di Roma negli anni 1896 — 1899. . . . . „ ivi
Domenico Card. Svampa. Arciv. di Bologna. Vita di S. Severino da Montegranaro, laico cappuccino . . . . . „ ivi
Civiltà Cattolica. Indice generale dall' aprile 1850 al Dicembre 1903 „ 91
Palmieri Domenico S. I. Esame di un opuscolo il quale gira intorno ad un piccolo libro . . . . . „ 92
Simeone Gennaro. Lezioni di Diritto Canonico . . . . . „ ivi
Vives Card. Gius. Calasanzio. Compendium Thelogiae moralis B. M. V. dicatum . . . . . „ ivi
Vernz Francesco Saverio. Ius decretalium ad usum Praelectionum in Scholis Textus Canonici . . . . . „ 93
Calandruccio Giuseppe. I Vescovi d' Italia e le leggi dello Stato . „ 141
Giovannini Enrico. I doveri cristiani esposti alla gioventù italiana „ ivi
Lombardo Fr. V. G. dei Predicatori. Conferenze religiose e sociali „ 142
Scala Francesco. Saggio storico critico sul corpo del Diritto Canonico „ ivi
Di Domenico Francesco. La vita del Cardinale Sisto Riario Sforza, Arciv. di Napoli . . . . . „ 185

Gasparri Mons. Pietro. Tractatus canonicus de Matrimonio. . . . „ 185
Grazioli Mons. Enrico. Ave Maria. Ricordo del giubileo della definiz. del domma dell' Immacolata. . . . . „ 186
Trama Salvatore. Manuale teorico pratico per gli Ufficiali delle Curie ecclesiastiche. . . . . „ ivi
Benedicti XIV Papae. Opera inedita publicata a Francisco Heiner, Doct. S. T. et Iur. Can. . . . . „ 231
Berardi Emilio. Praxis Confessariorum. Ed. IV . . . . . „ 232
Catalano Modesto. Corso fondamentale di Archeologia cristiana . „ ivi
Diamare Mons. Giovanni. L' invitto campione della fede. Devoti ragionamenti in on. di S. Genn. . . . . „ 233
Giobbio Adolfo. Lezioni di diplomazia ecclesiastica, dettate nella Pont. Accad. dei Nob. Eccl. . . . . „ ivi
Luddi Ambrogio. Esposiz. facile e piana della Dottrina della Chiesa. „ 234
Ferreres. Giovanni La muerte reale y la muerte aparente. Estudio fisiol. teolog. . . . . „ ivi
Atti di Leone XIII tradotti in italiano, editi per cura dei Sac. Veglia e Perardi . . . . . „ 279
Berthe P. A. Gesù Cristo: Sua vita: Sua passione: Suo trionfo:. „ 280
Capecelatro Card. Alfonso. Problemi moderni. . . . . „ ivi
Lepicier Alessio Maria. L' opera dei sei giorni, secondo la tradizione e la scienza . . . . . „ 281
Ojetti Benedetto. Synopsis rerum moralium, et iuris pontificii . . „ ivi
Analecta Ecclesiastica. Seu Romana Collectanea de disciplinis speculativis et praticis circa Theologiam, Ius Canonicum, Sacram Liturgiam, Historiam etc . . . . . „ 330
Godts F. X. De Definibilitate Mediationis universalis Deiparae. Disquisitio theologica . . . . . „ 331
De Decker. La Chiesa e l' Ordine Sociale cristiano . . . . . „ ivi
Moccheggiani Pietro. Iurisprudentia ecclesiastica ad usum et commoditatem utriusque Cleri . . . . . „ 332
Vermeersch Arturo. Quaestiones de Iustitia ad usum hodiernum scholastice disputae. . . . . „ ivi
Berardi Emilio. Praxis confessariorum. Ed. IV. . . . . „ 378
Grisar H. e de Santi. S. Gregorio Magno. . . . . „ ivi
Lagosanto (da) P. Venanzio. Prediche quaresimali inedite . . . „ 379
Lancellotti Domenico. Polemica viva. Dal liberalismo al socialismo. Errori religiosi sociali . . . . . „ ivi
Portanova Card. Gennaro. La Filosofia speculativa, compendiata . „ ivi
Prinzivalli Virginio. Le missoni cattoliche al di là dei mari, e Propaganda fide . . . . . „ 380
Bucceroni Gennaro. Enchiridion morale . . . . . „ 470
Marchini Antonio. Institutiones dogmaticae in usum Seminariorum „ 471
Mazzella Mons. Orazio. Praelectiones Scolastico-Dogmaticae. . . „ ivi
Munerati Dante. Elementa Iuris Ecclesiastici publici et privati . „ 472
Palmieri Domenico. Tractatus de peccato originali et de Immacul. Virg. conceptu. . . . . „ ivi

Pierantonelli Pacifico. Ordo Iudiciarius in praxim traductus, matrimonialium causarum speciminibus. . . . . „ 473
Van Rossum Guglielmo. S. Alph. M. de Ligorio, et Immaculata Conceptio B. M. V. . . . . „ ivi
Wermeersch Arturo S. I. De Religiosis Institutis et personis. Tractatus canonico-moralis ad recentissimas leges exactas. Supplementa et monumenta . . . . . „ 473

CRONACHE GOVERNATIVE

Pag. 45 — 187 — 235 — 282 — 333 — 380 — 474.

CRONACHE RELIGIOSE

Concistori e provviste di Chiese

Concistoro segreto del 14 Novembre 1904. pag. 423.

Cause di beatificazioni e di canonizzazioni

Sull' eroismo delle virtù della Ven. Maddalena Sofia Barat: Decreto sul *Tuto* per la beatif. dei Ven. martiri Crisino, Pongracz, e Grodecz.: Sopra due miracoli operati da Dio per intercessio. del Ven. Vianney: voto sul *Tuto* per la beatificaz. del detto Venerabile; e sopra due miracoli operati da Dio per intercessione del Beato Alessandro Sauli . . . . . „ 47
Sul martirio ed i miracoli dei Venerabili Gil de Federich, Matteo, ed Alfonso Leziniana, Giacinto Castaneda, Vincenzo Liem, Agatangelo e Cassiano. . . . . „ 95
Introduz. della Causa di Beatific. del Ven. Falzon: Revis. degli scritti della Ven. Maddalena, Arciduchessa di Austria: Conferma ed approvaz. della elezione di M. SS.ª sotto il titolo della Salute. Patrona di Solarolo colla concess. della messa ed officio proprio: Concess. ed approvaz. di S. Antonio di Padova a Patrono di Fragagnano: Concess. ed approvaz. dell' officio e messa in onore di M. SS. di Caravaggio per la Dioc. di Cremona: come pure dell' officio e messa in onore delle Primizie dei Ss. martiri di Roma: dell' officio e messa in onore del B. Agostino Chapdelaine per la Dioc. di Contances: di talune benediz. in onore di S. Cornelio mart. per la Dioc. di Ruremonda: di alcuni privilegii e dubii liturgici: Decreti: sul Tuto del Ven. Vianney Curato di Ars: sui miracoli del B. Alessandro Sauli: sul martirio, sulla causa del martirio, e sui prodigii dei martiri domenicani del Tonchino: e pei martiri cappuccini dell' Abissinia. „ 143
Intorno la validità dei processi apost. sui miracoli del Ven. Eudes: sulla fama di santità del Ven. Mons. Claret, Arciv. di Cuba: sul culto non mai prestato ai Venerabili martiri de Almeida, Franceschi, Ruiz, de Giorgis Paez, Pereira, Cardeira, e Bruni: intorno la validità dei processi per le beatific. del Ven. Pignatelli, della Ven. Anna di Gesù, e sulla fama di santità della Ven. Pisani: Decreti

sul Tuto pel B. Alessandro Sauli: sul Tuto dei Ven. Agatangelo e Cassiano, e sopra due miracoli operati per intercess. del Ven. Del Bufalo. . . . . „ 189
Sul Tuto per la beatif. del Ven. Del Bufalo: sopra due miracoli oper. per intercess. del Ven. Bellesini: decreti sul Tuto e dei miracoli di detti Venerabili: sopra l'eroismo delle virtù del Ven. Gabriele dell' Addolorata, chierico passionista. . . . . „ 239
Sulla causa di beatif. del Ven Gonzaga, e del Ven. de Iacobis: conferma di culto al Ven. Arialdo: Revis. degli scritti del Ven de Carabates: approv. dell' Immacol. a Patrona di Buccino: elez. di S. Michele a Patrono di Aguas: approvaz. dell' off. e messa di S. Nilo per l'Arch. di Rossano, e del B. Cornay per la Dioc. di Poitiers: sopra due mirac. per interc. del B. Maiella: sul Tuto per la canonizz. dello stesso: e sul Tuto per la Beatif. del Ven. Bellesini. „ 286
Decreti per l'approvaz. dei miracoli ed il Tuto per la canonizz. del B. Maiella, e pel Tuto per la beatific. del Ven. Bellesini: sull' eroismo delle virtù della Ven. Anna Taigi. . . . . „ 334
Intorno la validità dei processi per le beatif. dei Ven. Teresa di S. Agostino, Antonio Giannelli, Francesco di Montmoreney-Laval; sui miracoli per intercess. di Claudio de La Colombiere, di Sofia Barat: sul culto non prestato ai Ven. Hermosilla, Berrio Ochoa, Amato e Khang, martiri: e sulla fama di santità. virtù, e miracoli della Ven. Gio. Antida Thouret . . . . . „ 431
Solenne canonizzazione dei Beati Gerardo Maiella ed Alessandro Sauli „ 478
Solenni Beatificaziani del Ven. Gaspare Del Bufalo, del Ven. Stefano Bellesini, dei Ven. Agatangelo e Cassiano, del Ven. Giovanni M.ª Vianney e dei Ven. Marco Stefano Crisino, Stefano Pongracz e Melchiorre Grodecz . . . . . „ 525

NOMINE PONTIFICIE

Pag. 47 — 94 — 144 — 190 — 239 — 286 — 335 — 383 — 478 — 526.

CARDINALI DEFUNTI

L' E.mo Celesia, Arciv. di Palermo, pag. 95 — L' E.mo Mocenni, Vesc. di Sabina, pag. 479 — L' E.mo Langenieux Arciv. di Reims, pag. 526.

FATTI DIVERSI

Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Necrologio. . . . . „ 46
Ricevimenti al Vaticano: per S. Gregorio Magno: il Battesimo di un Negro: pei Gesuiti in Germania: Necrologio . . . . . „ 93
Pellegrinaggi e ricevimenti al Vaticano: Necrologio . . . . . „ 143
Ricevimenti al Vaticano: lettera del Papa: gradi di appello per la Germania: incoronazione della Consolata di Torino: Natalizio di S. S.: i Cattolici dell' Arcipelago greco: nuove Chiese: Necrologio. „ 190
Primo annivers. dalla morte di Leone XIII: Ricevimenti al Vaticano:

la Massoneria al banco di accusa: consacrazione dell' Austria a Maria: Necrologio. . . . . » 238
Anniversario del S. Padre: la Francia e la S. Sede: il Cardinale Vannutelli a Londra: Congresso eucaristico in Francia: omaggi ad una Suora: Pellegrin. a Terra S.ª: Necrologio . . . . . » 286
Pellegr. e ricevim. al Vaticano: commissione Pontificia: feste solenni in Aquila: Capitolo generale: i Vescovi francesi: Congresso dei cattolici tedeschi: il nuovo Patriarca Armeno: Necrologio . . . . » 335
Pellegr. e ricevim. al Vaticano: proteste contro i liberi pensatori: feste centenarie a Grottaferrata: feste centenarie a Foligno: pel B. Gerardo Maiella: Necrologio . . . . . » 382
Pellegrinaggio romano: Necrologio . . . . . » 431
Per l' Immacolata: Esposizione internazionale Mariana: Congresso Mariano: Messa Papale: Necrologio . . . . . » 478
Congresso antischiavista: il nuovo Generale dei Sulpiziani: Congresso dell' azione popolare liberale: Necrologio. . . . . » 527

CRONACHETTA POLITICA

Pag. 48 — 96 — 144 — 191 — 240 — 288 — 336 — 384 — 432 — 480 — 528.

INDICE ALFABETICO

DEL VOL. XVI.

I numeri arabi indicano la pagina.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abate. Sulla facoltà negli A. di conferire la tonsura e gli ordini minori 265 — Gli A. titolari di Abbazie distrutte o estinte non hanno insegne, nè possono compiere funzioni pontificali, e neanco ricevere la benediz. abbaziale, 491.

Abazia, v. Silvestro di Nonantola (S.).

Abito, v. Benedizione.

Affrancazione. Se nell'a. di un canone eccles. netto si possa transigere sulla tassa di ricchezza mobile, 295.

Africa. Si assegnano come Patroni del Sodalizio di S. Pietro Claver, per le missioni dell'A., la SS. Verg. del Buon Consiglio e lo stesso S. Pietro Claver, 258 — v. Stanley - Falls.

Agnus Dei. I canonici prima e dopo il circolo dell'A. D. devono genuflettere *utroque genu*, salvo contraria consuetud., 489.

Agostiniani. Sommario delle indulg., dei privilegi e degl'indulti, concessi ai Terziarii secolari A., 393.

Alienazione. Circa l'alienare titoli al portatore di enti eccles., 418.

Allocuzione, v. Pio X.

Altare. Se nella stessa chiesa possano erigersi due a. a M.ª SS., 183 — Circa il luogo di tenere il Crocifisso sull'a., 298 — Si riprova la consuetud. di celebrare all'a. del coro in tempo di officio, 445 — v. Altare privilegiato, Genuflessione.

Altare privilegiato. Se vi sia pericolo per l'indulg. dell'a. p. celebrando colle candele di cera adulterata, 226.

Amministrazione. Circa l'a. di una prestaz., data dal municipio per l'associaz. dei cadaveri di poveri al cimitero, 103 e 344 — Se il sacerdote parato prima della messa può amministrare la comunione in altro altare, 108 — Di consuetudini condannevoli nell'a. dei sacramenti, specie del battesimo, 109 — Circa l'a. di un erede fiduciario, 376 — Se negl'istituti di voti semplici possano ammettersi due fratelli a votare circa la propria a., 390.

Ancona. Il Vescovado di A. si eleva a dignità di Arcivescovado, 498.

Angelus Domini. Circa il genuflettere al *Verbum caro* dell'A. D., 469.

Anniversario. Come possa celebrarsi un a. in giorno eccettuato, 229 — Se e come possano anticiparsi gli a., 274 — Se alcuni a. che un'opera pia fa celebrare ad una confraternita possano dirsi avventizii, 276 — Gli a. *late sumpta* possono sempre farsi nei giorni doppii. 301 — In tutti gli a. le antifone si dicono intere, 489.

Antifona, v. Anniversario.

Applicazione, v. Conventuale, Fondatore, Legato, Messa.

Articulo mortis. Per assicurarsi la indulg. plenaria in a. m., 523.

Arundine. Circa la rinnovaz. dell'a. nel Sabato Santo, 181.

Assenza. Circa l'a. dal coro e dalla residenza per causa d'infermità, 250.
Assisi. Le feste della dedicaz. delle Basiliche di A. devono aversi come primarie dall' Ordine dei Minori, 210 — Il 5 luglio la comm. dei Ss. App. Pietro e Paolo prevale alla comm. *infra oct.* delle predette Basiliche, ivi.
Associazione Circa l'amministraz. di una prestaz., data dal municipio per l'a. dei cadaveri di poveri al cimitero, 103 e 344 — Che tutte le a. della gioventù cattolica si aggreghino alla medesina società eretta in Roma, 116 — Circa le messe per a. a giornali, 140 — v. Processione.
Assoluzione. Se in camice e stola si possa fare l'a. al tumulo, 108 — Se in tutti i giorni si possa fare la sola a. al tumulo, 373 — Se la designazione di una chiesa esente per l'a. del cadavere tragga seco il diritto ai funerali, 387 — v. Confessione, Giubileo.
Asta, Fondo parrocchiale.
Astinenza. Circa la legge *de non permiscendis* nelle dispense dei parroci, 180 — Se il Vescovo può dispensare dal magro nei giorni seguenti a grande solennità che si protrae, 375 — v. Digiuno.
Austria. Circa la dispensa dal digiuno pei soldati austriaci ascritti alla milizia stabile, 290.
Autentica, v. Reliquia.
Avventizii. Se alcuni anniversarii che un' opera pia fa celebrare ad una confraternita possano dirsi a., 276.
Azione cattolica, v. Segreteria di Stato.

B

Baldacchino, v. Confraternita, Processione, Sacramento (SS.).
Barcellona. Si concede il pallio alla sede vescovile di B., 503.
Basilica, v. Assisi.
Battesimo. Circa l'uso della lingua volgare del *Passio*, del *Tantum ergo*, nel b., 106 — Di consuetudini condannevoli nell'amministrazione del b., 109 — Circa la forma del b. in lingue Gilbertana, 244.
Beatificazione, v. Coro, Dispensa.
Benedettini, v. Solesmes.
Benedizione. Circa la b. dell'abito dei fratelli di congregazione, 42 — Se i regolari possano fare pubbliche b. in un loro oratorio pubblico, posto fuori la clausura, 204 — Circa la b. delle rose nel dì di S. Rita, 277 — Gli Abati titolari di Abazie distrutte o estinte non possono ricevere la b. abaziale, 491 — Se i PP. Carmelitani possano dare la trina b., 522 — e se possano impartire al popolo la b. papale 4 volte all'anno, ivi.
Beneficiato. Se ha diritto alle distribuz. il b. che s' inferma quando soleva stare assente per indulto pontif., 88 — Se un b abbia la precedenza sugli altri preti, anche da solo, 276.
Beneficio. Consultazioni sulla privazione del b. ecclesiastico, 130, 219, 315, 353, 407, 457, 511 — Se i b. vacati nel Napoletano nel 2.° semestre durante la vacanza della sede vescovile, possano conferirsi dal successore, 227 — Circa la pubblicaz. b. del rinunziato, 374.
Binazione. Se debba restituirsi lo stipendio dalla seconda messa da un sacerdote binante, 41.
Bosco (D.), v. Salesiani.
Breviario. Privatamente non è lecito mutar nulla nel B., 300.
Buon Consiglio (B. V. del). Si assegnano come Patroni del sodalizio di S. Pietro Claver, per le missioni dell' Africa, la B. V. d. B. C. e lo stesso S. Pietro Claver, 258.

C

Cadavere. Il diritto di seppellire i c. dei forestieri morti altrove spetta alla chiesa principale; pei forestieri morti in città spetta alla parrocchia ove sono morti, 337 — v. Amministrazione, Assoluzione.

Calendario, v. Oratorio semipubblico, Terziario.
Calice. Se possa dirsi certamente valida l'ordinaz., in cui non si sia toccato il c., 374.
Camice. Se in c. e stola si possa fare l'assoluz. al tumulo, 108.
Candela. Circa l'uso delle c. di cera adulterata; e se vi sia pericolo per l'indulg. dell'altare privilegiato celebrando colle dette c., 226.
Canone. Se nell'affrancaz. di un can. eccles. netto si possa transigere sulla tassa di ricchezza mobile, 295 — L'Ordinario può ristabilire la pratica del 3.° cereo nel C. andata in desuetudine, 301.
Canonico. Se il Vescovo c., assente dal coro per la visita della diocesi, perde la distribuz., 98 — Se i c. di collegiata possano essere elettori ed eleggibili del prete deputato pel seminario del clero della città, 375 — Se dopo il Tridentino possano ammettersi nei capitoli diritti di nomina e d'instituzione di c., 449 — I c. prima e dopo il circolo dell'*Agnus Dei* devono genuflettere *utroque genu*, salvo contraria consuetudine, 489 — Pena dei canonici statutarii, che non prestano servigio, 34 v. Insegne, Penitenziere.
Canonizzazione, v. Coro, Dispensa.
Canto. Circa il c. delle donne nelle chiese, 41 — *Motu Proprio* di Pio X per istituire una ediz. vaticana di libri liturgici secondo il c. gregoriano, 128 — Si condanna l'uso di cantare il *Passio* e le Litanie Lauretane in lingua volgare, 255 — Circa il c. del *Credo* e delle Sequenze, 327—v. Musica sacra, Salve Regina.
Capitale, v. Religioso.
Capitolo. Circa i fatali per fare opposiz. alle deliberaz. capitolari, 223 — Circa la parità dei voti capitolari, 225 — Circa il diritto civico pei c. cattodrali delle chiese ricettizie nel Napoletano, 345 — Se dopo il Tridentino possano ammettersi nei c. diritti di nomina e d'instituzioni di canonici, 439.—Se un capitolare possa opporsi ad una deliberazione capitolare, 529.
Capitolo regolare. Se il voto del C. r. debba essere consultivo o deliberativo quando si ottiene l'accorciamento del triennio dei voti semplici prima dei solenni, 104.
Cappellania. Circa le messe di c. da celebrarsi *ubique*, 422.
Cappellano. Se e quali emolumenti incerti spettino al c. coadiutore del parroco, 486.
Carmelitani. Sommario delle indulg., dei privilegi e degl'indulti, concessi bi Terziari secolari C., 348 — Se i Padri C. possano dare la trina benediz., 522 — e se possano impartire popolo 4 volte all'anno la b. papale, ivi.
Cattedrale, v. Capitolo, Dedicazione.
Celebrante, v. Epistola, Messa cantata.
Censura. Di chi abbia ottenuto un rescritto pontificio, e prima della esecuz. cada in c., 40.
Cera. Circa la qualità della c., da usare per le sacre funzioni, 491 — v. Candela.
Chierico. Lettera di Pio X all'E.mo Card. Vicario sulla Disciplina dei c., 170 — Circa la prova per la promoz. di un c. ritirato dalla milizia, 275 —Il divieto che i c. non vengano ordinati prima di aver compiuto il servizio militare non è direttivo, ma precettivo, 289.
Chiesa. Se nella stessa c. possano erigersi due altari a Maria SS. e due confraternite, 183 — Se le c. appartenenti ad altri che abbiano le grate di un monastero di monache, non devono officiarsi col calendario di queste, 211 — Se nell'8.ª del *Corpus* sia libero ad ogni c., regolare o secolare, di fare la processione, 230 — Il diritto di seppellire i cadaveri dei forestieri morti altrove spetta alla c. principale, 337 — La riconciliaz. di una c. benedetta deve farsi da un sacerdote con delegaz. del Vescovo,

346 — Di una c. adibita a sala di elezioni, 377 — Circa le messe fondate nelle c., 421 — Una c. parrocchiale, ceduta condizionatamente a Religiosi ed abbandonata da questi per le leggi eversive d' Italia, se dipenda dal parroco, 484 — v. Assoluzione, Confraternita, Funerale, Parrocchia, Ricettizia.

Cimitero. Di un c. municipale diviso per parrocchie, 279 — Circa l' orat. pubbl. del c., 330.

Clausura. Circa la c. papale in un nuovo monastero di monache, 181 — Circa il diritto sopra un orat. pubbl. di Regolari, posto fuori la c., 204.

Coadiutore. Se e quali emolumenti incerti spettino al cappellano c. del parroco, 486.

Codificazione. *Motu Proprio* di Pio X sulla c. del Diritto Canonico, 61 — Circolare sulla medesima a tutti gli Ordinarii, 117 — Si fa appello alle Università Cattoliche perchè concorrano all' arduo lavoro della predetta c., 312.

Collegiata, v. Canonico.

Collegio. Dei diritti di un c. di parroci in rispetto di coloro che non vi appartengono, 339.

Colore. Per la messa vot. della Propagaz. della Fede fa d' uopo usare il c. violaceo, 490.

Comitato cattolico, v. Segreteria di Stato.

Commemorazione, v. Esposizione, Messa, Officio.

Commissione Biblica, v. Regolare.

Commutazione. Circa il commutare titoli al portatore di enti eccles., 418 — v. Legato.

Composizione. Circa il consenso per le c. su beni di seminarii o di ricettizie estinte, 39.

Comunione. Circa l' uso della lingua volgare del *Passio*, del *Tantum ergo*, nella c., 106 — Se il sacerdote parato prima della messa può amministrare la c. in altro altare, 108 — Del dare la c. ad un sacerdote scandaloso, 179 — Si condanna l' uso di amministrare la c. in lingua volgare, 255 — Non può amministrarsi la c. col SS. esposto, nè fino al tramonto, 298.

Comunità, v. Orsoline.

Concessione. Circa la c. delle grazie *vivae vocis oraculo*, 175.

Conclavista. *Motu Proprio* di Pio X sui privilegi concessi ai C. dell' ultimo Conclave, 12.

Concorrente, v. Concorso.

Concorrenza. Circa la c. della festa dei Ss. App. Pietro e Paolo, dell' 8.ª de *Corpus* e del SS. Cuore di Gesù, 328.

Concorso. Di un c. con un concorrente infedele, 87 — Se e quando il Vescovo debba mandare alla Dataria gli atti del c., ivi — Se si può concorrere all' asta di un fondo parrocchiale espropriato, 89 — Di una consuetud. che esime una parrocchia di patronato ecclesiastico dall'obbligo del c., 294 — Circa i c. generali per le parrocchie, e la provvista di quelle che nei detti c. non furono provvedute, 481.

Confessione. Circa l' uso della stola nelle c., 40 — Se un parroco possa assolvere un suo filiano in aliena diocesi dai casi quivi riservati, 177 — Se dopo la c. del giubileo può uno essere assoluto da un nuovo peccato riservato; e se può essere assoluto dai riservati chi non ha intenzione di fare le altre opere ingiunte, 184 — Circa l' obbligo di manifestare in c. le circostanze mutanti specie, 533 — Come regolarsi con un moribondo ascritto alla società di cremazione, 531.

Confessore. La superiora non può negare il c. straordinario alle suore, neanche per motivi estrinseci, 388.

Confraternita. Se una c., già cessata da lunghi anni per manco di confratelli, possa rivivere senza nuova approvaz. e senza perdita d' indulgenze, 82 — Se nella stessa chiesa possano erigersi due c. di M.ª SS., 183 — Se alcuni anniversarii che

un' opera pia fa celebrare ad una c. possano dirsi avventizii, 276 — Circa il trasferimento di una c. da una chiesa ad un' altra ed il diritto dei Regolari di erigere le c. dell' Ordine proprio, 385 — Alle c. del SS. è lecito nelle processioni Eucaristiche di portare le aste del baldacchino ed i lumi ai fianchi del celebrante; ciò però non è lecito alle altre c. nelle loro processioni Eucaristiche, 446—v. Congregazione, Misericordia (B. V. Madre della).

Congregazione. Circa la benedizione dell' abito, la professione ed il giuramento nella professione dei fratelli di c., 42.

Congresso cattolico, v. Segreteria di Stato.

Congrua. Circa la c. del parroco, stralciata dalla rendita di una chiesa ricettizia, 50.

Conopeo. Il c. deve stare sul tabernacolo, nonostante contraria consuetud., 254.

Consenso. Circa il c. per le composiz. su beni di seminarii o di ricettizie estinte, 39.

Consuetudine. Decreto della S. C. dei Riti che abolisce ogni c. contraria al *Motu Proprio* di Pio X sulla musica sacra, 27 — Circa la c. contraria al diritto parrocchiale sui funerali dei filiani morti in villa, 147 — Se una c. *contra ius parochiale* su di un ospedale cessi quando l' ospedale trasferiscasi in altro sito dello stesso territorio, 193 — Il conopeo deve stare sul tabernacolo, non ostante contraria c., 254 — Di alcune c. sulle ore corali e sul *Credo*, 278 — Di una c. che esime una parrocchia di patronato eccles. dall' obbligo del concorso, 294 — Della c. di distribuire in coro mazzetti di fiori, 376 — Di una festa di precetto per c., 420 — Si riprova la c. di celebrare sull'altare del coro in tempo di officio, di usare due messali nel S. Sacrif. e di preintonare il *Gloria* nelle messe solenni, 445 — I canonici prima e dopo il circolo dell' *Agnus Dei* devono genuflettere *utroque genu*, salvo contraria c., 489.

Conventuale. Se l'eddomadario possa, separare l' applicaz. dalla messa c. 85 — Se i regolari hanno l'obbligo della c., 277.

Cooperativa. Per una c. eccles., 41.

Cooperatore, v. Salesiani.

Cooperazione. Circa il cooperare al sacrilegio di un sacerdote, 35.

Coro. Circa l' assenza dal c. per causa d' infermità, 250 — Di alcune consuetud. sulle ore corali, 278 — Dell' uso di distribuire in c. mazzetti di fiori, 376 — Si riprova la consuetud. di celebrare all' altare del c. in tempo di officio, 445 — Sono dispensati dal c. tutti gli addetti alle cause di beatificaz. e di canonizzaz., anche se testimoni, 447.

Corona. Se il pagamento delle spese di trasmissione per c. benedette faccia perdere le indulg., 326.

Corona di stelle viventi. Indulg. di 100 g. alla C. d. s. v. in occasione ed a ricordo del Giubileo dell' Immacolata, 303.

Corpus Domini. Se fra l' 8.ª del C. D. sia libero ad ogni chiesa, regolare o secolare, di fare la processione, 230 — Circa la concorrenza della festa dei Ss. App. Pietro e Paolo, dell' 8.ª del C. D. e del SS. Cuor di Gesù, 328.

Credo. Di alcune consuetud. sul C., 278 — Circa il canto del C., 327 — Circa il C. nelle messe votive private, 467.

Cremazione. Di un ascritto alla società di c. che viene a morte, 540.

Croce. Le c. della *Via Crucis* possono collocarsi anche sopra scanni, purchè questi siano inamovibili ed a bastanza elevati, 494 — v. Indulgenza, Minori (FF.).

Crocifisso. Circa il luogo di tenere il C. sull' altare, 298.

Culto, v. Reliquia.

Cuor di Gesù (Preti del S.), v. Stanley-Falls.
Cuor di Gesù (SS.). Circa il trasferimento della festa del SS. C. di G., e quando può celebrarsene la messa solenne ed altre messe piane, 38 — Indulg. di 7 anni e 7 quarantene ad una invocaz. al SS. C. d. G. in fine della messa, 217 — La detta giaculatoria può dividersi tra il sacerdote ed il popolo, 348 — Circa la concorrenza della festa dei Ss. App. Pietro e Paolo, dell'8.ª del *Corpus* e del SS. C. d. G., 328.
Cuori (Ss. di G. e di M.). Circa il luogo da collocarsi le immagini dei Ss. C. di G. e di M., 327.

D

Dataria (S.), v. Concorso.
Dedicazione. Le feste della d. delle Basiliche di Assisi devono aversi come primarie dall'Ordine dei Minori, 210 — I Regolari anche del sobborgo devono fare l'off. della d. della Cattedrale, 300.
Defunto, v. Esequie.
Delegazione. La riconciliaz. di una chiesa benedetta deve farsi da un sacerdote con d. del Vescovo, 346.
Deliberazione. Circa i fatali per fare opposiz. alle d. capitolari, 223.
Deputato, v. Canonico, Seminario.
Designazione, v. Assoluzione, Funerale.
Digiuno. Circa il d. pel Giubileo straordinario dell'Immacolata, 168 — Circa la dispensa dal d. pei soldati austriaci ascritti alla milizia stabile, 290 — v. Astinenza.
Dignità. Se quando nei dì solenni il Vescovo assiste debba celebrare la prima D., 330.
Dimissoriale, v. Superiore Generale.
Diocesi, v. Ordine Religioso.
Diritto, v. Canonico, Capitolo, Codificazione, Collegio, Confraternita, Esequie, Parroco, Regolari, Stola.
Diritto civico, v. Napoletano.
Disciplina, v. Chierico.
Dispensa. Se possa ottenersi la d. dalla irregolarità contratta per duello, 49 — Circa la legge *de non permiscendis* nelle d. dei parroci, 180 — D. dall'interpellaz. paolina per causa di amenza della sposa infedele, 141 — Differenza fra l'esecuz. delle lettere Apostoliche e la facoltà di dispensare, circa la suddelegaz., 243 — Circa la disp. dal digiuno pei soldati austriaci ascritti alla milizia stabile, 290 — Se il Vescovo può dispensare dal magro nei giorni seguenti a grande solennità che si protrae, 375 — Sono dispensati dal coro tutti gli addetti alle cause di beatificaz. e di canonizzaz., anche se testimonii, 447 — Circa la esecuz. delle d. pontif. fatta da un suddelegato, 467 — Come riparare alle esecuz. nulle di d. pontif., 468 — Se le d. pontif. possano eseguirsi dal provicario o dal luogotenente generale, ivi.
Dispensa matrimoniale. Circa la determinaz. della povertà per le d. m. della S. Penitenzieria, 61 — Si concede all'Ordinario di Strasburgo la d. dall'impedim. di mista religione *in articulo mortis*, non esclusi gli altri impedimenti, 97 — Se oggidì l'incesto, per ottenere più facilmente la d. m., la renda nulla, 182 — D. dall'interpellaz. paolina per causa di amenza della sposa infedele, 241 — v. Matrimonio.
Distanza. Quale debba essere la d. fra le chiese per l'indulg. della Porziuncola, 492.
Distribuzione. Circa la partecipaz. del parroco alle d., 50—Se ha diritto alle d. il beneficiato che s'inferma quando soleva stare assente per indulto pontif., 88 — Se il Vescovo canonico, assente dal coro per la visita della dioc., perda le d., 98 — Circa le d. dovute al canonico penitenziere, 180.
Divieto, v. Chierico, Ordinazione.
Domenicani, v. Predicatori (Ordine dei).

Domenico (S.). Indulg. di 300 g. ogni volta che, portandosi da qualsivoglia fedele lo scapolare di S. D., lo si bacia, 257.
Domicilio per l' ordinazione di giovanetti forestieri senza tonsura, 531.
Donna. Circa il canto delle d. in chiesa, 41.
Dote. La d. di una monaca, defunta nel triennio dei voti semplici, si appartiene al monastero, 159.
Duello. Se possa ottenersi la dispensa dalla irregolarità contratta per d., 49.

E

Economo Curato. Circa i diritti di stola dell'e. c. nel Napoletano, 378.
Eddomadario. Se l' e. può separare l' applicaz. dalla messa conventuale, 85.
Elemosina. Sull' uso di una pubblica e., 544 — v. Messa.
Elezione. Di una chiesa adibita a sala di e., 377 — v. Sepultura.
Emolumento, v. Coadiutore.
Ente ecclesiastico. Circa l' alienare o il commutare titoli al portatore di e. e., 418.
Epistola. Se, mancando il lettore nella messa cantata, il celebrante può da sè cantare l' E., 108.
Erede. Circa l' amministraz. di un e. fiduciario, 376.
Esame, v. Prova.
Esaminatore, v. Maestro di Novizii, Novizio.
Esecuzione. Di chi abbia ottenuto un rescritto pontificio e prima della e. cada in censura, 40 — Differenza fra l' e. delle lettere Apostoliche e la facoltà di dispensare, circa la suddelegaz., 243 — Circa la e. delle dispense pontif. fatta da un suddelegato, 467 — Come riparare alle e. nulle di dispense pontif., 468 — Se le dispense pontif. possano eseguirsi dal provicario o dal luogotenente generale, ivi.
Esenzione, v. Assoluzione, Funerale.
Esequie. Di consuetud. condannevoli nell' e. dei defunti, 109 — Il diritto di seppellire i cadaveri dei forestieri morti altrove spetta alla chiesa principale; pei forestieri morti in città spetta alla parrocchia dove sono morti, 337 — Circa l'amministr. di una prestaz. data dal municipio par l' associaz. dei cadaveri dei poveri al cimitero, 103 o 344 — Circa il diritto d' invitare i regolari nell' esequie, 443 — v. Funerale.
Esposizione. La comm. del SS. Sacramento si tralascia nella esposizione privata, 211.

F

Facoltà, v. Abate, Dispensa, Ordine Religioso, Salesiani.
Falso misticismo. Del f. m., 452, 507.
Fatali. Circa i fatali per fare opposiz. alle deliberaz. capitolari, 223.
Feriato, v. Tempo feriato.
Ferrovia, v. Viaggio.
Festa. Le f. di doppio precetto, che occorrono in Venerdì o Sabato Santo, devono trasferirsi quanto allo off., non quanto al precetto, 60 — Se nel Napoletano vi sono giorni festivi coll'obbligo della sola messa, 182 — La comm. della f. semplice primaria deve precedere la secondaria, 210 — Le f. della dedicaz. delle Basiliche di Assisi devono aversi come primarie dall'Ord. dei Minori, ivi — La f. coll'8.ª, da farsi in giorno libero fra l' 8.ª, prevale alla f. di maggior rito o dignità senza 8.ª, ivi — Quando una f. di rito doppio maggiore concorre con altra di rito doppio di 1.ª classe e non vi è giorno libero da riporvela, deve omettersi, 256 — Di una f. semplificati il proprio non si omette nel Praefatio, nella chiusa degl' inni ecc., 300 — Quando una f. si trasferisce, può cantarsene una messa vot. *ob populi concursum*, 347 — Di una f. di precetto per consuetudine, 420 — v. Concorrenza, *Corpus Domini*, Cuor di Ge-

sù (SS.), Francesco (S. di Assisi), Francesco (S. Saverio), Ottava, Pietro e Paolo (Ss. App.).
Fiori. dell' uso di distribuire in coro mazzetti di f., 376.
Fondatore. Se le messe di legato debbano sempre applicarsi pel f., 435.
Fondazione. Circa le messe fondate nelle chiese, 421 — Che fare quando non si trovano sacerdoti che celibrino le messe fondate col proprio stipendio ?, 422.
Fondo parrocchiale. Se si può concorrere all' asta di un f. p. espropriato, 89.
Forestiere. Il diritto di seppellire i cadaveri dei f. morti altrove spetta alla chiesa principale ; pei f. morti in città spetta alla parrocchia dove sono morti, 337.
Forma, v. Battesimo.
Francescano, v. Minori (FF.).
Francesco (S. di Assisi). Indulg. generali per la festa di S. F. d. A., 114 — v. Assisi.
Francesco (S. Saverio). Ind. annesse alla Novena della grazia in onore di S. F. S., 160 — All' opera della Propagazione della Fede si assegna come Patrono S. Francesco Saverio, del quale si eleva il rito della festa a doppio maggiore, 165.
Fratello. Se negl' istituti di voti semplici possano ammettersi due f. a votare circa la propria amministrazione, 390 — v. Congregazione.
Frutto, v. Religioso.
Funerale. Se e come debbano dirsi privilegiati i f. celebrati pel Sommo Pontefice, pel Vescovo Ordinario ecc., 9 — Circa la consuetud. contraria al diritto parrocchiale sui f. dei filiani morti in villa, 147 — Se i regolari possano fare pubblici f. a richiesta dei fedeli in un loro orat. pubbl. posto fuori la clausura, 204 — Il diritto di seppellire i cadaveri dei forestieri morti altrove spetta alla chiesa principale ; pei forestieri morti in città spetta alla parrocchia dove sono morti, 337 — Circa il diritto ai f. che ha il parroco proprio e se si estenda ad impedire che in altre chiese ed in altri giorni si facciano f., 341 — Se la designaz. di una chiesa esente per l' assoluz. del cadavere tragga seco il diritto ai f., 387 — v. Esequie.
Funzione, v. Abate.

G

Generale, v. Superiore Generale.
Genuflessione. Le g. innanzi all'altare dove nella messa trovasi consacrato il SS. Sacram. si fanno *unico genu*, 213 — Sull' altare, quando si colloca l' ostensorio, o si va a benedire, non si fa g. doppia, ma semplice, 301—Circa il genuflettere al *Verbum caro* dell' *Angelus*, 469 — I canonici prima e dopo il circolo dell' *Agnus Dei* devono genuflettere *utroque genu*, salvo contraria consuetudine, 489.
Gesù. Si annettono 300 g. d' indulg. alla invocaz. dei nomi di G. e di Maria, 494.
Giaculatoria, v. Cuor di Gesù (SS.).
Gilbertana (Lingua), v. Battesimo.
Giornale, v. Messa.
Giovanni B. (S.) Indulg. annesse ad alcune preghiere a S. G. B., 10.
Gioventù cattolica. Che tutte le associazioni della g. c. si aggreghino alla medesima società eretta in Roma, 116.
Giubilazione. Circa le ragioni del concedere l' indulto di g., 4.
Giubileo. Dubbii circa il g. indetto dal S. P. Pio X, 115 — Circa il digiuno pel g. straordinario dell'Immacolata, 168 — e soluzione di altri dubbii circa il predetto g., ivi — Circa le opere ingiunte pel g. della Immacolata, 183 — Se dopo la confessione del g. può uno essere assoluto da un nuovo peccato riservato, e se può essere assoluto dai riservati chi non ha intenzione di fare le altre opere ingiunte, 184 — Circa il tempo delle visite del corrente g.,

276 — Indulg. di 100 g. alla Corona di stelle viventi in occasione ed a ricordo del g. dell'Immacolata, 303.
Giudice. Se il sacerdote può ricorrere al g. laico per ottenere lo stipendio della messa che gli si ricusa, 138.
Giudizio. Se anche oggidì debba osservarsi il tempo feriato nei g., 182.
Giuramento. Circa il g. nella professione dei fratelli di congregazione, 42.
Giurisdizione. Se e come i Superiori regolari esenti, ma laici, possano esercitare la g. eccles., 28 — G. su di una parrocchia unita ad un'altra, 437 — Circa la g. parrochiale sugli istituti di voti semplici, 524.
Gloria. Si riprova la consuetud. di preintonare il G. nelle messe solenni, 445 — Circa il G. nelle messe vot. private, 467.
Governo. Circa l' uso delle spese di culto fornite ai parroci dal G., 88 e 274.
Gradi accademici, v. Commissione Biblica, Regolare.
Grazia. Circa la concessione delle g. *vivae vocis oraculo*, 175.

I

Immacolata. La messa vot. della I., concessa pel dì 8 di ciascun mese di quest' anno, si estende ai tridui e novenarii che si celebreranno quest' anno e l' anno che segue, ad onore della I., 254 — Indulg. di 100 g. alla Corona di stelle viventi in occasione ed a ricordo del giubileo della I., 303 — Si annettono 300 g. d' indulg. alla invocaz. *Per la tua I. Concez., o Maria, rendi puro il mio corpo e santa l' anima mia*, 502.
Immagine, v. Vergine (B.), Cuori (Ss. di G. e di M.ª).
Impedimento. Si concede all'Ordinario di Strasburgo la dispensa dallo impedimento di mista religione *in articulo mortis*, non esclusi gli altri i., 97.
Impensa (Decreto). Se il D. I. di Pio VII del 1819, per le chiese ricettizie del Napoletano, non eseguito fino ad ora, debba eseguirsi, 150.
Imperatore. Chi debba celebrare la messa di requie per l' I., la quale è messa privilegiata, 212.
Incesto. Se oggidì l' i., per ottenere più facilmente la dispensa matr., la renda nulla, 182.
Indulgenza. I. ad alcune preghiere di S. Giov. B., 10 — I. ad un atto di apparecchio alla morte, 112 — Ind. ad una oraz. proposta dalla società di temperanza di Liegi, 113 — Ind. generali per la festa di S. Francesco di Assisi, 114 — I. alla Novena della grazia in onore di S. Francesco Saverio, 160 — ed alla invocaz. *Tota pulchra es Maria* etc., 161 — Agli istituti di Terziarii di voti semplici competono le i. tutte concesse ai Religiosi del 1.° e 2.° Ordine, 215 — I. di 100 g. per la medaglia miracolosa e la recita della giaculatoria ivi iscritta, 216 — Modificaz. delle i. annesse ad una commemorazione di S. Stefano Protomartire, 217 — I. di 7 anni e 7 quarantene ad una invocaz. al SS. Cuor di G. in fine della messa, ivi — I. di 300 g. ogni volta che baciasi lo scapolare di S. Domenico, 257 — Gl'infermi circa le opere ingiunte per le i., 270 — I. di 100 g. alla Corona di stelle viventi alla Immacolata, 301 — Sommario delle i., dei privilegi e degli indulti concessi ai Terziarii dello Ordine Premostratese, 304 — I. da lucrarsi innanzi alla Croce eretta in fine delle missioni da' Frati Minori negli Stati Uniti, 307 — I. di 100 g. per una invocaz. a N.ª S.ª del S. Cuore, 309 — I. di 100 g. per la medaglia miracolosa e la invocaz. ivi scritta, ivi — Se il pagamento delle spese di trasmissione per le corone benedette faccia perdere le i., 326 — La giaculatoria *Cor Iesu Sacratissimum miserere nobis* può dividersi tra il sacerdote ed il popolo, 348 — Sommario delle i., dei

priv. e degl' ind., pei Terziarii secolari Carmelitani, ivi — Si confermano le antiche i. all' Istituto dei Missionarii e dei Cooperatori Salesiani, 352—I. di 300 g. per una oraz. a S. Paolo della Croce, 393 — Sommario delle i., dei privil. e degli ind. pei Terziarii secolari Agostiniani, ivi — I. di 300 g. ad una oraz. da recitarsi prima della messa, 447 — Sommario delle i., dei priv. e degl'ind., pei Terziarii secolari dell' Ordine della B. V. M.ª della Mercede, 448 — Circa le i. del SS. Rosario, 470 — Quale debba essere la distanza fra le chiese per la i. della Porziuncola, 492—Si annettono 300 g. d' i. alla invocaz. dei nomi di G. e di M.ª, 494 — Sommario delle i., dei priv. e degl' ind. pei Cooperatori Salesiani di D. Bosco, 495 — Si annettono 300 g. d'i. alla invocazione alla Immacolata, 502 — Per assicurare l' i. plen. *in articulo mortis*, 523.

Indulgenze (S. C. delle). *Motu Proprio* di Pio X, con cui la S. C. d. I. e Sacre Reliquie si unisce in perpetuo alla S. C. dei Riti, 13.

Indulto, v. Giubilazione, Messa cantata.

Infedele. Dispensa dall' interpellaz. paolina per causa di amenza della sposa i., 241.

Infermità. Circa l'assenza dal coro e dalla residenza per causa d' i., 250 — v. Infermo

Infermo. Gl' i. circa le opere ingiunte per le indulg., 270.

Inno. Gl' i., pr'prii in caso d' impedimento devono secondo i casi trasportarsi e congiungersi, 210 — Di una festa semplificata il proprio non si omette negl' i., 300.

Insegne. Se le i. canonicali possano mutarsi fra l' anno, 84 — Gli Abati titolari di Abazie distrutte o estinte non hanno i., 491.

Instituzione, v. Canonico, Capitolo.

Intenzione. Se oggidì possano scambiarsi le i. delle messe, 468.

Interpretazione. Circa la i. del decreto ultimo sulle messe manuali, 488.

Irregolarità. Se possa ottenersi la dispensa della i. contratta per duello. 49.

Istituto. Quando pessa licenziarsi per causa di malattia un giovane professo di voti semplici da un i. di voti solenni, 200—Agl'i. di Terziarii di voti semplici competono le indulg. tutte concesse ai Religiosi del 1.° e 2.° Ordine, 215 — Se i superiori d'i. di voti semplici possano irritare i voti dei loro sudditi, 367 — Circa la visita pastorale di una parrocchia unita ad un i. religioso esente, 376 — Se negl' i. di voti semplici possano ammettersi due fratelli a votare circa la propria amministrazione, 390— Circa la giurisd. parrocchiale sugl'i. di voti semplici, 524 — v. Orsoline Salesiani, Superiore Generale.

L

Lampada. Circa la l. del Sacram. da accendersi nel Sabato Santo, 181.

Lavanda. Circa la l. delle mani dopo la messa, 278.

Legato. Non così facilmente si concede la commutaz. di volontà in un l. recente, 100 — Di un l. ai poveri di una parrocchia che poi fu divisa in due, 245 — Se le messe di l. debbano sempre applicarsi pel fondatore, 435.

Legge, v. Sinodo, Vescovo.

Lettera Apostolica. Differenza fra la esecuz. delle L. A. e la facoltà di dispensare, circa la suddelegaz., 243.

Lettore, v. Epistola, Messa Cantata.

Lezione. V. Marco (B. di Montegallo), Tommaso di Kantorbery (S.).

Libero pensiero. Lettera di Pio X al card. Vicario sul Congresso del l. p., 399.

Libri. Condanna di alcuni l., 218 — Di un Professore che legge e fa leggere l. osceni ai suoi allievi, 328.

Lingua volgare, v. Volgare.

Litanie Lauretane. Si condanna l' uso

di cantare le L. L. in lingua volgare, 255.
Luigi (S.). Se si può permettere che nelle processioni di S. L. precedano le scolaresche e le associaz. cattoliche, 89.
Lume, v. Confraternita, Processione, Sacramento (SS.).
Luogo. Circa il l. di tenere il Crocifisso sull' altare, 298 — ed il l. da collocare le immagini dei Ss. Cuori vi G. e di M.ª, 327.

M

Maestro di novizii. Il M. di n. non può essere esaminatore per l' ammissione ai voti dei novizii di cui ha avuto cura; per altri può essere, 253.
Malattia, v. Istituto, Professo, Voto.
Mansionario. Se un m. possa opporsi ad una deliberazione capitolare riguardante la massa, 529.
Marco di Montegallo (B.). Circa le lez. del 1.° nott. del B. M. d. M. e di altri, 300.
Maria. Se nella stessa chiesa possano erigersi due altari a M. SS. e due confraternite, 183—Si annettono 300 g. d' indulg. alla invocaz. dei nomi di G. e di M., 494.
Maria Riparatrice. Indulg. di 300 g. per una oraz. a M. R., 392.
Matrimonio. Quando il timor grave annulli il m., 6 — Se gli sponsali a vita abbiano valore di m., 145 — v. Dispensa matrimoniale.
Medaglia miracolosa. Indulg. di 300 g. per la m. m. e la invocaz. ivi scritta, 216 e 309.
Mercede (B. V. M.ª della). Sommario delle indulg., dei privilegi e degl'indulti concessi ai Terziarii secolari dell' Ordine della B. V. M. d. M., 448.
Messa. Quando può celebrarsi la m. vot. ed altre piane del SS. Cuor di G., 38 — Se debba restituirsi lo stipendio della 2.ª m. ad un sacerdote binante, 41 — Se le preci prescritte debbano dirsi dopo la m. parrocchiale, 42 — Se l' aumento di stipendio fa crescere il frutto della m. *ex opere operato*, 90 — Se il sacerdote parato può amministrare prima della m. la comunione in altro altare, 108 — Se il sacerdote può ricorrere al giudice laico per ottenere lo stipendio della m., che gli si nega, 138 — Di m. collo stipendio ceduto ad uso pio, e fatte poi celebrare da altri, 139 — Come la S. Sede possa ridurre lo stipendio delle m., 140 — Circa le m. per associaz. a giornali, ivi — Circa la riduz. e la traslaz. delle m., 146 — Nuovo Decreto su ciò che deve osservarsi ed evitarsi nella soddisfaz. delle m. manuali, 155 — Se nel Napoletano vi sono giorni festivi coll' obbligo della sola m., 182 — Il Vescovo non ha diritto di esaminare i libri delle m. manuali dei regolari esenti, 208 — La comm. del SS. Sacram. si tralascia nella esposiz. privata, 211 — Prima della m. della notte di Natale non si dice *Fidelium animae* etc., ivi — Le genuflessioni innanzi all' altare, dove nella m. trovasi consacrato il SS. Sacram., si fanno *unico genu*, 213 — Indulg. di 7 anni e 7 quarantene ad una invocaz. al SS. Cuor di G. in fine della m., 217 — Circa la tassa per le m. il cui stipendio si raccoglie in chiesa con elemosina, 227 — La m. vot. della Immac., concessa pel dì 8 di ciascun mese di quest' anno, si estende ai tridui e novenarii che si celebreranno quest' anno e l' anno che segue, ad onore della Immac., 254 — Circa la lavanda delle mani dopo la m., 278 — Per la m. è lecito usare acque naturali potabili, ma acidule, gassose od alcaline, 289 — Non è conveniente celebrarsi spesso la m. col SS. esposto, 298 — Di una festa semplificata non si omette il proprio nel *Praefatio*, 300 — Negli orat. semipubbl. la m. dev' essere celebrata da tutti secondo il calendario dell' orat., 301 — Nelle rogaz. con processione deve dirsi la m. delle rogaz.,

non dell'off. corrente, anche quando non vi siano più messe, ivi — Quando una festa si trasferisce può cantarsene una messa vot. *ob populi concursum*, 347 — Circa l'accettare commissioni di m., 377 — Circa le m. fondate nelle chiese, 421 — Che fare quando non si trovino sacerdoti che celebrino le m. fondate col proprio stipendio ?, 422 — Circa le m. di cappellanie da celebrarsi ubique, ivi — Se le m. di legato debbano sempre applicarsi pel fondatore, 435 — Si riprova la consuetud. di celebrare sull'altare del coro in tempo di off., di usare due messali nella m. e di preintonare il *Gloria* nelle m. solenni, 445 — Indulg. di 300 g. ad una oraz. da recitarsi prima della m., 447 — Circa il *Gloria*, il *Credo* ed il *Praefatio* nelle m. vot. private, 467 — Se oggidì possano scambiarsi le intenzioni delle m., 468 — Circa la interpetraz. sul decreto ultimo delle m. manuali, 488 — I canonici prima e dopo il circolo dell'*Agnus Dei* devono genuflettere *utroque genu*, salvo contraria consuetud., 489 — Per la m. vot. della Propagaz. della Fede fa d'uopo usare il colore violaceo, 490 — Circa il tempo per la celebrazione di molte m., 518 — Se si può domandare elemosina per una pia causa a coloro cui si mandano m., 524 — Se si può accettare per qualche pia causa parte dello stipendio che il sacerdote offre da sè, 525 — Circa l'adempimento di un determinato numero di m. fondate, 534 — v. Conventuale, Messa di defunto, Terziario.

Messa cantata. Debbono considerarsi rivocati tutti gl'indulti, riguardanti pie cantilene in lingua volgare, durante la m. c., 9 — Se, mancando il lettore nella m. c., il celebrante può da sè cantar l'epistola, 108 — Quando una festa si trasferisce, può contarsene una m. vot. *ob populi concursum*, 347 — Si riprova la consuetud. di preintonare il *Gloria* nelle m. solenni, 445 — v. Messa di defunto.

Messa di defunto. Si riprova l'uso del canto della *Salve Regina* dopo la m. cantata d. d., 8 — Circa le oraz. nelle m. solenni di d., che non si celebrano in giorni privilegiati, 36 — Se *praesente cadavere* si possano cantare più m. d. d. nei giorni di rito doppio, 209 — Chi debba celebrare le m. di requie pel Sommo Pontefice, pel Vescovo Ordinario e per l'Imperatore, le quali sono m. privilegiate, 212 — Se nei giorni 3.°, 7.° e 30.° si possano celebrare m. lette d. d., 228.

Messale. Si riprova la consuetud. di usare due m. nella messa, 445.

Messa votiva. Quando una festa si trasferisce, può cantarsene una m. v. *ob populi concursum*, 347 — Circa il *Gloria*, il *Credo* ed il *Praefatio* nelle m. v. private, 467 — Per la m. v. della Propagaz. della Fede deve usarsi il colore violaceo, 490.

Milizia. Circa la prova per la promoz. di un chierico ritirato dalla m., 275 — v. Dispensa, Ordinazione.

Minori (FF.). Norme per la riammissione dei Frati M. nei collegi delle Missioni, 207 — Le feste delle Basiliche di Assisi devono aversi come primarie dall'Ord. dei M., 210 — ed il 5 luglio la comm. dei Ss. App. Pietro e Paolo prevale alla comm. *infra oct.* delle predette Basiliche, ivi — Indulg. da lucrarsi innanzi alla Croce eretta in fine delle missioni dai M. negli Stati Uniti, 307.

Misericordia (B. V. Madre della). Circa il culto della B. V. M. d. M. (volgarm. *de Pellevoisin*), l'approvaz. dello scapolare e della confraternita non significa approvaz. pure delle appariz. e delle rivelaz., 433.

Missionarii, v. Salesiani.

Missione. Norme per la riammissione dei Frati Minori nei collegi delle M., 207 — v. Africa.

Misticismo, v. Falso misticismo.

Monaca. La dote di una m., defunta nel triennio dei voti semplici, si appartiene al monastero, 159 — Circa

la clausura papale in un nuovo monastero di m., 181 — Quando si considera estinto un monastero di m., e quando incorporato ad un altro, al quale ne siano devoluti i beni 195, — Le chiese appartenenti ad altri, che abbiano le grate di un monastero di m., non devono officiarsi col calendario di queste, 211.

Monastero. Quando si considera estinto un m. di monache, e quando incorporato ad un altro, al quale ne siano devoluti i beni, 195—Le chiese appartenenti ad altri, che abbiano le grate di un m. di monache, non devono officiarsi col calendario di queste, 211— v. Clausura, Voto.

Modena, v. Silvestro di Nonantola (S.).

Municipio, v. Associazione.

Musica sacra. Lettera di Pio X al Cardinale Vicario sulla restauraz. della m. s., 15 — *Motu Proprio* di Pio X sulla m. s., 19 — Decreto della S. C. dei Riti, che abolisce ogni consuetud. contraria al predetto *Motu Proprio*, 27 — *Motu Proprio* di Pio X per istituire una ediz. vaticana di libri liturgici secondo il canto greg. 128 — Circa l' obbligaz. della m. s., 183 — Il S. Padre loda l' opera dei Benedettini di Solesmes nel ritornare all'antica disciplina le melodie gregor., 505.

N

Napoletano. Se il Decr. *Impensa* di Pio VII del 1819, per le chiese ricettizie del N., non eseguito fino ad ora, debba eseguirsi, 150 — Se nel N. vi sono giorni festivi coll' obbligo della sola messa, 182 — Se i beneficii vacati nel N. nel secondo semestre durante la vacanza della sede vescovile, possano conferirsi dal successore, 227 — Circa il diritto civico pei capitoli cattedrali delle chiese ricettizie nel N., 345 — Circa i dititti di stola dell' econ. cur. nel N., 378.

Natale. Prima della messa della notte di N. non si dice *Fidelium animae* etc., 211.

Nomina, v. Canonico, Capitolo.

Norma. Norme per la riammissione dei Frati Minori nei collegi delle Missioni, 207.

Noviziato. Le professe di voti, sempl., prima dei solenni, non debbono vivere nel n., 444.

Novizio. Il Maestro di n. non può essere esaminatore per l'ammissione ai voti dei n. di cui ha avuto cura; per altri può essere, 253 — Se i n. possano attendere agli studii, 327 — v. Noviziato.

O

Obligazione, v. Conventuale, Musica sacra, Napoletano. Regolari.

Officio. Le feste di doppio precetto, che occorrono in Ven. o Sab. santo, devono trasferirsi quanto all'o., non quanto al precetto, 60 — Se le traslaz. di o. hanno luogo durante l'anno eccles., ovvero durante l'anno civile, 87 — La comm. della festa semplice primaria deve precedere la secondaria, 210 — Le feste della dedicaz. delle Basiliche di Assisi devono aversi per primarie dall' Ord. dei Minori ; ed il dì 5 luglio la comm. dei Ss. App. Pietro e Paolo prevale alla comm. *infra oct.* delle predette Basiliche, ivi — La festa coll'8.ª, da farsi in giorno libero fra l'8.ª, prevale alla festa di maggior rito o dignità senza 8.ª, ivi — Gli inni proprii in caso d'impedimento debbono secondo i casi trasportarsi e congiungersi, ivi — Per indulto possono leggersi le lez. dell'omelia *Audistis* (Dom. II *post Pascha*) nell'8.ª di S. Tommaso di Kantorbery, 211— La comm. del SS. Sacram. si tralascia nella esposiz. privata, ivi — Prima della messa di Natale non si dice *Fidelium animae* etc. ivi — Le chiese appartenenti ad altri, che abbiano le grate di un monastero di monache, non devono officiarsi col

calendario di queste, ivi — Quando una festa di rito doppio maggiore occorre con altra di rito doppio di 1.ª classe e non vi è giorno libero da riporvela, deve omettersi, 257 — Circa le parti proprie degli o. in caso d'impedimento, 300 — Privatamente non è lecito mutar nulla nel Breviario, ivi — I regolari anche del sobborgo devono far l'o. della dedicaz. della cattedrale, ivi — Circa le lez. del 1.° nott. del B. Marco di Montegallo e di altri, ivi — Di una festa semplice non si omette il proprio nella chiusa degli inni, ivi — Circa la concorr. della festa dei Ss. App. Pietro e Paolo, dell'8.ª del *Corpus* e del SS. Cuor di G. 328 — Si riprova la consuetud. di celebrare all'altare del coro in tempo di o., 445 — v. Terziario.

Opera ingiunta. Gl'infermi circa le o. p. per le indulg., 270.

Opera pia. Se alcuni anniversarii che un'o. p. fa celebrare ad una confraternita possano dirsi avventizii, 276.

Opposizione, v. Fatali.

Oratorio privato. Circa l'o. p. dei Protonotarii Apost., 469.

Oratorio pubblico. Circa il diritto sopra un o. p., posto fuori la clausura; e se i regolari possano fare pubbliche benediz. e funerali a richiesta dei fedeli, 204 — Circa l'o. p. del cimitero, 330.

Oratorio semipubblico. Negli o. s. la messa dev'essere celebrata da tutti secondo il calendario dell'o., 301.

Orazione. Circa le o. nelle messe solenni di defunti, che non si celebrano in giorni privilegiati, 36. —

Ordinando. Circa le lettere testimoniali degli o. che abbiano dimorato altrove in tempo discontinuo, 246

Ordinario. Circolare a tutti gli O. sulla codificaz. del Diritto Canonico, 117 — Lettera dell'E.mo Card. Segret.° di Stato agli O. d'Italia sull'opera dei Congressi e Comitati cattolici, 261 — L'O. può ristabilire una qualche pratica di rubrica andata in desuetud., come quella del terzo cereo nel Canone, 301 — v. Strasburgo, Vescovo, Visita Apostolica.

Ordinazione. Documenti da esibire al Vicariato di Roma per le o., 172 — Circa le pene per le o. dei regolari, 275 — Il divieto che i chierici non vengano ordinati prima di aver compiuto il servizio militare è precettivo, non direttivo, 289 — Circa le testimoniali per l'o. di coloro che escono da Ordini religiosi, 329 — Se possa dirsi certamente valida l'o., in cui non si sia toccato il calice, ovvero la patena, 374 — v. Ordinando, Ordine, Promozione.

Ordine. Documenti da esibire al Vicariato di Roma per la promoz. agli o. sacri, 172 — Sulla facoltà negli Abati di conferire la tonsura e gli o. minori, 265 — v. Ordinando, Ordinazione.

Ordine Religioso. Nei luoghi spettanti a due diocesi si può esercitare la facoltà propria di qualche O. r. colla clausola *dummodo in dicto loco nullus eorundem Ordinum conventus reperiatur*, in quella parte dove non si trovano i detti conventi, benché si trovino dall'altra parte, 214 — Agl'istituti Terziarii di voti semplici competono le indulg. tutte concesse ai Religiosi del 1.° e 2.° O., 215 — Circa le testimoniali per l'ordinaz. di coloro che escono da O. r., 329.

Ore corali. Di alcune consuetud. sulle o. c., 278.

Orsoline. Se le O. possano appartenere a qualche Terz'Ordine Rel. secolare, 469. — Ciascuna comunità di O. è libera di unirsi all'intero istituto, 531.

Ospedale. Se una consuetud. *contra ius parochiale* su di un o. cessi quando l'o. trasferiscasi in altro sito dello stesso territorio, 193 — Di un o. civile comune a molte parrocchie, 279.

Ottava. Il dì 5 luglio la comm. dei

Ss. App. Pietro e Paolo prevale alla comm. *infra oct.* delle Basiliche di Assisi, 210 — La festa coll' o., da farsi in giorno libero fra l'o., prevale alla festa di maggior rito o dignità senza o., ivi — Per indulto possono leggersi le lez. dell'omelia *Audistis (Dom. II post Pascha)* nell'o. di S. Tommaso di Kantorbery, ivi — Circa la concorr. della festa dei Ss. App. Pietro e Paolo, dell'o. del Corpus e del SS. Cuore di Gesù., 328.

P

Pagamento, v. Pensione.

Pallio, v. Barcellona.

Paolina (Interpellazione). Dispensa dalla i. p. per causa di amenza della sposa infedele, 241.

Paolo della Croce (S.). Indulg. di 300 g. per una oraz. a S. P. d. C., 393.

Parrocchia. Di un legato ai poveri di una p. che poi fu divisa in due, 245 — Di un cimitero municipale diviso per p. e di un ospedale civile comune a varie p., 279 — Consuetud. che esime una p. di patronato eccles. dall' obbligo del concorso, 294 — Il diritto di seppellire i cadaveri dei forestieri morti in città spetta alla p. dove sono morti, 337 — Circa la visita pastorale di una p. unita ad un istituto relig. esente, 376 — Giurisdiz. su di una p. unita ad un'altra, 437 — Circa i concorsi generali per le p., e le provviste di quelle che nei detti concorsi non furono provvedute, 481 — v. Fondo parrocchiale, Funerale, Parroco.

Parroco. Di un p. che ha il regio *placet* molto prima del possesso canon., 37 — Circa la congrua del p., stralciata dalle rendite di una chiesa ricettizia, e circa la partecipaz. del p. alle distribuz., 50 — Circa l'uso delle spese di culto fornite ai p. dal Governo, 88 e 274 — Se un p. possa assolvere i suoi filiani in' aliena diocesi dai casi quivi riservati, 177 — Circa la legge *de non permiscendis* nelle dispense dei p., 180 — Chi debba pagare la tassa di ricchezza mobile sopra una prestaz. da erogarsi al p. netta di ogni peso, 248 — Dei diritti di un collegio di p. in rispetto di coloro che non vi appartengono, 339 — Circa il diritto ai funerali che ha il p. proprio e se si estenda ad impedire che in altre chiese ed in altri giorni si facciano funerali, 341 — Una chiesa parrocchiale, ceduta condizionatamente a Religiosi ed abbandonata da questi per le leggi eversive d'Italia, se dipenda dal p., 484 — Se e quali emolumenti incerti spettino al cappellano coadiutore del p., 486 — Circa la giurisdiz. parrocchiale sugl' istituti di voti semplici, 524 — Circa il diritto del p. sulle oblazioni dei fedeli, 486 — Come regolarsi con un moribondo ascritto alla società di cremazione, 531 — v. Fondo parrocchiale, Funerale, Ospedale.

Passio. Circa l' uso della lingua volgare del P., nella comunione, nel battesimo e nelle preci dopo la messa, 106 — Si condanna l' uso di cantare il P. in lingua volgare, 255.

Patena. Se possa dirsi certamente valida l' ordinaz. in cui non si sia toccata la p., 374.

Patronato. Consuetudine che esime una parrocchia di p. eccles. dall' obbligo del concorso, 294.

Patrono. All' opera della Propagaz. della Fede si assegna come P. S. Franc. Saverio, 165 — Si assegnano come P. del Sodalizio di S. Pietro Claver, per le missioni dell' Africa, la SS. V. del Buon Consiglio e lo stesso S. Pietro Claver. 258.

Peccato, v. Confessione.

Pellevoisin (B. V. de), v. Misericordia (B. V. Madre della).

Pena. Circa le p. per le ordinaz. dei regolari, 275.

Penitenziere. Circa le distribuz. dovute al can. p., 180.

Pensione. Di una p. della quale si

chiede la riduz. e l'esonero della tassa di ricchezza mobile, 101 — Circa il pagamento di una p., 329.
Pietro Claver (S.). Si assegnano come Patroni del Scdalizio di S. P. C., per le missioni dell' Africa, la SS. V. del Buon Consiglio e lo stesso S. P. C., 258.
Pietro e Paolo (Ss. App.). Il dì 5 luglio la comm. dei Ss. App. P. e P. prevale alla comm. *infra oct.* delle Basiliche di Assisi, 210 — Circa la concorr. della festa dei Ss. App. P. e P., dell' 8.ª del *Corpus* e del SS. Cuor. di G., 328.
Pio X. *Motu Proprio* sui privilegi concessi ai Conclavisti dell' ultimo Conclave, 12—*Motu Proprio* con cui dichiara la S. C. delle Indulg. e Sacre Rel. unita in perpetuo alla S. C. dei Riti, 13 — Lettera al Card. Vicario sulla restauraz. della musica sacra, 15 — *Motu Proprio* sulla musica sacra, 19 — *Motu Proprio* sulla codificaz. del Diritto Canonico, 61 — Lettera intorno ai gradi accademici in S. Scrittura, da conferirsi dalla Commissione Biblica, 63 — Lettera enciclica del 12 Marzo 1904, 65 — Allocuz. al S. Collegio dei Cardinali del 18 Marzo 1904, 80 — Lettera per la Visita Apostolica in Roma, 118 — Breve col quale si concedono amplissime facoltà per la predetta Visita Ap., 121 — *Motu Proprio* per istituire una ediz. vaticana di libri liturgici secondo il canto gregor., 128— Lettera all'Emo Card. Vicario sulla Disciplina dei chierici, 170 — e sul Congresso del così detto libero pensiero, 399 — Allocuz. nel Concistoro del 14 Nov. 1904, 400 — Loda l' opera dei Benedettini di Solesmes nel ritornare all' antica disciplina le melodie gregoriane, 505.
Pio VII, v. *Impensa.*
Placet, v. Parroco.
Porziuncola. Quale debba essere la distanza fra le chiese per la indulg. della P., 492.
Possesso, v. Parroco.
Postulante. I professi suddiac. non hanno voto per la ricez. dei p., 389.
Povero, v. Amministrazione, Legato, Parrocchia.
Povertà. Circa la determinaz. della p. per le dispense matrim. della S. Penitenzieria, 61.
Praefatio. Di una festa semplificata il proprio non si omette nel P., 300 — Circa il P. nelle messe vot. private, 467.
Precedenza. Sulla p. di due Vescovi, promulgati in Concistoro e consacrati lo stesso giorno, 112 — Se un beneficiato abbia la p. sugli altri preti, anche da solo, 276.
Precetto. Le feste di doppio p., che occorrono in Ven. o Sab. Santo, si trasferiscono quanto all' off., non quanto al p., 60 — Di una festa di p. per consuetud., 420.
Preci. Se le p. prescritte debbano dirsi dopo la messa parrocchiale, 42 — Circa l' uso della lingua volgare del *Passio*, del *Tantum ergo* nelle preci dopo la messa, 106.
Predicatori (Ordine dei). Si erige la Prefettura Apost. di Schikoku, e si affida all' Ord. d. P., 258.
Prefettura Apostolica, v. Schikoku, Stanley-Falls.
Premostratese (Ordine). Sommario delle indulg., dei privilegi e degl'indulti, concessi ai Terziarii dell' O. P., 304.
Prestazione. Chi debba pagare la tassa di ricchezza mobile sopra una p. da erogarsi al parroco netta di ogni peso, 248 — v. Amministrazione.
Preti del S. Cuor di G., v. Stanley-Falls.
Privazione del beneficio ecclesiastico, v. Beneficio.
Privilegio, v. Agostiniano, Conclavista, Domenicani, Funerale, Mercede, Protonotario Apostolico, Salesiani, Terziario, Unione Apostolica.
Processione. Se si può permettere che nella p. di S. Luigi precedano le scolaresche e le associaz. cattoliche,

89—Se nell' 8.ª del *Corpus* sia libero ad ogni chiesa, regolare o secolare, di fare la p., 230 — Nelle rogaz. con p. deve dirsi la messa delle rogaz., 301 — Alle confraternite del SS. è lecito nelle p. Eucaristiche di portare le aste del baldacchino ed i lumi ai fianchi del celebrante; ciò però non è lecito alle altre confraternite nelle proprie p. Eucaristiche, 446.

Professa. Le p. di voti semplici, prima dei solenni, non debbono vivere nel noviziato, ma debbono dipendere dalla Superiora della casa, 444.

Professione. Circa il giuramento nella p. dei fratelli di congregaz., 42 — Non può un religioso, prima della p., disporre che i frutti del suo capitale si accumulino al capitale stesso, 252 — v. Professa, Professo.

Professo. Quando possa licenziarsi per causa di malattia un giovane p. di voti semplici da un istituto di voti solenni, 200 — I p. suddiac. non hanno voto per la ricez. dei postulanti, 389 — Se i p. di voti semplici possano eleggersi la sepoltura, 414.

Professore. Di un p. che legge e fa leggere libri osceni ai suoi allievi, 328.

Promozione. Documenti da esibire al Vicariato di Roma per la p. alla tonsura eccles. ed agli ordini, sì dai Romani come dai forestieri, 172 — Circa la prova per la p. di un chierico ritirato dalla milizia, 275.

Propagazione della Fede. All' opera della P. d. F. si assegna come Patrono S. Franc. Saverio, 165 — Per la messa vot. della P. d. F. deve usarsi il colore violaceo, 490.

Protonotario Apostolico. Dichiaraz. intorno ai privilegi dei P. A. *ad instar participantium*, 59 — Circa l' orat. privato dei P. A., 469.

Prova. Circa p. di un chierico ritirato dalla milizia, 275.

Provicario, v. Dispensa, Esecuzione.

Pubblicazione. Circa la p. di un beneficio rinunziato, 374.

Q

Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet. Valore di questa regola, 529.

R

Ravenna, v. Silvestro di Nonantola (S.)

Regolare. Se e come possano i Superiori r. esenti, ma laici, esercitare la giurisdiz. eccles., 28 — Se il voto del Capitolo r. debba essere consultivo o deliberativo quando si ottiene l' accorciamento del triennio dei voti semplici prima dei solenni, 104 — Circa il diritto sopra un oratorio pubbl. di r., posto fuori la clausura; e se i r. possano fare pubbliche benediz. e funerali a richiesta dei fedeli, 204 — Il Vescovo non ha diritto di esaminare i libri delle messe manuali dei r. esenti, 208 — Se nell' 8.ª del *Corpus* sia libero ad ogni chiesa, r. o secolare, di fare la processione, 230 — Anche i r. possono conseguire dalla Commissione Biblica i gradi accademici, 253 — Circa le pene per le ordinaz. dei r., 275 — Se i r. hanno l' obbligo della conventuale, 277 — I r. anche del sobborgo devono far l'off. della dedicaz. della cattedrale, 300 — Circa il diritto dei r. di erigere le confraternite dell' Ordine proprio, 385 — Circa il diritto d' invitare i r. nell' esequie, 443 — v. Istituto, Ordine Religioso, Religioso.

Religiosa, v. Monaca.

Religioso. Non può un r., prima della professione, disporre che i frutti del suo capitale si accumulino al capitale stesso, 252 — Se i r. autorizzati ed i professi di voti sempl. possano eleggersi la sepoltura, 414 — Una chiesa parrocchiale, ceduta condizionatamente a r. ed abbandonata da questi per le leggi eversive di Italia, se dipenda dal parroco, 484 — v. Istituto, Ordine religioso, Regolare.

Reliquia. Circa il culto pubbl. alle r. antiche senz' autentica, 322 — Le r. con possesso di culto secolare, quand'anche senz'autentica, si possono mantenere in culto, 493.

Rescritto. Di chi abbia ottenuto un r. pontif., e prima della esecuz. cade in censura, 40.

Residenza. Circa l'assenza dalla r. per causa d' infermità, 250.

Restituzione. Se debba restituirsi lo stipendio della seconda messa da un sacerdote binante, 41.

Ricchezza mobile. Chi debba pagare la tassa di r. m. sopra una prestaz. da erogarsi al parroco netta di ogni peso , 248 — Se nell' affrancaz. di un canone eccles. netto si possa transigere sulla tassa di r. m., 295.

Ricettizia. Circa il consenso per le composiz. su beni di r. estinte, 39— Circa la congrua del parroco, stralciata dalle rendite di una chiesa r., 50 — Se il Decreto *Impensa* di Pio VII del 1819, per le chiese r. del Napoletano , non eseguito fino ad ora, debba eseguirsi, 150 — Di una chiesa r., riformata dal Vescovo in S. Visita secondo il giure comune, 292 — Circa il diritto civico pei capitoli cattedrali delle chiese r. nel Napoletano, 345.

Ricezione. v. Postulante, Professo.

Riconciliazione. La r. di una chiesa benedetta deve farsi da un sacerdote con delegaz. del Vescovo, 346.

Riduzione. Circa la r. delle messe, 146.

Rimozione. Circa la r. economica di un parroco, 198.

Rinunzia. Circa la pubblicaz. di un beneficio rinunziato, 374.

Riparatrice, v. Maria Riparatrice.

Riservato. Se il parroco può assolvere un suo filiano in aliena dioc. dai casi quivi r., 177 — Se dopo la confessione del giubileo può uno essere assoluto da un nuovo peccato r., e se può essere assoluto dai r. chi non ha intenzione di fare le altre opere ingiunte, 184.

Rita (S.). Circa la benediz. delle rose nel dì di S. R., 277.

Riti (S. C. dei). *Motu Proprio* di Pio X con cui la S. C. delle Indulg. e Sacre Reliquie si unisce in perpetuo alla S. C. dei R., 13.

Rogazioni. Nelle r. con processione deve dirsi la messa delle R., non dell'off. corrente, anche quando non vi siano più messe, 301.

Rosa. Circa la benediz. delle r. nel dì di S. Rita, 277.

Rosario. Circa le indulg. del SS. Rosario, 470.

Rubrica. L' Ordinario può ristabilire una qualche pratica di r. andata in desuetud., 301.

S

Sabato Santo. Le feste di doppio precetto, che occorrono in S. S., devono trasferirsi quanto all'off., non quanto al precetto, 60—Circa la lampada del Sacramento da accendersi nel S. S., e circa la rimoz. dell' arundine, 181.

Sacerdote. Circa il cooperare al sacrilegio di un s., 35 — Se debba restituirsi lo stipendio della 2.ª messa da un s. binante, 41 — Se il s. parato prima della messa può amministrare la comunione in altro altare, 108 — Se il s. può ricorrere al giudice laico per ottenere lo stipendio della messa che gli si ricusa, 138 — Del dare la comunione ad un s. scandaloso, 179 — La riconciliaz. di una chiesa benedetta deve farsi da un s. con delegaz. del Vescovo, 346 — Che fare quando non si trovino s. che celebrino le messe fondate col proprio stipendio ?, 422—Se si può accettare per qualche pia causa parte dello stipendio che il s. offre da sè, 525 — v. Terziario.

Sacramento. Di consuetud. condannevoli nell'amministraz. dei s., 109.

Sacramento (SS.) Circa la lampada del SS. S., da accendere nel Sabato Santo, 181 — La comm. del SS. S. si tralascia nella esposiz. privata, 211

—Le genuflessioni innanzi all'altare dove nella messa trovasi consacrato il SS. S., si fanno *unico genu*, 213— Non è conveniente celebrarsi spesso il S. Sacrif., nè amministrarsi la comunione col SS. S. esposto, 298— Il SS. non può conservarsi nel corporale, ivi — Alle confraternite del SS. è lecito nelle processioni Eucaristiche di portare le aste del baldacchino ed i lumi ai fianchi del celebrante: ciò però non è lecito alle altre confraternite nelle proprie processioni Eucaristiche, 446.

Sacrificio (S.), v. Messa.

Sacrilegio. Circa il cooperare al s. di un sac., 35.

Salesiani. Si loda l' Istituto dei Missionari e Cooperatori S., al quale si confermano le antiche facoltà e le indulg., 352 — Sommario delle ind., dei privilegi e degl'indulti concessi ai Cooperatori dei S. di D. Bosco, 495.

Salette (B. V. della). Circa il culto pubblico della B. V. d. S., 228.

Salve Regina. Si riprova l' uso del canto della S. R. dopo la messa cantata di morti, 8.

Scandaloso, v. Comunione, Sacerdote.

Scapolare. Le Suore Trinitarie possono aggregarsi al Terz'Ordine della SS. Trinità, portando solo internamente lo scapolare dell' Ordine, 105 — Indulg. di 300 g. ogni volta che, portandosi da qualsivoglia fedele lo s. di S. Domenico, lo si bacia, 257 — v. Misericordia (B. V. Madre della).

Schikoku. Si erige la Prefettura Ap. di S., e si affida all' Ordine dei Predicatori, 258.

Scolaresca, v. Processione.

Scrittura (S.). Lettera di Pio X intorno ai gradi accademici in S. S., da conferirsi dalla Commissione Biblica, 63 — e norme per il predetto conferimento, 313.

Secolarizzato. Se i religiosi s. possano eleggersi la sepoltura, 414.

Segreteria di Stato. Lettera dell'E.mo Card. Segretario di S. agli Ordinarii d' Italia sull' opera dei Congressi e Comitati cattolici, 261.

Seminario. Circa il consenso per la composiz. su beni di S., 39 —Se i canonici di collegiata possano essere elettori ed eleggibili del prete deputato pel s. del clero della città, 375.

Sepoltura. Se i religiosi secolarizzati ed i professi di voti sempl. possano eleggersi la s., 414.

Sequenza. Circa il canto della s., 327.

Servitù. Se si può distruggere la s. passiva, 182.

Servizio militare, v. Chierico, Ordinazione.

Silvestro di Nonantola (S.). L' Abbazia di S. S. d. N., ritolta dalla provincia di Ravenna, si unisce in perpetuo a quella di Modena, 310.

Sinodo. Se il Vescovo può abrogare *extra synodum* una legge sancita nel s., o derogare da essa, 89.

Sodalizio, v. Pietro Claver (S.).

Soldato, v. Dispensa.

Solesmes (Benedettini di). Il S. Padre loda l' opera dei B. d. S. nel ritornare all' antica disciplina le melodie gregor., 505.

Sommo Pontefice. Se e come debbano dirsi privilegiati i funerali celebrati pel S. P., 9 — Chi debba celebrare la messa di requie pel S. P., la quale è messa privilegiata, 212.

Spese di culto. Circa l' uso della s. d. c. fornite ai parroci dal Governo, 88 e 274.

Sponsali. Se gli s. a vita abbiano valore di matrimonio, 145.

Stanley (Falls. Si erige la Prefettura Apostolica di S.) F. in Africa, e la si concede all'istituto dei Preti del S. Cuor di G., 398.

Stati Uniti. Ind. da lucrarsi innanzi alla Croce, eretta in fine delle missioni, dai Frati Minori negli Stati. Uniti, 307.

Stefano Protomartire (S.). Modificaz. delle indulg. annesse ad una comm. di S. S. P., 217.

Stipendio. Se debba restituirsi lo s. della 2.ª messa da un sacerd. bi-

nante, 41 — Se l' aumento di s. fa crescere il frutto della messa *ex opere operato*, 90 — Se il sacerdote può ricorrere al giudice laico per ottenere lo s. della messa che gli si ricusa, 138—Di messe collo s. ceduto ad uso pio, e fatte poi celebrare da altri, 139 — Come la S. Sede possa ridurre lo s. delle messe, 140—Circa la tassa delle messe il cui s. si raccoglie in chiesa con elemosina, 227 — Che fare quando non si trovino sacerdoti che celebrino le messe fondate col proprio s. ?, 422 — Se si può accettare per una pia causa parte dello s. delle messe, che il sac. offre da sè, 525.

Stola. Circa l' uso della s. nelle confessioni, 40 — Se in camice e s. si possa fare l'assoluz. al tumulo, 108— Circa i diritti di s. dell' economo curato nel Napoletano, 378.

Straordinario, v. Confessore.

Strasburgo. Si concede all'Ordinario di S. la dispensa dall' impedim. di mista religione *ut articulo mortis*, non esclusi gli altri impedim., 97.

Suddelegazione. Differenza fra l'esecuzione delle lettere Apostoliche e la facoltà di dispensare, circa la s., 243—Circa la esecuz.di dispense pontificie fatta da un suddelegato, 467.

Suddiacono. I professi s. non hanno voto per la ricez. dei postulanti, 389.

Suora. S. che emette i voti temporanei, intendendo che siano perpetui, 373— La superiora non può negare il confessore straordinario alle s., neanche per motivi estrinseci, 388 — v. Professa, Trinitarie.

Superiora. La sup. non può negare il confessore straord. alle suore, neanche per motivi estrinseci, 388—Le professe di voti semplici, prima dei solenni, non debbono vivere nel noviziato, ma debbono dipendere dalla s. della c., 444.

Superiore. Se i S. d' istituti di voti semplici possano irritare i voti dei loro sudditi, 367 — v. Regolare, Superiore Generale.

Superiore Generale. I S. G. d'istituti di voti semplici col privilegio di poter dare le dimissoriali per gli alunni studenti, non ancora ascritti ad alcuna casa, devono rimetterle a quel Vescovo nel cui seminario attendono da un anno agli studii, 297.

T

Tabernacolo. Il conopeo deve stare sul t., non ostante contraria consuetudine, 254.

Tantum ergo. Circa l'uso della lingua volgare del T. e. nella comunione, nel battesimo e nelle preci dopo la messa, 106.

Tassa, v. Messa, Ricchezza mobile.

Tempo. Circa il t. delle visite del corrente giubileo, 276 — Circa il t. per la celebraz. di molte messe, 518

Tempo feriato. Se anche oggidì debba osservarsi il t. f. nei giudizii, 182.

Terziario. Si sanano in radice e si convalidano le ricez., i tirocinii e le professioni invalide dei T. Francescani, 58—Sulla facoltà che hanno i Sacerdoti T. Francesc. di seguire nell'off. e nella messa il calendario dell' Ordine, 110 — Agl' istituti di T. di voti sempl. competono le ind tutte concesse ai Religiosi del 1.° e 2.° Ordine, 215 — Sommario delle indulg., dei privilegi e degl'indulti, concessi ai T. secolari dell' Ordine Premostratese, 304 — Carmelitani, 348 — Agostiniani, 393 — e dell'Ord. della B. V. M.ª della Mercede, 448— v. Terz' Ordine.

Terz' Ordine. Le Suore Trinitarie possono aggregarsi al T. O. della SS. Trinità, portando solo internamente lo scapolare dell' Ord. 105 — Se le Orsoline possano appartenere a qualche T. O. Rel. secolare, 469.

Testimoniali (Lettere). Circa le l. t. per gli ordinandi che abbiano dimorato altrove in tempo discontinuo, 246 — Circa le t. per l'ordinaz. di coloro che escono da Ordini Religiosi, 329.

Timore. Quando il t. grave annulli il matrimonio, 6.
Titoli al portatore. Circa l' alienare o il commutare t. a, p. di enti ecclesiastici, 418.
Tommaso di Kantorbery (S.). Per indulto possono leggersi le lezioni dell' omelia *Audistis* (Dom. II post Pascha) nell' 8.ª di S. T. d. K., 211.
Tonsura. Documenti da esibire al Vicariato di Roma per la promoz. alla t., 178 — Sulla facoltà negli Abati di conferire la t., 265.
Tota pulchra. Indulg. annesse alla invocaz. T. p. etc., 161.
Transazione. Se valga una t. eccles. in base di una sentenza del foro laicale contro i sacri canoni, 5 — Se nell'affrancaz. di un canone eccles. netto si possa transigere sulla tassa di ricchezza mobile, 295.
Trasferimento, v. Cuor di Gesù, Festa, Officio.
Traslazione. Circa la t. delle messe, 146 — v. Officio.
Trinità (SS.), v. Terz' Ordine.
Trinitarie (Suore). Le S. T. possono aggregarsi al Terz' Ord. della SS. Trinità, portando solo internamente lo scapolare dell' Ordine, 105.
Tumulo. Se in camice e stola si possa fare l' assoluz. al t., 373.

U

Unione, v. Orsoline.
Unione Apostolica (Pia Opera dell'). Viene lodata ed arricchita di privilegi la p. o. dell' U. A., 162.

V

Vacanze, v. Beneficio, Napoletano.
Venerdì Santo. Le feste di doppio precetto, che occorrono in V. S., devono trasferirsi quanto all' off., non quanto al precetto, 60.
Vergine (B.). Se sia lecito inghiottire piccole immagini della B. V. per ottenerne grazie, 290.
Vescovo. Se e come debbano dirsi privilegiati i funerali celebrati pel Vescovo Ordinario, 9 — Se e quando il V. debba mandare alla S. Dataria gli atti del concorso, 87 — Se il V. può abrogare *extra synodum* una legge sancita nel sinodo, o derogare ad essa, 89 — Se il V. canonico assente dal coro per la visita della diocesi, perda le distrib., 98—Sulla precedenza di due V., promulgati in Concistoro e consacrati lo stesso giorno, 112 — Il V. non ha diritto di esaminare i libri delle messe manuali dei Regolari esenti, 208— Chi debba celebrare la messa di requie pel V. Ordinario, la quale è messa privilegiata, 212 — Di una chiesa ricettizia riformata dal V. in S. Visita secondo il giure comune, 292 — Se quando nei dì solenni il V. assiste, debba celebrare la prima Dignità, 330 — La riconciliaz. di una chiesa benedetta deve farsi da un sacerdote con delegaz. del V., 346—Se il V. può dispensare dal magro nei giorni seguenti a grande solennità che si potrae, 375 — v. Ordinario, Superiore Generale.
Via Crucis. Le croci della V. C. possono collocarsi anche sopra scanni, purchè questi siano inamollibili ed a bastanza elevati, 494.
Viaggio. Circa i v. frodolenti in ferrovia, 140.
Vicariato di Roma. Lettera di Pio X all' E.mo Card. Vicario sulla Disciplina dei Chierici, 170 — e sul Congresso del libero pensiere, 399— Documenti da esibire al V. d. R. per la promoz. alla tonsura eccles. ed agli altri ordini, sì dai Romani come dai forestieri, 172.
Visita. Circa il tempo delle v. del corrente giubileo, 276—Circa la v. pastor. di parrocchia unita ad un istituto relig. esente, 376 - - v. Ricettizia, Vescovo.
Visita Apostolica. Decreto per la V. A. agli Ordinarii d'Italia, 54 — Lettera di Pio X per la V. A. in

Roma, 118 — Breve con cui si concedono amplissime facoltà per la detta V. A. in R., 121.
Volgare (Lingua). Circa l' uso della l. v. del *Passio*, del *Tantum ergo*, nella comunione, nel battesimo e nelle preci dopo la messa, 106 — Si condanna l' uso di cantare il *Passio* e le Litanie Lauretane e di amministrare la comunione in lingua volgare, 255.
Votazione. Se negl' istituti di voti semplici possano ammettersi due fratelli a votare circa la propria amminstraz., 390.
Voto. Se il voto del Capitolo regolare debba essere consultivo o deliberativo quando si ottiene l'accorciamento del triennio dei v. semplici prima dei solenni, 104. La dote di una monaca, defunta nel triennio dei v. sempl., si appartiene al monastero, 159 — Circa i v. sempl. da premettersi ai solenni nei monasteri femminei, 181 — Quando possa licenziarsi per causa di malattia un giovane professo di v. sempl. da un istituti di v. solenni, 200 — Agl' istituto di Terziarii di v. sempl. competono le indulg. tutte concesse ai Religiosi del 1.° e 2.° Ord., 215— Circa la parità dei v. capitolari, 225 — Il Maestro di novizii non può essere esaminatore per l'ammissione ai v. dei novizii di cui ha avuto cura; per altri può essere, 253 — Se i superiori d'istituti di v. semplici possano irritare i v. dei loro sudditi, 367 — Suora che emette i v. temporanei, intendendo che siano perpetui, 373 — I professi suddiac. non hanno v. per la ricez. dei postulanti, 389 — Se negl' istituti di v. sempl. possano ammettersi due fratelli a votare circa la propria amministraz., 390 — Se i professi di v. sempl. possano eleggersi la sepoltura, 414 — Le professe di v. sempl., prima dei solenni, non debbono vivere nel noviziato, ma debbono dipendere dalla superiora della casa, 444 — Circa la giurisdiz. parrocchiale sugl' istituti di v. sempl. 524.
Voto capitolare, v. Capitolo, Voto.

II.

Parte Civile

A

Acquisto, v. Causa pia.
Amministratore, v. Confraternita.
Approvazione, v. Causa pia.
Aumento, v. Parrocchia.
Autonomia, v. Cappellania, Ente, Legato, Patrimonio.

B

Beneficenza, v. Confraternita, Legato.
Beni. Ente autonomo senza distacco di b., 188 — Doveri e responsabilità del demanio sulla vendita di b. eccles., ivi.

C

Campana. Chiusura d' una chiesa e proprietà delle c., 237.
Canonicato. C. coadiutorali di collegiata, non soppressi, 381.
Cappellania. C., enti autonomi soppressi, 333 — Azione del parroco sugli oneri di c. soppressa, ivi — C. autonome soppresse, 380 — C. e legati pii quando soppressi, ivi.
Cassazione. Differenza fra legato e fidecommesso, circa il ricorso in C., 187.
Chiesa. Chiusura di una c., 237 — Di-

ritti sopra gli oggetti di una c. ceduta al comune, 381 — Rendite segregate per le c., colpite di tassa manomorta, 474.
Chiusura, v. Chiesa.
Collegiata. Canonicati coadiutorali di c. non soppressi, 381.
Competenza, v. Legato, Ospedale.
Comune. Può concentrarsi un'opera pia, benchè a favore di più frazioni di un c., 236 — Diritti sopra gli oggetti di una chiesa ceduta al c., 381 — Spese di culto dovute dai c., non abrogate dal decreto luogotenenziale, 475 — Conservaz. di edifizii di culto dovuta dal c., 476.
Concentramento. Esenzione da c., 236 — Rendita netta inferiore a L. 5000 pel c., 282 — v. Lascito pio, Opera pia, Perentorio.
Confraternita. C. soggette a vigilanza 235 — Gli amministratori delle c. possono rieleggersi, 236 — Gl' impiegati delle c. ineleggibili a consiglieri comunali, ivi — Le c. soggette tutte alla legge di pubbl. beneficenza, 284.
Conservazione, v. Edifizii di culto.
Consigliere comunale. Gl' impiegati delle confraternite ineleggibili a c. c., 236.
Consiglio comunale. Istituzioni a scopo di culto trasformabili; quando debba sentirsi il c. c., 285.
Culto. Istituzioni a scopo di c. trasformabili; quando debba sentirsi il consiglio comunale, 285 — Conservazione di edifizii di c. dovuta dal comune; prove, 476.

D

Demanio. Doveri e responsabilità del d. nella vendita di beni eccles., 188.
Distacco, v. Beni, Ente.
Dote. D. di monacaz. soggette a trasformaz., 235 — Opera pia dotale amministrata dal Vescovo con preferenza a favore delle parenti del testatore, ivi — Legato dotalizio, incorporato ad altra opera pia, se concentrabile, 283.
Dovere, v. Demanio.

E

Edifizii di culto. Conservaz. di e. di c. dovuta dal comune; prova, 476.
Effetto sospensivo, v. Perentorio.
Elemosina, v. Tassa.
Ente. Ente autonomo soppresso, 45 — E. non autonomo: notifica della espropriaz. dei fondi, 187 — E. autonomo senza distacco di beni, 188 — E. sottratti alla trasformaz., 284 — Cappellanie, e. autonomi soppressi, 333.
Esenzione. E. da concentramento, 236 — Ricoveri privati esenti, 282.
Espropriazione. Ente non autonomo: notifica della e. dei fondi, 187.

F

Fidecommesso. Differenza fra legato e f., circa il ricorso in cassazione, 187.
Fondo. Notifica della espropriaz. dei f. di un ente non autonomo, 187.
Fondo per il culto. Obbligo del F. p. il c. per le parrocchie conventuali, 333 — v. Legato.

I

Impiegato, v. Confraternita.
Imprescrittibilità, v. Legato.
Instituzione. I. a scopo di culto trasformabili: quando debba sentirsi il consiglio comunale, 285.
Istruzione (pubblica), v. Legato.

L

Lascito pio. L. p. con scopo specifico, non concentrabile. A favore di chi quando nulla sia determinato?, 284.
Legato. Differenza fra l. e fidecommesso, circa il ricorso in Cassazione, 187 — I l. pii amministrati dal Fondo per il culto sono imprescrittibili, 235 — Competenze circa i preferiti

nei l. pii, 282 — L. dotalizio, incorporato ad altra opera pia, se concentrabile, 283 — L. in parte di beneficenza, se concentrabile, ivi — L. per la pubbl. istruz., se concentrabile, 284 — L. pii quando soppressi, 380 — L. di una messa domenicale, soppresso ; il parroco può agire : prescrizione, 474 — L. con assegnaz. generica, soppresso. Non vale prescriz. 475 — L. pio di messe, non soppresso, 476.

M

Manomorta. Rendite segregate per le chiese, colpite di tassa di m., 474.
Massa, v. Tassa.
Matrimonio. M. relig. coll' obbligo civile di ritenere la donna qual moglie, 477.
Messa, v. Legato.
Monacazione. Doti di m. soggette a trasformaz., 235.
Monastero, v. Parrocchia.

N

Notifica. Notif. della espropriaz. dei fondi di un ente non autonomo, 187.

O

Opera pia. O. p. dotale amministrata dal Vescovo con preferenza a favore delle parenti del testatore. 235 — Può concentrarsi un' o. p. benchè a favore di più frazioni di un comune, 236 — Raggruppamento di o. p., 237 — Incompatibilità di presedere ad un' o. p., ivi — O. p. concentrabili e non concentrabili, ivi — Ineleggibili ad amministrare o. p., 282 — Legato dotalizio, incorporato ad altra o p., se concentrabiel, 283.
Ospedale. Competenza circa la modif. del personale di o., 282.

P

Parrocchia. P. annesse a monasteri, circa le spese di culto e l'aumento del 15 %, 45 — Obbligo del Fondo per il c. per le p. conventuali, 333 — Azione del parroco sui diritti della p., 381.
Parroco. Azione del p. sugli oneri di cappellania soppressa, 333 — Azione del p. sui diritti della parrocchia, 381 — Legato di una messa domenicale soppresso : il p. può agire ; prescriz., 474.
Patrimonio. P. autonomo, soppresso, 380.
Pensione monastica. P. m. se dovuta a chi professò in età minore di anni 21, 476.
Perentorio. P. con o senza effetto sospensivo pei ricorsi contro i concentramenti, le trasformazioni ecc., 283.
Personale, v. Ospedale.
Povero, v. Prescrizione.
Prescrizione. P. quinquennale non ammessa pel rimborso di spese di c. di annualità pei poveri, 333 — Legato di una messa domenicale, soppresso. Il parroco può agire. P., 474 — Legato con assegnaz. generica, soppresso. Non vale p., 475.
Pubblica istruzione, v. Legato.

R

Raggruppamento, v. Opera pia.
Rendita. R. netta inferiore a L. 5000 pel concentramento. 282 — R. segregate per le chiese colpite di tassa di manomorta, 474.
Responsabilità, v. Demanio.
Restituzione, v. Tassa.
Ricchezza mobile, v. Tassa.
Ricorso, v. Cassazione, Perentorio.
Rimborso, v. Prescrizione, Spese di culto.

S

Solve et repete. Tassa di svincolo, quando non soggetta al s. e. r., 45 — S. e. r. quando inamissibile nella

tassa di svincolo, 333 — S. e. r. sulla tassa di svincolo, 47.
Soppressione. v. Cappellania, Ente, Patrimonio.
Spese di culto. Parrocchie annesse a monasteri circa le s. d. c., 45 —Prescrizione quinquennale non ammessa pel rimborso di s. d. c. di annualità pei poveri, 333 — S. d. c. dovute dai comuni, non abrogate dal decreto luogotenenziale, 475.
Svincolo, v. *Solve et repete*, Tassa.

T

Tassa. La t. del 30 %, la sua restituzione e la massa piccola, 45—T. di ricchezza mobile ad elemosine di fabbriceria, ivi — T. di svincolo! quando non soggetta al *solve et repete*, ivi—*Solve et repete*, quando inamissibile nella t. di svincolo, 333 — Rendite segregate per le chiese, colpite di tasse di manomorta, 481—*Solve et repete* sulla t. di svincolo, 476.
Trasformazione, v. Dote, Ente, Monacazione, Perentorio.

V

Vendita v. Demanio.
Vescovo. Opera pia dotale amministrata dal V. con preferenza a favore dei parenti del testatore, 235.
Vigilanza, v. Confraternita.

ERRATA-CORRIGE

A pag. 519, v. 4, dove dice *ad una sola*, deve stare *da una sola*.

Con approvazione Ecclesiastica

Imprimatur.

Fr. Albertus Lepidi, O. P. S. P. A. Magister.

Imprimatur.

Josephus Ceppetelli Patriarcha Costantinop, Vicesgerens.

15696
Monitor ecclesiasticus
1904 CBPac

1904 15696

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709

GTU Library
3 2400 00332 8048